

LUISS 

Dipartimento
di Giurisprudenza

Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa

XXXIII Ciclo

**I REATI ALIMENTARI TRA
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI E
DEGLI ENTI COLLETTIVI.
Tassonomia delle forme di intervento
punitivo ed esigenze di riforma**

COORDINATORE

**Chiar.mo Prof.
Antonio Gullo**

TUTOR

**Chiar.mo Prof.
Antonio Gullo**

CANDIDATO

Emanuele Birritteri

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Tesi depositata nel mese di marzo 2021

*«I've often said that I believe
in God, family and McDonald's – and
in the office, that order is reversed.
If you are running a hundred-yard dash, you
aren't thinking about God while you're running.
Not if you hope to win. Your mind is
on the race. My race is McDonald's».*

Ray Kroc (con Robert Anderson), *Grinding It Out. The Making of
McDonald's*, New York, 1977-1987.

*Alla memoria del mio amato Nonno,
Cav. Salvatore Lo Bello.*

INDICE

Introduzione	I
---------------------------	----------

Capitolo I

PROFILI CRIMINOLOGICI E CATEGORIE GENERALI. OGGETTO, CONFINI E SCOPO DELL'INDAGINE

1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica	1
2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare	12
3. L'iper-regolazione amministrativa del settore alimentare: il ruolo del diritto eurounitario e il paradosso dell'assenza di un'armonizzazione penale	17
3.1. (segue) Il caso della frode alimentare: una nozione dai confini incerti (...)	31
3.2. (...) e il connesso fenomeno del <i>forum shopping</i>	42
4. L'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale...	46
4.1. L'incidenza del diritto eurounitario sull'applicazione delle fattispecie criminose in materia di alimenti.....	53
5. Legislazione alimentare, politica del diritto e alcuni (tradizionali) problemi sul terreno penalistico: principio di precauzione, anticipazione della tutela e istanze securitarie tra rischio e pericolo..	59

6. Il diritto penale alimentare al crocevia tra diversi interessi meritevoli di protezione: traiettoria, oggetto e scopo dell'indagine... 78

Capitolo II

IL SISTEMA ITALIANO DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA ALIMENTARE: BENI GIURIDICI E TECNICHE SANZIONATORIE TRA INDIVIDUO ED ENTE COLLETTIVO

1. Il sistema italiano di repressione degli illeciti alimentari tra tutela della salute e di interessi di natura commerciale: alla ricerca di una razionale classificazione interna	82
2. Al vertice della piramide punitiva: la tutela codicistica e la natura superindividuale degli interessi tutelati	96
2.1. I reati contro la salute pubblica: rilievi in ordine al bene giuridico e analisi dell'impianto punitivo.....	99
2.1.2. Una questione cruciale: l'accertamento del pericolo tra incertezze dogmatiche (...)	119
2.1.3. (...) e criticità della prassi applicativa.....	136
2.2. I reati a protezione della lealtà nei rapporti commerciali: architettura repressiva e rapporti con altre figure criminose di settore.....	144
2.2.1. Uno sguardo al collegato settore della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi	161
3. Il piano intermedio di tutela. Le contravvenzioni della legge n. 283 del 1962: problematiche di tecnica legislativa e di coordinamento sistematico nella repressione dei reati alimentari	170

4. L'ultimo tassello di tutela: l'inafferrabile costellazione di sanzioni amministrative a presidio della legislazione alimentare	195
4.1. La depenalizzazione del 1999: gli effetti sul nuovo volto del diritto penale alimentare e l'“eterno ritorno” al penale. L'esempio della disciplina OGM e della tutela del “Made in Italy”	198
5. Dalla persona fisica all'ente: la (incompleta) risposta offerta dal d.lgs. n. 231 del 2001	208
5.1. Il ruolo cruciale dell'autoregolamentazione privata: l'ente quale naturale interlocutore delle strategie di prevenzione dei reati alimentari	214
5.2. Gli artt. 25- <i>bis</i> e 25- <i>bis</i> 1 del d.lgs. n. 231 del 2001: profili critici	222
5.3. L'art. 12 della legge n. 9 del 2013 e la responsabilità degli enti operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva: una inapplicabile “norma fantasma”	228
6. Alcune provvisorie conclusioni tra <i>law in the books</i> e <i>law in action</i>	231
7. Un'analisi delle proposte di riforma: il c.d. Progetto Caselli, il recente d.d.l. A.C. 2427 recante “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari” e gli spunti della dottrina penalistica.....	235
7.1. Le iniziative europee: uno sguardo alla proposta (respinta) della Commissione Europea in sede di adozione del Regolamento n. 882 del 2004 e al progetto “Eurodelitti”	257

Capitolo III
IL CONTRASTO AGLI ILLECITI ALIMENTARI NEL
REGNO UNITO E NEGLI STATI UNITI: SISTEMI DIVERSI,
PROBLEMI COMUNI

1. Il contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito: uno sguardo d'insieme alle disposizioni sanzionatorie del <i>Food Safety Act</i> del 1990 e del <i>General Food Regulation</i> del 2004.....	263
2. Le criticità dei meccanismi di <i>enforcement</i> del <i>Food Safety Act</i> e l' <i>Horsemeat Scandal</i> quale spia dell'inefficacia del sistema	273
3. Il <i>Fraud Act</i> del 2006: potenzialità e limiti nel contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito.....	279
4. La soluzione statunitense: il <i>Food, Drug and Cosmetic Act</i> e la <i>Responsible Corporate Officer Doctrine</i>	284
5. I meccanismi di imputazione della responsabilità da reato all'ente nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le ragioni della loro inefficacia nel contrasto alla criminalità alimentare: tra <i>identification model</i> e <i>vicarious liability</i>	297
6. Un bilancio dell'analisi comparatistica	307
Conclusioni	311
BIBLIOGRAFIA	338

Introduzione

L'indagine analizza l'attuale sistema di contrasto all'illegalità nel settore alimentare, avuto riguardo alle responsabilità di individui ed enti collettivi, con l'obiettivo di ricostruire le forme di intervento punitivo che caratterizzano tale materia e di verificare la capacità degli strumenti normativi in vigore di offrire nel complesso una risposta efficace alle emergenti esigenze di tutela.

La prima parte del lavoro pone le basi criminologiche e dogmatiche della successiva analisi del vigente contesto legislativo, in modo da comprendere la realtà (sociale e normativa) sottostante alle fattispecie e agli istituti penalistici oggetto d'attenzione.

A tal fine la disamina prende in considerazione, anzitutto, i dati emergenti dallo studio della letteratura criminologica che meglio ha esaminato il fenomeno della criminalità alimentare, dai quali emerge come l'attuale connotazione dell'industria alimentare sia, anche nelle sue manifestazioni patologiche, profondamente diversa da quella caratterizzante il periodo storico in cui le principali fattispecie penalistiche ancora oggi vigenti hanno visto la luce.

Ciò, in particolare, in considerazione del ruolo di primo piano oggi rivestito, in tale ambito, dalle imprese multinazionali e, in generale, dagli attori legittimi del sistema.

L'indagine si apre poi all'analisi dei tratti di fondo che caratterizzano il diritto alimentare nella sua prospettiva regolatoria: invero, il continuo sovrapporsi e moltiplicarsi di fonti, nonché il sempre maggiore ruolo della normativa eurounitaria sul piano amministrativo, sono aspetti che, come si vedrà, influiscono in misura determinante sul ruolo del diritto criminale in tali contesti.

Numerose le questioni teoriche, di più generale respiro, sollevate dal diritto penale alimentare e che saranno al centro della ricerca: dai legami tra diritto amministrativo e diritto punitivo, alle ricadute sul versante sanzionatorio del principio di precauzione e ai limiti all'anticipazione della tutela penale rispetto al modello dei reati di pericolo, fino al problematico ruolo dei beni giuridici superindividuali e al tema di fondo dell'armonizzazione europea del diritto criminale.

Affrontati dunque i problemi di ordine generale che investono la materia alimentare, la disamina si indirizzerà verso lo studio dell'attuale assetto di tutela in tema di contrasto ai *food crime*.

In tale direzione, l'indagine muoverà, innanzi tutto, da uno sforzo definitorio volto a circoscrivere meglio il perimetro della successiva analisi: si procederà a prospettare una nozione di reato alimentare che si riveli di ausilio all'interprete nella ricostruzione della costellazione di figure solitamente collocate in questo ambito.

Emergeranno poi, in questa sede, i punti a nostro giudizio di debolezza del vigente quadro di disciplina: da un lato, i tradizionali reati contro la salute pubblica risentono dell'epoca della loro introduzione e sono proiettati verso la tutela di "macro-beni" giuridici dai contorni talora sfuggenti, oltre che costruiti secondo la tecnica del pericolo – un pericolo che, come vedremo, la giurisprudenza sovente non si impegna ad accertare secondo le cadenze sue proprie; dall'altro lato, si è alle prese con una costellazione nebulosa di ipotesi contravvenzionali e soprattutto sanzioni amministrative sparse nella legislazione complementare.

Infine, si staglia il tema della responsabilità dell'ente, trattandosi di attori che, anche alla luce del dato criminologico, dovrebbero rivestire un ruolo di primo piano nel sistema di *enforcement* contro i reati alimentari, anche in considerazione della loro capacità di autonormazione e autocontrollo.

II

L'esame delle scelte compiute dal legislatore, come si vedrà, restituisce sul punto un orizzonte ancora incompleto: sia avuto riguardo a consistenti lacune nel novero dei reati alimentari presupposto della responsabilità dell'ente, sia rispetto ad ulteriori aspetti di politica criminale legati alla ragionevole distribuzione della risposta punitiva tra individuo e persona giuridica, alla positivizzazione delle cautele, alla premialità delle *corporation*.

Già in tale sede, quindi, si metteranno in luce le principali esigenze di riforma emergenti dall'analisi del contesto legislativo rilevante e della connessa prassi giurisprudenziale, ponendosi in tal modo alcune premesse rispetto alle proposte che verranno presentate nelle conclusioni dell'indagine.

Al termine di tale seconda parte del lavoro, infine, verranno analizzati in chiave critica alcuni progetti di riforma – tra cui uno tuttora all'esame del Parlamento – che si sono di recente fatti carico di offrire diverse soluzioni per un ripensamento complessivo del nostro apparato di prevenzione e contrasto della criminalità alimentare.

Lo sguardo sarà dunque rivolto al di fuori dell'ordinamento italiano, indagando i modelli di regolazione del fenomeno dei *food crime* affermatosi nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

L'obiettivo è qui verificare – anche in prospettiva *de iure condendo* – come sistemi con differenti tradizioni giuridiche rispetto alla nostra, in un confronto tra *common* e *civil law*, rispondano a un problema comune: quello della adeguata responsabilizzazione sul versante punitivo di individui ed enti collettivi rispetto ai reati alimentari, le cui dinamiche ormai sono tali da superare i confini nazionali.

Nella parte conclusiva si tireranno le file dell'analisi svolta e si cercherà di dare risposta ai diversi quesiti sollevati dall'indagine: quale lo spazio da riservare in futuro alla protezione della salute pubblica e

III

degli interessi commerciali del consumatore di alimenti e, soprattutto, quali le tecniche di costruzione delle fattispecie criminose da preferire?

La via che intendiamo indicare è quella di un percorso di riforma che, in un processo di ripensamento e razionalizzazione delle figure esistenti, sappia anzitutto ricalibrare le fattispecie codicistiche su elementi costitutivi realmente “maneggiabili dal giudice” e suscettibili di essere provati nel processo.

Sul versante della tutela della salute pubblica nei contesti caratterizzati da incertezza scientifica, poi, vedremo come sia necessario ripensare radicalmente le strategie di innesco del diritto criminale, superando quelle figure che oggi si presentano in netto contrasto con il principio di offensività.

Evidenzieremo, infine, l’esigenza di mettere le persone giuridiche al centro delle strategie di contrasto ai reati alimentari, così da strutturare un complessivo sistema di prevenzione e repressione del fenomeno della criminalità alimentare che sappia cogliere le reali cause all’origine di tali dinamiche illecite.

Capitolo I

PROFILI CRIMINOLOGICI E CATEGORIE GENERALI. OGGETTO, CONFINI E SCOPO DELL'INDAGINE

SOMMARIO: 1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica. – 2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare. – 3. L'iper-regolazione amministrativa del settore alimentare: il ruolo del diritto eurounitario e il paradosso dell'assenza di un'armonizzazione penale. – 3.1. (segue) Il caso della frode alimentare: una nozione dai confini incerti (...). – 3.2. (...) e il connesso fenomeno del *forum shopping*. – 4. L'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale. – 4.1. L'incidenza del diritto eurounitario sull'applicazione delle fattispecie criminose in materia di alimenti. – 5. Legislazione alimentare, politica del diritto e alcuni (tradizionali) problemi sul terreno penalistico: principio di precauzione, anticipazione della tutela e istanze securitarie tra rischio e pericolo. – 6. Il diritto penale alimentare al crocevia tra diversi interessi meritevoli di protezione: traiettoria, oggetto e scopo dell'indagine.

1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica

Una compiuta analisi delle potenzialità e delle criticità di un sistema punitivo di prevenzione e contrasto di un determinato fenomeno criminale non può prescindere da un'attenta disamina delle dinamiche fattuali e criminologiche che contraddistinguono il settore oggetto d'attenzione¹.

¹ Sull'importanza di tale aspetto v., per tutti, per quanto avuto riguardo al diverso tema della misurazione della corruzione ma con considerazioni di respiro generale, P. SEVERINO, *Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e*

La validità di un simile assunto emerge con palmare evidenza allorquando, come nel presente lavoro, ci si pone l'obiettivo di analizzare le politiche criminali di prevenzione e repressione dell'illegalità nel settore alimentare, trattandosi di un ambito le cui dinamiche sono state, negli anni, profondamente segnate dalla globalizzazione dell'economia².

L'analisi di questi ultimi temi, chiaramente – specie alla luce, limitandoci qui ad alcuni cenni iniziali, dell'esistenza di mercati internazionali sempre più interconnessi nonché del ruolo centrale rivestito dalle imprese multinazionali, anche sotto il profilo dello spazio lasciato all'autoregolamentazione privata in questo settore – non può che rappresentare, da un punto di vista sia logico che di metodo, il punto di partenza della nostra indagine.

Del resto, ancora prima, è la comprensione del fenomeno criminale nella attuale configurazione che permette di compiere in futuro le migliori scelte di politica criminale.

Un primo aspetto va subito messo a fuoco: il commercio nel settore alimentare è profondamente mutato negli ultimi decenni. È noto invero come dalla piccola produzione e distribuzione si sia rapidamente passati al dominio della grande industria e della distribuzione di massa con catene di fornitura lunghe, diversificate e complesse; al centro del sistema vi sono dunque grandi *players*, con ramificazioni e proiezioni operative di scala internazionale, se non addirittura globale.

internazionale. Best practice ed esigenze di armonizzazione, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2019, 2, 21.

² Circa l'impatto di questi due fenomeni sul settore alimentare v. H. CROALL, *Food, crime, harm and regulation*, in *CJM*, no. 90, 2012, 16 ss. Per una recente indagine sul mercato alimentare si vedano anche F. CICONTE, S. LIBERTI, *Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo*, Bari, 2019, *passim*.

Un settore in larga misura globalizzato e massificato, dunque, caratterizzato da margini di profitto elevati e da processi di finanziarizzazione delle attività³.

Si consideri, del resto, che secondo un recente rapporto di Oxfam International gran parte delle etichette commercializzate nel mercato mondiale del cibo sono in realtà controllate dalle cc.dd. *Big Ten*: i dieci giganti internazionali del mercato alimentare con i più alti livelli di fatturato al mondo⁴.

Anche in ambito strettamente nazionale, del resto, il sesto rapporto di Eurispes sui crimini agroalimentari fornisce dei dati molto chiari sull'importanza e sul ruolo, anche in termini di fatturato, dei marchi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nel mercato agro-alimentare italiano⁵ – sebbene non debba porsi in secondo piano, date le specificità dell'economia italiana, l'importanza altresì delle PMI anche in tale importante ambito economico⁶.

³ Si vedano al riguardo da ultimo, *ex multis*: A. CIANCI, *Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare: la responsabilità penale dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) e la responsabilità cosiddetta "amministrativa" dell'ente*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2019, 2, 51; V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2017, 4, 303. Analizza con note critiche tale evoluzione del sistema anche S. LIBERTI, *I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta*, Roma, 2016, *passim*.

⁴ Si tratta in particolare delle seguenti *companies*: Associated British Foods (ABF); Coca-Cola; Danone; General Mills; Kellogg Company; Mars; Mondelez; Nestlé; Pepsico; Unilever, individuate nello studio sulla base di due fattori: *global overall revenue* e posizione nel *Forbes Annual Ranking*. Il rapporto (dal titolo: *Behind the Brands: food justice and the "Big 10" food and beverage companies*) è reperibile al seguente link: <https://www.behindthebrands.org/images/media/Download-files/bp166-behind-brands-260213-en.pdf>.

⁵ Il rapporto è consultabile al seguente link: https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2019/02/eurispes_coldiretti_osservatorio_sintesi_6_agromafie.pdf.

⁶ Cfr. M. CAROLI, F. BRUNETTA, A. VALENTINO (a cura di), *L'industria alimentare in Italia. Sfide, traiettorie strategiche e politiche di sviluppo*, 20 ss., ove si evidenzia, in merito alla distribuzione dimensionale delle aziende del settore, che le imprese micro e piccole rappresentano oltre il 98 % del totale; al netto di tale dato, però, lo stesso studio chiarisce che i primi 50 *player* della *food industry* italiana raggiungono il 22% del fatturato dell'intero settore. Tale rapporto Luiss Business School e Federalimentare è reperibile al seguente link:

Un simile mercato, così ampio, interconnesso e dalle grandi potenzialità di profitto, attira innanzi tutto l'interesse della criminalità organizzata, che appare dunque un primo – anche se, come si vedrà, non unico – referente criminologico dell'ambito economico in analisi.

Rapporti recenti, invero, evidenziano il perdurante ruolo di rilievo giocato dalle agro-mafie nel mercato agro-alimentare italiano. Lungo tutta la filiera alimentare, invero, i sodalizi criminosi risultano operativi e interessati alle opportunità di profitto illecito nella filiera dell'industria alimentare dal “campo alla tavola”: dal controllo e dalla proprietà dei terreni, alla vendita al dettaglio dei prodotti finali, senza dimenticare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella logistica della *supply chain* (es. trasporto delle merci), nonché nei mercati ortofrutticoli e nelle attività di ristorazione⁷.

Si tratta del resto di attività che interessano molto alle mafie non solo in sé, per gli elevati profitti ottenibili attraverso il controllo diretto delle imprese del settore, ma anche come ambito particolarmente adatto, per le sue caratteristiche intrinseche, alle operazioni di riciclaggio di capitali illeciti: non è un caso, del resto, che in letteratura sia stata di recente evidenziata la correlazione esistente tra pressione criminale dei sodalizi e l'indice dei prezzi al consumo degli alimenti⁸.

Invero, tale interrelazione determina un innalzamento del costo al dettaglio dei beni alimentari nonché, avuto riguardo alla “ripulitura” di introiti illeciti in attività economiche alimentari apparentemente sane ma di fatto eterodirette dalla mafia, una distorsione della leale concorrenza tra gli operatori economici, favorendo la creazione di

http://www.federalimentare.it/documenti/IndustriaAlimentare_CuoreDelMadeInItaly/Rapporto2019_Alimentare.pdf.

⁷ Si veda il predetto rapporto Eurispes (cfr. *supra*) nonché il rapporto 2019 di Legambiente di cui al seguente link: <https://www.legambiente.it/ecomafia-2019-le-storie-e-i-numeri-della-criminalita-ambientale-in-italia/>.

⁸ Cfr. in particolare G. PERONE, *I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano*, in *Moneta e Credito*, 2018, vol. 71, n. 281, 37 ss.

monopoli/oligopoli in virtù della possibilità di tali enti di attuare politiche di prezzi in grado di tagliare fuori dal mercato i *competitors*⁹.

Specie in Italia, dunque, le organizzazioni criminali giocano un ruolo di primo piano nelle dinamiche illecite che caratterizzano il settore agroalimentare.

Ciò, tuttavia, non significa che esse siano le uniche protagoniste delle frodi e delle attività illegali che si verificano in tale ambito.

Uno sguardo alla letteratura criminologica internazionale che più da vicino ha indagato il fenomeno, infatti, restituisce una immagine diversa, in cui i *food crime* rappresentano, piuttosto che un'attività criminale riferibile soltanto a soggetti criminali esterni alla filiera, un fattore endogeno all'industria alimentare in cui i "*legitimate occupational actors and organisations*" sono in qualche modo necessariamente coinvolti¹⁰.

Al riguardo si è osservato come, per poter risultare remunerative, le attività di contraffazione e frode nel settore alimentare debbano

⁹ Così, G. PERONE, *I costi della criminalità organizzata*, cit., 60. Sull'importanza cruciale per le mafie di penetrare "fette di mercato" lecite e sulla conseguente esigenza dello Stato di concentrare in tali settori gli sforzi delle attività di contrasto v., in generale, *ex multis*: M. ARNONE, *Economia delle mafie: sequestri e confische, impatto economico e destinazione dei beni*, in *Studi sulla questione criminale*, 2010, 1, 93; A. BALSAMO, *Le nuove strategie di contrasto nei confronti della criminalità mafiosa - misure di prevenzione patrimoniali. Prospettive di riforma e principi del 'giusto processo'*, in *Questione giustizia*, 2002, 3, 688; F. BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2015, 6, 1522; P. SEVERINO, *Misure patrimoniali nel sistema penale. Effettività e garanzie*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2016, 1, 35; C. VISCONTI, *Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale dell'economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2, 708 ss. Sia consentito sul punto, per ulteriori rilievi e riferimenti bibliografici, anche il rinvio a E. BIRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2019, 3-4, 837 ss.

¹⁰ Si vedano in particolare al riguardo i seguenti scritti del Prof. Nicholas Lord e del suo gruppo di ricerca: N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud. The interaction between criminal opportunity and market (dys)functionality in legitimate business*, in *Criminology & Criminal Justice*, 2017, 5, 605 ss.; N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity: The Situational Prevention of Food Fraud Enterprise*, in *Eur. J. Crim. Policy Res.*, 2017, 23, 483 ss.

appoggiarsi ad attività commerciali lecite che consentano di commercializzare tali prodotti: ai criminali servono del resto catene di fornitura, strutture e connessioni con il mercato “legale” degli alimenti. Da ciò discende il richiamato ruolo cruciale degli attori legittimi del settore del *food* in queste dinamiche criminologiche¹¹.

Per comprendere appieno le ragioni di tale affermazione pare utile fare un breve passo indietro e volgere l’attenzione agli studi che meglio hanno concettualizzato il tema della frode sul terreno criminologico¹².

Secondo tale impostazione, invero, le frodi possono dividersi in tre macro-tipologie:

- “*pre-planned frauds*”, nelle quali lo schema di *business* è impostato fin dall’inizio con l’obiettivo di frodare le vittime (siano esse altri *business*, individui o soggetti/enti pubblici);
- “*intermediate frauds*”, nelle quali l’autore ha iniziato a svolgere la propria attività in modo conforme alla legge, ma a un certo punto ha colto l’opportunità di commettere una frode per particolari contingenze;
- “*slippery-slope frauds*”, in cui i comportamenti fraudolenti hanno seguito quasi un percorso “a spirale” nel contesto di un tentativo, spesso animato da iper-ottimismo, di salvare un’attività economica in stato di insolvenza, pur non essendovi in realtà alcuna reale possibilità di ripianare la situazione debitoria¹³.

¹¹ V. su punto anche J. SPENCER, N. LORD, K. BENSON, E. BELLOTTI, “*C*” *is for commercial collaboration: enterprise and structure in the “middle market” of counterfeit alcohol distribution*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2018, 70, 550. In merito, ad esempio, al ruolo dei *broker* nelle dinamiche criminologiche delle frodi alimentari v. altresì N. LORD, J. SPENCER, *Brokering fraud and fraudulent brokers: the intersection of licit and illicit relations in the food system*, in *European Society of Criminology Annual Conference*, Porto, 2015, *passim*.

¹² Cfr. M. LEVI, *The Phantom Capitalists: the Organisation and Control of Long-Firm Fraud*, Aldershot, 2008, *passim*.

¹³ Per una sintetica descrizione di tale impostazione v., oltre al lavoro citato nella nota precedente, anche M. LEVI, *Organized fraud and organizing frauds*:

Il richiamo a questa tripartizione è necessario, invero, in quanto sono proprio le ultime due tipologie di frodi appena richiamate quelle in cui gli attori legittimi del sistema possono alla fine risultare, se non proprio protagonisti, figure centrali della fenomenologia criminologica riconducibile alla nozione di reato alimentare. Nozione su cui ci soffermeremo più avanti ma che, conviene subito metterlo in luce, presenta contorni sfuggenti, racchiudendo al suo interno una vasta gamma di comportamenti illeciti afferenti a diverse direttrici di tutela (dalla salute pubblica alla lealtà commerciale), tale per cui il principale tratto distintivo finisce con l'essere rappresentato dall'oggetto materiale della condotta, ovverosia alimenti e sostanze in vario modo destinate all'alimentazione¹⁴.

Le posizioni professionali e le pratiche commerciali degli operatori legittimi della filiera alimentare, infatti, per le loro stesse caratteristiche possono offrire delle opportunità criminali e costituire *network* "ready-made" all'interno dei quali celare attività illecite¹⁵.

Tali attori, invero, proprio per la loro qualità di agenti legittimi del mercato: hanno la possibilità di accedere liberamente e, appunto, legittimamente al luogo di produzione o a una qualunque delle altre fasi della *supply chain* in cui si commette il reato¹⁶; sono spesso fisicamente molto distanti dalle potenziali vittime delle loro condotte illecite, in quanto i consumatori sono l'ultimo anello della lunga filiera alimentare,

unpacking research on networks and organization, in *Criminology & Criminal Justice*, 2008, 8(4), 394.

¹⁴ Cfr. D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 22. Sulla nozione di frode alimentare si rinvia al par. III del presente capitolo. Sulle classificazioni adoperabili nella materia dei reati alimentari si veda invece il Cap. II, Par. I.

¹⁵ V. N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

¹⁶ *Ibidem*.

e ciò chiaramente rende spesso insensibili tali agenti alle conseguenze delle loro condotte¹⁷; compiono azioni che hanno una superficiale apparenza di legittimità, così facilitando l'occultamento di comportamenti illegali¹⁸; si inseriscono in un contesto a elevato tasso di dinamicità e complessità, che prevede l'intervento nelle operazioni *day by day* di numerosi soggetti coinvolti nella filiera, con le note difficoltà in punto di controlli di legalità da parte di operatori pubblici e privati¹⁹.

Sono queste alcune importanti caratteristiche strutturali di tali mercati che facilitano la creazione di opportunità criminali per la commissione di frodi e reati alimentari: è infatti la combinazione, potremmo dire “esplosiva”, tra queste favorevoli caratteristiche strutturali del mercato e la presenza di eventuali fattori contingenti ulteriori (come l'esistenza di rigidi obiettivi di profitto imposti dal *top management* o l'esigenza, per figure poste in un anello più basso della catena, di procurarsi immediata liquidità) che può condurre l'operatore legittimo dell'industria alimentare a commettere un *food crime*²⁰.

¹⁷ Su questi temi v. N. LORD, K. VAN WINGERDE, *Preventing and Intervening in White-Collar Crimes: The Role of Law Enforcement*, in M. RORIE (a cura di), *The Handbook of White-Collar Crime*, Hoboken, 2019, 246 ss.

¹⁸ Cfr. N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

¹⁹ Al riguardo sia consentito, anche per ulteriori approfondimenti, il rinvio a E. BIRRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production and Corporate Criminal Liability*, in M. ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, A. GULLO, F. MAZZACUVA (a cura di), *The Criminal Law Protection of our Common Home*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2020, vol. 91, 1, 225 ss.

²⁰ Spiegano bene questi aspetti, facendo riferimento a un caso di falsificazione della data di scadenza di un prodotto, N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss. Gli autori rilevano invero come l'operatore del caso analizzato si muovesse in un mercato caratterizzato dalla *over-production* di merce rispetto alle reali necessità e domande del mercato. Condizione che crea una grande pressione nei confronti degli operatori che, come nel caso di specie, pur di sopravvivere alle possibili perdite decidono di falsificare la data di scadenza del prodotto per poterlo comunque rivendere e far fronte a una esigenza di liquidità. Interessante anche la considerazione per cui, nonostante i produttori non siano direttamente coinvolti in tal caso nel comportamento fraudolento, il loro modello di *business* facilita tali frodi, trattandosi di illeciti commessi per far fronte a un mercato

La c.d. *environmental criminology* – che si focalizza invero, piuttosto che sulle motivazioni del crimine, sulle contingenze o sulle condizioni fattuali e situazionali che favoriscono la commissione di reati²¹ – consente di affermare che quando, come nella specie, la possibilità di essere scoperti risulta limitata in virtù del particolare contesto in cui opera l'agente²² e le motivazioni che spingono all'illecito sono invece particolarmente rilevanti e “pressanti”, la propensione verso l'illegalità e la commissione dell'illecito risultano spesso inevitabili²³.

Si è fatto prima cenno al riguardo, circa i *driver* di tali pressioni, alla necessità, ad esempio, di raggiungere un determinato *target* di profitto imposto dall'impresa o a una immediata esigenza di liquidità che può colpire un imprenditore. La spinta dovuta a tali fattori può diventare, infatti, decisiva rispetto alla motivazione di commettere un reato alimentare, soprattutto alla luce di quanto si diceva prima circa la difficoltà di individuare le condotte illecite in un contesto plurisoggettivo e diversificato sia sotto il profilo geografico che imprenditoriale²⁴.

Ecco, in tali casi la valutazione costi (*chance* di essere scoperti e quindi soggetti a sanzione) benefici (profitti e in genere vantaggi derivanti dalla commissione dell'illecito) razionalmente compiuta dal

che impone condizioni di forte pressione nei confronti del rivenditore finale, nonché in virtù dell'assenza di controlli nello stadio finale della filiera.

²¹ V. E. BELLOTTI, J. SPENCER, N. LORD, K. BENSON, *Counterfeit Alcohol Distribution: A Criminological Script Network Analysis*, in *European Journal of Criminology*, 20 agosto 2018.

²² Nel nostro caso tali fattori riguardano soprattutto, come visto *supra*: il libero accesso al *locus commissi delicti*; la distanza dalle vittime; la parvenza legittima dell'attività compiuta; le difficoltà nei controlli.

²³ Cfr. sul punto anche J. SPINK, D.C. MOYER, *Defining the Public Health Threat of Food Fraud*, in *Journal of Food Science*, 2011, 76(9), 160 ss.

²⁴ V. al riguardo anche N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity*, cit., 483 ss.

soggetto attivo del reato può risultare evidentemente sbilanciata verso la realizzazione dell'illecito²⁵.

Senza peraltro sottovalutare il ruolo che nelle dinamiche criminose possono svolgere gli enti qualora al loro interno si sia sviluppata una cultura “deviante”, potendo ovviamente essa influenzare in tal caso in modo significativo la condotta dei componenti l'organizzazione²⁶.

Ci si trova quindi, in definitiva, in un settore economico in cui gli operatori professionali operano in una condizione in cui il confine tra lecito e illecito è – anche a livello spaziale e temporale – molto sfumato e ambiguo, al punto che un determinato ente può trovarsi ad operare legalmente in una fase della filiera alimentare e illegalmente in un'altra, ad esempio producendo un bene alimentare conformemente alle normative amministrative applicabili, ma vendendolo illegalmente, o viceversa²⁷.

Altri autori, del resto, individuano nel c.d. *cheap capitalism* – cioè in una economia caratterizzata da prezzi bassi, qualità inferiore e condizioni insicure dei prodotti – uno dei principali contesti criminologici di riferimento della criminalità alimentare in determinati mercati²⁸. Di qui, peraltro, l'esigenza di tutelare maggiormente le categorie più svantaggiate di consumatori, che sono più esposte a simili forme di criminalità nel mercato globalizzato in ragione delle difficoltà

²⁵ Sul punto si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a S. APA, *White-collar crime: da Sutherland alla pubblicità ingannevole e alla frode alimentare*, in *Crimen et Delictum*, 2014, VIII, 74.

²⁶ V. al riguardo H. CROALL, *Food Crime: A Green Criminology Perspective*, in N. SOUTH, A. BRISMAN (a cura di), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Abingdon-New York, 2013, 174.

²⁷ Cfr. M. DE ROSA, F. TRABALZI, T. PAGNANI, *The social construction of illegality within local food systems*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 51.

²⁸ Si tratta in particolare di H. CHENG, *Cheap Capitalism. A Sociological Study of Food Crime in China*, in *British Journal of Criminology*, 2012, 52, 254 ss.

di accedere a prodotti di gamma più alta e sovente maggiormente sicuri²⁹.

Da questo primo affresco della più recente letteratura socio-criminologica in materia due dati emergono quindi con chiarezza: l'industria alimentare si caratterizza per la concentrazione di ampie quote di mercato – e dunque del relativo potere – in capo ai grandi *player* del mercato; le dinamiche criminologiche coinvolgono non soltanto le organizzazioni criminali ma anche gli attori legittimi (piccoli e grandi) della filiera, spesso spinti verso comportamenti devianti in virtù di complesse interazioni collettive e fattori/pressioni di mercato.

Un primo insegnamento ci pare possa essere tratto da questo primo segmento dell'indagine: una moderna politica criminale nel settore in esame dovrà misurarsi con le note di fondo qui illustrate e pertanto dovrà riuscire a dosare sapientemente la risposta punitiva tra persone fisiche ed enti.

Vediamo allora di analizzare più nel dettaglio la realtà che abbiamo sin qui descritto nei tratti essenziali.

²⁹ Sul punto, per un più ampio punto di vista, v. M. DOLSEN *et. al.*, *Food Fraud: economic insights into the dark side of incentives*, in *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 2019, 63, 685 ss. Rispetto alla relazioni tra *white-collar crime* e status sociale delle vittime v. anche H. CROALL, *White collar crime, consumers and victimization*, in *Crime Law Soc. Change*, 2009, 51, 127 ss. Al riguardo si vedano anche i rilievi di S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»: una tutela incompiuta (a proposito della disciplina degli alimenti e dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati. D.lgs. 21 marzo 2005, n. 70)*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, Milano, 2006, 2262, secondo il quale «...la globalizzazione dei mercati ha comportato la globalizzazione dei rischi per la salute dei consumatori sotto un duplice profilo: non solo quel bene coinvolge porzioni sempre maggiori della popolazione mondiale, ma i pericoli, a causa dell'interazione delle diverse fasi del ciclo produttivo e della libera circolazione dei prodotti, hanno assunto una fisionomia transnazionale».

2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare

La migliore dottrina che si è occupata del tema dei risvolti penalistici del danno da prodotto – ampia categoria nella quale possono senz'altro trovare cittadinanza anche diversi reati alimentari – ha ben chiarito come il principale referente criminologico di tale fenomenologia criminale siano le grandi organizzazioni complesse³⁰.

Del resto, si è già visto come nel settore alimentare – ma ciò vale *a fortiori* anche per altri settori economici – siano proprio le grandi imprese a dominare il mercato di distribuzione di beni che, laddove non siano prodotti e commercializzati in ossequio alle regole di settore, possono generare pericoli per i consumatori tali da legittimare l'intervento del legislatore con apposite sanzioni a carattere punitivo.

È allora al funzionamento concreto di tali imprese che bisogna guardare se è vero che soprattutto nel loro contesto si verificano quei fenomeni di *non compliance* o si genera la tipologia di pericoli alla base della previsione di reati alimentari³¹.

A questo proposito è stato rilevato come in tali contesti l'illecito assuma caratteristiche collettive e iper-relazionali³².

La ragione è da ricercare nella spiccata procedimentalizzazione dell'attività e dei processi decisionali delle grandi imprese, ove il

³⁰ Il riferimento è qui alla fondamentale indagine di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 301.

³¹ Autorevole dottrina del resto rileva come nel settore di nostro interesse siano proprio le imprese e le società, e non i singoli, «...i veri destinatari dei precetti, del raggio generalpreventivo delle regole, della loro capacità performativa rispetto all'azione sociale di riferimento»: cfr. M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica penpartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo*, Torino, 2015, 40.

³² Così C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 306.

dominio del fatto e del processo che determinano la genesi e l'evoluzione del pericolo/danno per i consumatori fuoriesce dalle capacità di gestione del singolo individuo per assumere una connotazione collettiva³³.

Nelle grandi imprese, invero, è raro se non del tutto da escludere che una decisione si esaurisca nella valutazione e nella scelta di un singolo. Ogni decisione, infatti, è presa sulla base di un procedimento che coinvolge non solo più soggetti, ma anche più dipartimenti dell'impresa, ognuno dei quali assume determinazioni sulla base di un *set* di informazioni di frequente elaborato da una unità differente collocata in una fase precedente o diversa del processo decisionale, in un contesto in cui il potere decisionale – lungi dal presentarsi accentrato – appare fortemente polverizzato e distribuito in più centri di potere, in senso sia orizzontale che verticale³⁴.

³³ Si è rilevato del resto in dottrina – pur avendo riguardo a un argomento differente (la *corporate criminal liability*), ma che muove da una base di ragionamenti empirici ragionevolmente estendibili anche al discorso che qui si sta svolgendo – come per definire la base fattuale della responsabilità dell'ente sia necessario far riferimento a un comportamento aggregato. Cfr. su questi temi A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello «spazio globale»*, Torino, 2018, 191 ss.

³⁴ Considerazioni e ulteriori riferimenti bibliografici al riguardo anche in V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 437-438, il quale tuttavia rileva, nel contesto dell'indagine sul concetto di colpevolezza dell'ente, come tali considerazioni non consentano di mettere in secondo piano il fatto che l'attività di prevenzione dipende «...pur sempre, da persone in carne ed ossa, dislocate nei diversi punti chiave dell'organizzazione». V. al riguardo anche le considerazioni di C.E. PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell'Unione Europa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 2, 482, il quale evidenzia come «...il diritto penale classico, infine, è pervicacemente ancorato al dogma hegeliano dell'azione umana, come scelta individualistica esponenziale della volontà, e rifugge instintivamente dalla valorizzazione, a fini imputativi, delle decisioni collettive [...] orbene, l'esperienza del moderno diritto penale economico – fra l'altro, sempre più caratterizzato da fenomenologie comportamentali di portata, non solo collettiva, ma anche multinazionale – ci dimostra all'opposto che l'idealtipo di responsabilità appena descritto risulta, entro i suoi confini, praticamente rovesciato». Nella letteratura sull'organizzazione si vedano, anche per ulteriori riferimenti bibliografici: G. BONAZZI, *Dire fare pensare. Decisioni e creazioni di senso nelle organizzazioni*, Milano, 1999, *passim*; M. CRISTOFARO, *Il miglioramento delle decisioni nelle organizzazioni complesse*, in *Sviluppo & Organizzazione*, 2015, 72 ss. Circa il rilievo del fattore organizzativo, in particolare avuto riguardo al fenomeno dei *food crime*,

In questi casi vi è davvero il rischio, ponendosi nella prospettiva dell'ente, che la mano destra dell'organizzazione non sappia – o quantomeno non sia sempre pienamente consapevole di – cosa faccia la mano sinistra.

Se non bastassero già tali considerazioni a trasmettere la difficoltà di affrontare e leggere i descritti problemi attraverso la sola lente della responsabilità monosoggettiva³⁵, va rilevato come altri fattori contribuiscono a complicare la scena.

Nelle articolazioni di potere di un'organizzazione complessa, infatti, molto spesso le singole unità/gruppi decisionali sono in forte competizione tra loro per guadagnare sempre maggiore importanza all'interno dell'ente, e ciò rischia di inficiare la genuinità e la completezza del flusso informativo tra un gruppo e l'altro o verso lo stesso vertice d'impresa³⁶: aspetto che, come è agevole intuire, si riflette negativamente sulla qualità del processo decisionale nel suo insieme³⁷.

cfr. anche, nella letteratura criminologica internazionale, R. LIPPENS, P. VAN CALSTER, *Crime, accidents and (dis)organization: Rhizomic communications on/of foodscare*, in *Crime Law Soc. Change*, 2000, 33, 281 ss.

³⁵ In merito al peso della dimensione organizzativa degli illeciti della modernità nel plasmare e determinare un mutamento di istituti penalistici tradizionali come, in particolare, la posizione di garanzia, cfr. anche i rilievi di A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2017, 3-4, 510. Sul punto v. altresì L. CORNACCHIA, *Posizioni di garanzia nell'ambito della sicurezza agroalimentare*, in *Cass. pen.*, 2013, 10, 3713 ss. Sulla problematicità del fattore organizzativo nell'attribuire responsabilità penali in tali contesti v. anche le puntuali osservazioni di A. ALESSANDRI, voce *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 193 ss., il quale rileva come «...nel settore della criminalità d'impresa sono invece decisivi la presenza e gli effetti dell'organizzazione. La violazione della norma penale si prospetta come il frutto di una decisione che trova le sue premesse fattuali in una stabile collocazione funzionale dei soggetti, i quali sono distribuiti secondo una rete di relazioni sistemiche che sancisce ruoli precisi [...] la "spersonalizzazione" dell'attività, che non è più frutto dell'iniziativa singola ma del coordinamento di molteplici impulsi, rischia di far rifluire nell'indistinto o nell'impreciso l'individuazione del penalmente responsabile».

³⁶ Ampi riferimenti al riguardo in C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 317 ss.

³⁷ Cfr. anche i rilievi di V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 399, ove si spiega che «...il fenomeno di polverizzazione delle competenze nelle imprese maggiormente complesse può impedire al singolo dipendente di prendere cognizione

Altre volte, poi, il germe di un danno o di un serio pericolo per i consumatori del prodotto – anche assumendo teoricamente come privi di difetti il processo decisionale e gli strumenti di autocontrollo implementati dall’impresa – può annidarsi a monte nella stessa scelta di costruire e commercializzare un bene che può comportare dei rischi per gli anelli finali della filiera produttiva o nella stessa progettazione del processo produttivo³⁸.

Si consideri, ancora, come in tali contesti molto spesso – specie avuto riguardo ai reati colposi – un illecito può venire in rilievo in virtù della contemporanea presenza di singoli comportamenti o micro-inosservanze, che di per sé non assumono rilievo penale, ma la cui sommatoria può essere comunque in grado di dar luce al pericolo o all’offesa sanzionati³⁹.

Trova dunque conferma il fatto che nel contesto delle organizzazioni complesse l’illecito si presenti fortemente spersonalizzato, in quanto sono le suddette dinamiche dell’azione collettiva e i fattori d’interazione plurisoggettiva – piuttosto che l’azione del singolo individuo – ad assumere un peso spesso decisivo nella integrazione dell’illecito sanzionato dal legislatore⁴⁰.

dell’intero fatto illecito a cui concorre materialmente (imputazione dolosa) o la sua stessa conoscibilità (imputazione colposa). Del pari, le informazioni in possesso dei dirigenti intermedi o dei soggetti che operano a ridosso delle fonti di rischio spesso non giungono alla cima dell’organizzazione, sicché il vertice aziendale, titolare del potere decisionale formale, potrebbe astenersi dal compiere scelte corrette o assumere decisioni obbiettivamente illecite senza disporre del necessario supporto informativo».

³⁸ Sul punto v. ancora C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 333, secondo il quale «...il danno da prodotto (come pure altri settori della criminalità d’impresa) non involge solo gli aspetti esecutivi del processo produttivo (ad esempio: l’idoneità di una linea di montaggio a sfornare prodotti a regola d’arte, ovvero gli aspetti legati alla sicurezza dell’impianto o dei lavoratori, ecc.) ma, in modo più stringente, la progettazione e la stessa scelta produttiva».

³⁹ Per approfondimenti e ulteriori riferimenti circa tale aspetto sia consentito rinviare a E. BIRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 234 e a quanto rileveremo più avanti (cfr. *infra* Cap. II, spec. Par. V).

⁴⁰ Cfr. G. MORGANTE, *Criminal Law and Risk Management: From Tradition to Innovation*, in *Global Jurist*, 2016, 16(3), 327.

Sotto tale profilo l'industria alimentare rappresenta un terreno privilegiato d'osservazione di tali fenomeni che, quanto ai loro risvolti dogmatico-applicativi, interessano ovviamente tematiche anche di più ampio respiro.

Il quadro sopra tratteggiato, da cui emerge la forte vocazione del mercato del *food* alla concentrazione del potere nelle mani di grandi operatori multinazionali, nonché la presenza di catene di fornitura a forte complessità e dispersione geografica, unitamente al ruolo degli operatori legittimi nelle dinamiche criminologiche, ben evidenziano come il settore alimentare costituisca un osservatorio privilegiato per il penalista che voglia oggi approfondire il tema di come articolare una risposta punitiva in presenza di fenomeni criminosi così connotati⁴¹.

Non sono ancora maturi i tempi per tornare su un tema ormai classico in questi peculiari contesti di disciplina, se cioè si possano in tali ipotesi distribuire responsabilità penali sulla base delle tradizionali categorie del diritto penale individuale e d'evento⁴², correndo il rischio di flessibilizzare le esigenze di garanzia connesse a taluni istituti⁴³, oppure se non sia necessario ripensare prassi applicative e modelli sanzionatori per tener conto delle nuove esigenze della modernità con cui pure il diritto penale deve sapersi confrontare⁴⁴.

Avremo modo più avanti di cimentarci con questi nodi di fondo e di esprimere la nostra posizione al riguardo – specie considerando che

⁴¹ Rileva come «...il diritto penale alimentare abbia da sempre rappresentato un avamposto della modernità giuridica, un laboratorio ove testare la malleabilità di principi e istituti fondamentali al cospetto dei grandi mutamenti del quadro fattuale, sociale e giuridico di riferimento» E. MAZZANTI, *Circolarità e dinamicità dell'illecito nel diritto penale alimentare (tra presente e futuro)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 1, 22.

⁴² Sulla crisi di tali paradigmi dinnanzi al fenomeno delle organizzazioni complesse e della dislocazione in esse dei centri decisionali v. C. PIERGALLINI, voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 261.

⁴³ *Amplius*, sul punto, A. ALESSANDRI, *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 2, 544 ss.

⁴⁴ Sul punto torneremo in chiusura del Cap. II e nella parte conclusiva del presente lavoro.

sul terreno della criminalità alimentare interviene, tra gli altri, un ulteriore, enorme fattore di complicazione costituito dalla frequente incertezza scientifica circa i potenziali pericoli che incombono sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori⁴⁵.

In questa sede, è sufficiente mettere in evidenza il differente contesto di riferimento, da un punto di vista fattuale e criminologico, in cui si colloca una disciplina di contrasto, quale quella forgiata dal legislatore italiano rispetto ai reati alimentari, pensata per misurarsi con uno scenario ben diverso da quello attuale.

3. L'iper-regolazione amministrativa del settore alimentare: il ruolo del diritto eurounitario e il paradosso dell'assenza di un'armonizzazione penale

Affrontare la tematica della criminalità nel settore alimentare non può prescindere da un inquadramento della realtà normativa connessa alla regolamentazione amministrativa in materia.

Come vedremo, anche un rapido sguardo all'orizzonte in questione, evidenzia, specularmente a quanto visto sotto il profilo socio-criminologico, la difficoltà di costruire una armonica risposta punitiva.

Da molto tempo la dottrina, avuto riguardo allo stato della legislazione italiana in materia alimentare, evidenzia come in tale ambito si sia di fronte a un ordito normativo costituito da un numero elevatissimo e imprecisato di fonti, al punto che si fatica a passare in rassegna la mole di provvedimenti legislativi in tema di produzione e

⁴⁵ Cfr. al riguardo il successivo par. V.

commercializzazione di prodotti, nonché a definirne l'esatta portata e, in taluni casi, persino la perdurante vigenza⁴⁶.

Invero, nel settore in esame, a fianco di normative di ampio respiro e di taglio generale – come la nota legge quadro n. 283 del 1962⁴⁷, che fino a poco tempo fa ha rappresentato⁴⁸ il tradizionale punto

⁴⁶ Evidenziava tale aspetto della legislazione agraria già T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli e la disciplina penalistica*, in AA.VV., *Problemi giuridici ed economici della commercializzazione dei prodotti agricoli*, Padova, 1987, 94, secondo cui si tratterebbe di un ordito «...normativo, caratterizzato da una frammentarietà e da una sovrapposizione alluvionale di testi, tale da impedire la stessa decifrazione della disposizione in vigore». Sul tema della natura composita del sistema normativo alimentare, e sulla complicata presenza in esso di fonti pubbliche e private, di *hard* e *soft law*, v., di recente, M. RAMAJOLI, *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Diritto amministrativo*, 2015, 4, 657 ss.

⁴⁷ Si tratta della legge in materia alimentare che, per le ragioni che si vedranno più avanti nel corso della trattazione, presenta i maggiori profili di interesse sul versante penalistico. In generale sull'importanza sistematica di tale legge v., diffusamente, A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 5, secondo la quale la legge n. 283 del 1962 «...costituisce il primo esempio di testo organico, razionale, di portata generale e fondamentale in materia alimentare, settore che è sempre stato regolato da un sistema capillare di innumerevoli leggi "sottosettoriali", prive di coordinamento e, in passato, spesso neppure adeguatamente aggiornate sotto il profilo sanzionatorio [...]» Per un sintetico quadro "storico" delle ulteriori disposizioni di taglio generale nella materia alimentare – tra cui spiccano il r.d.l. n. 2033 del 1925, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e il r.d. n. 1265 del 1934 (c.d. Testo unico delle leggi sanitarie) – cfr. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2013, 445 ss. Peraltro, dopo l'emanazione dei cc.dd. decreti "taglialeggi" (d.lgs. n. 179 del 2009, d.lgs. n. 212 del 2010 e d.lgs. n. 213 del 2010), che negli elenchi sulle disposizioni da "non tagliare" non ricomprendevano la l. n. 283 del 1962, ci si era interrogati in dottrina circa la perdurante vigenza della legge in parola. A tale interrogativo la Cassazione ha fornito risposta negativa, facendo leva su ragioni sia testuali che sistematiche, chiarendo come tale legge generale non abbia subito alcun effetto abrogativo in virtù dei suddetti decreti: cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2011 (dep. 9 marzo 2011) n. 9276, in *C.E.D. Cass.* n. 249783; Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2013 (dep. 18 novembre 2013) n. 46183, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2014, 9-10, II, 938 ss., con nota di G. JESU, *Un caso di frode in commercio per l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero al vino*. Sul tema v. anche A. SCARCELLA, *La Cassazione conferma: nessuna abrogazione per la legge in materia di alimenti né per la legislazione in materia di pesca marittima*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2011.

⁴⁸ Si vedano invero i recentissimi provvedimenti di riforma in materia, su cui ci soffermeremo più avanti (cfr. *infra* nel presente capitolo rispetto alle nuove misure europee in tema di controlli alimentari e alle disposizioni di abrogazione recentemente introdotte proprio per assicurare un adeguamento alla nuova disciplina comunitaria: v. sul punto anche *infra* Cap. II, Par. III).

di riferimento per l'identificazione delle regole, appunto, generali, presidiate a seconda dei casi da sanzioni amministrative e penali⁴⁹, che gli operatori devono osservare nella produzione e nel commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, nonché i controlli all'uopo compiuti dall'autorità sanitaria per verificare il rispetto di tali disposizioni circa l'igiene dell'industria e del commercio degli alimenti – ci si imbatte in una rilevante costellazione di fonti, spesso di natura eminentemente tecnica, riguardanti le regole di produzione e commercializzazione di singoli prodotti (dal vino all'olio di oliva), nonché normative relative a contenitori, imballaggi o etichettatura, senza menzionare le diverse disposizioni settoriali volte a tutelare i prodotti tipici⁵⁰.

⁴⁹ Cfr., Cap. II.

⁵⁰ V., anche per ulteriori riferimenti sul punto, D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, cit., 24. Non è ovviamente questa la sede per un'analisi approfondita della complessa materia della regolamentazione amministrativa del diritto agrario, cui nel lavoro si farà di volta in volta riferimento avuto riguardo ad alcuni limitati aspetti funzionali alla comprensione dei profili di interesse dalla prospettiva del diritto punitivo. Una disamina della legislazione agraria, per i contenuti e i limiti del presente lavoro, non può essere chiaramente nemmeno accennata. Per un'analisi della materia del diritto alimentare si rinvia quindi, senza alcuna pretesa di esaustività e limitatamente alla letteratura più recente e aggiornata, ai seguenti contributi: F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2020; D. BEVILACQUA, *La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali*, Milano, 2012; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012; C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015; C. CORRERA, *La tutela del made in Italy alimentare e l'origine territoriale*, Milano, 2013; L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2019; L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZOLI, V. PANIGAZZA, L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2019; M. FERRARI, *Diritto alimentare comparato: regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012; M. P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare: la tutela della salute tra liberalizzazione temperata e precauzione*, Torino, 2020; A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2019; A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale: soggetti e concorrenza*, Bari, 2018; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2018; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione Europea: prodotti DOP, IGP, STG, biologici e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012; R. SAJJA, *L'informazione alimentare tra sicurezza e qualità nel mercato europeo e globale*, Napoli, 2018; L. SALVI, *Diritto alimentare e innovazione tecnologica nella*

Ben si comprende, quindi, come ci si muova nell'ambito di un settore iper-regolato, attesa pure l'importanza dei beni giuridici che possono venire in rilievo specie avuto riguardo alla salute dei consumatori⁵¹.

Un aspetto poi da tenere in particolare considerazione è dato dal ruolo di assoluto rilievo della normativa dell'Unione Europea. Si tratta invero di un settore in cui il processo di armonizzazione – complice certamente l'importanza del comparto alimentare per la materia principe della libera circolazione delle merci e della realizzazione del mercato unico – presenta ormai un carattere pressoché totalizzante e tale da coprire quasi tutti gli ambiti della regolazione⁵².

L'approdo sicuramente più significativo è costituito dall'emanazione del Reg. CE n. 178 del 2002, disciplinante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e le più importanti procedure nel campo della sicurezza alimentare⁵³.

Limitandoci in questa sede a ripercorrere i profili di nostro più stretto interesse, può rilevarsi come il Regolamento, oltre a segnalarsi

regolazione dell'Unione europea: profili di legittimità e accountability, Napoli, 2017; A. VETTOREL, *Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale: la comunicazione dell'origine e della provenienza geografica degli alimenti nel diritto dell'Unione europea e internazionale*, Napoli, 2016; A. VITALE, *Manuale di legislazione alimentare*, Milano, 2018.

⁵¹ Diffusamente sul punto L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 2013, 4, 278.

⁵² Se si escludono alcuni limiti aspetti ancora disciplinabili dai legislatori nazionali: v. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 252, al quale si rinvia per una esaustiva e sintetica ricostruzione dell'evoluzione del diritto eurounitario nella nostra materia. L'A. rileva, in particolare, come «...sul piano precettivo, l'armonizzazione raggiunge livelli tendenzialmente assoluti, salvi gli aspetti non incidenti sul diritto europeo o le situazioni di confine, non ancora armonizzate, che rimangono suscettibili di regolamentazione discrezionale da parte dei legislatori nazionali (si pensi, ad es., alla delicata linea di confine tra alimento e medicinale e alla controversa qualificazione degli integratori alimentari e dei c.d. super-alimenti)».

⁵³ Per una dettagliata analisi del quale si rinvia ai diversi contributi specialistici citati *supra*. Per approfondimenti cfr. anche i vari lavori pubblicati in L. COSTATO, F. ALBISINNI (a cura di), *European and Global Food Law*, Padova, 2016.

per l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare⁵⁴ e per l'importante definizione della nozione di alimento⁵⁵, non si è limitato a porre in capo agli operatori del settore alimentare (OSA⁵⁶) rilevanti obblighi di carattere operativo – specie in tema di rintracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera⁵⁷, nonché avuto

⁵⁴ Cfr. in particolare gli artt. 22 e 23 del Reg. CE n. 178 del 2002, che definiscono le funzioni e i compiti di tale autorità, declinandosi sostanzialmente in attività di consulenza e assistenza tecnico-scientifica (formulazione di pareri per Stati membri e istituzioni comunitarie, promozione di metodi uniformi per la valutazione del rischio nei settori di competenza etc.) in relazione a tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, fornendo altresì informazioni indipendenti e comunicando i rischi in tali ambiti. Ai sensi, inoltre, degli artt. 35 e 50 ss. del suddetto regolamento l'Autorità ha anche un ruolo chiave nel funzionamento del Sistema europeo di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, cui partecipano anche gli Stati membri e la Commissione, la quale può disporre, per gestire tali rischi in situazioni gravi di emergenza, misure come la sospensione dell'immissione nel mercato, dell'utilizzazione o della importazione di un alimento o di un mangime, disponendo inoltre, con la collaborazione dell'Autorità, un piano generale per la gestione delle crisi ex art. 55 e ss. del Regolamento in discorso. Si tratta quindi, e l'aspetto è rilevante ai nostri fini, di un ente privo di poteri di *enforcement* e di spiccata natura tecnico-scientifica. Per un'analisi di tali meccanismi si vedano R. HYDE, A. SAVAGE, *Coming together to combat food crime: regulatory networks in the EU*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 229 ss. Molto importante in tale ambito è anche la *EU Food Fraud Network*: una rete, cui partecipano anche Europol e vari punti di contatto nazionali in Europa, per lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di frodi nel settore alimentare. Cfr. le informazioni e i report reperibili al seguente link: https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/ffn_en.

⁵⁵ L'art. 2 del Reg. CE 178/2002 definisce invero l'alimento come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani». Si tratta del resto di una nozione – tenuto conto anche delle dettagliate inclusioni ed esclusioni operate sempre dal suddetto art. 2, parr. 2 e ss. – molto importante, anche a fini penalistici, per l'individuazione dell'oggetto materiale della condotta di diversi reati alimentari: cfr. al riguardo, diffusamente, G. STEA, *Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in *Riv. dir. al.*, 2018, 2, 49 ss.

⁵⁶ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 3, del Reg. CE 178/2002, si tratta della «persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo». A tali soggetti, ai sensi dell'art. 17 del suddetto Reg. spetta «...garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte».

⁵⁷ L'art. 18 del Reg. CE 178/2002 afferma, invero, che in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti gli operatori del settore

riguardo al dovere di avviare procedure di ritiro dal mercato⁵⁸ dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza⁵⁹ –, ma abbia altresì fissato i principi fondamentali delle politiche eurounitarie di settore: su tutti l'approccio basato sull'analisi del rischio⁶⁰ e il principio di

alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento (in ciò invero si sostanzia la rintracciabilità dell'alimento lungo tutta la filiera, cui pure si legano i connessi obblighi di etichettatura e identificazione). A tal fine, ai sensi del par. 2 del detto art. 18, gli operatori devono «...disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo». Su questi aspetti v., per un inquadramento, A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare*, cit., 209 ss.

⁵⁸ Il riferimento è qui all'art. 19 del Reg. CE n. 178/2002, ove si prevede che «se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimentato da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti», oltre chiaramente ai consumatori. Il par. 3 dell'articolo in parola, peraltro, dettaglia ulteriormente il dovere di cooperazione con le autorità, che vanno informate immediatamente dall'OSA quando ritenga o abbia motivo di ritenere che un alimento immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute: in tali casi l'informazione ha ad oggetto le misure messe in campo per evitare rischi; la norma, inoltre, stabilisce l'obbligo per tale soggetto di non impedire né scoraggiare in alcun modo tale cooperazione che può prevenire, ridurre o eliminare il rischio derivante dal prodotto. Per una compiuta analisi delle diverse norme di organizzazione, relazione e responsabilità del regolamento in questione cfr. F. ALBISINNI, *Strumentario*, cit., 141 ss.

⁵⁹ L'art. 14 del Reg. CE n. 178/2002, che definisce i requisiti di sicurezza degli alimenti, è del resto un punto di riferimento cruciale per la definizione del concetto stesso di sicurezza alimentare. La norma invero sancisce, in estrema sintesi, il principio per cui gli alimenti a rischio (cioè quelli dannosi per la salute o inadatti al consumo umano) non possono essere immessi sul mercato. Per valutare la rischiosità dell'alimento, inoltre, la norma specifica che è necessario guardare alle normali condizioni d'uso del prodotto e alle informazioni messe a disposizione del consumatore. Per determinare, invece, la dannosità dell'alimento per la salute, la disposizione impone di tener conto degli effetti immediati e a lungo termine dell'alimento sulla salute di chi consuma e dei discendenti, nonché degli effetti tossici cumulativi del prodotto e della particolare sensibilità di specifiche categorie di consumatori cui il prodotto risulta destinato. Per approfondimenti circa la nozione di sicurezza alimentare v., in particolare, S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., 155 ss.

⁶⁰ Afferma invero l'art. 6 del Reg. CE 178/2002 che la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio (nelle sue componenti interconnesse, come si legge nel considerando n. 17 del regolamento in parola, della valutazione, gestione e comunicazione del rischio stesso), che deve essere svolta in modo indipendente, obiettivo e imparziale e tener conto, circa la fase di *risk management*, tra l'altro, anche del principio di precauzione. Ampi rilievi al riguardo in M. P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare*, cit., 106 ss. Sulla procedura di analisi del rischio si vedano peraltro le modifiche apportate al Reg. CE n. 178/2002

precauzione⁶¹. Il tutto in una logica di fondo in cui il rischio per la sicurezza degli alimenti e, di riflesso, anche soltanto in prospettiva, per la salute dei consumatori, è gestito sulla base di procedure spesso basate su una *partnership* tra pubblico e privato⁶².

I richiamati elementi valgono, del resto, a qualificare ampi tratti della più importante normazione successiva dell'Unione in ambito alimentare.

Basti qui citare soltanto il recente regolamento UE n. 625 del 2017 sui controlli ufficiali e le altre attività per garantire l'applicazione

da parte del Reg. UE n. 1381/2019 sulla trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio nella filiera alimentare.

⁶¹ Nota e diffusa in letteratura è la definizione del principio, che tra altri ispira la legislazione alimentare, di cui all'art. 7 del regolamento in analisi, secondo cui «qualora in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio». Si prevede peraltro, al par. 2 della disposizione, che le misure adottate debbano comunque essere proporzionate e prevedere soltanto le restrizioni al commercio (da riesaminare periodicamente anche in base alle nuove informazioni scientifiche) che siano davvero necessarie per raggiungere il livello di tutela della salute perseguito dall'Unione. Sul principio di precauzione – in merito al quale, anche per tutti i relativi riferimenti bibliografici, v. più diffusamente *infra* par. V – la letteratura, non soltanto penalistica, è sterminata. Basti richiamare qui, per una ricostruzione dei diversi orientamenti emersi, i lavori monografici di: D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, 25 ss., ed E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti dell'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013, 8 ss.

⁶² Si pensi, su tutte, alle procedure sul ritiro del prodotto su cui v. *supra*. La scommessa sulla *partnership* pubblico-privato è del resto un aspetto ricorrente nella legislazione moderna, anche sotto il profilo punitivo: basti pensare alla logica di fondo di chiamare il privato a gestire il rischio mediante l'autoorganizzazione che permea, ad esempio, il d.lgs. n. 231 del 2001 o il GDPR. Sull'articolazione di tali politiche sul versante penalistico, v., in particolare: F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 3, 945 ss.; A. GULLO, *Il contrasto alla corruzione tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente: brevi note*, in A.R. CASTALDO (a cura di), *Il patto per la legalità. Politiche di sicurezza e di integrazione*, Milanofiori Assago, 2017, 93 ss.; nella letteratura internazionale, anche con riferimento ai meccanismi di diversione processuale, v., per tutti, J. ARLEN, *Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Corporate Criminal Into Corporate Cops*, in *NYU School of Law Public Law Research Paper n. 17.12*, april 1 2017. Rispetto a tale aspetto della legislazione euorunitaria in materia si veda in particolare M. P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare*, cit., *passim*.

della legislazione alimentare⁶³ che, avuto riguardo ai controlli sanitari nel comparto alimentare, valorizza molto – quali assi del sistema – l’auto-controllo e l’auto-organizzazione privata in punto di valutazione e gestione del rischio⁶⁴.

Un sistema normativo, quindi, che si presenta subito agli occhi dell’osservatore come un impianto moderno e che, per il livello di dettaglio e per il noto primato del diritto eurounitario, prevale sulla regolazione nazionale⁶⁵, al punto da imporsi quale reale, e spesso unico, punto di riferimento in materia.

Lo sforzo di armonizzazione compiuto dall’Unione europea è peraltro assolutamente da apprezzare nella misura in cui, come visto in precedenza, ci si muove qui in un settore largamente dominato da imprese multinazionali e da operatori che agiscono nel contesto di una filiera dall’ampia e interconnessa geografia: sicché è particolarmente importante che mercati così legati e interdipendenti tra loro abbiano delle “regole del gioco” il più possibile coordinate e comuni nei loro contenuti essenziali⁶⁶.

⁶³ Per un esaustivo e aggiornato quadro, anche della legislazione sui controlli relativa al precedente c.d. Pacchetto igiene e al connesso Reg. 882/2004, sostituito dal suddetto Reg. UE n. 625 del 2017, v., ancora, M. P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare*, cit., 149 ss.

⁶⁴ Cfr., ad esempio, l’art. 14 e l’art. 18 (quest’ultimo richiama anche la verifica circa la conformità ai regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004) del Reg. Ue. n. 625 del 2017 che, circa i metodi e le tecniche di controllo ufficiale, fa riferimento alla valutazione delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (il noto sistema HACCP): un meccanismo che prevede il primario ruolo dell’operatore nel valutare e gestire, attraverso misure di prevenzione c.d. *tailor made*, il rischio insito nei propri meccanismi produttivi. Sul punto avremo modo di tornare diffusamente nel corso del Cap. II (in particolare *sub* Par. V).

⁶⁵ Non è un caso del resto che in dottrina si sia evidenziata, anche dal punto di vista sanzionatorio, la frequente asincronia della legislazione nazionale, a volte incentrata su meccanismi che appaiono distanti dall’architettura di controlli implementata in ambito UE: cfr. sul punto A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell’operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in C. RICCI (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2012, 346 ss.

⁶⁶ Sull’importanza dell’implementazione di tali politiche si veda, per tutti, P. SEVERINO, *Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e*

L'analisi dello stato dell'arte della legislazione in tema di alimenti interessa lo studioso del diritto penale da un duplice punto di vista: a) per testare, sul piano eminentemente pratico, come la complessità di tale impianto normativo sia in grado di incidere sulla prassi applicativa dei reati alimentari, specie avuto riguardo ai fenomeni dell'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale e dell'eterointegrazione del precetto ad opera della normazione eurounitaria; b) per valutare le prospettive di armonizzazione del diritto degli Stati membri anche sul versante punitivo.

Sofferriamo l'attenzione su quest'ultimo profilo, avendo modo di affrontare distesamente la prima questione nel prosieguo dell'indagine⁶⁷.

Sebbene infatti il settore alimentare sia, come visto, uno degli ambiti maggiormente regolati dal diritto europeo, una tale armonizzazione non ha in alcun modo riguardato il diritto penale né, da una più ampia prospettiva, le scelte sanzionatorie (anche con riguardo alle misure amministrative) degli Stati membri in punto di illeciti alimentari⁶⁸.

Qui il legislatore dell'Unione si è sempre affidato alla clausola del ricorso a “sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive”⁶⁹ che gli

internazionale, cit., 19, la quale evidenzia come «...ambienti economici interconnessi non possono che presupporre “regole del gioco” interconnesse e coordinate».

⁶⁷ Cfr. *infra* par. IV.

⁶⁸ Sul punto, rilevando anche l'accentuata differenziazione delle opzioni sanzionatorie dei diversi legislatori nazionali, già D. CASTRONUOVO, *La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 3. Evidenzia bene questo aspetto, con particolare riguardo alla responsabilità da reato degli enti collettivi, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 304, rilevando che «...nessuno strumento sovranazionale ha mai reclamato espressamente sanzioni penali nei confronti delle persone giuridiche per illeciti alimentari».

⁶⁹ Basti qui citare, anche per la sua cruciale importanza sistematica, l'art. 17, par. 2, del citato Reg. CE n. 178 del 2002, secondo cui «Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione

Stati membri sono chiamati ad implementare a presidio della legislazione comunitaria, all'insegna della logica della tutela adeguata. Nulla si dice per contro su eventuali obblighi di criminalizzazione in materia da parte degli Stati membri o in merito alle caratteristiche che le sanzioni poste a presidio di tale legislazione, volendo anche di carattere non penale, debbano possedere⁷⁰.

Indicazioni minimali circa i caratteri di fondo delle misure sanzionatorie di settore sono contenute oggi nel Reg. UE n. 625 del 2017. Esso – pur lasciando liberi gli Stati, attraverso la suddetta clausola generale delle sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”, di scegliere le proprie opzioni in punto di tipologia e afflittività delle misure punitive relative alla disciplina dei controlli alimentari – stabilisce come gli Stati provvedono affinché le sanzioni pecuniarie adottate per le violazioni del regolamento in parola, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino «...come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore»⁷¹.

sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». Come si vede, quindi, non soltanto non si pone alcun obbligo di criminalizzazione, ma nemmeno si fornisce alcun criterio circa le caratteristiche delle sanzioni. Di contro e a ulteriore testimonianza della scarsa capacità orientativa di simili tecniche di normazione, come bene ha evidenziato attenta dottrina attraverso un'approfondita disamina delle modalità con le quali il legislatore italiano adempie agli obblighi punitivi di fonte UE, tale clausola può anche generare effetti perversi nella misura in cui il legislatore, per adeguarsi a tale formula di stile, ha numerose volte soddisfatto *ultra petita* la richiesta del legislatore eurounitario, introducendo sanzioni penali laddove invece le misure amministrative sarebbero state pienamente sufficienti a soddisfare l'esigenza sanzionatoria del caso di specie: il riferimento è qui, per tutti, al saggio di A. GULLO, *Deflazione e obblighi di penalizzazione di fonte UE*, in *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2016, spec. 15-16, 23-24.

⁷⁰ V. al riguardo, su tutti, M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, in A. NIETO MARTIN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *International Review of Penal Law*, 2016, 87(2), 115, il quale rileva condivisibilmente al riguardo: «...Compared with the attention paid by EU law to regulation and controls, it is astonishing to see that so little is said on sanction; and nothing on the kind of sanctions».

⁷¹ Cfr. Reg. UE n. 625 del 2017, art. 139. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si veda anche il lavoro di D. VOZZA, *Le tecniche gradate di*

Tuttavia, ben lungi dal rappresentare una forma di armonizzazione o dal comportare veri e propri obblighi di criminalizzazione, siffatte previsioni finiscono per discostarsi poco dalla clausola più volta richiamata, tenuto conto che, ad es., una sanzione non in grado di assicurare il recupero neppure del vantaggio economico tratto dall'operazione illecita non potrebbe di certo dirsi effettiva, proporzionata e, soprattutto, dissuasiva⁷².

È vero che, come evidenziato in dottrina, anche nella materia alimentare il diritto europeo disciplina tutta una serie di “sanzioni atipiche” di carattere economico legate ad aspetti strettamente finanziari come, ad esempio, la mancata concessione o la riduzione di sussidi indebitamente ricevuti dall'Unione⁷³; così come si è discusso dell'eventuale possibilità di far rientrare tali previsioni nella nota nozione di “materia penale” di cui all'art. 6 della C.E.D.U., con tutto ciò che ne consegue in punto di applicabilità delle relative garanzie sostanziali e processuali, specie allorquando esse non si limitino a determinare un effetto restitutorio, ma presentino carattere ultra-compensativo⁷⁴.

Ci sembra però che, anche ammettendo di poter rispondere positivamente a questo quesito, non siamo qui in presenza di un

armonizzazione delle sanzioni penali nei recenti interventi dell'Unione europea. Quali implicazioni in prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio interno?, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 3, 16 ss.

⁷² Per un esaustivo approfondimento dei profili dogmatici e applicativi legati alle competenze in ambito punitivo dell'Unione Europea si vedano i diversi contributi pubblicati in G. GRASSO, L. PICOTTI, R. SICURELLA (a cura di), *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011.

⁷³ Il riferimento è qui all'esaustiva e dettagliata panoramica di queste tipologie di misure effettuata da A.M. MAUGERI, *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare: recenti orientamenti giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 87 ss.

⁷⁴ Diffusamente sul punto sempre A.M. MAUGERI, *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare*, cit., 101 ss.

processo di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Per altro verso, la materia in questione nulla ha a che vedere con quella alimentare, dove gli illeciti si riferiscono a condotte e oggettività giuridiche (dall'avvelenamento alla cattiva conservazione dei prodotti, dalla salute pubblica alla lealtà nei rapporti commerciali) radicalmente diverse da quelle che possono venire in rilievo nei casi suddetti, legati come visto a profili di tutela degli interessi finanziari dell'Unione⁷⁵: un ambito, quindi, estremamente diverso dalla fenomenologia criminale al centro del fenomeno dei *food crime*. Simili illeciti relativi all'ottenimento di fondi, peraltro, non necessariamente si declinano in un rischio per la sicurezza degli alimenti o in una frode commerciale rispetto ai consumatori.

Del resto, l'esame della legislazione degli Stati europei in materia alimentare restituisce una immagine estremamente frastagliata e disomogenea: spesso è diversa la collocazione "endo o extra codicistica" degli illeciti; diversi sono i criteri di imputazione della responsabilità (tra forme di *strict liability* e illeciti che richiedono invece, ad esempio, la prova della colpa grave); diverse sono le stesse tipologie di sanzioni nell'articolazione della risposta punitiva tra i settori amministrativo e penale o le misure in punto di responsabilizzazione degli enti collettivi⁷⁶.

⁷⁵ V. però al riguardo ancora A.M. MAUGERI, *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare*, cit., 91, che rileva come tali misure economiche, pur tutelando direttamente le risorse finanziarie dell'Unione europea, finiscono per riflettersi in una tutela indiretta della sicurezza alimentare.

⁷⁶ Si veda al riguardo l'esposizione dei risultati dell'indagine comparatistica – compiuta dal gruppo di ricerca coordinato, nell'ambito dell'Associazione italiana dei Professori di diritto penale, dal Prof. Massimo Donini, riguardo alla riforma dei reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica. Un'analisi di tale indagine, avente ad oggetto le misure sanzionatorie in tema di ambiente, sicurezza del lavoro, alimentare e dei medicinali adottate negli ordinamenti di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, è consultabile in A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza sul lavoro, degli alimenti, dei farmaci etc.)*, in www.aipdp.it, al seguente link: https://www.aipdp.it/documenti/reati_contro_salute_privata_pubblica/Donini_reati_

Ciò che accomuna le differenti legislazioni risultano spesso i profili solitamente critici della legislazione in materia, come il ricorso alla tecnica del rinvio nella costruzione del precetto⁷⁷.

Ecco che in un simile contesto l'Unione Europea – al netto di un tentativo (non riuscito) compiuto dalla Commissione europea per armonizzare le legislazioni punitive degli Stati membri, che non ha avuto più alcun seguito⁷⁸, e della messa in campo di alcuni strumenti di

contro_la_salute_e_incolumita.pdf. Per un inquadramento del tema in chiave comparatistica v. anche: L. FOFFANI, *Responsabilità per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e spagnolo*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 145 ss.; G. PIGHI, *La tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germania e Spagna*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 131 ss.; F. DIAMANTI, *Tra Kern e Nebenstrafrecht: lavoro, alimenti e farmaci. Spunti per una comparazione con la Germania*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 3-4, 558 ss. Non è ovviamente questa una sede per una compiuta disamina di tutte le legislazioni in questione, per la quale si rinvia alla consultazione del suddetto rapporto. Nel corso della presente indagine prenderemo in considerazione, dal punto di vista comparatistico, soltanto gli ordinamenti di USA e UK per le ragioni che si esporranno più avanti nel lavoro (cfr. Cap. III).

⁷⁷ Cfr. A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute*, cit., 7, secondo i quali «...la tendenza principale riscontrata nell'indagine comparativa, riconducibile essenzialmente all'elevato tasso di tecnicismo che caratterizza le materie in esame, è di costruire fattispecie contenenti rinvii espressi alle specifiche discipline di settore; la trasgressione di queste ultime, tramite azioni od omissione, contribuisce dunque a definire il fatto tipico». In argomento v. diffusamente anche A. NIETO MARTIN, *General Report on food regulation and criminal law*, in A. NIETO MARTIN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *International Review of Penal Law*, 2016, 87(2), 17 ss. Per una rassegna delle tecniche normative utilizzate in diversi ordinamenti europei, in questa materia, mediante la tecnica del rinvio, v. anche L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 1-2, 254 ss.

⁷⁸ Si tratta della iniziale proposta legislativa effettuata dalla Commissione europea nell'iter che ha poi portato all'emanazione del Reg. n. 882/2004 – Proposal COM(2003) 52. Tale documento conteneva, all'art. 55 e nell'*annex VI*, alcune proposte di introduzione di sanzioni penali nella materia alimentare, ma il Consiglio non le appoggiò sicché il Reg. venne adottato soltanto con la solita clausola generalissima, circa le sanzioni, delle misure effettive, proporzionate e dissuasive. Ricostruisce dettagliatamente questi profili M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 117-118. Sui contenuti di tale proposta si tornerà più nel dettaglio *sub* Cap. II, par. VII, cui rinviamo per i relativi riferimenti.

mera cooperazione amministrativa e scambio tra autorità competenti⁷⁹ – non ha ancora compiuto alcun passo per avvicinare gli ordinamenti nazionali.

Eppure, proprio il settore alimentare potrebbe essere l'ideale terreno per sperimentare l'applicazione del noto art. 83 TFUE, e della c.d. *annex competence* in materia penale dell'Unione⁸⁰, che consente l'emanazione di direttive contenenti norme minime sulla definizione di reati e sulle relative sanzioni in settori che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, allorquando una simile azione appaia essenziale per l'effettiva implementazione della politica europea in materia⁸¹.

Al netto delle criticità che la dottrina ha evidenziato circa la disposizione in discorso del TFUE⁸², può affermarsi come, avuto riguardo all'ambito alimentare, i suddetti due requisiti sembrano sussistere: è indubbio infatti che, da un lato, il settore del *food* è stato

⁷⁹ Cfr. in particolare le procedure e i *network* richiamati *supra* nel presente paragrafo.

⁸⁰ Cfr. Art. 83, par 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «Allorché il ravvicinamento di disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76». Su tale disposizione v., anche per ulteriori richiami bibliografici e riferimenti, S. MANACORDA, voce *Diritto penale europeo*, in *Enc. Treccani online*, 2014, reperibile al link: https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-europeo_%28Diritto-online%29/. Cfr. altresì A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2012, 1, 43 ss.

⁸¹ Sull'applicazione di tale disposizione v. da ultimo V. MANES, M. CAIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti e casi*, Torino, 2020, 37, e la dottrina ivi richiamata. Per un ampio inquadramento di questi temi nella letteratura internazionale v. il lavoro di H. SATZGER, *International and European Criminal Law*, Munchen-Oxford, 2018, *passim*.

⁸² Si vedano in particolare i rilievi critici di R. SICURELLA, *La costruzione della dimensione penale dell'Unione europea: deriva simbolico-repressiva o occasione di approfondimento dei presidi garantistici?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 3, 446, circa soprattutto i requisiti dell'"indispensabilità" dell'intervento di armonizzazione o della "efficace attuazione di una politica dell'Unione", ritenuti scarsamente selettivi e privi di una effettiva capacità delimitativa dei poteri di intervento dell'istituzione comunitaria in materia.

oggetto di numerose misure d'armonizzazione (al punto che addirittura si appalesa come una delle materie più regolate dal diritto dell'Unione); dall'altro, l'introduzione di misure di uniformazione del diritto punitivo pare, a nostro avviso, essenziale per evitare che la moderna e apprezzabile normativa in materia dell'Unione venga sostanzialmente privata di indispensabili e coordinate misure punitive a presidio della sua reale efficacia.

Per comprendere il motivo per cui si tratta di una strada da battere in tempi rapidi e di una risposta a una esigenza reale, vediamo quali sono le due principali problematiche che si determinano, in ambito sovranazionale, in virtù della mancata armonizzazione del diritto punitivo alimentare: l'incertezza in merito alla nozione di frode alimentare nello scenario internazionale e il fenomeno del c.d. *forum shopping*.

3.1. (segue) Il caso della frode alimentare: una nozione dai confini incerti (...)

Abbiamo visto⁸³ – e torneremo su questi aspetti in sede di analisi comparata⁸⁴ – come le legislazioni in tema di contrasto ai *food crime* si presentino nel complesso disomogenee nello scenario internazionale.

Ciò in ambito europeo è evidentemente dovuto, come si è detto, anche (se non soprattutto) all'assenza di una politica sanzionatoria comune dell'Unione in materia. Si tratta, del resto, di un problema riconosciuto dalle stesse istituzioni eurounitarie: basti qui richiamare la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare⁸⁵, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo, in cui

⁸³ Cfr. il precedente par. III.

⁸⁴ Si rinvia alla consultazione del cap. III del presente lavoro.

⁸⁵ Risoluzione (2013/2091/INI), reperibile su <https://eur-lex.europa.eu>.

si «...constata che il diritto dell'UE non fornisce attualmente una definizione di frode alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse quando occorre darne una», affermandosi poi come una definizione di frode alimentare armonizzata a livello dell'UE sia essenziale per sviluppare un approccio europeo nella lotta ai fenomeni criminali in questione.

La risoluzione tocca infatti un punto nevralgico attesa la difficoltà di rintracciare una nozione condivisa di frode alimentare che emerge, come subito diremo, dall'analisi della letteratura internazionale in materia e dal lavoro svolto da importanti istituzioni pubbliche impegnate nel settore⁸⁶.

Un primo aspetto è legato alla distinzione tra le mere ipotesi di *non-compliance* rispetto alla legislazione alimentare e la vera e propria frode alimentare: se invero la prima fa riferimento alla semplice, “secca” violazione della *food law*, non ulteriormente connotata in punto di oggettivo disvalore, la seconda, volendo individuare un tratto ricorrente nella letteratura internazionale, viene di solito individuata nell'ambito della c.d. *economically motivated adulteration* (EMA) o, comunque, di un'attività decettiva e ingannatoria, avente ad oggetto varie forme di modificazione delle sostanze alimentari accomunate dall'intenzione di ricavare dall'attività illecita un vantaggio economico o comunque, più in generale, indebito⁸⁷.

Sotto tale aspetto, invero, la *U.S. Food and Drug Administration*, l'autorità di *enforcement* in materia alimentare negli Stati Uniti⁸⁸, ha definito l'EMA come «...*the fraudulent, intentional substitution or*

⁸⁶ Su questi aspetti anche M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 121 ss.

⁸⁷ Un'attenta ricostruzione delle varie definizioni proposte è offerta anche da N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss. Sul punto si veda anche il lavoro monografico di J.M. RYAN, *Food Fraud*, Amsterdam, 2016, 9 ss.

⁸⁸ V., per un più ampio inquadramento, il successivo Cap. III.

addition of a substance in a product for the purpose of increasing the apparent value of the product or reducing the cost of its production, i.e., for economic gain»⁸⁹.

Una ulteriore definizione diffusa in letteratura e citata anche nella suddetta risoluzione del 2014 del Parlamento europeo⁹⁰, considerata più ampia di quella di EMA, insiste peraltro sempre sull'aspetto della modificazione associata a quello che potremmo definire, in termini penalistici, un dolo specifico di profitto/vantaggio economico, nella misura in cui la *food fraud* viene definita come «...*a collective term used to encompass the deliberate and intentional substitution, addition, tampering or misrepresentation of food, food ingredients, or food packaging; or false or misleading statements made about a product, for economic gain»⁹¹.*

Una definizione, quindi, molto ampia, che mette insieme diverse condotte che vanno dalla vera e propria modificazione e manomissione della sostanza alle semplici dichiarazioni ingannevoli sulle caratteristiche del prodotto.

Un altro importante studio, poi, soffermandosi sempre sulla nozione di frode alimentare ha offerto un quadro più ampio delle possibili tipologie di illeciti in ambito *food*, proponendo innanzitutto una macro-bipartizione degli stessi tra *unintentional adulteration* e *intentional adulteration*⁹².

⁸⁹ Cfr. *U.S. Federal Register*, Volume 74, Issue 64, 2009 (reperibile al seguente link: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2009-04-06/html/E9-7843.htm>). La FDA aggiunge peraltro che «...*EMA includes dilution of products with increased quantities of an already-present substance [...] to the extent that such dilution poses a know or possible health risk to consumers, as well as the addition or substitution of substances in order to mask dilution».*

⁹⁰ Cfr. la Risoluzione (2013/2091/INI), cit.

⁹¹ Così J. SPINK, D.C. MOYER, *Defining the Public Health Threat*, cit., 158.

⁹² Il riferimento è qui alla ricerca co-finanziata dall'Unione europea e pubblicata nel seguente manuale: J.F. MORIN, M. LEES (a cura di), *Food Integrity Handbook. A guide to food authenticity issues and analytical solutions*, Nantes, 2018.

Nell'ambito della prima categoria (*unintentional adulteration*) verrà in rilievo una *food safety issue* quando la salute del consumatore può essere danneggiata da un'azione non intenzionale, mentre si porrà esclusivamente un tema di *food quality* allorquando tale pericolo "sanitario" non venga in rilievo⁹³.

Con riferimento invece alla seconda classificazione (*intentional adulteration*), si rileva che allorquando l'intenzione dell'agente sia di arrecare un danno a terzi l'azione ricadrà nel campo della c.d. *food defence*: un terreno per definizione diverso da quello delle EMA e definito come l'ambito della c.d. *ideologically motivated adulteration*, spesso compiuta a scopo di vero e proprio terrorismo⁹⁴; ove invece l'intenzione dell'agente ha esclusivamente ad oggetto considerazioni di carattere economico, allora avremo una *food fraud*⁹⁵.

Una classificazione che ha certamente il pregio di offrire un quadro d'insieme delle macro-categorie di violazioni che segnano la cifra degli illeciti in materia alimentare ma che, a nostro avviso, pone la criticità di "incasellare" le violazioni che comportano un pericolo per la salute nel solo gruppo delle *unintentional adulteration*, quando in

⁹³ Cfr. J.F. MORIN, M. LEES (a cura di), *Food Integrity Handbook*, cit., intro XIV.

⁹⁴ Su tale aspetto M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 121.

⁹⁵ Cfr. J.F. MORIN, M. LEES (a cura di), *Food Integrity Handbook*, cit., intro XIV ss. Gli autori peraltro individuano anche le tipologie di frodi più ricorrenti: «...*adulteration* [...] *the intentional addition of a foreign or inferior substance or element; especially to prepare for sale by replacing more valuable with less valuable or inert ingredients* [...] *substitution is the "process of replacing a nutrient, an ingredient or part of food (often one with high value), with another nutrient, ingredient or part of food (often one with lower value)"* [...] *dilution is "the process of mixing a liquid ingredient (solute) with high value with a liquid of lower value"* [...] *unapproved enhancement is "the process of adding unknown and undeclared compounds to food product in order to enhance their quality attributes"* [...] *concealment is "the process of hiding the low quality of food ingredients or products"* [...] *grey market: this term includes production, theft, and diversion involving unauthorized sales channels for products* [...] *counterfeit is a case when Intellectual Property Rights (IPR) infringement is in effect* [...] *mislabelling is a special case of food fraud. It concerns the process of putting false claims on packaging for economic gain*».

realtà la prassi insegna – e lo vedremo più volte nel corso del presente lavoro – che diverse frodi intenzionali in ambito alimentare mettono invece a repentaglio proprio tale fondamentale interesse.

Venendo invece alle istituzioni dell'Unione va rilevato innanzitutto che la Commissione Europea individua le quattro caratteristiche chiave della *food fraud*: la violazione del diritto alimentare eurounitario; l'intenzione dell'agente; il vantaggio economico; l'inganno al consumatore⁹⁶.

Una particolare forma di *non compliance* esclusivamente dolosa, con chiara esclusione, pertanto, delle ipotesi soltanto colpose, qualificata da due elementi ulteriori: l'inganno al consumatore e il vantaggio economico⁹⁷ cui tende il soggetto attivo della frode.

Anzi, la Commissione ha anche meglio precisato – sempre nei suoi portali istituzionali – come ritenga che la frode alimentare riguardi «...any suspected intentional action by business or individual for the purpose of deceiving purchasers and gaining undue advantage

⁹⁶ Si consulti in particolare la seguente pagina web: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/food-fraud-quality/topic/food-fraud_en, ove la Commissione riporta peraltro le seguenti ulteriori definizioni di food fraud: «...CEN Workshop Agreement 86 Food Fraud: intentionally causing a mismatch between food product claims and food product characteristics; CX/FICS 18/24/7 Food fraud: any deliberate action of businesses or individual to deceive others in regards to the integrity of food to gain undue advantage. Types of food fraud include but not limited to: adulteration, substitution, dilution, tampering, simulation, counterfeiting and misrepresentation». Quest'ultima definizione (CX/FICS 18/24/7), peraltro, è richiamata anche nel seguente *position paper* sulla *food integrity* e *food authenticity* della *Codex Alimentarius Commission*, un importantissimo ente di standardizzazione in materia alimentare istituito dalla FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) e dalla WTO (*World Health Organization*): http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-733-24%252FWorking%252BDocuments%252Ffc24_07e.pdf.

⁹⁷ In altro documento (cfr. la seguente pagina web: https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/what-does-it-mean_en) richiamandosi gli altri tre medesimi suddetti elementi (e cioè: *violation of EU rules*; *deception of customers* e *intention*) ci si riferisce invece sul punto, più genericamente, al vantaggio indebito (*undue advantage*).

*therefrom, in violation of the rules referred to in Article 1(2) of Regulation (EU) 2017/625 (the agri-food chain legislation)*⁹⁸.

Tale nozione, beninteso, non trova riscontro in nessun atto legislativo o raccomandazione ufficiale dell'Unione, né tantomeno il citato Reg. n. 625 del 2017 fornisce alcuna definizione di frode alimentare, ma è significativo notare come – ribadendo i suddetti aspetti dell'intenzionalità, dell'inganno ai consumatori e del vantaggio indebito (quest'ultimi qui sembrano peraltro oggetto di una sorta di “doppio” dolo specifico che, data la locuzione “*and*”, dovrebbe avere congiuntamente riguardo a entrambi i profili di inganno e vantaggio) – la Commissione precisi meglio il sopra richiamato concetto di “*violation of the EU law*” facendo riferimento a una precisa normativa (il Reg. 2017/625): una indicazione molto più specifica rispetto a quella (generica) relativa al vastissimo universo della *EU food law*⁹⁹.

⁹⁸ Cfr., ancora, la pagina web: https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/what-does-it-mean_en.

⁹⁹ La locuzione «...*any suspected intentional action by business or individual for the purpose of deceiving purchasers and gaining undue advantage therefrom, in violation of the rules referred to in Article 1(2)*», del resto, evoca una espressione effettivamente presente nel Reg. 2017/625, in particolare all'art. 9, par. 2, anche se con una terminologia parzialmente differente. In quest'ultima disposizione si legge invero che «*Competent authorities shall perform official controls regularly, with appropriate frequencies determined on a risk basis, to identify possible intentional violations of the rules referred to in Article 1(2), perpetrated through fraudulent or deceptive practices, and taking into account information regarding such violations shared through the mechanisms of administrative assistance provided for in Articles 102 to 108 and any other information pointing to the possibility of such violations*». Pertanto, in tale disposizione così come nell'intero corpo normativo in parola e in ogni altro documento legislativo dell'UE, il riferimento alle pratiche fraudolente e decettive non è rivolto espressamente in alcun modo alla frode alimentare, ma rappresenta semplicemente uno dei comportamenti che sono oggetto di controllo da parte delle autorità competenti nella filiera alimentare. Si ribadisce tuttavia come sia significativo notare che la Commissione faccia riferimento proprio al Reg. 2017/625 per circoscrivere e definire meglio la violazione normativa che, come detto, rappresenta uno degli elementi che qualificano, in base a tale impostazione, il concetto di frode alimentare. Del resto, se si volge uno sguardo alle violazioni delle regole dell'art. 1, par. 2 del regolamento in discorso, si evince come le disposizioni evocate in tale articolo riguardino gran parte della legislazione alimentare più rilevante in ambito UE: dalla intera normativa in tema di alimenti e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione e distribuzione, alle misure sui fitosanitari, fino a uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette.

Non sono peraltro mancate critiche verso le ricostruzioni incentrate per lo più sul dolo di profitto economico, in quanto ciò finisce per oscurare le motivazioni eterogenee e le complesse dinamiche plurisoggettive che, come visto nella parte introduttiva di questo lavoro, possono celarsi dietro alla decisione di commettere una frode alimentare, trattandosi di fattori organizzativi e “umani” che rendono molto complesso applicare al settore in esame le *economic rational choise theories*, su cui le predette ricostruzioni “economiche” di *food fraud* sembrano far leva, al settore in esame¹⁰⁰.

Tale dottrina propone quindi una definizione alternativa di frode alimentare, qualificandola con riferimento a «...*the abuse or misuse of an otherwise legitimate business transaction and an otherwise legitimate social/economic relationship in the food system in which one or more actors undertakes acts or omissions of deception or dishonesty to avoid legally prescriber procedures (process) with the intent to gain personal or organizational advantage or cause loss/harm (outcome)*»¹⁰¹.

Una definizione che ha quindi il pregio di evidenziare il ruolo degli operatori legittimi del mercato in tali frodi, di far riferimento alla *non compliance* rispetto alle procedure imposte dalla legislazione alimentare su cui come detto si innestano tali illeciti e, non da ultimo, di inserire due finalità alternative che fanno leva su una nozione più ampia e comprensiva di vantaggi personali ovvero organizzativi (anziché di taglio strettamente patrimoniale), da un lato, o sul danno ad altri, dall’altro lato: aspetto, quest’ultimo, che potrebbe in astratto anche

¹⁰⁰ Così N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 620 ss., con ampi riferimenti anche a diverse ulteriori definizioni di *food fraud*, sempre incentrate sull’aspetto economico della frode, emerse nel Regno Unito.

¹⁰¹ *Ibidem*.

valorizzare la frequente attitudine di tali illeciti ad arrecare effetti pregiudizievoli alla salute dei consumatori.

Di contro, sotto quest'ultimo versante si rimarca come gli attori legittimi del mercato difficilmente si rappresentano e vogliono il danno a terzi (in particolare sotto forma di una lesione alla salute), ma al più si rappresenteranno e accetteranno, pur di raggiungere i loro obiettivi, soltanto il pericolo¹⁰².

In passato, peraltro, era stata autorevolmente indagata la possibilità di enucleare, avuto riguardo all'ordinamento nazionale, un concetto unitario di frode alimentare come illecito caratterizzato da una oggettiva insidiosità della condotta – in particolare, potremmo dire per meglio chiarire il concetto, in termini di irricoscibilità del vizio del prodotto da parte del consumatore – e tale da inglobare in sé tanto reati dolosi, quanto, invece, ipotesi colpose¹⁰³.

Frodi, insomma, «...oggettivamente e non anche soggettivamente fraudolente [*poiché*¹⁰⁴] l'idoneità a trarre in inganno può sussistere solo oggettivamente senza essere investita dalla rappresentazione e volizione del soggetto attivo»¹⁰⁵, per quanto lo stesso Autore esprima dubbi, ad esempio, circa la ricorrenza di tale oggettiva insidiosità nella

¹⁰² Il riferimento è qui all'approfondita indagine di M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 316.

¹⁰³ V. in particolare F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti*, in S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA (a cura di), *F. Bricola. Scritti di diritto penale*, vol. II, *Parte speciale e legislazione complementare. Diritto penale dell'economia*, tomo II, *Parte speciale e legislazione complementare*, Milano, 1997, 2420 ss.

¹⁰⁴ Corsivo nostro.

¹⁰⁵ Cfr. ancora F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2425.

totalità delle ipotesi criminose in materia alimentare disseminate nel nostro ordinamento¹⁰⁶.

Rimane però il rilievo, invero contestato da parte di altri¹⁰⁷, per cui tali frodi (oggettivamente e non soggettivamente connotate in termini di insidiosità e fraudolenza) sarebbero in astratto legittimabili come categoria: non è del resto infrequente l'affermazione in letteratura secondo cui le frodi alimentari, specie nel diritto italiano, assumerebbero una accezione del tutto peculiare, per cui anche allorquando la condotta incriminata non evochi di per sé aspetti decettivi, nell'illecito potrebbero spesso rinvenirsi aspetti che fanno assumere al tipo carattere fraudolento¹⁰⁸.

Come si vede esistono quindi diverse ricostruzioni in merito al concetto di frode alimentare. Sulla problematica della classificazione dei reati e delle frodi alimentari nel nostro ordinamento torneremo più avanti nella trattazione¹⁰⁹; abbiamo però qui inteso evidenziare come anche nella letteratura interna vi siano sin da tempi risalenti incertezze in ordine a tali nozioni.

Lo scenario, poi, si complica ulteriormente ove si volge anche solo un rapido sguardo alla contigua nozione di *food crime*: a volte considerata, pure da importanti istituzioni come la U.K. *Food Standard*

¹⁰⁶ È il caso ad esempio, secondo l'A., di gran parte delle previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962: v. sempre F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2433 ss. Sul tema si rinvia al Cap. II, Par. III del presente lavoro.

¹⁰⁷ Cfr. in particolare G. AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1, 16, secondo cui nelle ipotesi qui evocate potrebbe parlarsi di frode soltanto in termini assolutamente impropri, in quanto tale termine implica necessariamente la qualificazione dolosa dell'illecito cui si riferisce.

¹⁰⁸ È questa la ricostruzione di A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, in *Enc. Dir.*, XVIII, Milano, 1969, 97 ss., secondo cui, in particolare «...si ha frode alimentare quando per effetto di una condotta fraudolenta un alimento destinato ad essere messo in circolazione, prima o nel momento della messa in circolazione, è diverso, anche solo quantitativamente, da quello che appare o che si dichiara».

¹⁰⁹ Cfr. in particolare Cap. II, Par. I.

*Agency*¹¹⁰, come un'ampia e generica categoria comprensiva anche delle frodi alimentari¹¹¹; in altri casi come qualcosa di diverso dalla *food fraud* e connesso all'attività di veri e propri soggetti criminali organizzati che sfruttano l'industria del cibo. Si legge invero in un importante rapporto che «...*food fraud becomes food crime when it no longer involves a few random acts by “rogues” within the food industry but becomes an organised activity perpetrated by groups who knowingly set out to deceive and or injure those purchasing a food product*»¹¹².

In altri casi ancora, poi, addirittura il concetto di *food crime* si allontana molto dall'ambito di attività di modificazione e *misrepresentation* delle sostanze alimentari per evocare un disordinato e complesso insieme di attività illecite di vario tipo (come le violazioni fiscali) che possono essere commesse nel contesto di attività in vario modo coinvolgenti l'industria alimentare¹¹³.

Come si vede, in definitiva, per quanto nelle varie ricostruzioni del concetto di frode alimentare più diffuse nello scenario internazionale, che qui si sono scorse, ci siano alcuni elementi ricorrenti

¹¹⁰ Sull'azione della quale torneremo nella parte comparastica del lavoro (cfr. cap. III).

¹¹¹ Nel sito istituzionale della FSA si legge invero che «...*We define food crime as serious fraud and related criminality in food supply chains. This definition also includes activity impacting on drink and animal feed. It can be seriously harmful to consumers, food businesses and the wider food industry*». V. in particolare la seguente pagina web: <https://www.food.gov.uk/safety-higiene/food-crime>.

¹¹² Il riferimento è qui a C. ELLIOTT, *Elliot Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks*, July 2014, 83, in <https://www.gov.uk/government/publications/elliott-review-into-the-integrity-and-assurance-of-food-supply-networks-final-report>. Il rapporto è stato commissionato al Prof. Elliott in risposta al noto *horsemeat scandal* che ha coinvolto in misura considerevole l'industria del cibo del Regno Unito nel 2013: lo studio, nonostante sia focalizzato sul sistema inglese, rappresenta un importante punto di riferimento internazionale per l'implementazione di politiche di sicurezza nel settore alimentare.

¹¹³ V. F. LOTTA, J. BOGUE, *Defining Food Fraud in the Modern Supply Chain*, in *European Food and Feed Law Review*, 2015, 10(2), 118, i quali peraltro aggiungono che i *food related crime* possono anche non comportare necessariamente una violazione della *food law*.

(pensiamo soprattutto all'esclusivo rilievo dell'intenzionalità), l'alchimia e la combinazione tra essi si presenta in forme ed equilibri differenti: a volte è espressamente richiesto l'inganno al consumatore, altre no; a volte ci si riferisce a un vantaggio economico, altre soltanto a un più generico vantaggio indebito; a volte si fa riferimento a una violazione espressa della legislazione alimentare, altre soltanto all'elencazione di una serie di condotte di sostituzione, modificazione etc. che non è ben chiaro se si debbano anche necessariamente accompagnare a una violazione del diritto positivo o meno (anche se ovviamente spesso così sarà).

Inoltre, e in modo ancor più significativo, nella maggior parte delle ricostruzioni qui richiamate prevale nettamente il profilo economico-commerciale quale aspetto realmente qualificante la frode alimentare, mentre il pericolo o il danno per la salute collettiva passano del tutto in secondo piano o vengono al più considerati degli elementi accidentali dell'illecito in parola¹¹⁴.

La frode pericolosa o dannosa per la salute pubblica, insomma, sarebbe soltanto una forma di manifestazione eventuale, una mera *species* del più ampio *genus* di frode alimentare nella sua accezione, come detto preponderante nello scenario internazionale, di adulterazione economicamente/commercialmente orientata.

Nella dottrina italiana, del resto, a testimonianza della costante interrelazione tra i due profili e in una prospettiva specularmente opposta a quella qui richiamata, è stato autorevolmente osservato come

¹¹⁴ Su questi aspetti v., in particolare, M. CALLAGHER, I. THOMAS, *Food Fraud: the deliberate adulteration and misdescription of foodstuffs*, in *European Food and Feed Law Review*, 2010, 5(6), 347 ss. Sull'argomento v. anche, oltre ai lavori fin qui citati: L. MANNING, R. SMITH, J.M. SOON, *Developing an organizational typology of criminals in the meat supply chain*, in *Food Policy*, 2016, 59, 44 ss.; P. SHEARS, *Food Fraud – a current issue but an old problem*, in *British Food Journal*, 2010, 112(2), 198 ss.; J. SPINK *et. al.*, *International Survey of Food Fraud and Related Terminology: Preliminary Results and Discussion*, in *Journal of Food Science*, 2019, 84(10), 2705 ss.

«...frode pericolosa dal punto di vista sanitario e frode economica non sono, neppure nella legge, fenomeni nettamente distinti. Il rapporto sembra essere di continenza: la frode contro la salute comporta anch'essa un inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto [...] e quindi implica e contiene una frode economica. Ne consegue che la frode economica finisce per rilevare come tale solo quando dal punto di vista sanitario possa considerarsi innocua»¹¹⁵.

Un aspetto senz'altro significativo e di cui è necessario tener conto ai fini della nostra trattazione, specie avuto riguardo, come meglio vedremo, alle scelte compiute sotto tale aspetto nella legislazione italiana, ove, come si dirà, rispetto ai reati alimentari i profili degli interessi commerciali e della salute pubblica sono mantenuti distinti sin dall'impianto repressivo del codice penale¹¹⁶.

3.2. (...) e il connesso fenomeno del *forum shopping*

Sotto ulteriore profilo, come prima si accennava, il disallineamento, sul piano internazionale, tra le legislazioni punitive in materia alimentare e la diffusa incertezza sulla nozione di frode alimentare rischiano di generare il noto fenomeno del *forum shopping*: un meccanismo in base al quale gli operatori economici radicano l'intera (o una significativa) parte dei loro affari o dei loro processi operativi nei Paesi la cui legislazione punitiva risulta più conveniente e "attraattiva", in virtù delle assenti o meno afflittive conseguenze

¹¹⁵ Il riferimento è qui a C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale in materia alimentare*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 73.

¹¹⁶ Cfr. Cap. II, par. I ss.

sanzionatorie nel caso in cui si compiano attività tali da sfociare in una dimensione di illecità¹¹⁷.

Specie in un settore come quello alimentare, del resto, la già analizzata sussistenza di una armonizzazione delle regole totalizzante dal punto di vista regolatorio/amministrativo finisce per rendere proprio l'ambito sanzionatorio, non uniforme sul piano internazionale, il terreno privilegiato d'elezione di simili, temibili prassi.

Invero, data la rilevante armonizzazione amministrativa in ambito europeo, per un'azienda risulta del tutto indifferente stabilire i propri processi produttivi in ambito europeo in un determinato Stato membro piuttosto che in un altro: sotto tale profilo, invero, si tratterebbe di un'azione del tutto indifferente e che non comporterebbe alcun vantaggio o svantaggio particolare, data l'uniforme regolazione dei profili più rilevanti della materia del *food*.

Dal punto di vista, invece, sanzionatorio, la scelta del luogo di produzione appare invero significativa, nella misura in cui il disallineamento tra ordinamenti avuto riguardo agli aspetti punitivi rende possibile, anche internamente all'Unione, effettuare una vera e propria selezione – o comunque una comparazione delle alternative economicamente praticabili – dei Paesi la cui legislazione sanzionatoria in materia alimentare risulti meno afflittiva nei confronti dell'industria del *food*¹¹⁸.

Né tantomeno l'eventuale maggiore o minore capacità espansiva delle giurisdizioni nazionali di sanzionare anche i reati commessi

¹¹⁷ Il tema del *forum shopping* in sé è indagato soprattutto nella letteratura relativa ad altri settori dell'ordinamento piuttosto che in ambito penale. Offre un compiuto inquadramento di tale problematica A. BERNARDI, *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2002, 2-3, 485 ss. Riferimenti anche in C. PONTI, *Il diritto internazionale e la criminalità organizzata*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2015, 1, 23 ss.

¹¹⁸ Nella letteratura criminologica sul punto v., per tutti, M. LEVI, *Organized fraud and organizing frauds*, cit., 392 ss.

all'estero da persone fisiche o (nell'interesse o vantaggio di) persone giuridiche appare risolutiva: non solo per il fatto che la possibilità per i singoli ordinamenti di colpire simili comportamenti risulta spesso ostacolata da filtri sostanziali e procedurali disciplinanti percorsi applicativi talmente impervi da porre in seria discussione l'effettività stessa di questi istituti¹¹⁹, ma anche perché, laddove tali strumenti riescano a trovare applicazione, viene spesso in rilievo il noto e problematico tema del *bis in idem* nella sua declinazione internazionale del rapporto tra Stati sovrani¹²⁰.

¹¹⁹ Si pensi a quelli disciplinati dagli artt. 7 e ss. del codice penale italiano: sul tema v., in particolare, avuto riguardo al fenomeno del *forum shopping*, A. BERNARDI, *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, cit., 508 ss. Rispetto al d.lgs. n. 231 del 2001, invece, l'art. 4 della normativa estende il raggio della giurisdizione italiana nei confronti delle persone giuridiche anche ai reati commessi all'estero nel loro interesse o vantaggio, a condizione tuttavia che si tratti di un'organizzazione avente in Italia la sua sede principale e che nei suoi confronti non proceda l'autorità del *locus commissi delicti*. Tra l'altro nella prassi – cfr. in particolare il noto caso ENI-Saipem: Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2016 (dep. 17 marzo 2016) n. 11442, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 10, 1320 ss., con nota di V. MONGILLO, *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, nonché in *Leg. Pen.*, 27 ottobre 2016, con nota di M. GALLI, *Il certificato di conformità della Cassazione su fusione societaria e responsabilità da reato degli enti: riflessioni a "cantiere aperto"* – l'applicazione di tale disposizione è spesso aggirata ritenendosi sufficiente, per considerare il reato commesso in Italia e radicare quindi la giurisdizione nazionale secondo i parametri ordinari che non prevedono le suddette condizioni, la mera ideazione dell'illecito nel territorio della Repubblica. Sui temi qui citati v. anche, per tutti: A. GULLO, *I reati contro la Pubblica Amministrazione e a tutela dell'attività giudiziaria*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione), 16 ss. del dattiloscritto; C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 1-2, 152 ss.; S. MANACORDA, "Noli me tangere"? *Un bilancio degli esiti applicativi nel contrasto alla corruzione internazionale*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2018, 3-4, 528 ss.; ID., *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1, 91 ss.

¹²⁰ Parliamo quindi della dimensione definita anche come "transnazionale" del principio del *ne bis in idem*; non ci riferiamo perciò alla declinazione meramente interna del principio, che evoca il ben noto tema della legittimità convenzionale dei c.d. doppi binari sanzionatori, allorquando un certo ordinamento nazionale preveda per lo stesso fatto tanto sanzioni penali quanto sanzioni amministrative: è nota del resto su quest'ultimo versante la recente evoluzione della giurisprudenza europea, che esula dallo scopo del presente lavoro e per l'analisi della quale rinviamo alla copiosa letteratura esistente in argomento. Cfr. in particolare, per tutti, il saggio di A.F. TRIPODI, *Cumili punitivi, "ne bis in idem" e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 3, 1047 ss. Per un aggiornato resoconto dei diversi orientamenti cfr. anche C. CINNARELLA, *Sul dialogo tra Corti in materia di doppio binario sanzionatorio: il*

Sotto quest'ultimo profilo, del resto, nonostante il combinato disposto dell'art. 54 della Convenzione di Schengen e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sanciscano il diritto del singolo a non essere perseguito e condannato all'interno del territorio dell'Unione per un reato per il quale è già stato assolto o condannato in un determinato Stato membro, è altrettanto doveroso rilevare che il riconoscimento concreto di tale garanzia ha spesso sollevato e solleva rilevanti problematiche interpretative nella prassi applicativa: basti qui citare la nota questione della subordinazione dell'operatività dell'istituto alla condizione che «...la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita»¹²¹.

Inoltre, al di fuori dello spazio europeo, nel panorama internazionale non si sono ancora sviluppati meccanismi di generale applicazione che impediscano che un soggetto già processato ed eventualmente anche punito in un ordinamento non possa essere nuovamente processato e punito, per lo stesso fatto, in un altro Stato:

nuovo principio del “ne bis in idem”, tra proporzionalità e (restituito) margine d'apprezzamento, in Studi sull'integrazione europea, 2020, 1, 181 ss.

¹²¹ Nonostante, come è stato efficacemente rilevato in dottrina (cfr. in particolare N. RECCHIA, *Il principio europeo del ne bis in idem tra dimensione interna e internazionale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2015, 3, 71 ss.), i testi degli art. 54 della Convenzione di Schengen e dell'art. 50 della Carta fondamentale siano sostanzialmente sovrapponibili, essi differiscono proprio circa la presenza nel primo, e l'assenza nel secondo, di tale condizione di esecuzione. Aspetto che, stante il primato della Carta fondamentale sulla Convenzione, ha sollevato interrogativi circa la possibilità di ritenere o meno che tale condizione sia una limitazione legittima ai diritti fondamentali ai sensi dell'art. 52, primo comma, della suddetta Carta di Nizza. La soluzione positiva, sotto quest'ultimo profilo, è stata peraltro anche riconosciuta nel famoso caso Spasic (Corte giust. UE, Grande Sezione, 27 maggio 2014, C-129/14), per quanto nel procedimento erano emerse sul punto letture profondamente e problematicamente differenti: del resto, anche dopo tale pronuncia non mancano nella prassi ampie incertezze circa diversi profili di tali procedure, per un'analisi delle quali si rinvia a V. FELISATTI, *Il principio del ne bis in idem transanzionale nel dialogo tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali*, in *Leg. pen.*, 27 luglio 2017, 1 ss. Sull'applicazione di tali istituti nel nostro ordinamento cfr. anche, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 2019 (dep. 22 novembre 2019), n. 47445, in *C.E.D. Cass.* n. 27765; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2020 (dep. 26 maggio 2020), n. 15818, in *C.E.D. Cass.* n. 279202.

basti pensare sul punto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non sussiste – al di fuori di specifiche obbligazioni di carattere pattizio – alcun obbligo di diritto internazionale consuetudinario volto all'applicazione del principio del *ne bis in idem*¹²².

Anche sotto tale profilo quindi, come meglio si dirà, l'armonizzazione appare un tema da tenere in debita considerazione in prospettiva *de iure condendo*.

Se in questa prima parte del nostro lavoro stiamo quindi individuando gli aspetti di cui tener conto nel valutare la tenuta del sistema repressivo nei confronti degli illeciti alimentari, ecco che quindi, anche sotto tali profili, si aggiungono ulteriori elementi di criticità rispetto ai non pochi aspetti sin qui segnalati.

4. L'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale

Abbiamo visto come il settore alimentare si caratterizzi per essere estremamente regolato tanto in ottica nazionale quanto, soprattutto, eurounitaria.

Quando una materia presenta, sotto tale profilo, simili caratteristiche, ciò si traduce spesso – sotto il versante punitivo – in una

¹²² Con la conclusione, peraltro, che un cittadino già giudicato in un Paese extraeuropeo, nella specie per un delitto politico commesso in danno di cittadini, può essere tratto a giudizio per lo stesso fatto dinnanzi all'Autorità italiana: cfr. Cass., sez. I, 9 maggio 2018 (dep. 1° giugno 2018), n. 24795, in *C.E.D. Cass. n. 273287*, e la giurisprudenza di segno conforme ivi richiamata. In argomento si rinvia, per ogni approfondimento, alle recenti analisi di: G. NOVELLA, *Il "ne bis in idem" internazionale e i limiti alla sua applicazione*, in *Processo penale e giustizia*, 2020, 2, 9 ss.; B. NASCIBENE, *Ne bis in idem, diritto internazionale e diritto europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 2 maggio 2018.

(inevitabile) stretta correlazione tra impianto sanzionatorio e disciplina amministrativa sottostante¹²³.

Tradizionalmente, infatti, lì dove il legislatore regola molto – specie *extra codicem* e con norme di taglio spesso squisitamente tecnico – il diritto penale e quello punitivo-amministrativo svolgono la funzione, definita come ancillare o meramente accessoria, di presidiare il rispetto degli obblighi e dei divieti imposti dalla regolazione, di rado aggiungendo – tra gli elementi costitutivi della fattispecie e che segnano quindi il disvalore della vicenda – requisiti diversi dalla mera inosservanza del precetto di fonte amministrativa¹²⁴.

Questo non significa, chiaramente, che manchino casi in cui le fattispecie criminose sono costruite attraverso un arricchimento del tipo da parte del legislatore (si pensi ai reati alimentari di comune pericolo mediante frode¹²⁵ o agli eco-reati di recente inseriti nel codice penale¹²⁶); certo è, però, che specie nella legislazione complementare

¹²³ Per un ampio inquadramento della problematica si rinvia, in particolare, all'indagine monografica di M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura 'sanzionatoria'*, Padova, 1996, *passim*. In argomento si veda anche L. FOFFANI, *Codice penale e legislazione complementare: da un modello "poli-centrico" a un modello "piramidale"*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 297.

¹²⁴ Come noto tale questione è stata a fondo indagata, nella dottrina penalistica, con riferimento alla tematica ambientale: le elaborazioni svolte in letteratura sul punto sono un importante punto di riferimento anche avuto riguardo alla materia alimentare, che sotto tale profilo condivide alcune delle problematiche che qui analizzeremo rispetto alle fattispecie a struttura meramente sanzionatoria. Rinviamo quindi, per un'analisi delle tecniche normative in parola, *ex multis* e senza pretesa di esaustività, ai seguenti contributi e alla dottrina ivi richiamata: F. GIUNTA, voce *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. Dir. Annali*, II, t. II, Milano, 2008, 1151 ss.; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 3, 665 ss.; G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli 'innovativi' di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 101 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, *passim*.

¹²⁵ Su cui cfr. *infra* Cap. II, Par. II. Sul tema del disvalore di evento nell'illecito penale cfr. in particolare l'indagine di N. MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale*, Milano, 1983.

¹²⁶ Il riferimento è qui alla riforma di cui alla legge n. 68 del 2015, che ha introdotto nel codice penale il nuovo titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente", su

l'accessorietà del diritto penale rispetto alla disciplina amministrativa svolge un ruolo di primissimo piano.

Nota, peraltro, è la prassi normativa (pocanzi richiamata) in cui spesso trova sfogo la suddetta funzione accessoria e di mero presidio delle sanzioni, che si sostanzia, da un lato, nella costruzione di fattispecie penali che, definendo la cornice edittale dalla sanzione, rinviano in tutto o in parte – per l'individuazione della condotta effettivamente sanzionata – ad altre fonti a volte anche di rango secondario; dall'altro, nell'affidare a queste ultime disposizioni il compito di specificare in senso tecnico alcuni elementi costitutivi dell'illecito¹²⁷.

Il diritto penale alimentare, peraltro, non si sottrae a queste dinamiche: basti pensare, ad esempio, ad alcune delle contravvenzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, come quella che vieta di impiegare nella preparazione, detenere per vendere o vendere, nonché distribuire per il consumo sostanze alimentari con cariche microbiotiche superiori ai limiti stabiliti da ordinanze ministeriali o con aggiunta di additivi chimici non autorizzati con (o senza l'osservanza delle norme prescritte dai) decreti del Ministero della sanità¹²⁸.

Sono noti i rilievi mossi verso siffatta tecnica di legiferazione.

In primo luogo, come si anticipava, la tecnica del rinvio comporta sovente una rilevante difficoltà nel ricostruire il precetto effettivamente sanzionato dal legislatore, in quanto, per comprendere quale sia il

cui v., per tutti: C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 239 ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli "ecodelitti": una svolta "quasi epocale" per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2015, 2, 197 ss.

¹²⁷ In argomento v., in particolare, M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 1-2, 53.

¹²⁸ Cfr. lett. c) e g) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962. Sul punto v. anche L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 290 ss. Per approfondimenti si rinvia al Cap. II, Par. III della presente trattazione.

comportamento vietato, è necessario ripercorrere la catena di rinvii innescata dalle modalità con cui il legislatore ha confezionato il precetto, in una vorticoso spirale in cui le tensioni con la legalità – specie avuto riguardo al principio di precisione – emergono con palmare evidenza in termini di difficile leggibilità di simili precetti e di limitata possibilità del cittadino di autodeterminarsi *ex ante* attraverso una chiara visione del raggio di rischio penale cui risulta esposto¹²⁹.

Ma le frizioni con la legalità emergono anche sotto un ulteriore profilo: nei casi in cui la tutela penale è legata al superamento di parametri e limiti soglia fissati da autorità amministrative – come avviene in alcune delle suddette contravvenzioni di cui all’art. 5 della legge n. 283 del 1962 – si è autorevolmente rilevato, invero, che simili forme di regolazione, lungi dal rappresentare una mera specificazione in senso tecnico del precetto come noto compatibile con la natura tendenzialmente assoluta della riserva di legge in materia penale, finiscono a volte per celare autentiche scelte “politiche” e per definire l’effettivo approccio del decisore pubblico nel contemperare i contrapposti interessi della produzione economica e dell’impresa e quelli, a seconda dei casi, legati alla protezione dell’ambiente o, nella materia che ci riguarda, della sicurezza alimentare e della salute pubblica¹³⁰.

¹²⁹ V., ancora, M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 54 ss. Sul tema, dalla specifica prospettiva del diritto penale alimentare, v. già L. STORTONI, *Intorno al problema della riserva di legge e della tassatività sancita dalla Costituzione e agli atteggiamenti assunti dalla Corte Costituzionale in rapporto alle leggi che reprimono le frodi alimentari*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 287 ss. Per un ampio inquadramento della moderna crisi del più importante principio penalistico si veda, in particolare, D. PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it., dir. proc. pen.*, 2015, 1, 29 ss. Per una approfondita panoramica sul principio di tassatività/determinatezza della legge penale si vedano altresì i lavori monografici di: S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta: ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001; F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale: la fattispecie*, Padova, 1979.

¹³⁰ Cfr. sul punto F. GIUNTA, voce *Tutela dell’ambiente*, cit., 1155 ss.

Aspetto certamente da tenere in debito conto se si evidenzia che, pur di riflesso, tali limiti-soglia finiscono per segnare – per quanto attraverso la mediazione della legge dello Stato che ad essi espressamente rinvia – (anche) il confine tra il penalmente rilevante e non, pur non essendo direttamente disposti dall’organo parlamentare che solo nel nostro ordinamento possiede – o meglio dovrebbe possedere – il monopolio delle scelte di criminalizzazione, ma anzi da attori pubblici in molti casi privi di una diretta legittimazione democratica¹³¹.

Non a caso si è condivisibilmente proposto di colmare tale *deficit* di democraticità attraverso un deciso rafforzamento dell’aspetto partecipativo delle procedure decisionali che portano all’emanazione di tali parametri, attraverso un reale coinvolgimento, nella selezione di essi, degli attori economici privati e di tutti gli *stakeholder* del settore di riferimento¹³².

Il quadro, poi, si complica ulteriormente se si considera che la *policy* alla base della fissazione dei suddetti limiti-soglia è spesso improntata a parametri iper-precauzionali ispirati alla logica del “rischio-zero” per gli interessi (si pensi all’ambiente o alla salute) che

¹³¹ Si pensi al predetto procedimento di fissazione dei parametri soglia in materia alimentare con l’intervento delle autorità amministrative e dei decreti del Ministero della Salute. Sul tema dei limiti soglia nel diritto penale, per una disamina di tutte le connesse problematiche, v. anche l’indagine di F. D’ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, *passim*.

¹³² Così, ancora, F. GIUNTA, voce *Tutela dell’ambiente*, cit., 1156. Si tratta del resto di prassi non sconosciute al settore pubblico: si pensi, ad esempio, all’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che mette in consultazione, prima della definitiva adozione, diverse linee guida e atti di sua competenza per raccogliere i *feedback* dei portatori d’interesse. L’Autorità ha peraltro adottato anche un apposito regolamento per disciplinare la partecipazione ai suoi procedimenti di regolazione: cfr. la seguente pagina web <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnline>.

vengono in rilievo rispetto all'attività economico-produttiva di volta in volta oggetto di regolazione pubblicistica¹³³.

Tutto ciò chiaramente impone al penalista, anche alla luce del principio di offensività, di interrogarsi sui limiti assiologici legati all'anticipazione della tutela penale fino a momenti anche estremamente lontani dall'effettivo innesco di un pericolo per gli interessi oggetto di protezione punitiva: temi, ben si comprende, centrali, sui quali ci soffermeremo meglio tra poco¹³⁴ e che saranno ricorrenti nel corso dell'intera trattazione.

Quella qui richiamata rappresenta allora un'altra problematica di carattere generale che interessa (anche) il diritto penale alimentare e di cui, in prospettiva *de iure condendo*, pure è necessario farsi carico.

Come ricordato tratteremo delle prospettive di riforma più avanti, ma è necessario in questa sede, avuto riguardo agli aspetti qui in considerazione, tener fermo un punto cruciale.

In questo come in altri settori economici estremamente regolati è a nostro avviso molto complicato (e forse addirittura irrealistico) pensare di poter slegare del tutto l'intricato nesso tra impianto punitivo e regolamentazione amministrativa sottostante¹³⁵.

¹³³ In argomento torneremo anche *infra sub* Cap. II, Par. III. Cfr. sul punto anche: F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 315 ss.; E. MAZZANTI, *Circolarità e dinamicità*, cit., 22 ss.; ID., *Sui torbidi confini del corrompimento colposo di acque*, in *Cass. pen.*, 2019, 8, 2957. Evidenzia bene tale aspetto anche E. PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa. Il ruolo incerto delle soglie quantitative, dalla colpa specifica al rischio consentito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, 202, il quale spiega come di norma tali limiti soglia vengano fissati individuando il c.d. *No Observed Adverse Effect Level*, NOAL, cioè il livello di esposizione al quale non si registra alcun effetto dannoso per l'interesse in gioco, applicando poi a tale valore un ulteriore fattore di sicurezza quantitativo (a decine se non centinaia di punti di distanza dal NOAL) per fissare il limite a un punto – iper-cautelativo, appunto – estremamente distante dall'innesco effettivo di un percorso in grado di tradursi in danno.

¹³⁴ Cfr. *infra* Par. V.

¹³⁵ In argomento v., seppur con riferimento al diverso ma contiguo, per le ragioni già spiegate sopra, settore ambientale, M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 125, secondo cui il modello sanzionatorio «...lungi dal costituire una “libera scelta” di politica legislativa, [...] è infatti necessario a garantire quel, se

Anche laddove il primo fosse costituito interamente da fattispecie che mai richiamano o rinviano alla seconda, invero, il puntuale rispetto di quest'ultima segnerebbe pur sempre i confini del rischio consentito all'interno dei quali alcuna conseguenza sanzionatoria dovrebbe essere ragionevolmente temuta dall'operatore del settore: sicché, per accertarne le responsabilità penali, non potrà eludersi la verifica del rispetto o meno delle prescrizioni di legge che regolano quella particolare attività produttiva.

Inoltre, difficilmente in questi contesti le fattispecie criminose possono prescindere dal riferirsi ad elementi costitutivi (si pensi, nel settore qui in rilievo, all'imprescindibile nozione di alimento¹³⁶) che necessariamente, per essere riempiti di un qualche contenuto, impongono di confrontarsi con la legislazione amministrativa che regola l'ambito produttivo di riferimento, che finisce dunque, in una sorta di procedimento interpretativo circolare, per restare pur sempre un punto di passaggio obbligato e centrale nelle dinamiche applicative dei vari settori dell'ordinamento.

Tali considerazioni rappresentano pertanto un aspetto da tenere bene in mente nel valutare le prospettive di riforma della nostra materia, in quanto il diritto penale, non potendo evitare di confrontarsi con

pur minimo, coordinamento tra sfere di tutela che si è appena visto essere il “nerbo” dei sistemi c.d. politico-amministrativi, e rappresenta dunque una strada pressoché obbligata nella tipizzazione dei reati ambientali». L'A., invero, (cfr. 258 ss.) propone in prospettiva *de iure condendo* un modello interattivo e parzialmente sanzionatorio delle fattispecie in tale ambito, attraverso la selezione penalistica di note offensive nelle condotte di disobbedienza. Sul punto cfr. anche G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 3, 724-725, secondo cui nel settore ambientale «...difficilmente la disciplina penale può essere sganciata da quella amministrativa: la regolamentazione dell'ambiente presuppone un coordinato intreccio di competenze che necessariamente si deve riflettere sui sistemi di controllo». Su questi temi anche G. FIANDACA, G. TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 25 ss.

¹³⁶ Sulle tecniche di normazione facenti leva sugli elementi normativi v., per tutti, l'indagine di L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004.

questo saldo nesso tra diritto punitivo e regolamentazione sottostante, deve fare in modo di intervenire su queste dinamiche nel modo più efficace possibile.

4.1. L'incidenza del diritto eurounitario sull'applicazione delle fattispecie criminose in materia di alimenti

L'assenza di un'armonizzazione eurounitaria del diritto punitivo alimentare degli Stati membri non significa chiaramente che la suddetta, ampia regolazione dell'Unione in questo settore non abbia, già a legislazione vigente, rilevanti riflessi sulla prassi applicativa delle fattispecie di reato che compongono l'assetto repressivo nella nostra materia.

Così come i diritti amministrativo e penale nazionali si legano, come abbiamo visto, in un intricato e inscindibile nesso “naturale”, invero, anche tra diritto punitivo interno e regolazione eurounitaria – e per ragioni tutto sommato non dissimili da quelle che abbiamo richiamato avuto riguardo alla legislazione nostrana – si instaura un costante “dialogo”, reso anche qui inevitabile dal ruolo di primo piano ormai giocato dalle fonti UE nel disciplinare il settore del *food*¹³⁷.

Siamo consapevoli che il tema delle interazioni tra diritto europeo e legislazione penale nazionale chiama in campo problematiche molto complesse sia avuto riguardo all'assetto della regolazione nel suo insieme, sia rispetto a profili maggiormente legati alla *law in action*,

¹³⁷ Sul tema v. anche: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 269 ss.; P. BORGHI, *Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo d'integrazione europea*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 76 ss.; V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori dopo il Trattato di Lisbona*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 170 ss.

che richiederebbero un'autonoma e separata trattazione: ci limiteremo pertanto a richiamare in questa sede gli aspetti che, *de iure condito*, sono più direttamente incidenti sull'oggetto del presente lavoro¹³⁸.

A legislazione vigente, invero, il diritto eurounitario è in grado di generare effetti sul diritto penale alimentare nazionale nella duplice direzione di espandere o, al contrario, comprimere, il raggio applicativo delle nostre disposizioni repressive in materia¹³⁹.

Per quanto attiene all'effetto espansivo della punibilità esso è innanzitutto legato al già citato fenomeno dell'eterointegrazione normativa degli elementi normativi del precetto penale: questa, invero, può avvenire anche ad opera di fonti eurounitarie direttamente applicabili¹⁴⁰.

Laddove invero una fattispecie incriminatrice costruisca un elemento costitutivo utilizzando un termine che per essere riempito di contenuto presuppone di analizzare le disposizioni di legge che regolamentano la nozione, come detto, evocata dalla norma punitiva, può accadere che a fornire tale definizione sia una fonte di diritto europeo direttamente applicabile e che si pone dunque come riferimento diretto della materia, dotato di primazia sul diritto interno: nel nostro caso può trattarsi, solo per richiamare l'esempio più

¹³⁸ Rinviamo per ogni ulteriore approfondimento in materia, quindi, alla letteratura che ha approfondito il tema delle implicazioni penalistiche dell'evoluzione del diritto eurounitario. Richiamiamo in particolare i seguenti contributi monografici: G. GRASSO, *Comunità europee e diritto penale: i rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri*, Milano, 1989; V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012; C. SOTIS, *Il diritto senza Codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007.

¹³⁹ Su tale duplice effetto, in generale, dell'interazione tra diritto penale nazionale e ordinamento comunitario cfr. di recente, nella manualistica, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2020, 50 ss. Su tali aspetti si vedano anche i rilievi di V. PACILEO, *Riflessi del diritto comunitario sul diritto penale nazionale. Casi pratici e criteri interpretativi*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1999, 3, 639 ss.

¹⁴⁰ Sul punto già A. BERNARDI, *Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare*, in *Amb.*, 1998, 9, 758 ss.

rilevante, del richiamato Reg. UE n. 178 del 2002 e della definizione di alimento fornita dal rispettivo art. 2¹⁴¹.

Laddove la nozione risultante da tale fonte eurounitaria sia, come effettivamente appare leggendo l'art. 2 del Reg. UE n. 178 del 2002, più comprensiva di quella ricavabile dal complesso delle norme di diritto interno¹⁴², ecco che ciò genera, nella prassi applicativa nazionale, un effetto espansivo del penalmente rilevante, nella misura in cui sarà quella definizione a integrare in senso tecnico l'elemento normativo della fattispecie criminosa e a definirne, pertanto, la più o meno ampia portata applicativa concreta. È intuitivo del resto rilevare che più comprensiva sarà, nel nostro esempio, la nozione di alimento, più saranno i casi concreti ai quali la disposizione incriminatrice di volta in volta in considerazione potrà applicarsi¹⁴³.

Al riguardo si è correttamente rilevato che simili forme di specificazione in senso tecnico – avendo tali norme alimentari europee senz'altro tale natura – di elementi normativi della fattispecie siano conformi al principio della riserva di legge, trattandosi di aspetti che non vanno oltre una tale (come noto legittima) forma di integrazione del precetto sanzionato¹⁴⁴.

Tale aspetto è sicuramente molto significativo se si tiene conto che si tratta di una forma di interazione tra disposizioni molto dinamica, in quanto l'elemento normativo richiamato dalla fattispecie interna, che fa riferimento a una nozione fornita in una materia regolata dal diritto UE direttamente applicabile, si adeguerà automaticamente – e senza

¹⁴¹ Cfr. *infra* par. III.

¹⁴² V. al riguardo anche A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, 3, 711.

¹⁴³ Sulle interferenze tra i diritti comunitario e nazionale v. anche V. MANES, M. CAIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo*, cit., 5 ss.

¹⁴⁴ V. ancora A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee*, cit., 704-705.

necessità di interposizione alcuna da parte del legislatore interno – a ogni modifica che quella disciplina eurounitaria si troverà a subire¹⁴⁵.

Rispetto alla nozione di alimento, peraltro, a nostro avviso la rilevanza del tema emerge in modo ancor più emblematico considerando che essa è richiamata da numerosi reati alimentari contenuti nella legge n. 283 del 1962 e nel codice penale¹⁴⁶, sicché tali effetti espansivi si ripercuotono a catena su quasi tutte le disposizioni più importanti dell'assetto repressivo di nostro interesse.

Vi è poi un altro fattore in grado di determinare l'espansione del penalmente rilevante nei rapporti tra i diritti UE e nazionale nella nostra materia: come segnalato da autorevole dottrina, infatti, in virtù del noto principio di fedeltà eurounitaria uno Stato membro è tenuto a disciplinare le violazioni del diritto eurounitario con sanzioni di proporzione, natura e gravità corrispondenti a quelle delle misure punitive che colpiscono le violazioni del diritto interno (chiaramente comparabili, per settore e ambito di intervento, a quelle europee in considerazione)¹⁴⁷.

Ove ciò non accada può infatti generarsi, a carico dello Stato membro inadempiente, un vero e proprio obbligo di criminalizzazione volto a riequilibrare la suddetta asimmetria e parificare il trattamento delle violazioni (eurounitarie e nazionali) in parola, con effetti, dunque, espansivi del penalmente rilevante potenzialmente in grado di colpire anche il settore alimentare¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Su questi aspetti anche G. MAZZINI, *Prevalenza del diritto comunitario sul diritto penale interno ed effetti nei confronti del reo*, in *Dir. un. europ.*, 2000, 2, 349 ss.

¹⁴⁶ Per la relativa analisi rinviamo al Cap. II del presente lavoro.

¹⁴⁷ Il riferimento è qui ad A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare*, in *Ind. pen.*, 2015, 1-2, 169.

¹⁴⁸ Cfr. ancora A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 170. V. anche i rilievi di A. GULLO, *Deflazione e*

Avuto riguardo, invece, agli effetti limitativi della potestà punitiva nazionale determinati, nella nostra materia, delle interazioni tra i diritti europeo e nazionale va innanzitutto ancora una volta richiamato il citato fenomeno di eterointegrazione normativa, da parte delle fonti UE, degli elementi normativi impiegati nelle fattispecie di reato domestiche.

È agevole rilevare, invero, che laddove la definizione dell'elemento normativo fornita dal diritto UE sia, anziché più ampia, più ristretta e limitata rispetto a quella ricavabile dal diritto interno, gli stessi effetti sopra descritti di integrazione del precetto penale nazionale si declineranno nel senso esattamente opposto a quello pocanzi richiamato, restringendo il raggio applicativo delle norme interne e, quindi, l'area del penalmente rilevante¹⁴⁹.

Se infatti, ad esempio, la nozione di alimento di cui al suddetto regolamento UE dovesse essere modificata adottando una definizione meno comprensiva dell'attuale, è agevole rilevare, alla luce dell'analisi già svolta sopra, che ciò determinerebbe a cascata, sui nostri reati alimentari, un automatico effetto di limitazione delle rispettive potenzialità applicative, in quanto essi potrebbero riferirsi a un numero di fatti più circoscritto rispetto a quello in concreto raggiungibile sulla base della regolamentazione precedente.

In una simile ipotesi, peraltro, la dottrina rileva correttamente come l'effetto di depenalizzazione legato al cessato rilievo criminale della classe di condotte non più ricomprese nella nozione integratrice dovrebbe comportare l'applicabilità, rispetto a tali "blocchi" di

obblighi di penalizzazione, cit., 5, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul punto ivi richiamata.

¹⁴⁹ Per ulteriori approfondimenti circa le interazioni tra diritto eurounitario e norme penali nazionali si veda, oltre alla dottrina già citata nelle note precedenti, l'indagine di G. SALCUNI, *L'uropeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011, *passim*.

comportamenti, dell'art. 2, comma 2, del codice penale, sicché la *lex mitior* avrebbe effetti retroattivi senza il limite del giudicato¹⁵⁰.

Invero, si spiega che senza la specificazione, da parte della fonte integratrice, dell'elemento normativo-definitorio della fattispecie, quest'ultima non sarebbe in grado di operare in concreto e non potrebbe nella pratica applicarsi, sicché le modificazioni che riguardano, in senso favorevole al reo nella misura sopra descritta, la fonte integratrice – per quanto la giurisprudenza abbia in alcuni casi erroneamente sostenuto il contrario a volte proprio con riferimento alla materia alimentare¹⁵¹ – non potranno che determinare i suddetti effetti retroattivi avuto riguardo alla classe di fatti in considerazione¹⁵².

Un ulteriore effetto di delimitazione della potestà punitiva degli Stati membri, poi, anche in questo settore può determinarsi in tutte quelle ipotesi in cui una norma penale nazionale entri in contrasto con quanto disposto dalla normazione eurounitaria¹⁵³ – si pensi, solo per citare un ambito per ovvie ragioni particolarmente “sensibile” rispetto alla materia alimentare, ai principi sanciti dai Trattati UE di libera circolazione delle merci. In questi casi, invero, la necessità di garantire la primazia del diritto UE può portare come noto a disapplicare – con effetti, dalla nostra prospettiva, pienamente liberatori e di esenzione da

¹⁵⁰ V. A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee*, cit., 720 ss., spec. 724. Per un'ampia ed esaustiva panoramica del complesso tema della successione di leggi extrapenali richiamate da un elemento normativo della fattispecie v., in particolare, L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, cit., 225 ss.

¹⁵¹ Cfr. in particolare da ultimo Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2007 (dep. 26 novembre 2007) n. 43829, in *C.E.D. Cass.*, n. 238262, e la giurisprudenza ivi richiamata.

¹⁵² Non è ovviamente questa la sede per un compiuto ed esaustivo inquadramento di una tematica estremamente delicata e complessa come quella della successione delle leggi penali nel tempo. Per ulteriori approfondimenti sul tema, anche rispetto ai profili qui rapidamente richiamati, si rinvia in particolare ai lavori monografici di: M. GAMBARDELLA, *Lex mitior e giustizia penale*, Torino, 2013; G.L. GATTA, *Abolito criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi*, Milano, 2008; D. MICHELETTI, *Legge penale e successione di norme integratrici*, Torino, 2006.

¹⁵³ *Amplius* sul punto C. SOTIS, *Il diritto senza Codice*, cit. 191 ss.

responsabilità penale per il soggetto coinvolto – la norma interna che con il primo si ponga in un contrasto non sanabile nemmeno ricorrendo al prezioso strumento della interpretazione conforme¹⁵⁴.

In definitiva, le attuali e potenziali intersezioni tra diritto eurounitario e reati alimentari interni sono davvero molteplici e tali da incidere, come visto, in diverse direzioni.

Aggiungiamo quindi alla nostra disamina un ulteriore tassello nell'ormai nutrito mosaico di categorie e problematiche generali di cui tener conto nell'analisi del sistema repressivo degli illeciti in materia alimentare.

Completiamo quindi, nell'immediato prosieguo dell'indagine, il quadro dei problemi "generali" del diritto penale alimentare analizzando il tema del ruolo del diritto criminale nei contesti d'incertezza scientifica e delle tecniche di anticipazione della tutela che caratterizzano questo settore.

Tali aspetti, invero, rappresentano, come vedremo nel corso dell'indagine, gli assi portanti dell'attuale sistema di contrasto ai *food crime*.

5. Legislazione alimentare, politica del diritto e alcuni (tradizionali) problemi sul terreno penalistico: principio di precauzione, anticipazione della tutela e istanze securitarie tra rischio e pericolo

¹⁵⁴ In argomento A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 167, il quale peraltro più in generale aggiunge come «...ogni volta che la normativa UE determini l'insorgere di una causa di giustificazione in relazione ad un fatto astrattamente previsto come reato, o comunque risulti in conflitto con una determinata fattispecie penale ovvero con una fonte extrapenale cui quest'ultima rinvia, l'applicabilità della fattispecie in questione verrà paralizzata».

La legislazione alimentare, nella sua declinazione regolatoria e specie in ambito eurounitario, è dichiaratamente ispirata, come si è visto¹⁵⁵, al principio di precauzione.

Si tratta, come noto, di un principio di politica del diritto fissato – in diversi atti internazionali¹⁵⁶ e, ampiamente, anche in ambito comunitario¹⁵⁷ – per guidare la penna del legislatore in settori (da quello, sotto tale profilo d'elezione, dell'ambiente, fino all'ambito, a noi più vicino, della sicurezza alimentare) spesso caratterizzati da incertezza scientifica. Laddove invero, in tali contesti, sia individuata la possibilità di effetti dannosi per i beni in gioco (ambiente, salute etc.), l'assenza di certezza nomologica in ordine al verificarsi di tali esiti pregiudizievoli non dovrebbe impedire, in base a tale impostazione, l'adozione di misure di protezione di tali interessi e di gestione e mitigazione del rischio attraverso le più opportune cautele (nota al riguardo l'espressione *better safe than sorry*)¹⁵⁸.

Tradizionalmente viene richiamata su tali aspetti la differenza assiologica tra prevenzione e precauzione: la prima, in particolare, avrebbe ad oggetto quelle discipline cautelari orientate alla

¹⁵⁵ Cfr. *supra* Par. III.

¹⁵⁶ Si veda, su tutti, il principio n. 15 della *Rio Declaration on environment and development* del 1992 secondo cui «...in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation». La dichiarazione è reperibile al seguente link: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf. Per una riconoscenza efficace e sintetica dei diversi atti internazionali in materia si rinvia, in particolare, a S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»*, cit., 2271, e alla letteratura ivi richiamata.

¹⁵⁷ Oltre al già richiamato art. 7 del Reg. CE n. 178 del 2002 e alla relativa nozione (su cui v. *supra* Par. III), il concetto è cristallizzato anche nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avuto riguardo ai principi che ispirano la politica ambientale eurounitaria.

¹⁵⁸ V., ancora, S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»*, cit., 2271-2273. Cfr. anche E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, cit., 3 ss.

eliminazione o riduzione di rischi nomologicamente *noti*, a differenza della seconda che, invece, si risolverebbe nell'annullamento o, più correttamente, nella mitigazione di rischi *ignoti* e che, allo stato contingente delle conoscenze scientifiche, non possono ragionevolmente escludersi¹⁵⁹.

Così come in tali contesti si evoca spesso la differenza qualitativa tra rischio e pericolo. Il primo si risolverebbe nella mera *possibilità* del verificarsi dell'evento temuto, che potrebbe venire in rilievo solo laddove l'elemento rischioso identificatosi si intersechi e interagisca con altri fattori concomitanti. Il secondo, invece, farebbe riferimento a una situazione logicamente e temporalmente successiva al rischio, in cui i suddetti fattori hanno già interagito tra loro e la situazione si è già incanalata in direzione del verificarsi dell'accadimento lesivo che, pur non essendosi ancora verificato, può effettivamente dirsi *probabile* (e non, più genericamente, soltanto possibile¹⁶⁰).

Nell'ambito della precauzione, insomma, si fa riferimento a prodotti, produzioni, comportamenti di cui, allo stato delle conoscenze, non si può predicare con certezza né l'innocuità, né, allo stesso modo,

¹⁵⁹ V. sul punto, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del "penale" nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2011, 3. In generale, sulle diverse tipologie di regole cautelari si veda l'indagine di P. VENEZIANI, *Regole Cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003.

¹⁶⁰ La probabilità è dunque qualcosa in più della possibilità, in argomento v., in particolare, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 134-135. Sul concetto di rischio la dottrina penalistica si è soffermata a lungo: richiamiamo al riguardo, in particolare, i contributi monografici di: V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988; C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010. Sulle differenze tra pericolo e rischio cfr., efficacemente, anche T. PADOVANI, *Il destino sistematico e politico-criminale delle contravvenzioni e le riforme del diritto penale del lavoro in Italia*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 166, ove l'A. rileva peraltro come si tratti «...di due prospettive radicalmente diverse: il rischio non si limita a precedere il pericolo, ma assume un altro oggetto e un altro criterio di valutazione. L'oggetto del rischio non è un fattore determinato, ma l'interazione dinamica dei fattori presenti in una situazione data».

la nocività. Di fronte a una simile situazione di dubbio le alternative di politica del diritto ragionevolmente e logicamente praticabili sono sostanzialmente due: vietare tali prodotti, tali produzioni o tali comportamenti, oppure consentirli, ma con l'adozione di misure cautelative¹⁶¹.

Ed è proprio quest'ultima la via che (almeno nella sua versione moderata) persegue il principio di precauzione nelle date situazioni di incertezza scientifica¹⁶².

L'assenza di certezza, chiaramente, non deve qui confondersi con la situazione in cui gli esperti versino in una totale ignoranza (da alcuni definita come radicale buio scientifico¹⁶³) circa il possibile verificarsi di danni per i beni in gioco legati alla diffusione di un certo prodotto, a determinate tecniche di produzione o a qualsiasi altro comportamento posto in essere in contesti industriali e non: in siffatti casi, infatti, l'adozione di misure cautelative verrebbe privata di quella base di minima razionalità che deve assistere qualsiasi misura di regolazione legislativa.

Sicché – ed è questo un aspetto importante di cui tener conto – anche l'adozione di norme e provvedimenti ispirati al principio di precauzione deve pur sempre prendere le mosse da un'attività di valutazione del rischio che, pur in assenza di certezza nomologica o di

¹⁶¹ Su tali profili v. anche R. MARTINI, *Incetezza scientifica, rischio e prevenzione. Le declinazioni penalistiche del principio di precauzione*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 580.

¹⁶² V. ancora R. MARTINI, *Incetezza scientifica, rischio e prevenzione*, cit. 581.

¹⁶³ In tal senso F. DIAMANTI, L. MESSORI, *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione: dall'incetezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla post-normal science*, in G. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio: un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 321 secondo cui, in particolare, solo laddove l'illecito si basi su considerazioni effettuate nel buio scientifico l'illecito penale sarebbe incostituzionale e il diritto criminale dovrebbe ritirarsi.

unanimità di vedute da parte della comunità degli esperti, abbia comunque una qualche base scientifica¹⁶⁴.

Si tratta, beninteso, di una strategia legislativa pienamente legittima nella sua declinazione di regolazione di quegli ambiti economico-industriali che comportano l'esigenza di farsi carico dei rischi connessi al progresso tecnologico-scientifico e alla modernità, contemperando e bilanciando le esigenze del *business* e quelle degli *stakeholder*¹⁶⁵.

Abbiamo visto del resto, guardando a tale tematica dalla prospettiva specifica della nostra trattazione, che il settore alimentare si caratterizza per una globalizzazione dei mercati tale da aver messo i consumatori in una sempre maggiore posizione di vulnerabilità rispetto ai rischi connessi alla sicurezza alimentare: di qui il consolidarsi di istanze securitarie in una società sempre più preoccupata dei possibili effetti lesivi delle nuove produzioni massificate¹⁶⁶.

A tale "domanda" di sicurezza il legislatore ha risposto con una "offerta" di legislazione a presidio delle tecniche di produzione, etichettatura, conservazione, imballaggio e commercializzazione degli alimenti sovente spiccatamente ispirata al principio di precauzione, con l'obiettivo di ridurre il più possibile, e a volte quasi del tutto, i rischi (anche solo meramente ipotetici) per la sicurezza dei prodotti e per la salute dei consumatori¹⁶⁷.

¹⁶⁴ V. ancora F. DIAMANTI, L. MESSORI, *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione*, cit., 320 ss.

¹⁶⁵ Ampie considerazioni e approfondimenti sul tema in tutte le sue sfaccettature in G. FORTI, "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in *Criminalia*, 2006, 165 ss.

¹⁶⁶ V. sul punto, in particolare, H. CROALL, *White collar crime, consumers and victimization*, cit., 127 ss. e S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»*, cit., 2262.

¹⁶⁷ In argomento anche D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 73.

Basti pensare, su tutte, alle già citate normazioni tecniche sui limiti delle cariche microbiotiche o degli additivi chimici presenti nelle sostanze alimentari, spesso fissati – in via, appunto, precauzionale – ben al di là (e largamente prima) della soglia che si reputa effettivamente in grado di innescare un processo eziologico in grado di tradursi in un reale danno per i beni in gioco¹⁶⁸.

Se, come detto, vista dalla prospettiva meramente regolatoria, una simile politica normativa può considerarsi – a condizione, chiaramente, che le misure cautelative previste siano effettivamente proporzionate al rischio da fronteggiare e limitate allo stretto necessario¹⁶⁹ – una forma di bilanciamento tra gli interessi dell'industria e quelli della collettività tutto sommato legittima, maggiori problemi sorgono invece allorché si voglia fare di tale principio una linea guida di politica criminale.

“Calato” nelle dinamiche punitive e messo a confronto con le categorie classiche del diritto penale, invero, il principio di precauzione entra inevitabilmente in crisi.

Una crisi che, come subito diremo, si manifesta in plurime direzioni (tali da intercettare tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo del reato), ma che in linea di massima è riconducibile al fatto che, nel terreno della precauzione, a dettare legge è proprio una situazione di dubbio e incertezza ragionevolmente e scientificamente non risolvibile allo stato attuale delle conoscenze. Una condizione,

¹⁶⁸ Cfr. in particolare, al riguardo, l'attenta disamina di F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 315 ss. che, circa la normativa alimentare, dimostra ampiamente come diversi limiti-soglia qui fissati alla luce dell'approccio precauzionale non indichino soglie di pericolo reale per la salute. In argomento anche E. MAZZANTI, *Sui torbidi confini*, cit., 2957. Sul punto v. anche *supra* Par. IV.

¹⁶⁹ Si veda il secondo paragrafo del citato art. 7 del Reg. CE n. 178 del 2002, ove si chiarisce come le misure adottate sulla base del principio di precauzione «...sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito dalla Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti [...]».

dunque, che per definizione impedisce al diritto penale – nelle declinazioni sostanziale e processuale – di raggiungere il suo primario e più importante obiettivo di superare, appunto, quella situazione di incertezza per poter legittimamente addivenire a una affermazione di responsabilità (secondo la “formula” dell’al di là di ogni ragionevole dubbio).

In altre parole, se nella precauzione a regnare è l’incertezza, il diritto penale, all’opposto, è (o meglio dovrebbe essere) il territorio della certezza o, come si è chiarito, dell’elevata credibilità razionale¹⁷⁰.

Ecco allora venire in rilievo un altro profilo problematico che, oltre a quelli già elencati, rappresenta uno degli aspetti che più caratterizzano il diritto penale alimentare e che dovremo tenere in adeguata considerazione nel corso dell’indagine.

È necessario infatti chiedersi, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, se tra diritto penale e precauzione vi sia o meno una irriducibile incomunicabilità¹⁷¹.

¹⁷⁰ Si vedano le considerazioni di C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1749, il quale rileva, pur lasciando aperto l’interrogativo circa la possibile instaurazione di una comunicabilità tra precauzione e colpa, come «...il principio di precauzione opera per definizione in contesti di incertezza scientifica. Il sistema penale, al contrario, funziona (deve funzionare) sulla base di fatti scientificamente valutabili e giuridicamente accertabili in termini di certezza, o perlomeno in termini di elevata credibilità razionale». Circa la problematicità dell’utilizzo dell’arsenale penalistico in contesti di rischio da ignoto tecnologico si vedano del resto già le considerazioni di L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1, 71 ss.

¹⁷¹ In argomento, oltre agli ulteriori lavori citati nel presente paragrafo, si vedano anche le indagini monografiche di F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013, e, specie avuto riguardo al rilievo in tale settore della responsabilità da reato degli enti, M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell’individuo e dell’ente*, Napoli, 2012. Diffusamente sul punto anche C. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”*, in *Criminalia*, 2012, 383 ss.

A questo riguardo va rilevato che la precauzione entra in una inevitabile tensione anzitutto con il paradigma del diritto penale d'evento e in particolare con la categoria della causalità.

Per affermarsi infatti l'esistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento è necessario, come noto, sussumere il ragionamento causale sotto la copertura di una legge scientifica che sia in grado di stabilire una effettiva consequenzialità tra il comportamento in considerazione e l'accadimento lesivo: legge il cui enunciato, al netto del suo grado di probabilità statistica generale, dovrà risultare altamente credibile nel caso concreto sul piano logico-razionale, dovendosi in particolare escludere, al di là, appunto, di ogni ragionevole dubbio, l'incidenza di fattori causali alternativi tali da spiegare la produzione dell'evento¹⁷².

Qui però una simile legge è per definizione assente, trovandoci in uno stadio in cui la scienza non è ancora in grado di stabilire una correlazione precisa e certa tra alcune condotte e determinati eventi

¹⁷² Fondamentale rimane al riguardo l'insegnamento della celebre sentenza Franzese: cfr. Cass., sez. U., 10 luglio 2002 (dep. 11 settembre 2002), n. 30328, Franzese, in *Cass. pen.*, 2004, 4, 1175 ss., con nota di R. BLAIOTTA, *Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l'irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli: un nuovo inizio per la giurisprudenza*. Per un efficace quadro dell'evoluzione della giurisprudenza successiva cfr. anche, *ex multis*, a volte anche con note critiche: F. STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull'amianto successive alla sentenza Franzese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 2, 379 ss.; G. IADECOLA, *La causalità dell'omissione nella responsabilità medica prima e dopo le Sezioni Unite "Franzese"*, in *Riv. it. med. Leg.*, 2005, 4-5, 699 ss.; P. TONINI, *L'influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 10, 1225 ss.; F. D'ALESSANDRO, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012, 331 ss.; F.M. IACOVIELLO, *La "Franzese": ovvero quando buone teorie producono cattiva giustizia*, in *Critica del diritto*, 2014, 3, 241 ss.; F. VIGANÒ, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2013, 3, 380 ss.; A. MURA, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza Franzese*, in *Cass. pen.*, 2017, 9, 3396 ss. Sul tema della causalità, inoltre, rimangono un punto di riferimento gli insegnamenti di F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2004, 221 ss. Richiamiamo altresì, al riguardo, l'autorevole contributo monografico di R. BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004.

lesivi, versandosi al contrario in una situazione di dubbio circa la possibilità di ricondurre questi ultimi alle prime¹⁷³.

Il paradigma della causalità così come consolidatosi dopo la nota sentenza Franzese, quindi, a meno di legittimare pericolose derive sul piano dei principi fondamentali¹⁷⁴, non è in grado di funzionare nell'ambito della precauzione: anche a porre alla base del ragionamento causale il postulato scientifico su cui permane ancora uno stato di dubbio, invero, un simile assioma fallirebbe inesorabilmente alla “prova di resistenza” della esistenza di fattori causali alternativi.

A soluzioni non diverse, poi, e per ragioni tutto sommato riconducibili a quelle pocanzi elencate avuto riguardo alla causalità, dovrebbe pervenirsi rispetto alla comunicabilità tra logiche precauzionali e reati di pericolo: illeciti che, come noto, rappresentano l'archetipo delle tecniche normative di anticipazione della tutela in situazioni in cui gli schemi del diritto penale d'evento, con la necessità di provare la causalità individuale, faticano ad operare¹⁷⁵.

¹⁷³ Cfr. al riguardo, circa l'operatività dei cc.dd. illeciti di rischio in presenza di un deficit conoscitivo che impedisca di far ricorso alle leggi scientifiche nel ragionamento causale, G. DE FRANCESCO, *Dinamiche del rischio e modelli d'incriminazione nel campo della circolazione di prodotti alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, 1, 23. Ampiamente sul punto, anche sulle prospettive *de iure condendo* (sulle quali torneremo più avanti nel lavoro: cfr. Cap. II, par. VII), C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., spec. 140 ss. e spec. 524 ss. sulla costruzione futura di un illecito di rischio.

¹⁷⁴ V. in particolare, sul rischio come distorsione della categoria della causalità, G. DE VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in G. DE FRANCESCO, A. GARGANI (a cura di), *Evoluzione e involuzione delle categorie penalistiche*, Milano, 2017, 34 ss.

¹⁷⁵ Sulle differenze tra causalità individuale e generale v. da ultimo R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 111 ss. (sul punto torneremo anche *infra sub* Cap. II, Par. II). V. al riguardo anche le considerazioni di G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale.*, cit., 689 ss., ove peraltro si fa riferimento, quale ulteriore importante figura disciplinata dal codice al fine di anticipare la tutela rispetto alle fattispecie di danno, all'istituto del tentativo. La tematica dei reati di pericolo è stata diffusamente e ampiamente indagata nella letteratura penalistica. Rappresentano importanti punti di riferimento sul punto, limitandoci alla letteratura più recente, i lavori di: M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994; G. AZZALI, *Osservazioni sui reati di pericolo*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in*

Le ragioni sono in parte diverse a seconda che si tratti di reati di – richiamando le principali classificazioni sulle quali la dottrina è tradizionalmente divisa – pericolo concreto o astratto-concreto ovvero di pericolo presunto¹⁷⁶, ma anche in questo caso il motivo della tensione

onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, 1335 ss.; M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1415 ss. Cfr. anche il volume di D. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990.

¹⁷⁶ Chiaro sulla definizione della nozione di pericolo astratto-concreto (per quanto critico sull'ammissibilità dogmatica di tale figura) G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 51, secondo cui la nozione in questione si riferirebbe alle ipotesi in cui la norma disciplina un pericolo che è allo stesso tempo «...concreto, perché il pericolo rappresenta un requisito espresso del modello criminoso, in quanto tale oggetto di accertamento nel singolo caso; astratto, perché l'accertamento va effettuato astraendo da alcune circostanze di fatto presenti nella situazione data». Sulla tripartizione qui richiamata v. anche A. BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 8, che si riferisce alla categoria del c.d. pericolo astratto-concreto con la unitaria dicitura di “pericolo astratto”, rilevando come «...si ha *presunzione* di pericolo ogniqualvolta la fattispecie incriminatrice sia strutturata in modo da *esonere del tutto* il giudice dell'onere di accertare se il fatto realizzato dall'agente abbia effettivamente posto in pericolo il bene giuridico tutelato; si ha invece pericolo *astratto* allorché la norma imponga al giudice di compiere un tale accertamento, tenendo tuttavia conto solo di una parte (e, dunque, *facendo astrazione* di talune) delle circostanze [...]; si ha infine pericolo *concreto* nei casi in cui il pericolo vada accertato sulla base di *tutte* le circostanze esistenti al momento della realizzazione del fatto tipico». S. CANESTRARI, voce *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, 3, ricorda peraltro come la categoria del pericolo c.d. astratto-concreto si debba a una proposta della dottrina tedesca in occasione del X Congresso internazionale di diritto penale dell'*Association Internationale de Droit Pénal*, dedicato in prima istanza ai reati di pericolo, tenutosi a Roma nel 1969. Sulla categoria del pericolo astratto-concreto inteso quale pericolo generico cfr. invece F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 210 ss. La figura del pericolo astratto-concreto viene criticata anche da M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., spec. 274, secondo il quale sarebbe di volta in volta necessario valutare la minore o maggiore concretezza/astrattezza delle circostanze poste a fondamento del giudizio di pericolo. Pur non essendo scopo del presente lavoro offrire una compiuta ricostruzione delle varie categorie di pericolo ipotizzabili nell'ordinamento penale, è nostra opinione che la questione definitoria non vada eccessivamente drammatizzata. Ciò che conta, a nostro avviso, è distinguere in linea di principio tra ipotesi in cui vi sia una radicale presunzione di pericolo e i casi in cui il giudice debba compiere un accertamento caso per caso circa la sussistenza di un pericolo per il bene protetto. In quest'ultima evenienza, invero, il maggiore o minore livello di concretezza – o, invertendo il ragionamento e la prospettiva, di astrattezza – di tale valutazione non potrà che dipendere dalla fattispecie in considerazione e dal suo contesto sistematico di riferimento, essendo quest'ultimo, in definitiva, a definire il novero complessivo e i confini delle circostanze e dei profili di cui il giudice dovrà e potrà tener conto nel formulare il giudizio di pericolo inteso quale probabilità di lesione per il bene oggetto di tutela (cfr. anche *infra* al riguardo). Daremo ad ogni modo maggiore concretezza a tale impianto teorico nel corso del secondo capitolo del

tra principio di precauzione e istituti classici del diritto penale è da ricercarsi nell'incertezza scientifica che rappresenta la cifra caratterizzante tale specifico ambito.

Con riferimento ai reati di pericolo concreto, infatti, è noto come il giudice sia chiamato ad accertare di volta in volta, per poter giungere a una pronuncia di responsabilità, che il bene giuridico tutelato abbia effettivamente corso un pericolo nella vicenda specifica oggetto di giudizio, considerando tutte le circostanze del caso concreto nella loro complessità o potendo – avuto riguardo ai soli cc.dd. reati di pericolo astratto-concreto – astrarre da alcune di esse¹⁷⁷.

Anche in tali casi è però necessario, per dare una risposta positiva all'interrogativo in parola, identificare una legge scientifica che stabilisca un nesso di consequenzialità tra una certa condotta e il determinarsi di una probabilità di lesione per il bene in gioco (in ciò consistendo, nella sostanza, la situazione di pericolo penalmente presidiata, per quanto il pericolo si presenti nel nostro ordinamento penale in forme e sfaccettature differenti nelle diverse fattispecie che prevedono un simile elemento)¹⁷⁸.

presente lavoro, cui rinviamo sul punto, ove il discorso verrà focalizzato sull'accertamento del pericolo nei reati contro la salute pubblica: in quella sede adotteremo, a soli fini espositivi e per riferirci alle ipotesi in cui il giudice possa astrarre da certe circostanze nell'accertare il pericolo, la dicitura "astratto-concreto", che ci sembra, al netto della sua ammissibilità dogmatica o meno, quella più idonea a ingenerare, al più, meno "confusione" nel lettore.

¹⁷⁷ V. ancora A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 8 ss. Cfr., anche per approfondimenti e ulteriori riferimenti bibliografici in merito, G. AZZALI, *Osservazioni sui reati*, cit., 1336. Sulla sperimentazione concreta, in sede applicativa, di tali categorie nell'ambito dei reati alimentari torneremo comunque, come detto, nel secondo capitolo della presente trattazione.

¹⁷⁸ Come meglio vedremo più avanti in relazione ai reati alimentari contro la salute pubblica (cfr. Cap. II, Par. II) tali diverse forme e sfaccettature dipendono anche dalla diversa posizione che il pericolo assume nella struttura del fatto tipico quale, ad esempio, *presupposto* o *elemento qualificante* ovvero ancora *effetto* della condotta incriminata: con chiarezza su questo aspetto v. M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1-2, 2 ss. Sul tema, poi, della scientificità della prova del pericolo cfr. anche D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 87. Si vedano al riguardo anche le considerazioni di A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2011, 5. Cfr. anche C. RUGA RIVA, *Principio*

Come sottolineato in dottrina, insomma, a dover essere provata in tal casi non è l'effettiva *causazione*, ma la mera *causabilità* di un determinato o di determinati eventi: per provare entrambe, però, è pur sempre imprescindibile identificare un postulato scientifico che stabilisca che quella condotta ha causato (nel reato d'evento), ovvero è effettivamente in grado di causare (nel reato di pericolo), quel determinato accadimento lesivo¹⁷⁹.

Mancando, nel terreno della precauzione, tale legge scientifica, e versandosi come detto in una situazione di dubbio circa le reali connessioni – in termini di causa-effetto – intercorrenti tra alcune condotte e determinati eventi, anche lo schema dei reati di pericolo concreto entra irrimediabilmente in crisi.

di precauzione e diritto penale, cit., 1749. Sulla nozione di pericolo penalmente rilevante come relazione di probabilità ed elemento normativo cfr. anche, con chiarezza, M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 194 ss., spec. 206, il quale spiega, per evidenziare cosa si intenda rispetto a quest'ultima caratteristica, «...che il concetto di pericolo viene assunto dalla legge in una molteplicità di accezioni differenti, la comprensione delle quali non è possibile in base al puro significato pre-giuridico del termine [...] ma richiede necessariamente un rinvio alle diverse fattispecie penali, che assegnano a quel concetto una funzione di volta in volta differente all'interno della struttura del reato». Su tali aspetti torneremo più nel dettaglio e diffusamente nel Cap. II della presente trattazione.

¹⁷⁹ Sul punto in particolare A. VALLINI, *La causalità del danno da prodotto alimentare e l'effetto "vasi comunicanti" tra illeciti di rischio, di pericolo e di danno*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, 1118, avuto riguardo al necessario legame tra giudizio di causabilità e riconducibilità astratta del caso a leggi scientifiche. Si veda, con rilievi problematici, anche G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, cit., 57, il quale sottolinea come «...mentre nei reati di pericolo astratto la responsabilità di individuare la regola di esperienza incombe sullo stesso legislatore, nei reati di pericolo concreto è il giudice che deve ricercare la legge scientifica adatta al caso di specie: questa delega all'organo giudicante della scelta del criterio di giudizio costituisce – com'è facile intuire – uno dei fattori che contribuiscono a rendere assai incerta l'applicazione del modello d'illecito in esame». Chiaro su tale differenza tra il giudizio causale e quello di pericolo anche F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 26, secondo cui «...mentre il giudizio di causalità è un giudizio rivolto ad accertare se è avvenuto o no un processo causale passato, il giudizio di pericolo è rivolto ad accertare se (probabilmente) avverrà o no un processo causale futuro». Considerazioni sull'argomento anche in M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 3, secondo cui il pericolo pone sempre, pur nella differente funzione che può rivestire a seconda della sua posizione nella struttura del fatto tipico, «...un problema di causalità ipotetica, di causabilità nei confronti di un evento la cui realizzazione è estranea alla fattispecie criminosa».

Lo stesso può dirsi, come anticipato, per i reati di pericolo presunto: illeciti in cui, come noto, l'anticipazione della tutela è perseguita dal legislatore in modo ancor più marcato e attraverso una notevole semplificazione probatoria¹⁸⁰.

Invero, in tali casi la valutazione circa l'esistenza di un pericolo per il bene tutelato in conseguenza di determinate condotte viene svolta, come noto, direttamente dal legislatore e non, caso per caso, dal giudice: quest'ultimo, quindi, non dovrà verificare in concreto che l'interesse protetto abbia corso un pericolo, dovendosi limitare sotto tale profilo ad accertare – per dare applicazione alla norma – che la condotta posta in essere corrisponda al tipo legale¹⁸¹.

Come ben si comprende si tratta di una tecnica di incriminazione da maneggiare con cura.

Infatti, la valutazione effettuata a monte dal legislatore circa la generale pericolosità di certe condotte per il bene tutelato – posta alla base della suddetta presunzione – non è libera e rimessa integralmente alla sua discrezionalità, ma, al contrario, per *non* essere considerata costituzionalmente illegittima e lesiva del principio di necessaria offensività del reato deve essere sorretta e dimostrata dall'esperienza o, per meglio dire, da una verifica di scientificità della relazione di pericolo (tra classi di condotte punite e bene giuridico) identificata dal legislatore e posta alla base dell'incriminazione¹⁸².

¹⁸⁰ Diffusamente sul punto M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto*, cit., 1421 ss.

¹⁸¹ V. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 262 ss.

¹⁸² Cfr. sul punto anche la giurisprudenza costituzionale e la dottrina richiamate nelle note successive. Evidenza bene e con convincenti argomentazioni questi aspetti, anche V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 293 ss., spec. 295, il quale rileva peraltro al riguardo come «...solo l'ammissione di una prova liberatoria centrata sull'(assoluta) assenza di pericolo per il bene nel caso concreto può salvare modelli di astrazione arbitrari dal rischio di trasformarsi in una irragionevole, ed inaccettabile, disparità di trattamento». Sull'idea, peraltro, in questo

In breve, la penalizzazione di tali condotte risulta legittima solo a condizione che la presunzione effettuata a monte dal legislatore sia scientificamente comprovata, ferma restando la generale necessità di ammettere che, anche rispetto a tali modelli di incriminazione, il caso concreto potrà sempre evidenziare l'esistenza di uno scarto tra tipicità e offensività: in altri termini, che la condotta concreta, pur intercettando la descrizione normativa del comportamento vietato, non riproduce in alcun modo, nella vicenda in considerazione, gli elementi posti alla base della presunzione di pericolo. Eventualità, quest'ultima, che impone l'esito assolutorio del giudizio¹⁸³.

Ma è proprio questo, come si è già a più riprese evidenziato, che non può accadere sul terreno della precauzione, ove si versa invece in una condizione di irriducibile dubbio e incertezza, allo stato delle conoscenze, sulla pericolosità di certi comportamenti¹⁸⁴.

In ambito precauzionale, quindi, in definitiva, il legislatore non può effettuare alcuna presunzione di pericolosità sulla quale innestare illeciti di pericolo presunto, perché difetta quella scientificità che, legittimando la presunzione, assicura altresì la compatibilità a

ambito di «...relativizzare le presunzioni legali di pericolo, *non imponendo* al Pubblico Ministero di provare *la presenza* del pericolo nella situazione concreta, ma semmai *consentendo* all'imputato di dimostrarne l'*assenza* attraverso l'ammissione ad una sorta di 'prova liberatoria' cui egli possa fare ricorso allorché lo ritenga utile ai fini della propria difesa» cfr. anche M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto*, cit., 1438 e la dottrina italiana e tedesca ivi richiamata. Per una recente esauritiva panoramica sulle implicazioni del richiamato principio di offensività v. anche M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2013, 4, 4 ss.

¹⁸³ Per una chiara esemplificazione di tale posizione cfr. anche M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 405, e gli ulteriori riferimenti contenuti nelle note precedenti. V. anche su tali aspetti D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, cit., 8. Sul punto v. però i rilievi di D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 5, 652, secondo il quale nel terreno della precauzione l'ancoraggio alla tutela dei beni giuridici «...può ritenersi salvaguardato, a condizione che il sapere disponibile, per quanto incerto, sia tale da porre seriamente il problema d'un eventuale grave pericolo per interessi importanti».

¹⁸⁴ Al riguardo v. altresì V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., 296.

Costituzione dell'incriminazione alla luce del principio di offensività, per il quale la legge penale può sanzionare soltanto fatti realmente offensivi (in termini di lesione o messa in pericolo) dell'interesse tutelato¹⁸⁵.

Nemmeno il modello dei reati di pericolo fin qui esaminati sembra quindi poter funzionare con riferimento ai possibili risvolti penalistici del principio di precauzione.

Sotto altro profilo, poi, è chiaro che l'evoluzione della scienza potrebbe in seguito condurre alla risoluzione della situazione di incertezza circa la relazione causa-effetto tra certe condotte e determinati effetti lesivi.

Dal punto di vista penalistico, però, ciò risolverebbe soltanto il problema della prova del nesso di causalità o della relazione di pericolo¹⁸⁶, rimarrebbe tuttavia ancora da sciogliere il nodo legato alla

¹⁸⁵ A testimonianza del fondamentale e imprescindibile legame tra pericolo e offensività, del resto, la stessa Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333 in *Foro it.*, 1991, 10, 2630 ss. con nota di G. FIANDACA, *La nuova legge anti-droga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*) ha legittimato la possibilità dell'esistenza nel caso concreto oggetto di giudizio di uno scarto tra tipicità e offesa, anche rispetto alle tipologie criminose qui in discorso, in virtù dell'inevitabile carattere astratto della normazione penale, con la conseguenza di legittimare una esclusione da responsabilità dell'agente, valorizzando appunto il canone della offensività, allorché il discostamento dai limiti-soglia sia talmente marginale da poter considerare quella condotta di fatto priva di qualsiasi idoneità offensiva per i beni in gioco. Sul punto v. anche G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 262 ss. Peraltro, anche le Sezioni Unite – cfr. Cass. pen., Sez. U, 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13861, in *Giur. it.*, 2016, 7, 1731 ss., con nota di R. BARTOLI, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, nonché in *Dir. pen. proc.*, 2016, 6, 787 ss., con nota di G. AMARELLI, *Le Sezioni Unite estendono l'ambito di operatività dell'art. 131-bis c.p. ai reati con soglie di punibilità* – hanno sancito l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. ai reati connessi al superamento di soglie quantitative. Evidenziava già la possibilità di un simile esito, ancor prima della pronuncia qui richiamata, A. GULLO, sub *art. 131-bis c.p.*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da) *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 1951.

¹⁸⁶ Sul punto v. anche A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 61. Chiaro sul punto anche G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale*, cit., 703, secondo cui «...naturalmente le leggi scientifiche da utilizzare nell'accertamento del pericolo possono anche essere state scoperte dopo il momento al quale il giudizio di pericolo si riferisce».

prova dell'elemento soggettivo della condotta avuto riguardo, in particolare, al paradigma dell'imputazione colposa¹⁸⁷.

Ed è qui che – anche nelle ipotesi prospettate in cui si raggiunga successivamente la prova scientifica della causalità/causalibilità – sembrerebbe naufragare ogni residua speranza di istituire un canale di comunicazione tra precauzione e categorie penalistiche fondamentali.

La sussistenza al momento della condotta di una irriducibile situazione di dubbio scientifico circa i legami esistenti tra condotta concreta ed evento impedisce invero, per definizione, di formulare *ex ante* un giudizio di prevedibilità in capo all'agente¹⁸⁸.

Insomma, è la presenza stessa di una situazione di dubbio, che la scienza non riesce a diradare, a non consentire un dialogo tra precauzione e diritto penale classico.

Vero è che – secondo la raffinata ricostruzione di certa dottrina¹⁸⁹ – il paradigma dell'imputazione colposa in contesti precauzionali potrebbe comunque operare a condizione che il dubbio sull'attitudine offensiva di certe condotte, pur non essendo ancora del tutto sciolto dagli esperti, avesse seri requisiti di scientificità e si assuma come oggetto della prevedibilità non tanto il singolo, specifico evento concretamente verificatosi, ma una classe omogena di accadimenti lesivi evitabili dall'agente attraverso le stesse misure di contenimento del rischio e di gestione cautelare degli anelli intermedi della catena

¹⁸⁷ Ampiamente sui temi della riconoscibilità del rischio nel danno da prodotto e della ri-descrizione dell'evento in tali contesti C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 422 ss. Sul tema dell'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto cfr. invece S. CANESTRARI, *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Studium iuris*, 2001, 5, 533 ss.

¹⁸⁸ V. sul punto anche le segnalate problematichità, specie rispetto alla misura soggettiva della colpa, da parte di A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 20. Sul tema della prevedibilità degli accadimenti lesivi nell'ambito dei contesti tecnologici moderni cfr. ampiamente F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, 125 ss.

¹⁸⁹ Ci riferiamo qui all'indagine di C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., *passim*.

causale¹⁹⁰. Trattasi del resto di uno schema che, nella sostanza, è più volte penetrato in giurisprudenza sulla base della considerazione per cui ai fini del giudizio di prevedibilità «...si deve aver riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla rappresentazione *ex ante* dello specifico evento dannoso quale si è concretamente verificato»¹⁹¹.

Si ritiene, insomma, possibile effettuare il giudizio di prevedibilità avendo riguardo non tanto, ad esempio, alla specificità patologia polmonare venuta effettivamente in rilievo, ma al più ampio, e omogeneo, *genus* delle malattie all'apparato respiratorio evitabili attraverso le medesime misure di contenimento o eliminazione dell'esposizione all'inalazione di certi materiali¹⁹².

Tuttavia, non è secondario il rischio che un simile ampliamento dell'oggetto della prevedibilità – sostituendo l'evento concreto a una

¹⁹⁰ V. C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., spec. 1761 ss.

¹⁹¹ V. R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 266 ss., spec. 268, con ampi richiami alla giurisprudenza rilevante e ulteriori riferimenti bibliografici avuto riguardo soprattutto ai casi di esposizione ad amianto. Cfr. ad esempio il noto caso Porto Marghera (sul quale torneremo anche *infra sub* Cap. II, Par. II): Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2006 (dep. 6 febbraio 2007) n. 4675, in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, 2837 ss., con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"*, ove appunto la Corte evidenzia come nel giudizio di prevedibilità possa rilevare, in generale, una categoria di danni, sia pure indistinta, derivante dal comportamento del soggetto, e che avrebbe dovuto risolversi nell'astensione dall'agire o nella adozione di più sicure regole di prevenzione. In senso conforme v. più di recente, *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013 (dep. 21 agosto 2013) n. 35309, in *C.E.D. Cass.*, n. 255956. In argomento, per un commento a tali impostazioni, v. *infra* nell'immediato prosieguo del presente paragrafo. Sul tema dell'esposizione a sostanze tossiche cfr. anche i riferimenti bibliografici richiamati nella nota successiva.

¹⁹² Cfr. ancora C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 1773. L'esempio richiama il noto tema, che qui non è possibile tematizzare oltre, dell'attribuzione di responsabilità penale relativamente a fenomeni di esposizione a sostanze tossiche, territorio in cui spesso simili problematiche si sono sperimentate. Per ogni approfondimento in merito rinviamo in particolare alle indagini di: L. MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007, 397 ss., e S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018, *passim*. Sul tema della definizione di regole cautelari nei contesti di incertezza scientifica v. anche A. ORSINA, *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale*, Torino, 2015.

più ampia classe di accadimenti omogenei – possa declinarsi nella prassi in una flessibilizzazione (se non a volte in un annacquamento) della rigosità dell'accertamento dell'imputazione colposa¹⁹³, a discapito delle garanzie difensive; specie tenendo conto che si farebbe leva sulla colpa generica e, dunque, in assenza di specifiche cautele dettate dal legislatore in leggi, regolamenti, ordini o discipline il rischio di erronee valutazioni circa il dubbio scientifico esistente – la cui consistenza e rilevanza in tali casi è evidentemente difficile da giudicare – graverebbe tutto sulle spalle del privato¹⁹⁴.

Seri dubbi quindi sussistono, allo stato attuale dell'arte, anche sulla possibilità di legittimare una compatibilità tra precauzione e colpa.

L'impressione che si trae, allora, all'esito di tale analisi è che la criminalizzazione di condotte la cui pericolosità o lesività per gli interessi tutelati non sia effettivamente comprovata apra la strada alla penalizzazione della mera disobbedienza¹⁹⁵.

¹⁹³ Considerazioni al riguardo anche in C. PONGILUPPI, *Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto «a distanza» tra disvalore d'azione e disvalore d'evento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, 1-2, 236.

¹⁹⁴ Su tali temi in particolare F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 241, evidenzia come «...l'ipostatizzazione di un generale, ma fatalmente generico, dovere di diligenza di tipo precauzionale [...] equivarrebbe a scaricare su singoli cittadini decisioni in situazione di incertezza scientifica certamente complesse, le quali, proprio per questa ragione, dovrebbero competere principalmente alle istituzioni e non agli operatori privati». Anche M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri*, cit., 28-29, del resto, ha rilevato che sul terreno dell'elemento soggettivo dell'illecito potrebbe darsi ingresso al principio di precauzione ma solo costruendo cautele specifiche e non facendo leva su quelle generiche, pur evidenziando come ad esse manchi «...una base obiettiva per la formazione di un illecito [...]», essendo «...solo possibile ipotizzare che a una violazione preventivo-cautelare specifica oggi possa conseguire un domani una responsabilità per un evento qualora *ex post* le conoscenze epistemologiche consentano di ricostruire un rapporto di causalità: con una discrasia innovativa, rispetto alla dogmatica classica, tra un'antigiuridicità *ex post* che trasforma una mera antinormatività/antiprecettività *ex ante*».

¹⁹⁵ V. ancora sul punto D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, cit., 8. Su tali aspetti, nonché in generale sull'applicazione del diritto penale quale “vettore di stabilizzazione sociale”, v. anche più in generale C.E. PALIERO, *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 4, 1220 ss. Sul penale (specie facendo leva sull'utilizzo di spiccate tecniche di anticipazione della tutela) quale strumento

Uno dei punti centrali, su cui avremo modo di tornare più avanti¹⁹⁶, è pertanto quello di verificare se, e a quali condizioni, sia possibile anticipare la tutela penale in situazione lontane non solo dal danno ma, a ben vedere, dalla stessa soglia di innesco del pericolo per i beni in gioco.

Allo stesso modo, poi, è imprescindibile chiedersi, anche alla luce della risposta agli interrogativi precedenti, se sia necessario enucleare in tali ambiti nuove tecniche di normazione orientate sulla tutela di funzioni pubblicistiche o su misure sanzionatorie legate in vario modo alla violazione di procedure di gestione partecipata (nell'ottica della *partnership* tra pubblico e privato) del rischio da ignoto tecnologico¹⁹⁷.

Ci misureremo a tempo debito con questi problemi¹⁹⁸. Ciò che ci premeva far risaltare in questa fase dell'indagine è il fatto che il diritto penale alimentare rappresenta la palestra ideale per saggiare la praticabilità, già *de iure condito*, di determinate soluzioni, e, altresì, per sperimentare nuovi modelli *de iure condendo*.

Si è giustamente evidenziato, del resto, come proprio gli illeciti penali alimentari si siano dimostrati tra i più permeabili all'ingresso nel

volto a fronteggiare le aggressioni a nuovi beni giuridici v. di recente anche M. PELISSERO, *Il diritto penale preventivo nell'epoca dell'insicurezza*, in *Ragion Pratica*, 2018, 1, 79 ss. Sulla necessità di prestare particolare attenzione alle interazioni tra precauzione e principi di garanzia della materiale penale e sulla produzione del diritto quale sede naturale del ricorso a tale principio v. del resto P. SEVERINO, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2018, 1, 194. Sulla penalizzazione della mera disobbedienza v. anche S.P. GREEN, *The Conceptual Utility of Malum prohibitum*, in *Dialogue*, 2016, 55, 33 ss. Quest'ultimo tema, peraltro, si ricollega al tradizionale dibattito relativo alla differenza ontologica tra delitti e contravvenzioni, oscillanti tra tutela di beni e tutela di funzioni, in merito al quale si rinvia, per tutti e anche per ogni riferimento bibliografico, a M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 243 ss.

¹⁹⁶ In particolare, più nel dettaglio, a partire dal Cap. II della presente trattazione.

¹⁹⁷ Diffusi spunti, come vedremo, evocano sul punto, in prospettiva *de iure condendo*, il flessibile modello dell'ingiunzione Sul punto rinviamo, per ogni approfondimento e riferimento bibliografico, al successivo Cap. II, Par. VII.

¹⁹⁸ Cfr. in particolare, ancora, il successivo Cap. II, Parr. VI ss., e le conclusioni dell'indagine.

diritto criminale di logiche precauzionali: ciò, in particolare, avviene soprattutto attraverso il più volte evocato fenomeno della integrazione di elementi del precetto penale, specie laddove quest'ultimi, come visto, facciano riferimento a normative spiccatamente ispirate alla precauzione¹⁹⁹. In questi ultimi casi, quindi, tale principio finisce per contribuire alla determinazione del concreto raggio applicativo degli illeciti nella misura in cui – basti qui richiamare il seguente esempio – si preveda una percentuale più o meno alta di additivi consentiti nella sostanza alimentare e la violazione di tali limiti tabellari determini una risposta penale²⁰⁰.

6. Il diritto penale alimentare al crocevia tra diversi interessi meritevoli di protezione: traiettoria, oggetto e scopo dell'indagine

Giunti al termine di questa prima parte della trattazione è necessario evidenziare i punti sui quali la nostra disamina si concentrerà nel prosieguo del lavoro.

Sia nello scenario internazionale – si pensi, ad esempio, all'approfondimento svolto sulla nozione di frode alimentare²⁰¹ o ai dati emergenti dallo studio della letteratura criminologica che più da vicino ha osservato empiricamente il fenomeno della criminalità alimentare²⁰² – sia in quello interno, un aspetto, su tutti, emerge con chiarezza: il diritto penale alimentare si confronta costantemente con l'esigenza di prevenire e reprimere la messa in pericolo e l'offesa ai due interessi

¹⁹⁹ V. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 72 ss.

²⁰⁰ Cfr. *infra* Par. IV e *ultra* Cap. II, Par. II, anche avuto riguardo alla penetrazione, nella giurisprudenza formatasi su alcuni illeciti alimentari, di alcune logiche precauzionali.

²⁰¹ Cfr. *infra* Par. III.

²⁰² V. *infra* Par. I.

della sicurezza alimentare e della salute pubblica, da un lato, e della lealtà nei rapporti commerciali, dall'altro.

Tale dualità della prospettiva di tutela emerge, del resto, anche se si volge lo sguardo al diritto eurounitario: l'art. 5 del citato reg. CE n. 178 del 2002, invero, nel fissare gli obiettivi generali della legislazione alimentare richiama appunto sia la tutela della vita e della salute umana, sia la protezione degli interessi dei consumatori (comprese le pratiche leali nel commercio alimentare)²⁰³.

La traiettoria dell'indagine si svilupperà, allora, lungo queste due macro-direttrici di tutela, al fine di verificare – sulla scorta delle considerazioni sin qui compiute – in che modo l'ordinamento interno oggi appresti tutela al quadro di interessi richiamato e come ripartisca il suo interesse tra persona fisica e persona giuridica.

L'oggetto della trattazione sarà poi allargato anche allo studio dell'impostazione, nella nostra materia, dei sistemi di area anglosassone (U.K. e U.S.): la cui analisi può essere proficua, anche in prospettiva di riforma, per identificare *trend* e problematiche comuni da risolvere nel diritto sanzionatorio alimentare ed elementi di divergenza che possano offrire più ampi spunti di riflessione in ottica evolutiva.

Scopo ultimo del lavoro, quindi, sarà quello di verificare se l'impianto preventivo e sanzionatorio dei reati alimentari sia oggi adeguato ad offrire una risposta realmente efficace rispetto alle analizzate caratteristiche di tali forme di criminalità nell'industria alimentare.

²⁰³ Su tale duplice prospettiva di tutela v. anche: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 275; C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 67 ss. Sull'eterogeneità degli interessi che vengono in rilievo avuto riguardo alla legislazione alimentare v. anche A. BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare dopo la riforma del 1999*, in *Ind. pen.*, 2005, 2, 521.

In tal senso – anche alla luce delle problematiche principali che emergeranno dallo studio della legislazione e della prassi applicativa di tali illeciti e tenendo conto degli aspetti generali sin qui evidenziati – intendiamo porre in rilievo le principali esigenze e strategie di riforma di cui, in ambito nazionale e, in prospettiva, internazionale nell’ottica armonizzatrice, il legislatore dovrà farsi carico nel prossimo futuro per garantire una tutela efficace degli interessi meritevoli di protezione in questo campo, evidenziando gli aspetti più deboli dell’impianto preventivo e repressivo che si individueranno nel corso del lavoro e che più necessitano di una modifica (se non a volte di un radicale ripensamento) della politica criminale che ne determina l’attuale fisionomia.

Capitolo II

IL SISTEMA ITALIANO DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA ALIMENTARE: BENI GIURIDICI E TECNICHE SANZIONATORIE TRA INDIVIDUO ED ENTE COLLETTIVO

SOMMARIO: 1. Il sistema italiano di repressione degli illeciti alimentari tra tutela della salute e di interessi di natura commerciale: alla ricerca di una razionale classificazione interna. – 2. Al vertice della piramide punitiva: la tutela codicistica e la natura superindividuale degli interessi tutelati. – 2.1. I reati contro la salute pubblica: rilievi in ordine al bene giuridico e analisi dell’impianto punitivo. – 2.1.2. Una questione cruciale: l’accertamento del pericolo tra incertezze dogmatiche (...). – 2.1.3. (...) e criticità della prassi applicativa. – 2.2. I reati a protezione della lealtà nei rapporti commerciali: architettura repressiva e rapporti con altre figure criminose di settore. – 2.2.1. Uno sguardo al collegato settore della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi. – 3. Il piano intermedio di tutela. Le contravvenzioni della legge n. 283 del 1962: problematiche di tecnica legislativa e di coordinamento sistematico nella repressione dei reati alimentari. – 4. L’ultimo tassello di tutela: l’inafferrabile costellazione di sanzioni amministrative a presidio della legislazione alimentare. – 4.1. La depenalizzazione del 1999: gli effetti sul nuovo volto del diritto penale alimentare e l’“eterno ritorno” al penale. L’esempio della disciplina OGM e della tutela del “Made in Italy”. – 5. Dalla persona fisica all’ente: la (incompleta) risposta offerta dal d.lgs. n. 231 del 2001. – 5.1. Il ruolo cruciale dell’autoregolamentazione privata: l’ente quale naturale interlocutore delle strategie di prevenzione dei reati alimentari. – 5.2. Gli artt. 25-*bis* e 25-*bis*1 del d.lgs. n. 231 del 2001: profili critici. – 5.3. L’art. 12 della legge n. 9 del 2013 e la responsabilità degli enti operanti nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva: una inapplicabile “norma fantasma”. – 6. Alcune provvisorie conclusioni tra *law in the books* e *law in action*. – 7. Un’analisi delle proposte di riforma: il c.d. Progetto Caselli, il recente d.d.l. A.C. 2427 recante “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari” e gli spunti della dottrina penalistica. – 7.1. Le iniziative europee: uno sguardo alla proposta (respinta) della Commissione Europea in sede di adozione del Regolamento n. 882 del 2004 e al progetto “Eurodelitti”.

1. Il sistema italiano di repressione degli illeciti alimentari tra tutela della salute e di interessi di natura commerciale: alla ricerca di una razionale classificazione interna

Nel corso della prima parte del lavoro, analizzando le varie ricostruzioni dei concetti di frode e illeciti alimentari elaborate in letteratura e in campo istituzionale¹, abbiamo volutamente lasciato in sospenso la questione della definizione della nozione di reato alimentare.

È giunto quindi il momento di “sciogliere” tale dubbio e definire con ulteriore precisione il raggio di interesse nella nostra indagine.

Per farlo è necessario chiarire cosa intenderemo – e cosa in generale a nostro avviso si deve intendere – per “reato alimentare”.

Ci sembra che, a legislazione vigente, una definizione in grado di orientare l’interprete², e allo stesso tempo delimitare ragionevolmente

¹ Per tutti gli approfondimenti e i relativi riferimenti bibliografici, anche rispetto alle nozioni di frode e reato alimentare fornite dalle diverse autorità di *enforcement*, rinviamo quindi al Cap. I della presente trattazione, spec. Parr. I e III.

² Un chiarimento ulteriore sul punto: la definizione qui proposta ha solo il compito di fornire all’interprete un valido concetto di reato alimentare a fini di orientamento sistematico e distinzione tra questa e altre figure criminose che, adottando una nozione di reato alimentare basata esclusivamente sull’oggetto materiale del reato, potrebbero rientrare impropriamente nel corretto terreno d’elezione di tale fenomenologia criminale. Basti qui, su tutti, l’esempio degli art. 499 c.p. e dell’art. 501-*bis* c.p., che, pur richiamando tra i loro oggetti materiali, rispettivamente, anche i “prodotti agricoli” e i “generi alimentari di largo consumo”, fanno riferimento a oggetti e *ratio* di tutela più orientati ad aspetti puramente economicistici di tutela di ricchezza ed economia pubbliche ovvero ordine economico nazionale: profili rispetto ai quali la posizione del consumatore resta ampiamente sullo sfondo o del tutto ignorata. Cfr. su tali aspetti, per tutti, circa il gigantismo che caratterizza tali figure criminose, N. MAZZACUVA, *Distruzione di materie prime e di prodotti agricoli o industriali*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, 156 ss. Sull’art. 501-*bis* quale fattispecie posta a presidio della libertà del mercato v. F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell’economia*, Vol. I, *Delitti contro l’economia pubblica e reati societari*, Torino, 2004, 92. Lo stesso dicasi, inoltre, per richiamare una fattispecie particolarmente esemplificativa del tema in esame, per l’art. 514 c.p., che prevede, quale elemento costitutivo, un (problematico) “nocumento all’industria nazionale”: su tale reato sempre quale norma a protezione della libertà del mercato v. ancora F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell’economia*, cit., 84. La definizione qui proposta di reato alimentare, quindi, ha solo un valore esemplificativo e di orientamento sistematico e non intende in alcun modo rappresentare una proposta per

il campo di attenzione della presente indagine, sia la seguente: *per illeciti penali alimentari si intendono le fattispecie – poste a presidio della salute pubblica (in via diretta o mediata) o di interessi di natura commerciale riferibili (in via prevalente³) alla generalità dei consumatori – che sanzionano condotte rispetto alle quali l’oggetto materiale è o può essere costituito da acque o sostanze destinate all’alimentazione, o da elementi che le rappresentano, che risultano diversi dal loro “dover essere” naturale o legale⁴.*

Tale definizione ci pare meglio guidare l’analisi dell’assetto repressivo italiano in materia di reati alimentari, tradizionalmente

la costruzione di una fattispecie criminosa. Sulle prospettive *de iure condendo* torneremo infatti nella parte conclusiva del lavoro.

³ Chiariremo meglio questo concetto tra poco nel presente paragrafo.

⁴ Su tale diversità naturale o legale saremo più precisi di volta in volta analizzando, nel prosieguo, le diverse ipotesi criminose e il significato dei relativi elementi costitutivi. Bastino per il momento alcuni di esempi per esemplificare meglio il concetto: nell’art. 440 c.p. la sostanza alimentare adulterata (cioè, ad es., privata di alcuni elementi suoi propri) è certamente diversa dal suo dover essere naturale. Allo stesso modo, nella contravvenzione di cui all’art. 5, lett. a), della legge n. 283 del 1962 la sostanza alimentare mescolata a sostanze di qualità inferiore è diversa dal suo dover essere naturale; così come nel reato di cui all’art. 5, lett. c), della medesima normativa la sostanza con cariche microbiotiche superiori ai limiti imposti da ordinanze ministeriali è, a secondo dal peculiare punto di vista scelto, diversa dal suo dover essere naturale o legale. Di contro, nella frode in commercio ex art. 515 c.p. la sostanza consegnata è diversa da quello che deve nella sostanza definirsi il suo dover essere legale (non corrispondendo, per origine provenienza, qualità o quantità, a quella dichiarata o pattuita). Il concetto della diversità dell’alimento quale aspetto caratterizzante i reati alimentari era già stato colto, del resto, dalla dottrina che aveva fornito la seguente nozione di frode alimentare quale illecito in cui «...per effetto di una condotta fraudolenta un alimento destinato ad essere messo in circolazione, prima o nel momento della messa in circolazione, è diverso, anche solo quantitativamente, da quello che appare o che si dichiara»: così A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, cit., 97 ss. Rispetto alla nozione di tale dottrina la nostra proposta a ben vedere si differenzia per un “aggancio” ai beni giuridici di categoria e al concetto di oggetto materiale della condotta necessario o eventuale, esplicitato, peraltro, anche con riferimento all’elemento che rappresenta l’alimento (ad es. marchi o segni distintivi). Inoltre, sulla impossibilità a nostro avviso di delineare una nozione di *frode alimentare* e sulla conseguente opportunità di avvalersi solo di un più ampio concetto di *reato alimentare* – quale quello qui da noi proposto con funzione di spiegazione del diritto esistente in materia penale alimentare – cfr. *infra* nel presente paragrafo.

ricostruito in letteratura facendo riferimento a una dimensione *tripartita* e *scalare* dell'impianto punitivo⁵.

Al vertice della piramide sanzionatoria si collocano, invero, i *delitti* codicistici a tutela – in via diretta – della salute pubblica (artt. 439 ss. c.p.), da un lato, e quelli a protezione di interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori, dall'altro lato (artt. 515 ss. c.p. e artt. 473 ss. c.p.).

Si tratta del più rilevante ambito di intervento in materia alimentare disciplinato dal nostro ordinamento penale, che, in linea di massima e al netto delle diverse qualificazioni operabili, come vedremo⁶, ha riguardo ad ipotesi di *pericolo concreto*.

A livello intermedio si collocano invece le *contravvenzioni* di cui alla legge n. 263 del 1962, poste a tutela diretta di interessi quali, ad es., la genuinità, l'igiene o la commestibilità degli alimenti quali beni strumentali alla protezione (in via mediata, appunto) della salute pubblica intesa quale oggetto finale di protezione⁷; illeciti penali che ricadono in larga parte nel concetto di reato alimentare proposto⁸.

⁵ V. sul punto, *ex multis*: S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo II. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale – parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2014, 128; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 273 ss.; G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *Leg. Pen.*, 4 febbraio 2019, 11 ss.

⁶ Vedremo infatti (cfr. *infra* Par. II) come a volte si discuta della riconducibilità a tale paradigma di alcune figure. Sulla differente articolazione delle varie ipotesi, alcune delle quali riconducibili al paradigma del pericolo astratto-concreto, v. *infra* Par. II.

⁷ V. al riguardo, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 3, 651, il quale peraltro rileva come le norme di tale legge, strutturate, ad es., sulla base del rilievo dell'impiego di additivi, sarebbero disposizioni in cui la salute sembrerebbe atteggiarsi più esattamente quale semplice *ratio* e non oggetto di protezione penale. Sul ruolo del bene giuridico nel settore alimentare v. anche V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., 89 e G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 1 ss.

⁸ Cfr. *infra* Par. III.

La differenza con i delitti codicistici è, anche qui in linea di principio⁹, segnata dalla natura di reati di *pericolo presunto* di questi ultimi illeciti, riferibili a una normativa definita come «legislazione speciale di “tipo generale”»¹⁰.

All’ultimo “gradino” repressivo si colloca, infine, la smisurata costellazione di *sanzioni amministrative* a presidio della legislazione alimentare, la cui mole è stata come vedremo¹¹ ampliata dall’intervento di depenalizzazione del 1999.

L’eterogeneità e la dispersione di queste ultime fonti, aspetto peraltro caratterizzante in generale la legislazione alimentare che abbiamo già evidenziato¹², rendono di fatto vana un’opera di classificazione sistematica unitaria di sanzioni spesso molto diverse per contenuti e ambiti di intervento.

La definizione qui proposta è dunque da intendersi “limitata” agli illeciti di *natura penale* di cui ai primi due livelli di intervento sopra delineati.

Prima di entrare nel vivo dell’analisi, deve tuttavia procedersi a una ulteriore bipartizione tra quelli che chiameremo reati *necessariamente* alimentari e i reati, invece, *eventualmente* alimentari¹³.

⁹ Come meglio vedremo (cfr. *infra*, Par III), invero tale tendenziale distinzione è messa in crisi dalla presenza nella legge n. 283 del 1962 di figure di incerta collocazione.

¹⁰ Stante la sua riferibilità, appunto, alla generalità delle sostanze alimentari (sul punto v., anche per ulteriori rilievi, D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 65). Sulla descrizione generale dello scopo di tale legge cfr. *supra* Cap. I, Par. III.

¹¹ Cfr. *infra* Par. IV.

¹² V. *supra* Cap I, Par. III.

¹³ La partizione qui proposta evocherà forse in qualche modo al lettore l’efficace distinzione, enucleata in tutt’altro ambito di tutela, tra reati informatici in senso stretto e in senso ampio su cui v., in particolare: L. PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d’insieme*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Cybercrime*, Milano, 2019, 79 ss.; R. FLOR, *Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell’era di Internet*, in *Dir. pen. cont.*, 20 settembre 2012, 4.

Nella prima categoria (reati *necessariamente* alimentari) rientrano quelle ipotesi in cui l'oggetto materiale è costituito *esclusivamente* da acque o sostanze destinate all'alimentazione ovvero ancora da indicazioni geografiche o altre diciture riferite ai soli prodotti alimentari.

Nella seconda categoria (reati *eventualmente* alimentari) rientrano invece i reati il cui oggetto materiale è rappresentato, più genericamente, *anche* o *soltanto* da – a seconda dell'ipotesi in considerazione – cose, cose mobili, prodotti industriali o marchi o segni distintivi di prodotti industriali. Utilizziamo tale dicitura perché si tratta di reati che riguardano un *genus* più ampio di cose (cose mobili, prodotti, etc.): potranno quindi considerarsi reati alimentari soltanto allorquando, nel caso concreto, la vicenda riguardi quella peculiare *species* di cose o prodotti costituita da acque o alimenti (o da elementi che li rappresentano, quali ad. es. marchi o segni distintivi) e la fattispecie criminosa tuteli i suddetti interessi – ossia salute pubblica (in via diretta o mediata) o interessi di natura commerciale riferibili (in via prevalente) alla generalità dei consumatori¹⁴.

In altri termini, in entrambe le categorie, che rappresentano una sotto-ripartizione della nostra definizione a fini classificatori di reato alimentare, è necessario che vi siano *congiuntamente* tutti i requisiti della nozione sopra enucleata: e cioè che si tratti di un reato a tutela dei beni giuridici sopra indicati e che il tipo legale abbia, o *possa*

¹⁴ Un semplice esempio concreto potrà chiarire ancor meglio il concetto. Allorquando un commerciante consegna all'acquirente un orologio di scarso valore, in luogo della pregiata versione di marca pattuita, il fatto configurerà una "normale" ipotesi di frode in commercio ex art. 515 c.p. Ove invece tale commerciante consegna all'acquirente un taglio normale di bovino italiano acquistato al supermercato, in luogo della (dichiarata) carne appartenente alla pregiata e costosa qualità Wagyu, il fatto configurerà pur sempre il reato di cui all'art. 515 c.p., ma potremo considerarlo come un reato alimentare in virtù del peculiare oggetto materiale e della natura del bene tutelato. Il 515 c.p. è un reato, pertanto, solo eventualmente alimentare nella misura in cui ciò dipenderà dalla tipologia di prodotto oggetto della frode, applicandosi in generale la norma alle "cose mobili".

intercettare, quale oggetto materiale della condotta, acque o alimenti (come nel caso dei reati *eventualmente* alimentari che si riferiscono genericamente, ad esempio, a prodotti industriali o cose: termini ampi, quindi, e potenzialmente comprensivi anche di sostanze alimentari).

Del resto, entrambe le categorie – a conferma del continuo intreccio tra le prospettive di tutela sanitaria e commerciale che percorre l'intera nostra indagine – sono trasversali tanto, *ad esempio*, ai reati codicistici a tutela della salute pubblica, quanto a quelli contro l'industria e commercio a protezione della lealtà negli scambi commerciali.

Nell'ambito della prima tipologia di reati qui da ultimo richiamata (salute pubblica), invero, sono reati *necessariamente* alimentari gli artt.: 439 c.p. (avvelenamento di acque o sostanze alimentari); 440 c.p., commi 1 e 2¹⁵ (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive).

Nell'ambito della seconda tipologia (industria e commercio), poi, sono reati *necessariamente* alimentari gli artt. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517-*quater* c.p.

¹⁵ Problematica è infatti la natura giuridica del terzo comma dell'art. 440 c.p., ove si sancisce che la pena prevista dai primi due commi della disposizione – che hanno ad oggetto soltanto acque e sostanze destinate all'alimentazione o al commercio –, è aumentata allorché l'adulterazione o la contraffazione abbia riguardato sostanze medicinali. Il lessico e la tecnica normativa utilizzati sembrerebbero far pensare a una mera aggravante ma, dato che le sostanze medicinali sono pacificamente escluse dalla nozione di alimento ai sensi del più volte richiamato art. 2 del Reg. CE n. 178 del 2002, e che dunque tra ipotesi base ed aggravata non potrebbe esserci l'imprescindibile rapporto di genere a specie, la dottrina ne ha correttamente tratto l'inevitabile conclusione che tale terzo comma configura una autonoma ipotesi di reato: cfr. al riguardo, anche per una ricostruzione dei vari orientamenti, S. BRUCELLARIA, sub *art. 440 c.p.*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 1975. Nel senso della natura di reato autonomo di tale comma si esprime anche A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 572-573. Si riferisce invece alla natura di aggravante dell'art. 440 c.p., ultimo comma, F. MUCCIARELLI, voce *Medicinali guasti o pericolosi (commercio o somministrazione di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, 584 ss.

(contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari)¹⁶.

Come si è anticipato, si registra altresì la presenza anche di reati *eventualmente* alimentari in entrambi i contesti di disciplina.

Invero, nell'ambito dei delitti contro la salute pubblica l'art. 442 c.p. va ricompreso, a dispetto della sua rubrica (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), nel novero dei reati *eventualmente* alimentari, in quanto tra gli oggetti materiali della condotta troviamo genericamente, oltre alle acque, sostanze o cose.

Rientrano invece nel novero dei reati *eventualmente* alimentari i seguenti delitti contro l'industria e il commercio a tutela della lealtà degli scambi commerciali e i delitti contro la fede pubblica a protezione di marchi e segni distintivi, ove a seconda dei casi l'oggetto materiale è variamente definito con riferimento a quest'ultimi o a cose mobili o prodotti industriali: art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio); art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).; art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni); art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Non rientrano invece nel perimetro della nostra indagine, in quanto non sono riportabili alla nozione di reato alimentare sopra proposta, diverse fattispecie criminose che pure troviamo a fianco di molti degli illeciti fin qui richiamati.

Ci limitiamo a evocare qui le principali¹⁷.

¹⁶ Richiamabile in tale ambito è anche l'art. 517-*bis* c.p., che prevede che le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti.

¹⁷ Per ulteriori approfondimenti circa altre esclusioni e la *ratio* complessiva della definizione cfr. *supra* nel presente paragrafo.

Non vi rientra innanzitutto il delitto di epidemia di cui all'art. 438 c.p., trattandosi non solo, a livello strutturale, di un reato che ruota attorno alla "diffusione di germi patogeni" e che non menziona espressamente uno specifico oggetto materiale, ma anche di un peculiare illecito in cui il disvalore si incentra sulla causazione dell'epidemia con (necessario) contestuale pericolo della diffusione della malattia infettiva presso più persone¹⁸.

L'eventuale presenza, nella vicenda oggetto di giudizio, delle sostanze di nostro interesse, pertanto, non assumerebbe alcun rilievo peculiare: l'acqua o la sostanza, insomma, rappresenterebbero nient'altro che un mero *veicolo* del morbo. Profilo tuttavia non decisivo nell'economia della fattispecie: al legislatore, invero, interessa solo l'effetto finale di carattere epidemico, rimanendo indifferente il *mezzo* o lo *strumento concreto* adoperato – purché, chiaramente, il tutto avvenga attraverso la *modalità* della diffusione di germi patogeni¹⁹.

Escluso dalla nostra nozione è poi anche l'art. 441 c.p., il cui oggetto materiale riguarda «cose destinate al commercio diverse da quelle indicate nell'articolo precedente» (cioè diverse dalle acque o dalle sostanze destinate all'alimentazione di cui all'art. 440 c.p.²⁰).

¹⁸ Cfr. sul punto, per tutti, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 211, ove si fa riferimento sul punto all'efficace concetto di danno qualificato dalla «...facile diffondibilità "in incertis ac plurimas personas" della malattia infettiva». Nei medesimi termini, più di recente, anche M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 2, 522, il quale peraltro si sofferma diffusamente sulla problematicità di tale accertamento nel contesto attuale della pandemia da Covid-19. Sul concetto di danno qualificato dal pericolo nel settore dell'incolumità pubblica si veda altresì il lavoro monografico, riferimento fondamentale in questa materia, di A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, *passim*.

¹⁹ Cfr. ancora sul punto A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 213.

²⁰ Nonché dai medicinali relativi all'autonomo reato di cui al terzo comma dell'art. 440, su cui vedi *supra* nel presente paragrafo. A venire in rilievo rispetto al 441 c.p. sarà dunque qualsiasi tipo di prodotto (ad es. cosmetici), con l'unica avvertenza che deve trattarsi di un bene destinato al commercio. In dottrina, peraltro,

Per ovvie ragioni la definizione proposta non comprende altresì gli artt. 443 e 445 c.p., aventi ad oggetto i medicinali, trattandosi di un prodotto che lo stesso art. 2 del più volte richiamato Reg. CE n. 178 del 2002 esclude espressamente dalla nozione di alimento²¹.

Non rientra nella nozione proposta, infine, l'art. 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale), ove la figura del consumatore resta sullo sfondo sino (quasi) a scomparire del tutto, emergendo l'interesse del titolare del diritto di privativa industriale²².

Un ultimo chiarimento, prima di addentrarci nell'indagine²³.

si sono denunciate carenze di tutela rispetto alla disciplina penale dei prodotti diversi da quelli alimentari. Innanzitutto per essi non è sanzionata la produzione di un bene avvelenato (v. *infra* invece quanto al commercio) e, inoltre, l'art. 441 c.p. – a differenza dell'art. 440 c.p. –, attribuendo rilievo alle sole cose “destinate al commercio” e non già a quelle più genericamente volte alla “distribuzione per il consumo”, esclude la rilevanza penale dell'adulterazione o contraffazione allorquando essa abbia ad oggetto beni diversi da acque o sostanze alimentari (ad es. un giocattolo) contraffatti in modo pericoloso alla salute dei consumatori, ma distribuiti al consumo gratuitamente, ovvero a fini umanitari o di propanga: così A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, 112 ss. Peraltro, spiega l'A., nella misura in cui la commercializzazione di tali beni assume rilievo ai sensi dell'art. 442, si finisce per legittimare una difformità di trattamento tra produttore (non sanzionato) e commerciante o distributore (sanzionato). Né tantomeno dal codice penale è penalmente presidiata per questi oggetti, per così dire, “ordinari”, a differenza di quanto previsto dall'art. 444 c.p., la commercializzazione di tali prodotti ove non siano né contraffatti, né adulterati, ma pericolosi alla salute pubblica. Non a caso l'A. (240 ss.) propone *de iure condendo* di introdurre una fattispecie base incentrata sull'immissione al consumo di prodotti alterati, a prescindere dal tipo di alterazione e dal genere di prodotto, facendo uso delle pene pecuniarie e interdittive ed evitando il ricorso alla pena detentiva, rivelatasi meno efficace delle prime in tali settori. Sulle proposte di riforma torneremo comunque più diffusamente nel Par. VII del presente capitolo. Sulla problematica pocanzi citata dell'art. 441 circa la necessaria destinazione al commercio dei beni e la relativa differenza rispetto alla tutela penale degli alimenti v. anche S. RIONDATO, *Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992, 1-2, 397.

²¹ Sulla tutela penale in tema di sostanze medicinali v. F. MUCCIARELLI, voce *Medicinali guasti o pericolosi*, cit., 584 ss.

²² V. al riguardo, per tutti, N. MAZZACUVA, *Introduzione*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, Napoli, 2015, 18, ove l'A. rileva che «...l'art. 517-ter parrebbe diretto a tutelare – più che un interesse di natura pubblicistica – il diritto di esclusiva spettante al titolare del brevetto». Per una ricostruzione dei vari orientamenti emersi v. anche G. GUALTIERI, sub *art. 517-ter*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 2570.

²³ Cfr. ancora *infra* Parr. II e ss.

Nel delineare la nozione di reati alimentari a fini classificatori abbiamo affermato che l'oggettività giuridica deve aver riguardo in alternativa alla salute pubblica (in via diretta o mediata) o a interessi di natura commerciale riferibili (in via prevalente) alla generalità dei consumatori.

Se invero il concetto della tutela diretta o mediata della salute pubblica può essere di più immediata percepibilità per il lettore in quanto, come pocanzi anticipato, esso trova diretto riscontro nella distinzione tra reati codicistici (tutela diretta) e contravvenzioni in materia alimentare di cui alla legge n. 283 del 1962 (tutela mediata), la seconda nozione necessita di qualche precisazione.

Nell'ambito, infatti, dei suddetti reati contro l'industria e il commercio e la fede pubblica il bene giuridico è sì proiettato in una dimensione superindividuale riferibile alla collettività nel suo complesso avuto riguardo alla lealtà e buona fede negli scambi commerciali²⁴, da un lato, e alla fede pubblica²⁵, dall'altro, ma nelle figure che abbiamo definito come reati *eventualmente* alimentari ci sembra preminente l'interesse della generalità dei consumatori circa, rispettivamente, la correttezza degli scambi commerciali²⁶ e l'affidamento da essi riposto nel significato economico del marchio quale espressione di una determinata provenienza/qualità del prodotto alimentare²⁷.

²⁴ In quest'ultimo senso v., per tutti, C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 279 ss. Sulla presenza di interessi commerciali nel settore del diritto penale alimentare cfr. anche, diffusamente, A. BERNARDI, *Profili penalistici della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *Dir. giur. agr.*, 1992, 7-8, 391.

²⁵ Su tali profili v. A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 432 ss., in merito alla protezione dell'affidamento del pubblico in generale sulla capacità distintiva dei marchi e della funzione di separazione "concettuale" dei prodotti che essi svolgono.

²⁶ Su questo bene giuridico v. ancora C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 279 ss.

²⁷ V. ancora in argomento A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss.

Questo non significa, come meglio diremo più avanti²⁸, che gli altri operatori del mercato (e a maggior ragione quelli titolari di un diritto sul marchio contraffatto) non possano a volte, in qualche modo – e chiaramente in misura diversa a seconda del reato in considerazione –, essere intercettati da un’offesa che, pur essendo astrattamente rivolta a beni collettivi, si risolve in sostanza in un comportamento sleale, sotto il profilo commerciale, da parte dell’autore del reato *anche* nei confronti dei propri concorrenti.

Significa soltanto che qui, come detto, ci sembra *prevalente* l’esposizione a pericolo della fiducia dei consumatori.

Basti il seguente esempio. Ove un piccolo commerciante di un piccolo supermercato decida di contraffare il marchio di una bevanda da lui prodotta, rendendolo confondibile con il noto *brand* registrato Coca-Cola, la circolazione di quel prodotto rappresenterà in via prevalente e in misura preponderante un attentato alla fiducia dei consumatori, anche in considerazione del minor danno che verosimilmente una simile vicenda potrebbe arrecare, in termini ad esempio di perdita di quote di mercato, al colosso alimentare di cui parliamo²⁹.

²⁸ Cfr. ancora *infra*. Par. II.

²⁹ Lo stesso dicasi alloquando, per così dire, il *brand* “grande” imiti il *brand* “medio-piccolo”: la grande catena di distribuzione del primo e il conseguente rilevante attentato alla fiducia dei consumatori assumerà un rilievo prioritario rispetto alla lesione dell’interesse del *brand* di medio-piccole dimensioni. Certo sono ipotizzabili, quantomeno in astratto, casi diversi in cui, ad esempio, venga imitato il marchio di un piccolo produttore da parte di un commerciante con una limitata clientela ovvero la stessa vicenda si verifichi tra enti di rilevanti dimensioni (in tal caso l’interesse della impresa potrebbe da parte di alcuni ritenersi preponderante o comunque maggiormente minacciato rispetto a quello della generalità dei consumatori). Ma – al netto dell’opinabilità di una simile conclusione, dato che qualsiasi esercizio commerciale si rivolge per definizione a una pluralità rilevante e indistinta di persone – davvero ci sembra si tratti di casi non in grado di intaccare realmente la sostanziale validità dell’impianto qui richiamato. Su tali aspetti, peraltro, si veda quanto efficacemente rilevato da G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi delle opere dell’ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 658 ss., secondo cui «...si danno dei casi non infrequenti in cui le usurpazioni del marchio possono ripercuotersi favorevolmente sul patrimonio del titolare [...]

Viceversa, ove, come nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter (escluso dalla nozione di reato alimentare qui proposta), una azienda fabbrichi bevande gassate usurpando il (o specie in violazione del) titolo di proprietà industriale di Coca-Cola il fatto dovrà considerarsi lesivo degli interessi del titolare del diritto di privativa, rimanendo sullo sfondo l'interesse dei consumatori³⁰.

Ciò spiega l'impiego della locuzione sopra adoperata di «...interessi di natura commerciale riferibili (in via prevalente) alla generalità dei consumatori».

In sintesi: si ricadrà nella nozione di reato alimentare ogniqualvolta, qualificandosi l'oggetto materiale nei termini sopra precisati, risulti prevalente la tutela dell'interesse commerciale dei consumatori. Allorquando invece, come anticipato, a prevalere sono altri interessi attinenti a profili, per così dire, di stretta macroeconomia pubblica³¹ o ad elementi legati alla tutela della proprietà industriale³²,

Consegue da tutto ciò che tra le svariate funzioni adempiute di fatto dal marchio nel commercio, l'unica giuridicamente rilevante, in seno alle figure di reato in esame, è quella tradizionale di "indicatore di provenienza"». Ad ogni modo l'impossibilità di offrire un confine certo a tali concetti dipende qui, a nostro giudizio, dal frequente ricorso da parte del nostro codice a beni giuridici di dimensione collettiva e privi di un sicuro contenuto, con tutto ciò che ne deriva in termini di (inevitabili) incertezze e opinabilità delle diverse tesi che tentino di ricostruire l'oggetto di tutela di volta in volta in rilievo. E proprio la nostra materia rappresenta uno dei settori più interessati dalle criticità di questa tecnica di politica criminale venendo in rilievo beni quali la salute, l'economia e la fede pubbliche, su cui ampiamente avremo modo di soffermarci nel corso di tale parte della trattazione (cfr. anche *infra* Par. II).

³⁰ Cfr. *supra* nel presente paragrafo. Anzi, e a maggior ragione, molto spesso il fatto potrebbe anche non consistere in alcun modo in un attentato alla fiducia dei consumatori. Si pensi all'ipotesi dell'impresa che, in violazione degli accordi commerciali con Coca-Cola, produca un bene che, pur essendo realizzato in violazione della proprietà industriale perché, ad esempio, la licenza a utilizzare il marchio è scaduta, sia perfettamente rispettoso degli standard tecnici e di qualità imposti dal *brand* e nella sostanza identico a quello commercializzato dall'azienda titolare del potere di privativa. In tali ipotesi la categoria dei consumatori non subisce alcun pregiudizio apprezzabile.

³¹ Cfr. *supra* nel presente paragrafo.

³² V. *supra* nel presente paragrafo.

la fattispecie si collocherà al di fuori del campo di interesse dei *food crimes*.

Ci sembra, insomma, che non si possa parlare di reati alimentari senza che a venire in gioco siano la salute o gli interessi commerciali dei consumatori.

Abbiamo visto, del resto, che l'art. 5 del citato reg. CE n. 178 del 2002, nel fissare gli obiettivi generali della legislazione alimentare, richiama appunto sia la tutela della vita e della salute umana, sia la protezione degli interessi dei consumatori.

Esulterà pertanto dallo scopo della presente indagine un compiuto inquadramento dei complessi profili penalistici del danno, per così dire, da prodotto *diverso* da quello alimentare o quelli legati più in generale alle connessioni tra diritto punitivo e tutela della proprietà industriale (qui lambiti nella misura in cui intercettano il diritto penale alimentare)³³.

Va sciolto, infine, il nodo relativo alla controversa nozione di frode alimentare, un concetto dai contorni incerti su cui ci siamo soffermati nella prima parte della trattazione³⁴.

De iure condito il problema è a nostro avviso agevolmente risolvibile sulla base di poche ma fondamentali considerazioni.

Non ci sembra infatti enucleabile a legislazione vigente, nel nostro ordinamento interno, una nozione affidabile di frode alimentare che possa reggere al confronto con il dato positivo.

Per quanto, infatti, come correttamente rilevato da autorevole dottrina³⁵, la decettività e l'oggettiva attitudine ingannatoria della

³³ Sull'esigenza, però, di riflettere *de iure condendo* sulla necessità di implementare una riforma dei reati alimentari effettuando una valutazione complessiva sull'adeguatezza di questi importanti e interconnessi ambiti di tutela penale cfr. la parte conclusiva dell'indagine.

³⁴ Cfr. *supra* Cap. I, Par. III.

³⁵ V. al riguardo in particolare: F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2425; A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, cit., 97 ss. Abbiamo affrontato tali profili nel

condotta e dei suoi effetti – in particolare in termini di irricognoscibilità del vizio da parte dei consumatori – siano profili che spesso caratterizzano la dinamica fattuale e pratica di questi illeciti, è altrettanto corretto rilevare come, salvo rare eccezioni³⁶, tali elementi non facciano parte del *tipo legale* degli illeciti predetti.

Non ci pare pertanto possa offrire un qualche valido ausilio enucleare una nozione, che aspiri quanto meno a offrire al lettore un ordine sistematico della materia, che prescindendo dal dato positivo facendo leva su un aspetto che, ricadendo spesso al di fuori della tipicità, non è sovente oggetto di alcun accertamento da parte del giudice e non segna il confine tra comportamenti penalmente rilevanti o meno³⁷.

Abbiamo qui offerto, lo si ribadisce, una tassonomia che possa servire ad orientare a livello sistematico il lettore nel comprendere cosa *sono* e cosa invece *non sono* i reati alimentari.

Riteniamo comunque preferibile – per ragioni di ordine concettuale – analizzare nelle pagine successive l'impianto normativo in materia di contrasto ai reati alimentari – muovendo, in una logica decrescente, dalle fattispecie del codice penale, alle contravvenzioni della legislazione complementare, fino alle sanzioni amministrative – seguendo la classificazione codicistica vigente e il suddetto impianto scalare e tripartito di tutela.

precedente capitolo, cfr. in particolare *supra*, Cap. I, Par. III, cui rinviamo per tutti gli ulteriori riferimenti.

³⁶ Cfr., ad es., l'art. 517 c.p. che richiede l'attitudine dell'oggetto a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dello stesso. Su tali aspetti v. anche G. AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi*, cit., 18. Si veda di recente in merito – in particolare circa la configurabilità del reato di cui all'art. 440 c.p. anche in assenza di attività occulte o fraudolente – Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2014 (dep. 30 maggio 2014) n. 22618, in *C.E.D. Cass.*, n. 262255.

³⁷ Altro è valutare l'opportunità in prospettiva *de iure condendo* di far leva su tale aspetto quale elemento che possa coordinare meglio le diverse fattispecie oggi esistenti delle c.d. frodi alimentari commerciali, ma sul punto torneremo nella parte conclusiva del presente lavoro.

Avremo non di meno cura di evidenziare di volta in volta le criticità dei criteri di coordinamento tra norme punitive accolti in questo settore dal nostro legislatore.

2. Al vertice della piramide punitiva: la tutela codicistica e la natura superindividuale degli interessi tutelati

Prendiamo allora le mosse dal punto più alto della piramide sanzionatoria costituito dalle fattispecie codicistiche.

Inizieremo in particolare dallo studio dei reati alimentari contro la salute pubblica, in genere identificati con riferimento a una nozione, quella di frode c.d. sanitaria, invalsa nella prassi ma che, alla luce delle premesse di metodo che abbiamo posto in precedenza, va ovviamente intesa in termini impropri.

Oggetto di analisi saranno qui, per le ragioni pocanzi espresse³⁸, i soli artt. 439 c.p., 440 c.p. primo e secondo comma, 442 c.p. e 444 c.p., illeciti sanzionati anche se commessi per colpa ai sensi dell'art. 452 c.p.: si tratta in particolare dei reati collocati nel capo II (comune pericolo mediante frode) del titolo VI dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica.

Volgeremo poi l'attenzione ai reati contro l'industria e commercio (capo II del titolo VIII disciplinante, appunto, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p. e, successivamente, ai delitti contro la fede pubblica – collocati al capo II del titolo VII del c.p., dedicato ai reati contro la falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento – di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

³⁸ Cfr. *supra* Par. I.

Nonostante si tratti di norme “sparse” nel codice penale all’interno di ben tre titoli diversi (incolumità, fede ed economia “pubbliche”) un aspetto che accomuna i rispettivi beni giuridici di categoria è quello legato alla natura superindividuale e collettiva degli interessi oggetto di protezione, visti come una “fluida” sommatoria di quelli individuali³⁹.

Da un lato ciò risponde alla precisa logica del legislatore storico di costruire reati volti a sanzionare attentati in *incertam personam*, riservando ad esempio, per quanto qui più interessa, ai reati contro la persona e a quelli contro il patrimonio la repressione dei danni arrecati a singoli individui⁴⁰.

Le ragioni di queste scelte di politica criminale, chiaramente, si modulano diversamente a seconda del particolare settore considerato e le prenderemo partitamente in considerazione nel corso del lavoro⁴¹.

³⁹ La dottrina del resto ha avuto modo di evidenziare il “gigantismo” e la natura superindividuale del bene di categoria in relazione a tutti e tre gli oggetti di tutela qui richiamati. Cfr. al riguardo, esemplificativamente: D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull’atteggiarsi del pericolo*, cit., 643 ss.; M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 73; C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 279 ss.; efficacemente, sull’articolarsi della fede pubblica rispetto ai marchi v. già G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss.

⁴⁰ È nota del resto l’impostazione scelta dal codice Rocco di muovere, per così dire, dal *collettivo* all’*individuale* o, in altri termini, dallo Stato alla persona anche nel definire l’ordine progressivo di collocazione dei reati della parte speciale del codice. Una scelta frutto dei tempi in cui il nostro codice è stato concepito e che, come noto, si presenta in termini diversi nella Costituzione, che mette al centro la persona. Su tali aspetti v., per tutti, D. PULITANÒ, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Torino, 2010, 7, che efficacemente rileva come «...nella successione dei titoli del libro II, gli interessi tutelati sono ordinati secondo una linea c.d. di *progressione discendente*, che va dal pubblico (tutela della personalità dello Stato, di funzioni pubbliche, di interessi collettivi) al privato (tutela della persona e del patrimonio). L’ordine di successione dei titoli suggerisce una gerarchia di valori, che vede lo Stato al primo posto e gli interessi individuali all’ultimo. La progressione discendente *dà espressione all’ideologia statualistica del regime fascista*, dal punto di vista normativo è invece del tutto neutra». Sulle differenze nella nostra materia tra reati a tutela di interessi collettivi e di interessi di singoli v., per tutti, M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 207.

⁴¹ Ad es. nei reati contro la salute pubblica vedremo che tale scelta è legata alla imprescindibilità di forme di tutela anticipata nei confronti di un simile, fondamentale bene di primario rango costituzionale che non sarebbe efficacemente protetto se si attivassero risposte punitive in ambito penale soltanto allorquando si verificassero dei

Quello che qui però intendiamo porre in rilievo, come considerazione di ordine generale che lega a doppio filo tutte queste fattispecie, è che il carattere ad ampio spettro dei beni giuridici in questione mina la loro capacità di assolvere una funzione critica⁴² e di sicuro orientamento dell'interprete⁴³.

Si tratta invero di beni che – data l'inevitabile astrazione ed evanescenza che li contraddistingue, direttamente proporzionale, del resto, alla loro dimensione *collettiva* – faticano di frequente a presentare quei requisiti in termini di consistenza e afferrabilità che si pongano in linea con i principi penalistici di matrice costituzionale.

Il riferimento è qui alle diverse incertezze applicative che l'ampiezza dei beni giuridici in parola determina, ad esempio, nell'accertamento del pericolo intenso quale probabilità di arrecare un danno all'interesse protetto⁴⁴: è evidente come l'incertezza, *a monte*, nel definire con precisione la nozione, ad esempio, di salute pubblica, si declina inevitabilmente, *a valle*, in una maggiore problematicità del

danni a singoli individui. Non dissimile la *ratio*, ad. es., dei reati posti a tutela della lealtà nei rapporti commerciali, che mirano a colpire, per così dire, un malcostume commerciale a prescindere del danno che possa arrecare a singoli individui. Per ogni dettagliato riferimento alla letteratura su tali oggettività giuridiche rinviamo, al netto dei lavori già citati, ai successivi paragrafi del presente capitolo.

⁴² Su tale funzione del bene giuridico in particolare quale opposizione all'intervento penale nei confronti di condotte non calibrate su afferrabili interessi di tutela cfr., con chiarezza, D. PULITANÒ, voce *Politica criminale*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 73 ss.

⁴³ Non è ovviamente questa la sede per affrontare un problema così denso di complicate sfumature concettuali quale quello della funzione (da parte della letteratura considerata spesso "in crisi") del bene giuridico nel diritto penale. Sull'argomento si vedano, senza pretesa di esaustività e limitandoci ai contributi monografici: F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983; E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico: per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Pisa, 2019; G. FRANCOLINI, *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014. Sulla problematicità, peraltro, di "polarizzare" la situazione di pericolo su eventi di proporzioni gigantesche e di complessa verificabilità nella prassi v. già G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale.*, cit., 722.

⁴⁴ Cfr. *supra* Cap. I, Par. V.

giudizio volto a verificare se tale interesse abbia corso o meno un pericolo nella vicenda oggetto di giudizio.

Per le stesse ragioni, poi, come in parte anticipato in relazione ai reati contro gli interessi commerciali afferenti a economia o fede pubblica⁴⁵, emergono ad esempio questioni interpretative legate, in taluni casi, all'identificazione della persona offesa.

Tutto ciò a conferma del fatto che il settore qui in esame presenta – come d'altronde abbiamo cercato di mettere in risalto in avvio del lavoro – un inventario di problemi di respiro generale.

2.1. I reati contro la salute pubblica: rilievi in ordine al bene giuridico e analisi dell'impianto punitivo

Vediamo allora come il legislatore articola tradizionalmente l'impianto punitivo con riferimento ai reati *necessariamente* (artt. 439, 440 primo e secondo comma, 444 c.p.) ed *eventualmente* (art. 442 c.p.) alimentari contro la salute pubblica.

Partiamo dall'esame del bene giuridico tutelato, ovverosia la salute pubblica.

Per comprendere le dinamiche applicative di tali reati, invero, entrambi questi *termini* necessitano di essere riempiti di contenuto: dovremo pertanto per prima cosa stabilire che significato assuma, nei delitti contro l'incolumità pubblica di comune pericolo mediante frode, il termine "salute", per poi chiederci – una volta risolto tale aspetto logicamente prioritario – quando essa assuma quella dimensione *pubblicistica* che è coesistente alla natura superindividuale e collettiva dell'oggettività giuridica propria dei reati in parola.

⁴⁵ Cfr. *supra* Par. I.

Prendiamo le mosse dal primo aspetto, cioè dal significato da attribuirsi al termine salute.

Come noto, la salute è definita dall'art. 32 della nostra Costituzione un «...fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»⁴⁶.

Il peculiare rango costituzionale di tale interesse, quindi – come vedremo “discendendo” la piramide punitiva in materia alimentare – induce il legislatore a tutelare penalmente non solo le ipotesi in cui tale interesse subisca un danno effettivo – a questo compito assolvono i reati contro la persona⁴⁷ –, ma anche a presidiare, attraverso forme di

⁴⁶ Sulla tutela costituzionale della salute cfr. diffusamente: D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici*, Milano, 2002; G. SCACCIA, sub art. 32, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, Bologna, 2018, 220 ss.

⁴⁷ V. ancora M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 207. Una piccola ma necessaria digressione al riguardo. Non è un caso, data la natura del bene gioco, che nella materia alimentare il legislatore faccia ampio uso di tutte quelle tecniche di *drafting* normativo penalistico che, come abbiamo visto nella prima parte di questa trattazione, servono, appunto, a far scattare in via preventiva il meccanismo di innesco del diritto criminale: dal pericolo *presunto* che caratterizza diverse ipotesi contravvenzionali di cui alla legge n. 283 del 1962, al pericolo concreto – o per meglio dire *astratto-concreto* – che, invece, rappresenta la cifra caratterizzante di diversi reati contro la salute pubblica che in questa sede analizziamo (sulle ragioni dell'uso di tale dicitura e sulla questione definitoria in tema di reati di pericolo rinviamo alle considerazioni svolte diffusamente *supra* Cap. I, Par. V.). L'uso in questo settore di simili fattispecie, del resto, risponde anche a quello che abbiamo visto essere il principale problema al quale i reati di pericolo offrono una soluzione: la difficoltà di provare il nesso di causalità individuale rispetto ai reati di danno (su tutti qui, naturalmente, lesioni e omicidio). Basti un semplice ma, crediamo, efficace esempio a spiegare il problema. Si ipotizzi il caso di un ristoratore che venda ai suoi clienti una partita di prodotti ittici avariati e che tali avventori del locale inizino a manifestare i sintomi di una malattia associabile al consumo di questi alimenti a distanza di alcuni giorni dalla “cena incriminata”. In una ipotesi del genere, all'evidenza, non solo si determinano problematiche processuali di carattere probatorio legate, ad esempio, all'impossibilità di procedere a un campionamento dei prodotti che nel frattempo sono stati già ingeriti e che sovente non saranno più nella disponibilità del proprietario, ma, *a fortiori*, difficilmente la prova del nesso eziologico reggerà alla verifica della potenziale incidenza sull'evento lesivo di fattori causali alternativi, dato che tra la cena al ristorante e l'insorgenza dei sintomi i clienti del ristorante in questione avranno senz'altro assunto diverse altre sostanze alimentari: sulle problematiche processuali nell'accertamento dei reati alimentari v., in particolare A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Dir. agr.*, 2017, 2, 357 ss., in particolare in merito all'alimento quale corpo del reato “*sui generis*”. Sul punto anche: E. MAZZANTI, *Incertezza della scienza e contraddittorio sulla prova “tecnica” il caso delle analisi di campioni*

anticipazione della tutela, tutti quei comportamenti che determinano – chiaramente in diversa intensità a seconda della fattispecie in gioco – soltanto il venire in rilievo di una mera *potenzialità* di danno a tale interesse⁴⁸.

L'art. 32 della Costituzione, tuttavia, non offre una analitica definizione del concetto di salute ed impone pertanto di cercarne altrove i contenuti. Al riguardo è ampiamente diffusa in letteratura la nozione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), che definisce la salute in questi termini: «...*health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*»⁴⁹.

alimentari, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 375 ss.; R. VANNI, voce *Alimenti e bevande (tutela igienica degli profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 106 ss. Di qui, dunque, l'esigenza di intervenire con fattispecie di pericolo – a carattere, da tale prospettiva, *preventivo* – che consentano di sanzionare penalmente già la produzione, il commercio o comunque la messa in circolazione di beni pericolosi per la salute dei consumatori. In argomento si veda anche A. BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana*, cit., 527, il quale rileva che «...il notevole intervallo temporale spesso intercorrente tra l'immissione sul mercato del prodotto alimentare e l'evento dannoso rende estremamente problematica l'esclusione di decorsi causali alternativi, dilatando in modo direttamente proporzionale la possibilità per l'accusato di invocare a propria disciolpa la sussistenza di eventuali cause alternative o addizionali». Sul tema della prova del nesso di causalità in generale rinviamo, anche per tutti i relativi riferimenti bibliografici, alle considerazioni svolte *supra* Cap. I, Par. V. Si vedano al riguardo altresì gli efficaci rilievi di T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione sulle frodi agrarie*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare*, Milano, 1999, 23, secondo cui in tale materia si avverte l'esigenza di anticipare la tutela a un momento precedente a quello del danno poiché «...se si aspetta che una persona rischi di morire per tutelarla, evidentemente si è atteso troppo; occorre piuttosto impedire che sostanze tanto pericolose possano entrare in circolazione e, prima ancora, essere prodotte». Per un inquadramento ad ampio spettro della tematica v. già: V. PACILEO, *Reati alimentari*, Milano, 1995; R. PICCININO, *Diritto penale alimentare: dottrina e giurisprudenza*, Torino, 1988; D. BELLANTONI, *Trattato di diritto penale degli alimenti*, Padova, 1993.

⁴⁸ V. diffusamente su tali aspetti C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 97 ss.

⁴⁹ Cfr. *Constitution of World Health Organization, Preamble*: il documento costitutivo è stato adottato in occasione della *International Health Conference* di New York del 1946 ed è consultabile al seguente link: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf.

Parte della dottrina ha quindi ritenuto di accogliere, anche a fini penalistici rispetto ai delitti contro la salute pubblica, una nozione di salute non limitata al concetto di assenza di infermità, ma tale da estendersi anche alle ipotesi in cui l'alimento sia tale da determinare un perturbamento alle generali condizioni di benessere e di salute della popolazione (e non direttamente una malattia in senso stretto)⁵⁰.

Altri invece, secondo cadenze che ci sembrano preferibili, propendono, rispetto ai delitti codicistici contro la salute pubblica, per un concetto più tassativo di salute intesa quale assenza di malattia⁵¹.

Una diversa soluzione estenderebbe irragionevolmente il campo dei delitti codicistici contro la pubblica salute, specie in considerazione del fatto che, ad esempio, si farebbero rientrare in tale nozione anche ipotesi quali quelle di commercializzazione di alimenti privi di capacità nutritiva che, pur non determinando una malattia, influiscono sul benessere della popolazione; condotte, quest'ultime, che invece appaiono già presidiate da altre disposizioni, come, nell'esempio prospettato, la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. a), della legge n. 283 del 1962 che sanziona, tra l'altro, la messa in circolazione in varie forme di sostanze alimentari "private anche in parte dei propri elementi

⁵⁰ Per tale lettura v., in particolare: D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 22-23, secondo cui «...il concetto di salute recepito nel nostro ordinamento non coincide assolutamente con la semplice assenza di malattia, ma va identificato in un effettivo stato di benessere psichico, fisico e sociale, equivalente all'armonico sviluppo di tutte le funzioni dell'individuo». Nello stesso senso anche O. CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale della salute pubblica*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2000, 1-2, 68. Per la configurabilità del pericolo per la salute pubblica anche rispetto a sostanze non nocive ma di semplice qualità scadente v. già M. SOSSI, *L'articolo 440 del codice penale ed il concetto di pericolo per la salute pubblica*, in *Rassegna di diritto e tecnica dell'alimentazione*, 1966, 1, 240. Per una nozione estensiva del concetto di salute nella materia che ci impegna cfr. anche la lettura di D. RODRIGUEZ, F. INTRONA, "Pericoloso per la salute pubblica": sulla necessità di una maggiore latitudine applicativa dell'art. 444 c.p., in *Giust. pen.*, 1976, 7, 193 ss.

⁵¹ V. al riguardo, in particolare: S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 6; Con ampie e convincenti argomentazioni anche A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 60 ss.

nutritivi” o, nell’ipotesi di consegna all’acquirente della sostanza e sussistendone i relativi presupposti, il reato di cui all’art. 515 c.p.⁵².

Accogliere dunque, ai nostri fini, una nozione di salute diversa da quella limitata al concetto di assenza di malattia finisce per attribuire non solo un raggio di operatività troppo ampio ai reati codicistici qui in analisi, ma anche per rendere ancora più complicati di quanto già non siano i confini tra i primi due “piani” della piramide repressiva tripartita costruita dal nostro legislatore per contrastare la criminalità alimentare.

Chiarito cosa si intende in tale sede con il termine “salute”, si tratta di vedere quando si possa parlare di “salute pubblica”.

Il punto di partenza è rappresentato dalla già ricordata peculiare nature superindividuale e collettiva del bene di categoria: qui il legislatore è indifferente all’esistenza di danni o pericoli a *singoli* individui, reprimendosi, in forma anticipata appunto, i *pericoli* di offesa in *incertas personas* rivolti alla salute della collettività in quanto tale: coerentemente con tale impostazione, del resto, si riconosce che allorquando il pericolo arrecato si trasformi in danno per uno o più individui l’autore dell’illecito risponderà sia del reato di pericolo contro

⁵² Sulla problematicità della nozione estensiva di salute cfr. ancora A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 60-61, il quale evidenzia correttamente come «...sulla base di una ricostruzione così estesa del referente di valore, si richia, infatti, di sovrapporre il pericolo al mero rischio e, in contrasto con i canoni di tassatività e determinatezza, di includere nell’oggetto di tutela anche la salubrità dell’ambiente e l’attitudine di quest’ultimo a migliorare e far progredire la salute umana, a prescindere dal potenziale danno». In argomento si veda anche l’articolata posizione di M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 214-215, il quale rileva come «...per salute pubblica si intende qui il benessere psicofisico concepito come assenza di malattie o disturbi anche temporanei [...]. Nell’accezione va altresì ricompreso il benessere psicofisico quale conseguenza positiva (per “accrescimento”) di intervenuti dovuti a sostanze, alimenti o condizioni positive attese o dovute, soprattutto qualora si tratti di sostanze medicinali e terapeutiche. Peraltro, se la vendita di un prodotto puramente alimentare è alterata dall’assenza delle proprietà nutritive promesse, si tratterà di regola di frode in commercio [...] ma non della salute, a meno che per le modalità concrete quest’ultima non sia stata posta in pericolo».

la salute pubblica che del delitto ai danni delle singole persone intercettate dalla sua azione offensiva⁵³.

Di qui, dunque, una prima caratteristica necessaria affinché la salute assuma quella dimensione pubblicistica e collettiva coesistente ai delitti contro la salute pubblica: l'*indeterminatezza* delle potenziali *vittime* dell'azione offensiva⁵⁴.

Il concetto di indeterminatezza, però, anche se posto in questi termini rimane ancora, se vogliamo, un "contenitore" parzialmente vuoto: dobbiamo infatti stabilire altresì *quando* e a *quali condizioni* si possa discutere di indeterminatezza delle vittime.

Per integrare il requisito dell'indeterminatezza è sufficiente verificare, ponendoci nel momento in cui il pericolo va accertato⁵⁵, che non si sappia *chi* in concreto possa essere colpito? Oppure, oltre all'indeterminatezza, per così dire, *soggettiva*, è altresì imprescindibile

⁵³ Su questi aspetti v. anche B. ASSUMMA, voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pubblica*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 391 ss., secondo cui peraltro «...la diffusività del pericolo costituisce uno dei limiti delle norme in questione che, altresì, consente di distinguerle da altre fattispecie e, in particolare, da quelle che tutelano l'incolumità dei singoli». Sul punto anche G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore per danni alla salute*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, 4, 858, che evidenzia peraltro anche il fatto che i reati contro la vita e incolumità individuale chiaramente non trovano applicazione quando il danno, come nell'art. 439, comma 2, c.p., funge da evento che aggrava il delitto.

⁵⁴ Cfr. *ex multis* già G. SAMMARCO, voce *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 28 ss. Sul punto, anche per una accurata analisi sul concetto di indeterminatezza nella ricostruzione della dottrina tedesca, v. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 17 ss. Nella dottrina più risalente sull'incolumità pubblica si vedano anche: E. BATTAGLINI, B. BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Nov. Dig. it.*, Milano, 1962, 550 ss.; F. DEAN, *L'incolumità pubblica nel diritto penale: contributo alla teoria generale dei reati di comune pericolo*, Milano, 1971; E. FLORIAN, *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in E. PESSINA (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Milano, 1909. Più di recente sul concetto di incolumità pubblica v. diffusamente anche L. CORNACCHIA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in AA.VV. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 363 ss. Sui reati in questione v. anche S. RIONDATO, D. PROVOLO, sub *art. 422-452 c.p.*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ (diretto da), *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, 1362 ss.

⁵⁵ Aspetto, quello del momento dell'accertamento del pericolo, sul quale ci soffermeremo nel paragrafo successivo.

verificare che il pericolo sia in grado di attingere un numero *plurimo e rilevante* di persone?

Basti un esempio a chiarire i termini del problema. Ipotizziamo che venga posto sul banco di un supermercato una *singola* e unica confezione di yogurt adulterato che è scientificamente in grado di causare⁵⁶ una lesione personale grave nei confronti di chiunque l'assumerà.

Ecco, in tal caso, se dovessimo accogliere una nozione, per così dire, esclusivamente *qualitativa* di indeterminatezza – tale, cioè, da richiedere soltanto l'*indeterminabilità a priori* della vittima, ancorché isolata – il commerciante⁵⁷ che abbia con dolo o colpa⁵⁸ posto in commercio tale singola confezione di yogurt dovrà rispondere del delitto disciplinato dall'art. 442 c.p. (a condizione chiaramente che la sostanza sia stata da altri adulterata).

⁵⁶ Anche sul problema del *quantum* di probabilità necessario per affermare la sussistenza del pericolo, nonché su quello del metro (scientifico) dell'accertamento, ci soffermeremo nel paragrafo successivo.

⁵⁷ Proprio sul tema della distribuzione di responsabilità penali in tale ambito, peraltro, va segnalato come si sia formato nella giurisprudenza di legittimità un condivisibile orientamento, basato su una visione sostanzialistica e non formalistica dell'istituto della delega di funzioni, per cui «...in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega scritta»: così, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2015 (dep. 3 novembre 2015) n. 44335, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 2, 220 ss., con nota di I. MARCHI, *Deleghe di funzioni, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare*. Per un commento cfr. anche I. SCORDAMAGLIA, *La 'culpa in parando' nelle organizzazioni imprenditoriali complesse*, in *Giust. pen.*, 2016, 5, 284 ss. La decisione supera un (minoritario) indirizzo precedente che, invece, affermava l'esigenza di una delega scritta: v. da ultimo Cass., pen., sez. III, 17 ottobre 2012 (dep. 11 aprile 2013), n. 16452, in *C.E.D. Cass.*, n. 255394. Sull'argomento si vedano anche F. FERRI, M. MIGLIO, *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2013.

⁵⁸ Ai sensi del disposto dell'art. 452 c.p., ultimo comma.

Parte della dottrina sembra propendere invero per una ricostruzione del concetto di indeterminatezza, come detto, *qualitativa*, che attribuisce pertanto rilievo anche ad ipotesi più o meno riconducibili all'esempio qui prospettato⁵⁹. La circostanza non deve sorprendere e, in effetti, si coglie in tal modo senz'altro un dato dinamico di tali delitti, in quanto, nell'esempio fatto, il pericolo di offesa – se ci poniamo mentalmente nel momento dell'offerta al pubblico dello *yogurt* – incombe a ben vedere su *tutti* i potenziali consumatori di quel supermercato, anche se in concreto soltanto uno di essi (cioè chi lo comprerà⁶⁰) potrà esserne effettivamente colpito ove esso si trasformi in danno.

Tuttavia, tale tesi, se portata alle sue “estreme” conseguenze sistematiche, imporrebbe, laddove il danno si verificasse, di riconoscere in capo al commerciante – coerentemente all'impostazione sopra ricordata nell'indicare la differenza tra reati contro la salute pubblica e reati contro la persona – la configurabilità in concorso di due reati: il delitto di pericolo contro la salute pubblica e il reato di lesioni.

Per evitare un simile esito – palesemente sproporzionato e lesivo del divieto di *bis in idem* sostanziale – soccorre l'insegnamento di quella autorevole dottrina che spiega come il pericolo, oltre a riguardare vittime indeterminate, debba essere dotato di peculiare *capacità*

⁵⁹ Sul punto, avuto riguardo ai reati qui in analisi, si vedano in particolare le considerazioni di A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 117, ove si rileva che «...non ci pare che il pericolo derivante dall'immissione in commercio di prodotti difettosi perda il carattere di diffusività in ragione dell'entità numericamente circoscritta di essi rispetto all'intera serie: dato che i prodotti non sono riconoscibili *ictu oculi* dal consumatore ma anzi si confondono con quelli perfetti, il pericolo incombe potenzialmente su qualsiasi consumatore [...] Nell'immissione sul mercato di prodotti difettosi, cioè, si verifica un pericolo diffuso da cui può scaturire un danno individuale limitato a poche vittime».

⁶⁰ Certo, è ipotizzabile in astratto che il singolo consumatore consumi quella singola confezione dividendola con un'altra persona, oppure che la usi per preparare una torta da dividere con il suo intero nucleo familiare, ma tali ipotesi (di scuola) non spostano i termini del problema.

diffusiva, debba declinarsi, cioè, secondo una felice formula, in una probabilità di danno diretta “*ad plurimas ac incertas personas*”⁶¹: in ciò risolvendosi l’essenza della creazione di quel pericolo “comune”, appunto, che il legislatore intende qui punire⁶².

Il problema, però, diventa a questo punto un altro, e cioè quello di definire, anche soltanto in linea di massima, la *quantità* di persone potenzialmente attingibili al di sopra della quale è possibile affermare – e al di sotto della quale si deve, invece, negare – che sussista il detto

⁶¹ V. in particolare A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 186. Chiaro l’insegnamento dell’A. al riguardo anche in A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore alimentare: profili de lege ferenda*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 602, ove si spiega come nel pericolo comune si sempre necessaria una indeterminatezza anche quantitativa «...quale riflesso delle modalità diffuse del pericolo [...]», mentre allorquando il pericolo possa al più riguardare un singolo individuo (anche indeterminato) o una cerchia ristretta di persone tale situazione sarà presidiata da figure contravvenzionali in quanto «... l’accezione qualitativa di indeterminatezza – pericolo individuale plurimo (*in incertam personam*), che incombe su più persone e che può colpire il singolo quale rappresentante del bene collettivo – è alla base di un’offesa che assume un’intensità minore: siamo, infatti, di fronte alla messa a repentaglio del singolo, di una vittima potenzialmente indeterminata». Si tratta senz’altro della soluzione più corretta *de iure condito* e coerente con la natura dell’oggettività giuridica di categoria, ma che, come vedremo, necessita a nostro avviso di essere ripensata *de iure condendo* (cfr. le conclusioni del presente lavoro). V. sulla problematica dell’indeterminatezza anche M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 254 ss.

⁶² Sul punto v. anche T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 97, ove si rileva come «... le disposizioni del codice penale, per essere applicate, esigono la verifica, in concreto, del pericolo per la salute pubblica. Si tratta di un elemento che non è facile accertare e che, di regola, non può dirsi verificato, perché la commercializzazione avviene in una cerchia talmente ristretta di persone da non potersi affermare che la probabilità di processi patologici è diffusa: il commerciante che vende a quattro o cinque persone una piccola partita di prodotti avariati non si può certo dire che determini un pericolo per una collettività indeterminata». In giurisprudenza, in passato, si era del resto a volte valorizzato tale concetto nel chiarire, ad esempio, che l’adulterazione dell’acqua di un pozzo privato poteva sì configurare un reato contro la salute pubblica ai sensi dell’art. 440 c.p., a condizione, però, che venisse fornita la dimostrazione che si trattasse di un pozzo usato di fatto (anche) da viandanti o comunque da un numero indeterminato di persone. Il riferimento è qui in particolare a: Cass. pen., sez. I, 4 marzo 1982 (dep. 23 aprile 1982) n. 4288, in *C.E.D. Cass.*, n. 153392; Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1985 (dep. 14 ottobre 1986) n. 3716, in *C.E.D. Cass.* n. 172700. Come vedremo (cfr. *infra* i due paragrafi seguenti), tuttavia, nella giurisprudenza successiva non sempre si è fatta coerente applicazione di tali principi.

pericolo comune⁶³; profilo, tuttavia, che non può che scontare – come vedremo dalle applicazioni giurisprudenziali⁶⁴ – un inevitabile margine di incertezza⁶⁵.

Sulla scorta di quanto detto, addentriamoci adesso nello studio del microsistema dei reati contro la salute pubblica.

All'interno di tale gruppo di delitti dobbiamo operare due distinzioni di rilievo basate: *a)* sul particolare *momento storico* in cui – ponendoci, per così dire, dal “grandangolo” di osservazione della filiera alimentare – si colloca la *condotta incriminata*; *b)* sul particolare *ruolo* e sulla *posizione* che gioca nelle varie fattispecie l'elemento del pericolo per la salute pubblica⁶⁶. Soprattutto quest'ultimo aspetto, invero, assume importanza circa l'accertamento concreto in giudizio del pericolo sulla salute pubblica⁶⁷.

Muoviamo dalla prima distinzione *sub a)*.

Invero, gli artt. 439 e 440 c.p. si riferiscono a condotte, a seconda dei casi, di avvelenamento, corrompimento, adulterazione o contraffazione di acque o sostanze destinate all'alimentazione che si pongono, potremmo dire, *a monte* della *supply chain* alimentare, specie nella fase produttiva, dovendo tali “alterazioni” essere poste in essere –

⁶³ Su tale problematica v. ancora T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 97.

⁶⁴ Cfr. il paragrafo successivo e *infra* Par. VI.

⁶⁵ In argomento, oltre ai lavori già richiamati, si vedano anche le considerazioni di A. ALESSANDRI, *Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 1, 261, secondo cui la «...nozione di incolumità pubblica, che si articola sul requisito di indeterminatezza dei soggetti offesi e, correlativamente, di diffusibilità del nocumento, non sembra sfuggire a censure di ambiguità e incertezza, che non mancano di tradursi in un'appariscenza elastica dei risultati interpretativi finali».

⁶⁶ Sulle distinzioni adoperabili nell'ambito dei reati contro la salute pubblica v. anche: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 188 ss.

⁶⁷ Cfr. *infra* il paragrafo successivo.

per espressa dicitura di tali norme – prima che le sostanze in parola siano «...attinte o distribuite per il consumo»⁶⁸.

Di contro, gli artt. 442 e 444 c.p. si riferiscono a comportamenti che si verificano nella fase finale e *a valle* della catena alimentare, sanzionandosi il detenere per il commercio⁶⁹, il porre in commercio o il distribuire per il consumo acque, sostanze o *cose* che sono state *da altri* avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica – è questo in particolare il caso del reato *eventualmente* alimentare di cui all’art. 442 c.p. –, ovvero il detenere per il commercio, il porre in commercio o il distribuire per il consumo sostanze destinate all’alimentazione non contraffatte né adulterate, ma – potremmo dire, in *qualsiasi altro modo* e anche, ad esempio, per procedimenti naturali di decomposizione – pericolose alla salute pubblica (così sancisce l’art. 444 c.p.)⁷⁰.

⁶⁸ Per un commento v. di recente anche E. MAZZANTI, sub *art. 439 c.p.* , in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale* , Milano, 2019, 2985 ss.

⁶⁹ La ragione dell’inserimento di tale locuzione è storicamente dovuta alla necessità, avvertita dal legislatore storico, di far chiarezza su una risalente questione problematica concernente la riconducibilità ai reati contro la salute pubblica dei casi in cui il bene pericoloso si trovi, ad es., nel magazzino del negozio e non sia stato ancora effettivamente posto in vendita nei banchi dell’alimentari. La dottrina ha evidenziato come, quantomeno con riferimento a tale frammento di condotta tipica e a questa tipologia di condotta, il modello di incriminazione in questione si avvicini molto ai c.d. reati di sospetto o di posizione, qui allontanandocisi, in base a tali letture, addirittura dalla logica del pericolo, essendo oggetto di incriminazione «...un semplice rapporto di fatto con determinate cose»: v. in particolare sul punto E. BRUTI LIBERATI, *Osservazioni in tema di condotta costitutiva dei reati di frodi alimentari: in particolare della nozione di “detenere per il commercio”* , in *Ind. pen.* , 1970, 1, 378-379. Sul punto, con uno sguardo più ampio anche in direzione dei reati alimentari della legislazione complementare e al relativo modello di c.d. illeciti-ostacolo, v. anche D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull’atteggiarsi del pericolo* , cit., 652. Tali rilievi, per quanto legittimi dal punto di vista dogmatico, ci sembra possano essere sdrammatizzati avuto riguardo all’impatto pratico concreto di simili questioni: il problema si porrebbe infatti in termini davvero complicati solo lì dove l’alimento sia detenuto a fini personali (ad es. perché destinato all’alimentazione del solo proprietario) nei locali commerciali, eventualità, quest’ultima, di difficile verifica. Questo chiaramente non significa che possano legittimarsi presunzioni di alcun tipo, dovendosi evidentemente sempre attentamente vagliare, nel caso concreto, la destinazione al commercio del bene oggetto di considerazione.

⁷⁰ Tutte le condotte di cui agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. indicano “chiunque” come soggetto attivo del reato: parte della dottrina (cfr. in particolare A.

Già rispetto a tale articolazione della risposta punitiva emergono, fermi restando gli aspetti già prima segnalati, alcuni problemi.

Ci riferiamo innanzitutto ai concetti di avvelenamento, adulterazione, contraffazione e corrompimento.

La differenza più afferrabile è invero quella che sussiste tra adulterazione e contraffazione: risiedendo la prima (*adulterazione*) nella condotta consistente nel privare un alimento *già esistente* di determinati componenti suoi propri, ovvero nell'aggiunta in diverse forme in esso di elementi impropri o nella sostituzione con quest'ultimi di elementi naturalmente insiti nella sua composizione; la seconda (*contraffazione*), di contro, nella creazione *ex novo* di un alimento *inesistente* attraverso, in sostanza, le medesime condotte che caratterizzano l'adulterazione⁷¹.

MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 81-82), però, ha rilevato come mentre l'adulterazione o la contraffazione possono essere realizzate da chiunque, la commercializzazione di prodotti adulterati o contraffatti costituirebbe un reato proprio del commerciante. In realtà, ci pare che una simile lettura non possa trovare accoglimento: a tutto voler concedere, invero, si tratta al più di reati c.d. a soggettività ristretta, che in genere, ma non necessariamente, verranno commessi dalle suddette categorie di soggetti. Peraltro, la classificazione in questione (cioè quella dei reati a soggettività ristretta), come ha rilevato la chiara dottrina che si è occupata del tema del reato proprio (cfr., per tutti, A. GULLO, *Il reato proprio: dai problemi tradizionali alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005, 14) è dotata di scarsa capacità selettiva da un punto di vista sistematico, né tantomeno può dirsi che, in tali casi, questi soggetti si trovino in quella relazione osmotica tra soggetto e oggetto del reato che – cfr. sempre A. GULLO, *Il reato proprio*, cit., 82 ss. e *passim* – connota i reati propri. Sull'inesattezza, nel settore di nostro interesse, del riferimento al concetto di reato proprio v. anche, diffusamente, G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore*, cit., 869.

⁷¹ Si veda, al riguardo, l'accurata ricostruzione di G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 2002, 444 ss., secondo cui, da un lato, «... “adulterare” significa alterare la struttura originale di un alimento, mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei, ovvero sottrazione di elementi propri dell'alimento, o ancora aumento della quantità proporzionale di uno o più suoi componenti», dall'altro proprio «...il requisito dell'inesistenza della cosa prima dell'avvenuta contraffazione [...] costituisce lo strumento essenziale per distinguere la contraffazione da altre condotte di manipolazione, quali “adulterare” o “corrompere”, cioè da quelle condotte che invece modificano sostanze o alimenti già esistenti». Sulla differenza tra adulterazione e contraffazione v. anche, ex multis: C. CANTARANO, voce *Alimenti e bevande (disciplina igienica e sanitaria) (dir. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 90 ss.; A. JANNITI PIROMALLO, voce *Adulterazione*,

Il corrompimento sarebbe invece una peculiare forma di manipolazione che differirebbe dall'adulterazione per la mancanza di un'azione volta a mantenere un'apparenza di genuinità nel prodotto, esaurendosi nella mera volontà di inquinare l'alimento senza scopo ulteriore⁷².

Incertezze risiedono poi sulla differenza tra le condotte sin qui richiamate e quella di avvelenamento.

Su quest'ultimo punto, invero, un orientamento propende per una differenza di carattere *quantitativo* che risiederebbe nel maggior pericolo per la salute pubblica insito nel concetto di avvelenamento (e per converso nella minore probabilità di danno per la salute legata alle altre condotte)⁷³.

Più condivisibile invece quella dottrina che ravvisa il discrimine, sul piano *qualitativo*, nei potenziali effetti sulla salute della condotta:

contraffazione e commercio di cose in danno della pubblica salute, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 603 ss.

⁷² V. ancora G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 448 ss., il quale peraltro rileva come tale termine (corrompimento) sarebbe l'eredità di una precedente legislazione che lo riferiva esclusivamente alle acque, che non sarebbe possibile adulterare ma solo deteriorare mediante l'aggiunta in esse di elementi estranei. Secondo V. PACILEO, *Reati alimentari*, cit., 29, invece, il corrompimento sarebbe un semplice sinonimo di adulterazione.

⁷³ Nota in letteratura sul punto è la pronuncia del Tribunale di Pescara, sez. uff. indagini prel., 10 maggio 2010, in *De Jure*, secondo cui «...le condotte di avvelenamento e corrompimento (o adulterazione o contraffazione) di acque o altre sostanze destinate all'alimentazione, punite, rispettivamente, dagli artt. 439 e 440 c.p., costituiscono forme omogenee di offesa al medesimo bene protetto dalle norme incriminatrici, che si distinguono solo per l'intensità del pericolo per la salute pubblica, maggiore per l'avvelenamento, minore per il corrompimento; ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di tale pericolo – richiesto espressamente dalla fattispecie del corrompimento di cui all'art. 440 c.p. – è requisito implicito anche della fattispecie dell'art. 439 c.p., poiché il pericolo è immanente al concetto stesso dell'avvelenamento, in relazione al quale si deve anzi fornire la prova della sua particolare insentità». Per un'accurata ricostruzione delle diverse impostazioni e per ulteriori riferimenti in merito cfr. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 323 ss.: secondo l'A. (spec. 328), peraltro, occorrerebbe invece distinguere a seconda che il pericolo derivi direttamente dalla sostanza in sé oppure anche da altri fattori. Sulla fattispecie di avvelenamento delle acque v. anche C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 100 ss.

letali o gravissimi/irreversibili nel caso dell'avvelenamento, di minore impatto negli altri casi⁷⁴.

Si tratta, invero, della lettura che conferisce maggiore precisione alla disposizione e che si rivela coerente con la cornice edittale prevista.

Non è del resto un caso che il legislatore non menzioni espressamente l'elemento del pericolo per la salute pubblica nell'art. 439 c.p.⁷⁵.

Quest'ultima circostanza, invero, pur non esimendo a nostro avviso il giudice dalla necessità di accertare nella vicenda concreta la sussistenza del pericolo per un numero plurimo e indeterminato di persone⁷⁶, è certamente esemplificativa della peculiare gravità che il legislatore associa a determinate condotte: si tenga conto, del resto, che proprio gli artt. 438 e 439 c.p., e non gli altri illeciti contro la salute pubblica, sono menzionati nell'ambito della legislazione in tema di misure di prevenzione⁷⁷.

⁷⁴ Così G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 444 ss. Sulla necessaria potenzialità letale dell'avvelenamento cfr. anche A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 158 ss. *Contra* S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 203.

⁷⁵ Circostanza, quest'ultima, che non a caso porta spesso in giurisprudenza alla (a nostro avviso non corretta) conclusione che si tratti di una fattispecie di pericolo presunto, pur richiedendosi l'accertamento dell'avvelenamento quale necessario fatto produttivo del pericolo: cfr. in tal senso, *ex multis*: Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018 (dep. 24 ottobre 2018) n. 48548, in *C.E.D. Cass.*, n. 274493; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2018 (dep. 6 giugno 2018) n. 25547, in *C.E.D. Cass.*, n. 272964; Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2007 (dep. 17 aprile 2007) n. 15216, in *C.E.D. Cass.* n., 236168.

⁷⁶ Cfr. sul punto anche A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 158 ss. Sull'accertamento dell'avvelenamento v. altresì S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 203. Anche in tal caso, così come rispetto agli altri reati necessariamente ed eventualmente alimentari contro la salute pubblica, infatti, il pericolo, come diremo nel prossimo paragrafo, cui rinviamo sul punto, va accertato sia nella prospettiva statica che in quella dinamica.

⁷⁷ Ed invero, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), le misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al capo II dello stesso d.lgs. n. 159/2011 si applicano anche «...a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti [...] dagli articoli [...] 438, 439 [...]» del codice penale.

Siamo quindi di fronte a fattispecie di reato che, (beninteso) ove commesse per dolo, si avvicinano molto all'ambito che nella letteratura internazionale viene definito come quello della c.d. *food defence* e delle c.d. *ideologically motivated adulteration* spesso compiute, nella realtà criminologica, a scopo di terrorismo⁷⁸.

Cambia invece radicalmente il referente criminologico – che diventa quello dei *legitimate occupational actors*⁷⁹ del sistema o, in altri termini, delle attività in contesti leciti⁸⁰ – qualora le condotte di avvelenamento siano commesse per colpa ai sensi del combinato disposto degli artt. 439 e 452 c.p., come del resto testimoniano alcune contestazioni a imprese industriali⁸¹.

La punibilità per colpa dei reati contro la salute pubblica – assicurata dall'art. 452 c.p. per tutte le ipotesi di nostro interesse⁸² – è invero coesistente alla peculiare natura criminologica di tali illeciti,

⁷⁸ Rinviamo sul punto alle considerazioni svolte *supra*: Cap. I, Par. III.

⁷⁹ Cfr., ancora: N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 605 ss.; N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity*, cit., 483 ss.

⁸⁰ V. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 214.

⁸¹ Cfr., ad es., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548, cit., nonché già in precedenza la nota vicenda del petrolchimico di Porto Marghera (Trib. Venezia, Sez. I pen., 29 maggio 2002, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, 1, 119 ss., con nota di F. CENTONZE, F. D'ALESSANDRO, *In tema di sostanze pericolose. La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*), per un'accurata ricostruzione della quale v. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 211 ss. Sulla vicenda v. anche C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 4, 1684 ss.

⁸² L'art. 452 c.p. prevede infatti tre diverse cornici edittali, in base alla gravità del fatto, in caso di commissione per colpa del delitto di cui dall'art. 439. Mentre la pena per gli artt. 440 e ss., ove commessi per colpa, viene individuata dal detto art. 452 *per relationem*, prevedendosi l'applicazione delle pene previste per le ipotesi dolose ridotte da un terzo a un sesto: tecnica normativa che certo non rende agevole il compito dell'interprete. Sulla disposizione in questione v., diffusamente, S. ARDIZZONE, voce *Comune pericolo (delitti colposi di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1988, 393 ss. Per i reati qui in analisi, peraltro, l'art. 446 prevede una ipotesi di confisca obbligatoria e l'art. 448 c.p. la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, nonché, per i soli artt. 439, 440, 441 e 442 (con esclusione, quindi, del 444, a ulteriore testimonianza della minore gravità associata dal legislatore a questa fattispecie) l'interdizione dalla professione e dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese da cinque a dieci anni e la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

ove in molti casi il soggetto non agisce volendo realizzare un attentato alla salute pubblica ma finisce per mettere in circolazione un prodotto pericoloso in virtù dell'inosservanza di regole cautelari nella preparazione o nel commercio degli alimenti⁸³.

Già a un primo approccio si tratta quindi, a ben vedere, di un settore repressivo denso di spunti di riflessione.

Quelli fin qui ricordati non sono, però, i soli.

Se, invero, l'avvelenamento, l'adulterazione e la contraffazione di acque o sostanze alimentari sono presidiate, nell'attuale scenario punitivo, sia *a monte* (artt. 439 e 440 c.p.) che *a valle* della filiera (art. 442 c.p.), altrettanto non può dirsi, come in dottrina si è evidenziato⁸⁴, circa la *produzione* di prodotti non alterati in alcun modo nei termini anzidetti, ma che siano, per qualsiasi altra ragione diversa dall'intervento umano (ad es. per naturale putrefazione), pericolosi alla

⁸³ Per l'analisi dei profili criminologici rinviamo, nel dettaglio, al Cap. I del presente lavoro. Peraltro – toccando un tema che, dati i confini dell'indagine, possiamo qui soltanto sfiorare – attenta dottrina ha rilevato come nei reati di pericolo espresso le differenze tra dolo e colpa (con previsione) tendano a diventare molto più problematiche rispetto ai reati di danno, considerato che laddove il soggetto si sia rappresentato la probabilità di lesione legata all'uso di certe sostanze, sarebbe complicato sostenere egli effettivamente non volesse tale pericolo: sul punto v., in particolare, G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 12, 5013 ss., anche rispetto alla potenziale criticità di alcune ipotesi in cui vi sia una divergenza tra le circostanze tali da fondare il pericolo che il soggetto si rappresenti e il successivo effettivo svolgersi dell'evento pericoloso. La questione era stata del resto colta da M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 306 ss.: nella proposta di articolato di riforma della materia contenuta nell'opera, invero, si proponeva, tra l'altro, la costruzione di una fattispecie di produzione o distribuzione di prodotti pericolosi che prevedeva, tra i suoi requisiti costitutivi, un elemento soggettivo alternativo facente leva sul dolo o sulla colpa grave dell'agente, anche sulla base del rilievo evidenziato dall'A. (spec. 320) per cui «...la soluzione qui proposta ammette espressamente che ci possa essere un misto fra dolo diretto di base (rispetto all'inosservanza) e dolo di pericolo o colpa grave rispetto alla situazione di pericolo che ne discende: ma non lo fa semplicemente "per venire incontro alla prassi"[...], in quanto la colpa grave consentirebbe in sostanza «...di riportare il dolo di pericolo al fatto che significa l'offesa [...] senza ridurlo a c.o.p.».

⁸⁴ V. A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 129, ove peraltro si evidenzia anche come siano «...penalmente irrilevanti [...] la produzione e il commercio di tutti gli altri beni di consumo...» non alimentari che «...siano pericolosi pur in assenza di alterazione».

salute pubblica: beni di cui è sanzionato soltanto il commercio *ex art.* 444 c.p. e che non trovano copertura nelle norme precedenti specie rispetto alla fase produttiva della filiera⁸⁵.

Dato che, ci pare, è confermato a livello sistematico anche dal fatto che se nel 442 c.p. il legislatore si preoccupa opportunamente di specificare che il soggetto, per rispondere di tale delitto, non deve aver concorso nei reati di cui agli artt. 439 e 440 e che le sostanze devono essere state da altri adulterate, il compilatore del codice non ha ritenuto di fare altrettanto nel disposto dell'art. 444 c.p., che di fatti non contiene nessuna clausola di riserva, evidentemente non concependosi che, anche solo a livello pratico, tali condotte potessero essere commesse a monte della *supply chain*⁸⁶.

⁸⁵ Su tali aspetti v. anche i rilievi di A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 193.

⁸⁶ Opportunamente, ad ogni modo, la giurisprudenza esclude che il reato di cui all'art. 444 c.p. possa concorre con altre ipotesi: cfr. in particolare Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2013 (dep. 19 aprile 2013) n. 17979, in *C.E.D. Cass.*, n. 255519, ove si evidenzia, ad esempio, che tra art. 440 e 444 c.p. la differenza sostanziale risiede «...nell'attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate ma che siano, comunque, pericolose per il consumatore, di guisa che il carattere nocivo della sostanza non dipende in quest'ultima ipotesi da una "immutatio" [...] ma da altre cause, quali ad esempio, il cattivo stato di conservazione [...]. Ne consegue che, pur costituendo entrambe le fattispecie criminose delitti di pericolo concreto [...] trattasi di ipotesi non compatibili nel senso che esse possono ricorrere solo in via alternativa». Tuttavia, nella prassi si è fatta a volte una applicazione non del tutto coerente delle varie norme in questione: ci riferiamo in particolare a un caso – cfr. Cass. pen., sez. I, 1° aprile 2004 (dep. 4 maggio 2004), n. 20999, in *C.E.D. Cass.*, n. 228108 – ove si è ritenuto configurabile un concorso tra artt. 440, 444 c.p. e altresì il reato di soppressione di certificati commesso da privato nella condotta di un soggetto che, disponendo di bovini muniti di regolare marchio identificativo e del relativo c.d. "passaporto" cartaceo, asportava tale bollino dai bovini regolari per applicarlo ad altri animali – irregolarmente trattati e ritenuti pericolosi alla salute pubblica – di cui poi faceva commercio. In tali casi, invero, al netto del fatto che sia legittimo dubitare che la prima condotta di asportazione del c.d. "passaporto" del bovino possa qualificarsi come adulterazione di sostanza alimentare – posto che qui oggetto della manipolazione non è certamente l'animale nella sua materialità, ma il bollino (e cioè un elemento che rappresenta e che *non è* la sostanza) – ci sembra si tratti di una vicenda che testimoni come l'assenza di una clausola di riserva nell'art. 444 c.p. possa portare nella prassi a una moltiplicazione indebita della risposta sanzionatoria rispetto a vicende che avrebbero

Ci pare si tratti di una lacuna piuttosto rilevante considerato che si lasciano sprovviste di sanzioni *adeguate* (al netto della eventuale configurabilità delle contravvenzioni ex l. n. 283/1962⁸⁷) – tutte quelle ipotesi in cui un bene anche estremamente pericoloso per la salute pubblica *non* venga messo in circolazione in virtù, si dia il caso, di una azione umana di adulterazione, ma a causa di difetti di funzionamento della catena produttiva o di altre inosservanze e carenze organizzative che contraddistinguono l'attività economica che immette sul mercato prodotti alimentari che siano in grado di arrecare danni a un rilevante numero di persone⁸⁸.

meritato ben altro trattamento. Peraltro, sotto diverso profilo, si tratta di un caso particolarmente emblematico del fatto che, come abbiamo visto nel capitolo precedente (cfr. *supra* Cap. I, Par. I), nel settore alimentare siano estremamente mobili i confini della criminalità, in quanto spesso, come nel caso di specie, gli operatori affiancano ad attività legali comportamenti, invece, fraudolenti: v. in particolare al riguardo M. DE ROSA, F. TRABALZI, T. PAGNANI, *The social construction of illegality*, cit., 51.

⁸⁷ Il cui apparato punitivo appare però, come vedremo, senz'altro inadeguato a sanzionare le ipotesi di eventi di pericolo comune quali quelli considerati dai delitti a tutela, come visto, *diretta* della salute pubblica.

⁸⁸ Né, nei casi qui prospettati, ci pare che a tale lacuna possa supplire la possibilità di rispondere dei delitti di cui all'art. 439 e 440 c.p. in forma omissiva, per non aver impedito l'evento di pericolo. In tal caso, infatti, se è vero che risponderà del reato il soggetto che, avendone l'obbligo giuridico, non abbia impedito il verificarsi, a seconda dei casi, dell'adulterazione-contraffazione o dell'avvelenamento con contestuale pericolo per un numero plurimo e indeterminato di persone, è altrettanto corretto rilevare, a nostro avviso, che, per venire in rilievo, adulterazione, contraffazione e avvelenamento presuppongono pur sempre e inevitabilmente un *facere* da parte di qualcuno, anche se soltanto colposo: accumunare a tali ipotesi il semplice *non facere* che determini l'acquisizione da parte dell'alimento di sostanze diverse da quelle sue proprie si rivolerebbe a nostro avviso in una inammissibile analogia *in malam partem*. Del resto, è lo stesso legislatore ad avere ben chiara la differenza tra le sostanze pericolose alla salute in quanto adulterate etc. e quelle invece pericolose per altre ragioni (coperte dal disposto dell'art. 444 c.p.): tale soluzione è peraltro anche accolta dalla giurisprudenza – cfr. Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2007 (dep. 28 maggio 2007) n. 21021, in *C.E.D. Cass.* n. 236691) – ove si chiarisce che «...il reato di adulterazione di sostanze alimentari esige una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari, con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivo». In senso conforme anche Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 1991 (dep. 27 gennaio 1992) n. 4765, in *C.E.D. Cass.* n. 189036. In argomento in dottrina si veda anche S. RIONDATO, *Danno alla salute cagionato dal produttore*, cit., 396, ove l'A. rileva che «... è vero che tutte le cose possono essere contraffatte, ma non è altrettanto vero che tutti i pericoli per la salute derivante da cose risalgono ad una contraffazione, e nemmeno ad un'adulterazione [...]».

Una scelta che ci sembra particolarmente esemplificativa della diversa realtà economica cui il legislatore pensava nel costruire tale apparato di tutela, ove evidentemente simili casistiche, che oggi invece sono agevolmente ipotizzabili, non sono state prese in considerazione.

Ad ulteriore conferma di tale assunto ci sembra possa richiamarsi anche la differenza sanzionatoria tra l'ipotesi di cui all'art. 444 c.p. (pena base da sei mesi a tre anni⁸⁹) punita in modo *estremamente* più blando rispetto al delitto di cui all'art. 442 c.p., che ha il medesimo trattamento sanzionatorio dei delitti di cui all'art. 439 (pena base della reclusione non inferiore a quindici anni) e 440 c.p. (pena base da tre a dieci anni di reclusione), a seconda, chiaramente, che le sostanze distribuite siano avvelenate o semplicemente adulterate nei termini anzidetti.

Cosa giustifica una simile sproporzione del trattamento sanzionatorio?

Certamente – quantomeno avuto riguardo ai rapporti tra gli artt. 444 e 442 c.p.⁹⁰ – non il grado del pericolo comune per la salute pubblica, che il legislatore non differenzia quanto a intensità ma, come detto, avuto riguardo esclusivamente alla *causa*⁹¹ della probabilità del danno.

Probabilmente, ipotizziamo, il retroterra criminologico di riferimento del redattore dell'art. 444 c.p. era soprattutto quello delle ipotesi per cui un commerciante potesse in circolazione, ad esempio

⁸⁹ In base al secondo comma della disposizione, peraltro, la pena è diminuita se la qualità nociva della sostanza è nota alla persona che l'acquista o la riceve (ciò peraltro a ulteriore conferma, sotto diverso profilo, di come la decettività sia un elemento che si pone al di fuori del tipo legale).

⁹⁰ Posto che invece l'avvelenamento presuppone a nostro avviso la capacità della sostanza di arrecare la morte o lesioni gravissime al consumatore.

⁹¹ Prodotti adulterati, avvelenati o contraffatti, da un lato, e novici per altre ragioni, dall'altro. In argomento v. anche R. NITTI, sub *art. 442 c.p.*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. LATTANZI, E. LUPO, Vol. V, Libro II, Milano, 2016, 891 ss.

per mera disattenzione, un prodotto diventato nocivo per cause naturali⁹²: ipotesi fattuale, quest'ultima, che potrebbe apparire di minore disvalore rispetto a quella riferita a una condotta "attiva" di adulterazione, contraffazione o addirittura avvelenamento che causi direttamente tale pericolosità.

Ma adesso, come abbiamo visto anche nella prima parte della trattazione⁹³, la realtà fattuale del mercato alimentare è radicalmente diversa dal passato e un prodotto anche non adulterato può circolare, non già per una mera disattenzione, ma a causa di rilevanti (e gravi) inosservanze organizzative – il cui diverso disvalore rispetto all'esempio del commerciante prima ipotizzato è d'intuitiva percezione – che risiedono a monte, ad es., nella stessa progettazione della produzione e nell'implementazione delle attività di controllo sulla *supply chain*.

Poche battute finali, funzionali all'immediato prosieguo della trattazione, sulla ulteriore distinzione operata sopra *sub b)* circa il particolare *ruolo* e la *posizione* che "gioca" nelle varie fattispecie delittuose contro la salute pubblica, *necessariamente ed eventualmente* alimentari, l'elemento del pericolo per il bene oggetto di tutela.

Dobbiamo infatti ancora una volta distinguere, da un lato, gli artt. 439 e 440 c.p. – rispetto ai quali la probabilità di danno per la salute pubblica rappresenta l'*evento di pericolo* tipizzato⁹⁴ – e, dall'altro, gli

⁹² Non avendo cura, ad es., di controllare lo stato dei prodotti o mantenendoli comunque in commercio, pur conoscendone la nocività, per guadagnare qualcosa da quella merce che altrimenti dovrebbe mandare al macero. Per un commento a tale disposizione cfr. anche: S. ARDIZZONE, voce *Sostanze alimentari nocive (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 488 ss.; R. FRESA, sub *art. 444 c.p.*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (diretto da), *Codice penale*, Torino, 2018, 1622 ss.

⁹³ Rinviamo sul punto al Cap. I.

⁹⁴ Sul punto e per una ricostruzione v., oltre alla dottrina sin qui richiamata, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 199 e 261. V. anche D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47-48 e O. CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale*, cit., 76.

artt. 442 e 444 c.p. – per cui il pericolo rappresenta a nostro avviso⁹⁵ un *attributo dell’oggetto materiale* della condotta.

Vediamo allora come tale diversa qualificazione abbia dei riflessi di non poco momento rispetto al differente articolarsi del giudizio di pericolo nei due “gruppi” di reati in considerazione.

2.1.2. Una questione cruciale: l’accertamento del pericolo tra incertezze dogmatiche (...)

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato *cosa* è doveroso accertare in giudizio per poter validamente ritenere configurati i reati alimentari contro la salute pubblica: la sussistenza di un pericolo per un numero plurimo e indeterminato di persone.

Vediamo adesso *come* concretamente deve svolgersi tale giudizio e quali passaggi devono caratterizzare la valutazione giurisdizionale sul piano, per così dire, della *law in the books*, per poi verificare, sul terreno della *law in action*, lo stato dell’arte della giurisprudenza sul punto.

⁹⁵ Pacifica in dottrina tale conclusione rispetto all’art. 444 c.p. (cfr., *ex multis*, anche D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47 e M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 3). Tradizionalmente, invece, è incerta l’individuazione del ruolo del pericolo nella fattispecie di cui all’art. 442 c.p. (cfr. sul punto, per tutti, F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 202-203): le ragioni di tale dubbio concernono la locuzione “in modo pericoloso alla salute pubblica”. In effetti una simile dicitura può trarre in inganno perché potrebbe apparire come riferita alla condotta di detenere per il commercio, porre in commercio o distribuire per il consumo. A un più attento esame della disposizione, però, a noi pare che il legislatore riferisca tale, per così dire, “nota modale” o, più correttamente, tale “effetto”, ad avvelenamento, corruzione, adulterazione o contraffazione dell’alimento effettuate “da altri” e non alla condotta *lato sensu* di commercio. La chiara *ratio* dell’incriminazione, del resto, è quella di punire la commercializzazione di un prodotto pericoloso alla salute pubblica: la probabilità di danno e il disvalore si incentrano sulle caratteristiche potenzialmente lesive dell’alimento di cui si fa dolosamente o colposamente commercio o distribuzione, e non sulla condotta “negoziale”, di per sé ovviamente neutra. *Contra* D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47, secondo cui nell’art. 442 c.p. il pericolo qualificerebbe invece la modalità della condotta. B. ASSUMMA, voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione*, cit., 391 ss., invece, rileva come la locuzione “in modo pericoloso alla salute pubblica” non si riferisca al fatto costitutivo (detenzione o messa in commercio etc.) ma alle cose avvelenate o sofisticate da altri.

Come la dottrina correttamente rileva, invero, il pericolo, quale elemento costitutivo del reato, assume forme e sfaccettature diverse a seconda del peculiare contesto sistematico di riferimento e della stessa tecnica di tipizzazione utilizzata dalla norma in considerazione (si pensi, ad esempio, alla citata diversa *posizione* del pericolo nelle fattispecie sin qui analizzate)⁹⁶.

Tali diversi aspetti – contesto sistematico e peculiare articolazione della singola fattispecie – influenzano invero il *modo* con cui deve svolgersi il giudizio di pericolo.

Quanto al contesto sistematico di riferimento, invero, va rilevato che la natura superindividuale – o, come spesso si dice, il gigantismo⁹⁷ – del bene giuridico di categoria qui in analisi impongono di prescindere, nel giudizio di pericolo, da tutte quelle circostanze che non assumono rilievo nel verificare la sussistenza della probabilità di danno alla salute pubblica in quanto tale, intesa nella sola dimensione qui possibile: quella collettiva⁹⁸.

Nel verificare la sussistenza di un attentato alla salute pubblica ai sensi degli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p., pertanto, si prescinde, ad esempio, dall'effettivo verificarsi di lesioni in capo a una o più

⁹⁶ Da ultimo, sul punto, si vedano le efficaci considerazioni di R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 136, ove si evidenzia che «...il pericolo ha distinti significati, configurazioni, ruoli in relazione alle diverse fattispecie, nelle quali può essere elemento espresso o implicito. Figura di volta in volta come presupposto del reato, o suo evento, o qualificazione della condotta, o attributo dell'oggetto dell'azione, o ancora quale elemento, connotato implicito dell'evento o dell'azione. In sintesi, si risolve in un'astrazione modellata normativamente da ciascuna incriminazione».

⁹⁷ Cfr. al riguardo M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 73.

⁹⁸ Sul punto e sull'accertamento del pericolo nei reati qui in analisi v. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 280 ss. Del resto, a testimonianza ulteriore di tale dimensione collettiva assunta dal bene oggetto di tutela in questo ambito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente evidenziato come il titolare dell'interesse tutelato da tali fattispecie sia esclusivamente lo Stato e come non possa rivestire la qualifica di persona offesa da questi illeciti un'associazione privata: cfr. Cass. pen., sez I, 26 ottobre 2012 (dep. 31 gennaio 2013) n. 4878, in *C.E.D. Cass* n. 254615.

persone⁹⁹, dal fatto che la collettività sia a un certo punto *effettivamente* entrata in contatto con l'acqua o l'alimento fonte del pericolo¹⁰⁰, nonché, ancora, «...dalle specifiche condizioni di salute dei singoli individui potenzialmente minacciati»¹⁰¹.

È per questo che spesso si afferma che tali reati nel loro complesso appaiono dei delitti di pericolo c.d. astratto-concreto¹⁰²,

⁹⁹ V. anche C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 98 ss., in merito all'astrattezza di tale giudizio. Sull'irrilevanza dell'integrità delle cose o dell'incolumità di singoli v. altresì S. ARDIZZONE, voce *Comune pericolo*, cit., 393 ss.

¹⁰⁰ Cfr. anche S. ARDIZZONE, voce *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 371 ss., secondo cui «...il pericolo comune [...] non esige che la fonte del pericolo entri in contatto con il singolo bene». Sul livello di astrattezza del pericolo in tale ambito cfr. anche V. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 264 ss. Si tratta ad ogni modo di un aspetto discusso in dottrina: sul punto v., anche per una ricostruzione delle varie posizioni, A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 44 ss. Al netto della condivisibilità o meno delle diverse impostazioni di carattere generale, però, crediamo che anche in tal caso l'atteggiarsi concreto dell'elemento del pericolo non possa che dipendere dalle peculiari caratteristiche dei reati qui in analisi. È chiaro, invero, che laddove dovesse richiedersi sempre, nei reati contro la salute pubblica oggetto di nostra attenzione, la verifica di una simile presa di contatto si condannerebbero tali fattispecie – soprattutto quelle di cui agli artt. 439 e 440 c.p., ove la vicenda deve necessariamente svolgersi prima che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo – alla irrilevanza applicativa: nella fase a monte della filiera, invero, tale presa di contatto è per definizione assente, ma anche nelle disposizioni di cui agli artt. 442 e 444 c.p. essa potrà spesso non esservi: si pensi, ad esempio, alle ipotesi non infrequenti in cui la sostanza venga scoperta quando è soltanto detenuta per il commercio (ad. es. nei magazzini) e non già posta concretamente in vendita nei banchi dell'esercizio commerciale. Quello che interessa allora non è accertare la effettiva presa di contatto tra fonte e oggetto del pericolo ma, come si dirà tra poco, la probabilità – da accertare con giudizio prognostico – che, a un certo punto della filiera, un simile contatto, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire, possa verificarsi avuto riguardo a un numero plurimo e indeterminato di persone.

¹⁰¹ Su quest'ultimo punto e in generale sull'astrattezza del giudizio di pericolo comune mediante frode v., in particolare, A. GARGANI, voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir., Annali*, VIII, Milano, 2015, 580. Sul punto v. altresì S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 293-294, secondo cui assume rilievo centrale, in tale valutazione, anche la tipologia del prodotto: pertanto, per quelli destinati a tutte le categorie di persone basterà che l'ingestione di quel prodotto sia potenzialmente idonea ad arrecare danni anche «...a una sola categoria *generale* di consumatori, cui esso è *naturalmente* destinato». Diversa invece l'ipotesi di prodotti destinati a una categoria specifica di persone (es. neonati), dovendo qui la detta idoneità valutarsi rispetto a tale gruppo – pur sempre generale, ma ovviamente più ristretto – di consumatori.

¹⁰² V. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 242, secondo cui a venire qui in rilievo, data la necessità di astrarre dai destinatari reali, è «...un pericolo, dunque, astratto-concreto, o ipotetico, generico, di attitudine, come lo si definisce oggi. Pericolo, però, *reale*, che può essere escluso di fronte a una certa analisi dei

dovendo sì il giudice accertare, caso per caso, l'esistenza del pericolo, ma potendo egli astrarre dalle dette circostanze sopra richiamate, non afferenti alla messa in pericolo della salute pubblica, qui presidiata dal legislatore, e che mal si conciliano con la natura superindividuale dell'interesse protetto.

Sarà necessario, invero, “anticipando” la tutela penale, verificare qualcosa “in meno”¹⁰³: e cioè la *generale capacità* dell'acqua o della sostanza di arrecare danni alla salute della collettività vista, appunto, nel suo insieme¹⁰⁴.

Si tratta però, avuto riguardo a quest'ultima affermazione, di un punto cruciale, che necessita a nostro avviso di essere subito chiarito prima di addentrarci, richiamando le elaborazioni della dottrina, sui vari requisiti dell'accertamento del pericolo.

Innanzitutto, una prima precisione ci pare vada fatta rispetto al concetto di capacità lesiva.

Nel caso dell'art. 444 c.p., infatti, avuto riguardo alle ipotesi di *naturale* nocività del prodotto tale nozione è d'intuitiva percezione: essa sarà presente solo allorquando la sostanza ha raggiunto uno “stadio di vita” che la rende capace, se assunta, di cagionare un danno alla salute.

prodotti in rapporti ai *possibili* consumi, perché, per es., solo ingestioni macroscopiche potevano produrre un esito sulla salute individuale».

¹⁰³ Utilizziamo qui le virgolette data la comprensibile difficoltà, come vedremo, dell'accertamento in questione che si declina in una prospettiva macro-offensiva estremamente complicata da gestire per la prassi applicativa. Sul punto si veda peraltro, efficacemente, già T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 23, secondo cui qui il pericolo rappresenta «...un macrorequisito tendenzialmente paralizzante, e cioè un requisito così “impegnativo” per l'accertamento concreto, da rendere la fattispecie difficilmente applicabile».

¹⁰⁴ Cfr., pur con diversità di sfumature, la dottrina richiamata nelle note precedenti. Di recente, sul concetto, in tale settore, di generale attitudine a produrre danni del fatto sanzionato v. anche Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2017 (dep. 17 novembre 2017) n. 52574, in *C.E.D. Cass.*, n. 271603.

Rispetto, invece, alle condotte di avvelenamento, adulterazione e contraffazione tale capacità deve considerarsi a nostro avviso presente allorquando la sostanza abbia già *in nuce* – in conseguenza di dette azioni attive di avvelenamento, adulterazione etc. – *tutti* gli elementi che la rendono capace di arrecare un danno se assunta dal consumatore, anche qualora essi, per così dire, interagendo in seguito tra loro, diano vita al loro effetto nocivo solo in un secondo momento.

Alcuni esempi aiuteranno ancora una volta a comprendere i termini del problema.

Ipotizziamo che un produttore inserisca per colpa in una rilevante partita di merendine una particolare sostanza adulterante che, a causa di processi chimici, reagirà con la farina del prodotto, rendendolo pericoloso se assunto dal consumatore, soltanto dopo dieci giorni.

Oppure si pensi al caso del titolare di un grosso supermercato che metta dolosamente in vendita tali merendine sapendo che dopo dieci giorni la sostanza adulterante farà effetto rendendo quel prodotto capace di cagionare lesioni.

Ora, in tali casi, ci sembra che – se si valorizza la *ratio* di tutela dei delitti contro la salute pubblica e la logica stessa dell'anticipazione della tutela in questo settore – questa sostanza debba considerarsi capace di arrecare danni alla salute *già prima* dei suddetti dieci giorni.

La situazione infatti qui si è già incanalata in una direzione lesiva ben precisa e si è quindi inverata perfettamente la logica del pericolo¹⁰⁵.

Di contro, tale capacità lesiva *non* sussisterà tutte le volte in cui la sostanza acquisisca tale potenzialità non già per gli elementi in essa già presenti e per le caratteristiche sue proprie *determinate*, a seconda dei casi, *proprio* dall'avvelenamento o dall'adulterazione, ma solo in conseguenza della interazione con altri fattori (ad. es. il successivo

¹⁰⁵ Sul punto rinviamo all'analisi svolta *supra* Cap. I, Par. V.

mescolamento con altre sostanze, l'uso o il consumo del tutto *anormale* del prodotto¹⁰⁶ e qualsiasi altro elemento scatenante non direttamente riconducibile alla sostanza in quanto tale, così come modificata dall'adulterazione).

Per affermarsi il pericolo per la salute pubblica, però, ed è questo un altro punto che ci sembra essenziale, non è sufficiente fermarsi a tale verifica – che chiameremo di carattere *statico* – circa la presenza nella sostanza di *tutti gli elementi* che la rendono capace di arrecare un danno alla salute e che determinano quindi la *causabilità* di tale effetto lesivo.

Per quanto infatti è corretto affermare che vada accertata la generale capacità lesiva della sostanza, è altrettanto corretto rilevare come tale verifica di carattere *statico*, pur necessaria, non sia *ancora sufficiente* a ritenere provato il pericolo comune per la salute pubblica, dovendosi essa proiettare *anche* nella prospettiva *dinamica* del fatto concreto e del suo accertamento processuale.

In quest'ultimo senso, invero, crediamo che il giudice, pur *astruendo* da tutte le sopra menzionate circostanze in tale ambito irrilevanti, non possa esimersi dal verificare – oltre alla detta generica capacità lesiva – anche l'effettivo insorgere, a un certo punto¹⁰⁷ nel caso concreto, della *probabilità* che l'evento finale temuto di carattere *diffusivo* venga in rilievo¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Il che vuol dire che assumeranno invece rilievo i consumi normali e seriali della sostanza. Sul punto, del resto, l'art. 14 del Reg. CE n. 178 del 2002, nel disciplinare i requisiti di sicurezza degli alimenti, stabilisce al par. 4, per quanto qui interessa, che per determinare la dannosità del prodotto alimentare bisogna prendere in considerazione anche «...i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento» e «...la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa».

¹⁰⁷ Momento che come tra poco vedremo varia a seconda della “posizione” del pericolo nella fattispecie.

¹⁰⁸ Autorevole dottrina del resto rileva come, per quanto dotato di un certo coefficiente di astrazione, anche il pericolo comune deve necessariamente essere un pericolo reale: cfr. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 242 e A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 144 ss. Di diverso avviso invece B. ASSUMMA, voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione*, cit., 391 ss.,

In termini pratici ciò significa che non ci si potrà accontentare di dimostrare, ad esempio attraverso delle analisi chimiche, che il prodotto avesse tale capacità lesiva, ma dovrà anche verificarsi caso per caso, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso oggetto di giudizio, che, ad esempio, per la quantità dei prodotti in considerazione e/o per la modalità con cui sono stati distribuiti o commercializzati, si sia concretamente determinata a un certo punto della filiera la *probabilità* (astratta, nei termini sopra precisati¹⁰⁹) che un numero plurimo e indeterminato di persone potesse entrare in contatto con quella fonte di pericolo e che potessero cagionarsi i conseguenti danni alla salute¹¹⁰.

Sul *quantum* (cioè sul grado) di probabilità necessario ad affermare la sussistenza del pericolo la dottrina si è a lungo affaticata in complesse e faticose indagini: a volte si chiarisce che tale probabilità debba essere apprezzabile¹¹¹; altre come essa dipenda dall'importanza del bene minacciato¹¹²; in altri casi ancora che vada desunta dalla differenza tra la pena prevista per il reato di pericolo e la sanzione

secondo il quale il giudice sarebbe chiamato solo a verificare la qualità della cosa e non anche «...a stabilire se si sia verificata una situazione di reale pericolo per la pubblica incolumità».

¹⁰⁹ Cioè prescindendo da specifiche condizioni di salute di singoli, dal venire in rilievo di un contatto del pubblico con la fonte del pericolo etc. e, non da ultimo, dal verificarsi di danni concreti a uno o più consumatori che, ove si verificano, daranno luogo a un concorso tra il delitto contro la salute pubblica integrato nel caso concreto e i reati contro la persona eventualmente configurabili: di fatti, il verificarsi di un simile macro-evento di pericolo certo non assorbe in sé il disvalore dei danni cagionati a singoli e, viceversa, il danno cagionato a singoli non assorbe il disvalore del macro-evento di pericolo. Cfr. sul punto le considerazioni svolte *supra* in apertura del presente paragrafo e la dottrina ivi richiamata.

¹¹⁰ Cfr. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 283 ss., in particolare in merito alla necessità di valorizzare tutte le circostanze del caso tra cui la diffusione nel territorio degli alimenti, le abitudini alimentari dei consumatori etc.

¹¹¹ V. ad es. M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 2.

¹¹² V. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 205, che rileva come «... quanto alla probabilità, non si richiede sempre la stessa, giacché il grado sufficiente per affermare l'esistenza di un pericolo varia in rapporto all'importanza del bene minacciato, al tipo di offesa e talvolta [...] anche al numero e/o alla grandezza dei beni minacciati; in conseguenza il grado rilevante di probabilità può oscillare notevolmente, dal livello più basso, coincidente con la semplice possibilità, a quello più alto, consistente nella seria, alta probabilità della lesione».

indicata dalla corrispondente fattispecie di lesione¹¹³; o, da ultimo, come sia sufficiente la mera possibilità di danno, purché comprovata alla luce di leggi scientifiche sotto le quali sia possibile sussumere la relazione di pericolo in considerazione¹¹⁴.

Si tratta quindi di un terreno sul quale regna una grande incertezza, data anche la laconicità del nostro codice sul punto¹¹⁵.

Dovendoci limitare ad alcune notazioni di fondo, crediamo che nel valutare il *quantum* e il grado della probabilità necessaria a ritenere sussistente il pericolo torni utile operare ancora la distinzione, sopra indicata, tra la prospettiva o dimensione *statica* dell'accertamento (quella relativa alla capacità lesiva della sostanza) e la prospettiva o dimensione *dinamica* (quella relativa, cioè, alla *probabilità* che essa possa entrare in contatto ed essere consumata da un numero indeterminato e plurimo di persone, con tutto ciò che ne deriva in termini di *potenzialità* di danno diffuso).

¹¹³ Così, con un articolato ragionamento qui sintetizzato nei suoi termini essenziali, F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 265 ss., spec. 269-270, specie avuto riguardo alle ipotesi ove le sanzioni per i reati di pericolo siano meno gravi rispetto alla più severa corrispondente fattispecie di lesione, individuandosi quindi tre gruppi di reati a seconda che tale iato tra le cornici edittali sia alto, medio o basso e richiedendosi dunque che il grado di probabilità necessario sia, per così dire, inversamente proporzionale a tale rapporto, per cui se la differenza di pena è alta sarà sufficiente un grado basso di probabilità; se media un coefficiente medio; se bassa un coefficiente di probabilità alto. L'A., tuttavia (272 ss.), deve riconoscere come tale criterio non possa funzionare proprio nelle fattispecie di nostro interesse, ove le sanzioni per i reati di pericolo e di danno, come detto, si cumulano; di qui la conclusione: per non paralizzare l'accertamento del pericolo, e per non correre per converso il rischio di estendere troppo il raggio di rilievo penale di tali condotte, l'A. ritiene allora (spec. 275) come debba optarsi in tali ipotesi per un grado di probabilità medio del verificarsi del pericolo.

¹¹⁴ V. A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 64 ss.

¹¹⁵ Che non fornisce alcuna nozione di possibilità e probabilità se non, come si è rilevato (cfr. in particolare F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 259), in negativo in base al disposto dell'art. 49 c.p., ove semplicemente si legge che è inidonea l'azione che rende impossibile l'evento: di qui il concetto di idoneità/attitudine quale semplice possibilità, che l'A. tuttavia ritiene di distinguere dalla nozione di pericolo, la quale invece fa riferimento alla sola probabilità.

La prima (prospettiva o dimensione *statica* del pericolo), infatti, va valutata al rigoroso metro della scienza¹¹⁶.

La seconda (prospettiva o dimensione *dinamica* del pericolo), invece, va lasciata al libero apprezzamento del giudice che guarderà a tutte le circostanze esistenti nel caso concreto.

Quest'ultimo accertamento, del resto, comporterà che una volta raggiunta, nei termini che meglio diremo tra poco, la prova scientifica della lesività della sostanza nella prospettiva statica, bisognerà invero dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che, per essere entrata all'interno del circuito della *supply chain* alimentare, tale merce, avuto riguardo alla quantità di prodotti circolata o alle altre circostanze fattuali che assumono in tal senso rilievo¹¹⁷, abbia determinato quella diffusa situazione di pericolo di cui si è detto.

Chiarito con maggiore precisione quale sia il livello di astrazione, da un lato, e allo stesso tempo di concretezza, dall'altro, dell'accertamento qui in analisi, vediamo quindi più nel dettaglio quali aspetti contraddistinguono la valutazione della sussistenza del pericolo, dovendosi in particolare stabilire: la *base*, il *momento* e il *metro* che dovrebbero guidare tale verifica giurisdizionale.

Partiamo dalla *base* del giudizio.

Si è già detto che, data la necessaria astrattezza di tale giudizio di pericolo, alcune peculiari circostanze (quali ad. esempio le particolarissime condizioni di salute di singole potenziali vittime etc.)

¹¹⁶ Sul metro di giudizio v. anche *infra* nel presente paragrafo, più nel dettaglio.

¹¹⁷ Tale verifica della capacità diffusiva non dovrà pertanto ritenersi dimostrata allorquando, ad es., la sostanza avrebbe potuto potenzialmente attingere esclusivamente un numero limitato di persone, o quando ad essere contaminata è una singola confezione di un prodotto: in tali casi il fatto, *de iure condito*, andrà sussunto eventualmente, a seconda delle sue caratteristiche specifiche, sotto il raggio applicativo degli altri reati alimentari di cui ci occuperemo nel prosieguo della trattazione.

non devono essere prese in considerazione dal giudice data la natura superindividuale del bene della salute pubblica.

Assodato che da detti aspetti si può astrarre, dobbiamo però chiederci quali, tra tutte le altre circostanze effettivamente valutabili nel nostro caso, possano essere validamente poste alla base dell'accertamento del pericolo comune contro la salute pubblica.

Nella letteratura specialistica sono due i filoni prevalenti.

Da un lato, chi ritiene che vadano escluse dalla valutazione tutte le circostanze non obiettivamente riconoscibili al momento in cui è stato commesso il fatto illecito¹¹⁸.

Dall'altro lato, invece, coloro che – pur con diverse sfumature concettuali – sostengono che la base del giudizio di pericolo debba essere costituita da tutte le circostanze obiettivamente esistenti al momento del fatto illecito (base totale)¹¹⁹, anche quelle non conosciute

¹¹⁸ È questa in particolare la posizione di M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 355-356, secondo cui essendo il pericolo «...un requisito che consente di attribuire la *responsabilità penale* di un dato fatto come illecito ad un soggetto, si richiede che gli *elementi di fatto capaci di fondare l'affermazione dell'esistenza del pericolo siano obiettivamente prevedibili* per un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione temporale dell'agente e dotato anche delle conoscenze particolari da questi possedute: in modo speculare, per gli elementi che escludono il pericolo deve essere prevedibile come certo il loro verificarsi». L'A. (cfr. spec. 362-363) si preoccupa anche di offrire una risposta alla intuibile obiezione che una simile posizione comporta – e cioè il fatto che il tal modo si confonderebbero i piani del giudizio che attiene al pericolo e di quello che, invece, riguarda l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e in particolare della colpa –, ritenendo di poterla superare sulla base del rilievo per cui nei reati colposi di pericolo il legislatore si sarebbe «...consapevolmente preoccupato di *distinguere oggettivamente* l'elemento della colpa da quello del pericolo, riferendo la prima alla *sola condotta* e il secondo al *risultato di esso*». Non ci sembra però che il tal modo si risolvano le sovrapposizioni che tale lettura determina rispetto al diverso accertamento dell'elemento oggettivo, da un lato, e dell'elemento soggettivo dall'altro: in definitiva, invero, la conseguenza pratica cui porta tale lettura è semplicemente quella di anticipare il giudizio della prevedibilità dell'evento di pericolo sul piano oggettivo anziché sul terreno della colpa. Come diremo tra poco, invero, la ricostruzione dell'A. arriva allo stesso risultato dell'opposta teoria dottrinale, pur sulla base di un percorso ricostruttivo diverso: anche accogliendo la teoria della base *ex ante* totale per l'accertamento del pericolo, invero, deve riconoscersi che laddove il risultato non fosse *ex ante* prevedibile per l'agente non può giustificarsi l'applicazione di una sanzione penale.

¹¹⁹ Sul punto assume rilievo, come vedremo tra poco, anche la posizione del pericolo nella fattispecie. Sui criteri di accertamento del pericolo v. di recente anche F. TORELLI, *Pericolo ed incolumità pubblica: ricostruzione del concetto di pericolo*

né conoscibili dall'agente (ad esempio una legge scientifica già esistente in *rerum natura*, e quindi anche al momento del fatto, ma scoperta dalla scienza solo successivamente ad esso)¹²⁰.

Le differenze pratiche tra le due impostazioni ci sembrano, ad ogni modo, meno rilevanti di quello che potrebbe in apparenza sembrare: invero, in entrambi i casi si deve escludere che possa esservi una responsabilità penale nel caso in cui il risultato pericoloso non fosse *prevedibile* al momento della condotta.

La difformità risiede allora soltanto nel percorso ermeneutico attraverso il quale si raggiunge tale (corretto) esito applicativo: anticipando il giudizio di prevedibilità del pericolo già nel momento della valutazione della probabilità del danno, ovvero – sulla base dell'impostazione sistematica che ci sembra preferibile dal punto di vista dogmatico¹²¹ – riservando tale valutazione al solo momento della verifica della colpevolezza dell'agente e non già a quello relativo alla sussistenza del pericolo, che deve rimanere ancorato a un piano necessariamente (soltanto) obiettivo.

Quanto al *momento* al quale è necessario “risalire” per valutare la sussistenza del pericolo esso varia a seconda del ruolo rivestito nella fattispecie dall'elemento del pericolo.

Torna quindi qui utile la bipartizione prima effettuata tra gli artt. 439 e 440 c.p., da un lato, e gli artt. 442 e 444 c.p.

penalmente rilevante alla luce del paradigma di tutela anticipata dei reati, dolosi e colposi, di comune pericolo mediante frode, in Cass., pen., 2018, 10, 3160 ss.

¹²⁰ Su tale posizione, in particolare rispetto al concetto di base *ex ante* tendenzialmente totale, cfr. F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 121 ss. Sulla necessità di prendere come riferimento una base totale v. anche A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 52, che rileva come vada necessariamente escluso, chiaramente, il dato relativo all'epilogo degli avvenimenti. Esprime invece qualche perplessità su tale impostazione G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, cit., 56-57, che si chiede se ciò non rischi di assegnare al giudizio di pericolo una dimensione di concretezza poco compatibile con la sua funzione preventiva.

¹²¹ Ciò in quanto, ci pare, essa mantiene chiaramente distinguibili i profili attinenti agli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

Allorquando, infatti, come negli artt. 442 e 444 c.p., il pericolo costituisca un attributo dell'oggetto materiale dell'azione penalmente sanzionata, la sussistenza del pericolo va accertata al momento della condotta: nei reati di nostro interesse, quindi, al momento della messa in (o della detenzione per il) commercio ovvero della distribuzione per il consumo della sostanza, non assumendo rilievo fatti precedenti o successivi a tale fase¹²².

La sussistenza di entrambe le dimensioni sopra ricordate dell'accertamento del pericolo – quella *statica* (come detto attinente all'acquisizione nei termini detti, da parte della sostanza, di capacità lesiva) e quella *dinamica* (relativa invece alla probabilità che essa possa entrare in contatto, con i conseguenti pericoli, con un numero indeterminato e plurimo di persone) – devono quindi essersi verificate al momento della vendita¹²³.

¹²² Chiarissimo sul punto F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 199-200, secondo cui, nel caso di cui all'art. 444 c.p. «...il quadro ambientale da prendere in considerazione come base del giudizio è quello esistente al momento della detenzione per il commercio o al momento della vendita, e non le situazioni ontologiche esistenti primi o dopo tali momenti». In argomento v. anche le considerazioni di D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 56, il quale però rileva come andrebbero escluse le circostanze non conoscibili. Al riguardo cfr. anche Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2010 (dep. 23 marzo 2011) n. 11500, in *C.E.D. Cass.* n. 249775, secondo cui l'integrazione del reato di cui all'art. 444 c.p. «...richiede che le sostanze destinate all'alimentazione siano già potenzialmente e concretamente nocive al momento della vendita o della detenzione per la vendita, a nulla rilevando, invece, che lo diventino in un secondo momento per cause successive ed estranee alla volontà del reo».

¹²³ Un chiarimento rispetto all'ipotesi del 444 c.p.: qui, invero, tutte le considerazioni svolte *supra* sul concetto di lesività come presenza nell'alimento – in virtù delle condotte di avvelenamento, adulterazione etc. – di tutti gli elementi idonei a renderlo pericoloso, anche laddove essi “facciano effetto” dopo la condotta, non assumono rilievo. Il perché è di immediata percezione, avendosi invero qui a che fare con un prodotto che è nocivo – non già in virtù di una condotta umana di modificazione della sostanza – ma per processi, in pratica, di naturale decadimento, si pone in tal caso una secca alternativa: o il prodotto è già dotato di tutte le condizioni naturali che lo rendono pericoloso alla salute pubblica al momento della vendita, e allora il reato potrà verificarsi a condizione che tale situazione sia nota o ignorata per colpa dal venditore, oppure, naturalmente, laddove tali condizioni si verificino allorquando il prodotto è stato ormai ceduto, questa situazione non assumerà rilievo e non potrà comportare la responsabilità del commerciante.

Un po' più complicata, invece, l'ipotesi in cui – come negli artt. 439 e 440 c.p. – la messa in pericolo della pubblica salute rappresenti l'*evento* (pericoloso) della fattispecie di reato.

Ben si comprende invero la differenza tra quest'ultimo gruppo di reati e il primo. Invero, mentre nel caso (più semplice) degli artt. 442 e 444 c.p. per potersi configurare il reato è necessario che il pericolo per la salute pubblica sia già presente nel momento in cui viene *lato sensu*¹²⁴ commercializzata, nel secondo, riguardante le disposizioni di cui all'artt. 439 e 440, tra la dimensione *statica* del pericolo e il venire in rilievo della dimensione *dinamica* potrebbe trascorrere un più o meno ampio intervallo temporale¹²⁵.

In questi ultimi casi, allora, bisogna chiedersi quale sia il momento in cui il pericolo deve essere accertato.

In dottrina, per esempio, si è chiarito in generale che laddove, come in tali casi, il pericolo è attribuito o contenuto dell'evento il momento in cui esso va accertato è quello in cui si verifica l'evento stesso, con la precisazione che, allorquando l'evento permanga per un certo lasso di tempo, «...si sceglierà tra tutti il momento che comporti la prognosi indicante la più alta possibilità di verifica dell'evento lesivo»¹²⁶ (criterio della prognosi più sfavorevole).

¹²⁴ Utilizziamo questa espressione perché, come abbiamo visto, oltre alla messa in commercio assumono rilievo anche la semplice detenzione per il commercio e la distribuzione (ad es. anche a titolo gratuito) per il consumo.

¹²⁵ Del resto, rispetto all'art. 439 c.p., la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., 25 settembre 2018 n. 48548, cit.), ha anche chiarito da ultimo che si tratta di un reato istantaneo ad effetti permanenti che si realizza al verificarsi del pericolo per la salute pubblica; da tale momento in poi a protrarsi non è l'offesa al bene giuridico tutelato (che, come detto, si è già realizzata) ma solo i suoi effetti dannosi – di qui, dunque, la differenza con i reati permanenti. Sulla posizione del pericolo in tale fattispecie cfr. anche: S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 199 e 261 e D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47-48.

¹²⁶ Così F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., spec. 200 e 206. *Contra* M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 350, secondo cui in base al principio di massima concretezza del giudizio di pericolo «...il momento di cui si deve tener conto non è quello che autorizza la prognosi più sfavorevole, ma sempre quello che

Prescindiamo ad ogni modo in questa sede dalla possibilità di accogliere o meno un simile criterio in generale: come si è più volte ricordato, invero, il giudizio di pericolo va diversamente modulato a seconda delle peculiari caratteristiche delle fattispecie in cui tale elemento viene tipizzato¹²⁷.

Ai nostri fini, quindi, per ipotizzare una soluzione al problema vanno premesse sul punto alcune considerazioni in merito alle peculiari caratteristiche degli artt. 439 e 440 c.p. e a come queste possano influire su tale peculiare segmento dell'accertamento del pericolo.

Scegliere un momento fisso e rigido di valutazione della sussistenza del pericolo, invero, creerebbe in tale sede inevitabili e (ci pare) irragionevoli vuoti di tutela: richiedere del resto di accertare la dimensione dinamica del pericolo al momento della condotta (dovendo essa, come visto, qui realizzarsi prima che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo) potrebbe indebolire la *ratio* di tutela di tali reati, posto che tra adulterazione e realizzarsi del pericolo può trascorrere, a volte, anche un significativo lasso di tempo.

Di contro, assumere come punto di riferimento, senza alcuna specificazione ulteriore, un momento successivo – che può andare dalla circolazione del prodotto, alla vendita e sino alla consumazione da parte del cliente – significherebbe correre il rischio di attribuire al produttore o comunque al soggetto che si pone a monte della filiera responsabilità penali per un pericolo per la salute pubblica che potrebbe dipendere da altri fattori nel frattempo intervenuti nella lunga e complessa *supply chain* alimentare.

autorizza la prognosi più completa, cioè il momento cronologicamente più vicino (benché anteriore rispetto) all'epilogo».

¹²⁷ Lo stesso F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 213, riconosce la peculiarità del pericolo comune avuto riguardo al riferimento operato dal legislatore alla salute pubblica, essendo qui il bene giuridico indicato «...con formula lata». Sui rapporti tra pericolo e salute pubblica, avuto riguardo anche alla ricostruzione dell'elaborazione dogmatica tedesca, cfr. anche M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 250 ss.

Una soluzione equilibrata ci pare allora la seguente: per affermare la sussistenza del pericolo per la salute pubblica bisognerà dimostrare che, in un *qualsiasi momento*¹²⁸ del ciclo di vita del prodotto alimentare dalla produzione alla tavola, si sia determinata la *probabilità* di un danno diffuso per un numero di persone plurimo ed indeterminabile *a priori*, a condizione, però – ed è questa la precisazione essenziale – che tale probabilità sia stata innescata da un fattore *direttamente* riconducibile all'avvelenamento o alla adulterazione del produttore o comunque del soggetto che ha commesso la condotta punita dagli articoli in questione.

In altri termini la dimensione statica – cioè la presenza nella sostanza, nei termini sopra precisati, di tutti gli elementi che la dotano di capacità lesiva – andrà accertata a nostro avviso avendo come punto di riferimento quello della condotta, mentre il raggiungimento della dimensione dinamica del pericolo potrà verificarsi in un qualsiasi momento successivo e, una volta verificatasi, non impedirà il configurarsi del reato anche se dovesse successivamente cessare¹²⁹.

¹²⁸ Ciò significa, per chiarire ancor meglio tale concetto, che basterà accertare che tale pericolo si sia verificato e “scatenato” in un qualsiasi momento durante la circolazione del prodotto all'interno della *supply chain* e poi tra il pubblico, anche laddove esso poi si esaurisca per una qualsiasi circostanza: ad esempio perché viene effettuata una ispezione in un camion che trasporta i prodotti alimentari pericolosi che verranno quindi sequestrati e non giungeranno mai tra i banchi del supermercato.

¹²⁹ In tal senso ci sembra dunque da accogliere nella sua sostanza, pur con le precisazioni qui indicate, l'insegnamento della dottrina che ha elaborato il concetto di prognosi più sfavorevole (così F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., spec. 200 e 206), che ci pare meglio colga l'essenza di questa tecnica di incriminazione: sostenere invece (cfr. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 350) che si debba tener conto del momento cronologicamente più vicino all'epilogo significa correre il rischio di giudicare la vicenda, per così dire, “con il senno di poi”. In argomento si veda anche G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale.*, cit., 702, secondo cui ove l'evento temuto non si verifichi per l'intervento di fattori impeditivi ciò «...non esclude che in un momento anteriore si sia determinata una situazione di “crisi” per il bene giuridico tutelato», per quanto secondo l'A. l'operare dei fattori impeditivi dovrebbe escludere il pericolo allorquando «...il loro intervento fosse (al momento al quale si riporta il giudizio di pericolo) talmente probabile da escludere quel grado di probabilità necessario per la configurazione del pericolo».

Bisogna tuttavia chiedersi cosa accada in tali ipotesi allorquando, pur essendosi quindi avverata la dimensione statica del pericolo, nell'intervallo che intercorre tra la condotta e il verificarsi del macro-evento di pericolo per la salute pubblica intervenga un fattore impeditivo che impedisca il raggiungimento della *probabilità* diffusa del danno per un numero plurimo e indeterminato di persone¹³⁰ (dimensione dinamica del pericolo) perché, ad esempio, il fatto non ha ancora “coinvolto” una quantità abbastanza rilevante di merci o non vi è stata ancora una modalità di circolazione del prodotto tale da far raggiungere il detto pericolo.

Il problema, come si intuisce, attiene qui alla controversa configurabilità del tentativo nei reati di pericolo.

Ci sembra che legittimare, nelle ipotesi prospettate, un ulteriore arretramento della tutela – fino a colpire il “pericolo che si verifichi un pericolo”¹³¹ per la salute pubblica – rischi, quantomeno in alcuni casi, di non giustificare la dura reazione punitiva apprestata dal legislatore rispetto a tali reati: che dovranno trovare applicazione soltanto allorquando il detto pericolo diffuso si sia effettivamente verificato¹³².

¹³⁰ Ipotesi diversa, naturalmente, è quella in cui tale pericolo venga a un certo punto raggiunto ma cessi poi in una seconda fase: in tali ipotesi il reato, per quanto detto in precedenza, può configurarsi perché in un determinato momento si è avverata la detta probabilità di danno diffusa, anche se poi essa è cessata per un qualsiasi motivo successivo. Al riguardo v. anche A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 52 ss.

¹³¹ Sul punto è nota l'autorevole posizione di G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 496 ss. La giurisprudenza invece ha riconosciuto la configurabilità del tentativo, ad es., nel delitto di cui all'art. 439 c.p.: cfr. Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2005 (dep. 22 giugno 2005) n. 23465 in *C.E.D. Cass.*, n. 231930, per quanto invece con riferimento ad altre ipotesi di reato di pericolo concreto contro l'incolumità pubblica (come ad es. l'attentato alla sicurezza dei trasporti) abbia più correttamente riconosciuto la non applicabilità dell'art. 56 c.p.: cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. V, 28 giugno 2017 (dep. 14 febbraio 2018) n. 7203, in *C.E.D. Cass.*, n. 272598. Sull'ammissibilità del tentativo in tali figure v. invece S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 225 e 311.

¹³² Per approfondimenti sul problema della configurabilità del tentativo nei reati di pericolo cfr. anche, diffusamente, G. DE FRANCESCO, *Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico*, in *Cass. pen.*, 2013, 5, 1731 ss.

Ovviamente questo non significa che in tali casi il fatto non possa essere qualificato diversamente, integrando i requisiti degli altri reati alimentari su cui ci soffermeremo più avanti¹³³.

Qualche battuta, infine, sul *metro* del giudizio, in quanto sul punto ci siamo già soffermati nella prima parte del lavoro¹³⁴.

Ci limitiamo quindi qui a chiarire che, date le differenze tra causalità individuale e causalità generale¹³⁵ (nel nostro caso viene in rilievo ovviamente soltanto quest'ultima), la capacità lesiva dei prodotti potrà ritenersi dimostrata anche in base alle indicazioni scientifiche, come quelle fornite dalle *leggi epidemiologiche*, che – dimostrando soltanto un aumento della probabilità di danno alla popolazione derivante dall'esposizione a un certo prodotto nocivo – sono insufficienti a provare il nesso di causalità tra una determinata condotta e un evento lesivo specifico accaduto nei confronti di vittime determinate, ma sono invece ampiamente idonee a dimostrare, al netto della doverosità del predetto accertamento *dinamico*, la sussistenza del pericolo per la salute pubblica¹³⁶.

Quello che conta, insomma, è che si individui una legge di copertura che sia in grado di offrire la piena e sicura dimostrazione scientifica dell'esistenza di una correlazione tra l'assunzione di un certo

¹³³ Si pensi, ad es., alle diverse fattispecie di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962 o ai reati contro la lealtà nei rapporti commerciali. Certo, ciò determina un affievolimento della reazione sanzionatoria rispetto a fatti che probabilmente in alcuni casi meriterebbero reazioni più incisive, ma ancora una volta ciò è un problema legato all'ancoraggio, che caratterizza questo settore, a concetti che “vivono” in una dimensione macro-offensiva, e che al limite deve essere risolto in prospettiva di riforma. Sulle prospettive *de iure condendo* rinviemo alla parte conclusiva dell'indagine.

¹³⁴ Cfr. *supra* nel presente paragrafo e altresì il Par. V del Cap. I.

¹³⁵ Su tali aspetti rinviemo ancora all'analisi svolta *supra* al Par. V del Cap. I.

¹³⁶ Sul punto v. altresì A. GARGANI, voce *Incolunità pubblica*, cit., 580, ove tra i fattori di astrazione del pericolo in tale settore si richiama proprio l'impiego «...di uno specifico parametro di valutazione del pericolo, rappresentato dalla cosiddetta causalità generale, ovvero un criterio fondato sul significativo aumento del rischio epidemiologico».

prodotto che presenti i caratteri di cui agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. e l'insorgenza di danni alla salute avuto riguardo alla generalità dei (o a particolari categorie, anche più vulnerabili – ad esempio bambini – ma sempre considerate in astratto, di) consumatori cui quella sostanza è destinata¹³⁷.

Tutte le volte in cui tale correlazione sia incerta e si versi in una situazione di dubbio saremo al di fuori del campo di applicazione dei delitti contro la salute pubblica¹³⁸: il fatto che ciò, in un settore quale quello del danno da prodotto alimentare, possa a volte determinare un affievolimento della tutela è del resto anche qui un problema che al limite va risolto *de iure condendo* e non certo flessibilizzando la stessa tenuta costituzionale del sistema.

2.1.3. (...) e criticità della prassi applicativa

Abbiamo sin qui visto le diverse (e complesse) problematiche che, già nella prospettiva della *law in the books*, si pongono nel definire con precisione i termini di accertamento del pericolo.

Ciò non poteva non riflettersi sulla prassi applicativa ove si registrano orientamenti oscillanti.

Possiamo identificare, in linea generale, due tendenze critiche principali, ricorrenti come vedremo “a intermittenza” nel corso degli anni: da un lato, alcuni tentativi di flessibilizzare *expressis verbis* la necessaria rigosità della prova dell'accertamento del pericolo; dall'altro, la non rara inclinazione della prassi a pretermettere alcune

¹³⁷ Al riguardo anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 294-295.

¹³⁸ Sulle ragioni dell'incompatibilità tra situazioni di dubbio epistemologico e reati di pericolo ci siamo soffermati *supra*: Cap. I, Par. V, cui dunque rinviamo sul punto.

valutazioni in punto di necessaria dimostrazione della diffusività del pericolo per *un numero plurimo e indeterminato di persone*, o altri doverosi passaggi dell'accertamento del pericolo per la salute pubblica, secondo le cadenze che abbiamo ricostruito nel dettaglio.

Non a caso la dottrina ha efficacemente parlato al riguardo di un problematico fenomeno di «contravvenzionalizzazione» dei delitti contro la salute pubblica¹³⁹.

Vediamo allora alcuni casi emblematici di queste linee generali di tendenza.

Partiamo dal primo dei menzionati filoni giurisprudenziali: quello ove si riscontra la flessibilizzazione della rigidità dell'accertamento del pericolo – che dovrebbe invece, come noto, essere un concetto inscindibilmente legato alla certezza nomologica degli effetti dannosi di certi prodotti.

In alcune sentenze di merito si è invero a un certo punto affacciata l'idea per cui, ad esempio, «... affinché si concretizzi il reato di cui all'art. 440 c.p. è sufficiente anche il dubbio sulla pericolosità di una sostanza, quando tale dubbio non derivi da incertezza sulle cognizioni scientifiche, ma soltanto dalla non perfetta conoscenza dei risultati che l'uso di sostanze nocive ha sulle funzioni organiche dei consumatori»¹⁴⁰, oppure che «... sussiste l'estremo del pericolo per la salute pubblica, e quindi ricorre il delitto di adulterazione di sostanze

¹³⁹ Sul punto in particolare v. M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2016, 1, 7. Ha di recente evocato tale processo di contravvenzionalizzazione dei delitti in parola anche A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, 1, 3885, peraltro proprio con riferimento alla tematica che analizzeremo a breve dell'esperienza applicativa del delitto di avvelenamento rispetto alla relazione tra prova della pericolosità e superamento dei valori soglia.

¹⁴⁰ Cfr. Tribunale di Cuneo, sent. 6 maggio 1988, in *Foro it.*, 1988, II.

alimenti (art. 440 c.p.), anche si vi è incompletezza dell'attuale grado di conoscenza scientifica relativo all'uso delle citate sostanze»¹⁴¹.

In altre ben note vicende¹⁴² legate invece ad attività industriali incidenti su acque attingibili dalla collettività, che tuttavia non hanno trovato una positiva verifica giurisdizionale, l'impianto accusatorio si è basato sulla possibilità di far derivare il pericolo per la salute pubblica dal mero sfioramento dei limiti-soglia di emissione di certe sostanze previsti dalle normative di settore.

Come ben si comprende, quindi, si è nella sostanza inverato in tali vicende quanto evidenziavamo in precedenza sulla scorta dei rilievi di attenta dottrina: la spiccata capacità del principio di precauzione e della mera logica del rischio di penetrare nella prassi applicativa dei reati alimentari, che in questi casi si sono mostrati permeabili a tali logiche¹⁴³.

Ritenere infatti che il pericolo della salute pubblica possa configurarsi anche in situazioni di dubbio sugli effetti lesivi di certi alimenti o sostanze, ovvero ancora che possa farsi discendere, in virtù di un pericoloso automatismo, dal mero superamento dei limiti soglia,

¹⁴¹ V. Tribunale di Brescia, sent. 11 novembre 1992, in *Foro it.*, 1994, II.

¹⁴² V. Trib. Pescara 10 maggio 2010, cit.: per una accurata ricostruzione della pronuncia v. anche E. MAZZANTI, *Il rischio da contaminazione dell'acqua potabile: profili penali*, in *Federalismi*, 2015, 2, 32 ss. Significativo sul punto è anche il caso relativo alla nota vicenda di Porto Marghera: Trib. Venezia, Sez. I pen., 29 maggio 2002, cit. In linea di massima riconducibili a tale "pericolosa" tendenza sono anche alcune sentenze, rimaste tuttavia isolate, ove si è erroneamente ritenuto come l'art. 444 c.p. configuri una norma penale in bianco il cui precetto sarebbe integrato da fonti anche secondarie volte a dettare disposizioni e divieti (ad es. di commercializzazione di certe sostanze) in base a determinati accertamenti scientifici rispetto a situazioni storiche determinate e quindi superabili: cfr. in particolare Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2006 (dep. 30 maggio 2006) n. 19107, in *C.E.D. Cass.*, n. 234217 e Cass. pen., sez. I, 16 ottobre 1996 (dep. 26 novembre 1996) n. 1367, in *C.E.D. Cass.*, n. 207710. Ragionando in tal modo, tuttavia, ci si appiattisce chiaramente su quella che abbiamo visto è stata giustamente definita una "contravvenzionalizzazione" dei delitti contro la salute pubblica, in quanto certamente il pericolo comune non può desumersi in via automatica dalla "secca" violazione di disposizioni amministrative, come del resto la giurisprudenza oggi riconosce (cfr. *infra* nel presente paragrafo).

¹⁴³ Cfr. *supra* Cap. I, Par V: il riferimento è qui al lavoro di V. D. CASTRINUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 72 ss.

significa confondere la logica della prevenzione con quella della precauzione, la logica del pericolo con quella del semplice rischio¹⁴⁴.

Sulle ragioni, dogmatiche e costituzionali, che ci portano a censurare simili esiti applicativi ci siamo già soffermati nella prima parte della trattazione, cui, pertanto, rinviamo sul punto, non essendo necessario in tale sede soffermarsi oltre su tale aspetto¹⁴⁵.

Ciò anche in considerazione del fatto che tali orientamenti dei giudici di merito sono stati arginati dalla giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni ha chiarito come il pericolo della salute pubblica vada dimostrato sulla base di solide acquisizioni scientifiche, non essendo sufficiente il mero dubbio¹⁴⁶, nonché come il pericolo non possa desumersi automaticamente dal mero superamento dei limiti-soglia di concentrazione di certe sostanze negli alimenti o nelle acque¹⁴⁷.

¹⁴⁴ Sulla criticità di tali orientamenti della prassi v. anche A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 3885 ss. Del resto, lo stesso A. già rilevava (cfr. in particolare A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 247-248) la necessità di evitare di ricorrere all'applicazione della causalità generale «...in chiave punitivo-repressiva, da un lato, per sopperire all'incertezza delle conoscenze scientifiche o alla complessità delle valutazioni, dall'altro, per livellare verso il "basso" il concetto di pericolosità comune, facendolo coincidere con la soglia del c.d. *rischio consentito* [...] si deve escludere che il concetto di pericolo comune possa essere dilatato sino a ricomprendere i fatti di cui non sia ancora chiara, in base ad una rilevante frequenza statistica, la *generale attitudine a determinare dei danni*».

¹⁴⁵ In particolare, rispetto all'incompatibilità tra reati di pericolo e situazioni di dubbio scientifico v. *supra* Cap. I, Par V.

¹⁴⁶ Sull'inidoneità nei reati contro la salute pubblica – per la configurazione del pericolo concreto – della prova di un'attitudine dannosa "meramente ipotetica" della sostanza e, per converso, sulla necessaria dimostrazione effettiva e indefettibilmente concreta della capacità lesiva del prodotto cfr. *ex multis*, anche: Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 1987 (dep. 10 maggio 1988) n. 5782, in *C.E.D. Cass.*, n. 178370; Cass. pen., sez. I, 15 novembre 1988 (dep. 29 aprile 1989) n. 6583, in *C.E.D. Cass.*, n. 181205; Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 1991 (dep. 26 settembre 1991) n. 10020, in *C.E.D. Cass.*, n. 188596; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1992 (dep. 11 giugno 1992) n. 6930, in *C.E.D. Cass.*, n. 190585. Cfr. sul punto anche *infra* nel presente paragrafo i più recenti orientamenti. Per un'analisi di tali indirizzi applicativi v. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 284 ss.

¹⁴⁷ V. in particolare: Cass. pen., 13 febbraio 2007, n. 15216, cit.; Cass. pen., sez. I, 19 settembre 2014 (dep. 29 ottobre 2014) n. 45001, in *C.E.D. Cass.*, n. 261135; nonché, da ultimo, Cass. pen., 10 maggio 2018, n. 25547, cit.

Abbiamo del resto visto più volte come questi ultimi vengano determinati sulla base di una soglia di rischio ancora lontana da un reale pericolo per i beni in gioco¹⁴⁸.

Sotto diverso versante, invece, va rilevato come nella giurisprudenza successiva si segnalino tendenze riportabili alla seconda linea di sviluppo prima richiamata: quella, cioè, di pretermettere il compiuto accertamento del pericolo diffuso *per un numero plurimo e indeterminato di persone* che dovrebbe invece segnare la cifra dei reati contro la salute pubblica.

Emblematica in tal senso ci sembra una pronuncia¹⁴⁹ avente ad oggetto la contestazione del delitto di avvelenamento di acque ex art. 439 c.p. con riferimento alla condotta di tre soggetti sorpresi a sversare in un fiume una sostanza altamente tossica (solfato di rame idrato) per raccogliere con “maggiore velocità” il pesce presente nel corso d’acqua.

I ricorrenti censuravano l’ordinanza del Tribunale del riesame che applicava nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in considerazione della mancata prova della pericolosità del fatto – tenuto conto che le analisi eseguite dall’ARPA non avevano riscontrato un significativo aumento dello ione solfato nelle acque.

La Cassazione, però, “liquida” la vicenda ritenendo come per l’applicazione dell’art. 439 c.p. non assuma importanza «...il grado di concentrazione di detta sostanza [...] poiché la norma in questione non richiede che l’avvelenamento delle acque o delle sostanze destinate all’alimentazione possa pregiudicare la salute di un numero indeterminato di soggetti, essendo sufficiente anche la possibilità di avvelenamento di un numero limitato di persone»¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Cfr. diffusamente al riguardo il precedente Cap. I, *passim*.

¹⁴⁹ Cfr. Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2006 (dep. 23 ottobre 2006) n. 35456, in *C.E.D. Cass.*, n. 234901.

¹⁵⁰ Cass. pen., 26 settembre 2016, n. 35456, cit.

Un principio di diritto, quindi, che non coglie in alcun modo l'essenza del pericolo contro la salute pubblica.

Nelle sentenze successive la Cassazione ha opportunamente subito corretto il tiro su tale specifico punto¹⁵¹, ma – anche alla luce di quanto prima evidenziato – è significativo notare come nel corso degli anni si siano registrati diversi tentativi della prassi applicativa di “fuggire” dal confronto con una prova – invero molto difficile, ma a legislazione vigente necessaria – quale quella della capacità diffusiva del pericolo nei confronti di un numero plurimo e indeterminato di persone.

¹⁵¹ Si sono in particolare pronunciate nel senso che sia comunque necessario dimostrare l'immissione nelle acque «...di sostanze inquinanti di qualità e in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute»: Cass. pen., 13 febbraio 2007, n. 15216, cit.; Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2017 (dep. 28 febbraio 2018) n. 9133, in *C.E.D. Cass.*, n. 272262; Cass. pen., 10 maggio 2018, n. 25547, cit. Sulla necessaria dimostrazione non solo della modificazione in senso deteriore della sostanza ma anche del connesso pericolo per la salute pubblica – con particolare riferimento all'art. 440 c.p. – v. anche: Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2014 (30 dicembre 2014) n. 53747, in *C.E.D. Cass.*, n. 262070; Cass. pen., sez. I, 20 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018) n. 339, in *C.E.D. Cass.*, n. 271994. Di contro – e, se vogliamo, a ulteriore testimonianza delle difficoltà della giurisprudenza di confrontarsi a pieno con la difficile prova del pericolo comune – va invece segnalato, sul versante della dinamica processuale, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non si ritiene obbligatorio per il giudice, nel settore di nostro interesse, ricorrere a indagini peritali per accertare la capacità lesiva della sostanza; in quest'ultimo senso v. in particolare, *ex multis*: Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2014 (dep. 26 gennaio 2015) n. 3457, in *C.E.D. Cass.*, n. 262247; Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2007 (dep. 30 gennaio 2007) n. 3532, in *C.E.D. Cass.*, n. 235904; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1992 (dep. 11 giugno 1992) n. 6930, in *C.E.D. Cass.*, n. 190586. Di recente peraltro – cfr. Cass. pen., sez. I, 21 luglio 2017 (dep. 30 novembre 2017) n. 54083, in *C.E.D. Cass.*, n. 272177 – la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente rilevato come la capacità di arrecare danno alla salute della sostanza debba essere dimostrata «...mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova». Per un'analisi della giurisprudenza in materia si vedano anche: R. MARTINI, *L'accertamento del “pericolo comune mediante frode”: esigenze repressive e dinamiche prasseologiche*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Prevenzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 363 ss.; L. BIN, F. DIAMANTI, *Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale penale: in particolare, gli artt. 439, 440, 442, 444, 446, 448 c.p. e art. 5 della l. 30 aprile 1962 n. 283*, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 303 ss. Una articolata e aggiornata raccolta della giurisprudenza in materia può leggersi anche in R. GUARINIELLO, *Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza*, Milanofiori Assago, 2016, 30 ss.

Tale pronuncia non è invero rimasta l'unica sentenza in cui può plasticamente scorgersi questa linea di tendenza.

In un'altra pronuncia¹⁵², ad esempio, il titolare di un ristorante è stato condannato per commercio colposo di sostanze alimentare nocive (ex artt. 444 e 452 c.p.), in concorso con il reato di cui all'art. 590 c.p., per aver venduto a una scolaresca presso il proprio esercizio un arrosto di manzo contenente *clostridium perfringens*, cagionando a diversi alunni una intossicazione alimentare.

L'imputato ricorre quindi per Cassazione rilevando come difetti nella vicenda – rispetto alla configurabilità dell'art. 444 c.p. – il verificarsi di un pericolo di rilevante proporzione e capacità diffusiva.

La Corte tuttavia rigetta il ricorso dell'imputato con una sintetica motivazione in cui si limita ad affermare come per l'integrazione del reato in questione sia sufficiente un pericolo riguardante non l'intera collettività, «...ma in *incertam personam*, con riferimento a quanti possano usufruire di quel tipo di bene o di servizio»¹⁵³.

Viene dunque pretermesso il tema, giustamente sollevato dal ricorrente, della diffusività o meno del pericolo.

Ancora, in un altro caso più recente¹⁵⁴, il titolare di una macelleria è stato condannato per il reato di adulterazione di sostanze alimentari in concorso con il delitto di lesioni gravissime cagionate per aver ceduto a una cliente allergica ai solfiti della carne precedentemente adulterata dal medesimo commerciante con additivi alimentari – contenenti, in particolare, solfiti di sodio – assolutamente vietati nel trattamento delle carni fresche.

¹⁵² Cfr. Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2005 (dep. 6 ottobre 2005) n. 36345, in *C.E.D. Cass.*, n. 232228. Per un commento a tale pronuncia cfr. anche, con condivisibili considerazioni, A. VALLINI, *La causalità del danno da prodotto alimentare*, cit., 1125-1126.

¹⁵³ Cass. pen., 7 giugno 2005, n. 36345, cit.

¹⁵⁴ V. Cass. pen., 8 maggio 2014, n. 22618, cit.

In tal caso, tuttavia, al netto del disvalore della condotta, non è dato rinvenire in alcun modo nella vicenda processuale indicazioni circa la ricorrenza del detto pericolo *per un numero plurimo e indeterminato di persone* coesistente all'integrazione del delitto in questione¹⁵⁵.

In definitiva, ci pare emerga chiaramente come – pur attestandosi a volte su affermazioni di principio condivisibili¹⁵⁶ – in non pochi casi, e con intermittenze ma *ricorrenti* “fughe in avanti” nel corso del tempo, la giurisprudenza abbia mostrato una chiara “insofferenza” a svolgere un coerente, corretto e rigoroso accertamento del pericolo diffuso per la salute pubblica.

Tale quantomeno oscillante e incerta prassi applicativa, crediamo di poter dire, va ricondotta anche alla criticità di fondo che abbiamo sin qui più volte evidenziato: la scelta di ancorare l'offesa a una oggettività giuridica così evanescente nella sua dimensione collettiva da essere difficilmente accertabile in giudizio se non ricorrendo, come visto, a letture volte a flessibilizzare il rigore dell'accertamento o a eludere del tutto il confronto con la puntuale verifica del pericolo diffuso per un numero plurimo e indeterminato di persone.

Del resto, anche effettuando ogni possibile sforzo ermeneutico è molto complesso se non impossibile, ad esempio, identificare una precisa quantità numerica di persone – che deve essere potenzialmente

¹⁵⁵ Tale prova, infatti, avrebbe reso necessario astrarre dal danno verificatosi per accertare se, per quantità di prodotti adulterati e altre circostanze, il pericolo fosse dotato di quella peculiare capacità diffusiva che contraddistingue tali reati. Sulle difficoltà di fare coerente applicazione delle clausole di pericolo espresso in tale settore si vedano del resto già gli efficaci rilievi di M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 73: l'A. rileva invero che «...il facile destino dell'evento di pericolo concreto è quello o di risultare *inutile*, perché si punisce il fatto che lo produce solo quando c'è stato anche il danno finale che avrebbe dovuto essere impedito; oppure è quello di risultare *indeterminato*, perché se non è così concreto e neppure può attestarsi su livelli di astrazione troppo formalizzati, presenta uno spazio applicativo grigio, un margine incerto, uno *Spielraum*».

¹⁵⁶ Si vedano le sentenze di volta in volta richiamate nelle note precedenti.

attinta dal pericolo – al raggiungimento della quale può dirsi dimostrata la *probabilità* di danno alla salute pubblica.

Certo, minori incertezze già *de iure condito* potrebbero a nostro avviso esservi ove si tenga a mente la necessaria scansione tra accertamento *statico* e *dinamico* del pericolo che abbiamo cercato di tematizzare nelle pagine precedenti¹⁵⁷, ma, ad ogni modo, l'analisi qui svolta crediamo abbia dimostrato come sia ormai ineludibile la necessità di ripensare – già a partire da questo settore – le tecniche di anticipazione della tutela della salute dei consumatori di prodotti alimentari.

2.2. I reati a protezione della lealtà nei rapporti commerciali: architettura repressiva e rapporti con altre figure criminose di settore

Nell'analisi dell'impianto codicistico di repressione dei reati *necessariamente* ed *eventualmente* alimentari ci siamo sin qui soffermati sugli illeciti posti a protezione diretta della salute pubblica.

Volgiamo adesso lo sguardo alla tutela codicistica degli interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori, prendendo le mosse dai reati posti a tutela della lealtà negli scambi commerciali.

Vengono qui in rilievo, come anticipato, i reati contro l'industria e commercio (capo II del titolo VIII disciplinante, appunto, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p.

Si tratta di figure criminose poste a protezione di quella che il legislatore pare identificare come una particolare sfaccettatura (la lealtà

¹⁵⁷ Cfr. *supra* il paragrafo precedente.

dei commerci) di un bene – come accade con riferimento alla salute collettiva – di natura superindividuale: l'economia pubblica, una oggettività giuridica che è stata efficacemente definita come un «...campo vastissimo in cui si agitano e scontrano interessi di varia natura»¹⁵⁸, non sempre riconducibili a un minimo comune denominatore.

Non è del resto un caso che la dottrina impegnata ad approfondire il concetto di economia pubblica rilevi come le incriminazioni di cui agli artt. 515, 516, 517 appaiano in realtà estranee all'ambito di tutela assegnato a tali illeciti dal legislatore, essendo collegabili al più alla protezione della buona fede contrattuale¹⁵⁹ piuttosto che a una dimensione legata, per così dire, al buon andamento dell'economia nazionale.

E infatti nei reati in parola il legislatore reprime delle condotte commercialmente scorrette che si pongono quali illeciti in *incertam personam*, sanzionate a prescindere dal danno patrimoniale che ne sia derivato a terzi, e punite, di per sé, quali ipotesi di *mal costume* negli scambi¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Cfr. C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 280.

¹⁵⁹ Così G. FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano, 1994, 128-129. L'A. (spec. 23 ss. e 136 ss.) rileva del resto come il *genus* economia pubblica contenga norme introdotte per segnare la scelta del potere costituito di attuare un deciso dirigismo economico, trattandosi quindi un titolo del codice tale da «... ricomprendere in ordine più o meno sparso frammenti della teoria dello Stato sociale autoritario cui il fascismo aveva cercato di dar corpo, nell'illusione di realizzare una rivoluzione rispetto ad un preteso assetto vetero-liberale e liberoscambista delle altre potenze europee». In argomento si vedano anche i rilievi di C. PATERNITI, voce *Industria e commercio (delitti contro)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 3, ove, rispetto all'art. 515 c.p., l'A. rileva che «... La norma in esame può incidere sul costume. Cioè, può essere stimolo ad una maggiore correttezza e ad un maggior rispetto dell'affidamento altrui. Solo in questi termini può avere un rilievo generale. Per il resto strutturalmente non è tale da potere rilevare al di là del rapporto tra venditore e acquirente [...]».

¹⁶⁰ Sull'oggettività giuridica in parola v. anche N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 440.

Vengono invero in rilievo comportamenti che si risolvono, anzitutto, in un attentato alla fiducia che la generalità dei consumatori ripone nella lealtà del commercio ed eventualmente, di riflesso, anche in una forma di competizione sleale nei confronti dei concorrenti¹⁶¹.

Del resto, nei rapporti tra attentato all'interesse collettivo e realizzazione del danno a singoli, in linea di massima¹⁶², i reati a tutela della lealtà negli scambi commerciali stanno ai delitti contro il patrimonio come gli illeciti contro la salute pubblica stanno alle norme incriminatrici a tutela della vita e dell'integrità fisica individuale.

Analizziamo quindi più nel dettaglio come il legislatore imposta in tale sede l'impianto repressivo rispetto ai reati di nostro interesse, rilevando di volta in volta le diverse criticità di natura sistematica e politico-criminali sollevate da ciascuna incriminazione.

La prima figura a venire in rilievo è la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): si tratta di un reato *eventualmente* alimentare

¹⁶¹ V. ancora al riguardo C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 281 ss. In giurisprudenza, su lealtà e correttezza negli scambi commerciali quali beni tutelati dai reati qui in analisi cfr., *ex multis*: Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2018 (dep. 1 aprile 2019) n. 14017, in *C.E.D. Cass.*, n. 275357; Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2014 (dep. 20 novembre 2014) n. 48026, in *C.E.D. Cass.*, n. 261325; Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2009 (dep. 28 dicembre 2009) n. 49578, in *C.E.D. Cass.*, n. 245755; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2007 (dep. 15 gennaio 2008) n. 2003, in *C.E.D. Cass.*, n. 238557. Sembra invece (erroneamente) valorizzare, quanto alla figura dell'art. 517-*quater*, l'interesse dei produttori "titolati" a utilizzare le indicazioni o denominazioni protette, una pronuncia rimasta tuttavia isolata in giurisprudenza: Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016) n. 28354, in *C.E.D. Cass.*, n. 267455. Sulle ragioni che ci portano invece a ritenere preminenti, in tali illeciti, gli interessi della generalità dei consumatori ci siamo già soffermati ampiamente in questa e nelle precedenti parti del presente capitolo, cui pertanto rinviamo sul punto.

¹⁶² In alcuni casi, invero, qui – a differenza della salute pubblica – si esclude la sussistenza di un concorso di reati, come ad es. tra truffa e frode in commercio, che rappresentano norme che possono ricorrere soltanto in via alternativa: v. sul punto G. MARINUCCI, voce *Frode in commercio*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 137 ss., il quale rileva come si tratti di un concorso apparente posto che «...la legge previene il conflitto di norme costruendo la frode in commercio come figura sussidiaria». Peraltro, molte delle disposizioni qui in discorso prevedono, appunto, clausole di riserva espresse che, per quanto di tipo c.d. indeterminato («...non prefigurando le norme cui va ceduto il passo»: così G. MARINUCCI, voce *Frode*, cit., 140 ss.), prevedono l'applicabilità del reato solo allorché il fatto "non costituisca un più grave delitto" (cfr. lo stesso art. 515 c.p.) o non sia "preveduto come reato da altra disposizione di legge" (cfr. l'art. 517 c.p.).

ove oggetto d'incriminazione è la consegna all'acquirente – nell'ambito di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico – dell'*aliud pro alio*: cioè di una cosa mobile per un'altra ovvero di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità¹⁶³.

La peculiarità della norma, alla luce sia della tecnica di incriminazione che del contesto sistematico di riferimento, sta quindi nel fatto che, pur richiedendosi la consegna del bene all'acquirente per la consumazione del reato, esulano dal tipo legale sia l'inganno del consumatore – nonché, ancor prima, la mera capacità decettiva della condotta – sia, come detto, il danno patrimoniale all'acquirente¹⁶⁴.

Risultano quindi evidenti tanto, da un lato, l'anticipazione della tutela rispetto al delitto contro il patrimonio che rappresenta il riferimento speculare di tale reato (il riferimento è qui, chiaramente, alla truffa), quanto, dall'altro, la spiccata “formalizzazione” dell'incriminazione: il legislatore punisce *tout court* la consegna dell'*aliud pro alio* perché, molto semplicemente, la ritiene un mal costume rispetto all'ideale della lealtà commerciale negli scambi, anche

¹⁶³ In argomento v. L. CONTI, voce *Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 313 ss. Sugli elementi costitutivi di tale disposizione v. anche M. PEZZULLO, *La contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative*, in *Disc. comm. serv.*, 2013, 2, 72.

¹⁶⁴ Sul punto, efficacemente, C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 71, rileva come per certi versi «...questa fattispecie si pone a mezza via tra le frodi in *incertam personam* degli artt. 516 e 517 e la truffa ai danni del patrimonio individuale». Cfr. in argomento anche V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 172, secondo cui l'art. 515 «...più che disinteressarsi *tout court* del consumatore *homo-oeconomicus* lo proietta “sullo sfondo” dello spettro di tutela, presidiando *immediatamente* la sicurezza dei suoi diritti contrattuali-patrimoniali, ossia proteggendo una sorta di “ritualità” degli scambi commerciali». In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2016 (dep. 21 dicembre 2016) n. 54207, in *C.E.D. Cass.*, n. 269591, secondo cui nel delitto di frode in commercio «...sono irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, sia la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta». In senso conforme alla sentenza da ultimo richiamata v. anche Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2009 (dep. 9 giugno 2009) n. 23819, in *C.E.D. Cass.*, n. 244024.

se da ciò non derivi alcun danno e prescindendo, nel delineare il tipo criminoso, dall'attitudine ingannatoria del comportamento¹⁶⁵.

Ancora una volta sono allora evidenti i rischi che si corrono – in termini di (difficilmente controllabile) capacità espansiva del raggio applicativo della norma – nell'agganciare la tutela a un simile interesse collettivo: basti pensare, ad esempio, a quanto rilevato in senso critico da autorevole dottrina circa il fatto che l'attuale formulazione dell'art. 515 c.p. consenta, quantomeno in astratto, di punire il commerciante anche allorquando consegna all'acquirente un bene migliore o di *maggior* qualità rispetto a quello pattuito¹⁶⁶ (stando alla lettera della norma, invero, ciò che conta è soltanto che la cosa sia *diversa*, non peggiore¹⁶⁷).

Il fatto, inoltre, che la fattispecie si consumi solo con la consegna all'acquirente determina, anche nella prassi, non poche criticità, considerato che tale requisito circoscrive l'applicabilità della norma al solo anello finale della *supply chain* alimentare, con esclusione non solo delle condotte che si collocano a monte della filiera – specie nella fase

¹⁶⁵ V. N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia*, cit., 452-453, ove l'A. – pur ritenendo come la fattispecie sia calabrata sulla difesa del patrimonio dell'acquirente e risulti quindi mal collocata in tale parte del codice – rileva come il fatto venga qui «...nondimeno apprezzato dalla legge come espressione di un costume commerciale disonesto e pericoloso per la massa dei consumatori: ciò giustificherebbe, in definitiva, l'odierna collocazione della frode in commercio tra i reati contro l'economia pubblica».

¹⁶⁶ Cfr. sul punto i rilievi di F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 110-111, il quale peraltro rileva come tale conclusione «...rischia di innescare dinamiche processuali singolari, come quella di costringere l'ipotetico cliente, sotto la minaccia di essere incriminato per falsa testimonianza o false informazioni al pubblico ministero, a contribuire all'accertamento di un reato da cui ha tratto vantaggio. Per ovviare a questi inconvenienti, la frode in commercio [...] avrebbe potuto rendersi perseguibile a querela, in modo da pervenire a una cernita più precisa dei fatti tipici che risultano bisognosi di pena in concreto».

¹⁶⁷ E invero potrebbe obiettarsi che in simili casi, per quanto la condotta a ben vedere possa risolversi addirittura in un vantaggio per il consumatore, la natura collettiva del referente di tutela potrebbe comunque consentire di identificare un profilo di disvalore connesso a una condotta scorretta e predatoria nei confronti dei concorrenti per sottrarre fette di mercato attraverso comportamenti in tale direzione "scorretti", ma sono chiaramente evidenti i rischi di simili letture legati, ovviamente, a una espansione incontrollata del penalmente rilevante.

produttiva e distributiva –, ma anche di quelle ipotesi in cui il bene diverso dal suo “dover essere” legale venga scoperto nei locali commerciali prima che sia effettivamente ceduto al consumatore¹⁶⁸.

Una simile caratterizzazione della condotta incriminata ha quindi portato, ad esempio, alla cristallizzazione di quell’orientamento giurisprudenziale che considera configurabile la tentata frode in commercio nelle ipotesi in cui il bene non conforme sia semplicemente esposto in vendita o detenuto nei locali commerciali¹⁶⁹.

Deriva in questi ultimi casi criticabile, soprattutto perché ci si dimentica che in questo settore il legislatore, lì dove lo ha ritenuto opportuno, ha sanzionato anche condotte *prodromiche* alla consegna del bene all’acquirente e che presidiano *fasi* della supply chain *precedenti* a quelle prese in considerazione dall’art. 515 c.p. – ci riferiamo, in particolare, agli artt. 516 e 517 c.p. –, sicché legittimare la configurabilità della tentata frode in commercio nelle ipotesi predette significa determinare una problematica sovrapposizione con il terreno d’elezione proprio di tali norme incriminatrici¹⁷⁰.

¹⁶⁸ Sulla consumazione della frode in commercio v. L. CONTI, voce *Frode in commercio*, cit., 313 ss., il quale ritiene configurabile il tentativo pur evidenziando come «... l’inizio dell’attività punibile esige quantomeno una presa di contatto con uno specifico acquirente».

¹⁶⁹ In tal senso v., ex multis: Cass. pen., sez. III, 12 giugno 2018 (dep. 3 ottobre 2018) n. 43622, in *C.E.D. Cass.*, n. 273946; Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2017 (dep. 10 agosto 2017) n. 39082, in *C.E.D. Cass.*, n. 270836; Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2017 (dep. 16 giugno 2017) n. 30173, in *C.E.D. Cass.*, n. 270146; Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011 (dep. 9 marzo 2011) n. 9276, in *C.E.D. Cass.*, n. 249784. Sull’ammissibilità della tentata frode in commercio in caso di esposizione per la vendita di prodotti, ad es., con data di scadenza contraffatta, v. V. PACILEO, *Reati alimentari*, cit., 41.

¹⁷⁰ Si veda sul punto G. MARINUCCI, voce *Frode*, cit., 140 ss., che, pur ritenendo normalmente configurabile il tentativo nella fattispecie in questione, nega che il fatto di porre in vendita una merce con indicazioni mendaci possa configurare una frode in commercio tentata e ciò, appunto, «... per una ragione di carattere sistematico, giacché quando il legislatore ha voluto colpire la frode che si annida nella fase della “messa in vendita”, lo ha fatto espressamente (art. 516 e 517)». Peraltro, la disinvoltura della giurisprudenza nell’anticipare la soglia di intervento punitivo rispetto a tali illeciti si riscontra, ad esempio, anche in pronunce che hanno affermato la compatibilità del tentativo con l’ipotesi di cui all’art. 517 c.p., che già di per sé punisce una condotta, come detto, prodromica rispetto alla diretta presa di contatto

La prima delle disposizioni da ultimo richiamate (art. 516 c.p.), invero, sanziona chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio *come genuine* sostanze alimentari non genuine¹⁷¹; la seconda (art. 517 c.p.), invece, punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, «...atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera¹⁷² o del prodotto»; quest'ultima norma, peraltro, ha un campo di applicazione residuale e sussidiario rispetto ad altre incriminazioni, nella misura in cui trova applicazione solo «...se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge»¹⁷³.

Entrambe le disposizioni rivestono una grande importanza dal punto di vista sistematico nel sistema complessivo di repressione degli illeciti alimentari nel nostro ordinamento, anche perché – seppur in forme diverse – costituiscono nella prassi il *rendez-vous* di molteplici direttrici di tutela che, come abbiamo visto, attraversano il diritto penale alimentare.

Prendiamole pertanto in esame partitamente.

con l'acquirente: cfr., in particolare, nel senso della compatibilità tra artt. 56 e 517 c.p., da ultimo, Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2016 (dep. 21 marzo 2017) n. 13646, in *C.E.D. Cass.*, n. 269330. Sulla natura sussidiaria (rispetto all'art. 515) dell'art. 516 c.p. v. invece: Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016 (dep. 30 novembre 2016) n. 50745, in *C.E.D. Cass.*, n. 268650; Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2005 (dep. 9 marzo 2006) n. 8292, in *C.E.D. Cass.*, n. 233554, che ben chiarisce come l'art. 516 copra l'area della immissione sul mercato del prodotto.

¹⁷¹ Sulla disposizione v. anche N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia*, cit., 461 ss.

¹⁷² Notiamo peraltro a margine che si tratta di una disposizione del tutto speculare all'art. 515 quanto alle cause della diversità del prodotto, con la sola eccezione della diversa *quantità* del bene, qui (forse in modo, ci pare, non del tutto ragionevole) non richiamata dal legislatore.

¹⁷³ Su quest'ultimo aspetto v. anche G. MARINUCCI, voce *Frode*, cit., 140 ss. Sull'art. 517 c.p. v. anche F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 132 ss. Cfr. sul punto anche *supra* nel presente paragrafo.

L'art. 516 c.p. (reato *necessariamente* alimentare), invero, ruota come visto intorno al concetto di (non) genuinità della sostanza alimentare di cui si fa commercio.

Tale nozione può essere riempita di contenuti diversi e, a seconda dell'opzione interpretativa prescelta, finisce per spostare il baricentro di tutela della disposizione che, per sua natura, in giurisprudenza oscilla di fatto, continuamente, tra salute e interessi di natura commerciale¹⁷⁴.

In particolare, secondo la lettura che man mano si è andata consolidando la genuinità sarebbe ormai – dato il livello pervasivo della regolamentazione amministrativa del settore alimentare – un concetto sostanzialmente *normativo*: nel senso, in particolare, che potrà definirsi genuino soltanto l'alimento che corrisponde ai requisiti legislativi che disciplinano la sua composizione (si pensi, ad es., alle norme relative al quantitativo massimo di certe sostanze in determinati alimenti)¹⁷⁵.

Perciò, la *non genuinità* sarebbe integrata tutte le volte in cui un alimento non corrisponde ai requisiti fissati dalla legge circa gli

¹⁷⁴ Non a caso, invero, nel vecchio codice penale italiano tale norma era collocata tra i delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica: cfr. sul punto, C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 282 ss., che evidenzia come in questo codice tale disposizione avesse una collocazione sistematicamente impropria.

¹⁷⁵ Fanno riferimento a un concetto normativo di genuinità, *ex multis*: G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore*, cit., 854-855, il quale del resto rileva che «... l'immagine dell'art. 516 c.p. si propone, dunque, come quella di una norma che opera lungo una duplice direttiva: tutela dell'ordine economico, ma anche della salute dell'uomo; non rispetto ad una "qualità nociva" della sostanza, ma tuttavia in considerazione della sua idoneità, in quanto non genuina, ad assicurare lo stato di salute cui, se genuina, sarebbe confacente»; A. BERNARDI, *Profili penalistici della commercializzazione*, cit., 392-393; G. MARINI, voce *Frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di interesse agrario*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 338 ss.; V. PACILEO, *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 123; C. PATERNITI, voce *Industria e commercio*, cit., 4, secondo cui essendosi moltiplicati nel tempo i dati normativi che regolano gli alimenti la norma in questione non poteva che adeguarsi a tale mutamento; C. SANTORIELLO, *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in M. RIVERDITI (a cura di), *Manuale teorico-pratico di diritto penale*, Milano, 2018, 885.

elementi (o la relativa percentuale) che la sostanza può o non può contenere¹⁷⁶.

Il contrapposto concetto *naturale* di genuinità – cioè quello secondo cui la sostanza potrà dirsi genuina allorquando contenga tutti gli elementi che corrispondono alla sua normale composizione *in natura* – sarebbe invero “recuperabile” soltanto negli ormai non frequenti casi in cui la composizione di un certo alimento *non* sia fissata direttamente dalla regolazione amministrativa di settore¹⁷⁷.

Il problema, tuttavia, è che accogliere una nozione *normativa* del concetto di genuinità significa correre il rischio di innescare dei “cortocircuiti” sistematici nel diritto penale alimentare e di determinare

¹⁷⁶ Diffusamente su tali percorsi interpretativi v. anche, con accenti critici, F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2438 ss. Non è del resto un caso che, ad esempio, in giurisprudenza si sia ritenuto integrato il reato di cui all’art. 516 c.p. nel caso della vendita di un alimento prodotto in difformità alle prescrizioni del disciplinare di produzione: cfr. Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2005 (dep. 21 marzo 2006) n. 9643, in *C.E.D. Cass.*, n. 233553. Accoglie del resto con chiarezza il concetto normativo di genuinità Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2004 (dep. 19 maggio 2004) n. 23276, in *C.E.D. Cass.*, n. 229941, ove si legge che «...in materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare [...]». In tale direzione si veda anche Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2004 (dep. 1° ottobre 2004) n. 38671, in *C.E.D. Cass.*, n. 229267, secondo cui «...configura il reato di cui all’art. 516 cod. pen. [...] la vendita come carne fresca di puro suino contenente anche carne bovina, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti». La (poca) giurisprudenza successiva su tale specifico punto non ha del resto direttamente smentito tale impostazione, essendosi al più fatto generico riferimento al concetto di genuinità quale nozione che si determina rispetto agli elementi costitutivi della sostanza e al fatto che non vi siano in essa componenti artificiali o comunque non naturali: cfr. Cass. pen., sez. III, 20 settembre 2013 (dep. 20 aprile 2014) n. 15113, in *C.E.D. Cass.*, n. 259738, che accoglie dunque un concetto di genuinità, ci pare, non incompatibile con la teoria qui in analisi che ne argomenta l’essenza normativa.

¹⁷⁷ Su tali profili e sul concetto di genuinità v. altresì T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 100-101, secondo cui «...ogni qualvolta interviene una disposizione speciale a fissare certi requisiti fissi, rigidi, che la sostanza deve assumere [...] si attua immediatamente un meccanismo di definizione normativa della genuinità». Peraltro, l’A. aggiunge che «... da un punto di vista tecnico-legislativo, probabilmente migliore è il meccanismo della tutela normativa, perché offre parametri più certi. La genuinità naturale è “rischiosa” soprattutto per i prodotti che implicano, per loro natura, una manipolazione». In argomento v. anche F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell’economia*, cit., 130.

una indebita sovrapposizione dei tre diversi piani di tutela in cui, come visto, oggi si articola il sistema italiano di contrasto ai *food crime*.

Anzitutto, invero, le norme che fissano la composizione dell'alimento hanno sovente riguardo a profili di igiene e sicurezza dell'alimento relativi a una prospettiva teleologica, quella della salute pubblica, che non è quella propria dell'art. 516 c.p., il quale trova la sua collocazione sistematica nei reati a presidio della lealtà degli scambi commerciali¹⁷⁸.

Inoltre, ritenere che possa di fatto contribuire a integrare il reato di cui all'art. 516 c.p. una qualsiasi violazione delle norme amministrative che fissano la composizione della sostanza significa sovrapporre il raggio applicativo di tale reato con quello proprio, invece, delle contravvenzioni di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, che puniscono appunto condotte legate (anche) alla vendita di, ad es., sostanze con aggiunta di additivi non autorizzati, private di propri elementi nutritivi, con cariche microbiotiche superiori ai limiti imposti etc.¹⁷⁹.

Ancora, in modo più problematico, ove l'art. 5 non risulti per qualsiasi motivo integrato, tale nozione normativa di genuinità può legittimare la contestazione del delitto di cui all'art. 516 c.p. rispetto a

¹⁷⁸ Cfr. con chiarezza anche C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 72, che rileva anche come la concezione normativa del concetto di genuinità sarebbe una «... degenerazione formalistica di un concetto saldamente radicato nella coscienza comune», per quanto lo stesso A. evidenzi che «...bisogna tuttavia dare atto che a favore della normativizzazione del concetto di genuinità premono ragioni che non è lecito sottovalutare, e in primo luogo l'indeterminatezza del tradizionale concetto naturalistico».

¹⁷⁹ Spesso, peraltro, lì dove in sostanza si è accolta una nozione normativa di genuinità, ci si è dovuti confrontare con le difficoltà che comporta legittimare un simile concetto avuto riguardo ai rapporti tra codice penale e legislazione complementare, al punto, ad es., che si è rilevato (problematicamente) come la inevitabile sovrapposizione debba essere risolta nel senso che laddove la condotta sia posta in essere con dolo ricorrerà l'art. 516 c.p., mentre laddove l'elemento soggettivo sia quello della colpa troverà applicazione l'art. 5 della legge n. 283 del 1962: per una compiuta ricostruzione della problematica in questione cfr. G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 493 ss.

ipotesi di mera disobbedienza alla legislazione alimentare di settore la cui violazione è (correttamente) presidiata soltanto da sanzioni amministrative¹⁸⁰.

Il rischio di tale interpretazione, insomma, è quello di fare dell'art. 516 c.p. una fattispecie “onnivora”.

Per tale motivo ci sembra preferibile l'opzione – che bene è stata teorizzata in dottrina¹⁸¹ – volta ad accogliere un concetto di genuinità per cui può reputarsi genuina soltanto la sostanza che *non* è stata contraffatta o adulterata: dove per contraffazione e adulterazione intendiamo le stesse condotte che abbiamo già analizzato e che caratterizzano i reati contro la salute pubblica, cui pertanto rinviamo sul punto¹⁸².

Tale lettura, infatti, mantiene ben distinti i due ambiti sistematici.

Ciò in quanto laddove la contraffazione o l'adulterazione determinino, per le loro caratteristiche, una probabilità di danno alla salute dei consumatori, verranno in rilievo, sussistendone i relativi presupposti, i reati contro la salute pubblica¹⁸³; nel caso in cui, invece, la contraffazione o l'adulterazione risultino innocue dal punto di vista, per così dire, *sanitario*, il fatto potrà configurare il delitto di cui all'art. 516 c.p.¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Su tale rischio v. già C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 72.

¹⁸¹ V. in particolare, per tutti, G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine*, cit., 495 ss., secondo cui «... sul piano lessicale ed etimologico genuino è definito come “naturale, puro, autentico”, come ciò che “non contiene sostanze estranee alla propria natura” [...] secondo il corretto significato linguistico dell'espressione, dunque, va definito “genuino” esclusivamente l'alimento che non è stato contraffatto né adulterato, essendo le condotte di “adulterazione” e “contraffazione” le due uniche condotte tipiche di falsificazione (esattamente) recepite dal codice penale in tema di alimenti (artt. 440, 442 c.p.)».

¹⁸² Cfr. *supra* i paragrafi precedenti.

¹⁸³ Quale dei diversi reati che contraddistinguono tale settore potrà in concreto configurarsi dipenderà chiaramente dalle peculiari circostanze del fatto.

¹⁸⁴ Sul punto si rinvia ancora alle considerazioni di G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine*, cit., 495 ss., anche in ID., voce *Illeciti alimentari*, cit., 448 ss.

Come ben si comprende, ad ogni modo, anche tale settore di tutela non sfugge alle problematiche di coordinamento sistematico tipiche di una legislazione “alluvionale” come quella alimentare¹⁸⁵.

Del resto, sotto diverso profilo, ci sembra difficile ad esempio comprendere anche il motivo per cui l’art. 516, oltre alla condotta di porre in vendita, sanzioni *soltanto* – a differenza dell’art. 517 che utilizza sul punto la più ampia e comprensiva locuzione “mette altrimenti in circolazione” – la “messa in commercio” delle sostanze alimentari, con una dicitura che quindi esclude tutte le ipotesi in cui l’alimento venga immesso nel circuito distributivo a titolo gratuito o per scopi di liberalità¹⁸⁶.

Venendo invece all’art. 517 c.p. (reato *eventualmente* alimentare) va rilevato che anche tale disposizione, come anticipavamo pocanzi, costituisce il punto di incontro di plurime direttrici di tutela nella materia penale alimentare, con la differenza che qui a venire in rilievo non sono, come nell’ipotesi precedente, profili legati alla salute, in quanto la norma intreccia il proprio raggio applicativo con quello proprio dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Infatti, pur trattandosi, in un caso (art. 517 c.p.), di un reato a tutela della lealtà negli scambi commerciali e, nelle altre ipotesi (artt. 473 e 474 c.p.), di illeciti a protezione della fede pubblica, a venire in

¹⁸⁵ E invero anche laddove si accolga una simile nozione di genuinità le intersezioni tra tali figure e le contravvenzioni di cui all’art. 5 della legge n. 283 del 1962, come vedremo (cfr. *infra* Par. III), presentano aspetti non privi di criticità.

¹⁸⁶ Non si comprende, invero, perché ove circoli una sostanza con segni mendaci per scopi di liberalità ciò giustifichi la reazione punitiva mentre non si debba dar corso all’applicazione della norma incriminatrice allorquando la sostanza circoli a tali scopi ma sia contraffatta o adulterata: al limite il legislatore avrebbe dovuto escludere la reazione punitiva (o per converso affermarla) in entrambi i casi. Su tale problematica si vedano anche i rilievi di L. CONTI, voce *Frode in commercio*, cit., 313 ss. In giurisprudenza, circa il significato della formula “mette altrimenti in circolazione” quale «...qualsiasi attività con cui si mira a far uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, ossia qualunque operazione di movimentazione della merce» cfr. Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2018 (dep. 14 gennaio 2019) n. 1513, in *C.E.D. Cass.*, n. 274302.

rilievo, nella sostanza delle cose, è pur sempre l'affidamento che il pubblico dei consumatori ripone nel significato economico di marchi e segni distintivi quali fattori di distinzione di un certo prodotto dagli altri e, conseguentemente, di orientamento della scelta commerciale dell'acquirente¹⁸⁷.

L'essenza dell'art. 517 c.p. va perciò colta nel contesto di tale più ampio quadro d'insieme: sul punto, quindi, ci soffermeremo più nel dettaglio tra poco¹⁸⁸.

Basti per il momento segnalare, come significativo dato sistematico, il fatto che l'art. 517 c.p. costituisce l'unico reato alimentare codicistico in cui la decettività fa parte del tipo legale dell'incriminazione – dovendosi in tal caso necessariamente accertare la capacità ingannatoria della condotta consistente nella commercializzazione di prodotti “atti a indurre in inganno il compratore” su origine provenienza o qualità del bene¹⁸⁹.

Un dato senz'altro di rilievo se si considera che – come già anticipavamo nell'ambito dei reati contro la salute pubblica, ma con considerazioni che possiamo ritenere senz'altro valide anche in questo ambito – l'elemento fraudolento è un aspetto che, pur caratterizzando spesso la dinamica fattuale concreta di tali reati, non è inserito tra gli elementi costitutivi delle disposizioni in questione¹⁹⁰.

¹⁸⁷ Sull'atteggiarsi del bene giuridico nei reati in parola v. in particolare: A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss.; G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss. In argomento v. anche L. CAMALDO, *Il réviriment della Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 3, 173 ss.

¹⁸⁸ Cfr. *infra* il paragrafo successivo.

¹⁸⁹ Sull'elemento della decettività nel reato di cui all'art. 517 c.p. v. anche N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia*, cit., 466-467. In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2009 (dep. 9 giugno 2009) n. 23819, in *C.E.D. Cass.*, n. 244023. In argomento v. anche F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 214, il quale rileva che «...la condotta si dirige in *incertam personam*, onde per giudicare sull'ingannabilità si farà riferimento al compratore dotato di caratteristiche e cognizioni medie».

¹⁹⁰ In argomento rinviamo alle considerazioni svolte *supra sub* Par. I.

Va invece da ultimo richiamato il reato *necessariamente* alimentare di cui all'art. 517-*quater* c.p., che sanziona chiunque contraffà o comunque altera¹⁹¹ indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari – nonché, al comma 2, chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i prodotti in parola con indicazioni o denominazioni contraffatte (va peraltro notato che il secondo comma dell'articolo, ponendo non pochi problemi, pur evocando “i medesimi prodotti” di cui al comma primo si riferisce espressamente alla sola contraffazione e non già all'alterazione¹⁹²).

La disposizione in questione è stata introdotta dalla legge n. 99 del 2009 in modo, da un lato, da risolvere una problematica applicativa, in termini di efficacia delle strategie repressive, dovuta alla non riconducibilità delle condotte descritte dalla norma di nuovo conio agli artt. 473 e 474 c.p. (posto che tali indicazioni e denominazioni non costituiscono marchi o segni distintivi¹⁹³) e, dall'altro, da risolvere

¹⁹¹ Sulle differenze tra contraffazione e adulterazioni legate alla creazione *ex novo* della sostanza e alla modifica, invece, di un prodotto già esistente, rinviamo alle considerazioni svolte nei paragrafi immediatamente precedenti. Va peraltro qui segnalato un orientamento che, rispetto all'art. 517-*quater*, ha esteso tali nozioni ai limiti, se non del tutto al di là, di ciò che abbiamo visto essere il significato loro proprio, essendosi in particolare sostenuto – cfr. Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019 (dep. 10 dicembre 2019) n. 49889, in *C.E.D. Cass.*, n. 278272 – che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari «...è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione [...]».

¹⁹² Ha segnalato la problematica F. PESCE, *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, Napoli, 2015, 351. Non è quindi chiaro se si tratti di un mero difetto di formulazione o di una precisa scelta politico-criminale volta a non rendere rilevanti le condotte riferite in tale comma all'alterazione, con una decisione che, tuttavia, apparirebbe non agevolmente giustificabile.

¹⁹³ V. sul punto, per tutti, F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 474, 474, e 517 quater c.p.)*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 142. Sulle fattispecie qui in commento si vedano anche i

alcune incertezze emerse nella prassi in merito alla possibilità di far rientrare tali azioni illecite nel raggio applicativo del reato di cui all'art. 517 c.p.¹⁹⁴.

La volontà, inoltre, è stata quella di predisporre sul punto un assetto repressivo il più possibile coordinato con quello introdotto nel settore dei marchi – si pensi all'estensione all'art. 517-*quater* delle norme dettate dagli artt. 474-*bis* c.p. e 474-*ter* c.p., secondo comma, in materia di confisca e aggravanti¹⁹⁵ – nell'ottica dell'implementazione di una “strategia unitaria” di contrasto alle contraffazioni quale allarmante fenomeno criminale di carattere parassitario e lesivo di

contributi pubblicati in G. COCCO (a cura di), *I reati contro i beni economici: patrimonio, economia e fede pubblica*, Padova, 2015.

¹⁹⁴ Su tali ultimi aspetti v. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia*, in *Guid. dir.*, 2009, 37, *Gli speciali (Il collegato sviluppo/1)*, XXXV. E invero, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità – cfr. Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2006 (dep. 12 luglio 2006) n. 24043, in *Riv. pen.*, 2007, 2, 167 ss. – aveva ritenuto come «... in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con l'espressione origine o provenienza del prodotto il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo [...]».

¹⁹⁵ Sulle disposizioni di cui agli artt. 474-*bis* e 474-*ter* c.p. cfr. *infra* il paragrafo successivo. A tale logica risponde anche l'art. 517-*quinqies*, posto a confronto con l'art. 474-*quater*; entrambe le norme hanno infatti un contenuto identico, prevedendo una diminuzione di pena nei confronti del colpevole che si adoperi per aiutare concretamente l'autorità nell'azione di contrasto ai delitti in questione, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei reati di riferimento o dei profitti da essi derivanti. Un collegamento, in entrambi i settori in questione, si ravvisa anche tra gli artt. 475 e 518 c.p. circa la pubblicazione della sentenza di condanna. Segnaliamo tuttavia, a quest'ultimo riguardo, come la pubblicazione della sentenza non possa essere disposta – evidentemente in virtù di quello che ci pare un chiaro difetto di coordinamento – in caso di commissione del reato di cui all'art. 517-*quater* c.p., non menzionato né dall'art. 475 c.p., né dall'art. 518 (così come non vi è un qualsiasi rimando a queste ultime disposizioni, o un riferimento a tale sanzione accessoria, nel testo dello stesso art. 517-*quater*). Cfr. sul punto anche F. PESCE, *Contraffazione di indicazioni geografiche*, cit., 355, la quale tuttavia evidenzia che «...a tale mancanza, si può tuttavia ovviare col disposto dell'art. 8 della legge 462/1986 (l. di conversione del d.l. 282/1986: emergenza vino al metanolo) e delle Ordinanze del Ministero del Ministero della Salute del 21 dicembre 2001 e 26 gennaio 2004 che prevedono la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale e su organi di stampa a diffusione nazionale, della sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli autori di frodi e sofisticazioni in campo alimentare, in uno speciale elenco redatto annualmente dal Ministero Salute unitamente al Ministero della Giustizia [...]».

plurimi interessi¹⁹⁶. Tra questi, in primo luogo e dalla nostra prospettiva, viene ovviamente in rilievo quello dell'affidamento dei consumatori circa la rispondenza di alcuni prodotti a determinati *standard* – rispetto ai quali le indicazioni geografica e sull'origine dell'alimento assumono senz'altro valore di primaria importanza nell'orientare le scelte di consumo¹⁹⁷.

Peraltro, il fatto che si tratti di un reato che – pur inserito all'interno dei delitti lesivi della lealtà negli scambi commerciali – appare strettamente interconnesso alle scelte di politica criminale compiute nel settore dei marchi emerge anche dal fatto che il legislatore – con una dicitura, appunto, speculare a quella di cui agli artt. 473 e 474, ultimo comma – subordina l'attivazione della risposta penale al fatto che la condotta illecita si riferisca a indicazioni geografiche e denominazioni di origine poste in circolazione (e validamente qualificabili come tali) in osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali esistenti in materia¹⁹⁸.

Consapevole, del resto, dell'importanza di tali informazioni che “rappresentano” gli alimenti il legislatore aveva già introdotto – con il d.lgs. n. 507 del 1999 – una circostanza aggravante (tuttora in vigore e disciplinata dall'art. 517-*bis* c.p.) laddove i fatti di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p. abbiano ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

¹⁹⁶ Sul fenomeno delle contraffazioni e sulle ipotesi criminose in questione v. anche A. CIANCI, *Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare*, cit., 49 ss.

¹⁹⁷ Sull'oggettività giuridica dell'art. 517-*quater* v. anche G. GUALTIERI, sub art. 517-*quater*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 2575.

¹⁹⁸ In argomento cfr. anche F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari*, cit., 142.

Norma, quest'ultima, che dopo l'introduzione dell'art. 517-*quater* c.p.¹⁹⁹ avrà chiaramente un campo d'azione di carattere residuale con riferimento a quelle condotte commercialmente scorrette – di cui agli artt. 515, 516 e 517 – poste in essere su prodotti protetti da normazioni non riconducibili al novero delle dette indicazioni geografiche o di origine o su beni in cui queste ultime informazioni non siano contraffatte o alterate ma semplicemente mendaci²⁰⁰.

Questo, dunque, l'assetto repressivo costruito in materia dal legislatore.

È agevole allora rilevare come l'immagine che restituisce l'esame (anche) di questo settore codicistico di tutela è quella di un impianto repressivo non solo contraddistinto da diverse problematiche applicative (si pensi, ad es., al controverso concetto di genuinità), ma anche, allargando la prospettiva di osservazione, di un campo di tutela in cui la risposta sanzionatoria è parcellizzata – secondo un coordinamento sistematico non sempre puntuale – in plurime fattispecie e distribuita in diversi ambiti nonostante a volte gli interessi

¹⁹⁹ Peraltro, il secondo comma dell'art. 517-*bis* prevede che, negli stessi casi (cioè nelle ipotesi di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p.) il giudice, nel pronunciare condanna, possa disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. La disposizione, peraltro, ai sensi del terzo comma dell'art. 517-*quater*, risulta applicabile anche laddove sia commesso il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Si tratta di una sanzione accessoria che ricalca quella prevista dall'art. 12-*bis* della legge n. 283 del 1962. Sulle criticità e sugli aspetti problematici di tali tipologie di sanzioni accessorie che connotano il diritto penale alimentare ci soffermeremo quindi più nel dettaglio nel prosieguo del lavoro: cfr. in particolare *infra* Par. III.

²⁰⁰ In tale direzione anche F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari*, cit., 142. Su tale aggravante speciale v. anche S. CANESTRARI, D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 121-122.

tutelati finiscano a ben vedere per “somigliarsi” molto – se non addirittura per coincidere del tutto – nei loro tratti essenziali.

Quest’ultima problematica si determina, come anticipato, specie nei rapporti tra fede pubblica e lealtà negli scambi commerciali avuto riguardo, in particolare, alle connessioni tra l’art. 517 c.p., da un lato, e gli artt. 473 e 474, dall’altro lato. Nelle pagine successive dell’indagine ci soffermeremo, quindi, su tali ultimi aspetti.

2.2.1. Uno sguardo al collegato settore della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi

È giunto quindi il momento di procedere all’analisi dei reati *eventualmente* alimentari posti a protezione della fede pubblica rispetto al significato economico di marchi e segni distintivi.

Come anticipato, vengono qui in rilievo gli illeciti penali di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

La prima di tali disposizioni (art. 473), per quanto qui interessa²⁰¹, sanziona chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di

²⁰¹ Il comma 2 ha ad oggetto brevetti, disegni o modelli industriali e quindi attiene ad aspetti legati alla proprietà industriale che esulano dallo scopo della presente indagine per le ragioni che abbiamo diffusamente spiegato in precedenza: cfr. *supra* Par. I. Su questi ultimi aspetti v. diffusamente L. PICOTTI, voce *Invenzioni industriali (tutela penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 17, 1 ss. Sulla tutela della proprietà industriale v. anche: G. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana: prospettive e ripercussioni della Legge 23 luglio 2009, n. 99*, Assago, 2009.

proprietà industriale²⁰², contraffà o altera²⁰³ marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La seconda (art. 474 c.p.), invece, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti industriali con marchi o segni distintivi alterati o contraffatti. Il secondo comma dell'art. 474 c.p., poi, estende la punibilità anche a chiunque – fuori dai casi di concorso nelle condotte fin qui indicate – detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti in questione²⁰⁴.

Tutti i reati in parola sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti eurounitari e

²⁰² V., su tale inciso: A. MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1, 12, nonché G. COCCO, sub art. 473 c.p., in M. RONCO, B. ROMANO (a cura di), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2012, 2300, secondo cui, per quanto l'espressione potrebbe in astratto far pensare alla volontà di introdurre una ipotesi di responsabilità per colpa, l'assenza di una esplicita previsione di tale elemento soggettivo deve portare a riconoscere la natura esclusivamente dolosa della fattispecie, dovendosi perciò interpretare la locuzione in questione semplicemente come la «...esplicitazione della punibilità del reato anche a titolo di dolo eventuale». A noi, ad ogni modo, pare che la locuzione in questione svolga semplicemente il ruolo di richiamare l'attenzione dell'interprete sul fatto che l'effettiva conoscenza del titolo di proprietà industriale sia un aspetto che esula dall'oggetto del dolo, in quanto ciò che conta è semplicemente la rappresentazione e la volontà della contraffazione o delle altre condotte tipiche richiamate.

²⁰³ Sul significato di questi due termini e sulle rispettive differenze cfr. diffusamente i paragrafi precedenti.

²⁰⁴ Sulle condotte qui incriminate v. anche G. GUALTIERI, sub art. 474, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 2248 ss. Per un compiuto inquadramento della tematica della tutela penale dei marchi – qui lambita per i soli profili direttamente afferenti al diritto penale alimentare – si rinvia, senza pretesa di esaustività e limitatamente ai contributi monografici, ai seguenti lavori: G. AZZALI, *La tutela penale del marchio d'impresa*, Milano, 1955; A. CALAMANTI, *Contraffazione del marchio e tutela penale del commercio*, Ancona, 1990; F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milanofiori Assago, 2008; D. SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 2006; V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018.

delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale: ciò vuol dire che, come abbiamo visto accade *mutatis mutandis* anche per le indicazioni o denominazioni di cui all'art. 517-*quater*, la tutela si rivolge esclusivamente ai marchi *registrati* in osservanza delle disposizioni di settore²⁰⁵.

Oggetto di protezione, come anticipato, è qui in via prioritaria l'affidamento del pubblico sul significato di tali "simboli" e sulla capacità dei marchi e dei segni registrati di distinguere il prodotto dagli altri beni presenti sul mercato²⁰⁶.

Tale oggettività giuridica va pertanto apprezzata – anche in questa sede e così come accade per i reati a tutela di salute ed economia pubbliche – in una dimensione spiccatamente collettiva²⁰⁷.

²⁰⁵ Sul punto altresì A. MADEO, *Lotta alla contraffazione*, cit., 12.

²⁰⁶ In argomento cfr.: A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss.; G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss. Sui beni giuridici qui tutelati, anche in rapporto all'art. 517, v. in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2007 (dep. 2 agosto 2007) n. 31482, in *C.E.D. Cass.*, n. 237578. Evidenza che il modello di tutela di cui agli artt. 473-474 c.p. «...continua a proteggere esclusivamente l'affidamento che il pubblico dei potenziali acquirenti ripone nella funzione distintiva del marchio» anche F. CINGARI, voce *Marchi, brevetti e segni distintivi (tutela penale dei)*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, 693. V. sul punto anche l'analisi del Gruppo di studio di diritto penale costituito all'interno dell'AIPPI gruppo italiano (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale), e coordinato dal Prof. Francesco Mucciarelli, dal titolo *Annotazioni in materia di diritto penale industriale: il concetto di contraffazione nel diritto penale vivente*, pubblicato in *Sistema penale*, 21 febbraio 2020.

²⁰⁷ Efficacemente al riguardo A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss., ove si rileva che in tale ambito il pregiudizio «...si colloca al livello di tutti i membri della collettività, senza che la fattispecie richieda una lesività accertata sul piano del *singolo* e delle sue scelte; né, tanto meno, esige che la confondibilità si riverberi in un pregiudizio per il titolare del segno autentico». Sull'oggettività giuridica di tali illeciti v. anche G.L. GATTA, *La disciplina della contraffazione del marchio d'impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?*, in *Dir. pen. cont.*, 1 ottobre 2012. Di recente, peraltro, in letteratura si è anche teorizzata l'esigenza di sottrarre gli illeciti in materia di contraffazione dal "labirinto della pubblica fede", dati i limiti di tale settore di tutela: v. G. MANCA, *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, in *Trattato breve di diritto penale*, diretto da G. COCCO, E. M. AMBROSETTI, Milanofiori Assago, 2017, 102 ss. Per una diversa lettura G.L. GATTA, *La disciplina della contraffazione*, cit., 4. In letteratura, ha rilevato l'inconsistenza del bene giuridico nei reati qui in rilievo e l'esigenza di costruire un approccio differente al problema dell'oggetto di tutela rispetto alle incriminazioni in materia di marchi e brevetti G. COCCO, sub *art. 473 c.p.*, cit., 2288.

Pure in questo settore viene quindi in rilievo la medesima, ricorrente tecnica di incriminazione dei reati alimentari codicistici, sanzionandosi di per sé l'attentato a questo interesse superindividuale qui legato, per certi versi, alla certezza e alla correttezza dei traffici commerciali, a prescindere dai danni che ciò determini in capo al singolo consumatore o all'imprenditore concorrente²⁰⁸.

Sotto tale profilo, peraltro, ci pare si tratti, come anticipavamo²⁰⁹, di una oggettività giuridica in molti aspetti sovrapponibile – se non del tutto coincidente nei suoi termini essenziali – con quella propria dei predetti reati a tutela della lealtà negli scambi commerciali che abbiamo analizzato nelle parti precedenti della trattazione.

Del resto, il legislatore costruisce in sostanza, rispetto al generale fenomeno delle contraffazioni di marchi, segni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, una strategia repressiva di fatto *coordinata* non solo perché, a ben vedere, le condotte incriminate dagli artt. 517-*quater*, 473 e 474 c.p. sono in larga parte coincidenti, ma anche perché a tali norme incriminatrici sono applicabili nei medesimi termini diverse disposizioni in tema di confisca obbligatoria e aggravanti²¹⁰,

²⁰⁸ Per quanto la giurisprudenza, nell'argomentare di fatto la plurioffensività di tali illeciti, riconosca come il titolare del diritto di privativa sul marchio contraffatto possa considerarsi persona offesa dai delitti in parola, con tutto ciò che ne deriva in termini di possibilità di esercitare le relative prerogative processuali: cfr. sul punto Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2005 (dep. 22 novembre 2005) n. 41756, in *C.E.D. Cass.*, n. 232442. Si è peraltro argomentata, sotto diverso profilo, la natura plurioffensiva della frode in commercio, identificando quali persone offese tanto l'acquirente quanto il produttore della merce "surrettiziamente scambiata": v. Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2008 (dep. 5 febbraio 2008) n. 5588, in *C.E.D. Cass.*, n. 238864.

²⁰⁹ Cfr. *supra* il paragrafo precedente.

²¹⁰ L'art. 517-*quater*, invero, estende alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 474-*bis* e 474-*ter* c.p., secondo comma: la prima di tali norme, invero, prevede una ipotesi di confisca obbligatoria, anche per un valore corrispondente al profitto in caso di impossibilità di apprensione diretta, delle cose che servirono a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono oggetto, prodotto e prezzo nei casi di cui agli artt. 473 e 474; la seconda delle norme qui richiamate, invece, al primo comma stabilisce un'aggravante – applicabile fuori dai casi di cui all'art. 416 c.p. – se i delitti di cui agli artt. 473 e 474 sono commessi in modo

valorizzazione delle condotte di collaborazione *post crimen patratum*²¹¹, e alcune norme in tema di pene accessorie²¹².

Disposizioni, quest'ultime, che a ben vedere evocano una ben nota strategia di politica criminale che risponde all'idea di fondo di diversificare le strategie di contrasto²¹³ nei confronti di fenomeni criminali di tipo parassitario avvertiti come particolarmente allarmanti – in questa sede, peraltro, anche in relazione all'operare della criminalità organizzata²¹⁴.

Quel che più rileva, però, ai fini della presente indagine, sono due dati su tutti.

Ci riferiamo anzitutto al tema, i cui tratti di fondo abbiamo già descritto, della parcellizzazione e della polverizzazione della risposta sanzionatoria in materia alimentare in plurime disposizioni sparse (in tal caso) nel codice penale, nonostante l'oggettività giuridica risponda, nel suo nucleo essenziale, a ben precisi e coincidenti tratti di fondo.

Tanto negli artt. 517 e 517-*quater* c.p., quanto negli artt. 473 e 474 c.p., infatti, a venire in rilievo è pur sempre l'affidamento dei consumatori circa la capacità di certi simboli e segni di distinguere il prodotto indicandone una peculiare caratteristica (di origine,

sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, prevedendo al secondo comma la pena della reclusione fino a tre anni se si tratta dei delitti puniti dall'art. 474 c.p., comma 2. Su tali ultime disposizioni cfr. per un commento anche A. MADEO, *Lotta alla contraffazione*, cit., 13.

²¹¹ Sul contenuto di tali disposizioni v. *supra* il paragrafo precedente.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ In generale sulle strategie di politica criminale volte a valorizzare la collaborazione dell'agente v. C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002, *passim*.

²¹⁴ Basti qui richiamare il fatto che, ad esempio, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura penale, laddove il reato di cui all'art. 416 sia realizzato, tra l'altro, allo scopo di commettere proprio i reati di cui agli artt. 473 e 474 cp., le funzioni di pubblico ministro sono esercitate dalla procura distrettuale (D.D.A.) e risulta applicabile il disposto di cui all'art. 240-*bis* c.p. in tema di confisca c.d. per sproporzione, senza contare altresì il fatto che l'essere indiziato di uno dei reati previsti, appunto, dal medesimo comma 3-*bis* dell'art. 51 c.p.p. – tra cui rientrano i reati di nostro interesse – legittima l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali disciplinate dal Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).

provenienza, qualità) che assume la sua importanza nella scelta di consumo; ed è l'attentato a questa fiducia che segna il reale disvalore di tutti questi illeciti. Sicché, sotto tale profilo, identificare una reale e afferrabile differenza tra le declinazioni concrete di fede ed economia pubbliche ci pare, almeno rispetto a tali incriminazioni, un'operazione davvero complessa.

Del resto – riprendendo in questa sede un tema che abbiamo pocanzi lasciato in sospeso – non è un caso che tale frammentazione della tutela abbia nel corso degli anni comportato non pochi problemi di coordinamento sistematico nel segnare i confini applicativi tra l'art. 517, da un lato, e gli artt. 473 e 474, dall'altro.

Le disposizioni in questione, difatti, possono sovente incrociare le loro sorti nella misura in cui l'art. 517 c.p. incrimina la commercializzazione e la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi e, *appunto*, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità della sostanza.

Nonostante, invero, l'art. 517 c.p. contenga una clausola di riserva che consente di cedere il passo ad altre disposizioni incriminatrici eventualmente configurabili e, quale ulteriore fattore di differenziazione, gli artt. 473 e 474 c.p. limitino il loro raggio applicativo ai soli marchi *registrati*, in entrambi i casi assume rilievo, quale aspetto essenziale della condotta incriminata, la confondibilità del marchio o del segno distintivo²¹⁵.

²¹⁵ Efficacemente su tale aspetto v.: A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss., il quale peraltro opportunamente precisa che «...confondibilità tra i segni e rischio di confusione per il pubblico sono concetti che, pur tra loro connessi, è bene rimangano idealmente distinti [...] per arrivare al rischio di confusione occorre ancora che alla somiglianza tra i marchi si aggiunga l'impiego su beni o servizi tra loro *affini*, di modo che il pubblico possa essere indotto in inganno, mancando di distinguere beni provenienti da fonti diverse»; G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss. Sul giudizio di confondibilità, che non è tale da richiedere la «...pedissequa riproduzione di tutto il marchio», essendo necessario soltanto il raggiungimento di quel grado di somiglianza che innesca il detto effetto di confusione, cfr. anche E. SVARIATI, *A proposito della fattispecie prevista e punita dall'art. 473 c.p. con*

Nella prassi, pertanto, non è stato e non è semplice identificare gli elementi di differenziazione tra gli illeciti in discorso.

Secondo una risalente ricostruzione, invero, l'elemento distintivo risiederebbe nel fatto che, nell'ambito dei reati contro la fede pubblica, la confondibilità dovrebbe emergere soltanto a un esame attento e diretto tra il marchio contraffatto e quello imitato, mentre per l'integrazione dell'art. 517 c.p. sarebbe sufficiente una divergenza anche meno "intensa" tra i due beni²¹⁶.

Autorevole dottrina, invece, più correttamente rileva come, in tutti gli illeciti in esame, la differenza non risieda, per così dire, nel grado di confondibilità tra i prodotti contraffatto e imitato ma, più semplicemente, nel novero degli elementi considerabili in tale "giudizio di comparazione": soltanto il marchio registrato nei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. e, di contro, ogni nome o segno o altra indicazione

particolare riguardo al giudizio di confondibilità tra simboli ai fini di una corretta valutazione del "grado" di contraffazione di marchio registrato, in Giur. mer., 1989, 4-5, 939. La presenza della clausola di riserva ha del resto portato la giurisprudenza di recente, ad es., ad escludere il concorso tra artt. 474, comma 2, e art. 517 c.p.: cfr. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2020 (dep. 5 giugno 2020) n. 17187, in C.E.D. Cass., n. 279235.

²¹⁶ In tale direzione in particolare si veda Cass. pen., 8 novembre 1956, Cortona, in *Riv. dir. civ.*, 1958, 152 ss., con nota di C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode (sul rapporto fra l'art. 473 e l'art. 517 c.p.)*, ove la Suprema Corte ha evidenziato quanto segue: «...A differenza dell'art. 473 c.p., che si prefigge di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione [...] la norma dell'art. 517 vuole proteggere la grande massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso con la circolazione dei beni muniti di marchi o segni distintivi ingannevoli. Perciò, mentre nel primo caso – ai fini della sussistenza della imitazione punibile – è necessario che la possibilità di confusione tra i due marchi ricorra in sede di esame attento e diretto dei medesimi, onde si richiedono caratteristiche similari di assai notevole rilievo, nel secondo è sufficiente che il pericolo di confusione avvenga nel corso dei consueti traffici commerciali, quasi sempre improntati a note di speditezza e di scarsa ponderazione, sicché riescono bastevoli anche pochi tratti di rassomiglianza, sebbene superficiale, fra i marchi contrapposti». Nella giurisprudenza successiva v. in tal senso: Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 1970 (dep. 21 luglio 1970) n. 1018, in *C.E.D. Cass.*, n. 114994; Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 1974 (dep. 8 aprile 1975) n. 3911, in *C.E.D. Cass.*, n. 129703.

che valga a distinguere il prodotto da altri beni nel delitto di cui all'art. 517 c.p.²¹⁷.

Pertanto, in quest'ultimo caso, oggetto di considerazione sono la sostanza e gli elementi che la rappresentano *nel loro complesso*, così come appaiono al consumatore: ciò vuol dire che, ad esempio, non potrà ricadersi nel raggio applicativo dell'art. 517 c.p. laddove i marchi siano confondibili ma tale pericolo, per così dire, di *non distinzione* degli oggetti materiali sia neutralizzato dagli altri elementi che contraddistinguono la presentazione complessiva del prodotto e che, al netto di alcune somiglianze, indicano chiaramente al consumatore la differenza tra quest'ultimo e altri beni²¹⁸.

²¹⁷ Così, efficacemente, v. C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode*, cit., 155, che rileva come «...nella cornice dell'art. 517, la confondibilità dei segni distintivi deve ripercuotersi nell'individuazione complessiva del prodotto [...] Diversamente nella cornice dell'art. 473: qui il raffronto si istituisce esclusivamente fra i due marchi [...] Diversi, dunque, i termini tra i quali il raffronto si istituisce; ma identico, a nostro avviso, il metro per valutare la confondibilità, e quindi l'attitudine all'inganno». Critico sull'impostazione in parola della giurisprudenza anche A. DI AMATO, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Cass. pen.*, 1986, 5, 840.

²¹⁸ In argomento G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss., il quale evidenzia che «...potrà darsi che il mendacio incorporato in un segno – ad esempio, nel marchio che evochi fallacemente una data origine geografica – non riesca però ad emergere e ad affermarsi, ove gli altri segni esteriori del prodotto ne attestino, in modo inequivocabile ed evidente, la vera e reale origine». Peraltro, sotto diverso profilo, va ricordato come si sia argomentato anche in questo ambito, rispetto agli artt. 473 e 474 c.p., l'irrelevanza penale della c.d. contraffazione/falsità grossolana: cfr. G.L. GATTA, *La disciplina della contraffazione*, cit., 6. Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza – cfr. *Cass. pen.*, sez. II, 10 ottobre 2005 (dep. 5 dicembre 2005) n. 44297, in *C.E.D. Cass.*, n. 232769 – ove si rileva costantemente che la grossolanità dei marchi contraffatti non impedisce la configurazione del reato di cui all'art. 474, dato che in tal caso si tutela l'affidamento della generalità dei possibili destinatari del prodotto. In senso conforme alla decisione da ultimo richiamata v. anche, *ex multis*: *Cass. pen.*, sez. V, 5 luglio 2006 (dep. 21 settembre 2006) n. 31451, in *C.E.D. Cass.*, n. 235214 e, da ultimo, *Cass. pen.*, sez. II, 11 gennaio 2019 (dep. 17 aprile 2019) n. 16807, in *C.E.D. Cass.*, n. 275814. Sotto diverso profilo, v., in giurisprudenza, più di recente rispetto agli orientamenti prima richiamati sulla differenza tra le norme in discorso: *Cass. pen.*, sez. V, 9 marzo 2005 (dep. 19 ottobre 2005) n. 38068, in *C.E.D. Cass.*, n. 233072, ove si rileva come l'art. 474 c.p. esige la contraffazione e l'alterazione, mentre l'art. 517, prescindendo dalla falsità, si riferisce alla equivocità di contrassegni, marchi e indicazioni che ingenerano la possibilità di confusione tra il pubblico; come si vede, quindi, non si fa più riferimento, correttamente, alla predetta (problematica) diversa intensità del “grado” di confondibilità quale elemento di differenza tra l'art. 517 e gli artt. 473 e 474. In senso conforme a tale decisione v.

Ma è evidente come ancora una volta siamo in presenza di disposizioni i cui confini operativi risultano nella prassi inevitabilmente “mobili” e oscillanti²¹⁹.

All’esito di tale analisi non possiamo dunque che pervenire – anticipando alcuni rilievi su cui meglio ci soffermeremo nel prosieguo e nella parte conclusiva – alle medesime conclusioni cui siamo giunti avuto riguardo ai delitti contro la salute pubblica.

Date le problematiche applicative determinate da una spiccata dispersione della tutela è invero ineludibile l’esigenza di ripensare anche rispetto a tale settore le scelte di politica criminale compiute dal legislatore in un periodo storico troppo lontano da quello attuale²²⁰.

anche Cass. pen., sez. V, 26 giugno 1996 (dep. 7 agosto 1996) n. 7720, in *C.E.D. Cass.*, n. 205552.

²¹⁹ Si vedano peraltro le considerazioni di N. MAZZACUVA, *Introduzione*, cit., 17, ove l’A. evidenzia come l’art. 517 c.p. sia «...una disposizione inidonea ad approntare un’adeguata tutela ad interessi pubblici, essendo sussidiaria sia rispetto alla frode in commercio, sia rispetto alle norme penali a tutela dei marchi industriali (artt. 474 e 474)».

²²⁰ Per ulteriori rilievi in merito e sulle prospettive *de iure condendo* rinviamo al Par. VI del presente capitolo e alla parte conclusiva del lavoro. La stessa dottrina che ha approfondito la materia (cfr. G. FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica*, cit., spec. 197 ss. e 222 ss.) ha evidenziato del resto l’esigenza di reimpostare e ricostruire il concetto di economia pubblica penalmente rilevante, da un lato, identificando un oggetto di tutela più tangibile e vicino alla condotta dell’autore del reato; dall’altro, facendo leva anche su illeciti a tutela di interessi facenti capo soltanto allo Stato, ma collegando il bene presidiato all’intervento regolatore e di indirizzo dello Stato nell’ambito socio-economico alla luce dell’art. 41, comma terzo, della Costituzione. V. sul punto di recente anche N. MAZZACUVA, *Introduzione*, cit., 23, secondo cui «...la tutela penale dell’“economia pubblica” può e deve costituire oggetto di un rinnovato interesse da parte del diritto penale che, certo, non può restare ancorato a risalenti, e ormai desueti, modelli punitivi ovvero a schemi classificatori senz’altro superati». Sulla confusione sistematica che contraddistingue tale settore, e che rappresenta il problema da affrontare in prospettiva di riforma, v. anche C. PATERNITI, voce *Industria e commercio*, cit., 5, il quale evidenzia come «... la materia trattata dal legislatore appare minutamente frantumata [...] è come se il legislatore avesse aprioristicamente elaborato delle linee di sviluppo della tutela penale (ad. es. industria e commercio), e poi avesse incontrato difficoltà a darvi consistenza nella selezione dei comportamenti da reprimere».

3. Il piano intermedio di tutela. Le contravvenzioni della legge n. 283 del 1962: problematiche di tecnica legislativa e di coordinamento sistematico nella repressione dei reati alimentari

Come si è visto nelle parti precedenti dell'indagine²²¹ i reati alimentari codicistici contro la salute pubblica presuppongono, ai fini della loro applicazione, la (complessa) prova di una probabilità di danno *per un numero plurimo e indeterminato di persone*, sulla base del paradigma del pericolo c.d. astratto-concreto.

L'elevato rango costituzionale del bene salute, però, ha comportato la scelta di non intervenire con lo strumento del diritto criminale soltanto dinnanzi a eventi di carattere diffusivo come quelli che caratterizzano i delitti di cui al titolo VI del codice penale – con disposizioni che richiedono al giudice di verificare che nel caso concreto si siano avverate, nei termini detti, le condizioni di pericolo per l'interesse collettivo presidiato²²².

Nella piramide punitiva tripartita che caratterizza l'attuale configurazione del diritto penale alimentare, infatti, “al di sotto” del codice penale il legislatore ha optato per la costruzione di un secondo “gradino” repressivo caratterizzato da una ulteriore anticipazione della tutela penale attraverso l'uso, in via prevalente²²³, della tecnica di incriminazione del pericolo presunto. Si tratta invero di una strategia di politica criminale che risponde, come abbiamo visto²²⁴, a esigenze di semplificazione probatoria e, potremmo dire, specie in tale ambito, a istanze di “efficientismo” della risposta punitiva.

²²¹ Cfr. *supra* Par. II.

²²² Sul punto rinviamo anche alla trattazione svolta *supra* (Par. II).

²²³ Data, come vedremo tra poco, la presenza di fattispecie ambigue sotto tale punto di vista. Cfr. al riguardo anche C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 68.

²²⁴ V. *supra* Par. II.

E del resto non è un caso che proprio tali fattispecie abbiano riscontrato particolare successo nella prassi, risultando di gran lunga più applicate rispetto ai reati contro la salute pubblica che impongono di avventurarsi, come visto, in complicati percorsi probatori²²⁵.

L'obiettivo di tale livello intermedio di tutela, invero, è quello di impedire che nell'intera catena alimentare dal campo alla tavola²²⁶ circolino prodotti che presentino caratteristiche o si trovino in determinate *condizioni* espressamente tipizzate e giudicate in via presuntiva dal legislatore tali da determinare delle criticità dal punto di vista igienico-sanitario, senza che, per assicurare la risposta repressiva, si chieda al giudice di accertare in concreto la sussistenza di una situazione di pericolo coinvolgente la collettività in quanto tale²²⁷.

²²⁵ Dato che emerge agevolmente anche semplicemente consultando qualsiasi banca dati di raccolta di precedenti giurisprudenziali. Per una più risalente indagine in materia che conferma pienamente tale *trend*, peraltro, si veda V. PACILEO, *La giurisprudenza sui reati alimentari negli elenchi delle sentenze irrevocabili pubblicati dal Ministero della Sanità*, in *Cass. pen.*, 1997, 11, 3251, il quale rileva che «...la netta maggioranza delle violazioni sanzionate riguarda le varie fattispecie dell'art. 5 l. 283/62, e in particolare le lett. b) (cattivo stato di conservazione) e d) (insudiciamento, invasione da parassiti, alterazione, alimento comunque nocivo)». Per più recenti indagini rispetto a quella da ultimo richiamata si vedano anche: G. SACCHINI, *Analisi delle statistiche giudiziarie penali*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 65 ss.; V. VALENTINI, *La raccolta di dati empirici e valutazioni mediante questionari rivolti alle Procure della Repubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 97 ss., per quanto in tal caso l'A. rilevi come solo pochissime procure abbiano aderito all'iniziativa, con mancanza, quindi, di valenza rappresentativa delle informazioni raccolte.

²²⁶ E invero in tal senso va letta la locuzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962 che estende l'oggetto del proprio divieto a condotte che coprono, appunto, l'intero ciclo merceologico di alimenti e bevande, quali: a) la preparazione; b) la detenzione per la vendita o per la somministrazione come mercede ai propri dipendenti; c) la vendita; d) la distribuzione per il consumo. Termine, quest'ultimo, che, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti (cfr. *supra* Par. II), risulta più ampio della dicitura "destinazione al commercio".

²²⁷ Sull'anticipazione della tutela in questo settore v. già C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 109 ss. In argomento v. anche V. PACILEO, *Reati alimentari*, cit., 43, secondo il quale in tale ambito il legislatore reprime condotte «...prodromiche a più gravi situazioni di attentato alla salute e pertanto da evitare in radice».

Basterà, insomma, dimostrare che l'alimento si trovi in una delle condizioni o in uno degli stati descritti dalla fattispecie di reato di volta in volta in considerazione²²⁸.

Tale strategia di politica criminale è stata attuata con riferimento alla più volte citata «legislazione speciale di “tipo generale”»²²⁹ di cui alla legge n. 283 del 1962, che prevede diverse figure contravvenzionali *necessariamente* alimentari²³⁰ poste a seconda dei casi a presidio, come oggetto immediato di tutela, della genuinità, dell'igiene, nonché della commestibilità, integrità o purezza degli alimenti quali beni *strumentali* alla protezione (in via mediata, appunto) della salute pubblica, la quale si pone in tale ambito quale oggetto finale di protezione²³¹.

Va peraltro dato conto che, in tempi recentissimi, nel contesto di un più ampio intervento di riforma attuato con il d.lgs. n. 27 del 2021 e volto ad adeguare il nostro ordinamento ai contenuti del predetto Reg. UE n. 625 del 2017²³² in tema di controlli alimentari, il legislatore aveva inopinatamente disposto, all'art. 18, comma 1, lett. b), di tale decreto, l'abrogazione – con l'esclusione di poche disposizioni settoriali, e al

²²⁸ Su tale legislazione speciale v. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 135 ss.

²²⁹ V. D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 65. Sulla descrizione generale dello scopo di tale legge cfr. *supra* Cap. I, Par. III. In argomento, quanto alla tutela di genuinità, integrità e purezza del prodotto nella legge 283, v. T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 25.

²³⁰ L'oggetto materiale è invero costituito da sostanze alimentari e l'interesse finale di tutela qui richiamato intercetta la nozione classificatoria da noi proposta: cfr. *supra* Par. I. In giurisprudenza si è peraltro chiarito che le fattispecie previste dalle diverse lettere dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 costituiscono altrettante figure autonome di reato: cfr. Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2017 (dep. 28 luglio 2017) n. 37858, in *C.E.D. Cass.*, n. 271045, la quale peraltro ha anche sostenuto che tali ipotesi di reato possono concorre fra loro, ove ne ricorrano le condizioni (soluzione, quest'ultima, che a noi pare porre il rischio, in molti casi, di una indebita e incrollata moltiplicazione della risposta sanzionatoria, come si vedrà anche *infra* nel presente paragrafo).

²³¹ V. al riguardo, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 651. Sul ruolo del bene giuridico nel settore alimentare v. anche G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 1 ss.

²³² Sul quale cfr. diffusamente *supra* Cap. I, spec. Par. III.

termine di un periodo di *vacatio* destinato a concludersi con l'entrata in vigore del provvedimento il 26 marzo 2021 – dell'intera legge n. 283 del 1962, senza far salvi, tra l'altro, gli articoli di tale normativa che disciplinano le sanzioni contravvenzionali, come detto, di generale applicazione.

La circostanza è stata segnalata immediatamente da attenta dottrina, che ha giustamente evidenziato la pericolosa lacuna che tale modifica avrebbe comportato, lasciando sprovviste di sanzioni molteplici condotte illecite nella materia alimentare²³³.

Avvedutosi dell'errore, però, il legislatore ha tempestivamente rimediato al problema, modificando *in parte qua* il disposto dell'art. 18 del detto d.lgs. n. 27/2021 attraverso il d.l. del 22 marzo 2021, n. 42 – intervenuto ancor prima, quindi, del termine del detto periodo di *vacatio* –, facendo salve le disposizioni punitive della legge n. 283 di cui adesso parleremo nel dettaglio ed evitando così il determinarsi di qualsiasi effetto abrogativo²³⁴.

²³³ Cfr. in particolare A. NATALINI, *Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori*, in *Norme & Tributi*, 13 marzo 2021, e E. MAZZANTI, *Abrogata la Legge 30 aprile 1962, n. 283: una scelta incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari*, in *Giur. pen.*, 2021, 3, 1 ss.: i quali peraltro già evidenziavano un eccesso di delega sul punto del d.lgs. n. 27 del 2021. Sul punto v. altresì F. DIAMANTI, *Il sortilegio di von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della l. n. 283/1962*, in *Sistema penale*, 17 marzo 2021. In argomento si veda altresì la relazione n. 13 del 2021 del Massimario della Corte di Cassazione reperibile al link: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/03/18/abrogazione-della-disciplina-igienica-della-produzione-e-vendita-di-sostanze-alimentari-legge-283-1962-ad-opera-del-d-lgs-27-2021-pubblicata-la-relazione-del-massimario/>. Va del resto rilevato a margine come tale intervento è sembrato ancor più clamoroso in virtù del fatto che proprio su tali disposizioni della legge del 1962 è tuttora in discussione un d.d.l. che, come si vedrà, si propone di modificarne ampiamente il contenuto: cfr. *infra* Par. VII.

²³⁴ In argomento si vedano anche i rilievi di F. LAZZERI, *Sicurezza alimentare: abrogate con un decreto legge, prima della loro entrata in vigore, le norme abolitrici delle contravvenzioni di cui alla l. n. 283 del 1962*, in *Sistema penale*, 22 marzo 2021. Va evidenziato come il fatto che la disposizione che avrebbe disposto l'abrogazione non sia mai entrata in vigore, e che l'effetto di espulsione di tali sanzioni dall'ordinamento, quindi, non si sia mai determinato, impedisce che possa venire in rilievo una ipotesi di successione di leggi penali nel tempo con caducazione delle condanne precedentemente intervenute. Né tantomeno a nostro avviso si può

Torniamo dunque ai contenuti della legge n. 283 del 1962.

Ai nostri fini, in particolare, assumono importanza anzitutto le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6.

Prendiamole quindi in esame partitamente, evidenziando di volta in volta le criticità, in punto di tecnica della legislazione e di coordinamento sistematico con altri reati alimentari, che caratterizzano tali ipotesi.

Al riguardo, viene in primo luogo in rilievo il divieto – di cui alla lett. a) dell’art. 5 della legge in esame e salvo quanto disposto da leggi o regolamenti speciali²³⁵ – di impiego nella preparazione, distribuzione, detenzione per la vendita e commercializzazione di sostanze alimentari, alternativamente: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi; b) mescolate a sostanze di qualità inferiore; c) trattate in modo da variarne la composizione naturale.

Due i principali aspetti critici di tale fattispecie, costruita secondo lo schema del pericolo presunto.

Il primo è un tema che accomuna tale norma anche alle altre figure comparabili di cui all’art. 5 – ci riferiamo in particolare alla lettera b) relativa al cattivo stato di conservazione dell’alimento²³⁶,

determinare un effetto di esenzione da responsabilità penale per i fatti commessi nel lasso di tempo intercorso durante il periodo di *vacatio* del d.lgs. e fino al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 42/2021, considerato che, anche in tal caso, il mancato prodursi dell’effetto abrogativo determina la perdurante validità in tale fase temporale del precetto penale non ancora eliminato dall’ordinamento, con l’obbligo per il consociato di attenersi ad esso fino al formale ed effettivo prodursi dell’effetto abrogativo (nel nostro caso poi impedito dall’entrata in vigore del detto d.l.).

²³⁵ Precisazione che ovviamente ha lo scopo, potremmo dire, di precisare l’ovvio, nel senso che tali modificazioni non saranno punibili ove si tratti di operazioni sull’alimento consentite dalle regolamentazioni che fissano la composizione di quella sostanza.

²³⁶ Aspetto, quella della conservazione, che attiene non alle condizioni intrinseche e allo stato fisico-chimico dell’alimento, ma all’osservanza delle corrette modalità “esteriori” per la sua conservazione: v. in particolare Cass. pen., sez. U, 19 dicembre 2001 (dep. 9 gennaio 2002) n. 443, in *C.E.D. Cass.*, n. 220716 e Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2016 (dep. 25 ottobre 2016) n. 44927, in *C.E.D. Cass.*, n. 268715. Cfr. al riguardo anche L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 291. Su alcune ricostruzioni discutibili di tale concetto in giurisprudenza v., peraltro,

nonché, e in misura più rilevante, alle più volte richiamate lett. c) e g) imperniate sul superamento di limiti soglia²³⁷ o sull’inserimento nella sostanza di additivi non consentiti o senza l’osservanza delle norme stabilite per il loro impiego²³⁸ – e attiene all’ammissibilità della criminalizzazione di comportamenti a ben vedere più vicini alla logica del rischio che a quella del pericolo.

È vero, infatti, che oggetto immediato di tutela sono qui, come detto, beni riferiti agli alimenti quali genuinità, igiene, commestibilità etc., ma è altrettanto corretto rilevare come tali interessi siano comunque protetti non di per sé – in virtù, potremmo dire, di un astratto (e inafferrabile) interesse alla conformità degli alimenti alle regole che ne disciplinano la produzione e il commercio –, nonostante a volte la

anche F. DIAMANTI, “Cattivo stato di conservazione” e “tracciabilità” dell’alimento. *Un’indebita equiparazione*, in *Arch. pen.*, 2019, 3, 1 ss., in particolare relativamente a un caso di utilizzo di latte non tracciato ritenuto assimilabile a un cattivo stato di conservazione dell’alimento: v. Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2016 (dep. 20 luglio 2016) n. 31035, in *C.E.D. Cass.*, n. 267378. Una questione tradizionalmente controversa, peraltro, riguarda la riconducibilità a tale contravvenzione delle ipotesi relative alla commercializzazione di sostanze alimentari scadute: per una approfondita analisi dei vari orientamenti emersi in merito rinviamo ad A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 24 ss.

²³⁷ La lett. c) dell’articolo in discorso, invero, vieta l’impiego nella preparazione, la detenzione per la vendita, la vendita o la distribuzione di sostanze alimentari con cariche microbiotiche superiori ai limiti stabiliti da ordinanze ministeriali.

²³⁸ La lett. g) dell’articolo in parola, in particolare, vieta l’impiego nella preparazione, la detenzione per la vendita, la vendita o la distribuzione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

giurisprudenza abbia di fatto sostenuto il contrario²³⁹, ma in quanto ritenuti *strumentali* alla salvaguardia della salute²⁴⁰.

A noi sembra, pertanto, che non possa che essere quest'ultimo interesse a rappresentare il principale ed essenziale parametro di riferimento per vagliare la tenuta di tali scelte d'incriminazione alla luce del principio di offensività.

E invero è agevole rilevare come, ad esempio, la sostanza privata dei propri elementi nutritivi o mescolata a sostanze di qualità inferiore, ovvero ancora trattata in modo da variarne la composizione naturale, non necessariamente comporti un pericolo per la salute, inteso quale effettiva probabilità di arrecare una malattia alla persona che ingerirà quell'alimento o – volendo eventualmente in tale sede accogliere una nozione più ampia di tale concetto rispetto a ciò che connota, come visto, i reati contro la salute pubblica – un mancato accrescimento del

²³⁹ Ed invero a più riprese la giurisprudenza ha avuto modo di qualificare (erroneamente, venendo in rilievo in tale settore, come detto, solo reati di pericolo) la figura di cui alla lett. b) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 come un illecito di danno a tutela del c.d. ordine alimentare «...volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura»: cfr., in particolare, Cass. pen., sez. U, 19 dicembre 2001 n. 443, cit., in *C.E.D. Cass.*, n. 220717 e Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2015 (dep. 12 ottobre 2015) n. 40772, in *C.E.D. Cass.*, n. 264990. In senso conforme v. anche Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2004 (dep. 2 settembre 2004) n. 35828, in *C.E.D. Cass.*, n. 229392. Sulla diversa impostazione accolta in dottrina circa il bene giuridico tutelato da tali disposizioni v. la nota successiva.

²⁴⁰ Su tale argomento, di fatto opposto a quello fatto proprio dagli orientamenti prima richiamati (v. *supra* la nota precedente), si vedano del resto le considerazioni di D. CASTRINUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 652-653, il quale, evidenziando appunto la considerevole distanza dal danno di alcune figure di cui all'art. 5 della legge qui in esame, rileva l'opportunità di una adeguata riflessione sui costi e sui vantaggi legati alla permanenza in vigore di ipotesi in cui il bene-scopo (salute pubblica) tende a "svaporare" in mera *ratio* di tutela. V. al riguardo anche i rilievi di O. CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale*, cit., 75, il quale evidenzia che per poter attribuire autonomo rilievo ai beni della genuinità ed igiene degli alimenti occorre che «...il reiterarsi di tali atti (e fatti) abbia a richiamare, di per sé, la probabilità di arrecare (altresi) concreto pregiudizio alla pubblica salute». Sul rilievo della salute pubblica nel divieto posto dall'art. 5 della legge n. 283 del 1962 v. anche le considerazioni di A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 17. Sul bene giuridico tutelato nella fattispecie di cui all'art. 5 della legge in parola v. anche P. D'ANELLO, *Il reato di pericolo presunto tra diritto e processo in tema di reati alimentari*, in *Arch. pen.*, 2011, 2, 725.

benessere del consumatore (con riferimento alle sostanze prive di capacità nutritiva)²⁴¹.

Ben potranno darsi, invero, situazioni in cui la sostanza, pur presentando le modificazioni in questione, sia in realtà perfettamente innocua dal punto di vista sanitario, risultando, si dia il caso, soltanto mal conservata o meno “gustosa” – perché, ad esempio, si mischia un latte di alta qualità o uno di minore o scarso pregio – ma non pericolosa per la salute o senza la c.d. capacità di accrescimento del benessere fisico perché privata di elementi nutritivi²⁴².

Ciò, all’evidenza, ci sembra consenta di muovere qualche riserva sulla validità della presunzione effettuata dal legislatore, non versandosi in tali ultimi casi in quelle situazioni già *incanalate* nella precisa direzione del danno che valgono a qualificare l’essenza del pericolo, ma essendosi al più in presenza di una mera *possibilità* di danno secondo la nota logica del rischio.

Quanto alla lettera a) dell’art. 5 una possibile soluzione al problema qui sollevato ci pare possa ricercarsi – *de iure condito* – in una diversa qualificazione giuridica del fatto secondo quanto diremo tra poco in merito alle problematiche che tale figura presenta rispetto ai rapporti con altri reati alimentari.

²⁴¹ Sul punto v. G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 448 ss., il quale rileva come la “qualità nutritiva” degli alimenti trovi appunto tutela nel disposto dell’art. 5, lett. a), della legge n. 283 del 1962, osservando peraltro come invece la legge non preveda sanzioni per profili attinenti alla gravedolezza dell’alimento, essendo in questi ultimi casi il mercato ad offrire la risposta più rilevante in termini di allontanamento dei consumatori. Sul concetto di salute anche in rapporto alla problematica della inclusione in esso del mancato accrescimento del benessere legato alle proprietà nutritive dell’alimento rinviamo altresì a quanto evidenziato *supra sub* Par. II.

²⁴² V. anche A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 155, la quale esprime dubbi sulla “natura tipicamente pericolosa” dell’ipotesi prevista dalla lett. a) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962.

La consistenza dei dubbi qui avanzati assume, invece, contorni ben più precisi (e problematici) rispetto alle figure di cui alle lett. b), c), h)²⁴³ e g) dell'art. 5, per quanto per ragioni parzialmente diverse.

Nel caso della lett. b), invero, affinché non si sanziona la mera difformità dalla regolamentazione amministrativa di settore, l'unica strada da percorrere – fuori dalle ipotesi in cui il fatto non sia riconducibile, per le sue peculiari caratteristiche, a una delle fattispecie alimentari a tutela della lealtà negli scambi commerciali prima analizzate – sarebbe a nostro avviso quella di addivenire a un esonero da responsabilità tutte le volte in cui, nel caso concreto, il cattivo stato di conservazione sia assolutamente innocuo dal punto di vista sanitario e la vicenda in considerazione non riproduca in alcun modo le criticità igienico-sanitarie poste alla base della presunzione legislativa.

Ci riferiamo a quanto abbiamo rilevato nella prima parte del lavoro circa il riconoscimento di uno scarto tra tipicità e offesa quale unica “valvola di sfogo” interpretativa per flessibilizzare la rigidità di questo modello d'incriminazione²⁴⁴, per quanto siamo perfettamente consapevoli di come nella prassi, data la struttura della disposizione, si sia sovente pretermessa tale valutazione e si sia contestato il reato sulla base del mero mancato rispetto delle modalità di conservazione della sostanza²⁴⁵.

²⁴³ La lettera h) dell'art. 5 in parola, invero, riferisce il divieto del comma 1 alle sostanze alimentari che contengono residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. La norma, peraltro, specifica che il Ministero della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra ultimo trattamento e raccolta e tra ultimo trattamento e immissione al consumo per le sostanze alimentari immagazzinate. Su tale figura v. A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 32 ss.

²⁴⁴ Cfr. *supra* Cap. I, Par. V.

²⁴⁵ Cfr., *ex multis*, da ultimo: Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2020 (dep. 12 maggio 2020) n. 1459, in *C.E.D. Cass.*, n. 278775; Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 2019 (dep. 23 gennaio 2020) n. 2690, in *C.E.D. Cass.*, n. 278248. A testimonianza di tale approccio “formalistico”, del resto, può richiamarsi anche l'orientamento che considera irrilevante la cessazione momentanea dell'attività di somministrazione di

Nel caso delle lett. c), g) e h)²⁴⁶, invece, il problema si complica ulteriormente poiché vengono in rilievo limiti soglia ed elenchi che risultano espressamente fissati sulla base di *criteri iper-cautelativi* e a un livello lontano da quello effettivamente in grado di innescare quel processo eziologico che potrà concretamente tradursi in lesione²⁴⁷.

Qui, del resto, l'esistenza di un rigido parametro di riferimento complica ulteriormente la valorizzazione del predetto scarto tra tipicità e offesa, specie laddove lo scostamento tra condotta imposta e comportamento concreto sia *quantitativamente* significativo.

Si invero, in queste ultime previsioni, quella logica precauzionale rispetto alla quale la tecnica di incriminazione del pericolo presunto, come abbiamo già visto in precedenza²⁴⁸, non dovrebbe operare, non essendovi quella necessaria certezza epistemologica che rende la presunzione effettuata dal legislatore – e posta alla base della fattispecie

cibo ai clienti nel caso in cui nell'esercizio commerciale siano presenti prodotti in cattivo stato di conservazione: v., ad es., Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2015 (dep. 8 maggio 2015) n. 19179, in *C.E.D. Cass.*, n. 263741.

²⁴⁶ In dottrina, si è rilevato come anche tale figura di cui alla lett. h) presenti un'indole precauzionale marcata avuto riguardo alle logiche che sovrintendono al predetto meccanismo di individuazione delle sostanze autorizzate: cfr. G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 15. Su tali tecniche normative ci siamo diffusamente soffermati anche nel corso del precedente Cap. I (spec. Par. V) cui rinviamo per ulteriori approfondimenti. In dottrina, peraltro, correttamente si è rilevato come il riferimento espresso alla tossicità per l'uomo del residuo contenuto nella lett. h) non valga a rendere assimilabile tale figura a quella di cui alla lett. d) dell'art. 5, che invece, come vedremo tra poco, impone al giudice di accertare la dannosità della sostanza, in quanto, si spiega «...la valutazione della tossicità è già effettuata dal legislatore, che pone un divieto generale di impiego di fitofarmaci, demandando all'autorità ministeriale il compito di fissare le eccezioni a tale divieto, tramite l'individuazione dei residui consentiti di sostanze attive di prodotti fitosanitari e l'indicazione dei limiti di tolleranza»: così A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 490. *Contra* G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore*, cit., 859, secondo cui la figura di cui alla lett. h) implica un pericolo da accertare in concreto.

²⁴⁷ Al punto che attenta dottrina (cfr. D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 651) rileva come rispetto a tali disposizioni la salute sembrerebbe atteggiarsi più esattamente quale semplice *ratio* e non oggetto di protezione penale.

²⁴⁸ Cfr. *supra* Cap. I, Par. V, cui rinviamo per ogni riferimento, anche bibliografico, in merito.

penale – costituzionalmente conforme alla luce del principio di offensività.

Problema peraltro accentuato, in tal caso, dalla cristallizzazione normativa dei parametri di riferimento, il cui superamento comporta la contestazione dell'illecito in forma di molto semplificata, se non sulla base di un vero e proprio automatismo²⁴⁹.

In definitiva, il fatto che in tali casi si versi in una situazione di incertezza nomologica finisce per rendere la criminalizzazione del superamento di tali parametri cautelativi, fondati sul rischio, una forma di punizione della mera disobbedienza, non compatibile con la logica, che sempre, invece, dovrebbe illuminare le scelte di politica criminale, di punire soltanto comportamenti realmente offensivi per gli interessi tutelati²⁵⁰.

Quanto al secondo aspetto critico della figura di cui alla lett. a) dell'art. 5, che pocanzi abbiamo lasciato in sospeso, va rilevato come esso attenga ai rapporti tra tale contravvenzione, i reati contro la salute pubblica (soprattutto gli artt. 440 e 442 c.p.) e l'art. 516 c.p.

²⁴⁹ Proprio rispetto alla materia alimentare, peraltro, si veda anche E. PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit., 205-206, secondo cui il ricorso a tale tecnica legislativa ha la funzione di rispondere a esigenze precauzionali, esprimendo «...una pericolosità per la salute costruita *iusuris et de iure* dal legislatore». Al riguardo, peraltro, in dottrina si è rilevato anche come in ambito europeo i criteri microbiologici siano fissati non per indicare necessariamente la pericolosità dell'alimento, ma per fungere da “segnali di allarme” per l'operatore del settore alimentare rispetto all'esistenza di criticità nel proprio processo produttivo: si evidenzia pertanto come la lett. c) dell'art. 5 qui in analisi renda «...afflittiva e sanzionatoria una norma posta dal legislatore europeo con finalità opposte quali quelle di ausilio e guida per l'operatore»: così A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare*, cit., 350.

²⁵⁰ Efficaci al riguardo i rilievi di F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 332-333, proprio rispetto ai limiti-soglia in materia alimentare, il quale conclusivamente rileva come il diritto penale imperniato su tali previsioni «...non ha proprio i mezzi per funzionare: impostato su valutazione ultracautelative che non hanno nulla a che vedere col pericolo reale per il bene giuridico, articolato attraverso verifiche di lungo periodo che non collimano con le esigenze tipiche del processo penale [...]». Sulla problematicità dell'intervento in tale ambito del diritto penale alimentare v. anche L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 297.

Abbiamo in precedenza²⁵¹ ricordato come l'adulterazione consista nel privare un alimento *già esistente* di determinati componenti suoi propri, ovvero nell'aggiunta in diverse forme in esso di elementi impropri o nella sostituzione con quest'ultimi di elementi naturalmente insiti nella sua composizione; di contro, abbiamo qualificato la contraffazione come la creazione *ex novo* di un alimento *inesistente* attraverso, in sostanza, le medesime condotte che caratterizzano l'adulterazione.

Allo stesso modo, rispetto all'art. 516 c.p., abbiamo rilevato come la sostanza possa dirsi genuina laddove non sia stata oggetto di contraffazione o adulterazione nel significato di tali due condotte qui ricordato²⁵².

Se così è, allora, le condotte descritte dalla lett. a) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 rappresentano, all'evidenza, particolari forme di adulterazione nel senso appena ricostruito, in quanto privare la sostanza di elementi nutritivi, mescolarla con sostanze di qualità inferiore o trattarla per variarne la composizione naturale altro non è, a seconda dei casi, che una forma di sottrazione dalle sostanze di elementi propri, o di aggiunta in esse di elementi impropri ovvero ancora di sostituzione di elementi naturali insiti nella loro composizione con altri.

I comportamenti incriminati dai tre gruppi di norme qui in discorso, allora, coincidono nei loro tratti di fondo.

Emergono allora anche in questa sede i medesimi, ricorrenti problemi di coordinamento sistematico che caratterizzano il diritto penale alimentare.

Sicuramente più agevole identificare la differenza che intercorre tra l'art. 5, lett. a), qui in analisi, l'art. 516 c.p. e i reati contro la salute

²⁵¹ Cfr. *supra* Par. II.

²⁵² Cfr. *supra* i paragrafi immediatamente precedenti.

pubblica, essendo necessario solo in quest'ultimo caso dar prova dell'evento di pericolo *per un numero plurimo e indeterminato di persone*.

Laddove invece il pericolo non raggiunga il carattere diffusivo necessario per la configurazione dei delitti contro la salute pubblica, di contro, il fatto che le condotte incriminate in definitiva corrispondano nel loro nucleo di fondo – quanto meno rispetto alla fase di messa in vendita o altrimenti in commercio del bene²⁵³ – pone il problema di stabilire come regolare tale concorso tra fattispecie.

Esclusa la possibilità di argomentare un concorso formale di reati²⁵⁴, l'unica soluzione ci pare essere quella per cui andrà applicato l'art. 516 c.p. tutte le volte in cui la modificazione dell'alimento sia del tutto innocua dal punto di vista sanitario e si commercializzi come genuino un alimento che in realtà è stato oggetto delle dette modificazioni; si applicherà invece l'art. 5, lett. a), qui in analisi

²⁵³ Esulano invece, come visto (cfr. *supra* i paragrafi precedenti), dal raggio applicativo dell'art. 516 c.p. tanto la fase produttiva in senso stretto quanto la più ampia condotta di distribuzione per il consumo che invece caratterizzano il disposto dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962.

²⁵⁴ Anche perché viceversa – al netto dell'applicabilità o meno degli artt. 6 e 18 della legge in parola nella parte in cui prevedono che le disposizioni degli artt. 5 e 6 si applicano salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi di altre disposizioni – si tratterebbe a nostro avviso di una illegittima duplicazione del meccanismo sanzionatorio in violazione del canone del *ne bis in idem* sostanziale. Per un recente caso di contestazione in concorso del reato di cui all'art. 516 c.p. e della contravvenzione di cui alla lett. a) della legge n. 283/1962 v. del resto Cass. pen., sez. III, 20 settembre 2013 (dep. 2 aprile 2014) n. 15113, in *C.E.D. Cass.*, n. 259737, ove però la Corte annulla con rinvio il provvedimento impugnato non soffermandosi sullo specifico tema in parola e non avendo modo, quindi, di chiarire se tale concorso, contestato dall'accusa, fosse o meno ammissibile. In argomento, peraltro, già autorevole dottrina (cfr. C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 112-113) ha rilevato come nelle ipotesi in questione sarebbe ammissibile un concorso di reati, anche alla luce del fatto che – ove si individuasse la differenza tra le due ipotesi nel fatto che l'art. 5 coprirebbe i fatti commessi per colpa e l'art. 516 c.p. le corrispondenti ipotesi dolose – si arriverebbe alla paradossale conseguenza di punire più gravemente le ipotesi colpose che quelle dolose, dato che «...le pene stabilite dall'art. 516 c.p. sono quantitativamente meno rilevanti di quelle indicate dalla legge speciale per la contravvenzione prevista dalla lettera a dell'art. 5». Sostiene inoltre la configurabilità di un concorso tra art. 516 c.p. e contravvenzioni della legge n. 283 del 1962, facendo leva sulla diversità dei beni giuridici tutelati, C. CORRERA, *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande*, Milano, 1991, 161.

allorquando la vicenda replichi nel caso concreto le condizioni di criticità igienico-sanitarie poste alla base della presunzione legislativa²⁵⁵.

Ove, invece, come detto, tali criticità sanitarie si declinino, per le peculiari caratteristiche del fatto, in una probabilità *diffusa* di danno per la collettività, verranno in rilievo i detti reati contro la salute pubblica e la contravvenzione di cui all'art. 5 restando assorbita dalla configurazione del delitto codicistico integrato in base alle specificità del caso²⁵⁶.

Le problematiche interpretative della legge n. 283 del 1962, però, non si esauriscono in quelle che fin qui abbiamo ricostruito.

Innanzitutto, nella disposizione di cui all'art. 5 è presente una figura da sempre criticata dalla dottrina in quanto incentrata sulla produzione o commercializzazione/distribuzione di sostanze “comunque nocive”²⁵⁷.

²⁵⁵ Sulle teorie, emerse a un certo punto nella prassi, volte a sostenere invece che laddove la condotta sia posta in essere con dolo ricorrerà l'art. 516 c.p., mentre laddove l'elemento soggettivo sia quello della colpa troverà applicazione l'art. 5 della legge n. 283 del 1962 v., per una ricostruzione, G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine*, cit., 493 ss. Sulla problematica v. anche C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 112 ss., e C. BACCAREDDA BOY, sub art. 516, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 2551 ss.

²⁵⁶ In tale direzione si è spesso orientata, del resto, anche la giurisprudenza la quale, ad es., in diverse ipotesi ha ritenuto assorbito l'art. 5 qui in analisi in caso di integrazione di un reato contro la salute pubblica: cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2007 (dep. 30 novembre 2007) n. 44779, in *C.E.D. Cass.*, n. 238661 e Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2005, n. 36345, cit. Sull'assorbimento di tale contravvenzione vedi anche P.P. ELEFANTE, *Reati alimentari: brevi riflessioni alla luce di alcuni dati giurisprudenziali*, in *Dir. agric.*, 2006, 1, 87-88. Per una diversa lettura, secondo cui invece l'art. 444 c.p. potrebbe concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), l. n. 283/1962, in virtù della diversità dei beni giuridici tutelati (incolumità pubblica, da un lato, e intrinseca salubrità e igienicità degli alimenti, dall'altro) v. invece C. CORRERA, *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti*, cit., Milano, 1991, 160-161. Sulla nostra diversa interpretazione in merito – nel senso della salute quale oggetto fondamentale (finale) di tutela sia di questo ambito della legislazione complementare che più direttamente dei reati contro la salute pubblica – rinviamo a quanto prima rilevato nel presente paragrafo (si vedano anche le considerazioni in merito della dottrina in tal senso maggioritaria citata *supra* sempre in tale Par.).

²⁵⁷ La lettera d) dell'art. 5 qui in analisi, infatti, estende il divieto di cui al primo comma alle sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione. Secondo G. AZZALI, *La responsabilità penale del*

Concetto, quest'ultimo, che – si spiega – dovrebbe essere estraneo all'ambito proprio di tale piano intermedio di tutela del diritto penale alimentare, incentrato sul paradigma del pericolo presunto, in quanto evoca un concetto di dannosità concreta per la salute che apparterebbe soltanto ai reati contro la salute pubblica²⁵⁸.

L'idea tradizionale, insomma, è quella per cui la figura in questione sarebbe stata impropriamente inserita dal legislatore in tale ambito di tutela – al punto che si è rilevato come essa sarebbe sostanzialmente inapplicabile, in quanto, accertata la dannosità dell'alimento, dovrebbero trovare applicazione soltanto i più gravi reati di pericolo astratto-concreto contro la salute pubblica²⁵⁹.

L'unica soluzione per evitare tale *impasse* sistematico è allora quella – avanzata da attenta dottrina – di evidenziare come i reati contro la salute pubblica trovino applicazione soltanto allorquando si verifichi un macro-evento pericoloso per un numero plurimo e indeterminato di persone, mentre l'art. 5 in parola verrà in rilievo, *in parte qua*, ove venga sì accertata la pericolosità per la salute della sostanza, ma non si

produttore, cit., 859, la figura in questione di cui alla lett. d) implica un pericolo da accertarsi in concreto da parte del giudice. In quest'ultima direzione, in giurisprudenza, v. anche di recente Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2016 (dep. 24 marzo 2017) n. 14483, in *C.E.D. Cass.*, n. 269553; in senso conforme anche Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2003 (dep. 20 gennaio 2004) n. 976, in *C.E.D. Cass.*, n. 227840. In generale evidenzia bene la confusione concettuale di tale settore della legislazione complementare anche M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 61.

²⁵⁸ Esprime chiaramente tale obiezione C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 114-115, secondo cui «...nel caso delle sostanze nocive non c'è invece possibilità di dare spazio alla contravvenzione: se la sostanza è nociva determina pericolo per la salute pubblica, e quindi scatteranno le incriminazioni previste dal codice penale». Si veda sul punto anche F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2436, che rileva come tali figure abbiano scarsa potenzialità applicativa «...nessuna differenza essendovi tra la “nocività” o “tossicità” della sostanza e il pericolo per la salute pubblica di cui alle norme del codice penale».

²⁵⁹ In tal senso si veda in particolare D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 75, il quale evidenzia appunto come l'ipotesi «...di cui all'art. 5 lett d) (limitatamente, s'intende, alle sostanze nocive) risulta pertanto inapplicabile: per la sua esistenza è infatti necessario l'insorgere del pericolo per l'interesse tutelato, ma tale pericolo porta all'integrazione di una diversa ed assorbente fattispecie criminosa».

raggiunga quella dimensione dinamica (di carattere *diffusivo*) del pericolo imprescindibile per la configurazione dei reati contro la salute pubblica – oppure si sia in presenza di un pericolo soltanto individuale o che possa concretizzarsi soltanto nei confronti di un ristretto numero di persone²⁶⁰.

Certo è, ad ogni modo, che stabilire con precisione il *confine* tra queste due diverse *condizioni* o *dimensioni* del pericolo è una operazione estremamente complessa, che si presta a soluzioni inevitabilmente incerte e opinabili nella prassi: e invero abbiamo già detto come identificare quale sia la *precisa soglia* di persone da esporre al pericolo raggiunta la quale si determina la detta probabilità di danno per la collettività sia un obiettivo per cui è pressoché impossibile indicare dei criteri-guida che non si esponano alla censura di essere arbitrari²⁶¹.

Un problema, peraltro, acuito dalla rilevante differenza che comporta far ricadere il fatto da una piuttosto che dall'altra *parte* di tale *confine*, considerata la differenza sanzionatoria esistente tra i due diversi livelli di intervento repressivo qui in considerazione²⁶².

²⁶⁰ V. sul punto, per tutti, A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 606, il quale ben chiarisce come l'art. 5 della legge in analisi sanzioni, appunto, «...la messa in pericolo della salute del singolo consumatore o di singoli consumatori, in assenza di sviluppi diffusivi dell'offesa»: sul punto rinviamo altresì a quanto abbiamo diffusamente osservato *supra sub* Par. II (v. anche *supra* nel presente paragrafo). Cfr. al riguardo anche T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 102-103, rispetto all'affine concetto di "frode tossica" su cui ci soffermeremo a breve, il quale rileva come «...mentre le disposizioni del codice penale esigono, per la loro integrazione, la diffusività di cui parlavamo, ai fini della realizzazione di una frode tossica basta che il prodotto alimentare possa risultare nocivo per quel singolo, unico che l'ha comprato e che può riceverne pregiudizio». Sul punto, peraltro, C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 69, pur evidenziando come il legislatore non abbia coordinato tali figure con quelle del codice penale, rileva come i rischi di sovrapposizione siano comunque scongiurati dalla clausola di riserva di cui all'art. 6 su cui vedi *infra* nel presente paragrafo.

²⁶¹ Cfr. *supra* Par. II.

²⁶² Su quest'ultimo punto v. anche M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 61, il quale evidenzia la notevole distanza sanzionatoria esistente tra tali contravvenzioni e i delitti maggiori del codice.

Infatti, alle severe sanzioni dei delitti codicistici contro la salute pubblica corrispondono le contravvenzioni con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda della legge n. 283 del 1962, con tutte le note criticità, specie in punto di deterrenza ed effettività del sistema repressivo, proprie di quest'ultimo modello sanzionatorio²⁶³ – al netto della possibilità per il giudice, in tali casi, di respingere la domanda di oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p., avuto riguardo, tra l'altro, alla gravità del fatto²⁶⁴.

²⁶³ V. su quest'ultimo aspetto anche A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 607, specie avuto riguardo al breve termine di prescrizione e alla possibilità di accedere all'istituto dell'oblazione.

²⁶⁴ Invero l'art. 6, comma quarto, della legge n. 283 del 1962 sancisce come, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del medesimo art. 6 – norma che al comma 1 prevede che la produzione, il commercio e la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente (fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate) sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari (v. anche il comma 2 della norma in esame per le esclusioni relative ad alcuni surrogati e succedanei) – e dell'articolo 5 della legge in esame sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni (per la relativa conversione cfr. il disposto dell'art. 51 del d.lgs. n. 213 del 1998). Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'art. 5 si prevede invece – a conferma della maggiore gravità associata al fatto che qui il legislatore si riferisce a situazioni che in forme diverse dovrebbero presupporre la dannosità dell'alimento – la pena più elevata dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni (per la conversione cfr. ancora l'art. 51 del d.lgs. n. 213 del 1998). Va per altro verso ricordato come l'art. 12 della legge in analisi vieti l'introduzione nel territorio dello Stato di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti della legge n. 283 del 1962, sancendo che i contravventori siano puniti con le pene previste dall'art. 6 della legge in commento se le sostanze sono destinate al commercio e applicandosi negli altri casi una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (v. sempre l'art. 51 del d.lgs. n. 213 del 1998 per la conversione in euro). Inoltre, va richiamato anche l'art. 19 della legge in parola, ove si prevede che le sanzioni in questione non si applicano al commerciante in caso di vendita/distribuzione di prodotti in confezioni originali, qualora chiaramente la non corrispondenza riguardi requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti ovvero ancora le condizioni interne dei recipienti «...e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione»: sulla disposizione in questione quale “causa di esclusione della colpa” v. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 494. Su quest'ultima disposizione v. anche: C. CANTARANO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 90 ss. e V. PAONE, *La vendita di alimenti contaminati tra colpa ed inesigibilità della condotta*, in *Foro it.*, 2010, 4, 195 ss. Sulla (problematica e discutibile) inoperatività dell'art. 19 in questione in caso di prodotti provenienti da un produttore straniero v., di recente, Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2014 (dep. 19 febbraio 2015) n. 7383, in *C.E.D. Cass.*, n. 262407.

L'art. 6 della legge n. 283 del 1962, inoltre, contiene al comma 5 una ulteriore disposizione foriera di non poche criticità – sempre dal punto di vista del razionale coordinamento sistematico del sistema di repressione dei reati alimentari – nella misura in cui prevede che in caso di condanna per “frode tossica o comunque dannosa alla salute” non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e, quindi, l'autore dell'illecito *non* potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale²⁶⁵.

Il primo tema attiene qui alla predetta, tradizionale obiezione della dottrina relativa alla lamentata estraneità a tale ambito di tutela di locuzioni come, appunto, “frode tossica o comunque dannosa” o “comunque nocive”: su tale ultima questione ci siamo già soffermati nelle pagine immediatamente precedenti e perciò ci limitiamo a rinviare sul punto a quanto pocanzi abbiamo rilevato.

Il secondo problema, invece, riguarda la possibile estensione di tale divieto di concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anche ai reati alimentari codicistici o comunque previsti al di fuori della legge n. 283 del 1962.

Autorevole dottrina, invero, ha rilevato come una simile operazione non sarebbe possibile in quanto il divieto posto da tale legislazione alimentare sarebbe chiaramente limitato alle sole figure previste dalla l. n. 283 del 1962: se ne è dedotta, dunque, l'incongruenza e l'illogicità dell'assetto complessivo di contrasto ai reati alimentari nel

²⁶⁵ Sui problemi di coordinamento sistematico posti da tale previsione v. anche A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 377. In argomento v. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 328 ss. L'ultimo comma dell'art. 6 prevede peraltro che, negli stessi casi (cioè quelli previsti, appunto, dal precedente comma 5) la condanna comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

nostro ordinamento che prevederebbe *in parte qua* una disciplina più severa per fatti, quali quelli sanzionati dalla legge qui in analisi, meno gravi di quelli previsti dagli illeciti codicistici²⁶⁶.

E invero – proprio per tali ragioni – rispetto alla disposizione in parola è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, respinta, tuttavia, dalla Consulta sulla base del rilievo per cui la lettera della norma non impedisce di estendere i divieti in questione anche ad illeciti previsti al di fuori della legge n. 283 del 1962 e quindi anche ai reati contro la salute pubblica²⁶⁷.

Spiega invero la Consulta che la previsione «...non si riferisce alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con espressione generale ed onnicomprensiva, si estende a tutte le ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali all'elemento del pericolo per la collettività, rappresentato dalla tossicità dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua possibile nocività per la salute, si accompagni quello della frode. Vi rientrano pertanto tutti i comportamenti fraudolenti, che, in quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della volontà dolosa»²⁶⁸.

²⁶⁶ V. in particolare T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 103, il quale evidenzia: «...nell'ambito dei delitti contro la salute pubblica nessuna disposizione vieta di applicare la sospensione condizionale, o di applicare, se ne ricorrono gli estremi oggettivi, il beneficio della non iscrizione. Qual è la *ratio* per cui se si realizza il “più”, il pericolo per la salute pubblica, posso avere la sospensione condizionale, se si realizza il “meno”, cioè il pericolo per il singolo consumatore, non la posso più avere?». In tal senso, all'esito di un articolato ragionamento, anche A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 506.

²⁶⁷ Cfr. Corte Cost., 25 marzo 1997 (dep. 8 aprile 1997), n. 85, in *Cass. pen.*, 1998, 1, 3 ss., con nota di V. PACILEO, *Frode tossica alimentare ed esclusione dei benefici. Estensibilità della legislazione speciale ai delitti del codice penale*.

²⁶⁸ Cfr. Corte Cost., 25 marzo 1997, n. 85, cit. La Corte dunque non pare accogliere l'indicazione, sostenuta da autorevole dottrina (cfr. F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2425), secondo cui sarebbero legittimabili in tale settore frodi «...oggettivamente e non anche soggettivamente fraudolente». Sul concetto di frode tossica accolto da tale disposizione v. anche *Cass. pen.*, sez. III, 5 febbraio 2009 (dep. 27 marzo 2009) n. 13535, in *C.E.D. Cass.*, n. 243388, secondo cui deve intendersi tale il fatto «...insidioso per sé stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi

Permangono tuttavia, a nostro avviso, diverse criticità nella nozione di “frode” qui fatta propria dal legislatore, considerato che, come più volte abbiamo ricordato, l’elemento decettivo non fa parte del tipo legale di gran parte dei reati alimentari, salvo poche eccezioni²⁶⁹.

Fuori da queste ultime eventualità, allora, l’unica possibilità per dare alla lettura fatta propria dalla Corte un concreto spazio applicativo al di fuori della legge n. 283 del 1962²⁷⁰ ci pare sia quella – non priva, però, di evidenti criticità – di estendere il divieto a tutte quelle ipotesi di condanna che, pur *non* riferendosi a illeciti che prevedono all’interno del *tipo* l’elemento decettivo, colpiscono comportamenti che *nel caso concreto* sono connotati dall’intento fraudolento dell’agente²⁷¹ e che

un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto».

²⁶⁹ Si veda quanto abbiamo rilevato *supra* (Par. II) circa l’art. 517 c.p. e la lett. d) dell’art. 5 della legge n. 283/1962 nella parte in cui si riferisce a lavorazioni o trattamenti “diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione”, con una locuzione che evoca necessariamente una connotazione decettiva e ingannatoria del fatto: in tal senso v. i rilievi di F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2435, il quale sottolinea come si tratti dell’unica ipotesi fraudolenta dell’art. 5. Sul punto v. anche L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 292, il quale evidenzia come «...l’ipotesi del trattamento volto a mascherare un preesistente stato di alterazione si pone su un piano differente rispetto alle altre: si caratterizza per un “tratto di frode” che la allontana dall’oggettività giuridica delle altre figure», rilevandosi peraltro (cfr. anche sul punto *supra* nel presente paragrafo) come si tratterebbe di precisazione inutile, dato che già di per sé lo stato di alterazione della sostanza è penalmente rilevante. Su quest’ultimo punto, peraltro, a noi pare che l’osservazione non sia da condividere, quantomeno nella misura in cui la locuzione in questione mira – con uno spazio applicativo “indipendente” – a sanzionare chi, non essendo stato autore della manipolazione di base, effettui in autonomia una ulteriore azione per mascherare lo stato di alterazione dell’alimento già precedentemente manifestatosi.

²⁷⁰ Ove il riferimento al concetto di frode “tossica” o “comunque dannosa” evocherebbe, secondo quanto si è rilevato in dottrina (cfr. A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, cit., 97 ss., *Contra* G. MARINI, voce *Frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari*, cit., 338 ss.), il lessico adoperato, rispettivamente, dalle figure di cui alle lett. h) e d), che non a caso risultano essere quelle più gravemente sanzionate dall’art. 6 della legge in commento, per quanto come detto la valutazione di tossicità avuto riguardo alla lett. h) sia effettuata, a differenza di quanto accade rispetto alla lett. d), direttamente dal legislatore.

²⁷¹ In tal senso dovendosi evidentemente leggere il riferimento fatto dalla Corte al fatto che i comportamenti fraudolenti «...sono normalmente sorretti dall’elemento soggettivo della volontà dolosa»: cfr. Corte Cost., 25 marzo 1997, n. 85, cit. V. al riguardo anche S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., 332, il quale rileva come «...il duplice divieto in esame si applica ai soli delitti *dolosi* contro la

riguardano casi in cui venga dimostrata la tossicità o la dannosità per la salute dell'alimento commercializzato/distribuito.

Anche qui, dunque, ci sembra possano muoversi critiche più che fondate alla tecnica normativa utilizzata dal legislatore, che certo non brilla per tassatività e capacità di orientamento del destinatario del precetto.

Rilevante importanza sistematica, in ultimo, assume anche l'art. 12-*bis* della l. n. 283 del 1962 che, in caso di condanna per le contravvenzioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 della legge in parola – nonché allorquando i fatti ivi previsti costituiscano un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge²⁷² –, consente al giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute²⁷³ o se vi è

salute pubblica che abbiano ad oggetto le (sole) sostanze alimentari. All'applicabilità dell'art. 6, comma 5, l. n. 283 del 1962 anche ai delitti *colposi* osta il concetto di "frode" che, comunque lo si interpreti, rinvia a un atteggiamento necessariamente doloso, incompatibile con la colpa». V. al riguardo anche V. PACILEO, *Frode tossica alimentare*, cit., 10, che rileva come «...ciò che non va mai pretermesso è che non può darsi frodolenzia al di fuori di una condotta dolosa. Sicché sono ontologicamente estranee alla "frode tossica" le violazioni colpose di cui all'art. 452 c.p., e ugualmente, a prescindere dal requisito della pericolosità in concreto, quelle dell'art. 5 l. n. 283/62 quando non connotate da dolo». Muove invece critiche nei confronti della soluzione qui accolta dalla Consulta, ma facendo leva su altre considerazioni da quelle qui da noi esposte, A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 607, secondo cui la lettura fatta propria dal giudice costituzionale avrebbe livellato i due diversi piani della piramide repressiva in materia alimentare (quello codicistico e quello contravvenzionale), alimentando «...l'inclinazione prasseologica ad omologare i due livelli di tutela». Su quest'ultima obiezione va a nostro avviso rilevato come in tal caso il livellamento sia in primo luogo responsabilità del legislatore, che ha inserito tale divieto di concessione dei detti benefici nella legislazione complementare non preoccupandosi, quantomeno espressamente, di prendere posizione circa la (ragionevole) estensione di tale più severo assetto anche alle più gravi fattispecie codicistiche. La lettura qui operata dalla Corte – complice anche la genericità della lettera della legge che ha dato, per così dire, "copertura formale" a tale interpretazione estensiva – serve allora a evitare i detti esiti paradossali di prevedere *in parte qua* una disciplina più severa per le contravvenzioni nel confronto con i delitti codicistici. Il problema da risolvere, allora, come abbiamo segnalato, ci pare risieda nella genericità della locuzione legislativa in questione, che ha consentito di addivenire a tali interpretazioni nella prassi applicativa.

²⁷² In tal senso vengono in primo luogo in rilievo, ovviamente, i delitti contro la salute pubblica. L'art. 12-*bis* in parola è stato peraltro introdotto dal d.lgs. n. 507 del 1999 (su cui v. il paragrafo successivo).

²⁷³ Anche tale riferimento al pericolo è stato criticato dalla dottrina come accaduto per le locuzioni predette che negli artt. 5 e 6 della legge si riferiscono ad

reiterazione della violazione²⁷⁴, di disporre la chiusura *definitiva*²⁷⁵ dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Si tratta di una disposizione, a ben vedere, centrale, anzitutto perché (almeno) in parte compensa il *deficit* di deterrenza proprio del modello contravvenzionale, considerato che il definitivo effetto interdittivo che produce è sicuramente temibile per chi conduce il *business* alimentare e per la stessa persona giuridica di riferimento²⁷⁶.

aspetti di effettiva dannosità della sostanza; sui motivi per cui tali obiezioni sono superabili ci siamo già soffermati *supra* nel presente paragrafo: ci limitiamo quindi anche in tal caso a rinviare alle considerazioni già pocanzi svolte e ai riferimenti bibliografici ivi citati.

²⁷⁴ Il secondo comma dell'art. 12-*bis* in parola, infatti, prevede che le medesime pene accessorie del comma primo possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per un reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Cfr. sul punto C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 4, 1463-1464, secondo cui si tratta in tal caso di una ipotesi «...di reiterazione anche non specifica della violazione», venendo invero in rilievo casi «...in cui non ricorre l'identità delle violazioni, ma la precedente condanna concerne comunque le norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti». L'A., peraltro (cfr. 1468 ss.), osserva come il requisito della reiterazione abbia in tale campo un "carattere virtuale" in virtù dell'assenza di un archivio delle violazioni.

²⁷⁵ Va notato sul punto, che, nell'ambito dei reati a tutela della lealtà nei rapporti commerciali (cfr. *supra* Par. II), il legislatore preveda una sanzione accessoria che ricalca quella qui in esame con la differenza che la chiusura dello stabilimento e la revoca dei provvedimenti amministrativi richiamati sono previste in via alternativa e che le sanzioni accessorie in questione hanno una durata soltanto temporanea e non definitiva come nel caso della disposizione di cui all'art. 12-*bis* della legge in esame: cfr. sul punto anche A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 162-163, la quale riconnette tale differenza alla minore rilevanza dell'interesse protetto dai reati richiamati dall'art. 517-*bis* c.p. Peraltro a noi pare che la proporzione e la progressività della risposta sanzionatoria nei due casi sia molto sacrificata, nella misura in cui nel caso dell'art. 517-*bis* si prevede una sanzione accessoria la cui durata va da cinque giorni a tre mesi, mentre nel caso dell'art. 12-*bis* si è di fronte a una misura di carattere definitivo. Inoltre, la coerenza sistematica delle sanzioni previste dall'art. 517-*bis* applicabili in caso di commissione dei reati contro la lealtà negli scambi commerciali va giudicata anche avuto riguardo al disposto dell'art. 25-*bis*1 del d.lgs. n. 231 del 2001: sul punto torneremo tra poco (cfr. *infra* Par. V).

²⁷⁶ Sulla deterrenza di simili sanzioni interdittive in generale v., efficacemente, T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 30, secondo cui tali misure «...colpiscono in modo più diretto e sensibile l'attività di cui si tratta, perché pagare molti possono, ma quando si tratta di chiudere, direi che la sanzione raggiunge un grado di eguaglianza difficilmente attingibile con qualunque altro tipo di sanzione;

Proprio sotto tale versante, però, emerge la palese incongruenza di un sistema ove, di fatto, si prevede una sanzione che, pur disciplinando degli effetti che ricadono *direttamente* sull'ente, risulta applicabile rispetto a illeciti in cui il *soggetto attivo* è la persona fisica e *non* il soggetto collettivo.

L'entità plurisoggettiva, quindi, non è posta in alcun modo nelle condizioni di poter dimostrare l'assenza di una sua propria rimproverabilità soggettiva rispetto all'illecito commesso dal suo esponente – dimostrando, ad esempio, di aver predisposto un idoneo sistema di controllo interno e un adeguato modello organizzativo di prevenzione²⁷⁷.

Quanto ciò rappresenti una grave lacuna dell'attuale sistema di contrasto ai reati alimentari è di intuitiva percezione, soprattutto se si considera che, come detto, sono proprio gli enti a subire le conseguenze pregiudizievoli di tale sanzione accessoria che finisce per colpirli, in sostanza, secondo uno schema applicativo che ci sembra riconducibile al meccanismo della *strict liability*²⁷⁸ ovvero, volendo evocare categorie penalistiche a noi più vicine, della *responsabilità oggettiva*.

E infatti non solo, come detto, la legge n. 283 del 1962 non prevede alcuna *defence* sul punto per l'ente, ma gli illeciti in parola, come tra poco meglio diremo²⁷⁹, non sono compresi nel catalogo di quelli presupposto della responsabilità da reato della persona giuridica, con tutto ciò che ne consegue in termini di *impossibilità* di valorizzare

rispetto ai denari ci possono essere disparità di trattamento, rispetto alla chiusura tutti sono uguali».

²⁷⁷ Sotto diverso versante, peraltro, in dottrina si è anche evidenziato come sanzioni di questo tipo possano comportare il rischio che il titolare dell'attività subisca gli effetti della misura per il fatto del proprio dipendente o preposto, a titolo, ad es., di mera *culpa in eligendo*: cfr. A. LAZZARO, *La sicurezza alimentare e la responsabilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 4, 462-463.

²⁷⁸ Su tali meccanismi di imputazione della responsabilità alle persone giuridiche rinviamo alle considerazioni che svolgeremo *infra*, Cap. III, Par. V.

²⁷⁹ Cfr. *infra* Par V.

l'effetto esimente da responsabilità dell'adozione e dell'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo.

In tale settore si arriva, insomma, *non solo* ad applicare per vie traverse, nei confronti dell'attività economica, una sanzione accessoria che, al netto di alcune (superabili) formali differenze²⁸⁰, produce effetti interdittivi di fatto parificabili a quelli delle misure previste dalla normativa sulla responsabilità da reato degli enti collettivi – senza che però, come detto, l'ente abbia qui alcuna possibilità di difesa –, *ma*, in modo ancor più paradossale, ci sembra anche che si legittimi, nell'ipotesi in discorso, l'applicazione di una sanzione perpetua sulla

²⁸⁰ E invero ci sembra si possa rilevare come la chiusura di cui all'art. 12-*bis* qui in analisi riguardi lo stabilimento o l'esercizio in quanto tale e non colpisca a livello formale direttamente – a differenza delle misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001 – l'ente collettivo, il quale quindi – non essendo, appunto, *interdetto* dal farlo – potrebbe in astratto aprire un altro stabilimento restando formalmente estraneo alla misura. Ma è evidente come tale differenza non cambi la sostanza delle cose e non possa valere a superare la criticità che qui solleviamo, non potendosi di certo sostenere che la riapertura di un diverso stabilimento sia una operazione priva di costi e comunque non pregiudizievole per la persona giuridica, la quale, pertanto, ha tutto l'interesse a difendersi dagli effetti negativi di tale provvedimento. Quest'ultima possibilità, però, come detto, gli viene qui preclusa. A testimonianza dell'affinità tra le sanzioni qui in analisi – e del fatto che la chiusura dello stabilimento sia in sostanza una misura che si rivolge alla persona giuridica, che ne subisce gli effetti – può del resto richiamarsi la circostanza che tra le sanzioni previste dalla legge n. 300 del 2000 (recante appunto, tra l'altro, delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) vi fosse, all'art 11., comma 1, lett. l), n. 1), proprio la misura della “chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale”, poi non recepita dall'esecutivo in sede di adozione del d.lgs. n. 231 del 2001 per ragioni legate all'incompatibilità di tale sanzione con il (limitato) nucleo di reati presupposto all'epoca introdotti in sede di prima attuazione della normativa sulla responsabilità da reato degli enti: rinviamo sul punto, per ogni riferimento, alla recente approfondita ricostruzione di V. MONGILLO, M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione), 16-17 del dattiloscritto, i quali del resto opportunamente rilevano come «...in realtà, al momento di predisporre nell'art. 9 il catalogo generale delle sanzioni interdittive, sarebbe stato opportuno inserire da subito anche la chiusura dello stabilimento o della sede commerciale, lasciando poi alla discrezionalità del futuro legislatore la selezione delle tipologie di reato per le quali tale misura sarebbe stata valutata come congrua». In tale direzione si è espresso anche G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2008, 234-235.

base di criteri persino molto più *elastici*²⁸¹ e meno restrittivi di quelli previsti nel settore 231, ove l'interdizione definitiva è invece riservata ai soli casi di recidiva reiterata della *corporation* o alle ipotesi di enti c.d. intrinsecamente illeciti²⁸².

Della legittimità di un simile sistema, anche alla luce dei principi costituzionali in materia penale, ci sembra allora debba fortemente dubitarsi²⁸³.

²⁸¹ È sufficiente al primo comma la (peraltro *generica*) particolare gravità del fatto e la sussistenza del pericolo per la salute. Sotto interconnesso versante, del resto, avuto riguardo al sistema di sanzioni amministrative accessorie inaugurato dalla legge n. 205 del 1999 già si era evidenziato come «...la persona giuridica risponde per aver commesso un reato, con una sanzione che di amministrativo ha solo il *nomen*, e senza quei presidi di ordine costituzionale che, sul piano dell'iscrizione soggettiva, dovrebbero imporre la verifica della sua rimproverabilità»: così O. DI GIOVINE, *Il contenuto della legge 25 giugno 1999, n. 205*, in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Depenalizzazione e nuova disciplina dell'illecito amministrativo*, Milano, 2001, 29.

²⁸² Per quanto qui rileva, invero, ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 231 del 2001, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività; l'interdizione definitiva in parola è invece *sempre* disposta se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità (in tal caso peraltro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto). Per un commento alla disposizione in parola v. di recente, per tutti, V. MONGILLO, M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 26 ss. del dattiloscritto.

²⁸³ Peraltro, a riprova della particolare rilevanza del problema e dell'esistenza sul punto di un sottosistema normativo che consente di attivare rilevanti poteri nei confronti delle attività economiche in presenza di presupposti non delineati con la dovuta precisione (e soprattutto senza un adeguato corredo di garanzie nei termini che abbiamo ricostruito), fino a poco tempo fa poteva richiamarsi anche il disposto dell'art. 15 della legge n. 283 del 1962, che consentiva al medico e al veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze (sul ruolo di tali ispettori sanitari v. già L. MUCCI, *Aspetti amministrativi e processuali nell'accertamento dei reati di frodi alimentari*, in *Temì*, 1974, 359) e, addirittura, *indipendentemente* dal procedimento penale, di ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi dello stabilimento o dell'esercizio e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva; provvedimenti, questi, contro cui veniva ammesso ricorso al Ministero della sanità. L'art. 15, in parola, tuttavia, è stato abrogato dal d.lgs. n. 27 del 2021. Sugli scenari operativi attuali legati all'*enforcement* della normativa in materia alimentare si veda anche C. VINCELLI, *Il ruolo dell'Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica: il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2017, 1, 43 ss. Peraltro, sempre fino all'abrogazione della norma ad opera del d.lgs. n. 21/2017, a norma dell'art. 14 della legge n. 441 del 1963, nel caso in cui si procedesse penalmente per un reato commesso nella produzione o nella vendita di sostanze alimentari e bevande e fosse stata disposta la misura di cui al detto art. 15 della legge n. 283/1962, il medico o il veterinario provinciale potevano

Al nutrito elenco, su cui ci siamo sin qui soffermati, degli aspetti di cui tener conto nel dover necessariamente ripensare in ottica *de iure condendo* il nostro sistema di contrasto ai reati alimentari, allora, si aggiungono anche le molteplici (e complesse) problematiche sollevate da tale piano intermedio di tutela – le cui distorsioni, peraltro, si manifestano anche nell’incentrare gli sforzi di *enforcement* contro le persone fisiche senza tener conto del ruolo che, come visto nella prima parte della trattazione, giocano le *corporation* e le dinamiche plurisoggettive nella realtà criminologica concreta dei *food crime*²⁸⁴.

4. L’ultimo tassello di tutela: l’inafferrabile costellazione di sanzioni amministrative a presidio della legislazione alimentare

L’ultimo gradino del sistema tripartito e “piramidale” di tutela costruito dal nostro legislatore nel contrasto all’illegalità nel settore alimentare è costituito, come anticipato²⁸⁵, dalle molteplici sanzioni amministrative poste a presidio del rispetto delle (altrettanto innumerevoli) fonti della legislazione alimentare.

sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sull’osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione e alla vendita delle sostanze e bevande anzidette – il cui compenso era a carico del titolare dello stabilimento o esercizio e che cessava allo scadere del provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando fosse intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Contro il provvedimento di nomina in questione era ammesso ricorso al Ministero della sanità. Si trattava insomma di un modello *ante litteram* di ricostruzione dinamica della *compliance* dell’attività economica, che in linea di massima ricalca(va) quello previsto, ad es., in materia di caporalato dal legislatore e agli artt. 34 e 34-*bis* del Codice antimafia: per una ricognizione di tali strumenti e per ogni approfondimento in merito sia consentito rinviare a E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia*, cit., 837 ss.

²⁸⁴ Su tali aspetti torneremo anche *infra sub* Parr. V e VI. Già C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1471, del resto, aveva efficacemente definito tale sistema come un settore «...che, ipocritamente, continua a “dialogare” con il singolo (la persona fisica), ma che, in realtà, bussa alla porta dell’ente collettivo».

²⁸⁵ Cfr. *supra* Par. I.

Del disordine normativo che contraddistingue da sempre la regolazione amministrativa del settore del *food* abbiamo già detto, anche avuto riguardo alla influenza in tale ambito del diritto eurounitario²⁸⁶.

Ci interessa qui rilevare che, naturalmente, la non agevole ricostruzione delle fonti vigenti in materia si traduce – di riflesso e inevitabilmente – nella considerevole difficoltà di procedere a uno studio accurato delle sanzioni amministrative che, con lo scopo di garantirne il rispetto, sono collocate in moltissime delle norme che compongono questa inafferrabile “costellazione” legislativa²⁸⁷.

Basti in tale sede ricordare, a mero titolo esemplificativo e a testimonianza dell’eterogeneità delle figure in discorso, che in questo settore convivono importanti sanzioni di “respiro” generale – come quelle dettate dal d.lgs. n. 190 del 2006 per le violazioni delle disposizioni del citato regolamento CE n. 178 del 2002²⁸⁸, sul quale più volte ci siamo soffermati nel corso dell’indagine²⁸⁹ – e disposizioni di taglio spiccatamente settoriale – come, ad esempio, gli illeciti punitivi posti a presidio della legislazione vitivinicola²⁹⁰.

²⁸⁶ Si rinvia sul punto all’analisi svolta *supra sub* Cap. I (spec. Parr. III e IV).

²⁸⁷ Per una ricostruzione dell’apparato sanzionatorio amministrativo nel settore di nostro interesse si veda anche A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 518 ss.

²⁸⁸ Il d.lgs. n. 190 del 2006, invero, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 178 del 2002, prevedendo, a titolo esemplificativo, la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4000 euro per gli operatori del settore alimentare che non adempiono agli obblighi di cui all’art. 18 del detto regolamento eurounitario, o la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a euro 18000 per gli OSA che, essendo a conoscenza che un alimento da loro importato o prodotto etc., e non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza (che come noto sono definiti dallo stesso reg. CE), non attivano le procedure di ritiro dal mercato di tali beni. Su tale apparato sanzionatorio si vedano in particolare: A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell’operatore del settore alimentare*, cit., 347 ss., e A. MINO, voce *Illeciti alimentari*, in *Dir. disc. pen.*, Torino, 2013, 285 ss.

²⁸⁹ Cfr. in particolare l’analisi svolta *supra sub* Cap. I.

²⁹⁰ Si vedano al riguardo le sanzioni previste dalla legge n. 238 del 2016, per una compiuta analisi delle quali si rinvia a E. MAZZANTI, *La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e duplicazione*, in *Dir. agr.*, 2019, 3, 461 ss., il quale peraltro rileva come sul piano pratico il settore in questione si caratterizzi per una

Una mappatura completa di tali disposizioni – anche al fine di ricostruirne i tratti comuni – richiederebbe pertanto una separata e autonoma trattazione, che esula dallo scopo della presente indagine.

Quel che invece più ci preme segnalare, giunti a tale punto della trattazione, è il tema legato ai rapporti sistematici tra tale livello di tutela e il piano repressivo intermedio – all'interno della piramide tripartita di contrasto alla criminalità alimentare costruita dal nostro legislatore.

Il fatto che le contravvenzioni di cui al predetto art. 5 della legge n. 283 del 1962 siano disposizioni di generale applicazione – e che non si riferiscono ad alcuna normativa specifica relativa, ad es., a singoli prodotti²⁹¹ – comporta invero due conseguenze principali, tra loro interconnesse.

Da un lato, infatti, il lessico utilizzato dalla legislazione della legge n. 283 del 1962 rende spesso necessario, per riempire di contenuto i diversi elementi costitutivi delle contravvenzioni ivi disciplinate, far ricorso all'analisi delle disposizioni amministrative che, ad esempio, disciplinano la composizione di certi alimenti o le modalità di conservazione delle sostanze²⁹²; dall'altro lato, questa stessa circostanza comporta che il raggio di azione delle contravvenzioni della legge del '62 tenda spesso a intrecciarsi con quello delle predette sanzioni amministrative che, appunto, presidiano il rispetto di quelle *medesime regole* le quali, allo stesso tempo,

netta predominanza degli illeciti punitivi amministrativi. Per una ricostruzione di alcune sanzioni amministrative vigenti nel settore degli alimenti si veda anche M. PEZZULLO, *La contraffazione alimentare*, cit., 49 ss.

²⁹¹ Su tali fattispecie si veda il paragrafo precedente.

²⁹² In argomento v. già D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, cit., 38, il quale giustamente evidenzia che «...alle norme legislative collocate al terzo livello di disciplina [...] è pur sempre affidato un insostituibile ruolo di *etero-integrazione normativa*, in funzione di specificazione tecnica circa gli *standard* normativi di igiene, genuinità o integrità degli alimenti».

chiariscono il significato degli elementi normativi richiamati dalle disposizioni dell'art. 5 in parola²⁹³.

Su tali profili ha significativamente inciso la riforma del sistema sanzionatorio (anche) in materia alimentare di cui al d.lgs. di depenalizzazione n. 507 del 1999, sulla quale quindi soffermeremo adesso la nostra attenzione.

4.1. La depenalizzazione del 1999: gli effetti sul nuovo volto del diritto penale alimentare e l'“eterno ritorno” al penale. L'esempio della disciplina OGM e della tutela del “Made in Italy”

La c.d. ipertrofia del diritto penale rappresenta uno dei “mali” più antichi del nostro sistema penale²⁹⁴.

Come noto, invero, la presenza, specie nella legislazione complementare, di innumerevoli illeciti penali bagatellari, da un lato, sul piano dei principi, pone in crisi l'idea della sussidiarietà del diritto criminale quale *extrema ratio* cui ricorrere soltanto allorquando nessun'altra sanzione risulta adeguata a proteggere gli interessi in gioco in modo altrettanto efficace; dall'altro lato, alimenta i procedimenti penali rallentando la “macchina” della giustizia, con tutti gli effetti negativi che ciò comporta sul sistema Paese nel suo complesso²⁹⁵.

²⁹³ V., sulla problematica sovrapposizione di norme in tale settore, già A. BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana*, cit., 522.

²⁹⁴ In argomento fondamentale l'indagine di C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, *passim*.

²⁹⁵ V. al riguardo di recente, per tutti, A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Leg. Pen.*, 29 luglio 2016, 14-15, il quale evidenzia gli effetti indesiderati legati all'impiego del diritto penale come «...risposta privilegiata ai bisogni di sicurezza della collettività [...]» e connessi in particolare a «...un indebolimento della tenuta general-preventiva del precetto, sempre meno in grado di cristallizzare valori percepibili e rinoscibili dai consociati [...] nonché [a] una difficoltà da parte del sistema giudiziario di perseguire effettivamente la crescente mole di reati. Da qui i ricorrenti richiami a fare un uso parsimonioso del diritto e del

Consapevole del problema il legislatore ha più volte avviato decise “campagne” di depenalizzazione, trasferendo interi “blocchi” di fattispecie dall’area del penalmente rilevante a quella dell’*enforcement* amministrativo²⁹⁶.

E il “vento” della depenalizzazione ha giustamente soffiato forte anche nel settore del diritto penale alimentare, nel quale, prima (appunto) dell’intervento del predetto d.lgs. n. 507 del 1999, alle contravvenzioni della legge n. 283 del 1962 si aggiungevano i moltissimi reati sparsi nelle diverse disposizioni di regolazione del settore del *food*, con tutti i connessi rischi in termini di disordine sistematico e possibile indebita moltiplicazione della risposta sanzionatoria per i fatti ricadenti nel raggio applicativo di più norme²⁹⁷.

Per porre rimedio a tale situazione il legislatore del ‘99 ha allora agito su più fronti tra loro coordinati.

Anzitutto, invero, la riforma in questione ha provveduto, da un lato, a depenalizzare espressamente le violazioni previste come reato da alcune leggi puntualmente elencate nell’allegato al d.lgs. n. 507 del 1999; dall’altro lato, con clausola di chiusura generalissima e onnicomprensiva, all’art. 1 ha previsto la trasformazione in altrettanti illeciti amministrativi dei reati disciplinati in «...ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle

processo penale, strumenti preziosi e alto costo che dovrebbero essere attivati secondo una logica ispirata al più rigoroso rispetto del principio di *ultima ratio*».

²⁹⁶ V. ancora A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto*, cit., 14 ss.

²⁹⁷ Sul punto v. A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1-2, 63, il quale rileva come la peculiarità di tale settore fosse costituita «...dal numero elevatissimo di fattispecie penali e dalla estrema frammentazione, stratificazione e accavallamento di tali fattispecie e dei testi che le prevedevano, con la conseguente difficoltà persino di reperire le fonti legali esistenti, di appurare la persistente vigenza delle relative norme e di individuare i loro esatti ambiti applicativi». Su tale riforma v. anche G. FLORA, *Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio (d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507). Reati alimentari*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 6, 312 ss.

bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi», escludendo espressamente dal raggio di tale intervento le già analizzate contravvenzioni di cui agli artt. 5, 6, e 12 della legge n. 283 del 1962, che infatti ancora oggi, come visto, mantengono rilievo penale²⁹⁸.

Sotto diverso (e interconnesso) versante, poi, il legislatore si è preoccupato di regolare i rapporti tra le contravvenzioni della l. n. 283/1962 e le (vecchie e nuove) sanzioni amministrative in materia alimentare sparse nell'ordinamento – dato che, come anticipavamo, tali illeciti incrociano inevitabilmente le loro sorti, essendo spesso necessario, per riempire di contenuto gli elementi normativi delle prime, aver riguardo proprio a quelle disposizioni amministrative il cui rispetto è presidiato dalle seconde.

Per tali ragioni si è prevista, all'art. 95 del d.lgs. n. 507/1999, l'aggiunta di un terzo comma all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 – legge che, come noto, disciplina in generale la materia delle sanzioni amministrative – ivi prevedendosi l'applicabilità delle *sole* disposizioni penali di cui alla legge n. 283 del 1962 allorquando lo *stesso fatto* risulti punito anche da ulteriori sanzioni amministrative previste da

²⁹⁸ Cfr. C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1455, secondo cui si tratterebbe di una disposizione “di chiusura” secondo una tecnica legislativa di depenalizzazione già sperimentata dal legislatore in particolare con la l. n. 689 del 1981. Si veda al riguardo anche A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 380, il quale evidenzia peraltro, ampliando l'angolo visuale d'osservazione della riforma, come «...la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione ha contribuito, per contrasto, a stagiare con maggior rigore e chiarezza la funzione e l'oggetto della tutela predisposta dalle fattispecie previste nel Capo II del Titolo VI del codice penale, in funzione di contrasto di condotte che espongono a pericolo la salute pubblica». In argomento v. anche D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il “paradigma” del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Ind. pen.*, 2001, 1, 310, il quale peraltro rileva come la riforma sia stata un'occasione persa per eliminare dall'art. 5 quelle figure che, come abbiamo visto (cfr. *supra* Par. III), risultano maggiormente prossime al pericolo concreto. Sul criterio c.d. misto di depenalizzazione adottato dal d.lgs. n. 507/1999 v. anche S. CANESTRARI, D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 128.

«...disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande»²⁹⁹.

Si tratta quindi di una deroga esplicita alla norma sancita dal primo comma della l. n. 689/1981 che, invece, nel disciplinare in generale i rapporti di interferenza tra sanzioni penali e amministrative, sancisce la prevalenza della *lex specialis* secondo, per così dire, gli ordinari meccanismi operativi del principio di specialità nel campo del diritto punitivo³⁰⁰. Deroga che, peraltro, secondo autorevole dottrina avrebbe dovuto sancire nei termini detti non solo la prevalenza delle contravvenzioni della legge del '62, ma anche dei reati alimentari codicistici contro la salute pubblica³⁰¹.

²⁹⁹ Sul punto v. già A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 78 ss. Ricostruisce diffusamente tali aspetti anche A. DI MARTINO, *Diritto penale e materia alimentare, ovvero problemi di "rintracciabilità" delle sanzioni*, in A. GERMANÒ (a cura di), *L'agricoltura nell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, Milano, 2004, 265 ss.

³⁰⁰ Su tale disposizione quale "inversione settorialmente circoscritta" del principio di specialità v. già A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 79.

³⁰¹ V. C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1457-1458, ove l'A. rileva che «...la necessità di evitare irragionevoli discontinuità nella tutela penale avrebbe suggerito di coordinare l'impianto normativo, includendo nel comma 3 dell'art. 9 anche l'espresso rinvio alle norme degli artt. 439, 440, 442 e 444 del codice penale, che possono entrare sovente in "conflitto" con le norme della l. n. 283/1962 o con altre disposizioni sanzionatorie amministrative "speciali"». L'A. peraltro rileva come tale esigenza fosse ben nota al Governo, che infatti aveva incluso i detti reati del c.p. nel catalogo di cui al comma 3 dell'art. 9 in analisi, evidenziando però come tale riferimento poi scomparve durante il procedimento parlamentare in virtù sia della mancata copertura della delega, sia della ritenuta «...superfluità dell'inclusione, atteso che le fattispecie codicistiche, contemplando tra i loro elementi costitutivi il pericolo concreto, sarebbero comunque destinate a prevalere sugli illeciti amministrativi». Eppure, anche se nel diverso settore della tutela degli interessi commerciali dei consumatori, le ipotesi di convergenza tra sanzioni amministrative e penali sono state (a volte) ritenute legittime: cfr., ad es., Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2009 (dep. 13 maggio 2009) n. 20125, in *Dir. giur. agr.*, 2010, 2, 113 ss., con nota di F. MAZZA, *Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio*, ove si è rilevato che «...la normativa speciale di cui all'art. 13 L. n. 283 del 1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio di prodotti "d.o.p." di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore». Ciò inevitabilmente induce a interrogarsi sull'esigenza di predisporre meccanismi di coordinamento più ampi nei

Pertanto, tutte le volte in cui – e questo, per le ragioni più volte richiamate, accade di frequente – il raggio applicativo delle contravvenzioni della legge del '62 si interseca con quello delle svariate sanzioni amministrative in materia alimentare sparse nell'ordinamento, a prevalere sono, in automatico, sempre le prime e non, come di regola accade, la norma speciale³⁰².

Tale previsione, allora, rafforza moltissimo il già vasto campo operativo del predetto piano intermedio di tutela – trattandosi, come visto, di norme e sanzioni di per sé di generale applicazione.

Ciò, all'evidenza, rappresenta un rilevante fattore di cui tener conto nel valutare l'effettività complessiva del sistema di contrasto di nostro interesse, posto che, in virtù di tale deroga al principio di specialità e della conseguente (rafforzata) capacità espansiva delle contravvenzioni in parola, gran parte delle sanzioni amministrative che compongono l'ultimo livello di intervento del diritto punitivo alimentare rischiano di risultare, nella prassi, sostanzialmente *inapplicate*. Delle norme, insomma, formalmente esistenti, ma destinate a rimanere “lettera morta”³⁰³.

rapporti tra sanzioni amministrative e penali nel settore alimentare, in modo da evitare simili indebite moltiplicazioni della risposta sanzionatoria.

³⁰² Cfr. altresì D. CASTRINUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 312, il quale peraltro ricorda come tale deroga fosse già prevista nell'originario art. 9, comma 3, della legge n. 689/1981, con una formulazione che però aveva causato non pochi problemi interpretativi legati all'estensione della regola sia alle norme depenalizzate dalla stessa riforma, sia alle sanzioni amministrative già esistenti. Dubbio, appunto, che la rinnovata dizione legislativa dovrebbe eliminare, come del resto ha confermato la giurisprudenza: v. Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2002 (dep. 26 settembre 2002) n. 32154, in *C.E.D. Cass.*, n. 222419, secondo cui la deroga alla specialità di cui al novellato art. 9 l. n. 689/1981 «...opera non soltanto in relazione alle disposizioni vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 689, ma anche con riguardo a quelle emanate successivamente».

³⁰³ V. al riguardo, in particolare, A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 89, che ha efficacemente rilevato sul punto come «...attraverso la deroga al principio di specialità or ora ricordata, la massima parte delle fattispecie speciali-specifiche di natura amministrativa (ab origine o perché depenalizzate) tendono ad assumere l'inespettato ruolo di norme-fantasma, presenti nell'ordinamento e tuttavia – salvo forzature interpretative – in linea di massima inutilizzabili». Sul

Aspetto, quest'ultimo, che è stato criticato da parte della dottrina in ragione del fatto che si impedirebbe, in tal modo, di dar corso al modello di *enforcement* amministrativo ipotizzato dal legislatore del '99, essendosi prevista la possibilità di applicare in tale settore delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie che, a volte, potrebbero risultare in concreto particolarmente efficaci³⁰⁴. Ciò, ovviamente, al netto delle note criticità di tale modello repressivo, la cui reale capacità di deterrenza è direttamente proporzionale all'efficienza della pubblica amministrazione – a volte ostacolata, tra l'altro, specie nel settore alimentare, anche dai contorti meccanismi legislativi in punto di definizione delle competenze ad applicare le sanzioni e dalla indebita moltiplicazione e sovrapposizione di autorità competenti³⁰⁵.

In sostanza, è come se il legislatore avesse, da una parte, previsto un modello condivisibile (almeno nelle intenzioni e al netto delle rilevate criticità) di presidio amministrativistico per le violazioni c.d. minori in materia alimentare, ma, dall'altra parte, con la scelta adoperata in punto di regolazione delle interferenze con il piano intermedio di tutela, avesse posto le premesse per la *sterilizzazione* di ampie parti del nuovo meccanismo ipotizzato – almeno per quanto

punto v. anche: G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 12.

³⁰⁴ Sul contenuto d'afflittività di tale apparato sanzionatorio v. A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 80.

³⁰⁵ Su quest'ultimo tema v., ad es., di recente S. BOLOGNINI, *Violazione delle norme sulle informazioni alimentari e individuazione delle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative: tanti dubbi, poche certezze*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 3, 163 ss. Per un'analisi articolata del modello sanzionatorio amministrativo implementato dalla legge di depenalizzazione qui in analisi v. C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1460 ss., il quale peraltro ne rileva in diversi punti le criticità, legate, ad esempio, anche alla previsione del requisito del pericolo della salute tra i requisiti delle sanzioni amministrative accessorie, quando in realtà queste ultime sovente non contemplano tale caratteristica tra i propri elementi costitutivi. In argomento anche D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 315 ss.

attiene alle diverse sanzioni amministrative che incrociano i loro destini con le disposizioni della legge generale del '62³⁰⁶.

Inoltre, la reale portata della depenalizzazione della materia alimentare posta in essere con la riforma del '99 sarebbe ridimensionata, in base a quanto sostenuto da autorevole dottrina, in virtù del fatto che, come anticipato, le varie disposizioni speciali in campo alimentare – il cui rispetto è presidiato dalle nuove sanzioni amministrative frutto della novella – in moltissimi casi finiscono in realtà per integrare gli elementi normativi delle contravvenzioni della legge n. 283/1962: di conseguenza, la violazione dei contenuti specifici della predetta legislazione settoriale finisce problematicamente per riassumere *comunque*, per quanto di riflesso, rilievo penale³⁰⁷.

Peraltro, negli anni successivi alla riforma del '99, che ha trasformato nei termini illustrati il volto del sistema complessivo di contrasto alla criminalità alimentare, il legislatore non è rimasto sempre coerente rispetto alla linea di indirizzo di politica criminale, avviata con la novella di cui si sono qui ricostruiti i tratti essenziali, di non aggiungere ulteriori illeciti penali settoriali rispetto alle disposizioni incriminatrici previste nel primo e nel secondo livello della piramide tripartita in cui si articola il sistema repressivo qui in analisi³⁰⁸.

³⁰⁶ Critico nei confronti della depenalizzazione disposta dal decreto qui in commento anche G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 448, ss., il quale rileva come si sia trattato di un acritico trasferimento globale dell'intera normativa alimentare "speciale" sul piano della tutela amministrativa, senza procedere a una razionalizzazione complessiva del settore.

³⁰⁷ Cfr. diffusamente D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 296 ss. e 320. V. sul punto anche C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1466-1467, il quale peraltro correttamente aggiunge che, per accordare prevalenza alle fattispecie penali, occorre comunque che il giudice accerti che vi sia effettivamente una "convergenza tra norme", con tutte le incertezze e oscillazioni che ciò chiaramente (da sempre) comporta nella prassi applicativa. V. anche in argomento A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 83.

³⁰⁸ Autorevole dottrina, del resto, già rilevava, all'indomani della novella, la "carezza di stabilità" dell'assetto raggiunto con la riforma di cui al d.lgs. n. 507/1999, evidenziando come essa non ponesse in effetti al riparo il sistema «...da una futura,

Bastino qui due esempi su tutti relativi, in particolare, alle disposizioni incriminatrici introdotte in materia di OGM e a quelle previste in tema di protezione del “Made in Italy”: esemplificativi, ancora una volta, di come le problematiche qui evidenziate tocchino trasversalmente entrambe le principali direttrici della nostra indagine, dalla salute agli interessi commerciali dei consumatori.

Sotto il primo profilo, infatti, le sanzioni penali di cui al d.lgs. n. 70 del 2005 in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati rappresentano un modello innovativo, e alternativo a quelli sin qui visti, per la creazione di un diritto penale, per così dire, del rischio da ignoto tecnologico in un ambito, quale quello degli OGM, che rappresenta il naturale terreno di coltura del principio di precauzione³⁰⁹.

Invero, non potendosi, come noto, nel settore in questione formulare alcuna valida presunzione di pericolosità rispetto ai prodotti creati attraverso tali innovative tecniche, il legislatore incentra il *focus* e il campo di intervento della sanzione criminale non sulla condotta di creazione del rischio in sé, ma sulle *procedure* che quel rischio mirano a contenere e gestire, proteggendone il rispetto attraverso la minaccia e l’uso dell’arma della pena³¹⁰. Si sanziona invero, ad esempio, l’immissione in commercio di certi prodotti in assenza della dovuta autorizzazione o, sotto altro versante, il mancato rispetto dei provvedimenti dell’autorità che dispongono il ritiro dal mercato di una

più o meno massiccia, immissione di nuove norme incriminatrici a carattere speciale-specialistico»: così A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 90. Proprio ciò che, invero, come subito diremo, è puntualmente avvenuto.

³⁰⁹ Sul ruolo del diritto penale nell’ambito del settore OGM v. diffusamente, in particolare, D. CASTRONUOVO, *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso OGM*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 3, 393 ss.

³¹⁰ V. anche E. MAZZANTI, *Circolarità e dinamicità*, cit., 25, secondo cui il d.lgs. n. 70 del 2005 «...mira a garantire una sicurezza “meramente convenzionale”, presidiando tramite sanzioni amministrative e penali il procedimento *negoziale, partecipato e dinamico* previsto per l’autorizzazione alla commercializzazione degli alimenti transgenici».

determinata sostanza³¹¹, al netto della presenza anche in tale settore di disposizioni incriminatrici poco coerenti con tale paradigma³¹².

In alcune sue parti quindi, si tratta di un meccanismo ispirato alla nota tecnica ingiunzionale che, come vedremo³¹³, tanto successo ha riscosso e tuttora riscuote nella nostra dottrina quale valida alternativa alla costruzione di un *moderno* diritto penale in contesti caratterizzati da incertezza scientifica.

In questa sede ci preme però evidenziare il disordine normativo della materia e il fatto che il legislatore, nel corso dei decenni, sia intervenuto nel campo del diritto penale alimentare in assenza di un preciso disegno sistematico, alternando alle depenalizzazioni un ciclico ritorno all'uso del diritto penale anche in legislazioni settoriali, contribuendo così a polverizzare ulteriormente la risposta sanzionatoria

³¹¹ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'art. 2, comma 1, del detto d.lgs. n. 70 del 2005, che prevede l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda fino a euro 51600 per chi immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'art. 3, paragrafo 1, del reg. CE n. 1829/2003, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione, o all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che punisce con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro 51600 chiunque non ottempera al provvedimento, adottato dalla Commissione ai sensi dell'art. 8, par. 6, del detto reg. CE n. 1829/2003, che dispone il ritiro di un prodotto e dei suoi eventuali derivati. Per un'esaustiva analisi delle fattispecie penali in materia di OGM si rinvia ad A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 522 ss. Essendo imperniate in prima istanza sulla tutela del procedimento di gestione del rischio, peraltro, le fattispecie qui richiamate non rientrano nella nostra nozione di reato alimentare (cfr. *supra* Par. I), che appunto abbiamo riferito soltanto al primo e al secondo livello della piramide sanzionatoria in materia alimentare.

³¹² Il riferimento è qui, ad es., alla figura di cui all'art. 8 del detto d.lgs. n. 70 del 2005, che sancisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 224 del 2003 (norma che, tra l'altro, prevede alcune fattispecie contravvenzionali sanzionate con le pene, a seconda dei casi alternative o cumulative, dell'arresto e dell'ammenda) anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM rientranti nel campo di applicazione del regolamento. Su tali figure v., per tutti, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 72, il quale correttamente rileva come si tratti di fattispecie «in sonno» ed espressione di un diritto penale «del futuro», dato che, in virtù dell'incertezza scientifica che caratterizza il settore OGM, l'applicazione di una simile disposizione «...resta sospesa, in quanto “nomologicamente impossibile”, in attesa di eventuali progressi cognitivi in grado di corroborare con evidenze sufficienti i sospetti di pericolosità o dannosità».

³¹³ Cfr. *infra* Par. VII, anche per i relativi riferimenti bibliografici.

e a complicare non poco, di conseguenza, la possibilità di operare un coordinamento razionale del sistema complessivo di contrasto alla criminalità alimentare.

Riconducibili a tale criticabile tendenza, del resto, sono anche gli interventi normativi che hanno introdotto specifiche fattispecie penali nel settore della tutela del *made in Italy*, colpendo alcune condotte di attentato alla fiducia dei consumatori circa la reale “italianità” di certi prodotti³¹⁴.

In quest’ultimo caso, del resto, la problematicità di simili scelte dal punto di vista sistematico è accentuata dalla circostanza che, da un lato, sulla reale necessità di introdurre simili sanzioni si sono espressi giustamente dei dubbi, dato che molte delle condotte presidiate da tali illeciti potevano già trovare adeguata risposta sanzionatoria nel campo degli illeciti a tutela della lealtà negli scambi commerciali³¹⁵; dall’altro

³¹⁴ Ci riferiamo in particolare, da un lato, all’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, che prevede come l’importazione o l’esportazione, a fini di commercializzazione, o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 c.p. (la norma peraltro prevede articolate definizioni relative alle indicazioni false o fallaci); dall’altro, al comma 4 dell’art. 16 della legge n. 135 del 2009, che punisce con le pene dell’art. 517 c.p., aumentate di un terzo, chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100 % made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2 (ove in particolare, per quanto qui interessa, si prevede che si intende realizzato in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy in base alla normativa vigente, e per il quale disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano). Su tali fattispecie v. diffusamente A. MADEO, *Lotta alla contraffazione*, cit., 19 ss. Per una compiuta ricostruzione di tali norme si veda anche V. PACILEO, *L’origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in *Dir. agr.*, 2017, 2, 401 ss., anche in relazione alla problematica ricostruzione dei concetti di origine e provenienza dei prodotti. Peraltro, venendo qui in rilievo gli interessi commerciali dei consumatori, i reati qui richiamati possono intercettare la nostra nozione di reato (eventualmente) alimentare (cfr. *supra* Par. I).

³¹⁵ Cfr. anche V. PACILEO, *L’origine dei prodotti agroalimentari*, cit., 425, il quale rileva ad esempio come venga da chiedersi «...se già l’art. 517 c.p., pur nella sua laconicità, non fosse idoneo a contenere quella congerie di casi e sottocasi che affollano l’art. 4, comma 49».

lato, in quanto la protezione “rafforzata” dei prodotti italiani rischia di entrare in contrasto con i principi eurounitari di libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico comunitario³¹⁶, con tutti i rischi che, come abbiamo visto, ciò comporta in termini di disapplicazione della norma penale interna³¹⁷.

In definitiva, allora, anche in tale terzo e ultimo livello di tutela della piramide repressiva tripartita che contraddistingue il diritto penale alimentare – fin qui analizzato avuto riguardo alle responsabilità dell’individuo – le ombre sembrano prevalere sulle luci di un sistema che, come avremo modo di mettere in risalto, necessita di essere ripensato nel profondo.

Prima però di disporre del quadro completo degli elementi per orientare la riflessione in prospettiva di riforma, dobbiamo completare l’analisi proiettando lo sguardo sul terreno della responsabilità delle persone giuridiche.

A più riprese abbiamo avuto modo di rimarcare che quantomeno le odierne dinamiche criminologiche evidenzino come sia cruciale valorizzare il ruolo degli enti nelle strategie di contrasto ai reati alimentari e come tali illeciti si manifestino con intensità sempre maggiore quali tipiche espressioni della criminalità d’impresa.

5. Dalla persona fisica all’ente: la (incompleta) risposta offerta dal d.lgs. n. 231 del 2001

³¹⁶ In argomento v. diffusamente, specie sul tema delle discriminazioni generate da tali fattispecie definite come “campaniliste”, V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 194 ss. Si veda altresì sul punto ancora V. PACILEO, *L’origine dei prodotti agroalimentari*, cit., 414, il quale, tra l’altro, evoca al riguardo il tema del divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni alla libera circolazione delle merci di cui agli art. 34 ss. TFUE.

³¹⁷ Si rinvia, sul punto, all’analisi svolta *supra sub* Cap. I, Par. IV.

Venendo al tema della *corporate criminal liability* rispetto agli illeciti penali nel settore del *food* va subito posto in rilievo che l'analizzata centralità degli enti collettivi sul terreno criminologico³¹⁸ non trova (adeguato) riscontro sul piano normativo, ove i reati alimentari contro la salute pubblica e le contravvenzioni della legge n. 283 del 1962 non sono inclusi nel catalogo "chiuso" di cui al d.lgs. n. 231 del 2001³¹⁹ e non sono quindi in grado di innescare la responsabilità da reato delle persone giuridiche nel caso in cui tali illeciti siano

³¹⁸ Sul punto si rinvia, per ogni riferimento, all'analisi svolta *supra*, Cap. I, spec. Parr. I e II.

³¹⁹ Nella ormai vastissima letteratura sul sistema italiano di responsabilità da reato degli enti collettivi si vedano, *ex multis*, per un compiuto inquadramento della problematica e senza pretesa di esaustività: R. BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta...o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016; R. BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016; A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., *passim*; A. FIORELLA, voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2016, 5109 ss.; A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto»*, cit., *passim*; G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010; G. MARINUCCI, *La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., *passim*; F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003; C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516 ss.; M. PELISSERO, *Responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, XIV ed. a cura di C.F. GROSSO, Milano, 2018, 753 ss.; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 571 ss.; A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008; D. PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Agg., Milano, 2002, 953 ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 393 ss.; E. SCAROINA, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006; M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO, L.D. CERQUA, L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società. I profili sostanziali*, 2a ed., Padova, 2016, 817 ss.; A.M. STILE, V. MONGILLO, G. STILE (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal D.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013.

commessi, da soggetti apicali o sottoposti, nell'interesse o a vantaggio del soggetto collettivo³²⁰.

Tra le figure criminose oggetto della nostra indagine, invero, solo le ipotesi codicistiche a tutela della lealtà degli scambi commerciali e i reati contro la fede pubblica in materia di marchi e segni distintivi sono in grado, come diremo subito³²¹, di determinare la responsabilità dell'ente.

Ciò, all'evidenza, rappresenta una gravissima criticità del nostro sistema, sia dal punto di vista sistematico, sia avuto riguardo alle scelte di politica criminale compiute dal legislatore³²².

³²⁰ In argomento v. anche C. SANTORIELLO, *Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2014, 1, 177 ss. 180, il quale rileva tuttavia come le altre disposizioni del d.lgs. 231 del 2001, nella misura in cui estendono la responsabilità dell'ente ai reati di cui agli artt. 515 ss. c.p., consentano di sanzionare condotte aventi ad oggetto alimenti adulterati, alterati o non genuini. Si tratta, però, ci sembra di poter rilevare, di illeciti relativi alla lealtà dei rapporti commerciali, che riguardano condotte diverse dalle contravvenzioni della legge n. 283/1962 e dai reati codicistici contro la salute pubblica, come abbiamo visto nelle parti precedenti della trattazione (cfr. *supra* Parr. II e ss.) Sul punto torneremo comunque a breve nei paragrafi successivi, in modo da descrivere l'attuale rischio punitivo cui risultano esposte le persone giuridiche.

³²¹ V. i paragrafi successivi.

³²² Su tale lacuna v. anche E. MAZZANTI, *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo. Tra lacune e spunti de lege ferenda*, in G. CERRINA FERRONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, PL. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Cesifin online, 2016, 336-337. Del resto in dottrina è stato notato, ed è significativo ricordarlo anche in questa sede, come «...nessuno strumento sovranazionale ha mai reclamato espressamente sanzioni penali nei confronti delle persone giuridiche per illeciti alimentari»: cfr. V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 304 (v. sul punto anche *supra* Cap. I, Par. III). Va peraltro registrato come in un noto caso giurisprudenziale – il riferimento è qui a Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013 (dep. 24 gennaio 2014) n. 3635, in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014, con nota di T. TRINCHERA, *Caso Ilva: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali* – si era tentato di superare tale lacuna contestando all'ente il reato presupposto di associazione per delinquere, ex art. 24-ter del decreto 231, finalizzata tra l'altro, per quanto qui interessa, alla commissione del delitto di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, come detto non incluso nel catalogo chiuso di illeciti presupposto del d.lgs. 231/2001: la Corte di Cassazione, tuttavia, ha subito censurato tale esito interpretativo nella vicenda in questione, rilevando come legittimare la responsabilità dell'ente rispetto a reati scopo non ricompresi nell'elenco dei *predicate crime* trasformerebbe la norma del decreto sui reati associativi in una sorta di "disposizione aperta" in grado di obbligare gli enti a predisporre cautele per qualsiasi fattispecie di reato, in aperta violazione del principio di legalità sancito anche dalla disciplina sulla responsabilità da reato degli enti collettivi: v. di recente al riguardo,

Dal primo punto di vista, invero, si è già rilevata³²³ l'incoerenza di un sistema che contempla, proprio nell'ambito dei reati contro la salute pubblica e con riferimento alle contravvenzioni della legge del '62, sanzioni accessorie i cui effetti ricadono, di fatto, sulle persone giuridiche, senza che però queste ultime siano poste nella condizione di difendersi e di valorizzare l'esistenza di un adeguato sistema di controllo interno, avvalendosi dell'effetto di esenzione da responsabilità legato all'adozione ed efficace attuazione di un modello di gestione e controllo *ex artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001*.

Anche per tali ragioni, allora, la mancata responsabilizzazione degli enti collettivi rispetto a tali illeciti alimentari rappresenta una scelta difficilmente giustificabile.

E ciò anche tenendo conto che, come abbiamo visto nella prima parte della trattazione, i *food crime* traggono spesso origine da fattori e pressioni "di mercato"³²⁴ – come, ad esempio, l'esigenza per un'attività economica di procurarsi immediata liquidità o raggiungere rigidi *target* economici imposti, si dia il caso, della casa madre –, in una dimensione concreta perfettamente in linea – merita ribadirlo – con l'idea della criminalità d'impresa e del *profitto* che rappresenta, come noto, l'idealtipo criminologico di riferimento del legislatore del 2001³²⁵.

A ciò si aggiunga – sempre avuto riguardo alle moderne dinamiche criminologiche dei reati alimentari – che spesso l'ente è

anche per ogni approfondimento e richiamo bibliografico, R. SABIA, *I reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione), 6 ss. del dattiloscritto.

³²³ Si veda sul punto, anche per ogni riferimento, l'analisi svolta *supra* Par. III.

³²⁴ Cfr. *supra* Cap. I, Par. I.

³²⁵ V. su quest'ultimo profilo G. LATTANZI, P. SEVERINO, *Prevenzione e repressione della criminalità economica e responsabilità delle persone giuridiche*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, Vol. II, Diritto processuale*, Torino, 2020, XIII ss.

l'unico soggetto giuridico che può essere validamente perseguito per la commissione di un illecito alimentare verificatosi in organizzazioni complesse di grandi dimensioni, nell'ambito delle quali, come visto³²⁶, non solo può essere a volte complicato identificare il singolo esponente materialmente responsabile della violazione, ma la stessa integrazione dell'illecito può dipendere dalla sommatoria di singole, micro-inosservanze dei vari soggetti coinvolti nell'attività produttiva/distributiva³²⁷.

Sotto quest'ultimo versante, del resto, il principio di autonomia della responsabilità dell'ente può, almeno in astratto, rappresentare un ottimo "alleato" nell'attività di *enforcement*, per quanto la sua applicazione concreta si scontri ancora con alcuni rilevanti limiti strutturali³²⁸.

³²⁶ Cfr. *supra* Cap. I, specc. Parr. I e II.

³²⁷ In argomento sia consentito rinviare a E. BIRRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 234.

³²⁸ Come noto, invero, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Tuttavia, nonostante si possa prescindere dall'identificazione del singolo autore materiale del reato, è stato evidenziato come, per affermare l'autonoma responsabilità dell'ente, sia comunque necessario: a) verificare che sia stato commesso un fatto tipico e antiguridico – cfr. in particolare da ultimo Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2015 (dep. 7 luglio 2016) n. 28299, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 7, 934 ss., con nota di A. ORSINA, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*; ancora, Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018 (dep. 9 agosto 2018) n. 38363, in *C.E.D. Cass.*, n. 274320-03, ha rilevato come in tali casi non sia necessario un completo accertamento della responsabilità penale individuale, essendo sufficiente una verifica incidentale –; b) stabilire se l'autore, pur rimasto ignoto, appartenesse alla categoria degli apicali o dei sottoposti, in quanto altrimenti non sarebbe possibile stabilire quale dei due modelli d'iscrizione dell'illecito, tra quelli previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto 231, debba trovare applicazione, v. sul punto M. BELLACOSA, *Sub art. 8*, in M. LEVIS, A. PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 222; c) accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo alla persona fisica, per quanto in argomento vi siano visioni contrastanti e al netto delle evidenti difficoltà che comporta lo svolgimento di simili verifiche rispetto a individui rimasti ignoti (v. V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 349). La difficoltà di simili passaggi probatori, quindi, ha ridimensionato nella prassi l'impatto concreto del principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Sull'istituto in questione si vedano di recente, senza pretesa di esaustività, anche: F. D'ARCANGELO, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in A. BASSI, D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità*

Se, allora, in avvio dell'indagine ci siamo posti l'obiettivo di verificare la capacità complessiva del sistema di contrasto alla criminalità alimentare, strutturato ormai decenni fa dal nostro legislatore, di fronteggiare la nuova realtà del mercato alimentare (avuto riguardo anche alle connesse evidenze criminologiche), è possibile sin d'ora dare una risposta negativa al quesito da cui abbiamo preso le mosse.

E ciò non solo, come abbiamo sin qui visto, rispetto alla repressione dei comportamenti individuali, ma anche, per quanto qui rileva, avuto riguardo al piano della responsabilizzazione dell'ente, nonostante i grandi *player* del mercato, e i «*legitimate occupational actors*»³²⁹ anche di medio-piccole dimensioni, siano tra i principali protagonisti di tali contesti illeciti.

Eppure, la regolazione amministrativa del settore del *food*, di cui abbiamo già ricostruito i tratti essenziali, si ispira a concetti quali, ad esempio, l'autocontrollo e l'autonormazione dell'operatore alimentare o la *partnership* tra pubblico e privato nelle attività di prevenzione³³⁰.

Si tratta dunque, all'evidenza, di un ambito di disciplina che per definizione si presta a sperimentare la diffusione di modelli di *corporate criminal liability* fondati sulla colpa d'organizzazione³³¹.

da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative, Milano, 2020, 228 ss.; M.A. BARTOLUCCI, *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. pen. contemp.*, 9 gennaio 2017; F. CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2018, 4, 197 ss.

³²⁹ Per tale definizione si vedano: N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 605 ss.; N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity*, cit., 483 ss. Rispetto a tali profili, e al ruolo delle organizzazioni criminali nell'ambito della filiera alimentare, si veda l'indagine effettuata *supra*: Cap. I, Par. I.

³³⁰ Si rinvia, sul punto, all'analisi svolta *supra*: Cap. I, Par. III.

³³¹ Sul concetto di colpa d'organizzazione si veda il saggio fondamentale di C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2006, 3, 167 ss. In argomento v. altresì O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2010, 75 ss. Più di recente sul tema v. ancora C.E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in

Prima, tuttavia, di formulare le nostre osservazioni conclusive, è utile delineare nei tratti di fondo il vigente assetto di disciplina in materia.

5.1. Il ruolo cruciale dell'autoregolamentazione privata: l'ente quale naturale interlocutore delle strategie di prevenzione dei reati alimentari

L'autoregolazione, l'autocontrollo e la predisposizione da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) di procedimenti e sistemi di controllo interno che consentano, ad esempio, di garantire la tracciabilità degli alimenti, nonché la sicurezza e l'igiene dei prodotti, sono assi portanti del sistema di regolazione dell'industria del *food*³³².

Su tale versante, come noto, il legislatore europeo disciplina il meccanismo HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*), chiedendo agli OSA di predisporre procedure permanenti di autocontrollo e autoorganizzazione per: «...a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un

Riv. trim. dir. pen. econ., 2018, 1-2, 175 ss. Sulla dogmatica della responsabilità per colpa d'organizzazione v. di recente anche R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 340 ss.

³³² Rinviamo al riguardo, per ogni riferimento normativo e bibliografico, alla ricostruzione che abbiamo operato *supra*: Cap. I, Par. III.

determinato punto critico non è sotto controllo; f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); e g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f)»³³³, evidenziandosi peraltro anche la necessità di riesaminare le procedure e apportare le dovute modifiche in conseguenza di qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsiasi altra fase³³⁴.

³³³ Cfr. in particolare l'art. 5 del Reg. CE n. 852/2004 che al comma terzo, peraltro, prevede che tali disposizioni si applicano unicamente agli OSA che intervengono in qualsivoglia fase (successiva alla produzione primaria) di trasformazione, distribuzione e produzione degli alimenti, nonché rispetto alle operazioni associate di cui all'allegato I del regolamento stesso. Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 8, del d.lgs. n. 193 del 2007, peraltro, l'OSA che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, o che non li applica correttamente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6000; il comma 7 della medesima norma, peraltro, secondo un meccanismo di reintegrazione ispirato alla *cooperative compliance* prevede che l'autorità competente, nel caso in cui riscontri inadeguatezze nell'implementazione di tali procedure, possa fissare un congruo termine per eliminarle: il mancato adempimento entro detto termine è punito con la medesima sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro. V. su questi ultimi aspetti, anche avuto riguardo ai manuali di corretta prassi igienica diffusi come documenti orientativi dal Ministero della Salute per l'adozione di tali piani, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 317. Sull'implementazione dell'HACCP, e sull'importanza della figura aziendale del responsabile del piano di autocontrollo, v. anche M. MANCINI PROIETTI, *Le frodi alimentari e commerciali. Attività di contrasto e tutela penale ed amministrativa*, in *Riv. pol.*, 2014, 5-6, 501 ss. Sul sistema di autocontrollo in questione v. altresì, per un commento anche rispetto a un confronto con le logiche della legge n. 283/1962, A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 6 ss., la quale invero rileva come con riferimento a tale modello «...emerge una dinamica del controllo rovesciata rispetto a quella della legge n. 283/1962, in quanto l'operatore economico da soggetto passivo del controllo sulla sua attività diventa attore del suddetto controllo. La scelta di questo "ribaltamento" soggettivo è da ricercarsi nella presa d'atto da parte del legislatore che l'imprenditore è il soggetto che conosce meglio di ogni altro i rischi igienici connessi alla propria attività», anche nella consapevolezza dei limiti del controllo pubblico, non potendosi effettuare, per insufficienza di mezzi e risorse, una vigilanza capillare su ognuna delle molteplici attività della *supply chain*. In merito a tali profili si veda altresì A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare*, cit., 342.

³³⁴ Cfr. il par. 2 del medesimo art. 5 del Reg. n. 852/2004. Sul punto, anche rispetto alla necessaria flessibilità dell'applicazione di tale modello nelle piccole e medie imprese, nonché con riferimento alla recente comunicazione 2016/C 278/01 della Commissione europea sul *food safety management system* (FSMS) quale sistema olistico di prevenzione, preparazione e autocontrollo rispetto alla sicurezza e

L'idea alla base di tale politica legislativa che da tempo permea questo settore, insomma, è che sia proprio l'attività economica a trovarsi nella posizione ideale per affrontare i rischi per la sicurezza alimentare, che non vanno dunque valutati e gestiti attraverso delle misure imposte dall'alto dal legislatore secondo una (pericolosa) logica *one size fits all*, ma, data la naturale eterogeneità dei soggetti *regolati*, attraverso procedure di *risk assessment e management* poste in essere proprio dallo stesso soggetto che quel rischio genera³³⁵.

Dalla prospettiva del penalista ciò assume rilievo, chiaramente, anzitutto rispetto al parametro di riferimento della responsabilità colposa dell'individuo, essendosi evidenziate peraltro, da parte di alcune voci in dottrina, le possibili criticità legate a tale processo di "privatizzazione" della produzione di regole cautelari e all'affidare una simile responsabilità di autonormazione allo stesso soggetto che produce il rischio da mitigare e della cui responsabilità, quindi, si tratta³³⁶.

all'igiene degli alimenti, v. in particolare V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 316.

³³⁵ Sotto diverso versante, del resto, autorevole dottrina rileva come la caratteristica degli illeciti di prevenzione, anche nel settore alimentare, è che essi «...tutelano e producono nello stesso tempo un bene giuridico di sicurezza»: cfr. M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri*, cit., 40. Per un ampio inquadramento del tema dell'autoregolazione anche nel settore alimentare cfr. N. RANGONE, *Declinazioni e implicazioni dell'autoregolazione: alla ricerca della giusta misura tra autonomia privata e pubblico potere*, in *Riv. dir. al.*, 2011, 4, 6, la quale evidenzia come i principali vantaggi di tali modelli risiedano, tra l'altro, nella *expertise* dei soggetti che formulano le regole, nella flessibilità delle misure introdotte, negli incentivi all'adempimento che si creano nei soggetti regolati, nei possibili minori costi di *enforcement* per i pubblici poteri.

³³⁶ V. ad esempio, con riferimento specifico al settore alimentare, V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 183, secondo cui simili modelli di autocontrollo non garantiscono nessuna effettività se non associati a controlli ufficiali e capillari. Sul rischio, legato a tali sistemi di autonormazione, dell'affermazione legale di interessi particolari v. anche V. TORRE, *Produttori di alimenti o produttori di norme? Gli standard di sicurezza tra fonti pubblicistiche e fonti privatistiche e il loro valore tipizzante nel fatto colposo*, in L. FOFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 513 ss., la quale del resto, in prospettiva, individua nel ricorso a un modello legislativo di tipo cooperativo la soluzione al problema di far «...filtrare

La giurisprudenza, invero, ha spesso attribuito alla corretta predisposizione o meno di tali meccanismi di autocontrollo un peso decisivo nell'escludere o fondare la responsabilità penale del singolo soggetto³³⁷.

Ed è evidente, del resto, che laddove l'operatore – sia esso l'imprenditore individuale o l'attività economica esercitata in forma d'impresa collettiva –, abbia predisposto in modo corretto questi meccanismi di *compliance*, per assicurare la conformità del proprio operato alla regolamentazione amministrativa del settore alimentare, ciò varrà a mantenerlo all'interno del perimetro del rischio consentito, essendo dunque al riparo da conseguenze sanzionatorie, rappresentando tali forme di controllo, all'evidenza, anche una naturale metodologia di prevenzione dei reati alimentari³³⁸.

nell'ordinamento penale valutazioni "esogene", sottratte ad un vaglio di razionalità democratica». Su tali rischi v. altresì F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 1-2, 55 ss., che tra l'altro sul punto riporta un famoso rilievo del tedesco Schunemann secondo cui in tali ipotesi vi sarebbe il rischio di assegnare alla "capra il compito di giardiniere".

³³⁷ Cfr. ad esempio di recente, *ex multis*, Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2015 (dep. 12 ottobre 2015) n. 40772, in *C.E.D. Cass.*, n. 264990, ove è stato ravvisato il reato di detenzione per la vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione facendo leva, tra l'altro, proprio sulla presenza di carne sottoposta irregolarmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, o altresì Cass., Sez. III, 4 ottobre 2006 (dep. 10 novembre 2006) n. 37307, in *Dir. giur. agr.*, 2008, 1, 55 ss., con nota di L. TALDONE, *Responsabilità e controlli sanitari sui prodotti alimentari adulterati*, ove si è esclusa la penale responsabilità del soggetto incaricato di gestire un punto vendita di una catena di supermercati in virtù della ritenuta adeguatezza del piano di autocontrollo, stabilito a livello centrale, che prevedeva la sola ispezione visiva da parte del responsabile di reparto, «...in quanto la rilevabilità dei parassiti da parte di un occhio esperto, la sussistenza dei controlli sanitari obbligatori a monte lungo la catena commerciale e la deteriorabilità del prodotto escludono che a livello di punto vendita si possano richiedere accertamenti più complessi della mera ispezione visiva demandata al soggetto preposto al singolo reparto».

³³⁸ Sull'analogia di fondo tra modelli 231 e sistema HACCP v. già V. PACILEO, *Autocontrollo igienico-sanitario nell'impresa alimentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto possibile tra d.l. n. 155/97 e d.lg. n. 231/01*, in *Cass. pen.*, 2003, 7-8, 2494 ss., il quale peraltro richiama alcuni casi di merito in cui l'assoluzione dell'imprenditore è stata basata sulla corretta predisposizione e implementazione del piano di autocontrollo, pur rilevando chiaramente come, ove un simile *compliance program* rimanga "sulla carta", ciò non possa in alcun modo determinare l'esito assolutorio del giudizio.

Dall'angolo visuale dello studioso del diritto penale si tratta di un approccio che richiama la strategia di politica criminale alla base del d.lgs. n. 231 del 2001: in entrambi i casi, infatti, si richiede all'operatore di autovalutare e autogestire il rischio (per la sicurezza alimentare o di commissione di illeciti penali) legato alla propria attività, di identificare i settori di attività in questa ottica critici, di elaborare le misure operative di prevenzione – e le eventuali azioni correttive da adottare all'esito dell'attività di monitoraggio continuo dell'assetto di controllo predisposto – sulla base di una logica *tailor made*³³⁹.

Si tratta dunque di soggetti che, quali operatori del settore alimentare, sono già tenuti (e, per così dire, *abituati*) a predisporre questi meccanismi di prevenzione – la cui adeguata implementazione contribuisce a impedire che si verifichino quelle condizioni che, come visto, valgono a configurare i reati alimentari³⁴⁰.

Del resto, il settore privato ha assunto da tempo su di sé – e in modo proattivo – questi compiti di prevenzione: la standardizzazione privata, invero, pervade da tempo l'industria alimentare (si pensi, su

³³⁹ In generale, su tali logiche normative e sull'implementazione dei modelli di prevenzione del rischio reato nel settore 231 v. in particolare, per un recente approfondito inquadramento della problematica e per i relativi riferimenti bibliografici, A. GULLO, *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione). Su tali profili si rinvia altresì all'importante saggio di C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001)*, in *Cass. pen.*, 2013, 2, 842 ss. Sulla progettazione e sui contenuti dei modelli organizzativi si veda anche il contributo di A. ROSSI, *La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 416 ss. Sui modelli organizzativi nell'ambito specifico del settore alimentare v. anche S. MASINI, *Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Dir. giur. agr.*, 2012, 2, 79 ss.

³⁴⁰ Sulla naturale compatibilità tra sistema 231 e sistemi di autocontrollo in materia alimentare v. anche E. MAZZANTI, *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo*, cit., 342.

tutte, alle norme ISO di settore³⁴¹ e alle diverse *best practice* consolidate in materia³⁴²).

Va considerato, peraltro, che oltre al piano strettamente regolatorio i principali *player* dell'industria alimentare, che gestiscono la distribuzione di massa, giocano spesso il ruolo, potremmo dire, di “armonizzatori di fatto” delle regole invalse tra i vari attori della *supply chain*, imponendo (elevati) requisiti qualitativi e organizzativi – non solo produttivi, ma anche rispetto alle misure, più di nostro interesse, di *controllo* della produzione stessa – ai medio-piccoli produttori che vogliono diventare fornitori dei grandi marchi della GDO, svolgendo altresì attività periodiche di verifica per accertare che tali soggetti mantengano nel tempo gli *standard* che si sono impegnati a rispettare³⁴³.

E senza qui potersi soffermare su tutte le interessanti prospettive legate all'uso delle nuove tecnologie (come la *blockchain*) per automatizzare e rendere più efficienti le attività di prevenzione del

³⁴¹ Per una recente compiuta disamina di tale sistema e dei meccanismi dell'autonormazione nel settore alimentare v. V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, (in corso di pubblicazione).

³⁴² Offrono una panoramica di tali prassi, tra gli altri: J. SPINK, *Food Fraud Prevention. Introduction, Implementation, and Management*, New York, 2019, 367 ss.; V. D'ACQUARONE, R. ROSCINI-VITALI, *Riflessioni sulle specificità del modello organizzativo nel settore agroalimentare ed enologico in particolare*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2018, 1, 305 ss.

³⁴³ Per un quadro chiaro di tali prassi, e degli obblighi imposti ai fornitori in punto, tra l'altro, di adozione di procedure di autocontrollo e buone prassi lavorative, utilizzo di sistemi I.T. per il ritiro di prodotti o la gestione dei magazzini, controlli interni e attività di *reporting*, cfr. ad es. il contributo di G. AITA, A. AITA, *La best practice di Conad nel settore agroalimentare. I protocolli per l'accreditamento e il monitoraggio dei fornitori dei prodotti a marchio*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, 3, 221 ss., ove peraltro, al netto dell'assenza dei reati contro la salute pubblica e delle contravvenzioni della l. n. 283/1962 tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, si rileva l'opportunità di adottare protocolli di prevenzione, nei modelli organizzativi, anche rispetto alle normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, tenuto conto dei danni reputazionali (e quindi commerciali) derivanti già dalla *notitia criminis*.

rischio in tale ambito, ad esempio rafforzando i sistemi di tracciabilità degli alimenti o realizzando un sistema integrato di controlli³⁴⁴.

Tra standardizzazione dei controlli e vecchie e nuove *best practice*, insomma, ci si muove in un ambito in cui gli enti possiedono già rilevanti, consolidati e utili riferimenti per la costruzione dei propri *compliance program*, anche rispetto alla prevenzione del rischio reato³⁴⁵.

Tale stato dell'arte, allora, rende ormai irrinunciabile il coinvolgimento dell'ente nelle attività di prevenzione dei *food crime*, trasferendo sul versante penalistico l'esperienza già maturata sul piano della regolamentazione amministrativa.

Le tradizionali obiezioni pocanzi richiamate circa i pericoli legati all'assegnare proprio ai tali soggetti (che creano il rischio) il compito di identificare le cautele per mitigarlo, del resto, ci sembra debbano (e possano) essere superate, anche in prospettiva *de iure condendo*, raggiungendo, come meglio diremo³⁴⁶, un difficile ma auspicabile equilibrio tra *deterrenza e premialità*.

³⁴⁴ Sul punto v. G. SPOTO, *Gli utilizzi della Blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, in *Riv. dir., al.*, 2019, 1, 25 ss.; In argomento anche E. MAZZANTI, *Brevi note sulla tutela penale della produzione alimentare locale*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2018, 2, 74.

³⁴⁵ In merito ai contenuti dei modelli organizzativi rispetto agli attuali reati presupposto della responsabilità dell'ente si vedano, di recente, anche rispetto alle indicazioni delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei *compliance program*: M. GAMBARDELLA, *I reati contro l'industria e il commercio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione); I. SALVEMME, *I reati di frode e falsità*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione). Su alcuni presidi adottabili dagli enti rispetto, in generale, alle frodi alimentari v. anche M. BONSEGNA, G. DE PASCALIS, *La responsabilità 231 con riferimento al fenomeno della frode alimentare*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2017, 2, 170 ss. Sui contenuti dei modelli delle imprese alimentari v. altresì T.E. ROMOLOTTI, *D.lgs. 231/2001 e settore agricolo*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, 1, 111 ss.

³⁴⁶ Ci soffermeremo sul punto più diffusamente nella parte conclusiva del presente lavoro.

Ciò, in particolare, può avvenire strutturando un meccanismo che prospetti all'ente *non compliant* la rigorosa applicazione di sanzioni interdittive e pecuniarie per il verificarsi di fatti di reato nel suo interesse o vantaggio, ma che sappia allo stesso tempo premiare – a seconda dei casi, secondo quanto rileveremo nella *pars construens* conclusiva dell'indagine, con l'eliminazione radicale o la mitigazione delle conseguenze punitive – il soggetto collettivo che abbia validamente predisposto il sistema di prevenzione indicato dal legislatore.

L'ente avrà così tutto l'interesse a generare cautele efficienti e che proteggano adeguatamente gli interessi in gioco, potendosi in tal modo sdrammatizzare il rischio, che pure, come detto, è stato evidenziato, che vi sia un conflitto di interessi in questa attività di autonormazione tale da indurre l'ente a predisporre regole non affidabili – perché volte più a tutelare gli interessi dello stesso soggetto economico piuttosto che quelli dei consumatori³⁴⁷.

Le dette obiezioni, peraltro, fanno riferimento anche ad osservazioni più ad ampio spettro, che investono, se intese in senso assoluto, a ben vedere la stessa praticabilità di fondo della collaborazione tra pubblico e privato nel contrasto alla criminalità. Si

³⁴⁷ In argomento, circa i rischi dell'autoregolazione, v. anche N. RANGONE, *Declinazioni e implicazioni dell'autoregolazione*, cit., 6-7, la quale, oltre (appunto) al conflitto di interessi in cui si trovano tali soggetti nel soddisfare al contempo l'interesse pubblico e quello privato, richiama tra l'altro: la mancanza di legittimazione democratica del produttore delle regole e la limitata *accountability*; l'assenza o la limitazione del controllo giurisdizionale; la c.d. "cattura" del regolatore; la mancanza di garanzie di trasparenza e partecipazione all'autoregolazione etc. Su alcune problematiche legate a tali meccanismi v. anche A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 158, il quale rileva come nel campo della produzione alimentare «...il rapporto tra diritto e tecnica emerge in tutta la sua evidenza, cosicché le soluzioni normative, più che scaturire dalle tradizionali forme di democrazia partecipativa, tendono ad essere dettate da soggetti depositari di forme di razionalità tecnico-scientifica, ancorché ritenuti generalmente privi di legittimazione democratica e talora portatori di interessi poco trasparenti se non addirittura lobbistici».

tratta però di una *partnership* che nei fatti, e in una società sempre più globalizzata, non appare rinunciabile.

Il sistema 231, del resto, nella misura in cui pone al centro del sistema ascrittivo dell'illecito da reato la colpa d'organizzazione della persona giuridica – intesa nella sostanza quale mancata o inidonea implementazione delle cautele preventive³⁴⁸ – appare il modello ideale per la responsabilizzazione degli enti per i reati alimentari e, potremmo dire, un meccanismo che funge da perfetto anello di congiunzione con l'analizzata (auto)regolamentazione amministrativa dell'industria del *food*, fondando il rimprovero soggettivo mosso all'ente proprio sulla non corretta predisposizione di sistemi di autocontrollo che già *a monte* contraddistinguono questo particolare settore.

5.2. Gli artt. 25-bis e 25-bis1 del d.lgs. n. 231 del 2001: profili critici

Volgendo adesso più nel dettaglio lo sguardo alle pertinenti disposizioni del decreto 231, va rilevato che costituiscono illeciti presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi i soli delitti contro la lealtà negli scambi commerciali (artt. 515, 516, 517, 517-*quater* c.p.) e quelli di cui al collegato settore della tutela penale di marchi e segni distintivi (artt. 474 e 473 c.p.)³⁴⁹.

Rispetto a questi ultimi (artt. 473 e 473 c.p.) l'ente risulta soggetto – ai sensi dell'art. 25-bis, comma 1, lett. f-bis) e comma 2, del d.lgs. n. 231/2001 – alla sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e alle

³⁴⁸ V. *supra* il paragrafo precedente.

³⁴⁹ In argomento si veda anche P.L. RONCAGLIA, *La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2010, 4, 79 ss.

sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del medesimo decreto per una durata non superiore a un anno³⁵⁰.

Con riferimento, invece, ai reati contro la lealtà negli scambi commerciali di cui agli analizzati artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p., l'ente è sottoposto, ai sensi dell'art. 25-*bis*1, alla sola sanzione pecuniaria – della medesima entità per tutte le figure in questione – fino a cinquecento quote, mentre *non* risultano applicabili le dette sanzioni interdittive – che, come noto, nel sistema del decreto in discorso, vanno, tra l'altro, dall'interdizione dell'esercizio dell'attività, alla sospensione o revoca di licenze o autorizzazioni, fino al divieto di pubblicizzare beni o servizi³⁵¹.

³⁵⁰ Per un commento all'articolo in parola si vedano anche, *ex multis*: D. FALCINELLI, *Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*, in A. PRESUTTI, C. BERNASCONI, C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8.6.2001, n. 231*, Padova, 2008, 264 ss.; A.M. BONANNO, *Sub art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, 2010, 323 ss.; M. BORTOLOTTI, *Sub art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 514 ss.; V. LORIA, *Sub art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in G. LASCO, V. LORIA, G. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, 2017, 286 ss.; D. BADODI, *La responsabilità dell'ente per i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, t. II, Utet, 2019, 3286 ss. Rispetto a tali figure v. anche M. ARENA, *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2009, 4, 53 ss

³⁵¹ Sull'apparato sanzionatorio in questione cfr. anche A. ORABONA, *Delitti contro l'industria e il commercio: frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine ex art. 25 bis 1, d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2013, 2, 215. Per un commento alla norma in questione si vedano anche, tra i molti: D. BADODI, *Sub art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, 2010, 331 ss.; R. BORASIO, V. GROMIS DI TRANA, *Sub art. 25-bis.1*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 527 ss.; D. BADODI, *La responsabilità dell'ente per i delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, t. II, Utet, 2019, 3299 ss.; V. LORIA, *Sub art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio*, in G. LASCO, V. LORIA, G.

Emergono allora sin da subito i profili di criticità del vigente assetto.

Anzitutto, invero, il sistema 231 mostra i “muscoli” del suo sistema sanzionatorio soltanto rispetto alle fattispecie in tema di marchi e segni distintivi di cui agli artt. 473 e 474 c.p. che tuttavia, come visto³⁵², rappresentano soltanto una (minima) parte dell’assetto repressivo costruito dal legislatore nell’ambito della piramide tripartita di contrasto alla criminalità alimentare³⁵³.

L’assenza di sanzioni interdittive per i reati di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p., allora, si mostra in tutta la sua irragionevolezza e sotto plurimi aspetti.

Infatti, si è già detto³⁵⁴ come tra reati contro la lealtà negli scambi commerciali e gli illeciti di cui al connesso settore dei marchi vi sia una sostanziale coincidenza di oggetti di tutela, in entrambi i casi legati all’affidamento dei consumatori rispetto a fenomeni, in linea di massima, di comparabile gravità, che avrebbero quindi meritato di essere meglio coordinati, quanto a conseguenze sanzionatorie, anche rispetto alla responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Inoltre, dato, come visto, il preponderante ruolo nel settore alimentare di imprese di rilevanti dimensioni, l’assenza di sanzioni interdittive finisce, quantomeno rispetto a questi importanti *player* del mercato che possono più facilmente sopportare i costi delle misure punitive pecuniarie, per indebolire l’efficacia deterrente del sistema 231 tradizionalmente associata alla previsione di sanzioni interdittive – i cui

MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, 2017, 290 ss.

³⁵² Cfr. *supra* Parr. II ss.

³⁵³ Per un commento, in generale, all’art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231 del 2001 v. di recente anche G. DE SANTIS, Sub *Art. 25-bis*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 531 ss.

³⁵⁴ V. *supra* Parr. II ss.

effetti negativi colpiscono, con pari intensità, gli enti anche di diverse dimensioni e capacità finanziarie³⁵⁵.

Ancora, e in modo ancor più paradossale, ci sembra si possa rilevare, anche in questa sede³⁵⁶, la contraddittorietà complessiva di un sistema di disciplina che non prevede in tale ambito sanzioni interdittive, ma che invece disciplina – proprio nel settore dei reati contro la lealtà negli scambi commerciali, ai sensi dell’art. 517-*bis* c.p. – la sanzione della chiusura dello stabilimento ovvero della revoca della licenza come pena accessoria che, pur riverberando i suoi effetti nei confronti del soggetto collettivo, accede al solo reato commesso dalla persona fisica. E ciò, come si è visto³⁵⁷, senza alcuna possibilità per l’ente di far valere, nell’ambito del sistema codicistico, l’adeguatezza del proprio modello preventivo con l’effetto, valorizzato invece nel settore 231, di esenzione da ogni responsabilità.

Del resto, se in occasione del d.lgs. n. 507 del 1999 – che ha introdotto il detto art. 517-*bis* c.p. e l’art. 12-*bis* della legge n. 283 del 1962 – il mancato riferimento poteva quantomeno spiegarsi con l’assenza, all’epoca della novella, della disciplina della responsabilità da reato degli enti, una simile giustificazione non ci pare possa certamente essere adottata dal legislatore del 2009 che, nel disciplinare la responsabilità dell’ente per i detti reati, avrebbe dovuto farsi carico di assicurare un ragionevole coordinamento sistematico tra responsabilità dell’individuo e del soggetto collettivo.

Sotto diverso profilo, poi, al di là della già segnalata assenza nell’elenco dei *predicate crime* dei reati contro la salute pubblica e delle

³⁵⁵ In generale su tale aspetto di deterrenza delle sanzioni interdittive, anche rispetto ad enti di differenti dimensioni, v., efficacemente, T. PADOVANI, *L’avvenire della legislazione*, cit., 30.

³⁵⁶ Rinviamo per ogni riferimento in merito all’analisi svolta *supra*, Par. III.

³⁵⁷ V. *supra*, Par. III.

contravvenzioni di cui alla l. n. 283/1962, va rilevato come l'attuale formulazione dei delitti contro la lealtà negli scambi commerciali manifesti spesso³⁵⁸ le proprie capacità applicative soprattutto rispetto alle fasi finali della *supply chain*, piuttosto che in relazione alle condotte di *produzione* dei prodotti alimentari. Invero, queste condotte non rientrano nel perimetro dell'art. 515 c.p., che richiede come elemento costitutivo la consegna all'acquirente del bene, risultando per il resto soltanto eventualmente (e parzialmente) riportabili, avuto riguardo unicamente alle condotte di messa in commercio o in circolazione del prodotto, agli artt. 516 e 517 c.p.³⁵⁹.

Sembra allora di essere dinanzi a un sistema sanzionatorio più adatto a colpire gli anelli finali della catena alimentare, e non tale da prendere in adeguata considerazione gli attori che si pongono a monte della *supply chain*, il cui ruolo è tuttavia cruciale nel funzionamento dell'industria alimentare, anche in termini di concentrazione di potere economico.

Il sistema appare allora mal congegnato: ciò è testimoniato dal fatto che nei repertori giurisprudenziali risultano isolati casi di applicazione degli articoli in analisi del decreto 231 rispetto alle figure criminose di nostro interesse³⁶⁰, per quanto nella prassi esistano già, *de*

³⁵⁸ L'art. 517-*quater* c.p. presenta invece un raggio applicativo più ampio nella misura in cui si rivolge innanzitutto a chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari: su tale disposizione rinviamo all'analisi svolta *supra sub* Par. II.

³⁵⁹ Per una ricognizione di queste figure rispetto alla responsabilità dell'ente v. anche A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017, 56 ss. Per l'analisi di tali fattispecie criminose rinviamo all'analisi svolta *supra sub* Par. II.

³⁶⁰ Basta invero consultare le principali banche dati giurisprudenziali per verificare come nella giurisprudenza di legittimità non vi siano casi di applicazione delle norme in discorso del decreto 231. Per una rara pronuncia di merito di applicazione della normativa in commento rispetto a una associazione criminosa finalizzata alla frode in commercio v. Trib. Siena, sez. pen., 19 maggio 2017, Fusi e altro, in *Arch. pen. web.*, settembre 2018, con nota di A. ROSSI, *Riflessioni sulla responsabilità degli enti per associazione per delinquere e reati-fine in materia agroalimentare*.

iure condito, delle (pericolose) “carte” da giocare contro gli enti collettivi³⁶¹.

Ci riferiamo, in particolare, alla richiamata interpretazione giurisprudenziale del concetto normativo di genuinità di cui all’art. 516 c.p., ritenuto integrato in caso, ad esempio, di mancato rispetto delle normative relative alla composizione degli alimenti: invero, il rischio di “calare” una simile (già di per sé criticabile³⁶²) interpretazione nel sistema 231 ci pare sia quello di rendere tale disposizione una sorta di “norma-ponte”, in grado, cioè, di attribuire rilievo a violazioni relative a profili di sicurezza alimentare presidiati da disposizioni sanzionatorie, come quelle di cui alla legge n. 283/1962, non incluse, come detto, tra i reati presupposto del decreto 231.

E ciò con tutti i rischi e le tensioni che questo comporta rispetto al principio di legalità consacrato nel sistema della responsabilità da reato degli enti e avuto riguardo alla capacità del decreto di orientare senza incertezze gli enti collettivi nella predisposizione delle cautele preventive³⁶³.

Il pericolo che qui paventiamo, lo ribadiamo, non si è ancora manifestato concretamente nella prassi, ma ci pare esistere in nuce in tale sistema normativo come una sorta di “cellula dormiente” pronta ad attivarsi.

Sotto tale profilo, allora, e alla luce di tutte le segnalate criticità, ci pare ineludibile che il legislatore ripensi pure rispetto a tale versante

³⁶¹ Ci riferiamo in particolar modo, come subito diremo, all’art. 516 c.p. quale reato presupposto. Sull’applicazione dell’art. 516 c.p. agli enti (nonché diffusamente sulle misure da adottare nei modelli rispetto agli illeciti di nostro interesse) v. altresì V. VALENTINI, Sub Art. 25-bis1, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 538 ss.

³⁶² V. *supra* Par. II.

³⁶³ Le medesime considerazioni, del resto, sono state svolte dalla dottrina in relazione alla nota vicenda della contestazione all’ente del reato associativo rispetto a reati scopo non inclusi nel c.d. catalogo 231: v. sul punto *supra* i paragrafi precedenti.

le scelte compiute nel contrasto alla criminalità alimentare, avendo cura, nel (ri)costruire il sistema di disciplina riguardante le persone giuridiche, di non perdere mai di vista la visione d'insieme del sistema.

E invero, anche nel settore della responsabilità da reato degli enti collettivi, il legislatore non ha mancato di manifestare quella che, come visto, è una prassi costante della nostra materia, e cioè la tendenza alla polverizzazione della tutela e a procedere – anziché a una revisione organica del settore – con sporadici interventi settoriali, come di recente avvenuto avuto riguardo al settore della filiera degli oli vergini di oliva, sul quale dedicheremo adesso qualche riflessione, a conclusione della nostra indagine sul sistema italiano di contrasto alla criminalità alimentare.

5.3. L'art. 12 della legge n. 9 del 2013 e la responsabilità degli enti operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva: una inapplicabile “norma fantasma”

La legge n. 9 del 2013, recante norme sulla qualità e la trasparenza nel settore degli oli vergini di oliva, ha previsto all'art. 12 che gli enti operanti all'interno di tale filiera «...sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, commessi nel loro interesse o vantaggio [...]»³⁶⁴.

³⁶⁴ La norma, peraltro, ribadendo i medesimi principi già sanciti dal decreto 231, aggiunge che tali reati devono essere commessi da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alle direzioni o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sancendo inoltre come la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. Si tratta, quindi, di previsioni, aggiunte a tale disposizione, che nulla aggiungono e nulla tolgono a quanto già previsto dalla richiamata applicabilità del decreto 231; anzi, come si è rilevato, il fatto che ad esempio non vengano richiamati altri principi fondamentali del decreto, come gli art.

La disposizione, all'evidenza, è significativa non solo perché si tratta dell'unico caso – insieme alla norma relativa alla disciplina del reato transnazionale – di introduzione di reati presupposto al di fuori della naturale *sedes materiae* del decreto 231³⁶⁵, ma anche perché estende la responsabilità da reato di tali enti ai reati contro la salute pubblica di cui agli artt. 440, 442, 444 c.p. non inclusi, come più volte ricordato, nel c.d. catalogo-chiuso di fattispecie criminose del d.lgs. del 2001³⁶⁶.

Al netto della (difficilmente comprensibile) assenza, tra gli illeciti richiamati, del più grave reato collocato in quel sistema di disciplina – l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari di cui all'art. 439 c.p.³⁶⁷ –, tuttavia, la previsione di cui all'art. 12 della legge n. 9 del 2013 qui in commento è del tutto priva di disposizioni sanzionatorie, limitandosi ad estendere la responsabilità di questi peculiari soggetti collettivi anche ai reati in discorso commessi nel loro interesse o vantaggio, ma senza in alcun modo specificare quali tipologie di sanzioni sarebbero applicabili (tra misure pecuniarie e interdittive), né, chiaramente, la rispettiva entità. Tale (clamorosa) lacuna, allora, rende questa previsione una *inapplicabile* “norma fantasma”: una

6 e 7 relativi ai meccanismi di ascrizione sulla base del concetto di colpa di organizzazione, potrebbe in astratto comportare il rischio di far ritenere che si sia voluto derogare all'operatività di alcuni istituti: v. G. ROTOLO, *Sub legge 14 gennaio 2013 n. 9*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 548. Rischi, questi ultimi, insuscettibili di concretizzazione pratica data l'inapplicabilità della norma, come diremo tra poco.

³⁶⁵ Cfr. A. GULLO, *Considerazioni generali ed evoluzione storica*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione), 3 del dattiloscritto, che oltre all'ipotesi qui in analisi richiama anche la figura del reato transnazionale di cui all'art. 10 della legge n. 146 del 2006.

³⁶⁶ Come visto, invece, le altre figure criminose di cui agli artt. 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* sono già state introdotte tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi degli artt. 25-*bis* e 25-*bis*1 del d.lgs n. 231 del 2001 (cfr. *supra* il paragrafo precedente).

³⁶⁷ Nonché, ci pare, sotto diverso profilo, delle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962.

disposizione, insomma, formalmente esistente, ma senza alcuna possibilità di essere sperimentata nella prassi³⁶⁸.

Del resto, l'applicazione concreta di tale figura ci pare avrebbe comportato non pochi problemi in punto, soprattutto, di (complessa) giustificazione della disparità di trattamento nei confronti degli enti operanti in tale particolare filiera, che sarebbero stati sottoposti a un regime nettamente più severo – rispetto a tutte le altre imprese alimentari – in termini di estensione della loro responsabilità da reato anche ai reati contro la salute pubblica, rispetto ai quali, invece, alcuna conseguenza sanzionatoria è prevista per gli altri soggetti collettivi operanti nel settore alimentare.

Né tantomeno ci pare possa argomentarsi che la filiera degli oli vergini di oliva presenti specifiche caratteristiche tali da giustificare una simile, abnorme differenziazione della risposta punitiva.

L'esigenza di estendere la responsabilità degli enti anche con riferimento a tali peculiari figure criminose, infatti, certamente sussiste, ma con riferimento a *tutti* gli operatori del settore alimentare in forma collettiva, e non soltanto rispetto ad alcuni.

Come detto, allora – e simili “vicende” normative rafforzano tale conclusione – è necessario procedere a un radicale ripensamento delle scelte compiute dal nostro legislatore rispetto al contrasto della criminalità alimentare individuale e collettiva.

Vediamo allora, nell'immediato prosieguo della trattazione, di trarre alcune provvisorie conclusioni in merito alla luce dell'analisi sin qui svolta, per poi concentrarci sull'analisi dei profili maggiormente

³⁶⁸ Si veda in particolare A. ROSSI, *Riflessioni sulla responsabilità degli enti*, cit., 17. In tal senso cfr. anche G. ROTOLO, *Sub legge 14 gennaio 2013 n. 9*, cit., 547, il quale appunto correttamente rileva come la mancanza della sanzione non consenta di ritenere la norma in commento applicabile.

caratterizzanti i progetti di riforma che negli ultimi anni hanno riguardato la nostra materia.

6. Alcune provvisorie conclusioni tra *law in the books* e *law in action*

L'analisi sin qui svolta ha permesso di far risaltare le diverse criticità che contraddistinguono il diritto penale alimentare italiano, avuto riguardo alla responsabilizzazione dell'individuo e dell'ente collettivo.

In tale sede intendiamo sintetizzare, in definitiva, quali siano le principali esigenze di riforma emerse nel corso dell'indagine, per poi ipotizzare più nel dettaglio, nella parte conclusiva del lavoro, alcune possibili linee evolutive della nostra materia, ritornando su tutti gli aspetti che qui ci limiteremo a evocare nelle loro linee essenziali.

Un primo rilevante problema, come abbiamo osservato rispetto al primo “gradino” della piramide repressiva articolata dal legislatore nel settore del *food*³⁶⁹, attiene all'ancoraggio della tutela a *gigantesche* oggettività giuridiche, che si traduce in inevitabili incertezze dogmatiche nel definirne i contenuti e, soprattutto, genera difficoltà in sede di applicazione concreta di tali fattispecie criminose.

Ci riferiamo in particolare alla necessaria prova – nei reati contro la salute pubblica – del raggiungimento, nella situazione concreta, della dimensione *dinamica* del pericolo (diffuso) per un numero plurimo e indeterminato di persone. Una nozione, si è detto³⁷⁰, dogmaticamente corretta, attesa l'attuale conformazione del bene giuridico di categoria, ma inevitabilmente vaga e non definibile sulla base di criteri univoci.

³⁶⁹ Cfr. *supra* Par II.

³⁷⁰ V. ancora *supra* Par II.

Dato, quest'ultimo, che ci sembra sia dimostrato dall'insofferenza che la giurisprudenza ha mostrato nel gestire l'applicazione di tali clausole di pericolo per la salute pubblica, avendo a volte tentato di flessibilizzarne la rigidità o, in altri casi, pretermesso l'imprescindibile verifica della *diffusa* probabilità di danno³⁷¹.

A noi pare allora, in definitiva, come non possa che prendersi atto del *fallimento* di tale tecnica di incriminazione nel settore dei reati alimentari.

La prima esigenza di riforma che si pone in tale ambito, quindi, è quella di ricalibrare l'oggetto di tutela su interessi meritevoli di protezione maggiormente *afferrabili* e che siano in grado di resistere alla prova dell'applicazione giurisprudenziale, dovendosi costruire fattispecie i cui requisiti costitutivi, a differenza di quanto oggi accade, possano realmente essere oggetto di prova nel processo, risultando effettivamente "maneggiabili" dal giudice.

Una ulteriore criticità, da risolvere in prospettiva *de iure condendo*, è legata al problema della natura pulviscolare e parcellizzata della tutela nel sistema italiano di repressione degli illeciti alimentari.

Ciò, in particolare, attiene sia alla catalogazione sotto diverse oggettività giuridiche di reati³⁷² che invece appaiono riconducibili al medesimo referente di protezione legato, in particolare, all'affidamento dei consumatori, sia alla *mancata criminalizzazione* di alcune condotte illecite nella lunga filiera alimentare dal campo alla tavola, soprattutto rispetto alle condotte di produzione dei beni alimentari³⁷³.

³⁷¹ Sul punto rinviamo all'analisi svolta *supra* Par II.

³⁷² Si pensi in particolare agli analizzati rapporti tra gli artt. 473 e 474 c.p. e gli illeciti a tutela della lealtà degli scambi commerciali su cui v. *supra* Par. II.

³⁷³ Il riferimento è qui soprattutto a quanto si è rilevato in merito alle sostanze alimentari non contraffatte né adulterate, ma in qualsiasi altro modo pericolose alla salute, di cui è punito soltanto il commercio e non la produzione, e alla frode in commercio che, richiedendo la consegna del prodotto all'acquirente, "taglia" fuori dal raggio applicativo della disposizione molti comportamenti che si collocano nelle fasi

La sfida è qui quella di procedere a razionalizzare e ridurre il novero delle fattispecie esistenti, ricalibrandone gli elementi costitutivi in modo, anche in tal caso, da rendere maggiormente afferrabile l'oggetto di tutela – facendo leva su precise note di disvalore della condotta – e da colmare le lacune esistenti così che si possano responsabilizzare, senza creare vuoti di tutela e valorizzandone il reale apporto nella vicenda concreta, i diversi attori della *supply chain* alimentare dal campo alla tavola.

Avuto riguardo, poi, alle contravvenzioni della legge n. 283 del 1962, oltre alla necessità di risolvere anche in tale sede le problematiche interferenze tra i vari livelli della piramide tripartita di contrasto alla criminalità alimentare³⁷⁴, ci sembra che il legislatore debba qui soprattutto fare finalmente e seriamente “i conti” con il rispetto del principio di offensività, eliminando dall'ordinamento penale tutte quelle figure che, come visto³⁷⁵, appaiono improntate alla logica del rischio piuttosto che a quella del pericolo.

L'esigenza in tale ambito, quindi, è soprattutto quella di ripensare le tecniche normative da utilizzare per consentire al diritto penale di “giocare” comunque un ruolo anche negli ambiti connotati da incertezza scientifica, specie in quei settori ove vi sia l'esigenza di gestire un rischio che, come nel caso della sicurezza alimentare, si ricollega a interessi primari del singolo e della collettività, venendo in gioco problematiche in diverse forme e intensità legate alla salute.

Non si potrà però prescindere da una adeguata valorizzazione del ruolo degli enti, che devono necessariamente essere posti *al centro* di

precedenti della filiera, ferma restando l'applicabilità delle figure prodromiche di cui agli artt. 516 e 517 c.p.: cfr. *supra* Par. II.

³⁷⁴ Si veda in tal senso l'analisi svolta *supra* Par. III.

³⁷⁵ Cfr. *supra* Par. III: il riferimento è qui, tra le altre, soprattutto alla problematica criminalizzazione del superamento di parametri soglia fondati su criteri iper-precauzionali.

un moderno sistema di *enforcement* contro i *food crime* – che sappia realmente intercettare le dinamiche criminologiche e fattuali che caratterizzano il contesto di riferimento del fenomeno di cui si tratta.

Ciò, beninteso, non dovrà avvenire soltanto estendendo la responsabilità dell'ente anche ai reati alimentari che, come visto, tuttora sono esclusi dal novero dei *predicate crime* nel decreto 231, ma anche, da un lato, risolvendo le incongruenze del sistema che abbiamo evidenziato rispetto al tema della (attuale) irragionevole distribuzione di sanzioni interdittive tra individuo ed ente collettivo³⁷⁶, nonché, dall'altro lato, iniziando un percorso di riforma di più ampio respiro che faccia leva sulla *positivizzazione* delle cautele e sulla valorizzazione della *premialità* degli enti virtuosi³⁷⁷.

L'esigenza, invero, è quella di ampliare gli spazi di quella *partnership* tra pubblico e privato che già caratterizza ampi tratti della legislazione alimentare³⁷⁸ e che dovrebbe essere al centro *anche* delle strategie di politica criminale del settore, in modo da rendere gli enti collettivi i principali interlocutori delle strategie di gestione del rischio reato e, altresì, da ignoto tecnologico.

Anche sotto quest'ultimo versante, del resto, il ripensamento delle tecniche penalistiche di *drafting* normativo nei settori caratterizzati da incertezza scientifica non può che far leva sul ruolo di primo piano rivestito in tale ambito dalle persone giuridiche.

Pensiamo così di avere messo sul tappeto le diverse questioni con cui il legislatore penale dovrebbe confrontarsi nel cimentarsi con la costruzione di un armonico ed equilibrato sistema di disciplina in

³⁷⁶ V. *supra* Par. III.

³⁷⁷ Torneremo nel dettaglio sul punto, come anticipato, nella parte conclusiva del lavoro.

³⁷⁸ Si veda l'analisi svolta *supra*: Cap. I, Par. III.

materia, che tenga conto dei profili problematici che l'indagine sin qui condotta ci pare abbia messo in evidenza.

Un ultimo tratto di strada però ci attende prima di dedicare alla *pars construens* dell'indagine la formulazione di alcune proposte *de iure condendo*; dobbiamo infatti analizzare i numerosi progetti di riforma che soprattutto negli ultimi anni hanno interessato la complessa materia qui in esame.

7. Un'analisi delle proposte di riforma: il c.d. Progetto Caselli, il recente d.d.l. A.C. 2427 recante “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari” e gli spunti della dottrina penalistica

Il tema della riforma dei reati alimentari è di recente tornato al centro del dibattito politico e scientifico³⁷⁹.

Un importante progetto di riforma, in particolare, è stato elaborato nel 2015 dalla c.d. Commissione Caselli³⁸⁰.

L'articolato della Commissione si è proposto l'obiettivo di addivenire a una prima, vera riforma organica del diritto penale

³⁷⁹ Soprattutto il settore dei reati contro la salute pubblica, peraltro, anche in precedenza è stato oggetto di diverse proposte di riforma pure in occasione di progetti più ampi di revisione del codice penale. Per una esaustiva panoramica in merito si veda C. PONGILUPPI, *Progetti ufficiali di riforma e indicazioni dottrinali “de lege ferenda” in Italia*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 173 ss. Lo stesso volume collettaneo ove è contenuto il contributo, peraltro, presenta una importante proposta di riforma i cui contenuti, che abbiamo già richiamato in altre parti del lavoro (cfr. *supra* Par. II), sono esposti diffusamente in M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 201 ss.

³⁸⁰ Si tratta della Commissione, presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli, nominata presso il Ministero della Giustizia con i decreti ministeriali del 20 aprile 2015, del 30 aprile 2015 e del 31 luglio 2015. Il testo dell'articolato definitivo proposto dalla Commissione e le relative *Linee guida per lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”* possono leggersi su *Diritto penale contemporaneo* al seguente link: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4245-il-cammino-verso-la-riforma-dei-reati-in-materia-agroalimentare>. Per una compiuta disamina del nuovo progetto si veda in particolare M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 4 ss.

alimentare, toccando entrambe le direttrici che, come più volte detto, caratterizzano la nostra materia: quella sanitaria e quella commerciale.

Soffermiamoci quindi sui tratti maggiormente caratterizzanti tale proposta.

La Commissione, invero, ben consapevole dell'esigenza di rendere maggiormente operative le disposizioni in materia alimentare, alla luce del processo di "contravvenzionalizzazione" di tali reati da parte della giurisprudenza³⁸¹, ha innanzi tutto proposto, oltre ad alcune modifiche riguardanti le ipotesi in tema di avvelenamento e contaminazione di acque e alimenti³⁸², l'introduzione di una nuova macro-fattispecie, unificante gli attuali artt. 440, 442 e 444 c.p.³⁸³, volta a sanzionare chiunque «...produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti *non sicuri, pregiudizievoli per la salute o*

³⁸¹ Nelle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 6-7, si legge invero che il fatto che si sia registrato «...un fenomeno di "contravvenzionalizzazione" di questi delitti [...] è un segno dell'evidente esigenza di rendere più operative le incriminazioni, anche ove manchi la concretizzazione di macro-eventi di pericolo».

³⁸² Il nuovo capo II del titolo VI del c.p., la cui introduzione viene proposta dalla Commissione secondo la nuova denominazione di "Delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali", si apre invero con i nuovi artt. 439 e 439-bis c.p.: il primo punisce chi avvelena acque o alimenti destinati al consumo pubblico di una collettività (specificazione, quest'ultima, diversa da quella dell'attuale art. 439 c.p.); il secondo, invece, si riferisce a chiunque contamina o corrompe acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività, rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica. Sull'esigenza di una tale riforma v., per tutti, M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 18, il quale rileva come «...un delitto di mera "adulterazione" di sostanze alimentari o di acque [...] non è congruo per colpire ipotesi di contaminazione pericolosa per la salute dovuta a fattori esterni al circuito della produzione alimentare [...] L'adulterazione riguarda infatti condotte della tipica produzione industriale di alimenti, e ha carattere più oggettivamente fraudolento che non meramente dannoso, a differenza della contaminazione o della corruzione. Di qui l'esigenza di introdurre un delitto serio, ma di pericolo concreto, riguardante la contaminazione o la corruzione di acque o alimenti: "rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica" dice il nuovo testo».

³⁸³ V. al riguardo C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015, 4, il quale ricorda come il nuovo 440 c.p. raggruppi e sostituisca i vigenti artt. 440, 442, e 444 c.p.

inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto»³⁸⁴.

L'ampio spettro dell'azione tipica della fattispecie qui in esame è condivisibile nella misura in cui risponde all'esigenza di colmare le lacune dell'attuale assetto normativo, che abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, in punto di criminalizzazione di alcune condotte di produzione e messa in circolazione in diverse forme di alimenti pregiudizievoli per la salute, anche ove non contraffatti o adulterati, ma, ad esempio, semplicemente frutto di erronei processi produttivi³⁸⁵.

La fattispecie proposta, tuttavia, va interpretata, per così dire, in “combinato disposto” con le contestuali modifiche proposte rispetto alle ipotesi di cui alla legge n. 283 del 1962, mosse dall'obiettivo di ripensare nel complesso l'assetto di tutela.

La Commissione, invero, ha proposto di riscrivere l'attuale art. 5 della legge n. 283/1962, ivi disciplinando una figura le cui condotte, come accade per il nuovo delitto codicistico, coprono l'intera filiera

³⁸⁴ Corsivi nostri. Il riferimento a concetti quali la sicurezza nella consumazione del prodotto, l'inadeguatezza al consumo umano etc., può ritenersi eredità di un progetto legislativo elaborato nel 2010, su cui v. già M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 74, il quale spiegava l'esigenza di introdurre «...un bene giuridico intermedio: quello della *sicurezza per la consumazione del prodotto*, come momento anteriore al pericolo per la salute, ma posteriore alla violazione di cautele astratte di confezionamento, all'uso scorretto di sostanze, al superamento di soglie etc.», in modo da far fronte alle più volte richiamate difficoltà della giurisprudenza di gestire nella prassi l'applicazione concreta delle clausole di pericolo contro la salute pubblica. Critico rispetto a tale prospettiva è invece A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 610-611, secondo cui «...la progettata estensione della repressione dei delitti alimentari alla dimensione securitaria sembra affetta da una fiducia nell'uso giurisprudenziale tassativo e rispettoso dell'offensività che trova rara rispondenza nella realtà applicativa. La progressione lineare nella tutela che dalla sicurezza alimentare evolve verso la salute pubblica darebbe, infatti, luogo ad un *continuum* sanzionatorio, nel quale le distinte soglie di tutela e i diversi livelli di offensività perderebbero la loro autonomia, finendo per essere assorbiti in un *unicum* preventivo, fluido e ininterrotto».

³⁸⁵ Cfr. *supra* Par. II.

alimentare e si sostanziano sempre nella commercializzazione o messa in varie forme in circolazione di alimenti *non sicuri* o per altra causa *pregiudizievoli per la salute* o *inadatti al consumo umano*; conseguenze, queste ultime, che devono però essere dovute ad alcune precise *cause* individuate dalla norma³⁸⁶.

La differenza, allora, tra tale ambito di intervento e il nuovo delitto codicistico risiede ancora nella presenza nell'art. 440 c.p., e per converso nell'assenza nel novellato art. 5 l. n. 283/1962, del requisito

³⁸⁶ Le cause vengono individuate dalla norma in: a) inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell'Unione europea; b) cattivo stato o inidoneità delle condizioni di conservazione; c) trattamenti subiti, alterazione, presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali. La punibilità viene estesa dal secondo comma anche ai casi di informazioni false o incomplete fornite rispetto ai prodotti che possano comportare effetti dannosi solo per certe categorie di consumatori. La norma peraltro prevede: un delitto ove i fatti siano commessi nell'ambito, nelle forme o per la finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso; una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto se i fatti sono commessi per colpa sempre nell'ambito della GDO o del commercio all'ingrosso; una contravvenzione con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda se i fatti sono commessi nell'ambito del commercio al dettaglio o della somministrazione; una mera sanzione amministrativa se i fatti sono commessi per colpa nell'ambito sempre del commercio al dettaglio o della somministrazione. Il sesto comma poi stabilisce che laddove da tali fatti derivi un disastro sanitario si applica l'art. 445-bis c.p. su cui vedi *infra*. Il progetto della Commissione, inoltre, fornisce le definizioni di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ritenute in dottrina non prive di criticità (v. *infra*): il nuovo art. 5-bis invero prevede che «...gli alimenti si intendono non sicuri quando risultano, anche in relazione a ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, in contrasto con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la prevenzione di danni alla salute. Gli alimenti si intendono pregiudizievoli per la salute quando la loro nocività, o quella dei singoli ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, pur non emergendo in base alla normativa vigente, è comunque accertata e conosciuta dal produttore o dall'operatore alimentare. Gli alimenti si intendono inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile». Sulla nuova fattispecie in questione v. anche C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma*, cit., 5. V. anche, diffusamente, M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 14 ss. Critico sul riferimento “in blocco” a leggi o regolamenti nazionali, in virtù della possibilità di attrarre nel raggio operativo del reato condotte connotate da minima gravità, destinate all'ambito amministrativo, è G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 26. In generale, sull'opportunità in tale settore dell'uso della tecnica di rinvio parziale tramite elementi normativi v. A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 100 ss. Più di recente su quest'ultimo punto anche L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato?*, cit., 305.

del pericolo per la salute pubblica (che, si precisa, deve essere “concreto”)³⁸⁷.

Il principale profilo critico della riforma che si può subito segnalare, quindi, ci pare risieda nel non aver sciolto il principale nodo di fondo che attualmente caratterizza i reati alimentari contro la salute, e cioè, come più volte detto, l’ancoraggio a un requisito di macro-offensività – il pericolo per la salute pubblica – difficilmente “maneggiabile” dal giudice e che rischia di vanificare il tentativo effettuato dalla Commissione, pur apprezzabile nelle sue intenzioni e in attuazione di un preciso e condivisibile disegno di politica criminale, di articolare le condotte in questione prestando attenzione ai profili di offensività.

Né ci pare che il nuovo (proposto) art. 445-ter c.p.³⁸⁸ – volto, tra l’altro, a chiarire che il pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi e va accertato con riferimento al tempo della distribuzione, vendita o messa in circolazione dei prodotti – valga a superare le incertezze nella definizione del concetto

³⁸⁷ Cfr. M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 19-20, il quale rileva come «...il delitto codicistico del nuovo art. 440 c.p. presuppone l’art. 5, legge n. 283 del 1962, e infatti non può concorrere con esso, approfondendolo in termini di offensività verso il pericolo concreto», il quale peraltro precisa come, essendo necessaria la previa violazione del diritto alimentare, viene tipizzato un nesso di rischio tra inosservanza *ex ante* e pericolo che ne deriva *ex post*. I nuovi equilibri proposti tra penale e amministrativo negli illeciti punitivi in materia alimentare (su cui v. anche *infra* in merito alle modifiche in tema di principio di precauzione), peraltro, hanno portato la Commissione a rivedere l’attuale disposto dell’art. 9 della legge n. 689/1981 nel senso di stabilire la prevalenza unicamente delle disposizioni penali avuto riguardo al solo – e, come vedremo, rinnovato – settore delle frodi cc.dd. di natura commerciale di cui agli artt., 517, se aggravato dall’articolo 517-bis, 517-*quater*, e 517-*quater*1 anche quando tali fatti sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di prodotti alimentari ed igiene degli alimenti e delle bevande.

³⁸⁸ Cfr. l’art. 8 dell’articolato della Commissione secondo cui «...agli effetti della legge penale, l’evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o delle sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo. Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali».

di salute pubblica, per quanto offra sicuramente delle indicazioni più puntuali al giudice per procedere all'accertamento del pericolo.

In altri termini, ci sembra irrisolto il tema di fondo della mancata definizione della soglia di persone da esporre a pericolo attinta la quale possa ritenersi raggiunta la prova dell'evento di pericolo di carattere diffusivo necessario per la configurazione di tali reati codicistici.

Nodo che, se non affrontato, rischia di riproporre nella prassi applicativa le analizzate problematiche in punto di "gestione concreta" di tali clausole di pericolo da parte della giurisprudenza³⁸⁹.

Il rischio, insomma, è che il perdurante ancoraggio a tale profilo macro-offensivo arrechi ostacoli all'operatività anche delle ulteriori, apprezzabili disposizioni proposte dalla Commissione in punto, ad esempio, di omesso ritiro di alimenti pericolosi³⁹⁰, informazioni commerciali ingannevoli pericolose per la salute³⁹¹, disastro

³⁸⁹ Cfr. diffusamente *supra* Par. III.

³⁹⁰ Si tratta del nuovo art. 442 c.p. che punisce, fuori dai casi di cui all'art. 440 c.p., l'operatore del settore alimentare che, essendo venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, omette: a) di provvedere ove possibile al loro ritiro dal mercato o al richiamo; b) di informare immediatamente l'autorità competente. La pena si applica anche all'OSA che non osserva i provvedimenti legalmente dati dalla stessa autorità per l'eliminazione del detto pericolo. È stato invero precisato che ciò che differenzia tale disposizione dalla contravvenzione introdotta dal progetto per la violazione degli obblighi discendenti dagli artt. 19 e 20 del Reg. CE n. 178 del 2002 è proprio la presenza nel delitto codicistico del pericolo per la consumazione della sostanza alimentare quale presupposto dell'obbligo di agire: v. M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 20.

³⁹¹ Il nuovo art. 444 c.p. proposto dalla Commissione, invero, punisce chiunque, fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 440, 441, 442, 443 c.p. e dell'art. 5 legge n. 283/1962, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica. Su tale disposizione, peraltro, in dottrina si è rilevata la criticità di non aver esteso la punibilità alle ipotesi di informazioni pericolose per la salute diffuse per colpa, non potendosi escludere che l'incompletezza delle indicazioni sul prodotto sia frutto di trascuratezza o sciatteria da parte dell'agente: v. S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 11, 1349 ss.; l'A. peraltro evidenzia una lacuna anche rispetto al disastro sanitario per colui che distribuisca alimenti che colposamente ignori essere pericolosi per la salute, ove dal fatto derivi per colpa la morte o la lesione di tre o più persone e il contestuale pericolo diffuso per la salute di altri individui (su tale fattispecie v. la nota successiva). Sulla mancanza di una tutela adeguata, *de iure*

sanitario³⁹²; fattispecie, quest'ultima, che del resto richiede, oltre alla morte di tre o più persone quale conseguenza derivante per colpa dai predetti reati, l'accertamento «...del pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone»³⁹³.

Ciò, peraltro, al netto di alcune ulteriori criticità che comunque sono state evidenziate in dottrina nelle definizioni proposte nel nuovo art. 5-*bis* della legge n. 283/1962, relative, ad esempio, alla nozione di alimenti non sicuri, qualificandosi come tali quelli che risultano “in contrasto con i requisiti della normativa vigente”, nonostante la violazione di queste stesse disposizioni sia identificata in realtà, nell'articolo 5 riformato dall'articolato in questione, come “origine” della insicurezza degli alimenti, in un complicato rinvio normativo in cui causa ed effetto finiscono in realtà per coincidere³⁹⁴.

condito, rispetto alle ipotesi di pubblicità ingannevole pericolosa v. già M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri*, cit., 31.

³⁹² Il nuovo art. 445-*bis* c.p. proposto dall'articolato prevede invero che qualora dai fatti di cui agli artt. 439-*bis*, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 c.p. derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

³⁹³ V. sul punto ancora M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 21 ss., il quale peraltro precisa che si tratta di un delitto aggravato (e ipotesi autonoma di reato) e come per accertare l'evento di disastro sia sufficiente l'impiego di criteri epidemiologici, come del resto chiarito anche dalle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 33-34, ove si legge che «...anche la prova epidemiologica della causalità può essere sufficiente, perché come numerosità in un novero di soggetti incisi dello stesso tipo rimane un nucleo certo di patologie dipendenti dalla sostanza distribuita e assunta».

³⁹⁴ V. in particolare sul punto L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato?*, cit., 272 ss. Si vedano inoltre, in merito al nuovo art. 440 proposto dalla Commissione, le considerazioni di S. CORBETTA, *Brevi note*, cit., 1348, il quale sottolinea «...due aspetti problematici, derivanti dal raccordo tra le disposizioni vigenti e quelle di nuovo conio. In primo luogo, rimane inalterato il comma 3 dell'art. 440 c.p., che delinea una peculiare fattispecie autonoma “se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali”; tale disposizione, tuttavia, mal si armonizza con la previsione del comma 1, che, come si è visto, prevede un catalogo di condotte totalmente rinnovato [...] In secondo luogo, il vigente art. 442 c.p. incrimina, tra l'altro, la detenzione per il commercio, il commercio, la distribuzione per il consumo di medicinali da altri avvelenati, corrotti, adulterati o contraffatti in modo pericoloso per la salute pubblica; in tal caso, il fatto non è riprodotto nel nuovo art. 440 c.p.». In argomento si vedano anche i rilievi critici di A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 612-613, secondo il quale «...controllo

Di rilievo, anche alla luce di quanto si è rilevato nelle parti precedenti dell'indagine³⁹⁵, è poi la scelta effettuata dalla Commissione di depenalizzare i fatti previsti dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 riferiti a violazioni che attuano il principio di precauzione³⁹⁶.

A noi tuttavia sembra necessario chiedersi se, nel settore del rischio da ignoto tecnologico, sia auspicabile, come pure autorevole dottrina ha rilevato, che il diritto penale si faccia del tutto da parte³⁹⁷, oppure se in tale ambito – ferma restando la necessità di escludere la

penale dei rischi alimentari e prevenzione da pericoli alimentari per la salute collettiva rappresentano due ambiti la cui eventuale compenetrazione normativa favorirebbe sovrapposizione di direttrici teleologiche di tutela che appare preferibile mantenere rigorosamente separate». L'A., peraltro, auspica anche sulla scia del modello tedesco, e in modo da porre un argine al tradizionale caos normativo della legislazione di tale settore, la creazione di una legge complementare di natura generale che possa fungere da testo unico in materia alimentare, ove sia assegnato all'ambito amministrativo la repressione delle violazioni formali e a quello contravvenzionale il controllo sulla sicurezza in sé dell'alimento, con la determinazione di soglie di rischio fissate da agenzie indipendenti secondo la migliore scienza ed esperienza, lasciando invece al settore dei reati contro la salute pubblica il compito di intervenire con riferimento a una soglia di offensività sempre calibrata sulla destinazione "*in incertis ac plurimas personas*" degli oggetti materiali della condotta, con applicazione del criterio della causalità generale: su quest'ultimo punto v. già, nella *pars costruens* dell'importante indagine, A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 483.

³⁹⁵ Cfr. in particolare *supra* Cap. I, Par. V sulla incomunicabilità tra precauzione e categorie penalistiche classiche.

³⁹⁶ Il nuovo art. 5-ter della legge n. 283/1962 proposto dalla Commissione, invero, stabilisce l'applicazione di sole sanzioni amministrative quando i fatti previsti dall'art. 5 riguardano previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare che attuano il principio di precauzione, qualificando come tali «...quelle rispetto alle quali la nocività per la salute degli alimenti dipende da valutazioni normative che non presentano certezza cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio». Peraltro, rispetto a quest'ultimo riferimento al richiamo espresso al principio, ci sembra che sia non del tutto secondario il rischio di creare incertezze nella prassi applicativa rispetto a quelle disposizioni che, pur non richiamando direttamente detto principio, risultino comunque collegabili a contesti di incertezza scientifica. Non era mancato del resto in dottrina chi rilevava l'esigenza di dotare di maggiore caratura offensiva diverse figure di cui all'art. 5 della legge n. 283/1962: v. ad es. L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 309. Per ulteriori riferimenti in merito si rinvia all'analisi svolta *supra sub* Par. III e alla letteratura ivi richiamata.

³⁹⁷ Si veda in particolare F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 533 ss., in particolare rispetto al "prevedibile fallimento" del diritto penale del comportamento e del pericolo astratto. Per una disamina delle varie posizioni che sono state espresse in argomento v. anche G. MORGANTE, *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, 9, 3319 ss.

pena per le condotte di creazione di un rischio la cui concretizzazione è del tutto incerta – non possano ripensarsi, come anticipavamo, le strategie di innesco del diritto criminale³⁹⁸.

Al riguardo, invero, diffusi spunti nella letteratura penalistica, pur nelle diverse sfumature delle varie posizioni, evocano l'opportunità di adottare sanzioni ispirate al modello ingiunzionale, ove l'illecito penale svolgerebbe il ruolo di presidiare un moderno processo di gestione partecipata del rischio da ignoto tecnologico in *partnership* tra pubblico e privato, sanzionando, ad es., l'operatore economico che non comunichi il rischio per gli interessi in gioco di cui sia a conoscenza, ovvero che non dia corso alle specifiche misure di *compliance* indicate di volta in volta dalle autorità di settore alla singola organizzazione³⁹⁹.

³⁹⁸ Vanno del resto considerate, in tale decisione, le concrete capacità del modello punitivo amministrativo di sorreggere le diverse attività di *enforcement* nei contesti di incertezza scientifica. Sugli elementi da considerare nella scelta tra sanzioni amministrative e penali si vedano in letteratura già, *ex multis*, grandi Maestri come: E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 371 ss.; G. INSOLERA, *Il diritto penale complementare*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 79 ss.; T. PADOVANI, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 952 ss.; F. PALAZZO, *I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986, 35 ss.; C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 4, 1021 ss.

³⁹⁹ Per una compiuta disamina di tale modello, con particolare riguardo alla materia ambientale e all'esperienza USA, si veda F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 381 ss., spec. 389, il quale evidenzia come in tali sistemi la sanzione penale possa «...mantenersi in posizione defilata, tralasciando le violazioni di poco conto per concentrare le energie su quelle più gravi, oltre che realmente portatrici di una reale carica criminosa»: l'A. in particolare richiama a questo riguardo gli esempi, tra l'altro, delle condotte di falso nei dati forniti alle agenzie di *enforcement*, l'omissione dolosa di avviso all'autorità etc. Sull'opportunità di implementare obblighi di comunicazione alle autorità in tali contesti di incertezza v. anche C. PIERGALLINI, *La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 9, 1125 ss. In merito all'uso del modello ingiunzionale nei contesti caratterizzati da mutamenti scientifici v. già: G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1, 29 ss.; G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale.*, cit., 727-728; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 430 ss.; più di recente cfr., *ex multis*: G. FORTI, "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità, cit., 214 ss., specie rispetto alla

Illeciti che, peraltro, ben si presterebbero a identificare come soggetto attivo proprio l'ente collettivo⁴⁰⁰, secondo l'auspicato processo di autonomizzazione della responsabilità della persona giuridica e di *recisione* di quel "cordone ombelicale" che, nella sostanza delle cose, lega ancora la responsabilità dell'ente al fatto dell'individuo e che, come visto, il d.lgs. n. 231 del 2001 non è riuscito fino in fondo a spezzare⁴⁰¹.

responsabilità per omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la gestione del rischio; F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni*, cit., 247; G. MORGANTE, *Criminal Law and Risk Management*, cit., 341 ss.; C. PONGILUPPI, *Principio di precauzione e reati alimentari*, cit., 257 ss., la quale tuttavia rileva l'opportunità di legare l'intervento della sanzione penale solo ai casi di violazione di più ingiunzioni connesse alla medesima attività, ma di differente contenuto. Si sofferma altresì ampiamente su tali prospettive *de iure condendo*, anche avuto riguardo alla posizione degli enti collettivi, F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici*, cit., 411 ss. In argomento, anche per una compiuta ricostruzione delle diverse posizioni emerse in merito, si veda altresì E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, cit., 93 ss. Peraltro, alcune tipologie di ingiunzione pongono sul terreno il problema delle possibili tensioni tra precetti individualizzati e principio di legalità, rispetto al quale autorevole dottrina giustamente già rilevava l'esigenza, in modo da preservare tale fondamentale principio di garanzia, di predeterminare in via legislativa l'esercizio di un simile potere amministrativo in modo che esso sia «...regolato dalla legge nei suoi scopi, nel suo contenuto: si dà porsi come svolgimento di un pensiero già abbozzato dalla legge»: così C. PEDRAZZI, *Odierno esigenze economiche e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 4, 1111-1112.

⁴⁰⁰ Cfr. anche i rilievi di G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, cit., 56-57, secondo cui in tali contesti «...l'unica tecnica pensabile [...] è la tecnica dell'ingiunzione alla persona giuridica: ti ingiungo di adottare la misura di sicurezza X che hai trascurato di adottare, e per ogni giorno che trascuri di adottarla, paghi un milione di euro, e se continui nell'inottemperanza dell'ingiunzione, aumenterà anche qualitativamente la reazione sanzionatoria», rilevando del resto come «...la persona giuridica è il naturale destinatario di regole di diligenza [...] finalizzate al riconoscimento e alla neutralizzazione dei rischi permanenti provocati dai processi produttivi [...]». L'A., peraltro, rileva come l'oggetto di protezione sia qui legato a un bene strumentale connesso all'attività dell'autorità di *enforcement*.

⁴⁰¹ Su quest'ultimo punto si veda da ultimo anche F. GIUNTA, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Discrimen*, 5 ottobre 2020, 7. Da richiamare in tale ambito anche la proposta di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., spec. 534 ss. e 554 ss., il quale nel contesto del danno da prodotto, spesso caratterizzato da condizioni di incertezza scientifica, propone l'introduzione di una nuova figura di illecito di rischio destinato ad operare in presenza di ben determinati e precisi indici (tra gli altri, il verificarsi di morti o lesioni non lievi di più persone, l'omogeneità temporale e territoriale di detti eventi, l'assenza di cause alternative all'uso del prodotto per la spiegazione degli accadimenti etc.) e declinantesi nell'obbligo di ritirare tempestivamente il prodotto dal mercato, con la possibilità tuttavia di rivedere il giudicato (556 ss.) allorquando vengano in rilievo ipotesi esplicative del danno diverse da quanto ricostruito nel processo. La proposta, inoltre, (cfr. 565 ss.) si sofferma anche sulla necessaria responsabilizzazione dell'ente

Avuto riguardo, invece, alla direttrice di tutela legata alla protezione degli interessi commerciali dei consumatori, l'articolato della Commissione propone di inserire, all'interno del Capo II del Titolo VIII del c.p., un nuovo Capo II-*bis* specificamente dedicato alle frodi in commercio di prodotti alimentari⁴⁰².

La riforma, in particolare, si caratterizza *in parte qua* per la depenalizzazione dell'attuale dell'art. 516 c.p., il cui contenuto confluisce in forme diverse nell'ambito della legge n. 283/1962⁴⁰³, e

collettivo, delineando anzitutto l'opportunità della creazione di una unità all'interno della persona giuridica che segua il ciclo di vita del prodotto, monitorando eventuali eventi di danno da segnalare ai vertici anche per la decisione di disporre il ritiro da mercato, ed evidenziando poi come il meccanismo operativo del nuovo illecito consenta di disciplinare (spec. 580) una «...colpevolezza spiccatamente normativa, in cui si rimprovera all'ente di aver deluso un'aspettativa sociale di comportamento, cioè di non aver apprestato dispositivi di autorinforzo protesi a contrastare le dinamiche criminogene», potendosi attribuire a una scelta direttamente espressiva della *policy* dell'ente la decisione dei vertici di non ritirare il prodotto dal mercato in presenza dei detti indici o ricondurre il tutto allo schema dell'agevolazione colposa ove l'illecito derivi da un *deficit* di organizzazione dell'ente nel senso predetto. Si tratta, all'evidenza, di una interessante e articolata proposta, da prendere come punto di riferimento nell'elaborazione di nuove strategie di politica criminale nei settori caratterizzati da incertezza scientifica, tenendo conto tuttavia, a nostro avviso, dei potenziali limiti connessi al legare l'operatività dell'illecito al verificarsi di eventi di danno che, pur rilevando solo quali indici della presenza di un rischio nella struttura della proposta, consentono in realtà l'applicazione dello strumento repressivo soltanto in una fase avanzata, ove invece l'esigenza dovrebbe essere quella di anticipare la soglia di intervento ad un momento precedente da quello del verificarsi di eventi avversi (cfr. diffusamente l'analisi svolta *supra sub* Par. II). In argomento si vedano anche i rilievi di G. DE FRANCESCO, *Dinamiche del rischio e modelli d'incriminazione*, cit., 34, secondo il quale sarebbe «...discutibile che l'illecito, permanendo le 'condizioni di incertezza', venga ricollegato al fatto di non aver escluso dal mercato determinati prodotti, almeno fino a quando il dubbio in merito a questi non venga assunto a fondamento di un provvedimento dell'autorità [...]».

⁴⁰² Ed invero si propone di ridenominare l'attuale Titolo VIII del c.p. con la dicitura “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare”. Per una panoramica di tali nuove disposizioni in materia si veda anche A. QUARANTA, *I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforme ed insidie politiche (prima parte)*, in *Ambiente & sviluppo*, 2016, 6, 425 ss.

⁴⁰³ Il vigente art. 516 c.p. viene invero sostituito dalla nuova ipotesi di frode in commercio di prodotti alimentari (su cui v. *infra* la nota successiva), contestualmente introducendosi il nuovo art. 5-*quater* della legge n. 283/1962, rubricato “Alimenti non genuini”, ove si punisce con sanzioni amministrative di diversa intensità a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito della GDO o del commercio all'ingrosso ovvero in un contesto di commercio al dettaglio, e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque «...prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio o mette altrimenti in circolazione sostanze alimentari private, anche in

per l'introduzione, a fianco dell'immutato art. 515 c.p., di una speciale ipotesi di frode in commercio di prodotti alimentari che, rispetto alla figura "ordinaria", amplia, come da più parti giustamente auspicato, il proprio raggio d'interesse operativo a tutte le fasi della filiera rispetto alle condotte di messa in varie forme in circolazione di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità e quantità, da quanto dichiarato o pattuito⁴⁰⁴.

Si propone altresì una riscrittura dell'art. 517 c.p., in modo da punire le diverse condotte di utilizzo di segni falsi o fallaci, o di omissione di indicazioni obbligatorie su origine, provenienza, identità o qualità della sostanza o di ingredienti che rappresentano il contenuto qualificante del prodotto, effettuate al fine di indurre in errore il consumatore⁴⁰⁵. A quest'ultimo riguardo, peraltro, ci pare debba riflettersi se sia più funzionale far leva sul requisito dell'attitudine ad indurre in errore nell'ambito dell'elemento oggettivo del reato, quale necessaria *attitudine* della condotta a prescindere dall'atteggiamento

parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti [...]». Nelle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 6-7, si spiega invero che l'opzione politico-criminale individuata dalla Commissione è stata quella di «...riversare all'interno del nuovo art. 5-*quater* della legge n. 283 del 1962 [...] le specifiche esigenze di tutela sottese al vigente art. 516 c.p.».

⁴⁰⁴ Il nuovo art. 516 c.p. proposto dalla Commissione, infatti, fuori dai casi di cui all'art. 517 c.p., punisce «...chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti [...]». V. anche C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma*, cit., 7 ss.

⁴⁰⁵ Si riporta di seguito il testo del nuovo art. 517 c.p. (Vendita di alimenti con segni mendaci) indicato nell'articolato: «Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro».

soggettivo dell'agente, ovvero, come il progetto propone, quale aspetto che caratterizza l'oggetto del dolo specifico.

Di rilievo, poi, oltre alla riscrittura dell'art. 517-*quater*⁴⁰⁶, è l'introduzione del reato di agropirateria⁴⁰⁷, quale ipotesi, alternativa a quelle associative, volta a punire la commissione dei fatti di cui alle nuove figure criminose dei novellati artt. 516, 517 e 517-*quater* c.p. attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, in modo da sanzionare in modo più efficace con un *reato autonomo*, e non più facendo leva su una mera aggravante come oggi accade, le condotte *sistematiche* di attentato alla fiducia dei consumatori di prodotti alimentari⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Anche in tal caso lo scopo delle modifiche è stato quello di ampliare il raggio di operatività della fattispecie a condotte prodromiche rispetto alla consegna: v. C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma*, cit., 8. E invero la norma, così come riformulata dalla Commissione, punisce «...Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate [...]». Il secondo comma, così come oggi accade, chiarisce che il reato è punibile a condizione che siano rispettate le disposizioni in tema di tutela delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine degli alimenti.

⁴⁰⁷ L'articolato invero suggerisce l'introduzione dell'art. 517-*quater*.1 (Agropirateria), stabilendo che «...Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516 e 517, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517 *quater*, è punito con la reclusione da tre a setti anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro». I commi successivi, poi, prevedono specifiche disposizioni in tema di aggravanti, attenuanti e confisca (v. l'art. 16 dell'articolato). Ulteriori pene accessorie e misure in tema di confisca sono peraltro previste all'interno dell'articolato (ad es. art. 17 e 18) – oltre a misure di rafforzamento degli strumenti processuali (v. artt. 24 ss.) – in modo da strutturare un sistema completo e coordinato di contrasto a tali forme di criminalità.

⁴⁰⁸ Nelle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 51, si spiega che «...al fine di evitare le incertezze e fragilità sottese al giudizio di bilanciamento delle circostanze (cui sarebbe esposta l'opzione circostanziale), la Commissione ritiene opportuno prevedere un nuovo e autonomo titolo di reato, denominato "agropirateria" (i cui livelli editalli sono tali da consentire l'arresto in flagranza, sulla falsariga del vigente art. 474 *ter* c.p.)». Attualmente, invero, le ipotesi di frodi c.d. commerciali commesse in modo sistematico e con l'allestimento di mezzi e attività organizzate sono previste dall'aggravante di cui all'art. 474-*ter* c.p., richiamata anche dall'attuale terzo comma dell'art. 517-*quater* (cfr., per ulteriori rilievi sul punto, *supra* Par. II).

La Commissione, poi, ha ritenuto di mantenere ferma l'attuale distinzione in tale settore tra i reati collocati nell'ambito del titolo VIII del codice penale e i delitti contro la fede pubblica in materia di marchi e segni distintivi, trasportando peraltro in quella sede le condotte di fabbricazione o uso di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi⁴⁰⁹.

Scelta, quest'ultima, che ci sembra non condivisibile nella misura in cui fa sì che permanga l'attuale caratteristica di polverizzazione della tutela in materia alimentare avuto riguardo a condotte che, come abbiamo più volte evidenziato, ci paiono riconducibili al medesimo interesse rappresentato dell'affidamento del consumatore rispetto alla qualità, alla quantità, all'origine o alla provenienza del prodotto.

L'articolato, in ultimo, si fa condivisibilmente carico di disciplinare la responsabilità da reato degli enti collettivi per gli illeciti in materia alimentare⁴¹⁰.

In tal senso le indicazioni della Commissione si muovono in una duplice direzione.

Da un lato, invero, il progetto suggerisce l'introduzione, all'interno del d.lgs. n. 231 del 2001, di un nuovo art. 6-*bis* concernente i modelli di organizzazione e controllo del rischio reato dell'ente qualificato come impresa alimentare, con indicazioni di maggiore dettaglio sui contenuti dei *compliance program*⁴¹¹.

⁴⁰⁹ Si vedano invero le modifiche in tal senso disposte dagli artt. 19, 20 e 22 dell'articolato.

⁴¹⁰ In argomento diffusamente v. C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Dir. agr.*, 2016, 1, 47 ss.

⁴¹¹ La disposizione, che si riferisce alle imprese costituite in forma societaria e individuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 178/2002, prevede invero come sia necessario adottare e attuare efficacemente un sistema di controllo aziendale al fine di, tra l'altro: rispettare gli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti e verificare i contenuti delle comunicazioni pubblicitarie; effettuare le attività di vigilanza sulla rintracciabilità degli alimenti e per garantirne qualità, sicurezza e integrità; gestire le procedure di richiamo o ritiro dei prodotti, etc. Inoltre si evidenzia

Una proposta, quest'ultima, che si pone nel solco dell'auspicato – e finora inattuato – processo di positivizzazione delle cautele richieste agli enti collettivi⁴¹², per quanto la dottrina più accorta ha giustamente evidenziato alcuni aspetti da rivedere sul punto: si pensi, ad esempio, al fatto che la disposizione fa riferimento, in generale, al modello dell'impresa alimentare e non invece, più correttamente, alle singole “famiglie” di reati (connessi al settore alimentare) cui le cautele

la necessità di prevedere idonei sistemi di registrazione delle attività di controllo effettuate, un meccanismo di vigilanza sull'attuazione del modello e il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, strumenti disciplinari per la violazione delle misure del modello e un'idonea articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i necessari poteri per effettuare la valutazione e la gestione del rischio all'interno dell'organizzazione. A questo riguardo, peraltro, va ricordato come il medesimo articolato abbia previsto l'introduzione, all'interno della legge n. 283/1962, di un nuovo art. 1-*bis* dedicato alla delega di funzioni da parte del titolare dell'impresa alimentare, prevedendo i requisiti formali e sostanziali di validità della delega e, soprattutto, sancendo che il residuale obbligo di vigilanza che permane in capo al delegante si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione di cui al nuovo art. 6-*bis* del d.lgs. n. 231 del 2001 (secondo un modello che quindi replica quello già sperimentato nel settore della sicurezza sul lavoro ai sensi, in particolare, degli artt. 16 e 30 del d.lgs. n. 81 del 2008). Per il resto, il nuovo art. 6-*bis* prevede delle misure semplificate per le piccole e medie imprese e per le microimprese con meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a due milioni di euro: nel primo caso, invero, si prevede che il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli possa essere affidato anche a un solo soggetto, individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio; nel secondo caso, invece, si stabilisce che il compito di vigilanza può essere svolto direttamente dal titolare dell'impresa alimentare qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione. Sulla disposizione in oggetto v. anche A. DI LERNIA, *Sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro: quale (in)sicurezza nei Compliance Program?*, in *Annali Dipartimento Jonico*, 2015, III, 160. Avuto riguardo alle disposizioni relative alle PMI, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 325, ha segnalato il rischio che la previsione di un elenco nazionale degli organismi di vigilanza monocratici per le PMI del settore alimentare possa determinare «...un'ultronea burocratizzazione della figura in esame, peraltro – poco comprensibilmente – riservata proprio alle PMI, dove per ragioni dimensionali viepiù si avverte un'esigenza opposta». L'A. peraltro evidenzia altresì come il riferimento contenuto all'organo di vigilanza nelle microimprese con meno di 10 dipendenti e volume di affari inferiore a 2 milioni di euro si riferisca a competenze che possono comportare il pericolo di sottendere una posizione di garanzia penalmente rilevante con confusione di ruoli tra OdV e garanti dell'integrità dei beni di riferimento.

⁴¹² V. ancora C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., 50, il quale rileva come la disposizione in questione ha lo scopo «...di introdurre un modello-tipo, potenzialmente idoneo, se adottato, a escludere o attenuare la responsabilità delle imprese alimentari costituite in forma societaria e ad incanalare gli operatori del settore nella direzione di una correttezza gestionale e organizzativa tale da prevenire la commissione dei reati presupposto».

suggerite si riferiscono, non essendo certo ipotizzabili misure di prevenzione valide indiscriminatamente per tutti i reati presupposto della responsabilità dell'ente⁴¹³.

Sotto diverso versante, poi, la riforma si fa carico dell'esigenza – come visto, da più parti evidenziata – di ampliare il c.d. catalogo dei *predicate crime* del decreto 231 includendovi anche i reati alimentari codicistici contro la salute pubblica e ricalibrando i contenuti di tale elenco alla luce delle modifiche operate in punto di frodi in commercio di prodotti alimentari⁴¹⁴.

Anche sotto tale profilo, però, non sono mancati i rilievi critici, nella misura in cui tale lista non include, in modo, ci pare, non condivisibile, i reati di cui alla legge n. 283/1962, che, come si è visto, risultano nella prassi largamente applicati anche alla luce della difficoltà di provare l'evento di pericolo per la salute pubblica⁴¹⁵,

⁴¹³ Cfr. per tutti sul punto V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 320-321.

⁴¹⁴ L'articolato, invero, elimina il riferimento agli artt. 516, 517, 517-ter e 517-*quater* c.p. nell'ambito dell'attuale art. 25-*bis*1 del d.lgs. n. 231 del 2001 e, contemporaneamente, introduce il nuovo art. 25-*bis*2, rubricato "Delle frodi in commercio di prodotti alimentari", per estendere all'ente la responsabilità da reato con riferimento agli artt. 516, 517, 517-*quater* e 517-*quater*1 c.p. Allo stesso modo, si introduce il nuovo art. 25-*bis*3 nel decreto 231, rubricato "Dei delitti contro la salute pubblica", volto ad estendere all'ente la responsabilità da reato in relazione agli artt. 439, 439-*bis*, 440, 440-*bis*, 444, 445-*bis*, 452 c.p.

⁴¹⁵ Ha censurato tale mancanza anche V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 323 ss., il quale evidenzia altresì alcune imprecisioni lessicali avuto riguardo al settore 231 nell'articolato proposto dalla Commissione. Sulla lacuna in questione v. anche F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, 12. Peraltro, quanto all'estensione all'ente della responsabilità per i reati alimentari di natura colposa di cui all'art. 452 c.p. va segnalato come l'articolato si riferisca al "*delitto*" di cui all'art. 452 c.p., quando in realtà tale disposizione contiene al suo interno il riferimento a molteplici disposizioni, estendendo nei vari commi il raggio operativo delle norme di cui agli artt. 438, 439, 439-*bis*, 440, 441, 442, 443 e 445 anche rispetto ai corrispondenti fatti commessi per colpa. Ci sembra di poter segnalare a margine, allora, come per evitare qualsiasi dubbio in merito all'estensione della responsabilità dell'ente a tutte le ipotesi in discorso sarebbe stato meglio riferirsi (al plurale) ai "*delitti*" previsti dal novellato art. 452. Peraltro, il medesimo problema si presenta negli stessi termini anche nel d.d.l. n. 2427 attualmente in discussione in Parlamento, e di cui parleremo tra poco.

nonché, secondo una scelta difficilmente comprensibile ed evidentemente frutto di una mera “svista”⁴¹⁶, il nuovo delitto (doloso) di omesso ritiro di alimenti pericolosi di cui all’art. 442 c.p.

Inoltre, l’applicazione delle sanzioni interdittive, nell’ambito delle frodi cc.dd. di natura commerciale, viene limitata al solo reato di agropirateria, così in parte pregiudicandosi, ci sembra, l’effetto deterrente delle sanzioni del decreto soprattutto rispetto agli operatori della grande industria⁴¹⁷.

Del resto, la responsabilizzazione della persona giuridica con riferimento a tali illeciti avrebbe rappresentato una buona occasione per estendere anche all’ente – superando gli attuali limiti del decreto 231 che impediscono il “transito” di alcune cause di non punibilità dall’individuo all’ente⁴¹⁸ – la procedura di estinzione della

⁴¹⁶ In argomento anche E. MAZZANTI, *Circolarità e dinamicità*, cit., 37-38, il quale giustamente fa notare come l’esclusione riguarda “eccentricamente” l’ipotesi dolosa, essendo quella colposa richiamata per il tramite dell’estensione della responsabilità dell’ente all’art. 452 c.p., al netto delle criticità sul punto che abbiamo ricostruito nella nota precedente.

⁴¹⁷ Infatti, il primo comma del nuovo art. 25-bis2 del d.lgs. 231 proposto dalla Commissione stabilisce per tutte le ipotesi in discorso l’applicazione di sanzioni pecuniarie con livelli differenti di quote, mentre il secondo comma disciplina l’applicazione di sanzioni interdittive per il solo art. 517-*quater*1. Peraltro, il terzo comma prevede che se l’ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dal “comma primo”, si applica all’ente la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Tale “pena di morte” per l’ente, pertanto, a tali condizioni sarà possibile anche in relazione ai reati del “comma primo”, per il quale sono applicabili nella forma base esclusivamente sanzioni pecuniarie ove manchi tale stabile direzione teleologica dell’attività: la proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria sembra allora sacrificata, per quanto l’essere in presenza di un ente c.d. intrinsecamente illecito giustifichi comunque, in fin dei conti, tale severa risposta punitiva. Nel nuovo art. 25-bis3, invece, il legislatore prevede per ciascuna ipotesi criminosa ivi richiamata l’applicazione all’ente tanto di sanzioni pecuniarie quanto di quella dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.

⁴¹⁸ Invero, sull’attuale impossibilità di estendere all’ente le cause di estinzione del reato previste dalla persona fisica in virtù del disposto dell’art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, che come noto prevede che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia, v. da ultimo, per tutti, E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2020, 2, 189 ss.

contravvenzioni in materia alimentare, proposta (a determinate condizioni) dall'articolato per la persona fisica⁴¹⁹, in caso di adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo accertatore, secondo un procedimento di *cooperative compliance* che potrebbe trovare proprio nella persona giuridica, per i motivi che abbiamo già osservato⁴²⁰, un naturale e perfetto interlocutore alla luce delle caratteristiche del settore del *food*.

Il progetto di riforma della Commissione, ad ogni modo, non ha avuto alcun seguito parlamentare.

Tuttavia, il recente A.C. 2427 recante “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari”, tuttora in discussione in prima lettura alla Camera dei Deputati, ne ha ripreso gran parte dei contenuti, pur modificando l'originario articolato rispetto ad alcuni profili⁴²¹.

Ci soffermeremo allora brevemente soltanto sui più importanti elementi di novità di tale nuovo progetto di riforma.

⁴¹⁹ Si veda il meccanismo delineato nel dettaglio dagli artt. 39 e ss. dell'articolato e riferito alle contravvenzioni «...in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità ed igiene alimentare che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica ed alla sicurezza alimentare, e la cui realizzazione dipende da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo commerciale o comunque di lavoro, che possano essere neutralizzati o rimossi»: così il nuovo art. 12-ter della legge n. 283/1962 proposto dalla Commissione. Per un'analisi di tale meccanismo estintivo, di cui si propone l'introduzione nella legge n. 283/1962, v. C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., 57 ss.

⁴²⁰ V. *supra* Par. V.

⁴²¹ Il testo del nuovo d.d.l. può leggersi al seguente link: <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2427&sede=&tipo=>. Sulla riforma v., per tutti, D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2020, 4, 165 ss., anche per alcune osservazioni sui nuovi artt. 440-ter e quater c.p. Per una panoramica delle novità v. anche N. MENARDO, *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti. Brevi osservazioni al D.D.L. S n. 283 della XVIII Legislatura (progetto della Commissione Caselli)*, in *Giur. pen.*, 14 aprile 2020. Rispetto alla responsabilità degli enti v. anche E. NAPOLETANO, E. MASSIGNANI, *Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?*, in *Giur. pen.*, 4 giugno 2020.

Innanzitutto, invero, il nuovo d.d.l. ripropone, pur secondo differenti modalità, la differenziazione, già presente nel 2015, tra art. 439 c.p., disciplinante l'avvelenamento di acque o alimenti, e un nuovo art. 440 c.p. dedicato invece alle condotte di mera contaminazione, adulterazione e corrompimento di acque, alimenti o medicinali, che vengano resi pericolosi alla salute pubblica⁴²².

A differenza della proposta originaria della Commissione, però, scompare il riferimento alla destinazione al consumo pubblico o di una collettività, ritenuto superfluo, e si parifica nell'intero articolato, secondo cadenze non condivisibili, date le specificità dei farmaci, il trattamento penale della contaminazione/adulterazione di acque, alimenti e medicinali⁴²³.

⁴²² Il nuovo art. 439 proposto nell'articolato punisce chiunque avvelena acque o sostanze alimentari, mentre il novellato art. 440 sanziona chi contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, prevedendo che la stessa pena si applichi anche a chi, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione di leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. Sul riferimento all'attività di impresa v. *infra*. V. sul punto peraltro i rilievi di D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., 170, il quale evidenzia come sia problematica «...la mancata previsione di un 439-bis, dedicato alla contaminazione o alla corruzione di acque o di alimenti, proposto in sede dello Schema di d.d.l. della Commissione Caselli [...] come si vedrà fra un momento, le condotte di mera contaminazione sono inserite, nel disegno di legge ora all'esame, nell'art. 440 assieme a quelle di adulterazione e corruzione. A questo proposito, sarebbe comunque da non perdere l'occasione di offrire una definizione legale di "avvelenamento" correttiva di prassi giudiziarie recenti e assai discutibili, che vorrebbero confondere nell'avvelenamento, che è delitto perfettamente equiparabile sul piano sanzionatorio alla strage, anche ipotesi di mera contaminazione agro-alimentare a seguito di immissioni industriali nell'ambiente [...]». L'A. propone quindi una possibile definizione di avvelenamento facente leva sull'introduzione nelle acque e negli alimenti di sostanze tossiche "in misura idonea" a causare morte o lesioni gravi o gravissime ove si tratti di consumo normale delle acque o degli alimenti così avvelenati e dei loro derivati.

⁴²³ Nella relazione di accompagnamento al nuovo d.d.l. (che può leggersi al link riportato *supra*), invero, si legge che nel nuovo art. 440 «...a differenza di quanto si è operato nell'articolo 439 del codice penale, si è ritenuto di chiarire che la condotta deve riguardare la destinazione del bene all'alimentazione, implicita per gli alimenti e specificata per le acque, in considerazione dell'esigenza di delimitarne l'oggetto rispetto al più ampio concetto di acque utilizzato nell'articolo 439. È sembrato, invece, superfluo inserire il riferimento al consumo pubblico o di una o più comunità,

Sotto diverso profilo, poi, si propone l'introduzione di una nuova fattispecie (il 440-*bis* c.p.), che unificando diverse condotte oggi sparse, per quanto qui interessa, tra gli artt. 442 e 444 c.p., punisce un'ampia gamma di condotte lungo l'intera filiera alimentare, e nell'ambito di attività d'impresa, aventi ad oggetto in sostanza la distribuzione in diverse forme di alimenti, medicinali o acque non solo avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati o corrotti, ma anche prodotti, trattati o composti «...in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi»⁴²⁴, che siano pericolosi alla salute pubblica.

La scelta allora è stata quella di non replicare il riferimento alle definizioni di prodotti *non sicuri* o *pregiudizievoli per la salute* adottate, con le segnalate criticità, dalla Commissione del 2015; e ciò anche rispetto alle modifiche proposte relative alla legge n. 283 del 1962. Invero, tali “risalenti” definizioni non trovano riscontro

in quanto la destinazione delle acque all'alimentazione appare maggiormente idonea a precisare che con la fattispecie si intende sanzionare le condotte indicate soltanto se poste in essere rispetto ad acque destinate al consumo umano, mentre il concetto di consumo pubblico di una o più comunità poteva prestarsi ad equivoci e, in ogni caso, era privo di precisione». Inoltre, si chiarisce appunto che «...nell'intero corpo normativo che si è innovato, il trattamento relativo agli alimenti è stato parificato a quello relativo ai medicinali, in ragione dell'identità del pericolo che può derivare alla salute pubblica, a prescindere dal tipo specifico di prodotto».

⁴²⁴ Il nuovo art. 440-*bis* c.p. proposto dal d.d.l., infatti, punisce – fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 439 e 440 c.p. – «...chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica [...]». Il d.d.l., peraltro, propone di introdurre un nuovo art. 445-*ter* c.p. che, oltre a chiarire sulla scia del progetto del 2015 che il pericolo per la salute pubblica deve tener conto dei consumi cumulativi e va valutato al momento della distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo del prodotto, specifica che «...l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite [...] l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato».

nemmeno nella riformulazione dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 proposta dal nuovo d.d.l.⁴²⁵.

Questa modifica viene spiegata nella relazione di accompagnamento facendo riferimento al fatto che tali locuzioni risultano prive di una "adeguata definizione normativa"⁴²⁶.

Rimane tuttavia, al netto di tale differenza, l'impianto di fondo legato al perdurante e problematico ancoraggio della tutela al concetto di pericolo per la pubblica salute, con tutte le criticità che abbiamo già evidenziato.

⁴²⁵ Il novellato art. 5 della legge n. 283/1962 proposto dal d.d.l., discostandosi in parte da quello proposto dalla Commissione del 2015 specie per la mancata differenziazione della reazione punitiva a seconda della tipologia di produzione (dettaglio, ingrosso etc.), prevede invero che «...salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità, alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni». I commi successivi peraltro estendono la pena all'ipotesi in cui il consumo di un alimento risulti nocivo (anche solo per particolari categorie di consumatori) a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite, e prevedono invece la pena dell'arresto da sei mesi a due anni se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa. Per un'analisi delle novità di tale d.d.l. si vedano anche i diversi contributi pubblicati in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, (in corso di pubblicazione). In argomento D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., spec. 168 e 176 ss., evidenzia come la differenza tra tale ipotesi *extra codicem* e i delitti del c.p. risieda appunto non tanto nelle condotte ma nella caratura offensiva delle stesse (con tutti i rischi che ciò comporta rispetto alla capacità della giurisprudenza di saper gestire i confini tra le norme) ed esprime per altro verso dubbi sulla coerenza della nuova previsione con la riforma in tema di riserva di codice, dato che la legge n. 283 non disciplina più in modo organico la materia alimentare, pur sottolineando come la deroga potrebbe motivarsi tra l'altro in virtù della scalarità della tutela della sicurezza alimentare.

⁴²⁶ La relazione di accompagnamento al nuovo d.d.l. (per il relativo link cfr. *supra*), infatti, spiega che «...si è espunto, benché contenuto nella proposta della citata Commissione [...] il riferimento agli alimenti non sicuri e pregiudizievole per la salute, in quanto privo di un'adeguata definizione normativa».

Una ulteriore differenza da segnalare attiene poi all'inclusione tra i reati presupposto del d.lgs. n. 231 del 2001 dei reati previsti dal novellato art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 283 del 1962, nonché del delitto (doloso) di omesso ritiro di prodotti pericolosi, inserito nel d.d.l. nel nuovo art. 440-*ter* c.p., come già rilevato “assenti ingiustificati” nel progetto del 2015⁴²⁷.

Tuttavia, rispetto agli illeciti di cui alla legge n. 283 del 1962, ci sembra difficilmente giustificabile la scelta di limitare tale estensione alle figure dolose di cui all'art. 5, escludendo dai reati presupposto della responsabilità dell'ente le ipotesi colpose di cui al comma 3 della medesima disposizione, dato che, come più volte rilevato nel corso dell'indagine⁴²⁸, soprattutto nei contesti imprenditoriali a base lecita saranno proprio tali ipotesi criminose a venire più di frequente in rilievo in virtù dei difetti d'organizzazione dell'ente.

La restante parte dell'articolato è invece, come anticipato, nella sua struttura pienamente riconducibile ai contenuti dell'originario progetto della c.d. Commissione Caselli, sui quali ci siamo già soffermati⁴²⁹.

L'impressione che pertanto si trae all'esito dell'analisi di tali progetti di riforma, in definitiva, è che pur migliorandosi e ammodernandosi sotto alcuni profili l'attuale sistema di contrasto alla criminalità del settore del *food*, rimangano irrisolti alcuni importanti

⁴²⁷ Cfr. il nuovo art. 25-*bis*3 del d.lgs. n. 231 del 2001 proposto dal nuovo d.d.l., che anche per queste due ipotesi prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e della misura interdittiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

⁴²⁸ Cfr. diffusamente *supra* Par. II.

⁴²⁹ Nella stessa relazione di accompagnamento al nuovo d.d.l. (v. il link riportato *supra*), invero, si evidenzia che la riforma proposta «...trae origine dal testo formulato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministero della giustizia 20 aprile 2015, rimodulato in alcuni punti per esigenze di coerenza sistematica nonché allo scopo di tenere conto delle osservazioni emerse nel corso della successiva istruttoria, anche in conseguenza dell'attività di concerto con altre amministrazioni».

nodi di fondo che, come visto, rappresentano le principali cause dell'attuale ineffettività del nostro modello di contrasto ai reati alimentari: dall'aggancio a forme di tutela affette da "gigantismo", alla non del tutto compiuta valorizzazione del ruolo delle persone giuridiche anche rispetto alla prospettiva premiale⁴³⁰, al ruolo del diritto penale nei contesti connotati da incertezza scientifica⁴³¹.

7.1. Le iniziative europee: uno sguardo alla proposta (respinta) della Commissione Europea in sede di adozione del Regolamento n. 882 del 2004 e al progetto "Eurodelitti"

Si è già detto, nella prima parte della trattazione, come in ambito europeo siano del tutto assenti misure di armonizzazione delle legislazioni penali di contrasto alla criminalità del settore alimentare⁴³².

In passato, in realtà, in ambito comunitario sono state avanzate alcune proposte in merito che, tuttavia, non hanno avuto alcun seguito legislativo.

Ci riferiamo, anzitutto, al documento COM(2003) 52 *Final* della Commissione europea emesso in sede di adozione del regolamento n.

⁴³⁰ Sulle logiche riparatorie e specialpreventive che caratterizzano il settore 231 si veda diffusamente il saggio di M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 579 ss.

⁴³¹ Sul punto peraltro, rispetto al nuovo d.d.l. in discussione, D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., 179 ha evidenziato come «...mentre va valutata con favore la scelta di riservare al dominio dell'illecito amministrativo le situazioni tipiche del principio di precauzione [...] la norma che qui si commenta sembra riguardare però solo provvedimenti concreti dell'autorità competente e non norme generali e astratte [...]», potendo quindi risultare disfunzionale «...e contraddittoria rispetto all'art. 650 c.p.», essendo necessario interrogarsi, peraltro, sulla sufficienza di una tutela amministrativa per i provvedimenti riguardanti alimenti sospettati di esseri rischiosi.

⁴³² V. diffusamente al riguardo *supra* Cap. I, Par. III.

882/2004⁴³³. All'art. 55 di tale atto, infatti, la Commissione, nella convinzione che «...*in many cases, only criminal penalties will provide a strong dissuasive effect* [...]», proponeva l'introduzione di una «...*list of serious offences against Community feed and food law committed intentionally or through serious negligence, for which Member States must provide for criminal sanctions. These are the offences that could threaten most feed and food safety and therefore public health*»⁴³⁴.

La Commissione, peraltro, rilevava l'importanza di sanzionare le condotte inserite in tale lista «... “*per se*”, *whether they eventually lead or not to the placing on the market of unsafe feed or food* [...]», lasciando peraltro gli Stati membri liberi di prevedere «...*additional offences and/or provide for different additional types of enforcement measures and penalties*»⁴³⁵.

Quanto invece alle persone giuridiche, la Commissione si assestava su una posizione prudente, in quanto, pur evidenziando l'importanza della responsabilizzazione delle *corporation* in tale settore, riconosceva come per molti Stati membri la previsione di

⁴³³ Il documento, dal titolo: *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on official feed and food controls (presented by the Commission)* – COM(2003) 52 Final, 2003/0030(COD), può consultarsi al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri:COM:2003:0052>. Per un commento si veda anche M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 117 ss.

⁴³⁴ V. *Proposal for a regulation*, cit., 25-26, ove peraltro la Commissione precisa che «...*The proposal aims to set a minimum standard of feed and food safety protection, including animal health and animals welfare, through criminal law. It does not cover all activities regulated by Community feed and food law, but only important offences that may lead to the placing on the market of feed or food that are unsafe in the sense of Articles 14 and 15 of Regulation (EC) No 178/2002*». La lista delle *criminal offences* in questione è inserita nell'*Annex VI* della proposta, ove si prevede un'articolata lista di condotte che fa riferimento, tra l'altro, a condotte quali «...*the contamination and placing on the market of food with substances that may seriously affect human health, in breach of the provisions of Council Regulation (EEC) No 315/93 [...] the use of unauthorized or prohibited additives in food in breach of Article 2 of European Parliament and Council Directive No 95/2/EC [...] the illegal introduction into the territory of the Community of feed and food in breach of Articles 14, 15 and 16 of this Regulation* [...]» etc.

⁴³⁵ V. *Proposal for a regulation*, cit., 26.

sanzioni penali per gli enti collettivi avrebbe comportato la modifica di principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti. Rilevava perciò la Commissione al riguardo che «...*Member States would be able to foresee sanctions other than those of criminal nature as long as they are effective, proportionate and dissuasive. For instance, they could provide for non-criminal fines, judicial supervision, judicial winding-up orders or exclusion from entitlement to public benefits or aid*»⁴³⁶.

Si è trattato, insomma, di una prima *embrionale* proposta, basata peraltro su una non agevole tecnica normativa volta alla elencazione di svariate specifiche condotte da criminalizzare, e ancora abbastanza timida in punto di espressa previsione dell'obbligo, come detto essenziale per le ragioni più volte analizzate, di una diretta responsabilizzazione degli enti per i reati alimentari commessi nel loro interesse o vantaggio. Senza qui peraltro richiamare il tema della limitazione di responsabilità alle sole ipotesi intenzionali o di *serious negligence*, che pure, ci pare, in quest'ultimo caso avrebbe potuto comportare non poche oscillazioni nella prassi applicativa.

La proposta di armonizzazione – che avrebbe ad ogni modo rappresentato una iniziale, *perfettibile* piattaforma di riferimento su cui innestare prime misure di armonizzazione delle legislazioni punitive in ambito europeo – venne però subito abbandonata nel processo legislativo che ha portato all'emanazione del detto regolamento e finora non è mai stata ripresa dalla Commissione europea⁴³⁷.

Va richiamata, infine, sempre rispetto alle proposte in materia avanzate in ambito europeo, la soluzione ipotizzata nell'ambito del progetto “Eurodelitti”⁴³⁸.

⁴³⁶ V. *Proposal for a regulation*, cit., 27.

⁴³⁷ V. anche M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 117-118.

⁴³⁸ Si tratta di una iniziativa coordinata agli inizi degli anni 2000 dal Prof. Klaus Tiedemann, contenente sia delle previsioni di parte generale, sia disposizioni

Il progetto ha dedicato infatti alcuni articoli alla materia alimentare, ad esempio proponendo l'introduzione di un illecito penale rivolto a chiunque «...produce, prepara o immette in commercio acqua potabile, alimenti, cosmetici o prodotti di prima necessità, che risultino idonei a porre in pericolo la salute dei consumatori nel caso di un consumo non conforme alle indicazioni o comunque prevedibile [...]»⁴³⁹, estendendo la punibilità dell'agente anche alle condotte commesse per colpa, nonché prevedendo un aggravamento del trattamento sanzionatorio ove da simili condotte derivi «...il pericolo di morte o di un grave danno alla salute di un terzo oppure [...] un danno alla salute di una grande quantità di persone»⁴⁴⁰.

Come si è rilevato, al netto del riferimento all'idoneità del prodotto a porre in pericolo la salute, è significativa la scelta del progetto di equiparare il trattamento punitivo tra condotte aventi ad oggetto differenti oggetti materiali (acque, alimenti, cosmetici etc.), nell'ottica di una generale tutela del consumatore, nonché la tecnica normativa adoperata volta a introdurre un «...minuzioso reticolo di precetti»⁴⁴¹, oltre, tra l'altro, all'assenza di disposizioni, pure di rilievo

di parte speciale avuto riguardo alla regolamentazione penalistica delle attività economiche, il tutto nell'ottica di proporre *in parte qua* l'armonizzazione del diritto penale europeo. V., per una ricostruzione, L. FOFFANI, *Prospettive di armonizzazione europea in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare: le proposte del progetto "Eurodelitti"*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 189 ss.

⁴³⁹ La traduzione in italiano di tale parte della proposta in questione, redatta in lingua tedesca nella versione originaria, può leggersi in L. FOFFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 195-196, che richiama anche le ulteriori ipotesi criminose suggerite dal progetto in parola, come, ad es., quella che prevede la punizione di chi immette sostanze nocive alla salute nell'acqua potabile o negli alimenti, o immette in commercio acque o alimenti così alterati, o quella che prevede la sanzione per chi produce o mette in commercio prodotti che possono essere confusi con sostanze alimentari, se da tale possibile confusione deriva pericolo per la salute, etc.

⁴⁴⁰ V. sempre la traduzione contenuta in L. FOFFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 195-196.

⁴⁴¹ V. L. FOFFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 196.

alla luce della normativa europea in argomento, come ad es. quella dell'omesso ritiro di prodotti⁴⁴².

I riferimenti, peraltro, al generale pericolo per i consumatori, nonché al danno per una “grande quantità di persone” ci sembrano riproporre le analizzate criticità in punto di dimostrazione concreta in giudizio di simili eventi di rilevanti dimensioni.

Si tratta, ad ogni modo, di una proposta di sicuro rilievo, sintomatica già al tempo della consapevolezza dell'importanza di misure di armonizzazione nel settore⁴⁴³.

Il diritto alimentare, allora, come anticipavamo nella prima parte dell'indagine⁴⁴⁴, può oggi essere un utile occasione per sperimentare la c.d. *annex competence* in materia penale dell'Unione, che abilita, ex art. 83 TFUE, par. 2, all'emissione tramite direttive di norme minime circa la definizione di reati e le relative sanzioni in settori che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, allorquando una simile azione appaia essenziale per l'effettiva implementazione della politica europea in materia; requisiti, questi ultimi, entrambi presenti, come visto⁴⁴⁵, in ambito alimentare.

In tale operazione vi sarà ovviamente da tener conto delle preoccupazioni espresse in letteratura circa il fatto che tale disposizione non circoscriva in modo chiaro i limiti alla potestà di regolazione del legislatore eurounitario⁴⁴⁶. A maggior ragione, allora, il legislatore eurounitario dovrà farsi carico del delicato compito di verificare quali siano effettivamente le possibilità concrete di costruire una vera *politica criminale europea*, che, nel nostro caso, sappia trarre dalle

⁴⁴² Cfr. ancora L. FOFFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 197.

⁴⁴³ Cfr. *supra* Cap. I, Par. III.

⁴⁴⁴ V. *supra* Cap. I, Par. III, anche per i relativi riferimenti bibliografici.

⁴⁴⁵ Cfr. *supra* Cap. I, Par. III.

⁴⁴⁶ V. in particolare R. SICURELLA, *La costruzione della dimensione penale dell'Unione europea*, cit., 446.

caratteristiche fondamentali delle precedenti misure *amministrative* d'armonizzazione linee guida e *limiti* per l'implementazione di una tutela penale della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di prodotti alimentari in grado di tener conto delle esigenze di contrasto alla criminalità di settore, ma anche dei principi di garanzia del diritto punitivo⁴⁴⁷.

⁴⁴⁷ Sull'articolazione della politica criminale europea v. in generale, anche per ulteriori riferimenti, L. FOFFANI, *Il "manifesto sulla politica criminale europea"*, in *Criminalia*, 2010, 664, il quale evidenzia appunto come dalle norme del Trattato di Lisbona emerga una visione «...essenzialmente "*funzionalista*" del diritto penale, visto solo come strumento di lotta contro determinati fenomeni criminali e come strumento di rafforzamento di determinate politiche dell'Unione. Manca invece una compiuta elaborazione della dimensione del diritto penale come *garanzia* e come *limite della politica criminale*».

Capitolo III

IL CONTRASTO AGLI ILLECITI ALIMENTARI NEL REGNO UNITO E NEGLI STATI UNITI: SISTEMI DIVERSI, PROBLEMI COMUNI

SOMMARIO: 1. Il contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito: uno sguardo d'insieme alle disposizioni sanzionatorie del *Food Safety Act* del 1990 e del *General Food Regulation* del 2004. – 2. Le criticità dei meccanismi di *enforcement* del *Food Safety Act* e l'*Horsemeat Scandal* quale spia dell'inefficacia del sistema. – 3. Il *Fraud Act* del 2006: potenzialità e limiti nel contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito. – 4. La soluzione statunitense: il *Food, Drug and Cosmetic Act* e la *Responsible Corporate Officer Doctrine*. – 5. I meccanismi di imputazione della responsabilità da reato all'ente nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le ragioni della loro inefficacia nel contrasto alla criminalità alimentare: tra *identification model* e *vicarious liability*. – 6. Un bilancio dell'analisi comparatistica.

1. Il contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito: uno sguardo d'insieme alle disposizioni sanzionatorie del *Food Safety Act* del 1990 e del *General Food Regulation* del 2004

L'attenzione del Regno Unito al tema della criminalità del settore alimentare è molto cresciuta negli ultimi anni anche alla luce di alcuni rilevanti scandali che hanno coinvolto colossi dell'industria del *food*¹.

Non è del resto un caso che proprio in tale Paese, come visto², si siano sviluppate rilevanti riflessioni scientifiche sulla tematizzazione del concetto di *food fraud* e alcune tra le più importanti proposte per

¹ Si veda sul punto il paragrafo successivo, avuto particolare riguardo al c.d. *Horsemeat Scandal*.

² Cfr. *supra* Cap. I, spec. Par. III.

l'implementazione di *policy* pubbliche di prevenzione dei rischi per la sicurezza alimentare, a garanzia dell'integrità dell'intera *food industry*³.

Ciò contribuisce a rendere il Regno Unito, e più in generale l'area anglosassone⁴, un interessante sistema da porre al centro di un'analisi comparatistica rispetto al diritto penale alimentare, anche tenuto conto che si tratta di tradizioni giuridiche molto diverse da quella italiana, così da verificare come ordinamenti differenti (tra *common* e *civil law*) rispondano a un problema comune. Ci riferiamo ovviamente alla adeguata responsabilizzazione, anche sul versante punitivo, di individui ed enti collettivi per i *food crime*, il cui contesto fattuale di riferimento, come visto⁵, va inquadrato in un'economia sempre più globalizzata e interconnessa a livello internazionale.

Sul versante del diritto criminale, l'architettura del diritto penale alimentare britannico continua a risiedere, anzitutto, nel *Food Safety Act* (d'ora in poi FSA) del 1990⁶.

Si tratta di una normativa di generale applicazione in cui, a dispetto della denominazione, si affrontano profili legati non solo alla sicurezza dei prodotti alimentari, ma anche alla generale protezione degli interessi dei consumatori di tali beni, oltretutto a misure relative alla descrizione e alla pubblicità degli alimenti⁷.

³ Il riferimento è qui a C. ELLIOTT, *Elliot Review into the Integrity and Assurance*, cit. Il rapporto, come visto (cfr. *supra* Cap. I, Par. III), è stato commissionato al Prof. Elliott in risposta al noto *Horsemeat Scandal*, che ha coinvolto l'industria del cibo (anche) del Regno Unito nel 2013, e contiene una serie di proposte per l'implementazione di *policy* a tutela della sicurezza della filiera alimentare.

⁴ Rinviando sul punto alle considerazioni che svolgeremo *infra sub* Par. IV circa la scelta anche dell'ordinamento USA come sistema oggetto d'analisi comparatistica.

⁵ Cfr. in particolare *supra* Cap I, Par. I.

⁶ Per una panoramica si vedano C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006: complementarity and limitations*, in C. MONAGHAN, N. MONAGHAN (a cura di), *Financial crime and Corporate Misconduct: A Critical Evaluation of Fraud Legislation*, Abingdon, 2019, 48 ss.

⁷ Per una disamina dei contenuti della legge in questione si vedano J.R. BRADGATE, G.G. HOWELLS, *Food safety – an appraisal of the new law*, in *Journal of Business Law*, 1991, 320 ss.

Sul versante punitivo il FSA delinea tre principali *offences*: *rendering food injurious to health (section 7)*; *selling food not of the nature or substance or quality demanded (section 14)*; *falsely describing or presenting food (section 15)*⁸.

La prima figura (*section 7*) punisce chiunque (*any person*) rende un alimento nocivo alla salute (*injurious to health*) attraverso varie condotte di manipolazione della sostanza che si declinano nell'aggiunta, nell'utilizzo o nella sottrazione di elementi ovvero nella sottoposizione del prodotto a qualsiasi altro processo o trattamento⁹.

La seconda fattispecie (*section 14*), invece, punisce chi vende all'acquirente (*purchaser*) un alimento che non è della natura, della sostanza o della qualità richiesta (*demanded by the purchaser*)¹⁰.

⁸ Un inquadramento di tali fattispecie può leggersi anche in: B. HUBER, *Il diritto penale britannico in materia di generi alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 1, 57 ss.; E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale della sicurezza alimentare nell'ordinamento inglese*, in https://www.aipdp.it/documenti/8_gruppo/002.

⁹ Cfr. *Food Safety Act 1990, section 7* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/7>): tra le *operations* in grado di rendere l'alimento *injurious to health* la legge richiama in particolare le seguenti: a) *adding any article or substance to the food*; b) *using any article or substance as an ingredient in the preparation of the food*; c) *abstracting any constituent from the food*; d) *subjecting the food to any other process or treatment*; specificando peraltro che la condotta deve avvenire «*with intent*» che l'alimento «*shall be sold for human consumption*», precisazione che comunque non influisce sul fatto che, come tra poco diremo, si tratta secondo la concorde lettura della dottrina di ipotesi di *strict liability*. La disposizione, peraltro, richiamando direttamente il più volte ricordato Reg. CE n. 178/2002 (cfr. *supra* spec. Cap. I, Par. III) tuttora chiarisce che «*...in determining for the purposes of this section whether any food is injurious to health, regard shall be had to the matters specified in sub-paragraphs (a) to (c) of Article 14(4) of Regulation (EC) No. 178/2002*». Si veda altresì, per ulteriori precisazioni al riguardo, la *Section 8* del FSA reperibile al link: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/8>. Su tale fattispecie si veda anche C. MACMAOLAIN, *Food Law: European, Domestic and International Frameworks*, Londra, 2015, 120.

¹⁰ V. *Food Safety Act 1990, section 14* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/14>): la disposizione peraltro specifica che «*...in subsection (1) above the reference to sale shall be construed as a reference to sale for human consumption; and in proceeding under that subsection it shall not be a defence that the purchaser was not prejudiced because he bought for analysis or examination*». V. anche B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 63, ove si rileva come in tale disposizione il concetto di vendita non viene sempre inteso come scambio tra merce e denaro ma include anche la cessione di prodotti per ragioni diverse (premi, riconoscimenti, distribuzioni in generale durante fiere o dimostrazioni

L'ultima disposizione (*section 15*), poi, criminalizza anzitutto la vendita, l'esposizione o il possesso a fini di vendita di etichette (*label*), attaccate o meno al *wrapper* o al *container* del prodotto, ovvero le condotte volte alla pubblicazione di un messaggio pubblicitario (*advertisement*), che descrivano falsamente l'alimento (*falsely describes the food*) o siano in grado di indurre in errore (*likely to mislead*) sulla natura, la sostanza o la qualità del cibo stesso. Allo stesso modo il *par. III* della *Section 15* punisce chiunque venda, esponga o detenga a scopo di vendita (*for the purpose of sale*), un alimento la cui presentazione sia in grado di indurre in errore (*likely to mislead*) sulla natura, la sostanza o la qualità del cibo stesso¹¹.

Già a un primo sguardo emerge come, in linea con quanto si è evidenziato nel corso dell'analisi in merito al concetto di frode alimentare nella letteratura internazionale¹², prevalga nel complesso di tali disposizioni l'attenzione alla direttrice di tutela di carattere commerciale rispetto a quella legata alla protezione della salute.

Quest'ultima trova spazio, invero, nella predetta *section 7*, che, a differenza dei nostri reati contro la salute pubblica, non richiede l'accertamento del macro-evento diffusivo di pericolo e, altresì, si

pubblicitarie). Su tale disposizione v. anche C. WILLETT, *The law's role in emergency food control*, in *Journal of Business Law*, 1992, 150 ss.

¹¹ Cfr. *Food Safety Act 1990, section 15* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/15>): la norma aggiunge che «...in proceedings for an offence under subsection (1) or (2) above, the fact that a label or advertisement in respect of which the offence is alleged to have been committed contained an accurate statement of the composition of the food shall not preclude the court from finding the offence was committed. In this section references to sale shall be construed as references to sale for human consumption». V. anche C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 50 ss., ove si rileva come si tratti di una disposizione a tutela degli interessi dei consumatori.

¹² V. *supra* Cap. I, Par. III.

distacca dalle principali figure tradizionali della legge n. 283 del 1962 per l'espresso riferimento alla nocività dell'alimento¹³.

Le altre disposizioni, invece, sono nella sostanza riconducibili ai nostri reati contro la lealtà negli scambi commerciali: la *section* 14, invero, richiama subito alla mente la nostra frode in commercio ex art. 515 c.p., mentre alcune condotte descritte dalla *section* 15 sembrano riconducibili alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., fatta eccezione per il precetto relativo agli annunci commerciali (*advertisement*), che ha infatti ispirato gli attuali progetti di riforma volti a introdurre anche nell'ordinamento italiano una specifica disposizione sulle informazioni ingannevoli¹⁴.

Ad ogni modo, l'aspetto che più caratterizza tali illeciti è relativo al fatto che si tratta di ipotesi di *strict liability*, ove per la punibilità dell'agente è sufficiente accertare a livello oggettivo la commissione delle predette condotte tipiche, prescindendosi dal *mental state* o dalla *fault* dell'individuo (indipendentemente, insomma, dagli aspetti relativi alla *mens rea*)¹⁵.

Si tratta di una tecnica normativa molto frequente nel diritto inglese nell'ambito delle c.d. *regulatory offence*, tra cui certamente possono annoverarsi quelle del FSA, e dietro alla quale vi è l'esigenza

¹³ Sulle differenze tra i sistemi inglese e italiano in questione si veda anche S. CORBETTA, *Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 9, 1064, il quale peraltro pone in rilievo la mancata previsione della punibilità del tentativo nel sistema britannico.

¹⁴ Nelle linee guida illustrative del c.d. Progetto Caselli (cfr. *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 29-30), infatti, spiegando la scelta che ha portato alla proposta di introdurre l'inedita fattispecie di informazioni commerciali ingannevoli pericolose, si fa riferimento, tra gli esempi comparatistici, proprio a tale *section* del *Food Safety Act*.

¹⁵ Riconducibile a tale schema è del resto anche la *section* 20 del FSA (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/20>) laddove si specifica che «...where the commission by any person of an offence [...] is due to an act or default of some other person, that other person shall be guilty of the offence; and a person may be charged with and convicted of the offence by virtue of this section wheter or not proceeding are taken against the first-mentioned person». Sul punto si veda anche E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale*, cit., 3.

di politica criminale, avvertita in tali sistemi, di semplificare le attività di *enforcement* che si incentrano sul controllo di determinati settori (soprattutto economici)¹⁶, anche in considerazione della difficoltà di provare l'elemento soggettivo del reato rispetto a illeciti minori connessi alla violazione di regole previste per lo svolgimento di tali attività¹⁷.

Questo aspetto ovviamente si traduce nella previsione di sanzioni non particolarmente incisive¹⁸.

Tuttavia, la rigidità del meccanismo ascrittivo di tali figure – che, ricorrendo alle nostre categorie tradizionali, qualificheremmo come ipotesi riconducibili al più ampio *genus* della responsabilità oggettiva,

¹⁶ V. anche B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 66, ove si rileva che anche in tale ambito il legislatore inglese «...ricorre volentieri alla configurazione di reati senza l'elemento della colpevolezza allo scopo di costringere il mondo degli affari ad adottare standard di diligenza severi». Sul (problematico) concetto di *regulatory offence*, di norma riconducibile a illeciti caratterizzati dalla violazione da parte dell'agente di *regulatory duties* in relazione all'esercizio di certe attività disciplinate dalla legge, si veda di recente F. PICINALI, *The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification*, in *Crim. Law and Philos.*, 2017, 11, 681 ss.

¹⁷ V. su quest'ultimo punto, per tutti, con ampi riferimenti, A. CADOPPI, C.M. PRICOLO, voce *Strict liability nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 20 ss., i quali, anche nel confronto con il nostro ordinamento, evidenziano come «...molto spesso è difficile provare, nell'ambito delle *regulatory offences*, il dolo e talora la stessa colpa. Ecco perché nei sistemi anglosassoni si tende a semplificare il procedimento di accertamento della colpevolezza, in modo più o meno accentuato a seconda delle ipotesi, e talora cancellando *tout court* il requisito di una benché minima *mens rea*. È un processo che avviene, a ben vedere, anche da noi, ove spesso questi reati minori sono puniti a mero titolo di colpa, colpa che di rado si normativizza e si oggettivizza a tal punto – quantomeno nell'applicazione giurisprudenziale – da venire a coincidere praticamente con una responsabilità oggettiva».

¹⁸ Cfr. *Food Safety Act 1990, section 35* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/35>): la norma per le diverse figure criminose della normativa prevede *fine* che possono arrivare fino a 20.000 sterline o in altri casi allo “*statutory maximum*”, nonché in alcuni casi la sanzione dell'*imprisonment* non eccedente i due anni. Il termine di prescrizione è poi molto ridotto, nella misura in cui la *section 34* dell'*act* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/34>) prevede che «...*no prosecution [...] shall be begun after the expiry of: a) three years from the commission of the offence; or one year from its discovery by the prosecutor, whichever is the earlier*». Sull'afflittività di tali sanzioni cfr. *infra* Par. II, anche per i relativi riferimenti bibliografici.

con tutte le note criticità sul piano dei principi fondamentali¹⁹ – è stemperata dalla presenza di una *defence of due diligence*, che consente all'agente di ottenere l'esonero da responsabilità provando, tra l'altro, di aver preso «...*all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of the offence by himself or by a person under his control*», fornendosi anche ulteriori dettagli sulle cautele esigibili²⁰.

In tal modo, quindi, si attribuisce comunque rilievo a profili attinenti alla rimproverabilità soggettiva dell'agente, ma – secondo un approccio, potremmo dire, ispirato a uno schietto pragmatismo – per il

¹⁹ Sul punto si veda ancora l'analisi di A. CADOPPI, C.M. PRICOLO, voce *Strict liability*, cit., 20 ss., i quali peraltro rilevano come la nozione di responsabilità oggettiva è più ampia e comprensiva di quella, pure a tale categoria riconducibile, di *strict liability*, riferendosi quest'ultima ai soli illeciti minori riconducibili alle nostre contravvenzioni o alle nostre sanzioni amministrative.

²⁰ Cfr. *Food Safety Act 1990*, section 21 (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/21>): la disposizione inoltre specifica che «...*a person satisfies the requirements of this subsection if he proves: a) that the commission of the offence was due to an act or default of another person who was not under his control, or to reliance on information supplied by such a person; b) that he carried out all such checks of the food in question as were reasonable in all the circumstances, or that it was reasonable in all the circumstances for him to rely on checks carried out by the person who supplied the food to him; and c) that he did not know and had no reason to suspect at the time of the commission of the alleged offence that his act or omission would amount to an offence under the relevant provision [...] that the sale or intended sale of which the alleged offence consisted was not a sale or intended sale under his name or mark [...]*». Inoltre, si chiarisce al par. 5 della section 21 che laddove la *defence* si riconnetta al fatto che l'*offence* si è verificata in virtù dell'*act* o della *default* di un'altra persona «...*the person charged shall not [...] be entitled to rely on that defence unless [...] he has served on the prosecutor a notice in writing giving such information identifying or assisting in the identification of that other person as was then in his possession*». Anche la section 22 dell'*Act* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/22>) prevede una ulteriore *defence* “*of publication in the course of business*”, nella misura in cui consente all'agente di liberarsi da responsabilità provando, quando l'*offence* si ricollega all'*advertisement for sale* dell'alimento, «...*a) that he is a person whose business it is to publish or arrange for the publication of advertisements; and b) that he received the advertisement in the ordinary course of business and did not know and had no reason to suspect that its publication would amount to an offence under that provision*». In argomento si veda anche J. POINTING, *Food Crime and Food Safety: Trading in Bushmeat – Is New Legislation Needed?*, in *Journal of Criminal Law*, 2005, 69(1), 42 ss.

tramite di un meccanismo probatorio che pone l'onere di dimostrare tali aspetti a carico della *person charged* anziché della pubblica accusa²¹.

In ultimo, avuto riguardo agli elementi di interesse per la presente trattazione, va rilevato come il FSA – oltre a consentire l'applicazione anche in fase cautelare di misure di carattere interdittivo rispetto allo svolgimento del *business* ove si è verificata l'inosservanza²², e a prevedere meccanismi di riparazione della violazione ispirati all'idea della *cooperative compliance*²³ – disciplina una figura basata sulla commissione dell'illecito da parte di una *body corporate*, che si declina anche qui in una forma di *strict liability* dell'ente. Si prevede invero che

²¹ Si veda diffusamente sul punto B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 66, ove si evidenzia significativamente che «...il legislatore ha attenuato la severa responsabilità oggettiva consentendo alle *defences* di fornire al giudice la possibilità di prosciogliere l'imputato, nonostante l'obiettiva commissione del fatto, qualora egli dimostri che ha soddisfatto i criteri di queste cause a discolpa. L'onere della prova è a carico dell'imputato. Sebbene egli non debba addurre cause a discolpa “*beyond reasonable doubt*”, tuttavia è pur sempre tenuto a soddisfare il criterio della dimostrazione “*on the balance of probabilities*”. Ciò significa che i fatti a discarico devono essere di per sé altamente probabili (*more probable than not*)». Sotto diverso versante, peraltro, la dottrina britannica ha evidenziato come la creazione di tale *due diligence defence* «...gives the potential for increased self-regulation», in sostanza stimolando e incentivando ulteriormente gli operatori del settore alimentare all'adozione, ad esempio, del sistema HACCP: così C. SCOTT, *Continuity and Change in British Food Law*, in *The Modern Law Review*, 1990, 53(6), 793. Sul sistema HACCP si veda diffusamente *supra* Cap. II, Par. V.

²² Si vedano ad esempio i *prohibition orders* e gli *emergency prohibition notices and control orders* di cui alle *sections* 11, 12 e 13 del FSA: v. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/11> e ss. Su tali disposizioni si veda in particolare A.A. PAINTER, *A Guide to the Food Safety Act 1990*, Londra, 1990, 33 ss.

²³ Cfr. ad esempio l'istituto dell'*improvement notice* di cui alla *section* 10 del FSA: v. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/10>, in cui, tra l'altro, l'*authorised officer* specifica al *proprietor* le *measures* da prendere «...in order to secure compliance», l'inosservanza delle quali costituisce una *offence* ai sensi della medesima *section* 10. Misure invero ulteriormente rafforzate anche dalla previsione alla *section* 33 (v. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/33>) di una serie di *offences*, relative, tra l'altro, a chiunque, ad esempio, *obstructs*, non fornisce assistenza o informazioni, ovvero fornisce *false or misleading information* a qualsiasi persona che agisce in esecuzione del FSA (fatte eccezione chiaramente per quelle informazioni che comporterebbero una *self-incrimination*). V. anche sul punto A.A. PAINTER, *A Guide to the Food Safety Act*, cit., 31 ss. Interessante, nell'ambito degli strumenti di cooperazione tra pubblico e privato, è anche il sistema di *food crime reporting* alla *National Food Crime Unit* nell'ambito della *Food Standard Agency* (su tali organismi in generale cfr. *infra* il paragrafo successivo) e descritto al seguente link: <https://www.food.gov.uk/safety-higiene/food-crime>.

ove l'offence «...committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of: a) any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate; or b) any person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly»²⁴.

Un illecito proprio della *body corporate*, quindi, ma del tutto dipendente dal fatto della persona fisica, con tutti i limiti strutturali che ciò comporta²⁵, come meglio diremo tra poco venendo al tema della *corporate criminal liability* in relazione ai *food crimes* in tale ordinamento²⁶.

A completamento del sistema penale britannico di contrasto ai *food crime* vi sono poi le disposizioni del *General Food Regulation* del 2004 (d'ora in poi GFR)²⁷.

Avuto riguardo al versante sanzionatorio lo scopo del GFR è quello di prevedere misure sanzionatorie (parificabili a quelle del FSA)²⁸ per la violazione di alcune disposizioni del più volte citato

²⁴ V. *Food Safety Act* 1990, section 36 (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/36>): la disposizione inoltre specifica che «...above "director", in relation to any body corporate established by or under any enactment for the purpose of carrying on under national ownership any industry or part of an industry or undertaking, being a body corporate whose affairs are managed by its members, means a member of that body corporate». Sui meccanismi di estensione della responsabilità agli enti avuto riguardo anche a tali tipologie di disposizioni v., in particolare, per tutti, J. HORDER, *Ashworth's Principle of Criminal Law*, Oxford, 2019, 170 ss.

²⁵ Sul punto si veda anche E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale*, cit., 3, il quale rileva come la norma «...ispirata alla *identification doctrine*, sconta un difetto piuttosto ricorrente nelle varie discipline di *corporate liability*, vale a dire l'eccessiva interdipendenza tra colpevolezza individuale e colpevolezza d'organizzazione».

²⁶ Cfr. *infra* Par. V.

²⁷ Sulle interazioni tra FSA e GFR v. anche C. MACMAOLAIN, *Food Law*, cit., 119.

²⁸ Si vedano le *finis* e l'*imprisonment* disciplinati dalla section 5 del *The General Food Regulation* 2004, che risultano, appunto, corrispondenti a quelle del

Regolamento CE n. 178 del 2002²⁹. Si tratta in particolare degli articoli: 12 (alimenti e mangimi esportati); 14 (requisiti di sicurezza degli alimenti); 16 (presentazione del prodotto); 18 (obblighi di rintracciabilità); 19 (obblighi in materia di ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza, nonché di cooperazione e informazione alle autorità)³⁰.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore inglese in tal caso è stata quella di stabilire direttamente soltanto le sanzioni applicabili, integralmente rinviando agli articoli del detto regolamento comunitario per l'individuazione del precetto penalmente presidiato³¹.

Significativa è pertanto la differenza sul punto con il sistema italiano, ove la violazione di tali (importanti) previsioni è allo stato punita, come visto³², soltanto con sanzioni amministrative.

Bisogna peraltro rilevare come, da ultimo, su molte delle citate previsioni siano attualmente in corso degli aggiornamenti per tener conto degli effetti della Brexit, che ad ogni modo al momento non influiscono sul contenuto in sé delle disposizioni sanzionatorie³³.

FSA per tipologia e durata: v. <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3279/regulation/5>.

²⁹ Cfr. la *section 4* del *The General Food Regulation 2004*: v. <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3279/regulation/4>.

³⁰ V. ancora la *section 4* del *The General Food Regulation 2004*: v. <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3279/regulation/4>. La *section 6a* del GFR peraltro disciplina anche una *defence for export*: v. <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3279/regulation/6A>, mentre la *section 7* (v. <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3279/regulation/7>) estende anche al GFR numerose delle disposizioni del FSA che abbiamo già analizzato (ad es. le *sections 20, 21, 36* etc., su cui vedi *supra* nel presente paragrafo). Per l'analisi, in generale, dei contenuti del Reg CE n. 178/2002 cfr. *supra* Cap. I, Par III.

³¹ Cfr. anche E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale*, cit., 3, il quale evidenzia come si tratti di una disposizione riconducibile al nostro modello di norma penale in bianco. Sul punto v. altresì L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato?*, cit., 305.

³² Cfr. *supra* Cap. II, Par IV.

³³ Si pensi ad esempio al *Food and Feed Hygiene and Safety (Miscellaneous Amendments and Provision) (Wales) (EU Exit) Regulation* del 2020 che in alcune parti sostituisce i riferimenti al termine “Community” con la locuzione “Great Britain”, o alle modifiche disposte sul raggio applicativo del FSA (ma non sui

Questo, dunque, l'attuale sistema britannico di contrasto ai reati alimentari nella prospettiva statica della *law in the books*.

Ricostruito il quadro regolatorio rilevante, vediamo però adesso quali difficoltà si registrano nel Regno Unito, sul piano della *law in action*, avuto riguardo all'*enforcement* concreto delle predette normative.

2. Le criticità dei meccanismi di *enforcement* del *Food Safety Act* e l'*Horsemeat Scandal* quale spia dell'inefficacia del sistema

Come visto, il legislatore britannico ha disegnato un sistema di contrasto agli illeciti in materia alimentare caratterizzato dal pragmatico modello ascrittivo della *strict liability*, con le connesse semplificazioni probatorie volte ad agevolare l'attività delle autorità competenti, anche favorendo l'adempimento spontaneo dei soggetti regolati attraverso, ad esempio, l'istituto dell'*improvement notice*³⁴.

Tuttavia, al di là del tema della denunciata carente capacità deterrente delle sanzioni previste in tali modelli (soprattutto avuto riguardo alle ipotesi più gravi di *food crime*), trattandosi di misure sanzionatorie di non elevata afflittività³⁵, il principale limite del sistema

contenuti dei precetti presidiati) da parte del *Foods for Specific Groups (Infant Formula and Follow-on Formula) (Scotland) Regulation* del 2020. Tutte le modifiche in questione sono evidenziate in epigrafe nelle pagine online indicate ai link segnalati nelle note precedenti (in corrispondenza delle diverse disposizioni oggetto d'analisi). La stessa *Food Standard Agency* (su cui vedi *infra* il paragrafo successivo) segnala come sia ancora in corso l'aggiornamento delle varie disposizioni e delle linee guida rilevanti in conseguenza delle modifiche necessarie all'esito della Brexit, dopo la fine del periodo transitorio. Si consulti in particolare la seguente pagina web: <https://www.food.gov.uk/business-guidance/general-food-law>.

³⁴ V. *supra* il paragrafo precedente.

³⁵ V. anche J. POINTING, *Food Crime and Food Safety*, cit., 47, il quale rileva come «...*the vast majority of cases are tried in the magistrates' courts and it is very rare even for serious and recidivist food offenders to be jailed, even where there is evidence of a flagrant disregard for the law or where there has been a pattern of negligent acts or omissions*».

inglese, avuto riguardo all'analisi della *law in action*, attiene al modello decentralizzato di *enforcement* costruito dal legislatore³⁶.

Invero, l'applicazione delle disposizioni in parola è affidata in primo luogo, e in misura largamente preponderante, alle *local (food) authorities*³⁷.

Si tratta, in particolare: a) degli *environmental health practitioners*, con riferimento agli aspetti legati all'igiene alimentare e alle contaminazioni (in Inghilterra, nel sistema “*two-tier authorities*”, tale attività ricade di regola sotto la responsabilità del *District Council*); b) dei *trading standards officers*, rispetto a profili concernenti l'etichettatura del *food*, la composizione degli alimenti e la veridicità delle informazioni fornite al consumatore (in Inghilterra, sempre nel sistema “*two-tier authorities*”, si tratta di un compito di regola attribuito al *County Council*)³⁸.

³⁶ Sulle criticità sul punto del sistema inglese vedi già B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 75 ss.

³⁷ V. anche C. ELLIOTT, *Elliot Review into the Integrity and Assurance*, cit., 18 ss., il quale ricostruisce le criticità del modello di *enforcement* e individua tra l'altro in prospettiva, tra le iniziative idonee a migliorare la situazione attuale, il ricorso alla *earned recognition* e a una maggiore *information sharing*.

³⁸ Cfr. in particolare il documento della *Food Standard Agency*, denominato *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, 15-16, reperibile al seguente link: <https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/Food%20standards%20safety%20act%201990%20PDF.pdf>, ove peraltro si specifica che entrambe le autorità agiscono rispetto a *national food safety alerts* e con riferimento a procedure volte a informare *local businesses* e *consumers* circa *product recalls* o *food alerts*. Il documento fornisce ulteriori precisazioni sull'articolazione di tali responsabilità di *enforcement* nel sistema di governo locale del Regno Unito, rilevando che «...generally in England, in two-tier authorities, trading standards work is carried out by the County Council food authorities and environmental health work by District Councils. Where there is an imminent risk to public health, enforcement work is carried out by District Councils in liaison with the County Council. In single tier authorities, food standards work is carried out by environmental health practitioners [...] In Wales, unitary authorities are responsible for both trading standards and environmental health functions [...] In Scotland, all councils are unitary and most food law enforcement is carried out by environmental health practitioners». Sulla competenza delle autorità locali nell'*enforcement* del FSA cfr. anche B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 60. Sul sistema di autorità locali in U.K. v. anche *infra*.

La *Food Standard Agency* – cioè l'*independent government department* nazionale istituito con il compito di proteggere la salute pubblica e gli interessi del consumatore in relazione al *food* – e in particolare la *National Food Crime Unit* (NFCU), creata nell'ambito di tale agenzia con competenze specifiche proprio in materia di *food crime*, invece, al di là delle attività di carattere regolatorio e di emissione di linee guida pratiche – indirizzate soprattutto, appunto, alle *local authorities*³⁹ –, si limitano a *supervisionare* il lavoro di tali *officers* e *practitioners* locali⁴⁰.

L'agenzia nazionale, invero, assume dirette responsabilità di *enforcement* solo rispetto ad alcuni regolamenti attuativi del FSA (per esempio in tema di *licensing* di *irradiated food facilities*)⁴¹, ovvero in presenza di specifiche, singole situazioni di emergenza o comunque connotate da una certa gravità.

Nell'ultimo *Food Law Code of Practice*, invero, la NFCU ha chiarito che, nel valutare la serietà della *suspected criminal activity* in modo da decidere se guidare direttamente, supportare o coordinare le investigazioni, essa considera una serie di elementi tra cui «...*tactical priorities of the NFCU [...]; geographical scope and scale of the suspected offending; nature and extent of the actual potential or intended harm to: – the public; a FBO; confidence in the UK food industry*»⁴².

³⁹ L'agenzia infatti predispone e pubblica il *Food Law Codes of Practice*, che contiene indicazioni sulle attività di *enforcement* della *food law*, oltre a diverse specifiche *Practice Guidance* volte ad integrare i *codes*: cfr. *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, cit., 16. In argomento v. anche J. POINTING, *Food law and the strange case of the missing regulation*, in *Journal of Business Law*, 2009, 6, 592 ss.

⁴⁰ Cfr. *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, cit., 16.

⁴¹ V. *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, cit., 15.

⁴² Cfr. il documento *Food Law Code of Practice (England)*, 54, reperibile al link: <https://www.food.gov.uk/about-us/food-and-feed-codes-of-practice>, ove peraltro la NFCU definisce i «...*food crime as serious fraud and related criminality*

Anche laddove decida di guidare direttamente le indagini, peraltro, si è evidenziato che per gli specifici accertamenti e le attività di polizia sul campo la NFCU deve comunque avvalersi delle *local authorities*⁴³.

Si tratta, quindi, all'evidenza, di un sistema di contrasto in cui si intersecano differenti competenze, con tutte le correlate incertezze e complicazioni in termini di individuazione dell'autorità cui in concreto spetta condurre le investigazioni⁴⁴.

Criticità che si manifestano soprattutto rispetto ai *food crime* i cui effetti coinvolgano *simultaneamente* ambiti territoriali diversi dello Stato o presentino carattere transnazionale: situazioni, queste, che imporranno un non agevole coordinamento tra le diverse *local authorities*, il cui ruolo sul campo, come detto, rimane cruciale anche laddove sia direttamente la NFCU ad assumere la direzione della *investigation*⁴⁵.

Inoltre, si è evidenziato come l'affidarsi alle autorità locali per l'*enforcement* di tali legislazioni possa spesso tradursi in un indebolimento delle strategie di prevenzione e repressione della criminalità alimentare, in virtù delle scarse risorse sovente destinate a tali organi locali e della mancanza di una specifica *expertise*

in food supply chain» chiarendo poi come tali «...*food crime offences will normally be prosecuted under the Fraud Act 2006* [...]», tra l'altro.

⁴³ V. diffusamente C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 55 ss.

⁴⁴ In generale, per una *overview* del complesso sistema delle autorità locali in U.K. si vedano M. PETERS, A.C.M. SPAPENS, *The Administrative Approach in England and Wales*, in A.C.M. SPAPENS, M. PETERS, D. VAN DAELE (a cura di), *Administrative measures to prevent and tackle crime. Legal possibilities and practical application in EU Member States*, L'Aia, 2015, 93-94, i quali evidenziano come si tratti di una struttura non semplice, in cui si intersecano diverse competenze e che è nel tempo stata oggetto di diversi e radicali cambiamenti.

⁴⁵ Per un'analisi del sistema di *enforcement* del FSA si veda, con note critiche, anche C. WILLETT, *The Food Safety Act: Substance or Symbolism?*, in *Statute Law Review*, 1991, 12, 146 ss.

investigativa soprattutto rispetto alle ipotesi più gravi di reati alimentari⁴⁶.

Tutto ciò – in aggiunta alle non particolarmente incisive sanzioni previste per i predetti *food crime*⁴⁷ – contribuisce ad evidenziare quali siano i profili critici del sistema inglese di contrasto alla criminalità del settore alimentare.

Tali problemi, invero, sono stati particolarmente messi a nudo in occasione dell'*Horsemeat Scandal*, un famoso caso esploso nel Regno Unito, ma con implicazioni in varie parti del resto d'Europa, nell'ambito del quale alcuni importanti operatori del mercato alimentare sono stati coinvolti nella produzione e nella commercializzazione di prodotti alimentari contenenti carne equina non dichiarata nelle informazioni commerciali relative a tali alimenti⁴⁸.

Questa vicenda ha determinato una rilevante crisi di fiducia da parte dei consumatori nell'integrità dell'industria alimentare inglese ed è del resto particolarmente esemplificativa del ruolo giocato in tali dinamiche criminali dagli attori legittimi del sistema, secondo quanto abbiamo avuto modo di ricostruire ampiamente in precedenza⁴⁹.

Nondimeno, l'esito dei procedimenti giudiziari avviati in conseguenza dello scandalo si è risolto nell'applicazione, in alcuni casi,

⁴⁶ Si vedano ancora al riguardo C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 55 ss., i quali, oltre a rilevare che le autorità locali hanno spesso risorse limitate per adempiere alle loro *statutory obligation*, evidenziano come i poteri attribuiti a tali organi siano strutturati e pensati specificamente per l'*enforcement* delle *strict liability offence* del FSA e del GFR, limitando quindi la loro capacità di saper raccogliere prove di colpevolezza sufficienti, relativamente al *mental state* dell'agente, per iniziare una *prosecution* ai sensi del *Fraud Act 2006*.

⁴⁷ Cfr. *supra* Par. I.

⁴⁸ Per una accurata ricostruzione del caso si rinvia a C. BARNARD, N. O'CONNOR, *Runners and Riders: The Horsemeat Scandal*, *EU Law and Multi-Level Enforcement*, in *Cambridge Law Journal*, 2017, 76(1), 116 ss.

⁴⁹ Cfr. *supra* Cap. I, spec. Par. I.

di mere sanzioni pecuniarie ai soggetti coinvolti, neppure di rilevante entità tenuto conto della gravità della vicenda⁵⁰.

Aspetto, quest'ultimo, che, unitamente alle difficoltà caratterizzanti il predetto sistema decentralizzato di *enforcement*, ha ulteriormente messo in risalto i problemi di effettività del sistema britannico di contrasto ai reati alimentari che pocanzi abbiamo evocato.

Non è del resto un caso che, anche in conseguenza della notorietà di tale episodio, proprio in Inghilterra sia stato elaborato un rilevante progetto di implementazione di nuove *policy* a tutela dell'integrità del settore alimentare⁵¹ e si sia costituita la suindicata la *National Food Crime Unit* (NFCU) nell'ambito della *Food Standard Agency*⁵².

Tali proposte, tuttavia, non hanno comportato modifiche sullo specifico versante del contenuto delle dette ipotesi criminose e, soprattutto, delle rispettive sanzioni.

Aspetto, quest'ultimo, che come vedremo nell'immediato prosieguo dell'indagine⁵³, ha portato tanto la dottrina quanto le stesse autorità di *enforcement* a indicare *pro futuro* una nuova "via", volta a far leva, per un contrasto più efficace alle ipotesi di criminalità alimentare contrassegnate da maggior gravità, su disposizioni normative *diverse* rispetto a quelle fin qui analizzate e, appunto, non costruite specificamente dal legislatore inglese attorno al fenomeno dei *food crime*.

⁵⁰ Si vedano sul punto, anche per tutti i relativi richiami, C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 48 ss., ove si evidenzia, ad esempio, che uno dei responsabili è stato condannato soltanto a una *fine* di 8000 sterline per la sanzione del GFR connessa alla violazione degli obblighi di tracciabilità.

⁵¹ Il riferimento è qui, ancora, all'*Elliott Review*: cfr. *supra* Par. I.

⁵² V. su tali aspetti anche A. RIZZUTI, *Food Crime: A Review of the UK Institutional Perception of Illicit Practices in the Food Sector*, in *Soc., Sci.*, 2020, 9, 112 ss.

⁵³ Cfr. *infra* Par. III.

3. Il *Fraud Act* del 2006: potenzialità e limiti nel contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito

L'insoddisfazione per l'assetto “*decentralised*” del sistema di applicazione della *food law*, e la lamentata ridotta deterrenza delle sanzioni del FSA e del GFR, come anticipato, hanno indotto la dottrina britannica⁵⁴ e le stesse autorità competenti⁵⁵ a ipotizzare diverse strategie di *enforcement* per rafforzare il contrasto alle forme più gravi di criminalità alimentare.

L'idea che oggi è al centro del dibattito è quella di ricorrere alle disposizioni – di applicazione generalizzata, e non già limitata a settori specifici – del *Fraud Act* del 2006⁵⁶.

Tale normativa, in particolare, prevede tre diverse (tra loro alternative) tipologie di frodi: la *fraud by false representation* (*section 2*); la *fraud by failing to disclose information* (*section 3*); e la *fraud by abuse of position* (*section 4*)⁵⁷.

La prima disposizione (*section 2*) punisce il soggetto che rende una dichiarazione falsa in modo disonesto (*dishonestly makes a false representation*), intendendosi quale *false* quella dichiarazione che sia falsa (*untrue*) o ingannevole (*misleading*), ove la persona che la rende

⁵⁴ In tal senso v. in particolare C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 48 ss

⁵⁵ V. *Food Law Code of Practice (England)*, cit., 54, ove la NFCU, definendo i «...*food crime as serious fraud and related criminality in food supply chain*», ha rilevato come tali «...*food crime offences will normally be prosecuted under the Fraud Act 2006, or as conspiracy to defraud under Common Law*».

⁵⁶ Cfr. ancora C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 53 ss., i quali evidenziano come «...*the Fraud Act 2006 comprises a range of motivations and criminals that would enable the prosecution of, and a more ad hoc enforcement to, food fraud offences*».

⁵⁷ Per un inquadramento della normativa si vedano, *ex multis*: K. CAMPBELL, *The Fraud Act 2006*, in *King's Law Journal*, 2007, 18(2), 337 ss.; D. ORMEROD, *The Fraud Act 2006 – criminalising lying?*, in *Criminal Law Review*, 2007, 193 ss. Si vedano altresì i diversi contributi pubblicati in C. MONAGHAN, N. MONAGHAN (a cura di), *Financial crime and Corporate Misconduct: A Critical Evaluation of Fraud Legislation*, Abingdon, 2019.

sappia che sia o potrebbe essere tale; nonché per *representation* qualsiasi rappresentazione, espressa o implicita, di fatto o di diritto (*as to fact or law*), compresa quella concernente lo stato mentale (*state of mind*) di chi rende la dichiarazione o di un'altra persona⁵⁸.

La seconda previsione (*section 3*), invece, sanziona il soggetto che in modo disonesto omette di rivelare a un'altra persona informazioni (*dishonestly fails to disclose to another person information*), che è obbligato per legge a rivelare (*which he is under a legal duty to disclose*)⁵⁹.

L'ultima norma (*section 4*), poi, criminalizza il comportamento del soggetto che abusa in modo disonesto di una posizione rispetto alla quale ci si attende che protegga (*he is expected to safeguard*), o che non agisca contro (*or not to act against*), gli interessi finanziari (*financial interests*) di un'altra persona, precisandosi peraltro che l'abuso può consistere anche in una condotta omissiva⁶⁰.

⁵⁸ V. *Fraud Act 2006, section 2* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/2>): la disposizione inoltre specifica in ultimo che «...for the purpose of this section a representation may be regarded as made if it (or anything implying it) is submitted in any form to any system or device designed to receive, convey or respond to communications (with or without human intervention)». In argomento si veda anche K. CAMPBELL, *The Fraud Act*, cit., 342, la quale evidenzia come la norma usi la nozione di *dishonesty* senza in realtà definirla, rilevando come, facendo leva su alcuni riferimenti giurisprudenziali e normativi, essa possa ricondursi al concetto secondo cui «...conduct should be dishonest by the standard of honest and reasonable people [...]». Sulle criticità del concetto in parola si veda anche M. JOHNSON, *The Fraud Act 2006: The ECrime Prosecutor's Champion or the Creator of a New Inchoate Offence?*, in *International Review of Law Computers & Technology*, 2007, 21(3), 295 ss. Sulla disposizione v. anche C. WITHEY, *The Fraud Act 2006 – Some Early Observations and Comparisons with the Former Law*, in *Journal of Criminal Law*, 2007, 220 ss.

⁵⁹ V. *Fraud Act 2006, section 3* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/3>). Si veda al riguardo altresì D. ORMEROD, *The Fraud Act*, cit., 195 ss.

⁶⁰ V. *Fraud Act 2006, section 4* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/4>): ove appunto si chiarisce che «...a person may be regarded as having abused his position even though his conduct consisted of an omission rather than an act». A complemento dell'impianto punitivo in questione, peraltro, il *Fraud Act* prevede l'*offence* di *possession of articles for use in frauds* (v. la *section 6*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/6>), nonché quelle di: *making or supplying articles for use in frauds* (v. la *section 7*:

In tutte e tre le ipotesi in parola (*section 2, 3 e 4*) la punibilità dell'agente è subordinata al fatto che abbia, a seconda dei casi, reso la falsa dichiarazione, o mancato di effettuare la *disclosure* obbligatoria, ovvero ancora abusato della sua posizione, con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un vantaggio (*make a gain for himself or another*) ovvero di causare un danno ad altri (*cause loss to another*) o, in ultimo, di esporre altri a un rischio di danno (*expose another to a risk of loss*)⁶¹.

Rispetto a tutte queste figure, peraltro, la *section 5* del *Fraud Act* del 2006 chiarisce che i concetti di *gain* e *loss* richiamati nelle sezioni 2, 3 e 4 si riferiscono soltanto a vantaggi o perdite, temporanee o permanenti, in denaro o altri beni (*extend only to gain or loss in money or other property*), e che per *property* si intende qualsiasi bene reale o personale (*any property whether real or personal*), inclusi beni e diritti intangibili (*including things in action and other intangible property*)⁶².

Per tali ipotesi criminose (*section 2, 3 e 4*) il *Fraud Act* commina la sanzione dell'*imprisonment* non superiore a dieci anni – e ciò, come subito diremo, rappresenta dalla nostra prospettiva un aspetto di

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/7>); *obtaining services dishonestly* (v. la *section 11*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/11>); *participating in fraudulent business carried on by sole trader* (v. la *section 9*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/9>). Per un approfondimento sulle *ancillary offence* del *Fraud Act* si veda K. CAMPBELL, *The Fraud Act*, cit., 344 ss.

⁶¹ V. *Fraud Act 2006, sections 2, 3 e 4*, cit.

⁶² Cfr. *Fraud Act 2006, section 5* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/5>): ove da ultimo si aggiunge che «... “Gain” includes a gain by keeping what one has; as well as a gain by getting what one does not have. “Loss” includes a loss by not getting what one might get, as well as a loss by parting with what one has». V. sul punto D. ORMEROD, *The Fraud Act*, cit., 195 ss., ove si rileva che tale finalità «...is wider than conspiracy to defraud since a lone actor can be guilty without even prejudicing anyone's economic interests», essendo sufficiente appunto l'intenzione di causare un danno o conseguire un vantaggio. Sul punto si veda anche B. SUMMERS, *The Fraud Act 2006: has it had any impact?*, in *Amicus Curiae*, 2008, 75, 10 ss.

primario rilievo – e quella pecuniaria della *fine* (sola o congiunta a quella detentiva)⁶³.

In ultimo, con una disposizione del tutto speculare a quella della *section 36* del FSA, la *section 12* del *Fraud Act* disciplina un illecito proprio della *body corporate*, pure in tal caso prevedendo che ove una delle predette *offence* «...*is proved to have been committed with the consent or connivance of: a) a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or b) a person who was purporting to act in such capacity, he (as well as the body corporate) is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly*»⁶⁴. Anche in tal caso, quindi, si tratta sì di un illecito dell'ente, ma dipendente dal fatto della persona fisica, con tutte le criticità che, come anticipato⁶⁵, affronteremo a breve venendo al tema della regolazione, nei sistemi anglosassoni selezionati, della *corporate criminal liability* rispetto ai *food crime*⁶⁶.

Si tratta, in definitiva, di una normativa che – al di là della genericità dei precetti, con tutte le tensioni che ciò può comportare rispetto alla *predictability* della legge penale⁶⁷ – è certamente in grado di garantire, rispetto alle misure del FSA e del GFR, un maggiore livello

⁶³ V. *Fraud Act* 2006, *section 1* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/1>).

⁶⁴ Cfr. *Fraud Act* 2006, *section 12* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/12>): ove in ultimo si specifica che «...*if the affairs of a body corporate are managed by its members, subsection (2) applies in relation to the act and defaults of a member in connection with his function of management as if he were a director of the body corporate*».

⁶⁵ Cfr. *supra* Par. I.

⁶⁶ Cfr. *infra* Par. V.

⁶⁷ La stessa dottrina inglese ha invero evidenziato come la legge sia stata redatta attraverso la descrizione di condotte tipiche eccessivamente comprensive, in tal modo non fornendo criteri certi per la *prosecution* e favorendo l'inizio di investigazioni anche rispetto a casi dalla dubbia rilevanza penale: così, in particolare richiamando come esempio emblematico quello dell'uso del *Fraud Act* per una indagine su una madre accusata di aver inserito false informazioni nello *school application form* del figlio, C. MONAGHAN, *To prosecute or not to prosecute? A reconsideration of the over-zealous prosecution of parents under the Fraud Act 2006*, in *Journal of Criminal Law*, 2010, 74(3), 259 ss.

di deterrenza nel contrasto a gravi frodi alimentari, dato che la pena detentiva arriva sino a 10 anni di reclusione. Si assicura così, come si è giustamente osservato, una migliore «...*understanding, investigation and prosecution of food fraud*»⁶⁸.

Tuttavia, a noi pare che il *Fraud Act* possa essere una soluzione percorribile soltanto per colpire le c.d. frodi alimentari di natura commerciale (quelle, in particolare, riconducibili alle *section* 14 e 15 del FSA), mentre ci sembrano difficilmente riconducibili a tale provvedimento normativo quelle *offence* che risultano calibrate su aspetti legati alla *food safety*, ricollegandosi, in particolare, a condotte di alterazione di alimenti o di messa in circolazione di prodotti nocivi per la salute dei consumatori (il riferimento è qui soprattutto alla *section* 7 del FSA)⁶⁹.

In quest'ultimo caso, invero, si tratta di comportamenti illegali che di frequente prescindono da una falsa rappresentazione dell'alimento, o dall'omessa *disclosure* di informazioni sul prodotto, ovvero ancora dall'abuso di una posizione di tutela di altrui interessi finanziari (condotte, queste ultime, che come visto valgono a caratterizzare le ipotesi di frode considerate dal *Fraud Act*).

L'impressione che si trae all'esito di tale analisi, allora, è che fuori dalle ipotesi in cui sia possibile applicare i reati di omicidio o lesioni per specifici danni arrecati ai singoli consumatori⁷⁰, nell'ordinamento inglese manchino, sul versante di tutela legato alla protezione anticipata della salute pubblica, delle figure criminose idonee a offrire una risposta sanzionatoria adeguata e proporzionata rispetto all'effettivo disvalore di quelle condotte illecite in grado di

⁶⁸ V. al riguardo C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 60.

⁶⁹ Sulla quale cfr. *supra* Par. I.

⁷⁰ In generale su tali fattispecie di reato nel diritto penale inglese v., per tutti, J. HORDER, *Ashworth's Principle of Criminal Law*, cit., spec. 245 ss. e 315 ss.

esporre a grave pericolo la sicurezza dei consociati, avuto riguardo alla consumazione di prodotti alimentari.

Del resto, data la modesta entità delle sanzioni previste⁷¹, non può certo considerarsi sufficiente a tal fine la predetta *offence* prevista dalla *section 7* del FSA, prima analizzata.

Tale conclusione induce ancora una volta a riflettere sul fatto che, come si è osservato anche nelle parti precedente della trattazione⁷², nello scenario internazionale spesso prevalga l'attenzione agli aspetti di tutela degli interessi commerciali degli acquirenti dei prodotti alimentari, restando invece più in secondo piano i profili legati alla protezione della salute dei consumatori.

4. La soluzione statunitense: il *Food, Drug and Cosmetic Act* e la *Responsible Corporate Officer Doctrine*

Nell'ambito dei Paesi di *common law* un importante punto di riferimento comparatistico è senz'altro rappresentato dal sistema di contrasto ai reati alimentari vigente negli Stati Uniti, sia in considerazione delle recenti riforme che hanno caratterizzato tale ordinamento⁷³, sia in virtù di alcune peculiari prassi giurisprudenziali che si sono qui consolidate⁷⁴.

Negli USA ad assumere rilievo è in particolare il *Federal Food, Drug and Cosmetic Act* del 1938 (d'ora in poi FDCA), disciplinato nell'ambito del Capitolo 9 del Titolo 21 dello *U.S. Code*, e più volte modificato nel corso degli anni.

⁷¹ Cfr. *supra* Par. I.

⁷² Cfr. ampiamente *supra* Cap. I, spec. Par. III.

⁷³ V. *infra* nel presente paragrafo in relazione in particolare al *Food Safety Modernization Act*.

⁷⁴ V. *infra*, in questo paragrafo, avuto riguardo alla *Responsible Corporate Officer Doctrine*.

Si tratta di una normativa molto articolata e complessa, che disciplina in generale, a livello federale, tra l'altro, i requisiti di igiene e sicurezza degli alimenti nonché di ulteriori prodotti quali farmaci e cosmetici⁷⁵.

Sotto il profilo sanzionatorio la disposizione di riferimento è costituita dalla *section* 331 del FDCA.

La norma in questione contiene un lungo e complesso elenco di condotte proibite – caratterizzate, peraltro, da elevato tecnicismo –, sanzionandosi *inter alia*, e con indicazioni spesso contenenti ulteriori rinvii: l'*adulteration* o il *misbranding* di prodotti alimentari nell'ambito dell'*interstate commerce*⁷⁶; l'introduzione nell'*interstate commerce* di prodotti alimentari *adulterated* o *misbranded*⁷⁷; la falsificazione, la contraffazione e l'uso indebito (*without proper authority*) di marchi, timbri, etichette etc., autorizzati o richiesti dai regolamenti promulgati ai sensi dello stesso *act*⁷⁸, nonché ulteriori violazioni di dettaglio di singole disposizioni amministrative di regolazione del settore dettate dal FDCA⁷⁹.

⁷⁵ Si vedano S. KEENAN, S. SPICE, J. COLE, P. BANFI, *Food Safety Policy and Regulation in the United States*, 2015, 20 ss., documento reperibile al link: <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015>. In generale, per un confronto tra Stati Uniti e Europa rispetto alla regolazione del diritto alimentare si veda F. BRUNO, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto: food safety, food health e food security*, Padova, 2017.

⁷⁶ Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938 (reperibile in: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title21/chapter9>), *section* 331, lett. b).

⁷⁷ Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938, cit., *section* 331, lett. a).

⁷⁸ Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938, cit., *section* 331, lett. i), n. 1.

⁷⁹ La *section* 331 del FDCA (v. le note precedenti) contiene invero nel complesso un elenco di ben oltre 50 precetti, spesso molto specifici, e che al loro interno si riferiscono sovente, per l'individuazione della condotta effettivamente sanzionata, a ulteriori disposizioni della normativa in parola. Su tale norma si veda in particolare P. LEIGHTON, *Mass Salmonella Poisoning by the Peanut Corporation of American: State-Corporate Crime Involving Food Safety*, in *Crit. Crim.*, 2016, 24, 75 ss., il quale peraltro ricostruisce un grave caso esploso negli Stati Uniti e relativo alla distribuzione, da parte di alcuni operatori americani, di *peanuts* contaminati da salmonella, che ha causato 9 morti, un elevato numero di malattie e il *recall* di 4000 prodotti.

Tale (risalente) assetto normativo, peraltro, è stato rivisto nel suo complesso, da ultimo, con il *Food Safety Modernization Act* del 2011 (d'ora in poi FSMA), che si è proposto di modernizzare il sistema americano di gestione della sicurezza dell'industria alimentare, con l'obiettivo di focalizzare le attività di *enforcement* sul piano preventivo, rafforzando la capacità dell'assetto di regolazione predisposto di individuare e rispondere in modo efficace e rapido ai *food safety problems*⁸⁰.

Rispetto a tale scopo, invero, tra le varie disposizioni introdotte emerge, ad esempio, la *section* 103 del FSMA, che impone all'operatore del settore in questione di valutare e identificare, attraverso un *written plan*, i rischi connessi alla produzione alimentare legati alla propria attività, implementando una struttura di controlli interni preventivi e monitorando la loro efficacia nel tempo così da definire, all'esito di tali operazioni di "*monitoring of effectiveness*", le eventuali necessarie azioni correttive⁸¹ (secondo un sistema che ricalca quindi per larghi tratti il modello HACCP, di cui ampiamente si è detto⁸²).

È significativo notare, peraltro, che, in virtù delle modifiche disposte dal FSMA, il mancato rispetto di tali procedure di

⁸⁰ Per una panoramica della riforma in questione v. N. FORTIN, *The US Food Safety Modernization Act: Implications in Transnational Governance of Food Safety, Food System Sustainability, and the Tension with Free Trade*, in *Riv. dir. al.*, 2015, 3, 19 ss.

⁸¹ Cfr. *Food Safety Modernization Act* 2011, (reperibile in: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ353/>), *section* 103, che appunto aggiunge tale disposizione sugli *hazard analysis and risk-based preventive controls*, e le successive, alla fine del *capitol* IV del titolo 21 dello *U.S. Code*. Alla lett. d) della *section* si prevede, peraltro, l'emissione di una *small entity compliance policy guide* per aiutare le piccole imprese a implementare tali procedure. Sugli elementi di novità apportati dal FSMA anche sul versante penalistico si veda V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti*, cit., 18 ss. del dattiloscritto.

⁸² Cfr. *supra* Cap. II, Par. V. In argomento anche V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti*, cit., 19 del dattiloscritto, il quale peraltro rileva come i requisiti del *food safety plan* americano siano più articolati e comprensivi del tradizionale piano HACCP.

autonormazione e autocontrollo rientra tra i *prohibited acts* di cui alla *section 331* del FDCA, assumendo quindi rilievo penale⁸³.

Ulteriori disposizioni del FSMA, del resto, hanno integrato ulteriormente questo elenco di precetti, il cui rispetto è presidiato in particolare dalle sanzioni della *section 333* del FDCA⁸⁴, inserendo, ad esempio, condotte relative, tra le più significative: a) al “*failure to comply*” con le misure previste per l’implementazione di strategie volte a mitigare e contrastare il rischio di “*intentional adulteration of food*”⁸⁵; b) alla violazione degli *recordkeeping requirements* per gli alimenti ad alto rischio di cui alla *section 204* del FSMA⁸⁶; c) al mancato rispetto dell’ordine di cessare la distribuzione e *give notice* emesso dall’autorità di settore rispetto ad alimenti il cui uso, o l’esposizione ai quali, possa causare *serious adverse health consequences*⁸⁷; d) all’importazione o alla *offering for importation* di un prodotto alimentare, ove l’importatore non abbia attuato (*does not have in place*) il *foreign supplier verification program* richiesto dalla nuova *section 805* del FDCA⁸⁸.

⁸³ Cfr. *Food Safety Modernization Act 2011*, cit., *section 103*, lett. c).

⁸⁴ Su cui v. *infra* nel presente paragrafo.

⁸⁵ Cfr. *Food Safety Modernization Act 2011*, cit., *section 106*, lett. d).

⁸⁶ Cfr. *Food Safety Modernization Act 2011*, cit., *section 204*, lett. j), n. 1, ad eccezione delle violazioni commesse dai *farm*.

⁸⁷ Cfr. *Food Safety Modernization Act 2011*, cit., *section 206*, lett. d).

⁸⁸ Cfr. *Food Safety Modernization Act 2011*, cit., *section 301*, lett. b). In particolare la nuova *section 805* del FDCA, salvo alcune indicate eccezioni, prevede che «...*each importer shall perform risk-based foreign supplier verification activities for the purpose of verifying that the food imported by the importer or agent of an importer is: – (A) produced in compliance with the requirements of section 418 or section 419, as appropriate; and (B) is not adulterated under section 402 or misbranded under section 403(w). For the purpose of this section, the term “importer” means, with respect to an article of food – (A) the United States owner or consignee of the article of food at the time of entry such article into the United States; or (B) in the case when there is no United States owner or consignee as described in subparagraph (A), the United States agent or representative of a foreign owner or consignee of the article of food at the time of entry of such article into the United States*». Interessante è altresì notare come sia prevista, da parte delle autorità competenti, l’emissione di un report sui *programs* e le *practices* da promuovere ulteriormente per rafforzare la sicurezza della *food supply chain*, prevedendosi

Disposizione, quest'ultima, che ci sembra significativa della capacità di tali precetti, corredati da sanzioni penali, di estendere la loro portata anche con riferimento a rischi per la sicurezza alimentare provenienti da prodotti esteri; aspetto certamente di rilevante importanza alla luce della natura sempre più globalizzata dell'industria alimentare⁸⁹.

Siamo dunque in presenza di un'ampia elencazione di condotte vietate che si aggiungono alla già nutrita, intricata e articolata lista di condotte proibite di cui alla *section 331* del FDCA⁹⁰.

Tale elenco, peraltro, per la compiuta identificazione del precetto presidiato spesso rinvia di volta in volta alle diverse *section* del FDCA che disciplinano la regolamentazione amministrativa sottostante il settore d'interesse, secondo una tecnica normativa ben nota, che contraddistingue il diritto punitivo alimentare di molti ordinamenti, e le cui criticità – in particolare in punto di non agevole lettura del precetto – abbiamo già avuto modo di evidenziare⁹¹.

In definitiva, quindi, a differenza dell'ordinamento italiano, che conosce anche meccanismi sanzionatori basati su autonomi elementi costitutivi della fattispecie sul versante penalistico, non incentrati soltanto sulla violazione della disciplina di settore, il sistema americano presenta un modello legato in prevalenza a un ruolo sanzionatorio del

espressamente nel FSMA che tale documento debba includere «...a description of progress toward developing and improving an automated risk assessment system for food safety surveillance and allocation of resource», a testimonianza di come l'uso delle nuove tecnologie, come anticipavamo (cfr. *supra* Cap. II, Par. V), stia sempre più diventando in questo settore una risorsa cruciale tanto per rafforzare le capacità di *enforcement* delle autorità, quanto per migliorare la *compliance* dei soggetti regolati: v. *Food Safety Modernization Act 2011*, cit., *section 110*, lett. e).

⁸⁹ Cfr. sul punto *supra* Cap. I, spec. Par. I.

⁹⁰ V. *supra* nel presente paragrafo. Su tali disposizioni si vedano anche S.R. KLEIN, I.B. BROBEY, *Debunking Claims of Over-Federalization of Criminal Law*, in *Emory Law Journal*, 2012, 62(1), 62 ss.

⁹¹ Cfr. diffusamente *supra* Cap. I, spec. Par. III e IV.

diritto criminale quale strumento posto a protezione delle misure amministrative del FDCA.

Quanto invece alle sanzioni applicabili per *tutti i prohibited acts* fin qui menzionati, la norma di riferimento è rappresentata, come anticipato, dalla *section 333* del FDCA, ove si stabilisce che la violazione da parte di *any person* di uno dei precetti in questione è punita con la sanzione dell'*imprisonment* non superiore a un anno o con la misura pecuniaria della *fine* non superiore a 1.000 dollari (sola o congiunta alla pena detentiva); nel caso in cui, invece, la violazione sia qualificata dall'*intent to defraud or mislead*, la pena applicabile è quella dell'*imprisonment* non superiore a tre anni e della *fine* non superiore a 10.000 dollari (anche in tal caso, sola o congiunta alla pena detentiva)⁹².

Si prevedono, dunque, due diversi paradigmi ascrittivi: il primo, che comporta la detta sanzione fino a un anno e/o la *fine*, si basa sul già analizzato meccanismo della *strict liability*, configurando pertanto una *misdemeanor* la cui contestazione si basa sul mero dato oggettivo della violazione e non richiede alcuna prova del *mental state* dell'agente; il secondo, invece – che conduce, come visto, a una reazione sanzionatoria più incisiva – si declina in un *felony* rispetto al quale deve

⁹² Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938, cit., *section 333*, lett. a), n. 1 e 2. La disposizione, peraltro, alle lettere c) e d) prevede alcune *exceptions* in caso di *good faith* (su cui v. anche *infra* nel presente paragrafo) o per violazioni concernenti *misbranded foods*, oltre ad alcune sanzioni più incisive, ad esempio, per la distribuzione dell'ormone umano della crescita per qualsiasi uso diverso dal trattamento della malattia (lett. e), e alcune consistenti *civil money penalty*, che arrivano sino a 250.000 dollari in caso di soggetti diversi dalla persona fisica, per la violazione di ordini di *recall* rispetto ai prodotti indicati dalla *section 350* del FDCA. La normativa, inoltre, disciplina diverse sanzioni interdittive in materia di *drugs* (v. *section 335a*) e la possibilità per le autorità competenti, in alcuni casi, di emettere *injunctions* per prevenire la violazione dell'*act* (cfr. *section 332*): sul punto v. K.B. AMSTRONG, J.A. STAMAN, *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act: Selected Legal Issues, Congressional Research Service*, 2018, 15 ss., documento reperibile al link: <https://fas.org/spp/crs/misc/R43609.pdf>.

fornirsi la prova dell'elemento soggettivo del reato, consistente nell'*intent to defraud or mislead*⁹³.

Secondo quanto rilevato dalla *Food and Drug Administration*⁹⁴ nel *Regulatory Procedures Manual*, peraltro, «...*once a person has been convicted of a misdemeanor under the Act, any subsequent violation of the Act is a felony, even without proof that the defendant acted with the intent to defraud or mislead*»⁹⁵; la contestazione della recidiva può, dunque, comportare la modifica del paradigma ascrittivo di tali violazioni.

È significativo notare, inoltre, come la *section 321* del FDCA chiarisca che agli effetti dell'intero capitolo 9 (*for the purpose of this chapter*) dello *U.S. Code*, cioè avuto riguardo a *tutte* le disposizioni del *Food, Drug, and Cosmetic Act*, comprese quindi, a rigore, quelle sanzionatorie, «...*the term "person" includes individual, partnership, corporation, and association*»⁹⁶.

Ciò significa che, in base al combinato disposto tra le *section 321* e *333* del FDCA, la legislazione americana considera *direttamente* soggetto attivo (*person*) del reato alimentare l'ente collettivo⁹⁷.

Non ci sembra tuttavia che si possa parlare di una vera forma di responsabilità autonoma dell'ente – in grado, cioè, di prescindere dall'accertamento di un fatto di reato commesso dalla persona fisica: invero, come visto, la gran parte dei *prohibited acts* di cui alla *section 331* del FDCA sono costituiti da precetti che, facendo leva, ad esempio, su condotte di adulterazione di prodotti alimentari o sulla

⁹³ V. anche V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 307 e P. LEIGHTON, *Mass Salmonella Poisoning*, cit., 82.

⁹⁴ Sul ruolo della quale si veda *infra* nel presente paragrafo.

⁹⁵ Cfr. *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6, Judicial Actions*, 54, reperibile al seguente link: <https://www.fda.gov/media/71837/download>.

⁹⁶ Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., *section 321*, lett. e).

⁹⁷ Lo rileva anche V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 307.

contraffazione di marchi, appaiono chiaramente calibrati su condotte proprie della persona fisica, e non già sulle dinamiche operative dei soggetti collettivi.

È difficile, insomma, per tali ragioni, e nonostante la lettera della legge, ipotizzare una contestazione diretta di tali illeciti all'ente che prescindendo dalla contestuale imputazione di un illecito individuale e, più in generale, dall'applicazione delle regole che, come tra poco vedremo⁹⁸, in tale ordinamento disciplinano la *criminal liability* delle persone giuridiche.

Non è del resto un caso che la riflessione della dottrina statunitense in materia si sia soffermata in tale campo – anziché sulla possibilità di argomentare un'autonoma responsabilizzazione degli enti per i reati alimentari – sull'analisi dei requisiti necessari per punire il *responsible officer* della *corporation*.

Sul piano delle responsabilità di *enforcement* rispetto alle disposizioni sin qui analizzate va poi rilevato come esse spettino in linea generale alla *Food and Drug Administration* (FDA) – un'agenzia nazionale istituita con il compito di proteggere la salute pubblica assicurando la sicurezza dei prodotti regolati dal FDCA⁹⁹ – che svolge anche una rilevante attività di produzione e diffusione di *guidelines* e

⁹⁸ V. *infra* il paragrafo successivo. Va per altro verso rilevato come alcuni illeciti del FDCA – come quello di recente introdotto e legato al mancato rispetto dell'ordine di cessare la distribuzione e *give notice* emesso dall'autorità di settore rispetto ad alimenti il cui uso, o l'esposizione ai quali, possa causare *serious adverse health consequences* (cfr. *supra* nel presente paragrafo) – possano teoricamente presentare elementi costitutivi in astratto idonei a consentire una diretta contestazione dell'illecito all'ente che, in tal caso, non abbia dato corso a tale provvedimento. Ci sembra però complesso ipotizzare, né effettivamente la prassi ha dato riscontri in tal senso, che una attività di *prosecution* possa prescindere dal far leva sui radicati requisiti che in tale ordinamento (cfr. *infra* il paragrafo successivo), consentono di estendere all'ente la responsabilità da reato e che, come diremo, richiedono necessariamente l'identificazione della persona fisica autrice della violazione contestata.

⁹⁹ V. K.B. AMSTRONG, J.A. STAMAN, *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act: Selected Legal Issues, Congressional Research Service*, 2018, documento reperibile al link: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43609.pdf>.

strumenti concreti per aiutare le imprese a implementare le misure di *compliance* necessarie per conformarsi alle normative in parola¹⁰⁰, secondo un modello di regolazione ampiamente diffuso negli Stati Uniti anche in altri settori¹⁰¹.

Quanto alle investigazioni, invece, va evidenziato come, all'interno della FDA, la competenza per l'*enforcement* delle sanzioni penali appartenga all'*Office for Criminal Investigations*, al quale spetta sottoporre il caso allo *U.S. Department of Justice* americano (DOJ) in vista della *prosecution*¹⁰².

Questi, dunque, avuto riguardo alla prospettiva, per così dire, *in the books* della regolazione, i principali aspetti di interesse del sistema statunitense di prevenzione e contrasto della criminalità in ambito alimentare.

Guardando adesso alla *law in action*, va messo in rilievo come la caratteristica di maggiore interesse dell'ordinamento americano, anche sul versante comparatistico, sia legata all'indirizzo giurisprudenziale, ampiamente consolidatosi negli anni in virtù delle indicazioni della Corte Suprema americana¹⁰³, noto come *Responsible Corporate Officer (RCO) Doctrine*.

Invero, in base a tale *doctrine* – il cui *leading case* è rappresentato dal caso *United States vs Park*¹⁰⁴ – la responsabilità in relazione a una

¹⁰⁰ Si vedano i diversi documenti pubblicati dalla FDA e reperibili online al seguente link: <https://www.fda.gov/food/compliance-enforcement-food>.

¹⁰¹ Si veda ad esempio, sempre negli Stati Uniti, l'attività svolta dall'*Environmental Protection Agency* (EPA) e il connesso modello di *enforcement* nella materia ambientale, su cui vedi, per tutti, F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 381 ss. (per una ricostruzione di maggiore dettaglio cfr. *supra* Cap. II, Par. VII).

¹⁰² Sull'*enforcement* del FDCA v. anche S.M. KOWAL, *Corporate Compliance Programs: A Shield Against Criminal Liability*, in *Food and Drug Law Journal*, 1998, 53(3), 517 ss.

¹⁰³ Cfr. *infra* i casi citati nella nota successiva.

¹⁰⁴ Cfr. *United States vs Park*, 421 US 658 (1975), in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1973, 4, vol. 66, 456 ss. Una prima teorizzazione di tale *doctrine*, peraltro, si è avuta nel precedente (e ancor più risalente) caso *United States*

misdeemeanor del FDCA (nonché rispetto ai possibili «...*subsequent felony*») ¹⁰⁵ può essere addebitata, sulla base di un meccanismo di *strict liability*, al *responsible corporate officer*: cioè all'esponente del soggetto collettivo che, a prescindere dalla posizione formale rivestita nell'ente, aveva la responsabilità di gestire l'area aziendale o comunque il particolare contesto operativo in cui si è verificato uno dei predetti *prohibited acts* penalmente perseguibili e, quindi, il dovere di implementare tutte le misure idonee ad impedire il verificarsi della violazione ¹⁰⁶.

Si tratta, peraltro, di una *strict liability* particolarmente rigorosa, essendosi chiarito *anche* da parte della FDA, che appunto espressamente raccomanda l'uso di questa *doctrine* nelle attività di *prosecution*, come sia possibile punire tale *responsible officer* «...*without proof that the corporate official acted with intent or even*

vs *Dotterweich*, 320 US 277 (1943), in <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/320/277>. Tale dottrina, peraltro, ha negli ultimi anni vissuto una ulteriore vitalità nella prassi applicativa, essendo stata applicata in moltissimi casi, anche non limitati al settore alimentare: per una esaustiva panoramica si rinvia all'analisi di V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 308-309. Per una recente applicazione della RCO *doctrine* si veda, da ultimo, *United States vs DeCoster*, 828-626 (8th Cir. 2016), che può leggersi in <https://casetext.com/case/united-states-v-decoster-3>. Per alcuni dati sui casi di *enforcement* del FDCA si veda anche, nell'ambito di una più ampia indagine, B.L. GARRETT, *Globalized Corporate Prosecutions*, in *Virginia Law Review*, 2001, 97(8), 1775 ss.

¹⁰⁵ In tal senso v. *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6*, cit., 54-55, ove, come abbiamo visto, la FDA chiarisce che «...*once a person has been convicted of a misdemeanor under the Act, any subsequent violation of the Act is a felony, even without proof that the defendant acted with the intent to defraud or mislead*», e appunto rileva, come detto, caldeggiandone l'applicazione, che «...*misdemeanor prosecutions, particularly those against responsible corporate officials, can have a strong deterrent effect on the defendants and other regulated entities*».

¹⁰⁶ Su tale dottrina si vedano anche, in particolare: C.D. SAPP, *Food with integrity? How responsible corporate officer prosecutions under the federal food, drug and cosmetic act deny fair warning to corporate officers*, in *Arkansas Law Review*, 2017, 79(2), 449 ss., e R. STEINZOR, *High crimes, not misdemeanors: Detering the production of unsafe food*, in *Health Matrix: Journal of Law-Medicine*, 2010, 20(1), 193.

negligence, and even if such corporate official did not have any actual knowledge of, or participation in, the specific offense»¹⁰⁷.

Una forma, dunque, di responsabilità oggettiva meramente “da posizione”, alla quale l’*officer* potrebbe sottrarsi, come si è chiarito in dottrina¹⁰⁸, soltanto entro le anguste strettoie della c.d. *impossibility defense*, dimostrando cioè che l’inosservanza si è verificata nonostante l’agente abbia esercitato una *extraordinary care*, ovvero facendo leva sulle disposizioni del FDCA che valorizzano, quale fattore di esenzione da responsabilità, la *good faith* dell’individuo¹⁰⁹.

Si prescinde, quindi, non solo dal fatto che l’*officer* abbia partecipato alla violazione contestata, ma anche dalla circostanza che abbia avuto una qualche *consapevolezza* della stessa, al punto che la stessa FDA, nel già citato *Regulatory Procedures Manual*, precisa come la *knowledge* e la *actual participation* da parte dell’agente in parola non siano qui prerequisiti della *prosecution*, ma solo fattori da valorizzare per decidere se intraprendere o meno la *judicial action*¹¹⁰.

¹⁰⁷ Cfr., da ultimo, il *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6*, cit., 54, che richiama al riguardo la regola stabilita, appunto, a partire dal caso *United States vs Park*, cit. V. anche S.R. KLEIN, I.B. BROBEY, *Debunking Claims of Over-Federalization*, cit., 62.

¹⁰⁸ V. K.B. AMSTRONG, J.A. STAMAN, *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act*, cit., 18.

¹⁰⁹ Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., section 333, lett. c), ove si sancisce tra l’altro, ad es., che «...no person shall be subject to the penalties of subsection 1 for having received in interstate commerce any article and delivered it or proffered delivery of it, if such delivery of proffer was made in good faith [...] for having violated section 331 (a) of this title, where the violation exists because the article is adulterated by reason of containing a color additive not from a batch certified in accordance with regulations promulgated by the Secretary under this chapter, if such person establishes a guaranty or undertaking signed by, and containing the name and address of, the manufacturer of the color additive, to the effect that such color additive was from a batch certified in accordance with the applicable regulations promulgated by the Secretary under this chapter» etc.

¹¹⁰ Cfr. *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6*, cit., 55. In tale sede peraltro la FDA elenca gli ulteriori fattori che dovrebbero guidare la decisione circa l’opportunità o meno della *prosecution*, rilevando in tal senso che tali *other factors* «...to consider include but are not limited to: a) whether the violation involves actual or potential harm to the public; b) whether the violations is obvious; c) whether the violation reflects a pattern of illegal behaviour and/or failure to heed prior warnings; d) whether the violations is widespread; e) whether the violation is serious; f) the

Una forma di responsabilità che, in definitiva, oblitera del tutto la valorizzazione dell'elemento soggettivo del reato – con la possibilità, peraltro, ci pare, di dare rilievo alla presenza di eventuali *defence* entro margini molto più ridotti di quanto invece accade nel sistema inglese¹¹¹ – e si appiattisce sul mero dato oggettivo del verificarsi dell'inosservanza nell'ambito di un'attività rispetto alla quale il *responsible officer* aveva la possibilità di implementare misure di *compliance* volte a prevenire la violazione¹¹².

Ora, al netto delle intuibili riserve che, nell'ottica di un moderno diritto penale, è possibile muovere nei confronti di simili forme di responsabilità oggettiva, sulle quali la nostra tradizione giuridica ha ovviamente maturato da tempo sensibilità diverse rispetto a quelle emergenti dalla prassi d'oltreoceano¹¹³, essa non rappresenta neppure una strategia di politica criminale condivisibile avuto riguardo ai dati risultanti dall'analisi socio-criminologica della realtà del mercato alimentare.

Si è ampiamente detto, invero, come le dinamiche concrete e operative del settore del *food* vedano, anche sul versante criminale, un ruolo preponderante delle *corporation* e, in generale, di rapporti plurisoggettivi, che, proprio per la loro natura superindividuale, difficilmente possono essere affrontati e gestiti da un singolo individuo, anche se in una posizione di comando¹¹⁴.

quality and the legal and factual support for the proposed prosecution; and g) whether the proposed prosecution is a prudent use of agency resources».

¹¹¹ V. *supra* Par. I.

¹¹² Cfr. su quest'ultimo aspetto anche R. STEINZOR, *High crimes, not misdemeanors*, cit., 193.

¹¹³ Per una compiuta ricostruzione, con ampi richiami alla giurisprudenza e alla dottrina, rispetto alla netta affermazione del principio di colpevolezza nel nostro sistema e al rifiuto delle ipotesi di mera responsabilità oggettiva, si rinvia, per tutti, a S. CANESTRARI, voce *Responsabilità oggettiva*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 107 ss.

¹¹⁴ Cfr. in particolare *supra* Cap. I, spec. Par. I e II.

Si tratta, piuttosto, di interazioni e problemi che, per loro natura, possono essere validamente affrontati soltanto a livello aggregato, facendo leva sulle capacità organizzative e gestionali proprie soprattutto, come visto¹¹⁵, degli enti collettivi del settore alimentare.

Per tali ragioni, quindi, la *responsible corporate officer doctrine* rappresenta non solo un meccanismo di imputazione non conciliabile con un moderno diritto penale che sappia realmente valorizzare il principio di colpevolezza, ma anche una strategia di politica criminale che rischia di fare del soggetto in parola un “capro espiatorio” di colpe che in realtà risiedono altrove, e in particolare nella capacità complessiva dell’ente collettivo di predisporre – attraverso l’agire coordinato di tutto il *management*, e non solo del singolo responsabile d’area – un articolato sistema di controlli interni per assicurare la piena *compliance* con l’assetto normativo della *food law*¹¹⁶.

La RCO *doctrine*, insomma, finisce per non distribuire in modo equo la responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, irragionevolmente applicando al primo un paradigma ascrittivo di responsabilità che, ci pare, parla in realtà il “linguaggio” dei sistemi di *corporate liability*¹¹⁷.

Per concludere l’analisi comparatistica non resta allora che verificare in che modo gli ordinamenti oggetto d’attenzione in questa

¹¹⁵ Cfr. ampiamente *supra* Cap. II, Par. V.

¹¹⁶ Sul punto sia consentito rinviare, anche per ulteriori riflessioni e riferimenti avuto riguardo alla *Responsible Corporate Officer Doctrine* e al tema della responsabilizzazione delle *corporation*, a E. BIRRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 230-231.

¹¹⁷ La stessa dottrina americana, del resto, critica aspramente tale modello evidenziando come il FDCA «...currently denies food company corporate officers their due process rights under the Fifth and Fourteenth Amendments of the Constitution because corporate officers may be convicted of a crime without “fair warning” of the conduct that makes their action criminal»: così C.D. SAPP, *Food with integrity?*, cit., 452.

parte dell'indagine disciplinano la *corporate criminal liability* in relazione ai reati alimentari.

5. I meccanismi di imputazione della responsabilità da reato all'ente nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le ragioni della loro inefficacia nel contrasto alla criminalità alimentare: tra *identification model* e *vicarious liability*

Entrambi gli ordinamenti selezionati per tale analisi comparatistica (UK e USA) si caratterizzano per un sistema di *corporate criminal liability* non limitato, a differenza del nostro, a un selezionato elenco "chiuso" di *predicate crime*¹¹⁸.

Ciò significa che la responsabilità da reato degli enti collettivi potrà affermarsi, anche per i reati alimentari, secondo le ordinarie regole ampiamente consolidate nella *common law* di entrambi i sistemi¹¹⁹.

Nel Regno Unito, in particolare, convivono – in base al particolare settore di riferimento e alle caratteristiche della *offence* di volta in volta in considerazione – diversi modelli di ascrizione del reato all'ente¹²⁰.

¹¹⁸ V. sul punto, per tutto, M. PIETH, R. IVORY, *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 18 ss., i quali peraltro ricordano come, all'opposto, il *list-based approach* caratterizzi invece ordinamenti quali Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.

¹¹⁹ Per un recente esaustivo inquadramento di tali modelli v. anche G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione), 3 ss. del dattiloscritto.

¹²⁰ V. C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 99 ss., con riferimento ai modelli di imputazione del reato dell'ente per specifici settori non afferenti ai reati alimentari – e quindi diversi da quelli della *identification theory* e della *vicarious liability* di cui ci occuperemo *infra* – in particolare avuto riguardo al *Corporate*

Dalla nostra prospettiva, in particolare, rispetto ai *food crime* assumono rilievo l'*identification theory* e il sistema basato sulla *vicarious liability*¹²¹.

Il primo, in vigore per le *offence* che richiedono la prova del *mental state* in capo all'agente (come ad esempio, per quanto qui interessa, quelle del *Fraud Act*), prevede che l'ente possa rispondere direttamente del reato commesso dai suoi esponenti soltanto laddove gli autori dell'illecito si trovino in una posizione apicale (o comunque di comando) tale da rappresentare la *directing mind and will of the company*¹²².

Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 e al *Bribery Act 2010* (su quest'ultimo torneremo *infra* nel presente paragrafo). Quanto invece al *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* (cfr. il link: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents>), va evidenziato che, all'esito di un lungo *iter* normativo maturato anche sulla scia di gravi vicende di cronaca, come il disastro navale di Zeebrugge, con tale *act* il legislatore britannico abbia appunto inteso introdurre una nuova ipotesi di *statutory offence*: il *corporate manslaughter*. Trattasi di reato che può essere commesso solo da una organizzazione (inclusi taluni soggetti pubblici) se il modo in cui le attività sono condotte o organizzate da parte del *senior management* ha cagionato la morte di una persona e se rappresenta una grave violazione di un rilevante dovere di diligenza che l'ente ha nei riguardi del soggetto deceduto. L'evento mortale deve poter essere quindi ricondotto a decisioni assunte a livello apicale, ma la dottrina ha rilevato come questo modello costituisca un paradigma inedito nel panorama normativo del Regno Unito e in quello europeo: esso delinerebbe una responsabilità "olistica" dell'ente, distinta da quella degli individui, poichè basata sulle azioni e sulla *mens rea*, in forma aggregata, di più individui riconducibili al *senior management*, anche ove la responsabilità individuale non fosse accertata. Sul tema, v., *ex multis*: C. WELLS, *Corporate Manslaughter: Why Does Reform Matter?*, in *S. A. L. J.*, 2006, vol. 123, 646 ss.; J. GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 – Thirteen Years in the Making but Was it Worth the Wait?*, in *Mod. L. R.*, 2008, vol. 71, 413 ss.; D. ORMEROD, R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008, 589 ss. Nel panorama italiano v., per tutti: D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, 426 ss.; V. MONGILLO, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. I, *Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012, 273 ss.

¹²¹ Su tali sistemi v. V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 312, il quale evidenzia come essi vadano inquadrati nell'ambito dei modelli c.d. derivativi puri di ascrizione all'ente della responsabilità da reato.

¹²² Su tale modello rappresentano un punto di riferimento i lavori di C. WELLS, *Corporation and Criminal Responsibility*, Oxford, 2001, spec. 97 ss.; cfr. anche ID, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, cit., 91 ss.

Solo in tal caso, invero, il fatto della persona fisica può considerarsi un fatto proprio dell'ente¹²³, che, dunque, a dette condizioni risponderà *oggettivamente* del reato commesso dal suo esponente di "alto livello", senza possibilità di liberarsi dimostrando di aver predisposto un corretto sistema di controllo interno e un idoneo ed efficace *compliance program* per la prevenzione del rischio reato¹²⁴.

La *vicarious liability*, invece, accomuna tanto il Regno Unito quanto gli Stati Uniti, con la differenza che in U.K. questo meccanismo trova applicazione per le sole *regulatory/strict liability offences*¹²⁵ – come, in particolare, quelle del FSA, che non richiedono, come visto, la prova dell'elemento soggettivo del reato in capo all'agente¹²⁶ – mentre negli U.S. rappresenta una *doctrine* di generale applicazione, a prescindere dallo specifico reato contestato all'ente¹²⁷.

¹²³ Cfr. anche G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 5-6 del dattiloscritto, ove si evidenzia come la *identification theory* postuli invero «...una sorta di *identificazione* fra la persona giuridica e i suoi dirigenti: costoro possono dirsi effettivamente la "*directing mind and will*" della *corporation* e possono considerarsi come i suoi *alter ego* e pertanto i reati che commettano possono essere attribuiti alla stessa come fossero reati suoi propri». Per una ampia riflessione, in generale, sulle possibilità e sul fondamento del rimprovero mosso agli enti, si veda l'analisi di A.M. PASCAL, *Philosophical underpinning of corporate criminal liability*, in J. GOBERT, A.M. PASCAL (a cura di), *European Development in Corporate Criminal Liability*, Abingdon, 2011, 33 ss.

¹²⁴ V. l'indagine di C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 151, la quale appunto rileva come tale teoria «...si basa sulla considerazione che tutte le azioni lecite o illecite realizzate da alcuni soggetti che operano nei punti chiave della persona giuridica si identificano perfettamente in quelle della società: il reato eventualmente commesso da questi "uomini di punta" sarà imputato automaticamente alla *corporation* senza bisogno di far partire alcun meccanismo traslativo o di accertamento ulteriore: questi soggetti non agiscono "*per conto* della persona giuridica" ma "*sono* la persona giuridica"», aggiugendo come tale *theory* rifletta quindi una concezione antropomorfa della *corporation*.

¹²⁵ V. C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, cit., 97-98.

¹²⁶ Cfr. *supra* Par. I.

¹²⁷ Cfr. anche v. V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 312, ove si rileva che l'idea alla base di tale modello vicariale, applicato come detto nel Regno Unito rispetto alle *regulatory offence*, sia quella di «...traslare (anche) sulle società (*principal*) la responsabilità per i reati compiuti dai loro dirigenti, dipendenti e collaboratori (*agent*), così da compensare i disturbi sociali prodotti dall'attività organizzata. Ma il vero idealtipo della responsabilità vicariale è fornito dagli Stati Uniti, dove tale modello ascrittivo tuttora copre, a livello sia federale sia statale,

In particolare, la *vicarious liability*¹²⁸ costituisce l'estensione sul terreno penalistico della regola civilistica che prevede che il *principal* sia responsabile per gli atti commessi dal proprio *agent*: si tratta, quindi, di una forma di *strict liability*, ove la responsabilità per il fatto di reato commesso dal proprio esponente – in tal caso, a differenza dell'*identification model*, a prescindere dalla particolare posizione da questi rivestita nell'organizzazione – viene estesa oggettivamente all'ente, senza che cioè, ancora una volta, la *corporation* possa liberarsi da responsabilità valorizzando le attività di *due diligence* compiute e la correttezza del proprio assetto interno di controllo¹²⁹.

Secondo l'applicazione invalsa in particolare negli Stati Uniti, conta soltanto accertare che il reato sia stato commesso dal dipendente nello *scope of employment* e per il *benefit* della *corporation*¹³⁰, mentre la presenza di un efficace *compliance program*, o in generale qualsiasi aspetto legato alla valutazione della colpa d'organizzazione dell'ente, saranno fattori che – non essendo presupposti per l'affermazione della responsabilità della persona giuridica¹³¹ – verranno valorizzati

l'intero comparto della *corporate crime liability*, inclusi i reati dolosi (frodi, corruzione, ecc.)».

¹²⁸ Sulla quale cfr. diffusamente, nel contesto di una più ampia indagine, anche W.S. LAUFER, *Corporate Bodies and Guilty Minds. The Failure of Corporate Criminal Liability*, Chicago-Londra, 2006, 15 ss.

¹²⁹ Cfr. V.P. NANDA, *Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted?*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 63 ss., 65. V. diffusamente su tale modello, con ampi riferimenti, anche C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 12 ss. e A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto»*, cit., 120 ss.

¹³⁰ V. sul punto V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 313, secondo cui peraltro «...la *vicarious liability*, con i suoi automatismi punitivi, è funzionale a un sistema di *prosecution* alquanto flessibile e improntato a una negozialità quasi imposta».

¹³¹ Osserva in vero sul punto ancora V.P. NANDA, *Corporate Criminal Liability in the United States*, cit., 65, come «...both these conditions – that the employee must be acting within the scope of his/her actual or apparent authority and the employee's act must benefit the company – have been expansively interpreted by courts. Consequently, in federal courts, a low-level employee's act can be imputed to a corporation and, no matter how genuine and effective the corporation's compliance

unicamente per la commisurazione della pena e per consentire o meno all'ente di addivenire a una soluzione negoziata con l'accusa¹³² (la quale comporta la “messa alla prova” del soggetto collettivo e il rinvio o la rinuncia rispetto all'esercizio della azione penale: è questo il noto meccanismo dei *deferred prosecution agreements* e dei *non prosecution agreements* tra *prosecutor* e *corporation*¹³³).

Diversi, a nostro avviso, risultano i limiti di tali sistemi nel contrasto alla criminalità alimentare, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche del settore del *food* che abbiamo in precedenza evidenziato¹³⁴.

Rispetto all'*identification theory*, invero, è agevole evidenziare il rischio che l'applicazione di tale principio in relazione ai *food crime* possa legittimare una sistematica impunità delle persone giuridiche per i reati alimentari commessi nel loro interesse o vantaggio¹³⁵.

program may have been otherwise in deterring the criminal conduct, the corporation is still liable».

¹³² V. ancora V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 313 ss.

¹³³ In generale su tali strategie di politica criminale avuto riguardo alle attività di *enforcement* nei confronti di enti collettivi v., su tutti, J. ARLEN, *The potential promise and perils of introducing deferred prosecution agreements outside the U.S.*, in T. SØREIDE, A. MAKINWA (a cura di), *Negotiated Settlements in Bribery Cases. A Principled Approach*, Cheltenham-Northampton, 2020, 156 ss. Sugli istituti dei DPA e degli NPA si veda anche il lavoro monografico di B.L. GARRETT, *Too Big To Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, Cambridge-Londra, 2014, *passim*. In argomento v. altresì l'indagine di C. KING, N. LORD, *Negotiated Justice and Corporate Crime: The Legitimacy of Civil Recovery Orders and Deferred Prosecution Agreements*, Londra, 2018, *passim*.

¹³⁴ Cfr. *supra* Cap. I, spec. Parr. I e II.

¹³⁵ Sui limiti di tale modello cfr. anche J. GOBERT, *Corporate criminality: four model of fault*, in *Legal Studies*, 1994, 14, 393 ss., il quale correttamente pone in rilievo come paradossalmente tale meccanismo funzioni male rispetto alle grandi società – rispetto alle quali vi sarebbe invece l'esigenza di una efficiente regolazione della responsabilità da reato degli enti – e abbia invece maggiori prospettive di applicazione con riferimento alle *small corporation*, ove di solito il vertice può identificarsi più agevolmente come la *mind* e *will* della *company*. Ciò nonostante, rileva in sostanza Gobert, rispetto a questi ultimi casi la responsabilità dell'ente è meno necessaria, dato che in linea di massima la sanzione per la persona fisica assicura un buon livello di deterrenza. A nostro avviso, ad ogni modo, sul punto va evidenziato che la responsabilità dell'ente per le *small corporation* non dovrebbe escludersi ma, come rileva autorevole dottrina, al limite ripensarsi per una più equa

Si tratta invero di illeciti che – come appunto accaduto nel famoso caso *Tesco Supermarket Ltd. vs Natrass*¹³⁶, in cui per la prima volta è stato teorizzata tale impostazione – sono spesso commessi da dipendenti che si collocano a un livello medio-basso della gerarchia aziendale, magari in conseguenza dell’inefficace architettura di controlli implementata dall’organizzazione complessa¹³⁷.

Pertanto, sostenere che il novero degli esponenti che possono innescare la *corporate criminal liability* debba essere limitato ai soli dipendenti apicali che rappresentano la *mind* e *will* della *company* (soggetti che, dato il loro ruolo, difficilmente verranno materialmente coinvolti nella commissione di reati come quelli alimentari, che sovente si verificano nella fase produttiva/distributiva della filiera), significa escludere irragionevolmente la responsabilità dell’ente anche in presenza di macroscopici difetti di organizzazione che agevolino la commissione di *food crime*¹³⁸.

Tale *gap*, peraltro, è particolarmente significativo se si considera che tale regime di *corporate liability* è applicabile proprio alle *offence*

distribuzione delle sanzioni in modo da evitare una violazione del *ne bis in idem*: così, condivisibilmente, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 448.

¹³⁶ Cfr. *Tesco Supermarkets Ltd. vs Natrass* (1972), AC 153, primo caso di affermazione della *identification doctrine*, ove la società Tesco ha subito una *prosecution* basata sulla *section 11* dello *UK Trade Description Act 1968* per aver offerto in vendita dei prodotti mostrando un prezzo più basso di quello poi effettivamente applicato; la Corte, tuttavia, decise il caso in favore della *corporation* in quanto il capo dello *store* dove il reato si era verificato, che rappresentava il responsabile della violazione contestata, non poteva considerarsi come la *mind* e *will* di Tesco, non essendo un soggetto apicale dell’organizzazione: per una accurata ricostruzione del caso v. C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 150 ss.

¹³⁷ Cfr. sul punto *supra* Cap. I, spec. Par. I.

¹³⁸ Su tale modello ascrittivo si veda V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 323-324, il quale evidenzia i limiti politico criminali di questo sistema di ascrizione, specie rispetto alle multinazionali di rilevanti dimensioni, ponendo in rilievo come tale modello restringa troppo la cerchia delle *triggering persons* e come non possa prescindere dall’identificazione della persona fisica colpevole, così non venendo a capo «...di uno dei problemi centrali che si punta ad affrontare mediante la punizione delle persone giuridiche: quello della “irresponsabilità individuale organizzata”, intimamente legato alle strutture societarie contemporanee».

del *Fraud Act*, sulla cui efficacia deterrente, come visto¹³⁹, molto si è puntato nel Regno Unito negli ultimi anni.

A conclusioni non diverse, del resto, deve giungersi avuto riguardo alla capacità dei sistemi di *vicarious liability*, tanto nel Regno Unito quanto negli Stati Uniti, di assicurare una efficace risposta alla criminalità alimentare d'impresa.

Innanzitutto, invero, si tratta di un modello in cui la responsabilità dell'ente è legata a doppio filo a quella dell'individuo – e ciò ancor più di quanto accade nel nostro sistema, al netto dei limiti del principio di autonomia della responsabilità dell'ente¹⁴⁰ (meccanismo, quest'ultimo, sconosciuto a tale specifico modello ascrittivo in questi ordinamenti di *common law*).

Nella *vicarious liability*, infatti, può affermarsi la responsabilità dell'ente solo a condizione che sia concretamente identificato l'autore materiale dell'illecito e siano accertati gli elementi costitutivi del reato della persona fisica¹⁴¹.

Ciò, a ben vedere, può rappresentare un rilevante limite nel contrasto alla criminalità alimentare, ove spesso l'ente può essere l'unico soggetto validamente perseguibile, sia perché la materiale identificazione del responsabile può essere molto complicata ove si indaghi su una organizzazione di rilevanti dimensioni¹⁴², sia poiché in

¹³⁹ Cfr. *supra* Par. III.

¹⁴⁰ Rinviamo sul punto all'analisi svolta *supra* Cap II, Par. V.

¹⁴¹ Efficacemente sul punto v. anche A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto»*, cit., 129, ove si rileva che il modello di responsabilità oggettiva in questione sia stato criticato per essere «...sia “iperinclusivo” (*overinclusive*) perché non distingue l'ipotesi in cui il reato discenda da un difetto di organizzazione o sia addirittura espressione della politica d'impresa e l'ipotesi della “pecora nera” che operi in spregio alle indicazioni ed eventualmente eludendo i presidi preventivi stabiliti dalla società; e nel contempo “ipoinclusiva” (*underinclusive*) trattandosi di un meccanismo che non potrebbe operare se non viene identificato il singolo agente colpevole, neanche nel caso in cui risulti che l'ente abbia incoraggiato, dato istruzioni ovvero consentito l'altrui attività criminosa ovvero se l'agente non risulti colpevole nel senso richiesto dal diritto penale».

¹⁴² Cfr. sul punto anche l'indagine svolta *supra* Cap. I, Parr. I e II.

diversi casi l'illecito è il frutto della *sommatoria* di molteplici micro-inosservanze, di per sé prive di rilievo penale, ma che considerate nel loro insieme possono determinare il verificarsi dell'illecito penalmente presidiato¹⁴³.

In ultimo, sul piano più generale delle scelte di politica criminale, va rilevato come tali meccanismi di responsabilità oggettiva, nella misura in cui non attribuiscono alcun rilievo alla corretta organizzazione dell'ente come fattore di esenzione da responsabilità, possano finire col disincentivare le prassi virtuose di autoregolamentazione da tempo invalse nell'industria alimentare, anche sulla scia della regolazione amministrativa del settore *del food*¹⁴⁴.

Ci riferiamo, invero, alla criticabile capacità “livellante” della *vicarious liability* di mettere sullo stesso piano l'ente che nulla o poco abbia fatto nel predisporre un assetto di controllo interno a tutela della sicurezza alimentare e della conformità della produzione alle regole della *food law* e quello che, invece, si sia impegnato nella predisposizione di un virtuoso sistema di prevenzione¹⁴⁵. Entrambi, invero, a prescindere dalla possibilità di far leva sulla correttezza delle attività di *compliance* preventivamente poste in essere per addivenire a

¹⁴³ V. anche C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 154, la quale, in particolare rispetto al modello dell'*alter ego*, evidenzia che esso si rileva «...insufficiente a dominare situazioni più sfumate ed inafferrabili, ove non emerge con chiarezza la responsabilità del singolo soggetto poiché la situazione dannosa o pericolosa deriva da una serie di errori di gestione e di omessi controlli dovuti a una colpa di organizzazione».

¹⁴⁴ In argomento sia consentito il rinvio, anche per ulteriori riflessioni e riferimenti, a E. BIRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 235. Per una compiuta analisi, in generale, sugli effetti prodotti dall'implementazione dei diversi modelli di *corporate criminal liability* si veda C. DE MAGLIE, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, in *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, 2005, 4, 547 ss.

¹⁴⁵ Cfr. anche V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 314, ove appunto si evidenzia in generale, anche con ampi richiami alla letteratura anglosassone, che tale modello «...equipara ingiustamente le organizzazioni le cui pratiche, procedure, prassi incoraggiano o tollerano la commissione di reati a quelle che invece s'impegnano attivamente nella promozione di comportamenti rispettosi della legge».

un accordo con il *prosecutor*, nella logica di tale modello dovranno rispondere dell'illecito verificatosi, senza alcuna possibilità di spezzare il nesso con il “fatto di connessione” dell'individuo, valorizzando il difetto di colpa d'organizzazione¹⁴⁶.

Non è del resto un caso che, ad esempio, evidenziati i limiti degli attuali modelli di estensione della responsabilità da reato all'ente – che qui abbiamo ricostruito nelle loro linee essenziali – il Governo britannico abbia lanciato nel 2017 una *Call for evidence* sulla possibile riforma della *corporate liability* nel contesto della criminalità economica¹⁴⁷ e che, di recente, abbia richiesto alla *Law Commission* una *expert review* per approfondire lo studio della tematica¹⁴⁸.

¹⁴⁶ V. sul punto anche V.P. NANDA, *Corporate Criminal Liability in the United States*, cit., 65.

¹⁴⁷ Cfr. il documento dello *UK Ministry of Justice*, dal titolo *Corporate Liability for Economic Crime. Call for Evidence: Government Response*, reperibile al link: <https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/corporate-liability-for-economic-crime/>. Il documento, invero, pone in rilievo i dubbi emersi circa la capacità della *identification doctrine* di rappresentare un utile strumento per il contrasto alla criminalità economica rispetto a illeciti come *fraud*, *false accounting* o *money laundering* commessi per conto delle *companies*. Tuttavia, lo studio ha concluso che «...the evidence submitted to the Call for Evidence was therefore considered inconclusive by Governement, as it had produced no new significant examples that clearly illustrated the extent of the reported problems with economic crime law and the identification doctrine [...]», ritenendo quindi necessari ulteriori approfondimenti prima di procedere a eventuali riforme. In tale direzione il governo ha commissionato alla *Law Commission* una *expert review* su cui v. la nota successiva.

¹⁴⁸ La *Law Commission* ha invero reso noto che, all'esito della predetta *Call for Evidence* (cfr. *supra* la nota precedente), si è dato avvio all'attività di *reviewing* della *law* relativa alla *criminal liability* delle *non-natural person*. Nella descrizione del progetto, peraltro, la *Law Commission* evidenzia appunto che «...in recent years, concern has been expressed that the identification principle does not adequately deal with misconduct carried out by and on behalf of companies (and other 'non-natural persons'). In particular, some have suggested that it has proved disproportionately difficult to prosecute large companies such as banks for economic crimes committed in their names, by senior managers, for the company's benefit. In practice, it can be much easier to hold a small company to account for wrongdoing than a large business where responsibility for decision-making is more diffuse. It is a fundamental principle of justice that everyone is equal under the law, and the impression that large companies are immune from the criminal law is liable to undermine respect for the rule of law» (cfr. il seguente link: <https://www.lawcom.gov.uk/project/corporate-criminal-liability/>).

Per costruire un modello di *enforcement* che sappia realmente valorizzare il ruolo delle persone giuridiche, la strada da battere, come abbiamo avuto modo di argomentare prima¹⁴⁹, è invero quella di far leva proprio sugli aspetti di auto-organizzazione e auto-normazione che già contraddistinguono a monte la regolamentazione amministrativa del settore alimentare e che rendono proprio tale ambito di attività il terreno ideale per sperimentare, sul versante punitivo, la dogmatica della colpa d'organizzazione. Quest'ultima, del resto, inizia in parte a penetrare, limitatamente a talune materie specifiche, anche negli ordinamenti oggetto di indagine.

Si pensi, ad esempio, al *failure to prevent model* che caratterizza la *corporate offence* di cui alla *section 7* dello *U.K. Bribery Act* del 2010, che tra l'altro consente all'ente di liberarsi da responsabilità attraverso una *defence* volta a valorizzare la predisposizione, da parte della *organisation*, di *adequate procedures* intese a prevenire il verificarsi del fatto di reato¹⁵⁰. Si tratta quindi di un meccanismo

¹⁴⁹ Cfr. diffusamente l'indagine svolta *supra* Cap. II, Par. V.

¹⁵⁰ Cfr. *Bribery Act* 2010, *section 7* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/12>): la disposizione invero stabilisce che «...a relevant commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under this section if a person (“A”) associated with C bribes another person intending: a) to obtain or retain business for C, or b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C. But is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent person associated with C from undertaking such conduct [...]». Per una overview dell'Act si vedano, ex multis: E. O'SHEA, *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*, Londra, 2011; G.R. SULLIVAN, *The Bribery Act 2010: An Overview*, in *Criminal Law Review*, 2011, 2, 87 ss.; C. WELLS, *Corporate Responsibility and Compliance Program in the United Kingdom*, in S. MANACORDA, F. CENTONZE, G. FORTI (a cura di), *Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model*, New York-Londra, 2014, 505 ss. Si è del resto osservato in letteratura come, tra l'altro, anche tale *offence* sia significativa del progressivo riavvicinamento dei modelli europei di *corporate criminal liability* verso una maggiore personalizzazione del rimprovero mosso all'ente: così R. SABIA, *La prevenzione dei reati mediante l'organizzazione. I modelli anticorruzione nell'esperienza europea*, 2018, tesi di dottorato reperibile in e.print.luiss.it/1613/1/20181019-sabia.pdf. Sul *failure to prevent model* si vedano altresì i saggi di: L. CAMPBELL, *Corporate liability and the criminalization of failure*, in *Law and Financial Market Review*, 2018, 12(2), 57 ss., e N. LORD, R. BROAD, *Corporate Failures to Prevent Serious and Organised Crimes: Foregrounding the*

ascrittivo che, in prospettiva *de iure condendo*, ci sembra in definitiva promettente anche per il settore della criminalità alimentare, in cui gli enti già da tempo si confrontano con l'esigenza di predisporre *compliance program* e apparati di controllo interno per prevenire le violazioni della *food law*¹⁵¹.

6. Un bilancio dell'analisi comparatistica

L'indagine comparatistica ha a nostro avviso messo in luce come, a fronte degli elementi di diversità degli analizzati ordinamenti anglosassoni rispetto a quello italiano, Paesi dalle tradizioni giuridiche differenti, tra *common law* e *civil law*, presentino in realtà problematiche *simili* nel contrasto al fenomeno dei *food crime*.

Ciò al netto delle differenze segnalate, tra l'altro, in punto di (minore) valorizzazione in tali ordinamenti della prospettiva di tutela della salute pubblica, e della nota caratteristica – che, come vedremo nella *pars construens* dell'analisi, assume speciale interesse in prospettiva di riforma – dell'importante ruolo delle agenzie di *enforcement* nel guidare gli attori economici nei processi di *compliance* rilevanti per il settore.

Il primo aspetto di rilievo, nel segnalare le criticità che accomunano gli analizzati modelli, attiene alla responsabilità penale individuale, in quanto, sia nel nostro ordinamento, sia in quelli qui oggetto di attenzione, la tendenza è quella di ricorrere, in modo più o meno esplicito, a semplificazioni legislative e a interpretazioni

“Organisational” Component, in *The European Review of Organised Crime*, 2017, 4(2), 27 ss.

¹⁵¹ Abbiamo già rilevato, invero, che il modello che fa leva sulla colpa d'organizzazione appare quello maggiormente idoneo a consentire un'efficace attività di contrasto per i reati alimentari compiuti nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche: v. *supra* Cap. II, Par. V.

giurisprudenziali *criticabili* sul piano del rispetto dei fondamentali *principi di garanzia* del diritto penale.

Si tratta di aspetti, peraltro, che coinvolgono simultaneamente il terreno della *law in the books* e quello della *law in action*.

In U.K. e negli U.S., invero, ciò avviene, in modo, per così dire, ancor più netto rispetto al nostro sistema, sia disciplinando diffusamente il problematico modello ascrittivo della *strict liability*, sia facendo leva su prassi applicative volte ad addossare ai vertici aziendali una vera e propria mera responsabilità da posizione¹⁵², in entrambi i casi comunque sacrificandosi, sull'altare dell'efficientismo della risposta punitiva, la compiuta valorizzazione del principio di colpevolezza.

Nel nostro ordinamento, invece – ma sempre per ragioni legate alla necessaria “semplificazione” dei meccanismi di contrasto – anzitutto si adotta nella legislazione complementare il problematico modello del pericolo astratto facendo ricorso a figure anche in netto contrasto con il principio di offensività¹⁵³.

Rispetto al versante *in action*, poi, soprattutto nel campo dei reati contro la salute pubblica, la giurisprudenza ha sovente legittimato, come si è rilevato¹⁵⁴, un processo di “contravvenzionalizzazione” dei delitti alimentari: da un lato, mediante alcuni tentativi di flessibilizzare la necessaria rigidità della prova dell'accertamento del pericolo; dall'altro, sottraendosi spesso alla puntuale dimostrazione della diffusività del pericolo *per un numero plurimo e indeterminato di persone*.

¹⁵² Il riferimento è qui ovviamente alla *Responsible Corporate Officer Doctrine* americana su cui v. *supra* Par. IV.

¹⁵³ Cfr. ampiamente *supra* Cap. II, Par. III.

¹⁵⁴ Cfr. *supra* Cap. II, Par. II, anche per tutti i riferimenti bibliografici.

Anche qui, insomma, la necessità di garantire un efficace contrasto alle emergenti esigenze di tutela ha spinto la giurisprudenza – pur secondo meccanismi diversi, ad esempio, dalla *Responsible Corporate Officer Doctrine* – a legittimare tendenze prasseologiche criticabili sul piano dei principi.

Un secondo aspetto, poi, riguarda il tema della responsabilità degli enti.

Infatti, sia il nostro ordinamento sia quelli anglosassoni oggetto di analisi presentano – per quanto, anche in tal caso, per motivi differenti – dei meccanismi di *corporate criminal liability* insoddisfacenti nel contrasto alla criminalità alimentare.

Nell'ordinamento italiano, invero, le principali criticità sono legate alla perdurante assenza dei reati contro la salute pubblica tra gli illeciti presupposto della responsabilità da reato dell'ente e, sotto diverso profilo, alla mancata (e compiuta) valorizzazione della premialità e degli aspetti legati alla necessaria positivizzazione delle cautele¹⁵⁵.

Negli esaminati sistemi anglosassoni, invece, gli aspetti problematici sono legati agli analizzati limiti della *identification theory* e della *vicarious liability*¹⁵⁶.

In entrambi i casi, però, come accade per le persone fisiche, vi è il medesimo *problema di fondo*, su tale versante legato a una insufficiente responsabilizzazione delle persone giuridiche rispetto al fenomeno della criminalità alimentare.

L'analisi comparatistica svolta, allora, ha in definitiva rafforzato ulteriormente le conclusioni, cui eravamo giunti nelle parti precedenti

¹⁵⁵ Cfr. al riguardo *supra* Cap. II, Par. V. e le considerazioni che svolgeremo anche *infra* nelle conclusioni del lavoro.

¹⁵⁶ V. *supra* Par. V.

della trattazione¹⁵⁷, circa l'esigenza di ripensare nel complesso i meccanismi di contrasto ai *food crime*, trattandosi del resto, come dimostrato, di una necessità comune e, soprattutto, *avvertita* in diversi sistemi, a testimonianza della rilevanza del problema.

Crediamo, infine, che l'indagine su questi ordinamenti abbia posto in rilievo alcuni dati significativi di cui una (necessaria) azione di armonizzazione internazionale delle legislazioni punitive in materia dovrebbe tener conto: dalla adeguata valorizzazione degli aspetti legati alla prospettiva sanitaria (e non solo commerciale) dei reati alimentari, ai legami tra i diritti amministrativo e penale, fino al ruolo degli enti collettivi nelle strategie di *enforcement*.

Su tutti questi aspetti, allora, ci concentreremo nella parte conclusiva della ricerca, ove delinearemo alcune prospettive evolutive della nostra materia in ottica *de iure condendo*.

¹⁵⁷ Cfr. *supra* Cap. II, spec. Par. VI.

Conclusioni

L'analisi svolta ha messo in evidenza i diversi limiti che caratterizzano il sistema di contrasto agli illeciti alimentari nel nostro ordinamento.

Ciò consente quindi, giunti alla fine di tale indagine, di dare risposta negativa al quesito da cui ha preso avvio il presente studio, se cioè gli attuali strumenti di contrasto ai *food crime* siano in grado di offrire una risposta adeguata alle emergenti esigenze di tutela, tra protezione della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di alimenti.

Abbiamo già avuto modo di evidenziare, di volta in volta, gli aspetti critici di ciascuna figura e dei vari istituti di cui ci siamo occupati¹, e abbiamo altresì rilevato, in generale, quali siano le principali esigenze di riforma che risultano dall'analisi dell'attuale quadro normativo².

Ci limiteremo qui a delineare alcune prospettive evolutive, in ottica *de iure condendo*, della nostra materia.

Seguendo l'ordine di esposizione che ha guidato l'indagine prendiamo allora le mosse dalla tutela codicistica della salute pubblica.

Qui, come detto, il problema più rilevante – che neppure i recenti progetti di riforma ci pare abbiano risolto – è legato all'individuazione quale referente di tutela di un bene giuridico affetto da “gigantismo”, essendo (inevitabilmente) complesso definire, anche solo in via indicativa, la soglia di persone da esporre a pericolo superata la quale può dirsi raggiunta la prova di quella probabilità di danno di carattere *diffusivo* richiesta dal legislatore.

¹ Cfr. *supra* spec. Cap. II.

² Cfr. *supra* spec. Cap. II, Par. VI.

Complessità che non si manifesta soltanto sul piano ermeneutico e dogmatico, ma anche sul terreno della *law in action*, avuto riguardo alla criticabile gestione concreta della clausola di pericolo per la salute pubblica da parte della giurisprudenza.

È necessario allora che il legislatore prenda atto del fallimento di tale tecnica di tutela e ricostruisca le fattispecie di questo settore – anche tenuto conto delle criticità delle figure criminose di cui alla legge n. 283 del 1962 specie in punto di offensività³ – facendo leva su beni giuridici ed elementi costitutivi realmente “maneggiabili” dal giudice e, soprattutto, suscettibili di essere provati nel processo.

Ciò, naturalmente, avendo sempre presente il complessivo, articolato sistema di tutela – che va dal codice fino alla legislazione complementare –, e implementando strategie di politica criminale diverse, ma *coordinate*, a seconda che ci si muova in contesti caratterizzati da *certezza* o *incertezza* nomologica, nonché differenziando le ipotesi relative, da un lato, alla protezione della salute e, dall’altro lato, alla tutela degli interessi commerciali dei consumatori di prodotti alimentari.

Soffermiamoci anzitutto sul primo versante, legato al ruolo del diritto penale, nella tutela della salute pubblica, rispetto ai contesti caratterizzati da *certezza scientifica*.

In questo settore una prospettiva promettente, in ottica *de iure condendo*, ci sembra possa essere quella di costruire un sistema di fattispecie penali a tutela della salute del consumatore di prodotti alimentari secondo un meccanismo di protezione a *offensività progressiva*, che valga a *sostituire* il complessivo ambito di intervento oggi presidiato dai primi due livelli repressivi della piramide punitiva

³ Cfr. diffusamente *supra* Cap. II, Par. III.

costruita dal legislatore rispetto al diritto penale alimentare (codice penale e legge n. 283/1962) e su cui ci siamo ampiamente soffermati.

Qui oggetto di criminalizzazione dovrebbero essere la produzione, l'importazione o l'esportazione, la detenzione o la messa in commercio o circolazione, la distribuzione etc.⁴, realizzate in violazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia alimentare⁵, di acque destinate all'alimentazione⁶ o alimenti⁷ non solo adulterati o contraffatti, ma altresì sottoposti a qualsiasi altra modificazione *naturale* o *indotta*, che siano *idonei a cagionare la lesione personale di uno o più consumatori*.

Si dovrebbero poi prevedere altri due *autonomi delitti*: uno intermedio, con una più elevata cornice edittale rispetto al primo, allorquando le medesime condotte siano poste in essere rispetto ad acque o alimenti che siano *idonei a cagionare lesioni gravi* e un altro, punito ancor più severamente, allorquando l'idoneità si riferisca alla capacità del prodotto di arrecare *lesioni gravissime o la morte* di uno o più consumatori.

⁴ In tal senso dovendosi tipizzare l'ampia gamma di condotte già contemplata dal Progetto Caselli (cfr. *supra* Cap. II, Par. VII).

⁵ Trattasi di indicazione necessaria dato l'ineludibile nesso esistente tra disciplina penale e normazione amministrativa sottostante (sul punto rinviamo a quanto rilevato *supra*: spec. Cap. I, Par. III).

⁶ Precisazione che potrebbe essere sostituita anche da quella indicata nel Progetto Caselli di "acque destinate al consumo pubblico o di una collettività" (v. *supra* Cap. II, Par. VII), valutando l'opportunità di prevedere delle ipotesi specifiche per i casi di inquinamento industriale, distinguendo tra avvelenamento (di cui andrebbe eventualmente fornita una definizione magari sulla scorta di quanto ipotizza autorevole dottrina, v. D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., 170) e mera contaminazione o corruzione, o se non sia sufficiente l'articolazione degli illeciti qui ipotizzata distinguendo a seconda degli effetti che il prodotto potrebbe cagionare.

⁷ Potrebbe essere invece a nostro avviso rischioso fornire una nozione di alimento che si discosti da quella rinvenibile dalla normazione eurounitaria direttamente applicabile, dato il rischio di determinare un contrasto tra norme interne e diritto eurounitario, con tutte le problematiche conseguenze che ciò determina sul piano applicativo (cfr. diffusamente sul punto *supra* Cap. I, Par. IV).

Rispetto ad entrambi i delitti bisognerebbe prevedere, naturalmente con diverse cornici edittali, la punibilità a titolo di colpa e di dolo, nonché calibrare la punizione a seconda, tra l'altro, della rilevante quantità di merci in rilievo, oppure, volendo, della circostanza che si tratti di commercio all'ingrosso, o per la grande distribuzione, ovvero di vendita al dettaglio⁸.

A questo riguardo si dovrebbe poi valutare se in questi casi sia preferibile costruire ipotesi autonome di reato oppure se non sia sufficiente un sistema di aggravanti sottoposte al giudizio di bilanciamento.

Sarebbe inoltre necessario chiarire che tali delitti troveranno applicazione soltanto ove la persona o le persone che possano entrare in contatto con l'acqua o l'alimento siano – anche soltanto *in parte* se più d'una – *indeterminabili* nella loro identità personale al momento della messa in circolazione del prodotto⁹.

Tale dicitura avrebbe chiaramente una cruciale importanza sistematica, essendo un elemento chiave che guiderebbe il giudice nell'applicazione delle disposizioni, rendendo chiaro che esse si

⁸ In tale direzione dovendosi in parte recuperare l'interessante proposta del Progetto Caselli sulla differenziazione tra le varie ipotesi valorizzando la diversa tipologia di commercio (v. *supra* Cap. II, Par. VII).

⁹ Ciò potrebbe avvenire con una disposizione di carattere definitorio che ciò chiarisca, oppure valutando l'opportunità di introdurre una norma che stabilisca un autonomo reato, con una risposta sanzionatoria di inferiore entità rispetto ai detti reati contro la salute del consumatore, laddove i fatti in analisi si riferiscano a ipotesi in cui la persona o le persone che possano entrare in contatto con il prodotto siano, al momento della messa in circolazione dello stesso, *determinabili* (chiarendo che tale reato tuttavia non si applicherà, venendo in rilievo le ordinarie ipotesi, ove tale *novero* di soggetti sia, al momento della messa in circolazione, *ad un tempo* composto da una parte *determinabile* di soggetti e da una parte, invece, *indeterminabile* di individui). Rispetto all'introduzione di tale ulteriore ipotesi ad ogni modo bisognerà interrogarsi se, data la natura determinabile dei destinatari dell'azione offensiva, sia sufficiente o ancor prima possibile applicare o meno l'istituto del tentativo con riferimento ai reati contro la persona di volta in volta applicabili. Sulla differente idea, invece, di creare dei delitti di pericolo individuale a metà strada tra i reati contro persone determinate e quelli di pericolo collettivo v. A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute*, cit., 1 ss.

riferiscono esclusivamente ad attentati *in incertam personam*, e andrebbe accompagnata da una specificazione, *espressa* nella lettera della legge, circa il fatto che l' idoneità del prodotto a cagionare i detti effetti lesivi potrà essere dimostrata anche sulla base di leggi epidemiologiche, nonché tenuto conto degli effetti che il prodotto può arrecare su categorie eventualmente più vulnerabili di consumatori¹⁰.

Per *ciascuno* dei reati in questione, poi, secondo un sistema, appunto, a *offensività progressiva*, bisognerebbe costruire un *corrispondente e autonomo delitto aggravato dall'evento*, che preveda una risposta sanzionatoria di più elevata entità – rispetto a quella che deriverebbe dalla normale applicabilità dei delitti contro la persona, dovendosi qui tener conto anche del disvalore della precedente condotta di produzione/distribuzione del prodotto – ove dai predetti fatti derivino, per colpa¹¹, a seconda dei casi, lesioni, lesioni gravi, lesioni gravissime o morte, con varie cornici edittali che valorizzino la differente entità dei danni arrecati e ovviamente anche il numero di persone effettivamente colpite.

Una soluzione, quella più proposta, che ci sembra presentare numerosi vantaggi e consente di dare risposta a diverse delle problematiche emerse nel corso del lavoro.

Anzitutto, il disancoraggio dal problematico profilo di macro-offensività caratterizzante tale settore, e il definitivo superamento del difficilmente ricostruibile concetto di salute pubblica, consentirebbero

¹⁰ Si potrebbe altresì aggiungere, sulla scorta degli attuali progetti di riforma (cfr. supra Cap. II, Par. VII), che l' idoneità a cagionare i detti effetti lesivi può derivare anche da informazioni commerciali o pubblicitarie erronee, incomplete, false o ingannevoli riguardanti le acque o gli alimenti, nonché da consumi cumulativi in quantità normali di tali prodotti.

¹¹ Da valutare poi se sia necessario o meno prevedere delle corrispondenti ipotesi dolose, trattandosi di casi che, oltre ad essere dal punto di vista criminologico più difficili da ipotizzare e relativi a fenomeni di vera e propria *food defence* (sul concetto v. *supra* spec. Cap. I, Par. I e Cap. II, Par. II), a rigore dovrebbero *in parte* essere già coperti dal delitto di strage.

di selezionare con sufficiente precisione i fatti da riportare all'interno delle singole figure criminose e di guidare il giudice – facendo leva su elementi costitutivi effettivamente “maneggiabili” e che possono essere realmente provati nel processo – nel percorso di applicazione delle rispettive norme.

Abbandonando la ricerca infruttuosa di una soglia numerica di soggetti passivi in grado di far scattare l'operatività della disposizione, e mettendo altresì da parte nozioni vaghe quali la diffusività del pericolo, si costruirebbero così illeciti calibrati su due *elementi principali* – la *capacità lesiva* del prodotto e l'*indeterminatezza soggettiva* della vittima o delle vittime – *concretamente accertabili* dal giudice e, soprattutto, in grado di esprimere l'*effettivo disvalore* della condotta quale elemento di connotazione penalistica del fatto nel rispetto del principio di offensività, non risolvendosi qui il delitto nella mera criminalizzazione della disobbedienza alla legislazione amministrativa di settore.

Il primo elemento (quello della *capacità lesiva*), invero, avrebbe il pregio di ancorarsi a concetti, per così dire, “familiari” al giudice penale (quelli di lesioni, lesioni gravi, gravissime etc.), mutuati dai delitti contro la persona e volti a limitare le possibilità applicative dei reati in questione ai contesti caratterizzati dalla certezza scientifica dei *potenziali* effetti lesivi legati alla consumazione del prodotto, con il vantaggio, peraltro, di poter utilizzare per l'accertamento anche leggi epidemiologiche.

A ben vedere, invero, solo la concreta capacità dell'alimento di arrecare tali conseguenze lesive alla salute del consumatore giustifica, in questo specifico ambito, l'intervento della sanzione criminale.

Ove invece l'alterazione o lo stato di fatto in cui il prodotto si presenta non siano tali da produrre le dette conseguenze, e quindi si risolvano nella sostanza nella circolazione di un prodotto del tutto

innocuo dal punto di vista sanitario¹², delle due l'una: o il fatto rientra nell'ambito dei delitti a protezione degli interessi commerciali dei consumatori di cui parleremo tra poco, o la sanzione penale non ha alcun ragionevole motivo di trovare applicazione e il fatto di mera inosservanza della *food law* andrà meglio presidiato a livello amministrativo.

Tale sistema di illeciti allora, al netto di quanto si dirà a breve circa i contesti caratterizzati da incertezza nomologica e avuto riguardo alla tutela dalle c.d. frodi commerciali, avrebbe l'ulteriore vantaggio di segnare il doveroso superamento di tutte quelle fattispecie di pericolo astratto che, come visto, nella legge n. 283/1962 oggi fanno leva su situazioni tipizzate, tra cui il superamento di limiti soglia, che non corrispondono a situazioni di *reale pericolo* per il bene giuridico tutelato della salute dei consumatori.

Il nuovo modello di reati qui ipotizzato nelle sue linee essenziali, invero, sarebbe sostitutivo sia degli attuali illeciti codicistici contro la salute pubblica, sia delle contravvenzioni di cui alla legge n. 283 del 1962.

Il secondo elemento costitutivo principale dei nuovi illeciti, poi, avrebbe il vantaggio di continuare a riferirsi a un elemento tuttora caratterizzante tali reati, quello della *indeterminatezza* delle vittime, eliminando però l'ulteriore requisito davvero problematico, e che rappresenta il vero limite della disciplina attuale: la necessità per il giudice di accertare non solo che le potenziali vittime siano *indeterminabili* a livello soggettivo, ma anche che si tratti di un numero *plurimo* di soggetti potenzialmente attingibili.

¹² Diverso ovviamente è il caso in cui la capacità di arrecare lesioni non sia scientificamente dimostrata in virtù di una condizione di incertezza nomologica, sul punto invero, come anticipato, andrà costruita una diversa strategia di politica criminale come vedremo *infra*.

Aspetto, quest'ultimo, il cui accertamento in giurisprudenza si è risolto, come abbiamo cercato di dimostrare¹³, in prassi incerte e spesso criticabili.

Il fatto di richiedere che la potenziale vittima o le potenziali vittime dell'azione offensiva debbano essere *indeterminabili* nella loro identità personale ponendosi mentalmente al momento della messa in circolazione del prodotto, invero, chiarisce che scopo delle norme in parola è quello di colpire ipotesi di attentato alla salute *in incertam personam*, e ciò giustifica la reazione sanzionatoria dell'ordinamento anche laddove il soggetto che possa poi materialmente consumare il prodotto sia, a ben vedere, *isolato*.

Tale indeterminatezza definisce infatti l'effettiva offensività della condotta dato che, anche laddove l'alimento pericoloso sia, come detto, soltanto uno e la persona che possa essere lesa in caso di consumazione del bene sia, quindi, una sola¹⁴, *il fatto che non si sappia*, quando il prodotto entra nella filiera alimentare, *chi* in concreto *potrà entrare in contatto* con quella sostanza restituisce chiara l'idea del *disvalore reale* della vicenda: cioè perché il pericolo, in realtà, *graverà in quel momento su tutti i potenziali consumatori di quel prodotto* (ancorché isolato), su tutti i potenziali clienti di quel supermercato o di quell'esercizio commerciale, etc.

Riguarderà cioè, in definitiva, la collettività nel suo complesso. Il potenziale danno, insomma, potrà anche essere individuale, ma il pericolo di esso grava in realtà sull'intero gruppo, se, come detto, si impone l'elemento dell'indeterminatezza della vittima o delle vittime.

¹³ Cfr. *supra* Cap. II, Par. II.

¹⁴ O al limite un numero estremamente limitato di persone ove, ad es., quel prodotto venga utilizzato per una preparazione di un piatto da servire a più persone (si pensi a una singola confezione di yogurt adulterata utilizzata per la preparazione di una torta).

Ciò spiega perché la reazione punitiva sia necessaria anche allorquando la potenziale lesione riguardi un singolo consumatore, purché indeterminabile, non essendo del resto ipotizzabile – né eventualmente coglierebbe a volte, a livello sanzionatorio, l'effettivo disvalore del fatto – un tentativo di lesioni *in incertam personam*.

Il peculiare rango costituzionale del bene tutelato, che qui ovviamente rimarrebbe la salute, giustifica ampiamente tale arretramento della soglia di tutela penale.

La contestuale introduzione, peraltro, di un delitto aggravato dall'evento, che assorbe l'illecito precedente di produzione o messa in varie forme in circolazione del prodotto dotato di capacità lesiva, esclude ogni potenziale violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale allorquando il singolo consumatore o i singoli consumatori siano *effettivamente danneggiati*; cosa che invece *oggi* non accade dato che, proprio per l'assenza di una simile disposizione di raccordo, i reati contro la salute pubblica concorrono con i singoli reati contro la persona effettivamente verificatisi; circostanza, quest'ultima, che ci ha portato dunque a escludere che situazioni come quelle qui descritte (e riguardanti, ad esempio, singoli prodotti o pochi consumatori) possano *attualmente* rientrare nel raggio applicativo dei delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p.¹⁵.

Inoltre, la differenziazione delle ipotesi criminose a seconda della gravità degli effetti che potrebbero essere arrecati in caso di consumazione del prodotto, nonché a seconda della tipologia di attività (ad esempio ingrosso/grande distribuzione o dettaglio), dovrebbe ulteriormente contribuire a costruire un sistema ad *offensività progressiva*, in grado di garantire una risposta *proporzionata*

¹⁵ Cfr. *supra* Cap. II, Par. II.

all'effettivo disvalore del fatto, senza accumunare tra loro fatti diversi e meritevoli, quindi, di diversa considerazione da parte del legislatore.

L'ampio novero delle condotte considerate e il riferimento al rilievo non solo di prodotti adulterati, contraffatti etc., ma anche semplicemente in stato alterazione per qualsiasi altra modificazione o processo naturale, vale altresì a superare le attuali lacune del sistema di tutela che abbiamo ampiamente ricostruito rispetto, ad esempio, alla produzione di prodotti non contraffatti, né adulterati, ma pericolosi per altre cause (ad es. processi naturali), dato che la capacità lesiva della sostanza può anche derivare a monte da scelte industriali e da inefficienze organizzative della produzione¹⁶.

Venendo invece al profilo di tutela legato alla protezione degli interessi commerciali dei consumatori dei prodotti alimentari, va rilevato che, come anticipavamo¹⁷, in tale settore si pone sia l'esigenza di colmare alcuni vuoti di tutela, sia di ridurre e razionalizzare le fattispecie esistenti, sparse in vari settori nonostante spesso si tratti di norme riconducibili al medesimo nucleo di tutela riguardante l'affidamento del consumatore circa la provenienza, la qualità, le caratteristiche di certi prodotti alimentari.

In tal senso, quindi, si potrebbe valutare l'opportunità di costruire un *unitario* sistema di delitti a protezione degli interessi commerciali del consumatore, ove innanzitutto si puniscano le condotte abusive¹⁸ di messa in diverse forme in circolazione, e offerta al pubblico nelle varie

¹⁶ Cfr. *supra* Cap. II, Par. II.

¹⁷ V. *supra* Cap. II, spec. Par. II e VI.

¹⁸ In tal caso si potrebbe far leva su una più generica clausola di illecità espressa che faccia anche in queste ipotesi da raccordo con la disciplina amministrativa sottostante in modo da chiarire che il reato troverà applicazione soltanto allorquando risultino violate le disposizioni in tema di etichettatura, informazioni commerciali da fornire sugli alimenti etc. (v. anche *supra* circa la formula usata per i reati contro la salute dei consumatori).

fasi della filiera¹⁹, di acque destinate all'alimentazione²⁰ o alimenti alterati, contraffatti, ovvero oggetto di qualsiasi altra modificazione, omissione di informazioni obbligatorie, falsa, erronea o ingannevole indicazione o altro artificio che li renda *comunque idonei a trarre in inganno il consumatore sull'origine, provenienza, quantità o qualità* dell'acqua destinata all'alimentazione o dell'alimento.

Sotto diverso profilo, poi, bisognerebbe valutare l'opportunità di introdurre un autonomo delitto che, prevedendo una cornice sanzionatoria più elevata, abbia riguardo alle medesime condotte ma con l'*elemento specializzante* costituito dal fatto che i detti comportamenti illeciti riguardino marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, ovvero indicazioni geografiche o denominazioni di origine protette dalle norme vigenti, sempre, ovviamente, a condizione che si tratti di prodotti alimentari²¹.

In entrambi i casi, peraltro, pur trattandosi di reati a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore circa la provenienza, la qualità e le caratteristiche di certi prodotti alimentari, bisognerebbe prevedere espressamente la possibilità per il titolare del diritto di proprietà industriale, o comunque per l'imprenditore eventualmente

¹⁹ In tal senso si potrebbe recuperare l'ampio raggio di condotte indicate dal progetto Caselli anche in tale settore rispetto ai proposti nuovi artt. 516 e 517 c.p., unitamente alle condotte di *utilizzo* di false indicazioni etc. (cfr. *supra* Cap. II, Par. VII), valutando l'opportunità di presidiare anche la fase produttiva in modo da colmare i limiti delle attuali disposizioni che abbiamo ampiamente evidenziato *supra* (spec. Cap. II, Parr. II e V).

²⁰ Cfr. sul punto *supra* nel presente paragrafo per le alternative rispetto a tale definizione.

²¹ Si potrebbe poi valutare di inserire per tale ipotesi l'attuale dicitura (cfr. *supra* Cap. II, Par. II) secondo cui la punibilità risulta subordinata al rispetto delle norme interne e internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale ovvero a protezione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine, nonché alla possibilità di conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale.

leso dalle condotte in parola, di esercitare in tali procedimenti le prerogative processuali spettanti alla persona offesa²².

Allo stesso modo, peraltro, andrebbe valutata l'opportunità di un raccordo tra i delitti in parola e quelli a protezione della salute del consumatore, eventualmente inserendo per ciascuno di tali illeciti una clausola di riserva che stabilisca l'applicabilità di tali reati – le cui cornici edittali dovrebbero essere proporzionalmente inferiori alle ipotesi prima analizzate – soltanto allorquando il fatto non sia già riconducibile alle dette figure di reato contemplanti una manipolazione idonea ad arrecare lesioni o morte, dato che, come già autorevole dottrina osservava, la c.d. frode sanitaria contiene in sé implicitamente un inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto²³.

Tali clausole di riserva, peraltro, varrebbero a chiarire, come anticipavamo, che ove non si verifichi la capacità, si dia il caso, della manipolazione o dello stato di alterazione della sostanza di arrecare effetti lesivi, il fatto potrebbe pur sempre rientrare in uno di tali reati a tutela degli interessi commerciali del consumatore, ove si accerti l'elemento oggettivo della detta attitudine ingannatoria della alterazione o dell'omissione informativa etc.

L'ipotesi qui avanzata non ci sembra rinunciare all'identificazione di precisi parametri di selezione penalistica dell'offensività delle condotte presidiate, avuto riguardo non solo alla violazione della legislazione amministrativa sottostante, ma anche al necessario accertamento in concreto della *oggettiva capacità del*

²² Possibilità, quest'ultima, del resto già riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. *supra* Cap. II, Par. II).

²³ V. C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 73. Si potrebbe quindi valutare di estendere la detta clausola sulla possibilità di esercizio delle prerogative della persona offesa per l'operatore economico leso anche alle ipotesi di reati contro la salute, allorquando ad esempio la c.d. frode sanitaria riguardi un prodotto protetto da marchio, prevedendo eventualmente un'apposita aggravante in tale sede per la commercializzazione di prodotti capaci di arrecare danni alla salute allorquando si tratti di beni oggetto di marchi o di denominazioni protette etc.

*prodotto di trarre in inganno il consumatore*²⁴ (aspetto, quest'ultimo, che oggi rimane fuori dal *tipo legale* di tali reati, salvo l'art. 517 c.p.).

Da valutare con attenzione sarebbe ovviamente il profilo connesso all'elemento soggettivo di tali illeciti, che normalmente saranno commessi a titolo di dolo da parte dell'agente.

Su tale versante osserviamo anzitutto come, date le molteplici motivazioni che, come insegna la letteratura criminologica²⁵, possono spingere l'agente alla commissione di una frode alimentare, è preferibile inserire l'elemento della decettività non come oggetto del dolo specifico, ma come aspetto che attenga all'oggettiva idoneità della condotta a raggiungere tale scopo.

Considerato, poi, che l'omissione di informazioni o l'inserimento di indicazioni erronee oggettivamente in grado di ingannare il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla quantità o sulla qualità del prodotto, che determinino però l'effetto di trarre comunque in inganno il consumatore, possono essere frutto non soltanto di specifiche condotte dolose, ma anche di mere disattenzioni o difetti d'organizzazione della produzione, bisognerebbe valutare anche l'opportunità (e se effettivamente possa ritenersi concreta l'esigenza) di estendere la punibilità di tali comportamenti anche alle ipotesi colpose, al limite circoscrivendo l'area del punibile ai soli casi di colpa grave²⁶.

²⁴ Si tratterebbe invero di un aspetto che andrebbe sempre accertato qualsiasi sia la condotta posta in essere (contraffazione, omissione di informazioni etc.).

²⁵ Cfr. *infra* Cap. I, spec. Par. I.

²⁶ Essendovi inevitabilmente il rischio, criminalizzando anche le ipotesi in parola, non trattandosi di frodi intenzionali, di criminalizzare a volte la mera inosservanza delle normative in tema di etichettatura, informazioni commerciali etc. Va peraltro osservato a margine che la natura tradizionalmente "unitaria" della colpa ha comportato non pochi problemi, nel territorio della responsabilità medica, ove il legislatore ha fatto leva sul grado della colpa quale elemento in grado di segnare il confine tra comportamenti penalmente rilevanti o meno, e non già soltanto quale fattore che influisce sul *quantum* di pena. Per un inquadramento degli aspetti legati alla responsabilità penale del sanitario si veda, per tutti, il lavoro monografico di M. CAPUTO, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, 2017.

In ogni caso, poi, l'apparato sanzionatorio in questione andrebbe integrato prevedendo, sulla scia del Progetto Caselli, una specifica fattispecie di agropirateria per l'ipotesi in cui tali illeciti, fuori dai casi di applicazione di reati associativi, siano compiuti in modo sistematico mediante l'allestimento di mezzi e attività organizzate, nonché alcune circostanze aggravanti rispetto a fatti riguardanti, tra l'altro, i casi concernenti prodotti biologici o commessi nell'ambito della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso²⁷.

Il legislatore, peraltro, sotto diverso versante dovrebbe riflettere anche sulla possibilità, la cui analisi chiaramente esula dallo scopo di questa indagine, di inserire tali interventi sui reati alimentari al centro di un intervento di riforma eventualmente più ampio, nell'ottica di una complessiva tutela della salute e degli interessi commerciali dei consumatori anche rispetto a prodotti diversi dagli alimenti, le cui specificità, ad ogni modo, giustificano a nostro avviso una peculiare regolamentazione²⁸.

Veniamo invece al tema della costruzione di possibili strategie di politica criminale per i contesti caratterizzati da *incertezza scientifica*.

Qui, come visto, si pone l'esigenza – perseguibile attraverso l'introduzione dei predetti reati contro la salute del consumatore – di abbandonare tutte quelle ipotesi che, in aperto contrasto con il principio di offensività, si basano su presunzioni legislative e sul superamento di limiti-soglia che non segnano un reale pericolo per gli interessi in gioco.

²⁷ V., ad es., su quest'ultimo versante il nuovo art. 517-*bis* proposto dalla Commissione del 2015, nonché, aggiungiamo, le diverse norme sul versante processuale e in tema di confisca inserite in tale articolato per un più efficiente contrasto al fenomeno delle contraffazioni (cfr. al riguardo *supra* Cap. II, Par. VII, per tutti i riferimenti sul punto).

²⁸ Allo stesso modo, rispetto al settore dei marchi, bisognerebbe valutare come coordinare tali modifiche con il settore della tutela penale della proprietà industriale, legata ovviamente non soltanto ai prodotti alimentari. Si veda ad esempio, quanto alla protezione della salute dei consumatori, la proposta della dottrina menzionata *supra* Cap. II, Par. I, nota n. 20.

Rimane però il problema di stabilire quale sorte destinare alle ipotesi in cui vi sia incertezza sulla capacità di un certo prodotto di arrecare effetti lesivi e, quindi, i predetti reati contro la salute del consumatore non possano trovare applicazione.

Lasciare interamente tale campo alla mera tutela amministrativa, invero, rischierebbe di determinare un affievolimento delle esigenze di tutela legate al danno da prodotto alimentare.

Per ripensare il ruolo del diritto penale in tali contesti di *incertezza nomologica* bisognerebbe allora, a nostro avviso, strutturare delle norme penali che abbiano il compito di presidiare un moderno sistema di *gestione partecipata del rischio* da ignoto tecnologico, in *partnership* tra pubblico e privato.

In tal senso la riflessione andrebbe sviluppata, sulla scorta dei modelli proposti da autorevole dottrina²⁹, strutturando dei sistemi ingiunzionali per gli operatori economici che, tra l'altro, non comunichino i rischi legati al consumo di certi prodotti alimentari di cui siano a conoscenza, oppure che non rispettino provvedimenti che dispongono il ritiro dal mercato di certi prodotti pericolosi³⁰, ovvero ancora che pongano in essere condotte di concreto ostacolo all'attività degli enti pubblici preposti alla protezione di tali interessi.

Per tener conto del rischio di criminalizzare, in tali ipotesi, la mera disobbedienza dalla disciplina amministrativa di settore, peraltro, si potrebbe valutare di inserire, rispetto a tali fattispecie, ulteriori elementi di "selezione penalistica" delle condotte presidiate. Le soluzioni ipotizzabili e ipotizzate sul punto sono diverse: dall'innescò del diritto criminale solo in caso di reiterata inosservanza

²⁹ Rinviamo sul punto, anche per tutti gli opportuni riferimenti bibliografici, all'analisi svolta *supra* (Cap. II, Par. VII).

³⁰ Al di là di tali modifiche, del resto, la necessità di criminalizzare le ipotesi di omesso ritiro è una esigenza ineludibile e sulla quale del resto i vari progetti di riforma della materia si sono giustamente soffermati: v. *supra* Cap. II, Par VII.

dell'ingiunzione, fino all'intervento della pena soltanto per le ipotesi più significative³¹.

Certo è che in tale riflessione bisognerà a nostro avviso tener conto anzitutto di un dato di realtà, legato al fatto che il modello della tutela di funzioni (si pensi ad esempio al settore dell'ambiente)³² è ormai notoriamente invalso nella nostra legislazione penale; sotto diverso profilo, poi, bisognerebbe più ad ampio raggio riflettere, pur trattandosi di un tema che meriterebbe separata trattazione, se non sia autonomamente presidiabile con tali illeciti ingiunzionali, anche sulla scorta dell'art. 41 della Costituzione³³, l'interesse alla funzionalizzazione della iniziativa economica privata alla tutela di beni collettivi, trattandosi del resto di un dato caratterizzante ampi settori di legislazione che sempre più oggi richiedono agli operatori di auto-organizzarsi e auto-normare per presidiare interessi collettivi (la sicurezza alimentare, la prevenzione del reato etc.)³⁴.

È evidente tuttavia che tale innovazione del ruolo del diritto penale in detti contesti dovrà essere accompagnata e preceduta, a monte, dalla positivizzazione delle cautele imposte agli operatori da parte del legislatore. Aspetto, quest'ultimo, del resto cruciale anche rispetto alla regolazione della responsabilità da reato delle persone giuridiche, di cui subito diremo.

³¹ V. ancora sul punto, anche per tutti i riferimenti, *supra* Cap. II, Par. VII.

³² V. al riguardo *supra* Cap. I, Par. III.

³³ Secondo cui la libera iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

³⁴ Cfr. diffusamente *supra* Cap. I, e Cap. II, *passim*. Sul punto si vedano anche i rilievi di G. DE VERO, *Il nesso causale*, cit., 51, il quale rileva come «...la ricognizione e la comunicazione dei rischi, l'adozione di opportune misure nelle varie fasi di *risk assessment*, di *risk management* e di eventuale loro avveramento, possono integrare una sorta di bene *strumentale*, rispetto alla protezione dei beni di riferimento finale, dotato addirittura di esplicito rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 41, comma 2, Cost.».

È essenziale, infatti, che il privato non sia “lasciato solo” nelle attività di valutazione e gestione dei possibili aspetti problematici legati all’ignoto tecnologico (nel nostro caso, per la sicurezza alimentare), non potendo certo tale tipo di rischio gravare interamente sulle spalle dell’operatore commerciale, ma dovendo appunto essere il frutto di una co-gestione partecipata con l’autorità che, anche per il tramite di procedure decisionali che coinvolgono tutti gli *stakeholder*³⁵, fissi con la maggiore precisione possibile le regole del gioco, in punto di strumenti concreti e metodologie di valutazione, comunicazione e gestione concreta di tali rischi, nonché rispetto ai contenuti dei modelli 231.

Sul punto, anche sulla scorta dell’esperienza dei modelli anglosassoni che abbiamo analizzato³⁶, ci sembra una prospettiva interessante quella di istituire una agenzia di *enforcement* che tra l’altro, coordinando questi processi, guidi tali virtuose attività mediante l’emissione di linee guida, indicazioni, delibere etc.³⁷.

Attività di normazione che, del resto, potrebbero ad esempio essere utili anche per recuperare lo strumento dei limiti-soglia – da fissare tuttavia secondo parametri non iper-cautelativi, ma tali da segnare un reale pericolo per i beni in gioco – non come elemento il cui superamento legittima l’applicazione di una sanzione, ma come strumento da sfruttare in *sede processuale* per guidare l’accertamento concreto del giudice circa la lesività della sostanza nell’ambito dei reati contro la salute della consumatore, dando pur sempre la possibilità alle parti di contestare la perdurante validità scientifica di tali rilevazioni, e senza ovviamente legittimare alcun automatismo.

³⁵ Cfr. al riguardo, anche per i richiami alla pertinente dottrina, *supra sub* Cap. I, spec. Par. IV e Cap. II, Par. VII.

³⁶ V. *supra* Cap. III, spec. Parr. II, IV e VI.

³⁷ Si pensi ad esempio, *mutatis mutandis*, al modello sperimentato in Italia con l’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (v. *supra* Cap. I, Par. IV).

Come anticipavamo nelle parti precedenti della trattazione³⁸, poi, un aspetto essenziale sarà quello di mettere le persone giuridiche al centro di tali modelli di *enforcement*.

Sul punto, al netto di quanto diremo tra poco in merito alle necessarie politiche di riforma del sistema 231, crediamo che proprio questo settore possa essere una sorta di “materia-pilota” per sperimentare meccanismi di autonomizzazione della responsabilità dell’ente che, pur limitati a singole specifiche fattispecie e non di generale applicazione, possano valere a superare i limiti dell’attuale art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001³⁹ e a fornire spunti per identificare soluzioni di riforma di più ampio respiro.

Da tempo, invero, la dottrina che ha studiato il tema del ruolo del diritto penale nei contesti di incertezza scientifica riflette sulla possibilità di rendere proprio la persona giuridica direttamente il *soggetto attivo* di tali sanzioni ingiunzionali⁴⁰, vagliando la possibilità di slegare l’illecito dell’ente da quello della persona fisica.

Una idea da approfondire, in tal senso, ci sembra possa essere quella di costruire una sanzione, il cui soggetto attivo sarebbe direttamente la persona giuridica, che punisca l’omessa predisposizione delle misure di gestione del rischio puntualmente definite dal legislatore⁴¹, ove dal fatto derivi la mancata comunicazione del rischio all’autorità o, se del caso, l’inosservanza di un provvedimento di ritiro dal mercato di un prodotto.

In sostanza ad essere sanzionata sarebbe qui l’omessa predisposizione delle cautele definite ai sensi di legge, rispetto alla

³⁸ V. al riguardo *supra* Cap. I, Parr. I e II e Cap. II, Par. V.

³⁹ V. al riguardo *supra* Cap. II, Par. V.

⁴⁰ V. al riguardo *supra* Cap. II, Par. VII.

⁴¹ Secondo la procedura partecipata di cui parlavamo *supra*, definita e regolata puntualmente dalla legge.

quale sussisterebbe un illecito collettivo già perfetto in tutti i suoi elementi, tanto sotto l'aspetto oggettivo, quanto rispetto a quello soggettivo (colpa d'organizzazione).

La punibilità dell'ente, però, sarebbe *subordinata* all'oggettivo verificarsi dell'inosservanza (mancata comunicazione del rischio o mancato rispetto del provvedimento di ritiro) secondo un meccanismo riconducibile, in sostanza, a quello delle *condizioni obiettive di punibilità* e del tutto svincolato, quindi, dalla necessità di individuare il singolo responsabile della violazione, o di stabilire se si tratti di apicale o sottoposto, se sussista in capo ad esso il dolo o la colpa etc.⁴².

A contare, insomma, limitatamente a tale condizione sospensiva, sarebbe il solo dato oggettivo della mancata comunicazione all'autorità o dell'inosservanza del provvedimento puntuale emesso dall'agenzia competente, al limite potendosi tipizzare unicamente un "nesso di rischio" che obblighi l'accusa a dimostrare che l'inosservanza si sia verificata proprio in virtù dello specifico *difetto organizzativo* contestato all'ente sulla scorta delle indicazioni di metodo sulle cautele adottabili, come detto, fornite ai sensi di legge – che rappresenterebbero qui il *presupposto essenziale* per la costruzione di tali meccanismi punitivi.

È chiaro, poi, che un simile meccanismo sarebbe adottabile solo per violazioni che riguardino un dato oggettivo e, potremmo dire, "secco", come l'omessa comunicazione di un rischio o l'inosservanza di un provvedimento di *recall*, mentre sarebbero necessarie approfondite riflessioni per estendere tale strumento sanzionatorio

⁴² Ovviamente singole responsabilità individuali che dovessero emergere andrebbero comunque debitamente perseguite. Sulla possibilità di costruire una sanzione per l'ente che sia legata a illeciti ove l'evento costituisce condizione obiettiva di punibilità, pur in termini diversi da quelli qui ricostruiti e anche legati ad accadimenti declinantesi in eventi di danno diffuso, v. G. DE VERO, *Il nesso causale*, cit., 53 ss., spec. 58.

anche rispetto a quelle ipotesi che – si pensi ad esempio alla messa in circolazione di un alimento pericoloso in quanto adulterato o contraffatto – di solito rendono necessario identificare il singolo responsabile della violazione.

Così come bisognerebbe riflettere su come far convivere tale illecito, che seguirebbe un percorso parallelo, con i generali meccanismi di ascrizione “ordinari” del decreto, costruendo degli appositi meccanismi (es. clausole di riserva) che evitino interferenze applicative.

Certo è che, da tale prospettiva, proprio il settore alimentare può prestarsi alla sperimentazione di interessanti soluzioni, specie avuto riguardo a quei prodotti alimentari che vengano commercializzati con caratteristiche pericolose per i consumatori non tanto perché vi sia stato un singolo dipendente che abbia compiuto una violazione o una manipolazione decisiva per attribuire al prodotto tale capacità lesiva, ma perché, ad esempio, la gestione a monte della catena industriale o la stessa scelta produttiva presentano di per sé, nel loro complesso, dei *difetti organizzativi o di controllo* che, pur senza che vi sia alcun errore umano di singoli dipendenti, consentano comunque di mettere in circolazione alimenti pericolosi.

Ora, limitatamente a tali ipotesi si potrebbe riflettere se il suddetto meccanismo sanzionatorio sia idoneo o meno ad operare, sempre a condizione che vi sia l'inosservanza a monte delle cautele definite ai sensi di legge e che, volendo, sussista un nesso di rischio tra difetto organizzativo contestato e circolazione del prodotto pericoloso.

Avuto riguardo, invece, più in generale alla riforma del sistema 231 crediamo che la revisione di tale settore debba muoversi in plurime e coordinate direzioni.

Un primo aspetto è ovviamente legato all'inclusione nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente di *tutti* gli illeciti in

discorso a tutela della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di prodotti alimentari, nonché delle procedure partecipate di gestione del rischio ignoto per la sicurezza alimentare.

Nel corso dell'indagine, invero, ci siamo ampiamenti soffermati⁴³ sulle ragioni che impongono di estendere la responsabilità da reato dell'ente a tutti gli illeciti penali alimentari che abbiamo analizzato seguendo la nozione a fini classificatori che abbiamo proposto⁴⁴.

In modo da non pregiudicare l'efficacia deterrente del sistema specie rispetto ai più grandi *player* del mercato alimentare, poi, sarà essenziale prevedere, sempre per tutte le ipotesi criminose in discorso, delle sanzioni interdittive accanto a quelle pecuniarie, disciplinando anche nei confronti dell'ente la misura della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio.

Su quest'ultimo versante, abbiamo già rilevato gli aspetti critici legati all'attuale mancato coordinamento tra sanzioni accessorie applicabili rispetto agli illeciti della persona fisica e profili di incidenza di tali strumenti interdittivi nei confronti dell'ente, privo di meccanismi di difesa rispetto a misure accessorie che oggi riguardano irragionevolmente (e, peraltro, soltanto) l'individuo⁴⁵.

Sul punto, allora, sarà imprescindibile coordinare i due ambiti di intervento, prevedendo che la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio sia applicabile di norma *soltanto* rispetto al soggetto collettivo, prevedendone quindi l'applicazione con riferimento agli illeciti della persona fisica, impregiudicate le interdizioni individuali, esclusivamente in via *subordinata*, laddove, cioè, l'attività economica ove si è verificata la violazione si riferisca a

⁴³ V. diffusamente *supra* Cap. I, Parr. I e II, e Cap. II, spec. Parr. V e VI.

⁴⁴ Cfr. *supra* Cap. II, Par. I.

⁴⁵ Cfr. diffusamente sul punto *supra*, Cap. II, Parr. III e V.

un'impresa del settore alimentare che risulti fuori dal campo soggettivo di applicazione del decreto 231.

Un ulteriore aspetto sarà naturalmente, come anticipavamo, quello legato alla positivizzazione delle cautele, anche rispetto ai contenuti del modello 231, mediante il predetto procedimento partecipato di definizione delle *best practice* che coinvolga l'autorità pubblica e i vari *stakeholder*.

La dottrina penalistica, del resto, ha da tempo rilevato tale esigenza⁴⁶, in modo da porre un argine alla principale problematica che la prassi applicativa del decreto 231 ha evidenziato in punto di insufficiente tipizzazione dei parametri che guidano l'accertamento giudiziale circa l'idoneità del modello organizzativo. Sul punto, come noto, si è avanzata la proposta, certamente meritevole di considerazione, di stabilire una presunzione di idoneità del modello conforme alle indicazioni definite per legge; presunzione vincibile dal giudice solo attraverso una motivazione specifica sulla misura di prevenzione che si sarebbe dovuta predisporre⁴⁷.

Ma, a nostro avviso, la prospettiva della positivizzazione delle cautele imposte agli enti collettivi anche nel settore alimentare deve essere perseguita unitamente alla *interconnessa e coordinata* direttrice

⁴⁶ Cfr. la nota successiva per ogni riferimento.

⁴⁷ Si vedano al riguardo, in particolare, V. MANES, A.F. TRIPODI, *L'idoneità del modello organizzativo*, in F. CENTONZE, M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 168; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, 536. Sul punto anche S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 1-2, 111. Sull'idoneità dei modelli si vedano altresì, con ampi riferimenti, i lavori di: M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2016, 2, 66 ss.; V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. e enti.*, 2011, 3, 69 ss.

di politica criminale legata alla *premiabilità* degli enti virtuosi⁴⁸, valorizzando l'accesso a quegli istituti che, come la messa alla prova del soggetto collettivo⁴⁹, a certe condizioni consentano all'ente che accetti di riparare il danno cagionato in virtù dell'illecito e di ricostruire il proprio assetto di controllo interno, migliorando le attività di *compliance*, di beneficiare dell'estinzione dell'illecito da reato.

I possibili profili problematici legati all'introduzione di tali strumenti premiali, tuttavia, sono quelli, da un lato, di pregiudicare la capacità deterrente del sistema 231 di stimolare gli enti collettivi a predisporre *ex ante* – a prescindere, cioè, dal verificarsi di fatti di reato – degli idonei meccanismi di controllo e prevenzione del rischio reato. Aspetto, quest'ultimo, ancor più essenziale in un settore, quale quello alimentare, ove strumenti di autocontrollo come l'HACCP assumono una rilevante importanza anche a prescindere dall'aspetto punitivo. Dall'altro lato, poi, prevedere un accesso indiscriminato a tali modelli per tutte le organizzazioni comporta il rischio di premiare ingiustificatamente mere forme di c.d. *cosmetic compliance*⁵⁰: delle ipotesi, cioè, in cui l'ente predisponga dei modelli organizzativi meramente cartolari al solo fine di preconstituire i requisiti d'accesso all'istituto cui consegue l'estinzione dell'illecito.

⁴⁸ V. per tutti P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, Giuffrè, 2018, 1101 ss.; ampie riflessioni al riguardo anche in M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione*, cit., 579 ss. In argomento, peraltro, cfr. anche la recente indagine monografica di F. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2020, *passim*.

⁴⁹ Sull'estensione all'ente di meccanismi di *probation* v. la proposta di G. FIDELBO, R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2016, 4, 12 ss., i quali peraltro evidenziano come per l'accesso a tale istituto premiale sia comunque necessario accertare l'esistenza di un previo modello organizzativo, non di pura facciata.

⁵⁰ Su tale concetto cfr. per tutti V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., *passim* e spec. 187 e 471.

Per evitare tali inconvenienti, allora, sarà necessario, da un lato, consentire l'accesso al meccanismo premiale *soltanto* agli enti che, ancor prima del verificarsi dell'illecito, possano dimostrare di aver profuso un *fattivo impegno* nel recepire gli strumenti di prevenzione indicati ai sensi di legge, pur avendo errato in forma più o meno intensa nell'*adattamento* (in fase di progettazione del *compliance program*) o nella *effettiva implementazione* (in fase di concreta attuazione delle misure indicate nel modello organizzativo) dei meccanismi preventivi suggeriti dal legislatore⁵¹.

L'accertamento dell'*effettiva attuazione* delle cautele, del resto, è un aspetto la cui verifica giudiziale resta ineludibile e rispetto al quale non possono legittimarsi automatismi o certificazioni di alcun tipo.

Invero, qualsiasi cautela suggerita dal legislatore, non potendo essere acriticamente recepita dagli operatori del settore, ma dovendo al contrario essere adeguata al proprio specifico contesto operativo, presupporrà comunque un'attività di *adattamento* delle misure suggerite in base alle proprie peculiarità⁵².

⁵¹ Sul punto, anche per ulteriori riferimenti, sia consentito rinviare a quanto abbiamo osservato, relativamente al contiguo settore del diritto penale dell'ambiente, in E. BIRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, (in corso di pubblicazione). Si potrebbe del resto valutare di inserire ulteriori filtri di accesso alla prova, come l'esclusione dal procedimento per l'ente recidivo o la gravità dell'illecito, con il rischio tuttavia, specie avuto riguardo a tale secondo parametro, di una indebita riespansione della eccessiva discrezionalità giudiziale che la connessa direttrice di politica criminale della positivizzazione delle cautele intende invece contenere. Si vedano sul punto anche le considerazioni di F. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 294 ss. e spec. 300, il quale rileva che «...la promessa del premio non potrebbe essere rivolta a tutti quegli enti i quali, prima della commissione del fatto, non fossero già dotati di un modello organizzativo "credibile", dal punto di vista sia strutturale che applicativo. Del pari, efficacia preclusiva dovrebbe essere riconosciuta alla recidiva, sempreché venisse in rilievo la stessa lacuna organizzativa».

⁵² Si tratta peraltro di un aspetto problematico già sperimentato nel settore della colpa medica, anche alla luce delle scelte compiute in merito dal legislatore con l'introduzione del nuovo art. 590-*sexies* c.p., che precisa appunto come il rispetto delle linee guida escluda la punibilità sempre che le raccomandazioni ivi previste risultino «...adeguate alle specificità del caso concreto».

Se vi è stato un tale impegno, allora, un errore in una delle dette fasi dovrebbe giustificare l'accesso dell'ente al meccanismo premiale e, in caso di positivo esito della prova, l'estinzione dell'illecito.

Il fatto, peraltro, che, come detto, nell'ottica di una coordinata strategia di politica criminale si preveda – insieme all'introduzione dello strumento premiale – un'attività di positivizzazione delle cautele, varrebbe a ridimensionare sia il problema della discrezionalità giudiziale nella valutazione dello sforzo di adattamento alle cautele effettuato dalla persona giuridica – dato che ci muoverebbe in un contesto più puntualmente “normato”, con indicazioni che guiderebbero la stessa attività del giudice –, sia il rischio di mere attività di *compliance* cosmetica, dato che sarebbe economicamente sconveniente e irrazionale per l'ente investire risorse significative nell'adeguare l'organizzazione alle misure preventive suggerite per legge solo per preconstituirsì i requisiti di accesso all'istituto premiale.

Di contro, gli enti che *non* possano dimostrare tale fattivo (e preventivo) impegno nell'adozione degli strumenti di *compliance*, o che abbiano effettuato soltanto una mera *compliance* “di facciata”, dovrebbero al più poter beneficiare di una attenuante che valorizzi la collaborazione *post crimen patratum* con le autorità; altrimenti, come anticipavamo, si pregiudicherebbe la capacità del sistema 231 di stimolare le persone giuridiche a impegnarsi fattivamente, in una rigorosa prospettiva *ex ante*, nella prevenzione dell'illecito (nel nostro caso alimentare)⁵³.

⁵³ Scettico sulla possibilità di attribuire il beneficio dell'estinzione dell'illecito all'ente che nulla o solo attività di facciata abbia fatto prima del verificarsi dell'illecito è anche V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 487 ss. e spec. 489 e 492, il quale invero propone l'introduzione di un'attenuante che valorizzi la collaborazione tempestiva dell'ente e di subordinare l'accesso alla *probation* «...all'esiguità della colpa organizzativa dell'ente in concreto, attestata dalla presenza *ante factum* di un modello organizzativo non meramente cartaceo, benché non del tutto idoneo o non ancora efficacemente attuato per presidiare il rischio del reato verificatosi». Propone invece l'introduzione di una causa di esclusione della punibilità per l'ente che prima

Quest'ultimo, del resto, dovrebbe essere il più importante obiettivo di ciascun modello di *corporate criminal liability*.

Il sistema di illeciti qui delineato, muovendo dall'ammodernamento delle sanzioni rivolte alle persone fisiche e valorizzando adeguatamente il ruolo degli enti collettivi nelle attività di *enforcement* contro la criminalità alimentare, in ultimo, potrebbe a nostro avviso rappresentare anche una prima base di discussione per una eventuale armonizzazione della legislazioni punitive degli Stati membri nel contesto dell'Unione europea, facendo leva, come più volte abbiamo osservato⁵⁴, sulla possibilità di applicare in tale ambito l'art. 83 TFUE, sfruttando la c.d. *annex competence* del legislatore eurounitario in materia penale.

Occasione che consentirebbe di misurarsi con la possibilità di implementare una moderna politica criminale europea, ipotizzando, tra l'altro, modelli alternativi e innovativi di intervento in settori caratterizzati da incertezza scientifica, nonché, eventualmente, vagliando quali siano i margini per utilizzare lo strumento dell'armonizzazione per promuovere, limitatamente al settore alimentare, la diffusione di modelli di ascrizione del reato all'ente basati sulla colpa d'organizzazione o, volendo, sul *failure to prevent model*⁵⁵; ciò in modo da garantire, in ogni caso, una reale valorizzazione degli aspetti soggettivi dell'illecito proprio della persona giuridica.

Sfide complesse e difficili, ma che dovranno essere necessariamente affrontate per costruire un sistema di prevenzione e contrasto della criminalità alimentare che sappia tutelare in modo

della notifica dell'informazione di garanzia fornisca all'autorità elementi di prova determinanti e ripari le conseguenze dell'illecito F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, cit., 986.

⁵⁴ Cfr. *supra* spec. Cap. I, Par. III e Cap. II, Par VII.

⁵⁵ V. *supra* Cap. III, Par. V.

realmente efficace gli interessi in gioco e che sia in grado di affrontare le vere cause che risiedono all'origine di tali fenomeni illegali.

BIBLIOGRAFIA

- AITA G., AITA A., *La best practice di Conad nel settore agroalimentare. I protocolli per l'accreditamento e il monitoraggio dei fornitori dei prodotti a marchio*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, 3, 221 ss.
- ALBISINNI F., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2020
- ALESSANDRI A., *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 2, 544 ss.
- ALESSANDRI A., *Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 1, 254 ss.
- ALESSANDRI A., voce *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 193 ss.
- ALESSANDRI A., voce *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 432 ss.
- AMARELLI G., *Le Sezioni Unite estendono l'ambito di operatività dell'art. 131-bis c.p. ai reati con soglie di punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 6, 787 ss.
- AMSTRONG K.B., STAMAN J.A., *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act: Selected Legal Issues*, Congressional Research Service, 2018
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983
- ANGIONI F., *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994
- APA S., *White-collar crime: da Sutherland alla pubblicità ingannevole e alla frode alimentare*, in *Crimen et Delictum*, 2014, VIII, 72 ss.
- ARDIZZONE S., voce *Comune pericolo (delitti colposi di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1988, 393 ss.
- ARDIZZONE S., voce *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 371 ss.

- ARDIZZONE S., voce *Sostanze alimentari nocive (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 488 ss.
- ARENA M., *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2009, 4, 53 ss.
- ARLEN J., *Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Corporate Criminal Into Corporate Cops*, in *NYU School of Law Public Law Research Paper n. 17.12*, april 1 2017
- ARLEN J., *The potential promise and perils of introducing deferred prosecution agreements outside the U.S.*, in T. SØREIDE, A. MAKINWA (a cura di), *Negotiated Settlements in Bribery Cases. A Principled Approach*, Cheltenham-Northampton, 2020, 156 ss.
- ARNONE M., *Economia delle mafie: sequestri e confische, impatto economico e destinazione dei beni*, in *Studi sulla questione criminale*, 2010, 1, 79 ss.
- ASSUMMA B., voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pubblica*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 391 ss.
- AZZALI G., *La responsabilità penale del produttore per danni alla salute*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, 4, 849 ss.
- AZZALI G., *La tutela penale del marchio d'impresa*, Milano, 1955
- AZZALI G., *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1, 13 ss.
- AZZALI G., *Osservazioni sui reati di pericolo*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1335 ss.
- BACCAREDDA BOY C., sub *art. 516*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 2551 ss.

- BADODI D., *La responsabilità dell'ente per i delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, t. II, Utet, 2019, 3299 ss.
- BADODI D., *La responsabilità dell'ente per i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, t. II, Utet, 2019, 3286 ss.
- BADODI D., *Sub art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, 2010, 331 ss.
- BALSAMO A., *Le nuove strategie di contrasto nei confronti della criminalità mafiosa - misure di prevenzione patrimoniali. Prospettive di riforma e principi del 'giusto processo'*, in *Questione giustizia*, 2002, 3, 687 ss.
- BARNARD C., O'CONNOR N., *Runners and Riders: The Horsemeat Scandal, EU Law and Multi-Level Enforcement*, in *Cambridge Law Journal*, 2017, 76(1), 116 ss.
- BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta...o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016
- BARTOLI R., *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, in *Giur. it.*, 2016, 7, 1731 ss.
- BARTOLUCCI M.A., *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. pen. contemp.*, 9 gennaio 2017
- BASILE F., *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2015, 6, 1520 ss.
- BATTAGLINI E., BRUNO B., *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in *Nov. Dig. it.*, Milano, 1962, 550 ss.

- BELL A., *Pericolo e incolumità pubblica*, Santarcangelo di Romagna, 2015
- BELLACOSA M., Sub art. 8, in M. LEVIS, A. PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 216 ss.
- BELLANTONI D., *Trattato di diritto penale degli alimenti*, Padova, 1993
- BELLOTTI E., SPENCER J., LORD N., BENSON K., *Counterfeit Alcohol Distribution: A Criminological Script Network Analysis*, in *European Journal of Criminology*, 20 agosto 2018
- BERNARDI A., *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2002, 2-3, 485 ss.
- BERNARDI A., *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare*, in *Ind. pen.*, 2015, 1-2, 155 ss.
- BERNARDI A., *Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1-2, 61 ss.
- BERNARDI A., *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2012, 1, 43 ss.
- BERNARDI A., *La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare dopo la riforma del 1999*, in *Ind. pen.*, 2005, 2, 519 ss.
- BERNARDI A., *Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare*, in *Amb.*, 1998, 9, 758 ss.
- BERNARDI A., *Profili penalistici della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *Dir. giur. agr.*, 1992, 7-8, 389 ss.
- BEVILACQUA D., *La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali*, Milano, 2012
- BIN L., DIAMANTI F., *Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale penale: in particolare, gli artt. 439, 440, 442, 444, 446, 448 c.p.*

e art. 5 della l. 30 aprile 1962 n. 283, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 303 ss.

BIRITTERI E., *Exploitation of Natural Resources, Food Production and Corporate Criminal Liability*, in M. ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, A. GULLO, F. MAZZACUVA (a cura di), *The Criminal Law Protection of our Common Home*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2020, vol. 91, 1, 225 ss.

BIRITTERI E., *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.* 2019, 3-4, 837 ss.

BIRITTERI E., *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, (in corso di pubblicazione)

BLAIOTTA R., *Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l'irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli: un nuovo inizio per la giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 2004, 4, 1175 ss.

BLAIOTTA R., *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020

BLAIOTTA R., *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004

BOLOGNINI S., *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012

BOLOGNINI S., *Violazione delle norme sulle informazioni alimentari e individuazione delle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative: tanti dubbi, poche certezze*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 3, 163 ss.

BONANNO A.M., *Sub art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*,

- in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, 2010, 323 ss.
- BONAZZI G., *Dire fare pensare. Decisioni e creazioni di senso nelle organizzazioni*, Milano, 1999
- BONSEGNA M., DE PASCALIS G., *La responsabilità 231 con riferimento al fenomeno della frode alimentare*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2017, 2, 163 ss.
- BORASIO R., GROMIS DI TRANA V., Sub *art. 25-bis.1*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 527 ss.
- BORGHİ P., *Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo d'integrazione europea*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 65 ss.
- BORSARI R. (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016
- BORTOLOTTO M., Sub *art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 514 ss.
- BOTTARI C. (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015
- BRADGATE J.R., HOWELLS G.G., *Food safety – an appraisal of the new law*, in *Journal of Business Law*, 1991, 320 ss.
- BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia*, in *Guid. dir.*, 2009, 37, *Gli speciali (Il collegato sviluppo/1)*, XXXV

- BRICOLA F., *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti*, in S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA (a cura di), *F. Bricola. Scritti di diritto penale*, vol. II, *Parte speciale e legislazione complementare. Diritto penale dell'economia*, tomo II, *Parte speciale e legislazione complementare*, Milano, 1997, 2420 ss.
- BRUCELLARIA S., sub art. 440 c.p., in E. Dolcini, G. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 1962 ss.
- BRUNO F., *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto: food safety, food health e food security*, Padova, 2017
- BRUSCO C., *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. "flessibilizzazione delle categorie del reato"*, in *Criminalia*, 2012, 383 ss.
- BRUTI LIBERATI E., *Osservazioni in tema di condotta costitutiva dei reati di frodi alimentari: in particolare della nozione di "detenere per il commercio"*, in *Ind. pen.*, 1970, 1, 377 ss.
- CADOPPI A., GARUTI G., VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010
- CADOPPI A., PRICOLO C.M., voce *Strict liability nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 20 ss.
- CALAMANTI A., *Contraffazione del marchio e tutela penale del commercio*, Ancona, 1990
- CALLAGHER M., THOMAS I., *Food Fraud: the deliberate adulteration and misdescription of foodstuffs*, in *European Food and Feed Law Review*, 2010, 5(6), 347 ss.
- CAMALDO L., *Il réviriment della Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 3, 173 ss.
- CAMPBELL K., *The Fraud Act 2006*, in *King's Law Journal*, 2007, 18(2), 337 ss.
- CAMPBELL L., *Corporate liability and the criminalization of failure*, in *Law and Financial Market Review*, 2018, 12(2), 57 ss.

- CANESTRARI S., CASTRONUOVO D., *Sicurezza alimentare e diritto penale*, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 113 ss.
- CANESTRARI S., *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Studium iuris*, 2001, 5, 533 ss.
- CANESTRARI S., voce *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, 1 ss.
- CANESTRARI S., voce *Responsabilità oggettiva*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 107 ss.
- CANTARANO C., voce *Alimenti e bevande (disciplina igienica e sanitaria) (dir. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 90 ss.
- CAPUTO M., *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, 2017
- CAROLI M., F. BRUNETTA F., A. VALENTINO A. (a cura di), *L'industria alimentare in Italia. Sfide, traiettorie strategiche e politiche di sviluppo*, in *federalimentare.it*, 2019
- CASTRONUOVO D., *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 3, 637 ss.
- CASTRONUOVO D., *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il "paradigma" del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Ind. pen.*, 2001, 1, 295 ss.
- CASTRONUOVO D., *La colpa penale*, Milano, 2009
- CASTRONUOVO D., *La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 3 ss.

- CASTRONUOVO D., *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2020, 4, 165 ss.
- CASTRONUOVO D., *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso OGM*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 3, 393 ss.
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2011
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012
- CASTRONUOVO D., *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 9 ss.
- CATENACCI M., *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1415 ss.
- CATENACCI M., *La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura ‘sanzionatoria’*, Padova, 1996
- CENTONZE F., D’ALESSANDRO F., *In tema di sostanze pericolose. La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, 1, 119 ss.
- CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004
- CENTONZE F., *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 3, 945 ss.
- CHENG H., *Cheap Capitalism. A Sociological Study of Food Crime in China*, in *British Journal of Criminology*, 2012, 52, 254 ss.

- CIANCI A., *Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare: la responsabilità penale dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) e la responsabilità cosiddetta "amministrativa" dell'ente*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2019, 2, 49 ss.
- CICONTE F., LIBERTI S., *Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo*, Bari, 2019
- CINGARI F., *La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 474, 474, e 517 quater c.p.)*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 135 ss.
- CINGARI F., *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milanofiori Assago, 2008
- CINGARI F., voce *Marchi, brevetti e segni distintivi (tutela penale dei)*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, 687 ss.
- CINNARELLA C., *Sul dialogo tra Corti in materia di doppio binario sanzionatorio: il nuovo principio del "ne bis in idem", tra proporzionalità e (restituito) margine d'apprezzamento*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2020,1, 181 ss.
- COCCO G. (a cura di), *I reati contro i beni economici: patrimonio, economia e fede pubblica*, Padova, 2015
- COCCO G., sub art. 473 c.p., in M. RONCO, B. ROMANO (a cura di), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2012, 2284 ss.
- COLACURCI M., *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2016, 2, 66 ss.
- CONSORTE F., *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013
- CONSULICH F., *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2018, 4, 197 ss.

- CONTI L., voce *Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 313 ss.
- CONTIERI E., *Dialettica del bene giuridico: per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Pisa, 2019
- CORBETTA S., *Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 9, 1063 ss.
- CORBETTA S., *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 11, 1343 ss.
- CORBETTA S., *Delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo II. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale – parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2014
- CORBETTA S., *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»: una tutela incompiuta (a proposito della disciplina degli alimenti e dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati. D.lgs. 21 marzo 2005, n. 70)*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, Milano, 2006, 2257 ss.
- CORN E., *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti dell'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013
- CORNACCHIA L., *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in AA.VV. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 363 ss.
- CORNACCHIA L., *Posizioni di garanzia nell'ambito della sicurezza agroalimentare*, in *Cass. pen.*, 2013, 10, 3713 ss.
- CORRERA C., *La tutela del made in Italy alimentare e l'origine territoriale*, Milano, 2013
- CORRERA C., *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande*, Milano, 1991

- COSTATO L., ALBISINNI F. (a cura di), *European and Global Food Law*, Padova, 2016
- COSTATO L., BORGHI P., RIZZOLI S., PANIGAZZA V., SALVI L., *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2019
- COSTATO L., RUSSO L., *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2019
- CRISTOFARO M., *Il miglioramento delle decisioni nelle organizzazioni complesse*, in *Sviluppo & Organizzazione*, 2015, 72 ss.
- CROALL H., *Food Crime: A Green Criminology Perspective*, in N. SOUTH, A. BRISMAN (a cura di), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Abingdon-New York, 2013, 167 ss.
- CROALL H., *Food, crime, harm and regulation*, in *CJM*, no. 90, 2012, 16 ss.
- CROALL H., *White collar crime, consumers and victimization*, in *Crime Law Soc. Change*, 2009, 51, 127 ss.
- CUPELLI C., *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015
- CUPELLI C., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Dir. agr.*, 2016, 1, 47 ss.
- CUSTODERO O., *Rilievi in ordine alla tutela penale della salute pubblica*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2000, 1-2, 65 ss.
- D'ACQUARONE V., ROSCINI-VITALI R., *Riflessioni sulle specificità del modello organizzativo nel settore agroalimentare ed enologico in particolare*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2018, 1, 305 ss.
- D'ALESSANDRO F., *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012
- D'ALESSANDRO F., *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012, 331 ss.

- D'ANELLO P., *Il reato di pericolo presunto tra diritto e processo in tema di reati alimentari*, in *Arch. pen.*, 2011, 2, 721 ss.
- D'ARCANGELO F., *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in A. BASSI, D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020, 228 ss.
- DE FRANCESCO G., *Dinamiche del rischio e modelli d'incriminazione nel campo della circolazione di prodotti alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, 1, 3 ss.
- DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 12, 5013 ss.
- DE FRANCESCO G., *Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico*, in *Cass. pen.*, 2013, 5, 1731 ss.
- DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002
- DE MAGLIE C., *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, in *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, 2005, 4, 547 ss.
- DE ROSA M., TRABALZI F., PAGNANI T., *The social construction of illegality within local food systems*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 43 ss.
- DE SANTIS G., *Sub Art. 25-bis*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 531 ss.
- DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012
- DE SIMONE G., *Profili di diritto comparato*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione)

- DE VERO G., *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in G. DE FRANCESCO, A. GARGANI (a cura di), *Evoluzione e involuzione delle categorie penalistiche*, Milano, 2017, 34 ss.
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2008
- DEAN F., *L'incolumità pubblica nel diritto penale: contributo alla teoria generale dei reati di comune pericolo*, Milano, 1971
- DI AMATO A., *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Cass. pen.*, 1986, 5, 838 ss.
- DI GIOVINE O., *Il contenuto della legge 25 giugno 1999, n. 205*, in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Depenalizzazione e nuova disciplina dell'illecito amministrativo*, Milano, 2001, 13 ss.
- DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, Giuffrè, 2010, 75 ss.
- DI LERNIA A., *Sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro: quale (in)sicurezza nei Compliance Program?*, in *Annali Dipartimento Jonico*, 2015, III, 143 ss.
- DI MARTINO A., *Diritto penale e materia alimentare, ovvero problemi di "rintracciabilità" ... delle sanzioni*, in A. GERMANÒ (a cura di), *L'agricoltura nell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, Milano, 2004, 265 ss.
- DI SALVO E., *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"* in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, 2837 ss.
- DIAMANTI F., *"Cattivo stato di conservazione" e "tracciabilità" dell'alimento. Un'indebita equiparazione*, in *Arch. pen.*, 2019, 3, 1 ss.

- DIAMANTI F., *Il sortilegio di von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della l. n. 283/1962*, in *Sistema penale*, 17 marzo 2021
- DIAMANTI F., MESSORI L., *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione: dall'incertezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla post-normal science*, in G. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio: un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 313 ss.
- DIAMANTI F., *Tra Kern e Nebenstrafrecht: lavoro, alimenti e farmaci. Spunti per una comparazione con la Germania*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 3-4, 558 ss.
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 371 ss.
- DOLSEN M. et. al., *Food Fraud: economic insights into the dark side of incentives*, in *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 2019, 63, 685 ss.
- DONINI M., *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 579 ss.
- DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2013, 4, 4 ss.
- DONINI M., *Il progetto 2015 della commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2016, 1, 4 ss.

- DONINI M., *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo*, Torino, 2015, 21 ss.
- DONINI M., *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 201 ss.
- DONINI M., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 1-2, 45 ss.
- ELEFANTE P.P., *Reati alimentari: brevi riflessioni alla luce di alcuni dati giurisprudenziali*, in *Dir. agric.*, 2006, 1, 85 ss.
- ELLIOTT C., *Elliot Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks*, July 2014, 83, in <https://www.gov.uk/government/publications/elliott-review-into-the-integrity-and-assurance-of-food-supply-networks-final-report>
- FALCINELLI D., *Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*, in A. PRESUTTI, C. BERNASCONI, C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8.6.2001, n. 231*, Padova, 2008, 264 ss.
- FELISATTI V., *Il principio del ne bis in idem transnazionale nel dialogo tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali*, in *Leg. pen.*, 27 luglio 2017
- FERRARI M., *Diritto alimentare comparato: regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012

- FERRI F., MIGLIO M., *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2013
- FIANDACA G., *La nuova legge anti-droga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*, in *Foro it.*, 1991, 10, 2630 ss.
- FIANDACA G., *La tipizzazione del pericolo*, in Aa.Vv., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019
- FIANDACA G., TESSITORE G., *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in Aa.Vv., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 25 ss.
- FIDELBO G., RUGGIERO R.A., *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2016, 4, 12 ss.
- FIGLIOLA A., SELVAGGI N., *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello 'spazio globale'*, Torino, 2018
- FIGLIOLA A., voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2016, 5109 ss.
- FLOR R., *Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell'era di Internet*, in *Dir. pen. cont.*, 20 settembre 2012
- FLORA G., *Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio (d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507). Reati alimentari*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 6, 312 ss.
- FLORES ELIZONDO C., LORD N., SPENCER J., *Food Fraud and the Fraud Act 2006: complementarity and limitations*, in C. MONAGHAN, N.

- MONAGHAN (a cura di), *Financial crime and Corporate Misconduct: A Critical Evaluation of Fraud Legislation*, Abingdon, 2019, 48 ss.
- FLORIAN E., *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Milano, 1909
- FOFFANI L., *Codice penale e legislazione complementare: da un modello "policentrico" a un modello "piramidale"*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 293 ss.
- FOFFANI L., *Il "manifesto sulla politica criminale europea"*, in *Criminalia*, 2010, 657 ss.
- FOFFANI L., *Prospettive di armonizzazione europea in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare: le proposte del progetto "Eurodelitti"*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 189 ss.
- FOFFANI L., *Responsabilità per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e spagnolo*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 145 ss.
- FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano, 1994
- FORTI G., *"Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 155 ss.
- FORTIN N., *The US Food Safety Modernization Act: Implications in Transnational Governance of Food Safety, Food System*

Sustainability, and the Tension with Free Trade, in *Riv. dir. al.*, 2015, 3, 19 ss.

FRANCOLINI G., *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014

FRESA R., sub art. 444 c.p., in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (diretto da), *Codice penale*, Torino, 2018, 1622 ss.

G. LATTANZI, P. SEVERINO, *Prevenzione e repressione della criminalità economica e responsabilità delle persone giuridiche*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, Vol. II, Diritto processuale*, Torino, 2020, XIII ss.

GALLI M., *Il certificato di conformità della Cassazione su fusione societaria e responsabilità da reato degli enti: riflessioni a “cantiere aperto”*, in *Leg. Pen.*, 27 ottobre 2016

GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1-2, 1 ss.

GAMBARDELLA M., *I reati contro l'industria e il commercio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione)

GAMBARDELLA M., *Lex mitior e giustizia penale*, Torino, 2013

GARGANI A. (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, (in corso di pubblicazione)

GARGANI A., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005

GARGANI A., *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore alimentare: profili de lege ferenda*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 601 ss.

- GARGANI A., *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, 1, 3879 ss.
- GARGANI A., *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2017, 3-4, 510.
- GARGANI A., *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2013, 445 ss.
- GARGANI A., voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir., Annali*, VIII, Milano, 2015, 571 ss.
- GARGANI A., ZIRULIA S., CASTRONUOVO D., *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza sul lavoro, degli alimenti, dei farmaci etc.)*, in www.aipdp.it
- GARRETT B.L., *Globalized Corporate Prosecutions*, in *Virginia Law Review*, 2001, 97(8), 1775 ss.
- GARRETT B.L., *Too Big To Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, Cambridge-Londra, 2014
- GATTA G.L., *Abolito criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi*, Milano, 2008
- GATTA G.L., *La disciplina della contraffazione del marchio d'impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?*, in *Dir. pen. cont.*, 1° ottobre 2012
- GENESIN M.P., *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare: la tutela della salute tra liberalizzazione temperata e precauzione*, Torino, 2020
- GERMANÒ A., RAGIONIERI M.P., ROOK BASILE E., *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2019

- GIUNTA F., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 228 ss.
- GIUNTA F., *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Discrimen*, 5 ottobre 2020
- GIUNTA F., *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, Vol. I, *Delitti contro l'economia pubblica e reati societari*, Torino, 2004
- GIUNTA F., voce *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. Dir. Annali*, II, t. II, Milano, 2008, 1151 ss.
- GOBERT J., *Corporate criminality: four model of fault*, in *Legal Studies*, 1994, 14, 393 ss.
- GOBERT J., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 – Thirteen Years in the Making but Was it Worth the Wait?*, in *Mod. L. R.*, 2008, vol. 71, 413 ss.
- GRASSO G., *Comunità europee e diritto penale: i rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri*, Milano, 1989
- GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 3, 689 ss.
- GRASSO G., PICOTTI L., SICURELLA R. (a cura di), *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011
- GREEN S.P., *The Conceptual Utility of Malum prohibitum*, in *Dialogue*, 2016, 55, 33 ss.
- GROSSO C.F., *Diritto penale e tutela della salute*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 97 ss.
- GUALTIERI G., sub *art. 474*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 2248 ss.
- GUALTIERI G., sub *art. 517-quater*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 2575 ss.

- GUALTIERI G., sub *art. 517-ter*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da),
Codice penale commentato, Milanofiori Assago, 2015, 2569 ss.
- GUARINIELLO R., *Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con
la giurisprudenza*, Milanofiori Assago, 2016
- GULLO A., *Considerazioni generali ed evoluzione storica*, in G.
LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli
enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione)
- GULLO A., *Deflazione e obblighi di penalizzazione di fonte UE*, in *Dir.
pen. cont.*, 10 febbraio 2016
- GULLO A., *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura
di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*,
Torino, (in corso di pubblicazione)
- GULLO A., *I reati contro la Pubblica Amministrazione e a tutela
dell'attività giudiziaria*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di),
Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale,
Torino, (in corso di pubblicazione)
- GULLO A., *Il contrasto alla corruzione tra responsabilità della persona
fisica e responsabilità dell'ente: brevi note*, in A.R. Castaldo (a
cura di), *Il patto per la legalità. Politiche di sicurezza e di
integrazione*, Milanofiori Assago, 2017, 89 ss.
- GULLO A., *Il reato proprio: dai problemi tradizionali alle nuove
dinamiche d'impresa*, Milano, 2005
- GULLO A., *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi.
Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Leg. Pen.*,
29 luglio 2016
- GULLO A., sub *art. 131-bis c.p.*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da),
Codice penale commentato, Milanofiori Assago, 2015, 1945 ss.
- HORDER J., *Ashworth's Principal of Criminal Law*, Oxford, 2019
- HUBER B., *Il diritto penale britannico in materia di generi alimentari*, in
Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, 1, 57 ss.

- HYDE R., SAVAGE A., *Coming together to combat food crime: regulatory networks in the EU*, in A. Grey, R. Hinch (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 229 ss.
- IACOVIELLO F.M., *La "Franzese": ovvero quando buone teorie producono cattiva giustizia*, in *Critica del diritto*, 2014, 3, 241 ss.
- IADecOLA G., *La causalità dell'omissione nella responsabilità medica prima e dopo le Sezioni Unite "Franzese"*, in *Riv. it. med. Leg.*, 2005, 4-5, 699 ss.
- INSOLERA G., *Il diritto penale complementare*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 79 ss.
- IURATO A., *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in C. RICCI (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2012, 346 ss.
- JANNARELLI A., *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale: soggetti e concorrenza*, Bari, 2018
- JANNITI PIROMALLO A., voce *Adulterazione, contraffazione e commercio di cose in danno della pubblica salute*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 603 ss.
- JESU G., *Un caso di frode in commercio per l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero al vino*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2014, 9-10, II, 938 ss.
- JOHNSON M., *The Fraud Act 2006: The ECrime Prosecutor's Champion or the Creator of a New Inchoate Offence?*, in *International Review of Law Computers & Technology*, 2007, 21(3), 295 ss.
- KEENAN S., SPICE S., COLE J., BANFI P., *Food Safety Policy and Regulation in the United States*, 2015, 20 ss., in <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015>.

- KING C., LORD N., *Negotiated Justice and Corporate Crime: The Legitimacy of Civil Recovery Orders and Deferred Prosecution Agreements*, Londra, 2018
- KLEIN S.R., BROBEY I.B., *Debunking Claims of Over-Federalization of Criminal Law*, in *Emory Law Journal*, 2012, 62(1), 1 ss.
- KOWAL S.M., *Corporate Compliance Programs: A Shield Against Criminal Liability*, in *Food and Drug Law Journal*, 1998, 53(3), 517 ss.
- LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010
- LAUFER W.S., *Corporate Bodies and Guilty Minds. The Failure of Corporate Criminal Liability*, Chicago-Londra, 2006
- LAZZARO A., *La sicurezza alimentare e la responsabilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 4, 450 ss.
- LAZZERI F., *Sicurezza alimentare: abrogate con un decreto legge, prima della loro entrata in vigore, le norme abolitrici delle contravvenzioni di cui alla l. n. 283 del 1962*, in *Sistema penale*, 22 marzo 2021.
- LEIGHTON P., *Mass Salmonella Poisoning by the Peanut Corporation of American: State-Corporate Crime Involving Food Safety*, in *Crit. Crim.*, 2016, 24, 75 ss.
- LEVI M., *Organized fraud and organizing frauds: unpacking research on networks and organization*, in *Criminology & Criminal Justice*, 2008, 8(4), 389 ss.
- LEVI M., *The Phantom Capitalists: the Organisation and Control of Long-Firm Fraud*, Aldershot, 2008
- LIBERTI S., *I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta*, Roma, 2016
- LIPPENS R., VAN CALSTER P., *Crime, accidents and (dis)organization: Rhizomic communications on/of foodscare*, in *Crime Law Soc. Change*, 2000, 33, 281 ss.

- LORD N., FLORES ELIZONDO C.J., SPENCER J., *The dynamics of food fraud. The interaction between criminal opportunity and market (dys)functionality in legitimate business*, in *Criminology & Criminal Justice*, 2017, 5, 605 ss.
- LORD N., R. BROAD R., *Corporate Failures to Prevent Serious and Organised Crimes: Foregrounding the “Organisational” Component*, in *The European Review of Organised Crime*, 2017, 4(2), 27 ss.
- LORD N., SPENCER J., ALBANESE J., FLORES ELIZONDO C.J., *In Pursuit of Food System Integrity: The Situational Prevention of Food Fraud Enterprise*, in *Eur. J. Crim. Policy Res.*, 2017, 23, 483 ss.
- LORD N., SPENCER J., *Brokering fraud and fraudulent brokers: the intersection of licit and illicit relations in the food system*, in *European Society of Criminology Annual Conference*, Porto, 2015
- LORD N., VAN WINGERDE K., *Preventing and Intervening in White-Collar Crimes: The Role of Law Enforcement*, in M. Rorie (a cura di), *The Handbook of White-Collar Crime*, Hoboken, 2019, 246 ss.
- LORIA V., *Sub art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in G. LASCO, V. LORIA, G. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, 2017, 286 ss.
- LORIA V., *Sub art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio*, in G. LASCO, V. LORIA, G. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, 2017, 290 ss.
- LOTTA F., BOGUE J., *Defining Food Fraud in the Modern Supply Chain*, in *European Food and Feed Law Review*, 2015, 10(2), 114 ss.

- MACMAOLÀIN C., *Food Law: European, Domestic and International Frameworks*, Londra, 2015
- MADEO A., *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006
- MADEO A., *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1, 10 ss.
- MADEO A., voce *Alimenti e bevande*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 5 ss.
- MANACORDA S., “*Noli me tangere*”? *Un bilancio degli esiti applicativi nel contrasto alla corruzione internazionale*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2018, 3-4, 528 ss.
- MANACORDA S., *L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 1-2, 49 ss.
- MANACORDA S., *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d’imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1, 91 ss.
- MANACORDA S., voce *Diritto penale europeo*, in *Enc. Treccani online*, 2014, reperibile al link: https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-europeo_%28Diritto-on-line%29/.
- MANCA G., *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, in *Trattato breve di diritto penale*, diretto da G. COCCO, E. M. AMBROSETTI, Milanofiori Assago, 2017
- MANCA G., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana: prospettive e ripercussioni della Legge 23 luglio 2009, n. 99*, Assago 2009
- MANCINI PROIETTI M., *Le frodi alimentari e commerciali. Attività di contrasto e tutela penale ed amministrativa*, in *Riv. pol.*, 2014, 5-6, 475 501 ss.

- MANES V., CAIANIELLO M., *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti e casi*, Torino, 2020
- MANES V., *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012
- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005
- MANES V., TRIPODI A.F., *L'idoneità del modello organizzativo*, in F. CENTONZE, M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 137 ss.
- MANNA A., *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 3, 665 ss.
- MANNING L., SMITH R., SOON J.M., *Developing an organizational typology of criminals in the meat supply chain*, in *Food Policy*, 2016, 59, 44 ss.
- MARCHI I., *Deleghe di funzioni, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare* in *Dir. pen. proc.*, 2016, 2, 220 ss.
- MARINI G., voce *Frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di interesse agrario*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 338 ss.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2020
- MARINUCCI G., *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1, 29 ss.
- MARINUCCI G., *La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445 ss.

- MARINUCCI G., voce *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 653 ss.
- MARINUCCI G., voce *Frode in commercio*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 137 ss.
- MARTINI R., *Incertezza scientifica, rischio e prevenzione. Le declinazioni penalistiche del principio di precauzione*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 579 ss.
- MARTINI R., *L'accertamento del "pericolo comune mediante frode": esigenze repressive e dinamiche prasseologiche*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 363 ss.
- MARTUFI A., *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, 3, 695 ss.
- MASERA L., *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007
- MASINI S., *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2018
- MASINI S., *Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Dir. giur. agr.*, 2012, 2, 79 ss.
- MASSARO A., *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2011
- MASULLO M.N., *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012
- MAUGERI, A.M. *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare: recenti orientamenti giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario*, in L. FOFFANI, A.

- DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 87 ss.
- MAZZA F., *Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio*, in *Dir. giur. agr.*, 2010, 2, 113 ss.
- MAZZACUVA F., *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2020
- MAZZACUVA N., *Delitti contro l'economia pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 439 ss.
- MAZZACUVA N., *Distruzione di materie prime e di prodotti agricoli o industriali*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, 156 ss.
- MAZZACUVA N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale*, Milano, 1983
- MAZZACUVA N., *Introduzione*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, Napoli, 2015, 11 ss.
- MAZZANTI E., *Abrogata la Legge 30 aprile 1962, n. 283: una scelta incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari*, in *Giur. pen.*, 2021, 3, 1 ss.
- MAZZANTI E., *Brevi note sulla tutela penale della produzione alimentare locale*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2018, 2, 63 ss.
- MAZZANTI E., *Circolarità e dinamicità dell'illecito nel diritto penale alimentare (tra presente e futuro)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 1, 19 ss.
- MAZZANTI E., *Il rischio da contaminazione dell'acqua potabile: profili penali*, in *Federalismi*, 2015, 2, 2 ss.
- MAZZANTI E., *Incertezza della scienza e contraddittorio sulla prova "tecnica" il caso delle analisi di campioni alimentari*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La*

- sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 375 ss.
- MAZZANTI E., *La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e duplicazione*, in *Dir. agr.*, 2019, 3, 461 ss.
- MAZZANTI E., *Le fonti di tutela penale della sicurezza alimentare nell'ordinamento inglese*, in https://www.aipdp.it/documenti/8_gruppo/002.
- MAZZANTI E., *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo. Tra lacune e spunti de lege ferenda*, in G. CERRINA FERRONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, PL. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Cesifin online, 2016, 333 ss.
- MAZZANTI E., sub art. 439 c.p., in T. Padovani (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 2985 ss.
- MAZZANTI E., *Sui torbidi confini del corrompimento colposo di acque*, in *Cass. pen.*, 2019, 8, 2949 ss.
- MAZZINI G., *Prevalenza del diritto comunitario sul diritto penale interno ed effetti nei confronti del reo*, in *Dir. un. europ.*, 2000, 2, 349 ss.
- MENARDO N., *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti. Brevi osservazioni al D.D.L. S n. 283 della XVIII Legislatura (progetto della Commissione Caselli)*, in *Giur. pen.*, 14 aprile 2020
- MICHELETTI D., *Legge penale e successione di norme integratrici*, Torino, 2006
- MILITELLO V., *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988
- MINO A., voce *Illeciti alimentari*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2013, 285 ss.
- MOCCIA S., *La promessa non mantenuta: ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001

- MONAGHAN C., MONAGHAN N. (a cura di), *Financial crime and Corporate Misconduct: A Critical Evaluation of Fraud Legislation*, Abingdon, 2019
- MONAGHAN C., *To prosecute or not to prosecute? A reconsideration of the over-zealous prosecution of parents under the Fraud Act 2006*, in *Journal of Criminal Law*, 2010, 74(3), 259 ss.
- MONGILLO V., BELLACOSA M., *Il sistema sanzionatorio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione)
- MONGILLO V., *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. e enti.*, 2011, 3, 69 ss.
- MONGILLO V., *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, (in corso di pubblicazione)
- MONGILLO V., *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 10, 1320 ss.
- MONGILLO V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018
- MONGILLO V., *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2017, 4, 300 ss.
- MONGILLO V., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. I, *Liability ‘Ex*

- Crimine' of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012, 273 ss.
- MORANA D., *La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici*, Milano, 2002
- MORGANTE G., *Criminal Law and Risk Management: From Tradition to Innovation*, in *Global Jurist*, 2016, 16(3), 315 ss.
- MORGANTE G., *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, 9, 3319 ss.
- MORIN J.F., LEES M. (a cura di), *Food Integrity Handbook. A guide to food authenticity issues and analytical solutions*, Nantes, 2018
- MUCCI L., *Aspetti amministrativi e processuali nell'accertamento dei reati di frodi alimentari*, in *Temi*, 1974, 349 ss.
- MUCCIARELLI F., voce *Medicinali guasti o pericolosi (commercio o somministrazione di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, 584 ss.
- MURA A., *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza Franzese*, in *Cass. pen.*, 2017, 9, 3396 ss.
- NANDA V.P., *Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted?*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 63 ss.
- NAPOLETANO E., MASSIGNANI E., *Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?*, in *Giur. pen.*, 4 giugno 2020.
- NASCIMBENE B., Ne bis in idem, *diritto internazionale e diritto europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 2 maggio 2018
- NATALINI A., *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017
- NATALINI A., *Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori*, in *Norme & Tributi*, 13 marzo 2021

- NATALINI A., *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Dir. agr.*, 2017, 2, 357 ss.
- NIETO MARTIN A., *General Report on food regulation and criminal law*, in A. NIETO MARTIN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *International Review of Penal Law*, 2016, 87(2), 17 ss.
- NITTI R., sub art. 442 c.p., in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. LATTANZI, E. LUPO, Vol. V, Libro II, Milano, 2016, 891 ss.
- NOVELLA G., *Il “ne bis in idem” internazionale e i limiti alla sua applicazione*, in *Processo penale e giustizia*, 2020, 2, 9 ss.
- O’SHEA E., *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*, Londra, 2011
- ORABONA A., *Delitti contro l’industria e il commercio: frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine ex art. 25 bis 1, d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2013, 2, 209 ss.
- ORMEROD D., TAYLOR R., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008, 589 ss.
- ORMEROD D., *The Fraud Act 2006 – criminalising lying?*, in *Criminal Law Review*, 2007, 193 ss.
- ORSINA A., *L’autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 7, 934 ss.
- ORSINA A., *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale*, Torino, 2015
- PACILEO V., *Autocontrollo igienico-sanitario nell’impresa alimentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto possibile tra d.l. n. 155/97 e d.lg. n. 231/01*, in *Cass. pen.*, 2003, 7-8, 2494 ss.

- PACILEO V., *Frode tossica alimentare ed esclusione dei benefici. Estensibilità della legislazione speciale ai delitti del codice penale*, in *Cass. pen.*, 1998, 1, 3 ss.
- PACILEO V., *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in *Dir. agr.*, 2017, 2, 401 ss.
- PACILEO V., *La giurisprudenza sui reati alimentari negli elenchi delle sentenze irrevocabili pubblicati dal Ministero della Sanità*, in *Cass. pen.*, 1997, 11, 3247 ss.
- PACILEO V., *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 121 ss.
- PACILEO V., *Reati alimentari*, Milano, 1995
- PACILEO V., *Riflessi del diritto comunitario sul diritto penale nazionale. Casi pratici e criteri interpretativi*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1999, 3, 639 ss.
- PADOVANI T., *Il destino sistematico e politico-criminale delle contravvenzioni e le riforme del diritto penale del lavoro in Italia*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 155 ss.
- PADOVANI T., *Il mercato dei prodotti agricoli e la disciplina penalistica*, in AA.VV., *Problemi giuridici ed economici della commercializzazione dei prodotti agricoli*, Padova, 1987, 94.
- PADOVANI T., *L'avvenire della legislazione sulle frodi agrarie*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare*, Milano, 1999, 21 ss.
- PADOVANI T., *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 952 ss.
- PAINTER A.A., *A Guide to the Food Safety Act 1990*, Londra, 1990

- PALAZZO F. (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003
- PALAZZO F., *I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986, 35 ss.
- PALAZZO F., *Il principio di determinatezza nel diritto penale: la fattispecie*, Padova, 1979
- PALIERO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 4, 1220 ss.
- PALIERO C.E., *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, 1-2, 175 ss.
- PALIERO C.E., *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell'Unione Europa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 2, 466 ss.
- PALIERO C.E., *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 4, 1021 ss.
- PALIERO C.E., *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516 ss.
- PALIERO C.E., *Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985
- PALIERO C.E., PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2006, 3, 167 ss.
- PAONE V., *La vendita di alimenti contaminati tra colpa ed inesigibilità della condotta*, in *Foro it.*, 2010, 4, 195 ss.
- PARODI GIUSINO M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990

- PASCAL A.M., *Philosophical underpinning of corporate criminal liability*, in J. GOBERT, A.M. PASCAL (a cura di), *European Development in Corporate Criminal Liability*, Abingdon, 2011, 33 ss.
- PATERNITI C., voce *Industria e commercio (delitti contro)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 1 ss.
- PEDRAZZI C., *Le direttrici della tutela penale in materia alimentare*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 67 ss.
- PEDRAZZI C., *Odierna esigenza economiche e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 4, 1099 ss.
- PEDRAZZI C., *Tutela penale del marchio e repressione della frode (sul rapporto fra l'art. 473 e l'art. 517 c.p.)* in *Riv. dir. civ.*, 1958, 152 ss.
- PEDRAZZI C., voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 279 ss.
- PELISSERO M., *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 2, 503 ss.
- PELISSERO M., *Il diritto penale preventivo nell'epoca dell'insicurezza*, in *Ragion Pratica*, 2018, 1, 79 ss.
- PELISSERO M., *Responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, XIV ed. a cura di C.F. GROSSO, Milano, 2018, 753 ss.
- PENCO E., *Limiti-soglia e responsabilità colposa. Il ruolo incerto delle soglie quantitative, dalla colpa specifica al rischio consentito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, 195 ss.
- PERINI C., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010

- PERONE G., *I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano*, in *Moneta e Credito*, 2018, vol. 71, n. 281, 37 ss.
- PESCE F., *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, Napoli, 2015, 349 ss.
- PETERS M., SPAPENS A.C.M., *The Administrative Approach in England and Wales*, in A.C.M. SPAPENS, M. PETERS, D. VAN DAELE (a cura di), *Administrative measures to prevent and tackle crime. Legal possibilities and practical application in EU Member States*, L'Aia, 2015, 91 ss.
- PETRELLI L., *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione Europea: prodotti DOP, IGP, STG, biologici e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012
- PETRINI D., *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990
- PEZZULLO M., *La contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative*, in *Disc. comm. serv.*, 2013, 2, 49 ss.
- PICA G., voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 2002, 443 ss.
- PICA G., voce *Sostanze alimentari non genuine (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 493 ss.
- PICCININO R., *Diritto penale alimentare: dottrina e giurisprudenza*, Torino, 1988
- PICINALI F., *The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification*, in *Crim. Law and Philos.*, 2017, 11, 681 ss.
- PICOTTI L., *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Cybercrime*, Milano, 2019, 41 ss.

- PICOTTI L., voce *Invenzioni industriali (tutela penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 17, 1 ss.
- PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004
- PIERGALLINI C., *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 4, 1450 ss.
- PIERGALLINI C., *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 4, 1684 ss.
- PIERGALLINI C., *La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 9, 1125 ss.
- PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001)*, in *Cass. pen.*, 2013, 2, 842 ss.
- PIERGALLINI C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, 530 ss.
- PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 571 ss.
- PIERGALLINI C., voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 261 ss.
- PIERGALLINI C., *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 1-2, 152 ss.
- PIETH M., IVORY R., *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 3 ss.
- PIGHI G., *La tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germania e Spagna*, in M. Donini, D. Castronuovo (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del*

- lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 131 ss.
- POINTING J., *Food Crime and Food Safety: Trading in Bushmeat – Is New Legislation Needed?*, in *Journal of Criminal Law*, 2005, 69(1), 42 ss.
- POINTING J., *Food law and the strange case of the missing regulation*, in *Journal of Business Law*, 2009, 6, 592 ss.
- PONGILUPPI C., *Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto «a distanza» tra disvalore d'azione e disvalore d'evento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, 1-2, 225 ss.
- PONGILUPPI C., *Progetti ufficiali di riforma e indicazioni dottrinali “de lege ferenda” in Italia*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 173 ss.
- PONTI C., *Il diritto internazionale e la criminalità organizzata*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2015, 1, 23 ss.
- PRESUTTI A., BERNASCONI A., FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008
- PULITANÒ D., *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 5, 647 ss.
- PULITANÒ D., *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it., dir. proc. pen.*, 2015, 1, 29 ss.
- PULITANÒ D., *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Torino, 2010
- PULITANÒ D., voce *Politica criminale*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 73 ss.

- PULITANÒ D., voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Agg., Milano, 2002, 953 ss.
- QUARANTA A., *I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforme ed insidie politiche (prima parte)*, in *Ambiente & sviluppo*, 2016, 6, 425 ss.
- RAMAJOLI M., *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Diritto amministrativo*, 2015, 4, 657 ss.
- RANGONE N., *Declinazioni e implicazioni dell'autoregolazione: alla ricerca della giusta misura tra autonomia privata e pubblico potere*, in *Riv. dir. al.*, 2011, 4, 1 ss.
- RECCHIA N., *Il principio europeo del ne bis in idem tra dimensione interna e internazionale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2015, 3, 71 ss.
- RIONDATO S., *Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992, 1-2, 392 ss.
- RIONDATO S., PROVOLO D., sub art. 422-452 c.p., in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ (diretto da), *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, 1362 ss.
- RISICATO L., *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004
- RIZZUTI A., *Food Crime: A Review of the UK Institutional Perception of Illicit Practices in the Food Sector*, in *Soc., Sci.*, 2020, 9, 112 ss.
- RODRIGUEZ D., INTRONA F., “*Pericoloso per la salute pubblica*”: sulla necessità di una maggiore latitudine applicativa dell'art. 444 c.p., in *Giust. pen.*, 1976, 7, 193 ss.
- ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 393 ss.
- ROMOLOTTI T.E., *D.lgs. 231/2001 e settore agricolo*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2011, 1, 111 ss.

- RONCAGLIA P.L., *La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2010, 4, 79 ss.
- ROSSI A., *La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 416 ss.
- ROSSI A., *Riflessioni sulla responsabilità degli enti per associazione per delinquere e reati-fine in materia agroalimentare*, in *Arch. pen. web.*, settembre 2018
- ROTOLO G., *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli 'innovativi' di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018
- ROTOLO G., *Sub legge 14 gennaio 2013 n. 9*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 547 ss.
- RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016
- RUGA RIVA C., *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002
- RUGA RIVA C., *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1743 ss.
- RYAN J.M., *Food Fraud*, Amsterdam, 2016
- SABIA R., *I reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione)

- SABIA R., *La prevenzione dei reati mediante l'organizzazione. I modelli anticorruzione nell'esperienza europea*, 2018, Tesi di dottorato reperibile in e.print.luiss.it/1613/1/20181019-sabia.pdf.
- SACCHINI G., *Analisi delle statistiche giudiziarie penali*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 65 ss.
- SAIJA R., *L'informazione alimentare tra sicurezza e qualità nel mercato europeo e globale*, Napoli, 2018
- SALCUNI G., *L'europizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011
- SALVEMME I., *I reati di frode e falsità*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale*, Torino, (in corso di pubblicazione)
- SALVI L., *Diritto alimentare e innovazione tecnologica nella regolazione dell'Unione europea: profili di legittimità e accountability*, Napoli, 2017
- SAMMARCO G., voce *Incolunità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 28 ss.
- SANGIORGIO D., *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 2006
- SANTORIELLO C., *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in M. RIVERDITI (a cura di), *Manuale teorico-pratico di diritto penale*, Milano, 2018, 843 ss.
- SANTORIELLO C., *Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2014, 1, 177 ss.
- SAPP C.D., *Food with integrity? How responsible corporate officer prosecutions under the federal food, drug and cosmetic act deny fair warning to corporate officers*, in *Arkansas Law Review*, 2017, 79(2), 449 ss.

- SATZGER H., *International and European Criminal Law*, München-Oxford, 2018
- SCACCIA G., sub art. 32, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, Bologna, 2018, 220 ss.
- SCARCELLA A., *La Cassazione conferma: nessuna abrogazione per la legge in materia di alimenti né per la legislazione in materia di pesca marittima*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2011
- SCAROINA E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2020, 2, 189 ss.
- SCAROINA E., *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006
- SCOLETTA M., *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO, L.D. CERQUA, L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società. I profili sostanziali*, 2a ed., Padova, 2016, 817 ss.
- SCORDAMAGLIA I., *La 'culpa in parando' nelle organizzazioni imprenditoriali complesse*, in *Giust. pen.*, 2016, 5, 284 ss.
- SCOTT C., *Continuity and Change in British Food Law*, in *The Modern Law Review*, 1990, 53(6), 785 ss.
- SEVERINO P., *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2018, 1, 190 ss.
- SEVERINO P., *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, Giuffrè, 2018, 1101 ss.

- SEVERINO P., *Misure patrimoniali nel sistema penale. Effettività e garanzie*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2016, 1, 35 ss.
- SEVERINO P., *Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e internazionale. Best practice ed esigenze di armonizzazione*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2019, 2, 13 ss.
- SHEARS P., *Food Fraud – a current issue but and old problem*, in *British Food Journal*, 2010, 112(2), 198 ss.
- SICURELLA R., *La costruzione della dimensione penale dell'Unione europea: deriva simbolico-repressiva o occasione di approfondimento dei presidi garantistici?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 3, 415 ss.
- SIGISMONDI A., voce *Frode alimentare*, in *Enc. Dir.*, XVIII, Milano, 1969, 97 ss.
- SIMONATO M., *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, in A. NIETO MARTIN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *International Review of Penal Law*, 2016, 87(2), 97 ss.
- SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli "ecodelitti": una svolta "quasi epocale" per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2015, 2, 197 ss.
- SIRACUSA L., *La tutela penale dell'ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007
- SOSSI M., *L'articolo 440 del codice penale ed il concetto di pericolo per la salute pubblica*, in *Rassegna di diritto e tecnica dell'alimentazione*, 1966, 1, 238 ss.
- SOTIS C., *Il diritto senza Codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007
- SPENCER J., LORD N., BENSON K., BELLOTTI E., *"C" is for commercial collaboration: enterprise and structure in the "middle market" of*

- counterfeit alcohol distribution*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2018, 70, 543 ss.
- SPINK J. *et. al.*, *International Survey of Food Fraud and Related Terminology: Preliminary Results and Discussion*, in *Journal of Food Science*, 2019, 84(10), 2705 ss.
- SPINK J., *Food Fraud Prevention. Introduction, Implementation, and Management*, New York, 2019
- SPINK J., MOYER D.C., *Defining the Public Health Threat of Food Fraud*, in *Journal of Food Science*, 2011, 76(9), 157 ss.
- SPOTO G., *Gli utilizzi della Blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, in *Riv. dir., al.*, 2019, 1, 25 ss.
- STEA G., *Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in *Riv. dir. al.*, 2018, 2, 49 ss.
- STEINZOR R., *High crimes, not misdemeanors: Deterring the production of unsafe food*, in *Health Matrix: Journal of Law-Medicine*, 2010, 20(1), 175 ss.
- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2004
- STELLA F., *L'allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull'amianto successive alla sentenza Franzese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 2, 379 ss.
- STELLA F., *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 1-2, 55 ss.
- STILE A.M., MONGILLO V., STILE G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal D.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013
- STORTONI L., *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1, 71 ss.

- STORTONI L., *Intorno al problema della riserva di legge e della tassatività sancita dalla Costituzione e agli atteggiamenti assunti dalla Corte Costituzionale in rapporto alle leggi che reprimono le frodi alimentari*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 287 ss.
- SULLIVAN G.R., *The Bribery Act 2010: An Overview*, in *Criminal Law Review*, 2011, 2, 87 ss.
- SUMMERS B., *The Fraud Act 2006: has it had any impact?*, in *Amicus Curiae*, 2008, 75, 10 ss.
- SVARIATI E., *A proposito della fattispecie prevista e punita dall'art. 473 c.p. con particolare riguardo al giudizio di confondibilità tra simboli ai fini di una corretta valutazione del "grado" di contraffazione di marchio registrato*, in *Giur. mer.*, 1989, 4-5, 935 ss.
- TALDONE L., *Responsabilità e controlli sanitari sui prodotti alimentari adulterati*, in *Dir. giur. agr.*, 2008, 1, 55 ss.
- TONINI P., *L'influenza della sentenza Francese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 10, 1225 ss.
- TORELLI F., *Pericolo ed incolumità pubblica: ricostruzione del concetto di pericolo penalmente rilevante alla luce del paradigma di tutela anticipata dei reati, dolosi e colposi, di comune pericolo mediante frode*, in *Cass., pen.*, 2018, 10, 3160 ss.
- TORRE V., *Produttori di alimenti o produttori di norme? Gli standard di sicurezza tra fonti pubblicistiche e fonti privatistiche e il loro valore tipizzante nel fatto colposo*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 507 ss.

- TOSCANO G., *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *Leg. Pen.*, 4 febbraio 2019
- TRINCHERA T., *Caso Ilva: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014
- TRIPODI A.F., *Cumuli punitivi, “ne bis in idem” e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 3, 1047 ss.
- TUMMINELLO L., *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 2013, 4, 272 ss.
- TUMMINELLO L., *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 1-2, 239 ss.
- URBINATI F., *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, 1 ss.
- VALENTINI V., *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018
- VALENTINI V., *La raccolta di dati empirici e valutazioni mediante questionari rivolti alle Procure della Repubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 97 ss.
- VALENTINI V., *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori dopo il Trattato di Lisbona*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 165 ss.
- VALENTINI V., *Sub Art. 25-bis1*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di),

Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 538 ss.

VALLINI A., *La causalità del danno da prodotto alimentare e l'effetto "vasi comunicanti" tra illeciti di rischio, di pericolo e di danno*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, 1113 ss.

VANNI R., voce *Alimenti e bevande (tutela igienica degli) (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 106 ss.

VENEZIANI P., *Regole Cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003

VETTOREL A., *Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale: la comunicazione dell'origine e della provenienza geografica degli alimenti nel diritto dell'Unione europea e internazionale*, Napoli, 2016

VIGANÒ F., *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2013, 3, 380 ss.

VINCELLI C., *Il ruolo dell'Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica: il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2017, 1, 43 ss.

VISCONTI C., *Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale dell'economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2, 705 ss.

VITALE A., *Manuale di legislazione alimentare*, Milano, 2018

VOZZA D., *Le tecniche gradate di armonizzazione delle sanzioni penali nei recenti interventi dell'Unione europea. Quali implicazioni in prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio interno?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 3, 16 ss.

- WELLS C., *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future*, in M. Pieth, R. Ivory (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 91 ss.
- WELLS C., *Corporate Manslaughter: Why Does Reform Matter?*, in S. A. L. J., 2006, vol. 123, 646 ss.
- WELLS C., *Corporate Responsibility and Compliance Program in the United Kingdom*, in S. MANACORDA, F. CENTONZE, G. FORTI (a cura di), *Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model*, New York-Londra, 2014, 505 ss.
- WELLS C., *Corporation and Criminal Responsibility*, Oxford, 2001
- WILLETT C., *The Food Safety Act: Substance or Symbolism?*, in *Statute Law Review*, 1991, 12, 146 ss.
- WILLETT C., *The law's role in emergency food control*, in *Journal of Business Law*, 1992, 150 ss.
- WITHEY C., *The Fraud Act 2006 – Some Early Observations and Comparisons with the Former Law*, in *Journal of Criminal Law*, 2007, 220 ss.
- ZIRULIA S., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018